GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1921

parte 2

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMIN. DELLA GUERRA

1922

Prezzo del presente fascicolo L. 0.80

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1921 — 1 Luglio

N. 355 – 28 giugno 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge numero 1065, che converte in legge decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonchè a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili . . . . . *Pag.* 516

» 356 – 5 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 754, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921. . . . . *Pag.* 518

» 357 – 14 giugno 1921. DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero . . . . . *Pag.* 519

» 358 – 20 giugno 1921. — TRASPORTI. — Delegazioni trasporti militari . *Pag.* 520

» 359 – 20 giugno 1921. — TRASPORTI. — Soppressione di alcune biglietterie militari e passaggio dell'ufficio militare permanente di stazione di Verona P. V. a Verona P. N. . . . . *Pag.* 521

» 360 – 22 giugno 1921. — PENSIONI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale, che scioglie la commissione instituita per l'applicazione del Regio decreto-legge 1390, del 25 luglio 1919 . . . . . *Pag.* 521

» 361 – 28 giugno 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionamento dell'ufficio stralcio del reparto mitraglieri Fiat . . . . . *Pag.* 522

» 362 – 30 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici . . . . . *Pag.* 522

» 363 – 30 giugno 1921. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme da seguirsi dagli stabilimenti di commissariato, in particolare, e da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, in generale, a far tempo dal 1° luglio p. v. per regolare le spese e le anticipazioni . . . . . *Pag* 522

» 364 – 30 giugno 1921. CAVALLI — Restituzione di cavalli di agevolezza *Pag.* 524

» 365 – 30 giugno 1921. COLONIE. — MATRICOLA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno . . . . . *Pag.* 525

» 366 – 30 giugno 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio - Edizione 1914 *Pag.* 526

» 367 – 30 giugno 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del secondo volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo (Pubblicazione n. 122) . . . . . *Pag.* 526

» 368 – 30 giugno 1921. — RECLUTAMENTO. — Applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502, del 2 settembre 1919 . . . . . *Pag.* 527

» 369 – 30 giugno 1921. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamenti anticipati per ragioni di famiglia . . . *Pag.* 527

» 370 – 30 giugno 1921. SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 528

» 371 – 30 giugno 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 529

» 372 – 30 giugno 1921. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamenti isolati di sottufficiali e militari di truppa . . . . . *Pag.* 530

» 373 – 30 giugno 1921. — TRASPORTI. — Rinnovazione di libretti di viaggio smarriti . . . . . *Pag.* 531

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 531

CIRCOLARE N. 355. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 1065, che converte in legge decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonchè a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 28 giugno 1917. — (Gazzetta Ufficiale n. 171, del 20 luglio 1917).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Articolo unico

Sono convertiti in legge l'allegato decreto reale 31 dicembre 1914, n. 1465, e gli allegati decreti luogotenenziali 30 maggio 1915, n. 853; 5 giugno 1915, n. 856; 11 e 25 luglio 1915; nn. 1110 e 1174, 26 settembre 1915, n. 1468; 14, 17 e 21 ottobre 1915, n. 1531, 1591 e 1533; 14, 18 e 28 novembre 1915, nn. 1657, 1669 e 1672.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — MEDA — BONOMI — RAINERI — SACCHI.

Si trascrive per conoscenza il sunto del decreto luogotenenziale n. 1672 del 28 novembre 1915.

Art. 1.

In luogo delle disposizioni contenute nel decreto Reale 4 gennaio 1897, n. 2, negli articoli 1, 2 e 3 del decreto Reale 8 luglio 1904, n. 346, e negli articoli 2, 5 e 9 del decreto Reale 17 settembre 1910, n. 822, le quali rimangono abrogate, saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti sono designati i funzionari capi di servizio autorizzati ad assumere impegni a carico del bilancio.

Nei decreti anzidetti sono anche indicate le spese per le quali la facoltà di impegnare il bilancio venga riservata al ministro.

Il capo ragioniere che, nella registrazione di impegni definitivi, si avveda della mancata o ritardata notificazione di impegni provvisori, dai quali sia nato un vincolo

per l'amministrazione, prima della loro comunicazione alla ragioneria, deve renderne inteso il ministro, dal quale dipende, e contestare per iscritto il fatto al capo di servizio responsabile.

Art. 3.

Il capo ragioniere riferisce, ogni mese, al ministro di cui dipende, lo stato degli impegni per ciascun capitolo del bilancio. Ogni qualvolta venga a cognizione di una richiesta di impegno eccedente il limite delle autorizzazioni ha l'obbligo di darne notizia al ministro, il quale, se occorrono ulteriori provvedimenti, la comunica al ministro del tesoro.

Art. 4.

Entro i primi quindici giorni di ogni mese ciascuna ragioneria ministeriale compila la situazione degli impegni provvisori e di quelli definitivi a tutto il mese precedente; e non più tardi del giorno 20, la detta situazione verrà trasmessa dal rispettivo ministro, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) e alla Corte dei conti.

Art. 5.

I capi di servizio ed i capi ragionieri, presunti responsabili di assunzione o di notazione di impegni in eccedenza al fondo autorizzato, sono deferiti, per iniziativa del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro, al giudizio disciplinare di uno speciale consiglio composto dal sottosegretario di Stato della rispettiva amministrazione, presidente di un consigliere di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

Il detto consiglio, accertata la responsabilità, pronuncia il giudizio applicando una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura, però non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

Per il procedimento disciplinare sono osservate, in quanto siano applicabili, le norme dell'art. 48 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto reale 22 novembre 1908, n. 693, e degli articoli dal 56 al 62 del regolamento relativo.

Contro il deliberato del consiglio di disciplina è ammesso il ricorso al Consiglio dei ministri, il quale decide in via definitiva.

Art. 6

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme e le modalità che saranno stabilite di concerto fra il ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro.

Art. 7.

Durante lo stato di guerra le disposizioni del presente decreto non saranno applicabili per le amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Con la cessazione dello stato di guerra, (circ. 608 del giornale militare 1920) le disposizioni della suddetta legge, già sospese in forza dell'art. 7 debbono essere osservate anche dalle amministrazioni militari.

All'uopo per l'esercizio 1921-922 sono state emanate apposite disposizioni con la circolare 326 del giornale militare c. a.

N. 356. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 754, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-21.** — (Segretario generale - Ragioneria) 5 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 146, del 22 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i reativi disegni di legge con le note di variazione e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2,771,000,000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggiore forza sotto le armi in Italia, nelle colonie e all'estero, dando, altresì, facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n.	5.	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale	+ L.	400,000
» »	6.	— Ministero — Spese varie d'ufficio o minute spese di rappresentanza	+ »	150,000
» »	8.	— Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio	+ »	50,000
» »	9.	— Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa, ecc.	+ »	80,000
» »	10.	— Spese casuali	+ »	20,000
» »	19.	— Sottufficiali, caporali e soldati	»	6,000,000
» »	20.	— Carabinieri reali. — Ufficiali e impiegati civili	+ »	2,000,000
» »	21.	— Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri	+ »	25,000,000
» »	22.	— Spese di leva e assegno giornaliero alle reclute, ecc.	+ »	3,000,000
» »	23.	— Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo, ecc.	+ »	1,000,000
» »	25.	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti	+ »	500,000
» »	26.	— Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	+ »	15,000,000
» »	27.	— Indennità eventuali carabinieri reali	+ »	5,000,000
» »	28.	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti, ecc.	+ »	500,000
» »	29-*bis*.	Spese per lavori a cottimo, ecc.	+ »	2,500,000
» »	30.	— Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	+ »	2,000,000

Cap. n. 31.	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	+ » 1,000,000
» » 33.	— Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	+ » 5,000,000
» » 36.	Corredo alle truppe. — Materiale pel servizio generale, ecc.	+ » 15,000,000
	Totale . . .	+ L. 87,250,000

In diminuzione:

Cap. n. 61-*bis*.	Spese per la guerra	— L. 87,250,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

N. 357. – DISPOSIZIONI VARIE. **Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero.** (Segretario generale - Divisione personale del Ministero). — 11 giugno 1921.

Offerte segnalate dal comando del corpo d'armata di Napoli a favore della casa del soldato della detta città:

Banco di Napoli	» 20.000
Municipio di Napoli	» 15.000
Deputazione provinciale di Napoli	» 10.000
Banca d'Italia	» 5.000
Società Risanamento	» 5.000
Banca d'Italia meridionale	» 3.000
Banca popolare di Napoli	» 2.000
Prefetto di Napoli	» 1.000
S. E. il generale Albricci	» 1.000
Sicula partenopea e romana (S. P. E. R. A.)	» 1.000
Unione immobiliare napoletana	» 1.000
Banca Minasi e Arlotta	» 1.000
Ditta Finzi	» 1.000
Ditta Pirelli - figliale di Napoli	» 1.000
Ditta Seb. Elefante e C.	» 1.000
Banca italiana di sconto (sede di Napoli)	» 1.000
Unione militare	» 750
Contessa Albricci	» 500
R. club canottieri Savoia	» 500
Compagnie des chemins de fer du midi de l'Italie	» 500
Giorgio Ascarelli	» 500
Alfredo Del Monte	» 500
Alfredo Ascarelli	» 500
Comm. Breglia	» 500
Ditta Pontecorboli	» 500
Ditta Caflisch	» 500

Automobile club	»	500
Principe d'Abro	»	500
Ditta Fattorusso	»	500
Banca generale penisola sorrentina	»	500
Ditta Mele	»	300
Holme e C.	»	300
Ditta Luigi Bruno e figli	»	300
Ditta Shilton	»	300
Credito siciliano	»	200
Sen. Consiglio	»	200
Ditta Bellomunno	»	200
C. C. Italia	»	200
Aeromarittima italiana	»	200
Avv. Carlo Mola	»	200
Ditta Onorato Battista	»	200
Ing. Giuseppe Mannaiolo	»	200
Giornale « Rinnovamento »	»	150
Ing. Mattia De Seras	»	100
Emilio Selvatico	»	100
Società centrale operaia	»	100
Ditta Calò	»	100
Conte Paolo Caracciolo di Torchiarolo	»	50
Ditte riunite Pucci Brothers C. C. U. Pucci	»	50

Acciaierie Ansaldo di Cornigliano Ligure

a favore delle famiglie dei carabinieri morti nella guerra italo-austriaca e residenti nel Regno . . . . . » 1.016

Signora Adele Marone ved. Pelà

in memoria del figlio Pelà Guido, capitano d'artiglieria — offerta che verrà ripetuta annualmente — a favore dei militari di truppa del 20° reggimento artiglieria da campagna . . . . . » 1.000

Maggiore M. T. Ceccherini cav. Luigi

a favore dei combattenti nella campagna di guerra 1915-1918 . . . » 2.695,90

Il Ministro — RODINÒ.

N. 358. — TRASPORTI. **Delegazioni trasporti militari.** (Stato maggiore R. esercito). — 20 giugno 1921.

In relazione alle modificazioni apportate all'ordinamento di questo Ministero con la circolare 311 *giornale militare* c. a., e a parziale modificazione della circolare n. 39 *giornale militare* 1920, relativa alla denominazione e attribuzioni delle delegazioni della direzione trasporti, si determina:

1. La denominazione « Delegazione della direzione trasporti » si intende abolita dal 1° giugno corr. e sostituita dalla denominazione « Delegazione trasporti militari ».

2. Le delegazioni trasporti militari sono poste alla diretta dipendenza dell'ufficio trasporti - Stato Maggiore R. E.

Il Ministro RODINÒ.

N. 359. TRASPORTI. **Soppressione di alcune biglietterie militari e passaggio dell'ufficio militare permanente di stazione di Verona P. V. a Verona P. N.** (Stato maggiore R. esercito). 20 giugno 1921.

1. Per le diminuite esigenze del movimento militare sulle ferrovie del Regno verranno soppresse, a partire dalle date sotto indicate, le seguenti biglietterie militari istituite con la circolare 631 giornale militare 1919:

Dal 1° luglio p. v. quelle di Alessandria, Genova, Trento, Udine e Palermo.

Dal 1° ottobre p. v.: quelle di Gorizia, Ancona e Bari.

Pertanto, avuto presente che con precedenti disposizioni vennero anche soppresse le biglietterie di Spezia e di Taranto gestite dalla R. marina, resteranno definitivamente in funzione le biglietterie militari di Torino P. N., Milano C., Verona P. N., Bologna, Firenze C., Roma T., Napoli e Trieste C.

Il servizio di distribuzione dei biglietti a tariffa militare e differenziale C. nelle stazioni per le quali verranno soppresse le suddette biglietterie sarà naturalmente disimpegnato dall'amministrazione ferroviaria, a cui i corpi e i militari isolati dovranno far capo secondo le norme del regolamento sul servizio dei trasporti per ferrovia e sulle navi » - parte 1ª - (Trasporti per ferrovia in tempo di pace).

2. Colla data del 1° luglio p. v. verrà soppresso l'ufficio militare permanente della stazione di Verona Porta Vescovo.

In sua vece, l'ufficio eventuale di Verona Porta Nuova sarà compreso fra gli uffici permanenti, restando così modificato il prospetto di cui all'art. 1° della « Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione ».

Il Ministro — RODINÒ.

N. 360. PENSIONI. — UFFICIALI IN CONGEDO. **Decreto ministeriale, che scioglie la commissione instituita per l'applicazione del R. decreto-legge 1390, del 25 luglio 1919.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 22 giugno 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti i decreti ministeriali in data 1 novembre 1919 (circolari 580 e 581 del *giornale militare* 1919) concernenti l'istituzione e la nomina di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge 1390 del 25 luglio 1919;

Visto il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1920 portante modificazione nella composizione della predetta commissione;

Vista la legge in data 7 aprile 1921 n. 464 (circolare 260 del *giornale militare* 1921) concernente il nuovo trattamento di pensione da usarsi agli ufficiali di posizione ausiliaria e di riserva richiamati durante la guerra;

DECRETA:

La commissione incaricata di procedere agli accertamenti di cui al R. decreto-legge 1390 del 25 luglio 1919 cessa dalle sue funzioni in conseguenza della legge n. 464 del 7 aprile 1921.

Roma, addì 22 giugno 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 361. DISPOSIZIONI VARIE. **Funzionamento dell'ufficio stralcio del reparto mitraglieri Fiat.** — (Stato maggiore R. esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). 28 giugno 1921.

E' stato segnalato che alcuni corpi ed uffici continuano a rivolgere all'ufficio stralcio del soppresso reparto mitraglieri Fiat richieste di documenti per militari già effettivi al predetto soppresso deposito, nonchè richieste di pubblicazioni sulle mitragliatrici, sul loro impiego, ecc. e persino richieste di materiali per mitragliatrici. Ciò fa supporre che non tutti i corpi tengono presente le disposizioni contenute nel n. 7 della circolare 230 del *giornale militare* 1920, che precisa i compiti dell'ufficio stralcio mitraglieri Fiat.

Per quanto riguarda la definizione delle pendenze contabili si ricorda che fin dal 30 giugno 1920 l'ufficio stralcio ha chiuso la sua gestione e che l'attuale consiglio d'amministrazione funziona unicamente per la resa delle contabilità arretrate; perciò i corpi dovranno provvedere direttamente ai pagamenti degli assegni reclamati, dopo i necessari accertamenti.

Allo scopo poi di facilitare le operazioni di scioglimento del predetto ufficio stralcio, si avvertono i corpi che tutti i documenti dei militari, già mitraglieri, sono stati trasmessi ai rispettivi centri di mobilitazione o distretti a seconda della classe di leva dei militari stessi e che quindi dovranno rivolgersi ai detti enti per la sollecita definizione delle pratiche e specialmente di quelle che necessita costruire ex novo per mancanza di precedenti presso l'ufficio stralcio.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 362. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Modificazioni allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami in servizio, divisioni, sezioni ed uffici.** (Segretariato generale Divisione personale del Ministero). 30 giugno 1921.

A decorrere dal 1° luglio «l'ufficio informazioni sui militari mobilitati e prigionieri presso il nemico», che fa parte della direzione generale leva e truppa, assume la denominazione di «Ufficio notizie militari italiani prigionieri e dispersi».

Il Ministro — RODINÒ.

N. 363. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Norme da seguirsi dagli stabilimenti di commissariato, in particolare, e da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, in generale, a far tempo dal 1° luglio p. v. per regolare le spese e le anticipazioni.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 30 giugno 1921.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare 326 del giornale militare del c. a., si prescrive quanto appresso:

1. *Prelevamento dei materiali dai magazzini, in relazione agli addebiti sulle somme assegnate ai corpi.* A tale effetto tutti i magazzini, sia quelli degli stabilimenti di commissariato, sia quelli dei corpi, nonchè quelli amministrati da un corpo per conto di più enti, ecc., (magazzini viveri di presidio, ecc.), debbono rivestire il carattere di ma-

gazzini di Stato. Quindi allorchè i prelevamenti sono eseguiti non per i consumi per la truppa e dei servizi, ma al solo scopo di rifornire il magazzino ricevente, i movimenti relativi debbono essere considerati passaggi fra consegnatari, che provvedono allo scarico ed al carico relativo con le usuali norme stabilite pei passaggi stessi. Tali movimenti non interessano la gestione degli assegni.

Invece i materiali prelevati, da tutti indistintamente i succitati magazzini, pei bisogni della truppa o dei servizi, (viveri, vestiario, ecc.), debbono con il loro valore far carico sulle somme assegnate ai corpi che le consumano.

All'uopo tutti gli epiloghi e le note riassuntive o copia della richiesta di scarico degli oggetti di corredo distribuiti relative ai prelevamenti (da farsi con gli appositi buoni) debbono portare le indicazioni a valore (coi prezzi stessi stabiliti dal Ministero per le cessioni in pagamento o, in mancanza, con quelli d'inventario) e debbono essere comunicati alla direzione di commissariato, ed il relativo ammontare annotato nelle scritture.

Le cessioni di materiali fatte a pagamento da tutti i succitati magazzini, pur non dovendo, con il loro ammontare, far carico agli assegni del corpo, debbono essere comunicati alla direzione di commissariato della circoscrizione, mediante una copia della nota o degli epiloghi, munita delle indicazioni della quietanza con la quale fu effettuato il versamento in tesoreria.

Allorchè i corpi provvedano al pagamento di spese per ricostituire le dotazioni dei magazzini dovranno accreditarsene l'importo chiedendo alla direzione di commissariato - Ufficio contabilità degli assegni un aumento d'assegno per le spese in contanti, assegno, che sarà concesso dal detto ufficio a carico di quello fatto complessivamente alla direzione di commissariato (come corpo) per sè e per i suoi stabilimenti.

2. *Magazzini viveri presidiari.* — Sono gestiti da uno dei corpi del presidio designato dal comandante del presidio stesso. Detto corpo assume in regolare carico definitivodefinitivo i generi ricevuti e se ne discarica man mano che sono prelevati dai corpi.

I detti magazzini, in relazione alle scritture interne ed al discarico dei generi distribuiti, funzionano come i magazzini di distribuzione viveri divisionali.

Quindi a tergo degli epiloghi dei buoni, a cura dei detti magazzini, deve essere indicato l'ammontare a valore di ciascuno di essi, applicando alle quantità finali i prezzi stabiliti dal Ministero per le cessioni a pagamento.

I suddetti epiloghi entro i primi 5 giorni successivi a ciascun trimestre sono rimessi dai magazzini di cui trattasi alla Direzione di commissariato della circoscrizione, la quale a sua volta le invia ai corpi interessati per la dichiarazione di concordanza, provvedendo poi agli addebiti ai corpi stessi, direttamente o per mezzo delle altre direzioni di commissariato eventualmente interessate. Gli epiloghi sono poi restituiti dalla direzione di commissariato ai magazzini viveri, i quali li pongono nella loro contabilità a giustificazione dei relativi discarichi.

Alla direzione di commissariato è comunicata poi dal corpo che gestisce il magazzino copia dell'elenco delle robe cedute a pagamento con l'indicazione della quietanza di tesoreria con la quale fu provveduto il versamento.

La gestione dei magazzini viveri presidiari è tenuta da corpo distinta da quella riguardante il magazzino proprio e per essa è compilato, poi, separato conto giudiziale.

3. *Direzioni di commissariato.* — Anche i magazzini non dipendenti dalle direzioni di commissariato magazzino viveri di presidio, magazzini dei corpi, ecc., in quanto abbiano in carico materiali relativi ai servizi di commissariato, quantunque amministrati da altri corpi od enti, devono ritenersi *al solo effetto degli assegni* come gestiti per conto delle direzioni di commissariato a carico delle quali spetta di provvedere ai rifornimenti dei materiali, di proprietà dello Stato, contenuti nei magazzini medesimi.

Posto tale concetto i prelevamenti dei corpi per i loro servizi, effettuati da qualsiasi magazzino, costituiscono, agli effetti degli assegni crediti della direzione di commissariato, e le spese fatte dai corpi stessi per ricostituire le dotazioni, debiti della direzione stessa.

Infine le cessioni a pagamento che, mentre non interessano la gestione degli assegni dei corpi, interessano invece quella delle direzioni di commissariato, in quanto costituiscono una spesa in più di quella prevista dai corpi per la somministrazione in natura, debbono formare per esse oggetto di aumento di assegno, pel quale provvederà l'ufficio della contabilità degli assegni in base alla produzione dei riepiloghi e note delle cessioni a pagamento, rimessi dai vari magazzini.

Al principio dell'esercizio le direzioni di commissariato, in base ai dati in loro possesso, potranno, pel titolo di cui trattasi, (cessioni a pagamento) chiedere apposita assegnazione in aumento a quella corrispondente al totale dei prelevamenti in natura previsto dai corpi. Le comunicazioni fatte in proposito dai magazzini non daranno luogo, s'intende, in questo caso ad aumento d'assegno, ma valgono solo per proporre le rettificazioni della prima previsione.

Tutte le concessioni d'assegno fatte dagli uffici della contabilità degli assegni debbono essere comunicati con lettera a stampa al Ministero (ragioneria).

4 *Esempio di movimenti di materiali*:

a) il corpo preleva dal proprio, o eventualmente da un altro magazzino, cento serie di vestiario per distribuirle alla truppa.

Il valore delle robe prelevate è portato in conto degli assegni del corpo nei modi indicati dalla circolare 326 del giornale militare c. a.

b) un magazzino del corpo preleva da un magazzino centrale stoffe da servire, poi, per confezione di serie di vestiario, per il proprio magazzino.

Il magazzino centrale si da regolare discarico ed il magazzino del corpo regolare carico delle robe, come passaggio fra consegnatari, senza interessare la contabilità degli assegni.

c) il corpo preleva dal suo magazzino le stoffe stesse, o parte di esse, per l'accennate costruzioni, per eseguire le quali incontra una spesa di L. 1500.

Il prelevamento della stoffa è considerato un movimento transitorio interno, senza movimento nel carico, che avviene per quanto si riferisce all'avvenuta trasformazione della stoffa in serie di vestiario, allorchè le serie stesse saranno introdotte in magazzino in sostituzione della stoffa.

Per la spesa di L. 1500 il corpo chiede il corrispondente aumento di assegno, che viene concesso dall'ufficio per la contabilità degli assegni nel modo sopra accennato.

5. *Capitoli dell'entrata a cui debbono essere applicati i versamenti per cessioni a pagamento.*

Con l'esercizio 1921-922 le cessioni a pagamento sono applicate al cap. 342 ter dell'entrata se fatte agli ufficiali e sottufficiali direttamente o per mezzo delle mense ufficiali e sottufficiali ed invece al cap. 342 bis se fatte ad altre amministrazioni.

Per gli altri proventi i versamenti continuano ad essere effettuati ai consueti capitoli dell'entrata, che saranno prossimamente riportati nella dispensa del giornale militare che conterrà il reparto in articoli dei capitoli del bilancio per l'esercizio 1921-1922.

Il Ministro RODINÒ.

N. 364. CAVALLI. **Restituzione di cavalli di agevolezza.** (Ispettorato ippico). — 30 giugno 1921.

Analogamente a quanto fu disposto con la circolare n. 341 del *giornale militare* 1920 si determina che i cavalli sia di proprietà, sia d'agevolezza o di carica degli ufficiali che per effetto della circolare 327 del *giornale militare* c. a. vengono a perdere il diritto a razione foraggio o ad averne diminuito il numero, siano, eccezionalmente, ceduti o restituiti all'amministrazione militare senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Per siffatte cessioni o restituzioni saranno tenute presenti le norme della circolare prima ricordata, avvertendo che la loro iscrizione nei ruoli 175-A da parte dei corpi riceventi dovrà effettuarsi tenendo presenti, per quanto si riferisce alla categoria, le disposizioni della circolare 552 del *giornale militare* 1920 e per quanto riguarda il prezzo, a quelle della circolare 247 del 1921.

Agli ufficiali cui viene diminuito il numero delle razioni foraggio è lasciata facoltà di trattenere il cavallo di carica in luogo di quello di proprietà o di agevolezza.

Anche i cavalli di carica, se riconosciuti idonei come cavalli di agevolezza, dovranno essere iscritti nel ruolo 175-A coi criteri sopra menzionati.

Coll'occasione informasi che il limite per la cessione o la restituzione del cavallo, fissato in un massimo di trenta giorni dalla data dell'11 giugno, come dall'annotazione apposta alla circolare 327 « giornale militare » c. a., viene prorogato di sessanta giorni dalla data stessa e cioè fino all'11 agosto c. a., come da comunicazione già fattane con telegramma circolare 8876 del 25 giugno c. a..

Il Ministro — RODINÒ.

N. 365. — COLONIE — MATRICOLA SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno.** (Direzione generale leva e truppa). 30 giugno 1921.

Il decreto ministeriale contenuto nella circolare n. 432 giornale militare 1917 nell'art. 4 stabiliva che, ai soli effetti matricolari, il personale metropolitano nelle colonie, dovesse rimanere effettivo ai corpi di provenienza in Italia.

Tale disposizione, adottata nel tempo della guerra, corrispondeva ai criteri allora vigenti, ma ha evidentemente perduto valore dopo il ritorno alle condizioni normali di pace.

Per evitare tuttavia dubbi, questo Ministero avverte che i sottufficiali e militari di truppa alle armi destinati nelle colonie od anche in altri territori fuori del Regno:

1. se debbano passare effettivi alle truppe coloniali passano in forza ai depositi delle truppe stesse;

2. se debbano passare soltanto aggregati alle truppe coloniali (come nel caso di militari destinati d'autorità alle suddette truppe) continuano ad essere tenuti in forza dai depositi o centri di provenienza.

3. se debbano essere trasferiti a corpi o reparti metropolitani dislocati nelle colonie od in altri territori fuori del Regno, sono trasferiti ai depositi o centri corrispondenti a tali corpi o reparti.

4. se debbano infine seguire nelle colonie o in altri territori fuori del Regno il proprio corpo o reparto, continuano, come è naturale, ad esser tenuti in forza dal corrispondente deposito o centro.

Per eliminare inconvenienti verificatesi questo Ministero raccomanda vivamente ai depositi o centri che debbono trasferire militari nel modo sopra indicato di attenersi a quanto prescrive il regolamento per le matricole pei trasferimenti di corpo.

Se ad essi mancherà la precisa indicazione del reparto cui i militari sono stati destinati, la chiederanno subito ai comandi delle truppe coloniali o dislocate fuori del Regno.

A loro volta i comandi delle truppe coloniali o dislocate fuori del Regno dovranno comunicare sempre ai depositi o centri del Regno tutte le variazioni matricolari per i militari che sono aggregati alle truppe stesse.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 366. PUBBLICAZIONI MILITARI. **Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio. — Edizione** 1914. — (Direzione generale artiglieria). — 30 giugno 1921.

Al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio - Edizione 1914 devono essere apportate le seguenti varianti:

Alla pagina 515 linee 2 a 16:

Invece dei numeri da 451 a 465.

Invece dei N. da	451	a 465
pongasi	2451	a 2465

Alla pagina 537 linee da 8 a 15:

Invece dei N. da	1526	a 1533
pongasi	1726	a 1733

Il Ministro — RODINÒ.

N. 367. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Pubblicazione del 2° volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo. (Pubblicazione n. 122).** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 30 giugno 1921.

Con riferimento alla circolare n. 123 del *giornale militare*, anno 1917, si avverte che è stato pubblicato il 2° volume del « Manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo ».

Tale pubblicazione sostituisce la parte 3ª dell'edizione 1913 del manuale predetto che rimane pertanto abrogato.

Il predetto volume, che comprende soltanto la parte relativa alle analisi, sarà distribuito esclusivamente agli stabilimenti sanitari militari ed agli enti sotto indicati dal Ministero della guerra (Economato - Ufficio pubblicazioni militari) come è qui appresso indicato:

A ciascuna direzione di sanità militare	copie	n.	1
A ciascuna direzione degli ospedali militari principali e succursali (1 direzione, 1 biblioteca, 2 farmacia) .	»	»	4 (1)
A ciascuna direzione delle infermerie presidiarie di Perugia, Livorno, Chieti, Messina e Cagliari (1 direzione, 1 farmacia)	»	»	2
A ciascuna delle altre infermerie presidiarie . . .	»	»	1
Alla farmacia centrale militare	»	»	15
Al comando scuola di guerra	»	»	2
Al comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	»	2
Al comando in seconda dell'accademia militare . .	»	»	2
Al comando scuola allievi ufficiali dei RR. CC. . .	»	»	1
Al comando scuola militare	»	»	1
Al comando scuola d'applicazione di fanteria . . .	»	»	1
Al comando scuola d'applicazione di cavalleria . .	»	»	1
Al comando scuolad'applicazione di sanità militare .	»	»	1
Al comando scuola centrale d'artiglieria da campagna .	»	»	1
Al comando scuola centrale d'artiglieria da fortezza .	»	»	1
Al comando di ciascun collegio militare	»	»	1
Ad ogni stabilimento militare di artiglieria	»	»	1
Al comando R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea . .	»	»	3
Al comando R. corpo truppe coloniali della Somalia . .	»	»	2

Al comando R. corpo truppe coloniali della Tripolitania . copie n. 3
Al comando R. corpo truppe coloniali della Cirenaica . » » 3
Al comando R. corpo truppe d'occupazione dell'Egeo . . » » 1

Gli ospedali militari principali e gli altri stabilimenti sanitari che hanno in carico i laboratori batteriologici da campo — segnaleranno al Ministero non più tardi del 20 luglio p. v. il numero delle copie ad essi occorrenti per assegnarne una ad ogni laboratorio.

Il prezzo del 2° volume del manuale dei medicamenti di cui sopra è cenno, è di L. 18 e le pubblicazioni trovansi in vendita per uso privato presso il Ministero della guerra (Economato - Ufficio pubblicazioni militari).

Il Ministro — RODINÒ.

(1) All'ospedale militare di Roma ne saranno distribuite 6 copie di cui 2 pel laboratorio chimico bromatologico.

N. 368. RECLUTAMENTO. **Applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502, del 2 settembre 1919.** (Direzione generale leva e truppa). 30 giugno 1921.

Dalle partecipazioni già pervenute da molti distretti militari in ottemperanza all'obbligo fatto col terzo capoverso del n. 2 della circolare n. 321 del 2 giugno corr. (sul quale si richiama l'attenzione degli inadempienti) è risultato che vari distretti militari non hanno ancora provveduto all'apposizione della *nuova dichiarazione di diserzione* prescritta colle circolari n. 627 del 1919 e 627 del 1920 per quei militari, già precedentemente disertori, i quali, pur avendone l'obbligo, non si presentarono alle armi entro il 30 giugno 1920.

Giusta la succitata circolare 321 i distretti militari che ancora non avessero provveduto al riguardo avrebbero dovuto mettersi in regola entro il 30 giugno corr. Ma poichè nell'attuale momento un tale lavoro, riuscirebbe assai gravoso in considerazione specialmente dell'altro importante compito che nello stesso termine i distretti militari debbono assolvere giusta la circolare 266 del *giornale militare* c. a., per procedere al trasferimento dei documenti matricolari ai distretti di nuova formazione, il Ministero consente che possa tenersi sospesa l'apposizione della nuova dichiarazione di diserzione di cui sopra è cenno.

Il Ministero si riserva poi di dare ulteriori istruzioni, dirette anche a semplificare il compito suddetto, specialmente per quanto riguarda le denunzie all'autorità giudiziaria militare in conseguenza delle nuove dichiarazioni di diserzione.

Il Ministro: RODINÒ.

N. 369. — RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Congedamenti anticipati per ragioni di famiglia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 giugno 1921.

Le disposizioni contenute nella circolare 344 del corrente anno, riguardanti il ripristino dei congedamenti anticipati per ragioni di famiglia, possono applicarsi anche ai militari della classe 1900, i quali si trovino in taluna delle condizioni previste alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), della circolare stessa, ed abbiano complessivamente prestato non meno di otto mesi di servizio alle armi: a tale effetto dovrà seguirsi la procedura medesima ivi stabilita per i militari della classe 1901 aspiranti al congedamento anticipato.

Il Ministro RODINÒ.

N. 370. SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.** — (Ufficio automobilistico). 30 giugno 1921.

E' istituito un corso superiore automobilistico collo scopo di impartire una speciale istruzione teorica e pratica agli ufficiali destinati alle funzioni di istruttori e direttori di officine presso i centri automobilistici e presso le unità dell'esercito che fanno largo uso di autoveicoli, ed a speciali incarichi di indole tecnica nei servizi automobilistici.

Il corso si svolgerà a Torino ed avrà la durata di cinque mesi. Il primo corso avrà inizio il 15 settembre 1921; i corsi seguenti si inizieranno il 1° novembre di ogni anno.

L'alta vigilanza sul corso è affidata al comando del corpo d'armata di Torino che provvederà alla designazione dei locali necessari, sia presso il centro automobilistico, sia presso gli istituti militari di Torino.

La direzione del corso sarà affidata ad un direttore designato da questo Ministero. Concorreranno all'insegnamento secondo modalità da determinarsi, taluni ufficiali ed insegnanti degli istituti militari di Torino.

Potranno prendere parte al corso ufficiali rivestiti del grado di maggiore, capitano e tenente in numero non superiore a 25. Verranno designati definitivamente da questo Ministero (Ufficio automobilistico) scegliendoli, preferibilmente fra quelli che ne faranno domanda, in base ai titoli di studio ed ai servizi prestati.

Non possono essere ammessi al corso gli ufficiali che debbono ancora frequentare i corsi di perfezionamento della propria arma stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Gli ufficiali che desiderano partecipare al 1° corso dovranno inoltrare domanda entro il 31 luglio p. v. al comando del corpo d'armata da cui dipendono, indicando nella domanda:

a) i titoli di studio ed accademici posseduti;

b) i corsi automobilistici militari eventualmente frequentati;

c) i servizi prestati in guerra e nel periodo successivo all'armistizio;

d) quegli altri titoli, pubblicazioni e notizie, che ritenessero nel loro interesse di produrre.

I comandi di corpo d'armata proporranno a questo Ministero (Ufficio automobilistico) non oltre il 15 agosto p. v. i nomi di cinque ufficiali, scegliendoli, in base ai pareri espressi dalle autorità gerarchiche e ai titoli posseduti dagli interessati fra quelli che ne hanno fatta domanda o designandoli d'autorità in caso di deficienze di domande.

Trasmetteranno nel contempo a questo Ministero le domande con i libretti personali degli interessati e i dati sopraindicati per quelli designati d'autorità (lettere *a*, *b*, e *c*).

Il Ministero si riserva di portare a conoscenza mediante circolare da inserire nel giornale militare ufficiale, i nomi degli ufficiali ammessi al corso scelti tra quelli proposti dai corpi d'armata.

Il corso superiore automobilistico avrà lo sviluppo teorico e pratico che risulta dal seguente programma sommario:

CORSO DI CARATTERE TEORICO.

1. Studio analitico degli organi degli autoveicoli e del loro funzionamento.
2. Teoria fondamentale dei motori a scoppio.
3. Nozioni teorico-pratiche di metallurgia e macchine operatrici.
4. Principi elementari di elettricità in relazione alle applicazioni sugli autoveicoli.
5. I combustibili ed i lubrificanti de motori a scoppio.

6. L'industria della gomma in relazione alla locomozione stradale.

7. Organizzazione ed impiego dei mezzi automobilistici dell'esercito.

8. La mobilitazione industriale del paese in rapporto alle esigenze automobilistiche dell'esercito.

CORSI DI CARATTERE PRATICO.

Esame particolareggiato e pratico di una macchina automobile a benzina.

Esame degli autoveicoli in uso presso l'esercito.

Lezioni pratiche di smontaggio e montaggio dei vari organi di una macchina automobile.

Norme pratiche per la buona manutenzione di una macchina automobile.

Guasti delle macchine automobili - Loro ricerca - Ripieghi.

Principi generali per la organizzazione delle officine.

Riparazioni piccole e medie alle macchine automobili.

Grandi riparazioni - Gestione diretta ed industria privata.

Scuola pratica di condotta di autovetture, autocarri isolati e con rimorchio e di autotrattrici.

I motocicli e le motocarrozzette.

Loro manutenzione — Ricerca dei guasti.

Norme pratiche per la prova ed il collaudo degli autoveicoli.

Scuola di condotta di motocicli.

Visite ed esercitazioni pratiche presso istituti scientifici e stabilimenti industriali automobilistici.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esame per le singole materie di insegnamento teorico e classificati a seconda dei risultati degli esami e di quelli ottenuti nelle esercitazioni pratiche svolte durante il corso.

Il risultato degli esami sarà riportato sul libretto personale di ciascun allievo.

Gli ufficiali istruttori ed allievi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno che tutti i documenti amministrativi pervengano al comando del centro automobilistico di Torino non oltre il giorno 25 di ciascun mese.

Il Ministero si riserva portare a conoscenza con circolare da inserirsi sul *giornale militare* le eventuali indennità che saranno stabilite per gli allievi del corso.

Il comando del corpo d'armata di Torino cercherà di concedere agli allievi agevolazioni analoghe a quelle di cui fruiscono gli allievi degli istituti militari di Torino.

Il Ministro RODINÒ.

N. 371. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). - 30 giugno 1921.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire che anche i militari in congedo o alle armi specificati nelle circolari n. 148 e n. 287 del *giornale militare* c. a., nonchè i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non ancora concorso alla leva, i quali conseguiranno nella imminente sessione ordinaria di esami uno dei titoli di studio richiesti dalla prima delle citate circolari, siano ammessi a presentare domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 1° agosto p. v. non appena avranno ottenuto il titolo stesso.

Potranno del pari presentare ora tale domanda coloro che, pur possedendo il prescritto titolo di studio non abbiano potuto conseguire l'ammissione ai detti corsi allievi ufficiali per non averla richiesta entro i termini di tempo rispettivamente fissati con le menzionate circolari n. 148 e 287.

Insieme alle domande di cui trattasi e al titolo di studio gli interessati dovranno produrre tutti gli altri documenti all'uopo richiesti, affinchè le relative pratiche possano essere espletate dalla competente autorità militare entro il giorno precedente a quello del 1° agosto p. v., in cui si inizieranno i corsi, alla quale data i nuovi allievi dovranno presentarsi alle rispettive scuole.

Qualora la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni di cui al n. 6 della citata circolare n. 148 non giungessero in tempo ai comandi di corpo d'armata, questi potranno far luogo in via provvisoria all'ammissione degli aspiranti ai corsi allievi ufficiali con riserva di revocarle se la dichiarazione e le informazioni non fossero favorevoli.

Resta inteso che le ammissioni dei suddetti nuovi allievi dovranno effettuarsi esclusivamente nei corsi di quelle armi e specialità in cui non fosse stata completata la prescritta aliquota, qualunque sia il titolo di studio prodotto dall'aspirante. Ad ogni modo nelle armi d'artiglieria e genio dovranno ammettersi solo quegli aspiranti che posseggano i titoli di studio indicati nel numero 11 della circolare 148.

Tenuto poi conto del periodo di servizio già prestato dai militari venuti alle armi con la classe 1901, quelli dei militari stessi che in applicazione della presente circolare verranno ammessi ai corsi allievi ufficiali e che siano già rivestiti del grado di caporale o che lo conseguiranno prima del 1° agosto p. v., fruiranno dello stesso trattamento previsto per i militari della classe 1900 dal n. 26 della ripetuta circolare 148. per quanto riguarda la durata del servizio da prestarsi come graduati di truppa.

Con l'occasione si avverte che dato l'esiguo numero di aspiranti all'ammissione alle scuole allievi ufficiali di Fano e di Chieti dipendenti dal corpo d'armata di Bari, questo Ministero, valendosi della facoltà di cui al n. 29 della menzionata circolare n. 148, ha determinato di sopprimere per quest'anno le scuole stesse e di trasferire i suddetti aspiranti in altre scuole di loro scelta.

Il Ministro: RODINÒ.

N. 372. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Congedamenti isolati di sottufficiali e militari di truppa.** (Direzione generale leva e truppa). — 30 giugno 1921.

In seguito ad inconvenienti verificatisi, questo Ministero è venuto nella decisione di non più disporre *direttamente* presso i comandi di corpo, di presidio, di distretto, di distaccamento, ecc., (come in passato si è talvolta praticato per maggiore rapidità) allorchè debbasi autorizzare l'invio *in congedo* di singoli sottufficiali o militari di truppa ai quali venga riconosciuto il titolo al un trattameno di tale specie.

A cominciare dal 1° luglio p. v. pertanto tutte le comunicazioni delle concessioni ministeriali al riguardo verranno fatte *esclusivamente* per il tramite dei comandi di corpo d'armata: e qualunque *comunicazione diretta* per congedamento di sottufficiali e militari di truppa che eventualmente pervenisse dopo tale data ad autorità inferiori ai comandi di corpo d'armata, dovrà ritenersi *apocrifa* ed essere restituita al Ministero per gli ulteriori provvedimenti senza darvi esecuzione.

Il Ministro RODINÒ.

N. 373. TRASPORTI. **Rinnovazione di libretti di viaggio smarriti.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 30 giugno 1921.

La presdenza del Consiglio dei ministri, cui fu segnalato il continuo, sensibile aumento nel numero dei libretti di viaggio smarriti dagli utenti, anche in seguito a furto, e ritenendo che ciò possa facilitare abusi, contro i quali non sempre sono sufficienti i provvedimenti escogitati per prevenirli, ha deciso di elevare a lire *dieci* il costo di ogni libretto (individuale o di famiglia) da rinnovarsi, e ciò allo scopo di indurre i titolari di essi a ben custodirli.

La disposizione ha effetto dal 1° maggio pp.

Le autorità militari pertanto, in tutti i casi della specie, dovranno, nel richiedere la rinnovazione dei libretti, inviare a questo Ministero (*Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Dvisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico*) la somma di lire *dieci* per ciascun libretto, quale che ne sia il costo per i libretti di prima distribuzione o per rinnovazione dovuta ad inservibilità.

Per le richieste di libretti pervenute dal 1° maggio in poi sarà domandato il complemento ai singoli enti.

Il Ministro ROBINÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 3ª, anno 1921, circolare 40:

A pagina 39, depennare il capitano: MANDEL Joseph.

Dispensare 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 117, prima colonna, depennare il capitano: DE VECCHI Silvio.
A pagina 120, seconda colonna, depennare il capitano: NOVELLI Igino.
A pagina 123, seconda colonna, depennare il capitano: BECCARIA INCISA nob. Luigi.
A pagina 124, prima colonna, depennare il capitano: FELZACAPPA Augusto.
A pagina 124, seconda colonna, depennare i tenenti: GALLINA Tiberio e SARCINELLA Giovanni.
A pagina 125, seconda colonna, depennare il tenente: PROCHET Fernando.

Dispensa 11, anno 1921, circolare 162:

A pagina 200, prima colonna, depennare il tenente: COSENTINO Renato.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(7397) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª **1921** 8 Luglio

ORDINE DEL GIORNO . . . . . *pag.* 533

N. 374 – 29 giugno 1921. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 809, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 . . . . . *Pag.* 534

» 375 – 1 luglio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale, riguardante le indennità giornaliere di missione spettanti ai personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra, inviati in servizio isolato all'estero . . . . . *Pag.* 534

» 376 – 3 luglio 1921. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Debiti degli ufficiali ed impiegati verso lo Stato. — Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio . . . . . *Pag.* 537

» 377 – 3 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme amministrativo-contabili in vigore per gli ospedali militari dal 1° luglio 1921 . *Pag.* 541

» 378 – 4 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contabilità del materiale. — Prospetto valutativo delle variazioni . . . . *Pag.* 554

» 379 – 4 luglio 1921. STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . . . . *Pag.* 558

» 380 – 7 luglio 1921. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito *Pag.* 558

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 558

Ordine del giorno all'Esercito

Chiamato dalla fiducia di S. M. il Re a dirigere il Ministero della guerra, saluto con affetto di soldato e fede di italiano, l'esercito glorioso, al quale offro entusiasticamente l'opera mia.

Ricorre oggi il terzo anniversario del giorno in cui, fra il vecchio e il nuovo Piave, finiva la battaglia gigantesca che segnava il tramonto di un impero e avviava a rapida fine la guerra liberatrice.

Il ricordo dei giorni gloriosi illumini di perpetua gioia i superstiti della grande impresa ai quali la Patria saprà serbare i primi onori nella vita civile del Paese. Ma la memoria delle durissime prove subite, che costarono tante lagrime e sangue, richiami sempre quanti militano nell'Esercito - capi e gregari - al senso della più alta e consapevole disciplina.

Roma, 5 luglio 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

CIRCOLARE N. 374. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 809, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). - 29 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 152, del 29 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921, i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

N. 375. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale, riguardante le indennità giornaliere di missione spettanti ai personali civili e militari dipendenti dall'amminstrazione della guerra, inviati in servizio isolato all'estero.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 1 luglio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza per il personale civile dello Stato e per gli ufficiali del R. esercito in missione;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, che stabilisce le indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1919 e 21 novembre 1920 concernenti indennità di missione ai funzionari della amministrazione militare inviati in servizio all'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità giornaliere per gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra e delle amministrazioni militari dipendenti inviati in missione all'estero e per gli

ufficiali, i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, inviati all'estero in servizio isolato, sono quelle stabilite dalle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Nei paesi nei quali il cambio della valuta cartacea italiana è inferiore alla pari, sarà corrisposta, in aumento alla indennità giornaliera di missione, una somma pari al prezzo del cambio fra la valuta italiana e quella cartacea straniera, fissato nel luogo di residenza per il giorno in cui si effettua il pagamento, se questo avvenga mentre dura ancora la missione, o per il giorno di cessazione della missione, se il pagamento avvenga a missione ultimata.

Per i giorni di navigazione (per i quali non spetta la indennità di missione) le ordinarie competenze dovute saranno sempre corrisposte in valuta italiana, senza alcun aumento a titolo di cambio.

Art. 3.

Le indennità saranno ridotte a tre quarti e a due terzi della misura stabilita dalle annesse tabelle, dopo decorso, rispettivamente, il periodo di 6 mesi e di 1 anno dall'inizio della missione.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata — agli effetti della — indennità come l'inizio di una nuova missione.

Agli effetti delle riduzioni di cui al primo comma del presente articolo, le missioni in corso alla data del presente decreto si intendono iniziate dalla data medesima.

Art. 4.

Il presente decreto non è applicabile agli addetti militari all'estero, nè al personale di quelle missioni di carattere internazionale, costituite in dipendenza della guerra, per il trattamento della quali sono state già date, dalle competenti autorità, disposizioni speciali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua data e, dalla data medesima, rimangono abrogati i decreti ministeriali 22 novembre 1919, e 21 novembre 1920.

Sono sanzionate tutte le indennità di missione che siano state già liquidate, anteriormente alla data del presente decreto, in base a particolari disposizioni ministeriali. Tali indennità non saranno soggette a nuova liquidazione, nè in base al presente decreto, nè a quello sopracitato del 21 novembre 1920. Però rimangono ferme le nuove liquidazioni — eventualmente già eseguite prima della data del presente decreto — in base al detto decreto ministeriale 21 novembre 1920.

Per le missioni in corso e per quelle compiute entro il periodo dal 16 ottobre 1918 alla data del presente decreto, per le quali non fosse stata ancora liquidata alcuna indennità, si farà luogo alla liquidazione degli arretrati in conformità di quanto è stabilito dal presente decreto. La stessa norma vale per le indennità che fossero state liquidate nel detto periodo in misura diversa da quella stabilita dai sopracitati decreti ministeriali, o dalle altre particolari disposizioni emanate in materia dal Ministero della guerra.

Gli impiegati ed i militari (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati) che, alla data del presente decreto, si trovino già in missione all'estero e fruiscano, per effetto dei sopracitati decreti ministeriali, o di particolari disposizioni del Ministero, di una indennità di missione superiore a quella loro spettante in base al presente decreto, conserveranno fino al compimento della missione in corso, le indennità di missione di cui sono provvisti, salvo l'applicazione delle riduzioni contemplate dall'art. 3, computando i termini stabiliti dall'articolo stesso, come se le missioni avessero avuto inizio dalla data del presente decreto.

TABELLA *A*.

Impiegati civili ed ufficiali del R. esercito.

LOCALITÀ	con stipendio inferiore a L. 8000	con stipendio da L. 8000 a L. 10,500, escluso	con stipendio di L. 10,500 o più
	1	2	3
1. — Polonia - Russia - Jugoslavia - Grecia - Turchia ed altri Stati della Penisola Balcanica - Isole dell'Egeo ed altri Paesi dell'Oriente - Asia - Africa (escluse le colonie italiane) - America - Oceania . . . . . L.	70	85	100
2. — Inghilterra - Francia - Germania - Belgio - Olanda - Danimarca - Svezia - Norvegia - Portogallo - Spagna - Svizzera - Austria - Ungheria - Czeco-Slovacchia ed altri Stati non contemplati dalla presente tabella . . . . . L.	50	60	70

Gli agenti subalterni avranno la indennità giornaliera di lire 15 per i paesi di cui al n. 1 della presente tabella e di lire 30 per quelli di cui al n. 2.

N.B. — Nella dicitura « Russia » s'intende di comprendere tutti gli Stati che facevano parte dell'ex impero russo.

TABELLA *B*.

Sottufficiali, caporali e soldati.

LOCALITÀ	Marescialli dei tre gradi, maestri di arme e capimaniscalchi delle tre classi	Altri sottufficiali	Caporali e soldati
1. — Polonia - Russia - Jugoslavia - Grecia - Turchia ed altri Stati della Penisola Balcanica - Isole dell'Egeo ed altri Paesi dell'Oriente - Asia - Africa - (escluse le colonie Italiane) - America - Oceania. . . . . L.	55	30	20
2. — Inghilterra - Francia - Germania - Belgio - Olanda - Danimarca - Svezia - Norvegia - Portogallo - Spagna - Svizzera - Austria - Ungheria - Czeco-Slovacchia ed altri Stati non contemplati dalla presente tabella . . . . . L.	40	25	15

N.B. — Nella dicitura « Russia » s'intende di comprendere tutti gli Stati che facevano parte dell'ex impero russo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1 luglio 1921.

Il Ministro del tesoro
I. BONOMI.

Il Ministro della guerra
RODINÒ.

AVVERTENZE.

L'art. 5 del sovrariportato decreto ministeriale, dà norme chiare e precise per la liquidazione di tutte quelle missioni, compiute dal 16 ottobre 1918 fino alla data del decreto stesso, per le quali ancora non sia stato provveduto al pagamento delle indennità relative, nè in base ad altri precedenti decreti, nè in base a particolari disposizioni eventualmente impartite da questo Ministero.

Pertanto, questo Ministero medesimo si asterrà dal rispondere ai vari quesiti ed ai reclami pervenuti al riguardo, potendo ora gli uni e gli altri essere risolti dagli stessi corpi interessati in base alle suaccennate disposizioni.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 376. — AMMINISTAZIONE E CONTABILITÀ. — **Debiti degli ufficiali ed impiegati verso lo Stato. — Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 luglio 1921.

Per i debiti degli ufficiali ed impiegati verso lo Stato e per la liquidazione dei debiti dei cessanti dal servizio, si osserveranno dal 1° luglio 1921 le seguenti norme:

I. — *Debiti verso il conto rimonta degli ufficiali in attività di servizio.*

L'importo delle ritenute fatte agli ufficiali, da dimostrarsi sugli elenchi mod. 6 R. A., e dei versamenti volontari a sconto o saldo del debito è versato direttamente dai corpi in Tesoreria alla fine di ogni trimestre giusta quanto è stabilito dal n. 11 della circolare 326 corrente anno.

Egualmente si praticherà per le somme ricavate dalla vendita dei cavalli d'agevolezza di cui all'art. 979 del regolamento d'amministrazione nei casi indicati dagli articoli 955 e 956, e quelle ricavate dalla vendita dei cavalli d'agevolezza dichiarati non più idonei al loro speciale servizio (art. 943).

II. — *Debiti degli ufficiali in attività di servizio per cessione del quinto dello stipendio riscattata dal tesoro a senso dell'art. 26 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 per la esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi.*

Si richiamano le disposizioni di cui nel R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (circ. 194-1921) e nelle istruzioni date in proposito dal Ministero del tesoro (contenute pure nella detta circolare 194-1921).

III. — *Addebiti per responsabilità amministrative o per altri motivi, agli ufficiali in attività di servizio, e cessioni di stipendio non contemplate nel R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 (circ. 194-1921).*

L'importo delle ritenute e quello dei versamenti volontari è versato dai corpi seguendo le norme della circolare 143 del 1916.

IV. — *Disposizioni generali per gli ufficiali trasferiti o che comunque cambino di posizione o cessino dal servizio.*

Nella dichiarazione mod. 35 R. A. (da compilarsi sul nuovo modello che fa seguito alla presente circolare) devono farsi risultare, distintamente, tutti i titoli di debiti lasciati dagli ufficiali.

All'atto in cui gli ufficiali sono trasferiti, o passano ad altra amministrazione, o cessano dal servizio, ecc. gli assegni da essi percepiti in più devono essere convertiti (ove ciò non sia stato fatto in precedenza) in crediti del fondo scorta nel modo indicato dall'art. 5 della circolare 278 del 1911, cioè segnandoli a colonna 11 del giornale di cassa fra i crediti vari e in uscita alla colonna del corrispondente conto, secondo che si tratti di rettificazioni riferentisi all'esercizio in corso o a quello scaduto.

Alle dichiarazioni mod. 35 R. A. dovranno sempre allegarsi i rispettivi conti rimonta originali, i conti mod. 2 dell'Unione militare, gli stralci dei registri di conto corrente della cassa ufficiali, delle cessioni del quinto, dei sequestri e pignoramenti, nonchè gli altri documenti comprovanti l'origine e la situazione dei vari debiti, documenti che restano così presso il Ministero, ufficio o corpo al quale pervengono da ultimo i predetti mod. 35 R. A.

Per gli ufficiali che ai sensi degli articoli 955 e 956 del regolamento d'amministrazione debbono restituire allo Stato cavalli d'agevolezza, i corpi perdenti, prima di comunicare il debito verso il conto rimonta all' amministrazione ricevente o al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione assegni fissi), debbono espletare le pratiche per la restituzione allo Stato o per la vendita (articolo 979) dei cavalli d'agevolezza, e dopo che avranno accreditato al conto rimonta il ricavato di tale restituzione o vendita comunicheranno il residuale debito con una dichiarazione mod. 35 R. A. suppletiva.

Le dichiarazioni mod. 35 R. A. debbono essere inviate, in tutti i casi, colla maggiore possibile sollecitudine per evitare interruzioni nelle ritenute.

V. — *Ufficiali collocati in disponibilità, in aspettativa, in congedo provvisorio, o in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale.*

Per questi ufficiali le dichiarazioni mod. 35 R. A. sono trasmesse al distretto (eventualmente al deposito per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale) che amministra l'ufficiale. Il corpo ricevente, pervenutegli quelle dichiarazioni, rimborsa ai corpi a carico del proprio fondo scorta i debiti degli ufficiali verso il fondo scorta dei corpi medesimi (vedasi il secondo comma del precedente n. 4) e provvede per il ricupero a favore del proprio fondo scorta, mediante ritenute sugli assegni di disponibilità, di aspettativa, di congedo provvisorio o di posizione ausiliaria.

Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ordinaria, il corpo perdente compila un'altra dichiarazione mod. 35 R. A. senza alcuna indicazione di debito verso il fondo scorta e verso l'Unione militare e la trasmette al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione assegni fissi) per le pratiche da farsi con quello del tesoro allo scopo di ottenere il ricupero dei relativi debiti con ritenute sulle pensioni.

I conti di questi ultimi ufficiali sono tenuti: per i debiti verso il fondo scorta, la cassa ufficiali, e l'Unione militare,, dal distretto, che ne cura il ricupero colle ritenute sull'indennità di posizione ausiliaria (n. 46 dell'Istruzione circa i rapporti dei corpi coll'Unione militare); pei debiti per altri motivi, dal Ministero.

Quando possa desumersi che un debito verso il fondo scorta non possa per intero essere ricuperato sull'indennità di posizione ausiliaria il distretto, nel trasmettere al Ministero la dichiarazione mod. 35 R. A., gli segnala la cosa perchè il Ministero possa determinare, se del caso, che una parte del debito venga ritenuta anche sulla pensione.

Per gli ufficiali collocati in aspettativa *per motivi speciali*, i debiti di qualunque natura saranno dai distretti comunicati alle amministrazioni cui gli ufficiali al richiamo dall'aspettativa, vengano destinati. I corpi perdenti però cureranno di liquidare i conti rimonta dei detti ufficiali nei modi indicati dal penultimo comma del precedente n. IV.

VI. — *Ufficiali che passano a prestare servizio presso altra amministrazione dello Stato.*

Per questi ufficiali provvede il n. 17 della circolare 326 corrente anno.

Per gli ufficiali destinati alle truppe coloniali si seguitano ad osservare le disposizioni sinora vigenti per la liquidazione ed il passaggio dei debiti.

Per gli ufficiali destinati alla R. guardia per la pubblica sicurezza, s seguitano ad osservare le norme della circolare 326-1920, salvo che le mansioni ivi indicate come di competenza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, vengono disimpegnate dal corpo perdente.

VII. — *Ufficiali che cessano definitivamente dal servizio o muoiano. Ufficiali condannati al carcere o alla reclusione militare con perdita del diritto a pensione.*

I debiti lasciati dai detti ufficiali verso il fondo scorta (compresi quelli di cui al secondo comma del precedente n. 4) debbono essere dai corpi ripianati a carico del capitolo *Spese generali*, mediante un'operazione figurativa di cassa da registrarsi in entrata al *fondo scorta e conti particolari* ed in uscita al *conto anticipazioni e rendiconti*. Quindi per gli ufficiali di che trattasi tali debiti vanno indicati nella dimostrazione mod. 35 R. A. come debiti verso il capitolo *Spese generali*.

Per gli ufficiali medesimi i conti dei debiti sono tenuti:

quello verso la cassa ufficiali e verso l'Unione militare dal corpo cui appartenevano;

quelli per altri titoli, dal Ministero.

Per quanto riguarda la cassa ufficiali però, se si tratta di ufficiali che non abbiano diritto a pensione od altro assegno vitalizio o temporaneo dallo Stato, i loro debiti devono essere tenuti in evidenza dai corpi cui appartenevano gli ufficiali, i quali sono incaricati e responsabili del ricupero.

Le dichiarazioni mod. 35 R. A., sono dai corpi trasmesse al Ministero, (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Divisione assegni fissi) che cura il ricupero di tutti i debiti. All'uopo il Ministero:

a) reintegra il capitolo *spese generali* (operazione questa che più non interessa le contabilità dei corpi);

b) provvede perchè il Ministero del tesoro versi al corpo le ritenute dei debiti verso la cassa ufficiali e verso l'Unione militare;

c) provoca dal Ministero del tesoro i versamenti delle ritenute per gli altri debiti, facendo l'imputazione a favore degli appositi capitoli del bilancio dell'entrata.

VIII. — *Impiegati civili.*

Si seguono, per quanto siano applicabili, le stesse norme come sopra stabilite per gli ufficiali, avvertendo che durante le aspettative, rimanendo gli impiegati civili effettivi alle proprie amministrazioni, i loro conti debbono rimanere in evidenza presso le amministrazioni medesime.

IX. — *Documenti contabili.*

E' ripristinato l'obbligo della compilazione della *Dimostrazione* degli assegni fissi dovuti agli ufficiali mod. 18 R. A., la quale dovrà allegarsi all'elenco mod. 6 R. A., cui gli assegni si riferiscono, tenendo presente che non occorre alcuna distinzione tra debiti creati dal 1° luglio 1911 in poi e debiti preesistenti al 1° luglio 1911.

La dichiarazione di debiti mod. 35 R. A., che rimane in vigore, dovrà essere del modello di cui all'acclusa circolare.

AVVERTENZA.

E' abrogata la circolare 206-1912 ed ogni altra disposizione contraria alle presenti norme.

Il Ministro — RODINÒ.

Mod. 35 R. A. N. . . . di protocollo.

Al . . . . . .

. . . . . .

(1) . . . . . .

DICHIARAZIONE

dei debiti lasciati dal Sig. . . . . .

stato (2) . . . . . .

MOTIVO DEL DEBITO		Importo
Debito verso il fondo scorta	L.	
Debito verso il capitolo *Spese generali*	»	
Debito verso il conto rimonta	»	
Debito per responsabilità amministrative	»	
Debito verso la cassa ufficiali	»	
Debito verso l'Unione militare	»	
Totale . . .	L.	

Indicazioni circa gli altri vincoli sullo stipendio.

Se ha la ritenuta per cessione del quinto (3) . . . . . .

Se ha ritenuta per altri vincoli (3) . . . . . .

A . . . . . li 192

IL RELATORE IL DIRETTORE DEI CONTI

N. B. — Allegare per ciascun debito il conto o il documento che ne rappresenta l'origine e la situazione, cioè: il conto rimonta, il conto mod. 2 dell'Unione militare, gli stralci dei registri di conto corrente della cassa ufficiali; delle cessioni del quinto, dei sequestri e pignoramenti, ecc.

(1) Corpo - (2) Variazioni riguardanti l'ufficiale - (3) Indicare secondo i casi: Si o No.

N. 377. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme amministrativo-contabili in vigore per gli ospedali militari dal 1° luglio 1921.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 3 luglio 1921.

Con la circolare n. 326 del *Giornale Militare* corrente anno si fece riserva di impartire le norme speciali alle quali gli ospedali militari dovranno attenersi dal 1° luglio p. v. per quanto riguarda la gestione degli stabilimenti sanitari relativamente al ricovero degli infermi ed ai servizi inerenti.

Ora, premesso che le disposizioni generali della precitata circolare debbono in massima applicarsi anche alla gestione degli ospedali militari e che rimangono ferme tutte le disposizioni del regolamento d'amministrazione e contabilità (ediz. 1911) in quanto non siano in contraddizione con quelle comprese nella presente ed in quella n. 326 succitata, si dispone:

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE D'OSPEDALE.

Gli ospedali militari che hanno in forza le compagnie di sanità si considereranno a tale effetto come corpo e provvederanno all'amministrazione delle compagnie seguendo le norme della circolare n. 326.

Negli specchi dimostrativi della forza (mod. 1 B. A. e 19 R. A.) e nel prospetto di previsione della spesa (mod. 4 R. A.) allegati 1, 2e 3 alla circolare suddetta, saranno compresi tutti gli ufficiali e tutti gli impiegati civili di ruolo che prestano servizio presso lo stabilimento principale e presso gli altri stabilimenti dipendenti, che funzionano come distaccamenti del primo.

Gli altri stabilimenti sanitari che, pur senza avere la compagnia di sanità, hanno Consiglio d'amministrazione e quindi rendono direttamente i conti allo Stato compileranno anch'essi i precitati modelli 1 R. A., 19 R. A. e 4 R. A., comprendendovi tutti gli ufficiali ed impieati di ruolo, che vi prestano servizio.

Il mod. 4 R. A. bis (allegato 4 circolare, 326) sarà compilato soltanto per quelle spese generali che hanno attinenze coi servizi delle compagnie di sanità.

AMMINISTRAZIONE DEI RICOVERATI.

Previsione del numero dei ricoverati. — Non è facile, per un complesso di circostanze, stabilire anche con una certa approssimazione quale possa essere, nel prossimo esercizio finanziario il numero dei ricoverati nei diversi ospedali. Tuttavia essendo necessario avere dei dati preventivi, si prescrive che per questo anno essi siano determinati sulla media del numero dei ricoverati nei singoli stabilimenti durante i tre anni precedenti alla guerra e durante gli anni 1919 e 920.

Gli stabilimenti che in seguito al riordinamento del servizio sanitario territoriale avvenuto nel 1920 avessero allargata o ristretta la propria circoscrizione territoriale e quelli di nuova formazione ai quali mancano elementi per stabilire la media come sopra è detto, preventiveranno il numero delle giornate di degenza sulla base di quei soli dati di cui sono in possesso.

La previsione delle giornate di degenza sarà dimostrata su apposito prospetto conforme all'allegato n. 1 alla presente circolare.

Quegli ospedali che hanno alla loro dipendenza altri stabiimenti sanitari, e che li amministrano come distaccamenti, comprenderanno nel prospetto di previsione delle giornate di degenza anche quelle relative agli stabilimenti stessi ponendo a corredo del modello 1 i preventivi delle giornate di degenza che saranno presentati dagli stabilimenti dipendenti.

In base al numero delle giornate di degenza sarà compilato il preventivo della spesa tenendo presente che la retta giornaliera per ogni ricoverato deve essere stabilita dai Consigli d'amministrazione in base alla media delle spese effettive che s'incontrano giornalmente per ogni ricoverato per:

vitto — medicinali — medicatura rinnovazione e manutenzione degli oggetti di vestiario e biancheria per gl'infermi — rinnovazione e manutenzione del materiale letterecio e del mobilio da ospedale rinnovazione e manutenzione delle stoviglie e

degli utensili di cucina e dispensa — spese generali (combustibile, illuminazione, pulizia, ecc.) — rinnovazione e manutenzione di strumenti ed apparecchi pel servizio medico-chirurgico.

Si rammenta che ciascun ospedale ha una dotazione fissa di oggetti sia per la giacitura degl'infermi, sia per i servizi comuni, quindi gli altri materiali eventualmente esistenti debbono essere tenuti a disposizione del Ministero e non possono essere adoperati senza autorizzazione dal Ministero stesso.

Nello stabilire gli elementi di cui sopra i Consigli d'amministrazione si atterranno ai criteri della più stretta economia senza pregiudizio del regolare funzionamento del servizio.

Saranno stabilite due rette medie, una per gli ufficiali ed una per la truppa.

Gli ospedali e gli altri stabilimenti sanitari che hanno convenzioni con ospedali civili pel ricovero di militari comprenderanno nel preventivo della spesa anche le somme occorrenti pel pagamento delle rette convenute cogli ospedali stessi dopo aver stabilito colla maggiore possibile approssimazione il numero delle giornate di degenza in tali luoghi di cura.

Lo stesso sarà praticato da quegli enti che hanno convenzioni con medici e farmacisti civili per prestazioni d'opera.

Nel prospetto del preventivo della spesa (allegato 5) saranno indicati distintamente i titoli delle diverse spese secondo le indicazioni contenute nel prospetto stesso.

Gli stabilimenti che come dianzi è detto hanno contratti pel ricovero di militari in ospedali civili per prestazione d'opera, uniranno al ripetuto prospetto della spesa due elenchi dimostrativi conformi agli allegati 2 e 3.

Nel compilare il preventivo della spesa occorrente pei ricoverati negli stabilimenti militari sarà tenuto conto delle somme da pagarsi in contanti e di quelle rappresentanti l'importo delle somministrazioni in natura.

Quest'ultimo sarà quello corrispondente al valore dei materiali e medicinali di qualsiasi genere che si prevede debbono essere prelevati durante l'esercizio dalla farmacia dell'ospedale ed all'importo dei materiali che si presume debbano essere sostituiti perchè consumati durante l'esercizio, e quelle da prelevarsi da altri magazzini.

Giusta le disposizioni di massima date con la circolare 363 del *giornale militare* c. a. (alle quali anche gli ospedali dovranno attenersi) i materiali e i medicinali già nei magazzini e tutti gli altri che man mano vi affluiscono, che sono presi in regolare carico dai consegnatari relativi, debbono ritenersi di proprietà dello Stato.

I materiali e i medicinali stessi vanno a gravare sugli assegni fatti dal Ministero agli ospedali in base alle loro previsioni, solo allorquando sono prelevati dalla farmacia o scaricati dal magazzino perchè fuori uso, cioè al momento in cui i consegnatari interessati se ne danno discarico.

Le previsioni relative ai medicinali, agli oggetti di medicatura, di disinfezione, ecc. saranno tenute distinte da quelle relative alle derrate alimentari ed agli altri materiali non speciali per la cura degli infermi, prelevati da altri magazzini militari.

La differenza tra l'ammontare delle giornate di degenza e la somma preventivata per le somministrazioni in natura costituirà l'assegnazione in contanti colla quale gli ospedali dovranno far fronte a tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento degli stabilimenti.

Nel compilare il preventivo dei materiali, medicinali, ecc. da prelevarsi dalla farmacia dell'ospedale da altri magazzini, o da dichiararsi fuori uso (allegato 4), sarà tenuto conto:

1° di tutto ciò che occorre, presumibilmente, durante l'esercizio per la cura dei ricoverati;

2° delle somministrazioni da farsi a pagamento ai corpi compresi nella circoscrizione di ciascun ospedale e ad altre amministrazioni.

3° dei medicinali ed altri materiali necessarii per le cessioni a pagamento ad ufficiali, impiegati ed altri personali autorizzati a prelevarli dalle farmacie militari.

Il preventivo dei medicinali, degli oggetti da medicatura, ecc., sarà compilato a valore in base ai prezzi della tariffa dei medicinali e quello degli altri materiali in base ai prezzi stabiliti dal Ministero per le cessioni a pagamento.

Trimestralmente sarà compilato un prospetto delle variazioni da apportarsi al preventivo della spesa, conforme all'allegato 6.

Per la compilazione di tale prospetto, gli enti amministrativi terranno conto dei fatti contabili che si saranno svolti durante il trimestre e porranno in evidenza le spese sostenute e le somministrazioni ricevute in confronto delle somme, per tali titoli, preventivate; le differenze in più o in meno costituiranno agli effetti amministrativi il debito o il credito dell'ente da riportarsi a conto nuovo al principio del trimestre successivo.

A tal uopo l'importo dell'assegnazione annuale sarà suddivisa pei quattro trimestri dell'esercizio.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le differenze finali saranno liquidate secondo disposizioni che saranno di volta in volta impartite dal Ministero.

Trimestralmente saranno pure compilati:

un prospetto delle giornate di degenza dei personali ricoverati a pagamento (allegato 7) coll'indicazione dell'importo delle giornate di ricovero in confronto colle somme riscosse. Nella colonna annotazioni di tale prospetto saranno specificati i motivi delle eventuali differenze;

un prospetto dei materiali ceduti a pagamento ai corpi, ad altre amministrazioni ed ai personali autorizzati ad eseguire prelevamenti presso le farmacie militari. In tale prospetto (allegato 8) saranno elencati i corpi e le amministrazioni che eseguiranno i prelevamenti;

a fianco di ciascuna partita saranno segnati i pagamenti effettuati in conto od a saldo e nella colonna annotazioni i motivi delle eventuali differenze.

L'importo delle cessioni a pagamento agli ufficiali, impiegati ed atri personali sarà indicato globalmente senza tener conto dell'aumento del 25 per cento; anche per questa partita sarà indicata la somma riscossa durante il trimestre e la eventuale differenza.

Per le cessioni ai corpi ed alle altre amministrazioni, in analogia al disposto dal n. 21 della ripetuta circolare n. 326, sarà richiesto il pagamento anticipato delle somministrazioni da farsi salvo a provvedere alla sistemazione di piccole eventuali differenze che potrebbero verificarsi nel consuntivo delle somministrazioni in parola.

Le somme riscosse dagli ospedali per le cessioni ad altre amministrazioni saranno versate in Tesoreria con imputazione al capitolo 342 *bis* del bilancio dell'Entrate esercizio 1921-1922 e le quietanze relative saranno mensilmente, senza ritardo, inviate alla Ragioneria del Ministero.

Le riscossioni fatte dagli ospedali per gli altri titoli saranno versate in Tesoreria colle consuete norme.

Tutti i prospetti avanti indicati, insieme a quelli prescritti dalla circolare 326 per i capitoli comuni agli altri corpi, saranno prodotti in duplice esemplare ai competenti uffici di Commissariato, i quali riportano nell'elenco del relativo capitolo i risultati finali delle due ultime colonne dell'allegato 5, a simiglianza di quanto operano per gli altri corpi, trasmettono l'elenco coi prospetti stessi al Ministero (Ragioneria).

Tutte le disposizioni amministrative e contabili date colla precitata circolare n. 326 saranno anche per questo ramo di servizio, scrupolosamente osservate integrandole con quelle sopra riportate.

AMMINISTRAZIONI E CONTABILITA' DEL MATERIALE.

Per l'amministrazione e la contabilità del materiale saranno osservate le norme date dalla precitata circolare n. 326; solo si dispone che siano resi separati conti giudiziali e distinti registri analitici mod. 1022 A (con relativi titoli giustificativi) per i materiali da ospedali in genere e per i medicinali ed altri oggetti da farmacia, in analogia a quanto fu precedentemente stabilito colla circolare n. 497 del *giornale militare*, anno 1917.

Le relative contabilità saranno rese rispettivamente dall'ufficiale di magazzino e dal farmacista dirigente il servizio di farmacia degli ospedali.

Il Ministro — RODINÒ.

ESERCIZIO 192...-92... *Allegato* N. 1.

Corpo d'Armata di . . . . . .

(1) . . . . . di . . . . . .

PREVISIONE *del numero delle giornate di degenza nello Stabilimento suddetto*

Indicazione dei personali che vengono ricoverati gratuitamente	Numero delle giornate di degenza	Indicazione dei personali che vengono ricoverati a pagamento	Numero delle giornate di degenza
R. Esercito:		*R. Esercito:*	
Ufficiali ed impiegati ammessi a cura gratuita a norma del § 686 del R. A.		Ufficiali ed impiegati . . .	
		Marescialli	
		Sottufficiali dei RR. CC. . .	
		R. Marina:	
		Ufficiali	
Sottufficiali		Sottufficiali	
		Caporali e comuni	
Caporali e soldati		*R. Guardia per la Pubblica Sicurezza:*	
		Ufficiali	
Parenti degl'inscritti di leva mandati in osservazione .		Sottufficiali.	
		Appuntati e guardie . . .	
		R. Guardia di Finanza:	
		Ufficiali	
		Sottufficiali	
		Appuntati e guardie . . .	
		Corpo Guardie Carcerarie . .	
		Altri personali.	
TOTALE giornate di degenza a carico del bilancio. . . .		TOTALE giornate di degenza a pagamento	

(1) Indicazione dello Stabilimento.

RIEPILOGO.

	A carico del bilancio	A pagamento	Totale
Giornate di degenza di ufficiali ed impiegati			
Giornate di degenza di militari di truppa (o assimilati)			
TOTALI . . .			

. . . . . *li* . . . . . 192...

IL DIRETTORE DEI CONTI

Visto: IL RELATORE

AVVERTENZA.

Gli ospedali che hanno alla loro dipendenza altri Stabilimenti sanitari militari pei quali richiedono gli assegni dovranno unire al presente prospetto le previsioni del numero dei ricoverati presentate dagli Stabilimenti stessi e comprese nel presente prospetto.

Gli ospedali che non hanno stabilimenti dipendenti apporranno la dichiarazione:

« *Non ha stabilimenti dipendenti* ».

ESERCIZIO 192...-92... *Allegato* N. 2.

Corpo d'Armata di . . . . . .

(1) . . . . . di . . . . . .

PROSPETTO *della spesa presumibilmente occorrente per il ricovero d'infermi militari negli Stabilimenti sanitari civili durante l'esercizio, come da convenzioni in corso.*

INDICAZIONE degli Stabilimenti sanitari civili e dei ricoverati	Numero approssimativo delle giornate di degenza durante l'esercizio	Retta giornaliera	Importo complessivo	Data della convenzione	*Annotazioni*
Ospedale civile di..... . .	Ufficiali . .				
	Sottufficiali				
	Truppa . .				
» »	. . . . .				
	. . . . .				
	. . . . .				
» »	. . . . .				
	. . . . .				
	. . . . .				
TOTALE . . .					

. . . . . *l* . . . . . 192...

Visto: IL RELATORE

IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Indicazione dello Stabilimento.

ESERCIZIO 192...-92... *Allegato* N. 3.

Corpo d'Armata di . . . . . .

(1) . . . . . di . . . . . .

PROSPETTO *della spesa presumibilmente occorrente per assegni da corrispondersi a medici civili e farmacisti che prestano servizio sanitario per conto dell'Amministrazione militare, come da convenzione in corso.*

NOME e COGNOME del medico o del farmacista e specialità del servizioche presta.	Numero dei mesi pei quali presta servizio durante l'esercizio	Emolumento mensile concordato	Importo dell' emolumento durante l' esercizio	Data della convenzione	Ente presso cui il medico o il farmacista presta servizio
		TOTALE L.			

. . . . . *li* . . . . . 192...

IL DIRETTORE DEI CONTI

Visto: IL RELATORE

(1) Indicazione dello Stabilimento

ESERCIZIO 192...-92...

Allegato N. 4.

Corpo d'Armata in . . . . . .

(1) . . . . . di . . . . . .

PREVENTIVO *a valore dei medicinali, medicature ed altri materiali sanitari da prelevarsi dalla farmacia dell'ospedale, da altri magazzini militari ed importo dei materiali da dichiararsi fuori d'uso durante l'esercizio* 192 . . . - 92 . . .

INDICAZIONE DEI MATERIALI	Per i bisogni dello Stabilimento principale e di quelli dipendenti (2)	Per le cessioni a pagamento ai corpi (3)	Per le cessioni a pagamento ai personali autorizzati a prelevarli (3)	Per le cessioni ad altre Amministrazioni (3)	TOTALE	*Annotazioni*
Medicinali in genere . .						
Materiali da medicatura						
Alcool fino e denaturato						
Disinfettanti						
Vino marsala						
Altri materiali						
Materiali fuori d'uso .						

. . . . . / . . . . . 192 . .

Visto: IL RELATORE

IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Indicazione dello Stabilimento.
(2) Da riportarsi suddiviso nella colonna 3 e 4 allegato 5.
(3) Il totale di tali tre colonne e riportato a colonna 2 e 5 dell'allegato 5, in corrispondenza all'ultimo titolo di spesa.

Allegato N. 5.

Corpo d'Armata di . . . . . .

(1) . . . . . **di** . . . . . .

PROSPETTO *della spesa presumibilmente occorrente per il funzionamento del suddetto Stabilimento e di quelli dipendenti durante l'esercizio* 192...-92 *a carico del capitolo N.* . . . (Spese per il mantenimento dei ricoverati negli Stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario).

TITOLI DI SPESE	Importo complessivo	Importo somministrazioni in natura (2) da prelevarsi dalla Farmacia dell'ospedale	Importo somministrazioni in natura (2) da riceversi da altri Stabilimenti militari (3)	Importo complessivo delle somministrazioni in natura	Somma residua per pagamenti in contanti	*Annotazioni*
Assegno per N. . . . giornate da Ufficiali a L. . . . . (vedi allegato N. 1.)						
Assegno per N. . . . giornate da truppa a L.						
Pagamenti da eseguirsi per ricovero d'infermi militari negli ospedali civili (vedi allegato 2)						
Assegni da corrispondersi a medici civili che prestano servizio per conto dell'Amministrazione militare (vedi allegato 3)						
Ammontare delle cessioni a pegamento (totale colonne 3, 4 e 5 all. 4)						
TOTALI . . . L.						

. . . . . *li* . . . . . 192...

Visto: IL RELATORE

IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Indicazione dello Stabilimento.
(2) V. totale col. 2 dell'allegato 4, da dividersi nelle due colonne.
(3) In questa colonna sarà compreso anche il valore dei materiali da dichiararsi fuori uso.

SERCIZIO 192...-92...

Allegato N. **6.**

Corpo d'Armata in . . . . . .

(1) . . . . . , di . . . . . .

PROSPETTO *trimestrale delle variazioni da apportarsi al preventivo della spesa occorrente pel funzionamento del suddetto Stabilimento e di quelli dipendenti durante l'esercizio* 192...-92...

	Importo complessivo	Importo di somministrazioni dalla farmacia	Importo di somministrazioni da altri stabilimenti	Somma residua per pagamento in contanti	*Annotazioni*
(*Per memoria*) Preventivo per l'intero esercizio 192...-92... . . . . L.					
...° Trimestre – Assegno pel trimestre (2) aggiungasi (o deducesi) la differenza in più (o in meno) del trimestre precedente . . . . . »					
Restano l'assegno pel ... trimestre . »					
Importo prelevamenti a pagamento effettuati durante il trimestre . . »					
Differenza alla fine del trimestre . . »					

. . . . . *li* . . . . . 192...

Visto: IL RELATORE

IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Indicazione dello Stabilimento (2) si ottiene dividendo per 4 l'assegno dell'intero esercizio.

Dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni compresi nel prospetto.

MOTIVI degli aumenti o delle diminuzioni	Importo complessivo	Somministrazione della Farmacia	Somministrazioni di altri Stabilimenti	Pagamenti in contanti	*Annotazioni*
Aumenti (o diminuzioni di N. ..... giornate di degenza a L. ..... L.					*NB.* Nei casi in cui per eccezionali circostanze non fosse possibile contenere la spesa nella media preventivata indipendentemente dalle giornate di degenza ne sarà fatto cenno indicando le cause nella presente colonna.
Somma pagata in più (o in meno) di quelle preventivate pel ricovero d'infermi militari negli ospedali civili . . . . . »					
Somma pagata in più (o in meno) di quelle preventivate per emolumenti da corrispondersi a medici civili . . . . . »					
TOTALI . . .					

. . . . . *li* . . . . . 192...

Visto: IL RELATORE — IL DIRETTORE DEI CONTI

AVVERTENZE. Si stabiliscono le differenze in più o in meno pigliando per base i dati del prospetto N. 5 divisi per 4; qualora nel preventivo della spesa vi fossero compresi importi per convenzioni a tempo di durata inferiore di quella dell'intero esercizio sarà tenuto conto di tale circostanza facendola risultare dalla colonna annotazioni dei prospetti allegati 2, 3 e 5 e nel computo dell'assegno trimestrale saranno stabilite le somme da pagarsi in base a tale stato di fatto. Le spese che risultassero in più del preventivo saranno indicate in nero e quelle che risultassero in meno saranno segnate in rosso.

ESERCIZIO 192...-92... *Allegato N. 7.*

Corpo d'Armata di . . . . . .

(1) . . . . . di . . . . . .

PROSPETTO *delle giornate di degenza dei personali ricoverati a pagamento nel suddetto ospedale e negli Stabilimenti dipendenti durante il trimestre* 191...-92...

INDICAZIONE dei personali ricoverati a pagamento	N. delle giornate di degenza preventiva	Retta giornaliera stabilita	Importo totale preventivo	N. delle giornate di effettiva degenza	Quota media giornaliera pagata	Importo delle giornate di effettiva degenza	Somme riscosse durante il trimestre	Differenza per somme non pagate	Motivo delle differenze
R. Esercito:									
Ufficiali ed impiegati									
Marescialli									
Sott'uff. dei RR. CC.									
R. Marina:									
Ufficiali									
Sott'ufficiali									
Caporali e comuni . .									
R. Guardia per la P. S.:									
Ufficiali									
Sott'ufficiali									
Appuntati e guardie .									
R. Guardia di Finanza:									
Ufficiali									
Sott'ufficiali									
Appuntati e guardie .									
Corpo Guardie Carcerarie									
Altri personali . . .									
TOTALI									

. . . . . *l* . . . . . 192...

IL DIRETTORE DEI CONTI

Visto: IL RELATORE

(1) Indicazione dello Stabilimento.

ESERCIZIO 192 ..-92... *Allegato* N. 8.

Corpo d'Armata di . . . . . .

(1) . . . . . di . . . . . .

PROSPETTO *indicante l'importo dei medicinali, oggetti da medicatura ed altri materiali ceduti a pagamento ai corpi ed altre amministrazioni, ad ufficiali ed impiegati ed altri personali autorizzati a prelevarli dalle Farmacie militari.*

ENTI che eseguiscono i prelevamenti	Importo dei materiali prelevati	Somme anticipate	Differenza da liquidare	Differenza liquidata nel trimestre	Rimanenza da liquidare alla fine del trimestre	Motivi della rimanenza
Regg. fanteria. . . .						
Id. id.						
Id. id.						
Id. Artiglieria . .						
Id. id. . .						
Id. id. . .						
Direzione ecc.						
Ministero Interno . .						
Id. Finanze . .						
Id. Marina . .						
Personali autorizzati ai prelevamenti . .						
TOTALI						

. . . . . 192...

IL DIRETTORE DEI CONTI

Visto: IL RELATORE

(1) Indicazione dello Stabilimento.

N. 378. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Contabilità del materiale — Prospetto valutativo delle variazioni.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 luglio 1921.

1. — Con la circolare n. 326 del *giornale militare* del c. a. è stato ripristinato nella contabilità dei materiali il prospetto mod. 251 (v. allegato 13) che fu sospeso per la durata della guerra con la circolare n. 497 del *giornale militare* del 1917, ed il conteggio a valore delle singole voci nelle richieste di carico e scarico.

2. — Poichè a questo Ministero interessa di conoscere in modo distinto, per il rendiconto da approntare al Ministero del tesoro, i valori dei materiali in carico e dei movimenti avvenuti in ogni esercizio finanziario, tutte le amministrazioni militari, che sono tenute a rendere i conti giudiziali, dovranno iniziare con la contabilità del prossimo esercizio finanziario 1921-1922 la compilazione del prospetto valutativo mod. 251 per ogni spiecie di materiale a seconda del servizio cui lo stesso appartiene, e cioè:

Corredo.
Servizio generale.
Servizio sanitario.
Servizio delle sussistenze militari.
Servizio del casermaggio.
Materiali di artiglieria e genio.
Materiali dei depositi allevamento cavalli (non compresi gli oggetti in dotazione per gli uomini di truppa dello squadrone).
Mobili, arredi e suppllettili.
Libri e mobili delle biblioteche militari.
Materiali delle officine, dei laboratori e degli arsenali.
Materiali della flotta aerea.

Nel prospetto valutativo i fatti di carico e scarico sono riportati nei seguenti titoli: per gli *aumenti*:

I. - Materiali acquistati.
II. - Materiali avuti da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra.
III. - Trasformazioni, rettificazioni, differenze per nuove stime, importo di materiali rinvenuti in più nei magazzini e frazioni di centesimi per l'abbandono della terza cifra decimale.
IV. - Sopravvenienze varie.
V. - Passaggi di materiali fra consegnatari.
VI. - Partite levate da altri gruppi del materiale.
VII. - Materiali ripresi in magazzino come ritirati ai cessanti dal Servizio.

per le *diminuzioni*:

I. - Materiali venduti, ceduti a pagamento o comunque addebitati.
II. - Materiali passati ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra.
III. - Trasformazioni e rettificazioni, differenze per nuove stime e frazioni di centesimi per l'abbandono della terza cifra decimale.
IV. - Cessazioni di partite.
V. - Passaggi di materiali fra consegnatari.
VI. - Partite passate ad altri gruppi del materiale.
VII. - Materiali e generi distribuiti alla truppa ed ai quadrupedi dell'esercito.

Sul prospetto valutativo gli aumenti nel carico saranno registrati come appresso:

nel titolo I - gli acquisti fatti dal commercio, siano essi pagati con i fondi delle anticipazioni accordate ai corpi che pagati direttamente dal Ministero con mandati a favore del fornitore e le somministrazioni avute a pagamento da altri Ministeri;

nel titolo II - i materiali avuti gratuitamente da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra;

nel titolo III - le lavorazioni fatte fare dal corpo con materiale prelevato dal magazzino, i cambiamenti di classe, gli oggetti che nell'appuramento dei conti risultino in più dell'inventario di carico, i materiali e parti di materiali riassunti in carico in seguito a composizione o scomposizione di oggetti già esistenti in carico, il cambio di categoria o di numero categorico o di tariffa ed i medicinali avuti dalle preparazioni officinali;

nel titolo IV - gli oggetti rinvenuti abbandonati, presi al nemico, doni fatti all'esercito e simili;

nel titolo VII - gli oggetti ripresi in magazzino come ritirati ai cessanti dal servizio.

Le diminuzioni nel carico saranno registrate come appresso:

nel titolo I - la vendita dei materiali fuori uso, cessioni a pagamento, addebiti ai responsabili, la galletta distribuita ai quadrupedi in luogo di parte della razione di avena (art. 262 del regolamento di amministrazione), i materiali ceduti a pagamento alle amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra e le cui somme furono versate in tesoreria;

nel titolo II - i materiali ceduti gratuitamente ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra;

nel titolo III - l'impiego di materie prime nelle lavorazioni degli oggetti, il cambiamento di classe, i materiali o parti di materiali tolti dal carico in seguito a composizione o scomposizione di oggetti già esistenti in carico, il cambio di categoria o di numero categorico o di tariffa ed i medicinali impiegati nelle preparazioni officinali;

nel titolo IV - i materiali perduti o smarriti per cause di forza maggiore o divenuti inservibili per causa naturale, lo scarico dei quali sia stato autorizzato dai comandanti di corpo di armata o dal Ministero;

nel titolo V - i versamenti ad altri magazzini o le cessioni ad altri corpi;

nel titolo VI - gli oggetti passati ad altri gruppi o materie impiegate nella costruzione di oggetti di altri gruppi;

nel titolo VII - le somministrazioni alla truppa (oggetti di corredo distribuiti tanto per prima vestizione che per la rinnovazione del vestiario, viveri e medicinali e foraggi ai quadrupedi).

Le differenze che risultino per effetto dell'abbandono della terza cifra decimale nel valore dei materiali tra il valore complessivo emergente dal registro di carico alla chiusura della gestione e quello risultante sul prospetto valutativo formeranno oggetto di apposito articolo nel titolo III del prospetto.

4. — Per i materiali in carico ai corpi, che, giusta l'art. 426 del regolamento di amministrazione, sono considerati, per rispetto alla gestione amministrativa, ripartiti nei gruppi *A*, *B*, *C* il prospetto dovrà essere compilato per ciascuno dei gruppi *A* e *C*, mentre per la contabilità del gruppo *B*, che comprende le 4 categorie: II servizio generale, III servizio sanitario, IV servizio del casermaggio, V servizio delle sussistenze, dovranno compilarsi separati prospetti per ciascuna categoria.

Nel primo titolo del prospetto valutativo, aumenti, dovrà essere anche indicato, per gli oggetti acquistati, l'importo complessivo pagato.

Nel medesimo titolo, diminuzioni, dovrà essere anche indicato l'ammontare ricavato dalla vendita degli oggetti, dalle cessioni a pagamento, addebitamenti ad agenti responsabili, galletta consumata dai quadrupedi e cessioni a pagamento di materiali ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra.

5. — A questo riguardo si ricorda l'obbligo ai corpi di affrettare per tempo i versamenti in tesoreria dei proventi, ed in ogni modo, non più tardi di ogni trimestre.

6. — Si avverte che sugli estratti del prospetto del primo trimestre (v. all. 14, circolare 326 succitata) dovrà essere portata la consistenza generale a valore del registro

analitico riassuntivo della relativa contabilità al principio della gestione e su quello del quarto trimestre la rimanenza al termine di essa.

7. — L'estratto del prospetto relativo al 1° trimestre 1921-1922 sarà iniziato con la consistenza risultante dalle contabilità o dagli inventari al 30 giugno 1921.

8. — Con l'estratto del prospetto del quarto trimestre di ogni esercizio sarà trasmesso al Ministero un prospetto dei materiali acquistati durante l'esercizio e non ancora pagati, e, così pure, di quelli venduti ed il cui importo non sia stato ancora versato in tesoreria.

9. — I totali generali a valore della consistenza, degli aumenti, delle diminuzioni e della rimanenza, riportati alla chiusura della gestione nel riepilogo mod. 253 dovranno concordare con i corrispondenti dati riportati dai registri analitici della relativa contabilità.

I totali generali dei prospetti mod. 251 relativi alla contabilità del gruppo *B* dovranno concordare con i totali delle singole categorie del registro medesimo analitico.

10. — Per i materiali acquistati con le anticipazioni date ai corpi sui capitoli straordinari del bilancio bisognerà indicare a margine il numero dei capitoli del bilancio sui quali grava la spesa.

Avvertenze circa la compilazione e la documentazione delle richieste di carico e scarico.

11. — Le richieste debbono portare un numero d'ordine progressivo annuale per esercizio finanziario. Quando però si tratta di una nuova gestione aperta nel corso dell'esercizio per cambio di consegnatario sarà assegnata alle richieste di carico e scarico una nuova numerazione.

Si stabiliscono due serie di numeri distinte una per i fatti di carico ed una per i fatti di scarico. Nella contabilità del gruppo *B* il numero d'ordine dovrà essere assegnato a ciascuna delle varie categorie cui i materiali fanno parte di detto gruppo.

12. — Si compileranno distinte richieste per ogni contabilità e per ciascun titolo cui si riferiscono i movimenti indicati nel prospetto valutativo, avvertendo che per quella del gruppo *B* le richieste saranno compilate distinte per categoria.

Su ciascuna richiesta dovrà essere indicato in modo esatto il titolo cui riflette il movimento degli oggetti secondo il prospetto valutativo, il numero dell'atto deliberativo del consiglio che autorizza il carico e lo scarico (art. 455 R. A.).

13. — Le richieste dovranno essere firmate dal consegnatario e vistate dal relatore o dall'ufficiale commissario per gli stabilimenti di commissariato, dal solo relatore per le amministrazioni il cui conto giudiziale è reso dal consiglio.

14. — Appena compilate le richieste di carico e scarico sono registrate sul prospetto valutativo mod. 251 assegnando il numero d'ordine progressivo secondo la loro registrazione cronologica.

I movimenti dei materiali indicati al titolo V del prospetto avendo relazione diretta fra essi di carico e scarico saranno eseguiti sotto la medesima data. Nella richiesta di carico dovrà essere indicato il numero della richiesta di scarico e viceversa.

15. — Quando si tratta di movimenti autorizzati da disposizioni speciali vi sarà citato pure l'ordine, il processo verbale di visita o qualsiasi altra disposizione in forza della quale si fa il carico e lo scarico.

16. — Nella richiesta i singoli oggetti devono essere descritti con la precisa denominazione, categoria, numero categorico e conteggiati a valore in base al prezzo unitario del nomenclatore o del modello per gli inventari.

Per gli oggetti non compresi nel nomenclatore, nè nel modello per gli inventari ed ai quali fu assegnato il categorico con inchiostro rosso, il conteggio sarà fatto al prezzo di acquisto.

17. Nella colonna annotazioni delle richieste di carico riflettenti oggetti acquistati dal commercio vi saranno indicati il rendiconto, i numeri del capitolo del bilancio, il titolo di cassa e la somma complessiva pagata al fornitore.

18. — Alle richieste di scarico relative agli oggetti distribuiti agli uomini di truppa saranno allegati i relativi buoni rilasciati dai comandanti di compagnia riepilogati per numero di ordine in apposito speccio indicante il valore degli oggetti il cui totale dovrà essere riportato sulla richiesta stessa.

Saranno pure riepilogati, se del caso, i buoni degli oggetti ceduti a pagamento, nella quantità e specie stabilita dal regolamento d'amministrazione o da disposizioni speciali, agli ufficiali, sott'ufficiali ed ai capi operai,, allegandoli alle relative richieste.

19. — Alle richieste di scarico riflettenti vendite, cessoni a pagamento, addebiti ai responsabili, ecc. dovrà essere allegata la quietanza relativa al versamento in tesoreria del relativo importo. Se il versamento fu fatto cumulativamente con altre somme, dovranno essere indicati sulla richiesta gli estremi della quietanza nonchè il numero del titolo di cassa col quale fu eseguito il versamento e la contabilità in cui fu unita la quietanza medesima.

20. — Se l'importo degli oggetti ceduti agli operai fu detratto dai loro averi, a senso dell'art. 334 del regolamento di amministrazione, sulla richiesta dovrà essere indicata la somma ed il titolo di cassa in cui fu conteggiata la detrazione.

21. — Inoltre per gli oggetti venduti dovrà unirsi il processo verbale di vendita o copia dell'atto deliberativo del consiglio se la vendita fu fatta in forma verbale.

Per gli oggetti addebitati agli uomini di truppa dovranno allegarsi alle richieste di scarico le dichiarazioni di addebito del comandante del battaglione giusta l'art. 443 del citato regolamento.

Per le vettovaglie di riserva distribuite agli uomini di truppa saranno allegati alla richiesta i buoni collettivi debitamente riepilogati.

Alle richieste dei viveri ordinari distribuiti dai magazzini viveri e foraggi anche se gestiti da un corpo del presidio, in luogo dei buoni di prelevamento, che saranno conservati dal corpo a senso del paragrafo 281 dell'istruzione per i servizi di commissariato militare, saranno allegati gli epiloghi mod. 809 *b* muniti con la dichiarazione di concordanza dell'amministrazione che fece il prelevamento. Detti epiloghi dovranno essere riportati sul riepilogo generale mod. 810 b.

22. — La perdita di oggetti per causa di forza maggiore deve essere giustificata allegando alla relativa richiesta di scarico i decreti originali rilasciati dai comandi di corpo d'armata o dal Ministero con i relativi verbali e gli altri documenti, pure in originale.

23. — La diminuzione dal carico degli oggetti ceduti ad altre amministrazioni non può essere fatta se non dopo avuta dalla parte ricevente la relativa richiesta di scarico debitamente quietanzata.

Dovendo poi il movimento essere fatto sotto la medesima data con la quale gli oggetti furono assunti in carico dell'amministrazione ricevente, l'ordine di scarico dovrà essere completo con la formula della postilla n. 5 del mod. 1021 A.

24. — Per le richieste che, per motivi vari, siano state annullate dovrà allegarsi al prospetto valutativo, in loro vece, una dichiarazione firmata dal consegnatario e dal relatore, dall'ufficiale commissario per gli stabilimenti di commissariato, dalla quale risulti il motivo dell'annullamento.

I modelli nn. 828, 899, 84, 85 del R. A. sono aboliti.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 379. — STATO DEGLI UFFICIALI. **Note caratteristiche.** — (Stato Maggiore R. esercito). — 4 luglio 1921.

A chiarimento del n. 4 della circolare 647 del *giornale militare* 1920 ed a complemento della circolare 20750 dell'8 dicembre detto anno, della disciolta divisione stato maggiore, relativa alle dipendenze dei reparti dislocati fuori del territorio di giurisdizione della propria divisione, il Ministero determina che anche la compilazione o la revisione delle note caratteristiche degli ufficiali appartenenti ai succitati reparti sia devoluta ai comandanti delle divisioni nel cui territorio i reparti stessi sono dislocati, e ciò senza pregiudizio delle disposizioni di cui al n. 9 del regolamento per le note caratteristiche.

Il Ministro — ROBINÒ.

N. 380. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa. 7 luglio 1921.

Col giorno 15 corrente mese dovranno essere definitivamente chiusi, come è detto nel n. 1 della circolare n. 275 del *giornale militare* corrente anno, gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito.

Tali arruolamenti restano peraltro aperti fino a nuove disposizioni, soltanto nell'arma dei carabinieri reali e nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica.

S'interessano i comandi di corpo a trasmettere a questo Ministero entro il 25 corr., l'elenco numerico degli arruolati, prescritto dal n. 8 della circolare 275 precitata.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 116, prima colonna, depennare il capitano *Brusa* Erminio.
A pagina 121, prima colonna, depennare il capitano *Agostoni* Carlo.
A pagina 123, prima colonna, depennare il capitano *Borntraeger* Carlo.
A pagina 123, seconda colonna, depennare il capitano *Pistoni* Roberto.
A pagina 124, seconda colonna, depennare il tenente *Mosconi* Giuseppe.

Dispensa 11ª, anno 1921, circolare 162:

A pagina 200, seconda colonna, depennare il tenente *Cecere* Guido.

Dispensa 25ª, anno 1921, circolare 337:

A pagina 481, prima colonna, depennare il capitano *Agostoni* Carlo.
A pagina 482, seconda colonna, depennare il tenente di artiglieria *Mosconi* Giuseppe e il capitano *Pistone* Roberto.
A pagina 482, prima colonna dopo *Bottacchi* Enrico, aggiungere *Cesano* Giulio.
A pagina 482, prima colonna, dopo il capitano di artiglieria *Boy* Enrico, aggiungere il tenente *Conti* Angelo.
A pagina 482, seconda colonna, dopo il capitano di artiglieria *Rapazzini* Pietro, aggiungere il tenente *Rossomando* Arturo.
A pagina 482, prima colonna, dopo il capitano del genio *Conti* Enrico, aggiungere il capitano *Papone* Alessandro.
A pagina 483, prima colonna, depennare *Cosentino* Renato e aggiungere *Cecere* Guido.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30.**

(95) - Roma, 1921 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1921 — 21 Luglio

N. 381 – 3 luglio 1921. — TRASPORTI. — Valutazione del carico per la concessione della tariffa differenziale C. . . . . *Pag.* 559

» 382 – 4 luglio 1921. — SCUOLE MILITARI. — Esami finali del 2º corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra . . . . . *Pag.* 560

» 383 – 6 luglio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero . . . . . *Pag.* 560

» 384 – 9 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione all'ordinamento interno del Ministero — Decreto ministeriale col quale viene istituito un ufficio ordinamento e coordinamento . *Pag.* 562

» 385 – 13 luglio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiarimenti circa il congedamento dei militari nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900 . . . . . *Pag.* 563

» 386 – 14 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi . . . . . *Pag.* 564

» 387 – 14 luglio 1921. — RECLUTAMENTO. — Inscritti nati negli anni 1899 e 1900 rinviati alla seduta speciale dell'agosto 1921 . . . . . *Pag.* 564

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 565

Circolare N. 381. — TRASPORTI. **Valutazione del carico per la concessione della tariffa differenziale C.** — (Direzione trasporti). — 3 luglio 1921.

In seguito a recenti comunicazioni della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, la valutazione del *carico*, di cui alla disposizione n. 5 del fascicolo n. 18 (trasporti) della *Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore pel R. esercito*, va intesa nel senso che la tariffa differenziale *C* può accordarsi agli ascendenti ed ai collaterali, che vivano con impiegati dell'amministrazione militare, ufficiali e sottufficiali del R. esercito, quando tale carico sia *completo*, ovvero tali parenti abbiano redditi propri sì modesti, da non bastare al loro mantenimento e da richiedere, quindi, il *prelevante concorso peculiario del funzionario o militare stesso.*

Pertanto non è possibile dettare, all'uopo, norme tassative; ma si lascia all'apprezzamento dei singoli comandanti di corpo, capi d'ufficio, di stabilimento, ecc. il valutare, caso per caso, se ricorrano o non, nella specie, gli estremi per far luogo, secondo i concetti suespressi, alla concessione in parola.

Della presente circolare dovrà prendersi nota a fianco dela ricordata disposizione, ed essa verrà citata in ogni domanda di libretti di viaggio *per famiglia*, quando debba servire anche per *ascendenti* o collaterali dell'impiegato o militare richiedente.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 382. — SCUOLE MILITARI. — **Esami finali del 2° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra.** (Stato Maggiore del R. esercito - Reparto operazioni - Ufficio A). 4 luglio 1921.

A modificazione della circolare n. 93 *giornale militare ufficiale* corr. anno, e perchè la preparazione degli ufficiali allievi del secondo corso di perfezionamento sia adeguata all'importanza assunta da queste prove nei riguardi dell'avanzamento (circolare 295 *giornale militare ufficiale* corr. anno), questo Ministero è venuto nella determinazione di differire gli esami stessi già fissati per l'agosto, al successivo mese di settembre.

Durante il mese di agosto gli ufficiali saranno inviati in licenza per attendere alla preparazione, e così pure fruiranno di un mese di licenza gli ufficiali non frequentatori, la cui presentazione alla scuola, in conseguenza del rinvio degli esami, avverrà non più il 31 luglio, ma il 31 agosto.

Il 1° ottobre tutti gli allievi dovranno far ritorno ai corpi di provenienza.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 383. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 6 luglio 1921.

Facendo seguito alla circolare 109 del *giornale militare ufficiale* c. a., si pubblica un secondo elenco delle offerte — segnalate dal comando del corpo d'armata di Bologna — a favore della Casa del Soldato della detta città:

Comando del corpo d'armata di Bologna (Concorso ippico, Concerto Ruata-Cerbani, Festa di beneficenza al circolo militare)	L.	55,535.15	Istit. Tecnico Pier Crescenzi	L.	705,15
Banco Cavazza	»	10,000.—	Bianca Gennasi e Figli	»	700.—
Banca Popolare	»	5,000.—	Famiglia Rodino	»	500.—
Scuole elementari	»	3,650.	Provincia di Bologna	»	500.—
Associaz. Impiegati civili	»	3,150.	Firma illeggibile	»	500.
Associazione Pasticcieri	»	2,690.—	Gino Lisi	»	500.—
Società Bolognese Elettricità	»	2,000.	Gino Zangheri	»	500.—
Ministero degli Interni	»	1,500.—	Smeraldi	»	500.—
Banca Emiliana Romagnola	»	1,000.—	Montanari Bianchino	»	500.—
Banca Cooperativa	»	1,000.	Filature Lombarde	»	500.—
Guido Sonnino	»	1,000.—	Casciato Umberto	»	500.—
Padulli Giulio	»	1,000.—	Fratelli Pini	»	500.—
Calari Oreste	»	1,000.—	Società Agricola Italiana	»	500.—
Emma Cacciaguerra	»	1,000.	Fratelli Nenzioni	»	500.—
Società Lolli	»	1,000.—	Giulia Alberti Rossi	»	500.—
Zuccherificio Bolognese	»	1,000.—	Enrico Pini	»	500.—
Elena e Vittorio Sanguinetti	»	1,000.	Reale Grandine	»	500.—
R. Liceo Galvani	»	1,000.—	Ditta Pirelli	»	500.—
Sebastiano Gottarelli	»	1,000.—	Salvatore Turri	»	500.—
Francesco e Cesare Masetti	»	1,000.	Guido Vegelin	»	500.—
Società Montecatini	»	1,000.—	Associazione Prov. Agricoltori	»	500.—
Angiolino Boriani	»	1,000.—	Famiglia Franc. Bernaroli	»	500.—
Donato Levi e Figli	»	1,000.—	C. Carpi	»	200.—
Associaz. Industriali e Commercianti	»	1,000.—	Emma Sanguinetti Zomorani	»	200.—
			Amadei	»	200.—
			Ronzani Alessandro	»	200.—
			Ristorante Diana	»	200.—
			Ing. Prati	»	500.—

Nicola Zanichelli	L.	500.
Guglielmo Rubbi	»	500.—
Eugenia Scimeca	»	500.—
Nivardo Pabis	»	500.—
Pietro Maccaferri	»	500.—
Primo Cavalletti	»	500.
Cesare Adami	»	500.
Società anonima Gallotti	»	500.
Olga e Giovanni Pasquali	»	500.
Davide Reggio	»	500.
Gilberto Bersani	»	500.—
Cartiera del Maglio	»	500.—
Francesco Bonora	»	600.
Frank De Morsier	»	500.—
Tito Francia	»	500.—
Difesa Sociale	»	500.—
Scuola Normale Manzolini	»	458.80
Foot-Ball	»	445.—
A. Donadeo (per raccolta)	»	400.—
Liceo Minghetti	»	353.70
Foot-Ball	»	351.15
Operai Offic. Parenti & Calzoni	»	350.
Ronzani cav. Alessandro (2ª offerta)	»	250.—
Famiglia Regnoli	»	300.
Sorelle Liverani	»	300.—
C. A. Melloni & C.	»	300.—
Nino ed Amelia Levi	»	300.
Settimio Baschieri	»	300.
Lega Famiglia Prigionieri	»	300.
Andolfi	»	250.—
Ditta Pitani	»	250.
Società Impresa Forniture elettriche	»	250.
Elettro Aratura	»	250.—
G. Bordoni	»	250.
Compagnia Singer	»	250.—
Scuola Normale Laura Bassi	»	207.75
Arturo Gazzone	»	200.—
Enrico Pirani	»	200.—
Gaetano Gastaldini	»	200.
Ettore Carnevali	»	200.
Vittorio Poli	»	200.
N. N.	»	200.—
Diego Dalla Noce	»	200.—
Alberto Berini	»	200.—
Annibale Locchi	»	200.—
Fratelli Bossuto	»	200.—
Accomandita Drapperie	»	200.
Giulio Carpi	»	200.—
Ghelli & Compagni	»	200.
Ercole Evangelisti	»	200.
Gaetano Angeletti	»	200.—
Margherita Angeletti	»	200.—
Assunta Angeletti	»	200.—
Cesarina Angeletti	»	200.—
Guido Angeletti	»	200.—
Antonio Stagni	L.	200.
Giuseppe Ruggi	»	200.—
Carlo Ghedini	»	200.—
Fratelli Alberani	»	200.—
Arturo Barilli	»	200.
Alessandro Zabban	»	200.
Società Fornaris Stanzaris	»	200.
Aristide Boriani	»	200.
Ghezzo	»	200.
Eugenio Salem	»	200.
Raffaele Salem	»	200.—
Renato Salem	»	200.—
Riccardo Salem	»	200.
Olga Tagliavacca	»	200.—
Giuseppe Dagnini	»	200.—
Lina Rizzoli	»	200.—
Commissario Prefettizio	»	200.—
Raccolte al Caffè Garganelli	»	184.—
Grandi Alberto	»	150.
Scuola Zanotti	»	150.
Augusto Bonfiglioli	»	150.
Scuola Pascoli	»	149.30
Scuola Manfredi	»	114.—
V. Cremonini	»	100.
Callisto Paglia	»	100.—
Carlo Cremonini	»	100.
Alverani Lodi Fè	»	100.
Augusto Balleotti	»	100.
Adolfo Candini	»	100.—
Girotti e Liparini	»	100.—
Bonzi Roberto	»	100.—
Augusto Sabbi	»	100.—
Carlo Moruzzi	»	100.—
Luigi Gazzotti	»	100.—
Nella Vecchini	»	100.
Germano Mastellari	»	100.
Tacconi	»	100.—
Arturo Rambaldi	»	100.—
Rodriguez De Buoi	»	100.
Manzani Giuseppe	»	100.—
Isabella Ghillini	»	100.—
Marianna Cavazza	»	100.—
Ernesto Lavarello	»	100.—
Giorgio Cavazza	»	100.
Fratelli Buscaglione	»	100.—
Manlio Casoni	»	100.
Maria Bortolotti	»	100.
Giovanni Bellini	»	100.—
Arturo Berretta	»	100.—
Canepale	»	100.—
Carlo Galletti	»	100.—
Leone Magli	»	100.—
Luigi Neri	»	100.
Generale Formigini	»	100.
Alfredo Donadeo	»	100.—
Mauro Grassini	»	100.—

Prof. D'Aintolo	L. 100.	Pietro Montanari	L. 100.—
Guido Sacerdoti	» 100.	Gisella	» 100.—
Rizzoli Gaetano	» 100.—	Frascaroli e Giovannini	» 100.—
Elettra Maioli	» 100.—	Hotel Bruno (2ª offerta)	» 100.
Maria Luisa Montanari	» 100.—	Giorgio Cavazza	» 100.—
Passigli	» 100.—	Leopoldo di Bagno	» 100.—
Lazzaro Sanguinetti	» 100.—	Blund	» 100.
Boravia e Negri	» 100.	Baldanza Lodi	» 100.
A. Baravelli	» 100.	Roberto Busi	» 100.
Mario Grassini	» 100.—	Mandelli Buratti	» 100.
A. Nardi	» 100.	Barilli e Gabusi	» 100.—
Adolfo e Bianca Merlani	» 100.—	Ghedini e Poggioli	» 100.
Lodovico Baldanza	» 100.—	Davide Ferrari	» 100.
Allegri	» 100.—	Alberto Mattioli	» 100.
Manfredi	» 100.—	Petronio Pasquali	» 100.—
Genova	» 100.—	Alfredo Belli	» 100.—
N. N.	» 100.—	Offerte inferiori a L. 100.	» 12910.45
Nobili	» 100.		
Federzani	» 100.—	Importo complessivo delle offerte fatte a favore della Casa del Soldato di Bologna	L. 335,906.95
Firma illegibile	» 100.—		
Guido Finzi	» 100.—		
Negroni	» 100.—		

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 384. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **Modificazione all'ordinamento interno del Ministero Decreto ministeriale col quale viene istituito un Ufficio ordinamento e coordinamento.** - (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). - 9 luglio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 10 marzo 1911 n. 147 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 relativo allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra divisa in rami di servizio ed uffici e successive modificazioni;

DECRETA:

Articolo unico.

E' istituito, alla diretta dipendenza del ministro, per la semplificazione e per il coordinamento dei vari servizi dell'amministrazione, nonchè per riportare definitivamente l'amministrazione stessa allo stato prebellico, un ufficio all'esame del quale saranno sottoposti i provvedimenti d'indole generale, oltre a quelli particolari nei casi di maggiore importanza. Al funzionamento dell'ufficio si provvederà senza aumento di personale.

Il Ministro GASPAROTTO.

A dirigere l'ufficio costituito col decreto ministeriale su riportato, che assume la denominazione di «Ufficio ordinario e coordinamento», è stato destinato il direttore generale Grande Ufficiale Adolfo Nardi.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 385. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiarimenti circa il congedamento dei militari nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900.** (Direzione generale leva e truppa). 13 luglio 1921.

A chiarimento di quesiti formulati circa il congedamento dei militari del primo quadrimestre 1900 disposto dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1921, questo Ministero avverte quanto segue:

1° Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per aver altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non può essere computato nel periodo di 33 mesi di servizio che dà titolo al congedamento giusta il n. 1 lettera *a*) della citata circolare 351. E ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274) per cui il tempo suddetto non è computato nella ferma.

2° Anche il tempo durante il quale, a richiesta dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, *fu ritardata la presentazione alle armi* di taluni militari addetti ai servizi di trazione o di movimento delle ferrovie stesse (ritardi autorizzati con circolari o telegrammi n. 15084 del 1918) non deve essere computato nei trentatrè mesi anzidetti.

3° Deve invece computarsi nei 33 mesi, pel principio sancito dal paragrafo 857 del Regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria purchè però di durata determinata.

4° Così pure deve computarsi nei 33 mesi il tempo durante il quale i militari rimasero regolarmente esonerati a senso del R. decreto 1915 n. 561 o dei decreti luogotenenziali 17 giugno 1915 n. 887, 13 aprile 1916 n. 401 e 25 agosto 1917 n. 1455; o rimasero *comandati* presso l'amministrazione delle ferrovie (circolare 126 *giornale militare* 1918 n. 10); o rimasero *comandati o lasciati a disposizione* presso altre amministrazioni od aziende.

5° I militari *nati anteriormente* al 1900, arruolati con classe diversa da quella di nascita quali omessi presentatisi spontanei, rimandati per legali motivi, rivedibili, renitenti assolti, ecc., i quali hanno diritto al congedamento dopo due anni di servizio pel principio sancito dalla circolare 315 del *giornale militare* 1920 e confermato con successive circolari, conservano il diritto stesso, poichè la circolare 351 del 1921, nulla ha mutato a loro riguardo.

Per il congedamento dei militari *nati nel* 1900 che si trovino nelle condizioni suindicate, saranno date disposizioni a tempo opportuno.

6° Il n. 1 lettera *d*) della circolare 351 citata va inteso nel senso che esso è applicabile non solo ai nati in anni successivi al 1900, ma *anche ai nati nel* 1900 *o in altri anni*.

7° Il personale operaio specializzato dell'aeronautica potrà essere trattenuto alle armi per esigenze di servizio oltre la data fissata per il congedamento; ma, come per gli scritturali congedandi, di tale facoltà dovrà usarsi colla maggiore limitazione possibile e cioè solo in casi eccezionalissimi e per il tempo strettamente necessario.

8° Il Ministero, con la circolare n. 351 citata ha limitato, per ora, il congedamento dei nati nel 1° quadrimestre 1900 a coloro soltanto che contavano 33 mesi di servizio, poichè, dato il congedamento della classe a scaglioni, non era ammissibile congedare i nati nel primo quadrimestre che avevano un servizio di 22 mesi od anche minore mentre i nati nel secondo o terzo quadrimestre con servizio assai superiore erano ancora trattenuti alle armi. D'altra parte poi occorreva anche tener conto che ora, pel disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452, la ferma decorre per tutti dal giorno in cui ha avuto inizio la prestazione del servizio alle armi.

Allorchè avrà avuto luogo l'invio in congedo dei militari nati nei tre quadrimestri del 1900 che hanno prestato senza interruzione servizio per tutto il tempo durante il quale la classe è stata tenuta alle armi, il Ministero riservasi emanare disposizioni pel congedamento dei militari che, per ragioni varie, hanno prestato un servizio minore.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 386. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi.** — (Ufficio automobilistico). — 14 luglio 1921.

I prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio, relativi imballaggi e stracci stabiliti dalle circolari nn. 8, 46 e 318 del *giornale militare* c. a. sono sostituiti dai seguenti a datare dal 15 luglio 1921:

Benzina pesante tipo autocarri - nuda	L.	3,80	al Kg. netto
Benzina tipo aviazione - nuda	»	6,00	» » »
Petrolio nudo	»	2,00	» » »
Olio denso	»	7,00	
Olio semidenso	»	6,50	al Kg. peso lordo essendovi compreso anche l'imballaggio.
Olio ex-tradenso	»	7,50	
Olio fluido	»	6,00	
Grasso consistente	»	4,00	
Carburo di calcio	»	3,00	al Kg. peso netto ed imballaggio *gratis*.
Bidoni cilindrici da litri 17 a 18	»	12,00	l'uno
Bidoni cilindrici da litri 35	»	20,00	»
Cassette di legno con due latte	»	18,80	l'una
Latta isolata	»	7,40	»
Cassetta di legno isolata	»	4,00	»
Fusti in ferro per benzina	»	4,00	al Kg.
Stracci colorati	»	1,60	» »

E' vietato in modo assoluto agli enti militari di acquistare la benzina, il petrolio, gli olii e grassi lubrificanti per automobili ed aviazione ed anche gli stracci direttamente dal commercio. Per gli acquisti essi devono trasmettere le relative richieste ai competenti uffici del genio militare come in passato, avvertendo che le richieste per gli stracci saranno rivolte alla direzione centrale automobilistica di Bologna.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 387. — RECLUTAMENTO. **Inscritti nati negli anni 1899 e 1900 rinviati alla seduta speciale dell'agosto 1921.** (Direzione generale leva e truppa). 14 luglio 1921.

Questo Ministero, riservandosi di emanare ulteriori disposizioni, determina che sia sospesa la seduta speciale che, a senso del n. 18 della circolare n. 431 del 16 luglio 1920, dovrebbe tenersi dai consigli di leva nel mese di agosto p. v. per la visita dei capilista, dei già renitenti e dei già omessi nati negli anni 1899 e 1900, non ancora stati riconosciuti idonei.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, giornale militare anno 1921, circolare 103.

A pagina 115, prima colonna depennare il capitano MASTRANGELO Emilio.
A pagina 117, prima colonna depennare il capitano FRANCHI Giovanni.
A pagina 120, seconda colonna depennare il capitano VARUSIO Alberto.
A pagina 124, seconda colonna depennare il tenente FALANGOLA Manlio.
A pagina 125, seconda colonna depennare il tenente BORGATTI Antonio

Dispensa 25, *giornale militare* anno 1921,, circolare 337.

A pagina 481, prima colonna dopo FERRARI Giovanni, aggiungere FRANCHI Giovanni.
A pagina 481, seconda colonna dopo MORERO Luigi, aggiungere MASTRANGELO Emilio.
A pagina 482, prima colonna dopo il capitano BOJ Enrico, aggiungere il tenente BORGATTI Antonio.
A pagina 482, prima colonna, dopo il tenente FRANCHINI-STAPPO Giovanni, aggiungere il tenente FALANGOLA Manlio.
A pagina 482, seconda colonna, dopo VISETTI Mario, aggiungere VARUSIO Alberto.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20.**

(218) - Roma, 1921-22 Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1921 — 16 Luglio

N. 388 - 15 luglio 1921 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 . . . . . *Pag.* 567

» 389 - 15 luglio 1921 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1921-922, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 614

CIRCOLARE N. 388. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 15 luglio 1921.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1921-922 nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dgli allegati allo stato di previsione.

Le assegnazioni stabilite nello stesso per i capitoli di parte ordinaria debbono intendersi ridotte a un dodicesimo essendo stato approvato l'esercizio provvisorio per un mese, cioè fino al 31 luglio 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		TITOLO I.	
		SPESA ORDINARIA	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese generali	
I	I	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi, esclusi quelli del personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, numero 147, modificato dai decreti luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 872 e 6 aprile 1919, n. 516) . . . . . L.	3,870,900. »
		B) Stipendi del personale subalterno, (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n. 147, 8 luglio 1912. n. 750 e 20 dicembre 1914. n. 1387) . . . . . »	385,200. »
		L.	4,256,100. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . »	46,500. »
		L.	4,209,600. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termini dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto . . . . . »	16,500. »
		Assegni diversi.	
		A) Al personale civile:	
		Indennità di carica ai Direttori generali . . . . L. 15,000	
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria . . . . . » 1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . » 1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 1,400	
			18,700. »
		B) Al personale militare:	
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . . . L. 1,500	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . » 21,000	
		A riportarsi . . . L. 22,500	4,244,800. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L. 22,500	4,244,800. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 3,200	
		Indennità cavalli al ministro, al sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) . . . » 24,000	
			49,700. »
		C) Indennità di residenza in Roma:	
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . . L. 68,700	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . » 54,100	
			122,800. »
		Totale del capitolo I.	4,417,300. »
2	2	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . . . . L.	1,613,900. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero . . . . . »	*per memoria*
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:	
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali richiamati dal congedo e comandati al Ministero . . . . . »	*per memoria*
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica . . . . . L. 600	
		Indennità per servizio speciale . . . . . » 6,300	
		Indennità cavalli . . . . . » 85,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 6,000	
			98,100. »
		D) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti L.	687,500. »
		E) Indennità di residenza in Roma:	
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . L. 4,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . » 58,500	
			63,000. »
		Totale del capitolo I.	2,462,500 »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
3	3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L.		67,000. »
4	4	Ministero - Indennità di missione . . . . . L.		70,000. »
5	5	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . . . . . L.		400,000. »
6	6	Ministero - Spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	30,000	
		B) Illuminazione e combustibile . . . . . »	245,400	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio »	30,000	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero . . . . . »	2,000	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* . . . . . »	7,000	
		F) Spese di vettura . . . . . »	15,000	
		G) Biancheria e pulizia dei locali . . . . . »	20,000	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero »	600	
		I) Mancie . . . . . »	1,000	
		L) Spese minute . . . . . »	6,000	
		M) Spese di rappresentanza . . . . . »	2,000	
		N) Spese postali . . . . . »	54,000	
		O) Spese di stampa per l'amministrazione centrale . . . . . »	77,000	
		P) Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . . . »	133,000	
		Q) Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti (*Spesa d'ordine*) »	27,000	
		R) Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . »	50,000	700,000. »
7	7	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.		*per memoria*
8	8	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio:		
		A) Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio . . . . . L.	116,000	
		A riportarsi . . . L.	116,000	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	116,000	
		B) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati, agli ufficiali ed al personale inferiore, compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari . . . . . »	14,000	130,000. »
9	9	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie :		
		A) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . L.	376,000	
		B) Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio . . . . . »	20.000	
		C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie . »	4,000	400,000. »
10	10	Spese casuali . . . . . L.		50,000. »
11	11	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.		130,000. »
12	12	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . L.		39,900. »
		Debito vitalizio.		
13	13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . L.		53,500,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
14	14	Pensioni privilegiate liquidate in dipendenza della guerra italo-austriaca, in favore di militari del Regio Esercito e di personali ad essi equiparati, e loro famiglie a norma del regio decreto 2 luglio 1914, n. 953 e delle successive disposizioni emanate . . . . . L.	*per memoria*
15	15	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria indicate nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7 del citato decreto) . . . . . L.	*per memoria*
16	16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate col R. decreto n. 1970 del 23 ottobre 1919 (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	65,000. »
17	17	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*) . . . . . L.	500,000. »
		Spese per l'esercito	
18	18	Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei RR. CC. ed addetti alle Legioni dei carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 54 (*Assegni fissi*):	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 2.	
		a) agli ufficiali dello Stato maggiore del Regio esercito e ai comandi di grandi unità . . . . . L.	996,800. »
		b) agli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . »	36,416,500. »
		c) » » cavalleria . . . . . »	2,814,100. »
		d) » » artiglieria (ruolo combattente) . . . . . »	21,720,700. »
		e) agli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo tecnico) »	684,400. »
		f) » » del genio . . . . . »	5,208,500. »
		g) » del corpo invalidi e veterani . . »	81,000. »
		h) » » sanitario . . . . . »	5,366,600. »
		i) » » di commissariato e di sussistenza . . . . . »	2,849,200. »
		l) agli ufficiali del corpo di amministrazione . . . »	4,747,600. »
		m) » » veterinario . . . . . »	1,066,400. »
		n) » fuori quadro addetti all'arma d'aeronautica . . . . . »	2,372,300. »
		o) agli ufficiali fuori quadro addetti al corpo automobilistico . . . . . »	1,114,900. »
		A riportarsi . . . . . L.	85,439,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . . . L.		85,439,000. »
		p) agli ufficiali fuori quadro in servizio di stato maggiore . . . . . »		3,467,000. »
		q) agli ufficiali fuori quadro addetti all'Istituto Geografico Militare . . . . . »		21,000. »
		r) agli ufficiali fuori quadro addetti ai depositi allevamento cavalli . . . . . »		102,200. »
		s) agli ufficiali fuori quadro addetti ai reparti punizione ed agli stabilimenti di pena . . . . . »		248,900. »
		t) agli ufficiali fuori quadro addetti alle Case Militari di S. M. il Re e Reali Principi . . . . . »		145,800. »
		u) agli ufficiali fuori quadro a disposizione del Ministero . . . . . »		441,000. »
		v) agli ufficiali della giustizia militare . . . . . »		618,700. »
			L.	90,483,600. »
		B) Assegni diversi:		
		Indennità di carica e soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IV annessa all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515 e dal Regio Decreto 15 aprile 1915, n. 469 . . . . . L.	799,600	
		Indennità annua personale ai generali d'esercito »	15,000	
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 . . . . »	115,000	
		Indennità cavalli (Tabella C annessa al Regio Decreto n. 2079 del 2 novembre 1919) . . . . »	5,380,600	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	122,300	
		Indennità per servizio speciale (Tabella B annessa al Regio Decreto n. 2079 del 2 novembre 1919) »	1,456,800	
		Indennità di servizio tecnico agli ufficiali dell'arma d'aeronautica (Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 99) . . . . . »	41,500	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari nelle scuole e nei collegi militari ed addetti agli istituti stessi . . . . . »	51,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,181,500	
		Pensioni vitalizie dell'Ordine Militare di Savoia »	284.000	
				9.447,300. »
		A riportarsi . . . . L.		99,930,900. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		99,930,900. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio . . . . . L.		*per memoria*
		D) Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva . . . . . »		5,100,000. »
			L.	105,030,900. »
		Deduconsi:		
		I contributi dei Ministeri della marina e delle finanze alle spese per i reparti di punizione e gli stabilimenti militari di pena . . . L.	38,000	
		I contributi per le spese di giustizia militare posti a carico: del Ministero della marina »	51,200	
		del Ministero delle finanze . . . »	22,800	
				112,000. »
			L.	104 918,900. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 59 . . . . . L.		1.573,800. »
		Totale del capitolo L.		103,345,100. »
19	19	Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*):		
		A) Stipendio e assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		43,842,710. »
		Si aggiunge l'importo dell'indennità straordinaria stabilita dal Regio decreto 10 luglio 1919, n 1140, spettante ai caporali e soldati . . . . . L.		19,429,680. »
		A riportarsi . . . L.		63,272,390. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		63,272,390. »
		Presunta economia per eventuali vacanze e pel periodo di forza minima . . . . . L.	1,770,000—	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	748,000—	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . »	1,530,000—	
		Si deduce il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo degli istituti di correzione e degli stabilimenti militari di pena . . »	25,400—	
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri	3,090—	
				4,076,490. »
			L.	59,195,900. »
		B) Assegni diversi:		
		Aumento per quadrienni di grado ai sottufficiali (a calcolo) . . . . . L.	740,000.—	
		Premi al termine della ferma e della rafferma (a calcolo) . . . . . »	2,500,000,—	
		Indennità di primo corredo ai marescialli . . »	100,000,—	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	70,000,—	
		Indennità agli uomini che prestano spontaneamente servizio in più della ferma . . . . »	2,000,000,—	
				5,410,000. »
		C) Razioni pane e viveri in contanti . . . . . L.		2,500,000. »
			L.	67,105,900. »
		Deducesi per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 59 . . . . . L.		1,006,600. »
		Totale del capitolo L.		66,099,300. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
22	20	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti		
		A) Spese di leva ·		
		Spesa di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari; spese di rimpatrio degli inscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi di servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.		2,100,000. »
		B) Assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno gornaliero alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti . . . . . L.	848.000.—	
		Assegno giornaliero agli uomini fuori forza . L.	4,000 —	
			852,000 —	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in osped. L.	3,000 —	849,000. »
				2,949,000 —
		Si deduce pel fondo a disposizione in cui al cap. n. 59 . L.		44,200. »
		Totale del capitolo L.		2,904,800. »
23	21	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario. (*Spese fisse*):		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:		
		Assegni agli ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . . . . L.	925,000 —	
		Assegni ai capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . . . . . »	»	
		Assegni ai tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 30 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . »	270,000 —	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	33,680 —	1,228,680. »
		A riportarsi . . . L.		1,228,680. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	1.228,680. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio:	
		Assegni agli ufficiali in congedo provvisorio . . . . L.	170,000. »
		C) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:	
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . L.	285,500. »
		L.	1,684,180. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al cap. n. 59 . L.	24,680. »
		Totale del capitolo L.	1,659,500. »
25	22	Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti (escluso quello in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali bilanciato al capitolo n. 54) (Assegni fissi).	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 2:	
		a) al personale civile della giustizia militare . . L.	18,250. »
		b) al personale civile tecnico dell'istituto geografico militare . . . . . »	733,800. »
		c) ai professori titolari di lettere, scienze e di disegno nelle scuole e nei collegi militari ed ai maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi militari . . . . . »	450,000. »
		d) ai farmacisti militari . . . . . »	659,200. »
		e) ai ragionieri geometri del genio . . . . . »	1,417,000. »
		f) ai ragionieri d'artiglieria . . . . . »	1,015,300. »
		g) ai capitecnici d'artiglieria e del genio . . . . »	900,000. »
		h) ai disegnatori tecnici . . . . . »	650,000. »
		i) agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . »	8,978,200. »
		k) agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . »	2,456,000. »
		l) agli assistenti del genio . . . . . »	1.500,000. »
		m) al personale civile dei depositi allevamento cavalli »	70,600. »
		n) al personale civile specialista tecnico per l'aeronautica . . . . . »	179,300. »
		o) al personale tecnico del genio . . . . . »	52,500. »
		A riportarsi . . . . . L.	19,080,150. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		19,080,150 »
		B) Assegni diversi.		
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore L.	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiutori della scuola centrale di scherma e di educazione fisica . . »	6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari (legge 17 luglio 1910 n. 530). . . . . »	18,000	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè consiglieri di Stato, presidenti di Sezione e consiglieri della corte d'appello a L. 1200 ciascuno. . . »	6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di corte d'appello a L. 800 ciascuno . . . . . »	2,400	
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare . . . . »	»	34,000, »
		C) Indennità di residenza in Roma.		
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876 n. 3212 . . . . . L.	6,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902 n. 248 . . . . . »	68,500	75,000. »
				19,189,150 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 . . . . . »		287,850. »
		Totale del capitolo L.		18,901,300. »
26	23	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 56).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna L.	5,000,000	
		b) Cambi di guarnigione . . . . . »	274,400	
		c) Cambi di distaccamento . . . . . »	350.000	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti. . . »	750,000	6,374,400 »
		A Riportarsi . . . L.		6,374.400 »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		6,374,400. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . . L.	3,200,000	
		b) Trasferimenti temporanei . . . . . »	3,200,000	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello Specchio III . . . »	350,000	
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri »	400,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . »	40,000	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali, caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . . . . . »	7,000,000	
				14,190,000. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedati: Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo . . . . . L.		10,433,025. »
		D) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 37, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo n. 34) . . . . . L.	600,000	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali. . . »	550,000	
		c) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli »	8,000	
				1,158,000. »
		E) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del Regolamento per le indennità eventuali (tenuto conto delle successive		
		A Riportarsi . . . L.		32,156,025. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	32,156,025. »
		modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo numero 33) . . . . . L. 1,800,000	
		b) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provvisti d'alloggio . . . » 250,000	
		c) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra . . . . . » 20,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari . . . . . » 14,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso . . . . . » 25,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . » 300,000	
			2,409,000. »
		F) Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726) . . . L.	329,400. »
		L.	34,894,425. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 59 »	423,425. »
		Totale del capitolo L.	34,471,000. »
28	24	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.	800,000. »
29	25	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria . . . . . L.	40,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . L.	
30	26	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario:	
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali. L. 15,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio . . . . . » 12,000,000	
		C) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti di medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai L. 4,200,000	
		D) Spese di funzionamento dei gabinetti scientifici dell'ispettorato di sanità militare . » 2,000	
		E) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . » 1,500	
		F) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive) . » 5,000	
		G) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, indumenti di servizio pel personale di sanità, materiali per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche. . . . . » 2,800,000	
		H) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati . . . . » 40,000	19,063,500. »
		A Riportarsi . . . L.	19,063,500. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . .	L.		19,063,500. »
		Economia per materiali acquistati con i fondi straordinari da utilizzarsi per i bisogni del capitolo	L.		3,000,000. »
			L.		16,063,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59	»		240.900. »
		Totale del capitolo . .	L.		15,822,600. »
31	27	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:			
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:			
		A) Collegi militari:			
		a) Collegio militare di Roma	L.	447.000	
		b) Collegio militare di Napoli	»	400.000	
					847,000. »
		B) Direzione superiore delle Scuole	L.		100,000. »
		C) Scuole di reclutamento:			
		a) Scuola militare	L.	1.200.000	
		b) Accademia militare	»	370.000	
					1.570.000 »
		D) Scuole di applicazione:			
		a) Scuola di applicazione d'artiglieria e genio	L.	110.000	
		b) Scuola di applicazione di fanteria . . .	»	130.000	
		c) Scuola di applicazione di cavalleria . .	»	120.000	
		d) Scuola di applicazione di sanità militare	»	50.000	
					410,000. »
		E) Scuole centrali:			
		a) Scuola centrale di fanteria	L.	270.000	
		b) Scuola centrale di artiglieria	»	1.000.000	
		c) Scuola centrale del genio	»	420.000	
					1,690.000. »
		F) Corso superiore tecnico d'artiglieria	L.		«
		G) Istituti superiori di cultura militare:			
		a) Scuola di guerra	»		330.000 »
		H) Scuola centrale di educazione fisica	»		60.000 »
			L.		5,007,000 »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:			
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma	L.	25,000	
		A riportarsi . . .	L.	25,000	5,007,000 »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	25,000	5,007,000. »
		b) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli . . . . . »	200,000	
		c) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi, di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo . »	35,000	
		d) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori, consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	15,000	
		e) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli) »	61,000	
		f) spese per conferenze di presidio inerenti all'istruzione degli ufficiali . . . . . »	6,000	342,000. »
			L.	5,349,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 59 . L.		80,200. »
		Totale del capitolo L.		5,268,800. »
32	28	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare . . . L.		2,036,000. »
33	29	Spese generali dei corpi, istituiti e stabilimenti militari (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 58) : *a*) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 34); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25		

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		G. dello specchio III del Regolamento sulle indennità eventuali) e delle buffetterie, delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio; conservazione dei materiali nei magazzini; imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.	7.636.500. »
		b) Assegni fissi ai corpi per:	
		Rimunerazioni per servizi speciali . . . . . L. 150,000	
		Musiche . . . . . » 100,000	
		Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . » 300,000	
			550,000. »
		c) Spese per l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale del soldato . . . . . »	1.700,000. »
		d) Spese generali dell'istituto geografico militare e dell'ufficio personali militari vari . . . . . »	100,000. »
		e) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . »	3,150,000. »
		f) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate »	700,000. »
		g) Acquisto e rinnovazione dei mobili, degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici . . . . . »	200,000. »
		h) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . »	180,000. »
		i) Spese pel museo storico dei bersaglieri . . . . »	4,000. »
		l) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . »	900. »
		m) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; premi di gare di tiro, di sport militare (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi per la cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostante eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese;	
		A riportarsi . . . . L.	14,221,400. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	14,221.400. »
		spese per i consigli di disciplina; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . . . . . »	2,217.850. »
		n) Spese per l'esercizio, la manutenzione ed eventuale sostituzione degli automezzi delle compagnie motomitragliatrici e squadriglie automitragliatrici . . »	2,100,000. »
		o) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914 approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	35,000. »
		p) Spese per il servizio telegrafico e telefonico . . »	1,100,000. »
		q) Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	650,000. »
		r) Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinarî militari »	75,000. »
		L.	20,399,250. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 »	430,350. »
		Totale del capitolo L.	19,968,900. »
34	30	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito, spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare:	
		A) Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . . . . . L.	1,100,000. »
		B) Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:	
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L. 25,000	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 695,000	
			720,000. »
		Totale del capitolo . . . L.	1,820,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
35	31	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare.	
		Acquisto di libri, giornali, per la dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili . . . . . L.	
		Sovvenzioni per la pubblicazione di riviste, giornali, opuscoli ed altre pubblicazioni militari . . . . . L.	72,000. »
			228,000. »
		Totale del capitolo L.	300,000. »
36	32	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere (escluse le spese pei i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 57).	
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per gli uomini incorporati con ferma ordinaria. . . L. 85.675.000	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . » 2,000,000	
			83,675,000
		B) Spesa di 1ª vestizione degli uomini incorporati con ferma ridotta . . . . . » 10,200,000	
		C) Spesa di vestizione dei sergenti di leva e per i sottufficiali di carriera . . . . . » 1,000,000	
		D) Spese di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi alle armi per istruzione . » 1,000,000	
		E) Spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *c*), specchio III) per militari delle varie armi e corpi . . » 30,840,000	
		F) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . » 900,000	
		G) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune . . . . . » 900,000	
		H) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . » 45,000	
		A Riportarsi . . . L. 128,560.000	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	128,560,000	
		L) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti corredo . . . . . »	1,000,000	129,560,000. »
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica; spese per imballaggi, perizie, modelli; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie e spese per la igiene . . . . . »	2,000,000	
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello . . . . . »	9,000	
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . »	10,000	2,019,000. »
			L.	131,579,000. »
		Si deduce: L'economia per materiali acquistati con fondi straordinari o ritirati agli uomini delle classi congedate e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		5,000,000. »
			L.	126,579,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 59 . »		1,906,200. »
			Totale del capitolo L.	124,672,800. »
33	37	Pane e viveri alle truppe (escluse le spese per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 58). *A*) Pane alle truppe: *a*) Spese di fabbricazione di pane e galletta:		
		Acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) . . . . . L.	56,575,000	
		Macinazione e crivellazione . . . . . »	1,100,000	
		Combustibile . . . . . »	2,800,000	
		A Riportarsi . . . L.	60,475,000	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	60,475,000	
		Illuminazione ed energia elettrica . . . . . »	230,000	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi . . . . »	270,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al numero 25 lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al numero 12 *d*), *f*), *g*), specchio III Indennità eventuali) . . . . . »	1,800,000	
		Dazi comunali . . . . . »	6,000	
		Spese di perizie . . . . . »	25,000	
				62,806,000. »
		b) Acquisto di pane dal commercio		17,300,000. »
			L.	80,106,000. »
		B) Spese per i viveri in natura:		
		Parte fondamentale . . . . . L.	125,810,000	
		Parte complementare . . . . . »	16,125,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità . . . . . »	350,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza . . . . . »	325,000	
		Aumenti di razioni ai granatieri . . . »	295,000	
		Aumenti di razioni ai pontieri . . . . . »	130,000	
		Aumenti di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali . . . . . »	660,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili) . . . . . »	424,000	
		Dazi comunali . . . . . »	40,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni di avvisi d'asta, pel servizio dei viveri) . . »	60,000	
				144,219,000. »
			L.	224,325,000. »
		Si deduce:		
		Per consumo di carne in conserva e di viveri ordinari di riserva . . . . . L.		5,000,000. »
		A Riportarsi . . . L.		219,325,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		219,325,000. »
		C) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per la fabbricazione di scatolette di carne in conserva . . . . . L.	1.500.000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento . . . . . »	90,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	1.000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione) . . . . . »	180,000	
		Dazi comunali . . . . . »	310,000	
		Spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta . . . . . »	60,000	
				2,141,000. »
			L.	221,466,000. »
		Economia, per derrate acquistate coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		1,400,000. »
			L.	220,066,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 59		3,300,000. »
		Totale del capitolo . . . L.		216,766,000. »
38	34	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciati al capitolo n. 58):		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa delle varie armi e corpi ficiali e della truppa delle varie armi e corpi . . . . . L.	97,360,600	
		Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . . . »	214,000	97,574,600. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	180,000	
		A Riportarsi . . . L.	180,000	97,574,600. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	180,000	97,574,600, »
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . . . . . »	800,000	
		Maggiore costo delle razioni acquistate dal commercio . . . . . »	150,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva . . . . . »	90.000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino »	150,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta »	6,000	
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero . . . . . »	50,000	
		Razioni supplementari di foraggio . . . »	700,000	
				2,126,000. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di artiglieria . . . L.	2,000,000	
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari . . . . . »	740,000	
		Paglia da lettiera . . . . . »	3,975,800	
		Ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie . . . . . »	2,364,600	
				9,080,400. »
			L.	108,781,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 59 »		1,631,700. »
		Totale del capitolo L.		107,149,300. »
39	35	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio L.	9,276,500	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna . . . . . »	1,820,000	11,096,500. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III . . . . . L.	4,060,000	
		A Riportarsi . . . . L.	4,060,000	11,096,500. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	4,060,000	11,096,500. »
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . . . . »	5,150,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario) . . . . . »	120,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . . . »	2,000,000	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . »	120,000	
				11,450,000. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . »	200,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . . . »	120,000	
		Compensi ai comuni per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . »	40,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . . »	60,000	
				420,000. »
			L.	22,966,500. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,970,000. »
			L.	20,996,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 59 . . . . . L.		314,900. »
			Totale del capitolo L.	20,681,600. »
40	36	Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	400,000	
		A Riportarsi . . . L.	400,000	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	400,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione, acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . »	200,000	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	20,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	20,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza, rimborsabili a piè di lista, per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre, per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegraf. ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi L.	600,000	
				1,300,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 . . . . . L.		19,500. »
		Totale del capitolo L.		1,280,500. »
41	37	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
		Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1). L.	3,300,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria ed artiglieria	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . . . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	80,000	
				3,630,000 »
		A Riportarsi . . . L.		3,630,000. »

(1) Comprese le indennità di cui al n. 17 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		3,630,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per i carabinieri reali . . . . . »	1,100,000	
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento . . . . . »	»	
		Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori. Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . »	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche »	40,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna . . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare . . . . »	10,000	
		Premi per i migliori cavalli riproduttori . »	»	
				1,190,000. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto . . . . . »	1,000,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, e per tasse e canoni »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . »	700,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario). . . . . L. 2,127,085		
		Paghe al personale avventizio. . » »	3,078,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate » 951,815		
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza . »	37,400	
		Infortuni sul lavoro . . . . . »	6,000	
				5,322,300. »
		Art. 3. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . L.		100,000. »
		A Riportarsi . . . L.		10,242,300. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		10.242,300 »
		Art. 4. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . »	15,000	
		Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . . »	195,000	
		Versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	
				215,000. »
			L.	10.457,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 »		156,900. »
		Totale del capitolo L.		10,300,400. »
42	38	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo . . . . L.	1,027,000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria . . . . . »	2,117,000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto ai telemetristi delle batterie da costa . . . . »	200,000	
		Paghe orarie, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili di artiglieria . . . . . »	80,000	
				3,424,000. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale in consegna. Riparazioni al materiale dei corpi . . . . . L.		3,000,000. »
		C) Stabilimenti militari. Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modifica-		
		A Riportarsi . . . L.		6,424,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	6,424,000. »
		zioni di entità a tutti i materiali di artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio . . . . . »	31,000,000. »
		D) Stabilimenti militari. Produzione delle armi portatili e relative munizioni e delle mitragliatrici, strumenti da zappatore, bardature e carreggio per le varie armi: Manutenzione e riparazione dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . . . . . »	23,600,000. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse: Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati e periti. Biblioteche speciali. Retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387 . . . . . »	1,080,000. »
		F) Spese per il funzionamento, l'esercizio e la rinnovazione degli automezzi assegnati al reggimento autoportato, ai reggimenti pesanti-campali, ai depositi contro aerei, alle squadriglie autoblindate, ai reparti di tanks ed ai reggimenti pesanti . . . . . »	16,000,000. »
			78,104,000. »
		Economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »	3,416,000. »
		Totale del capitolo L.	74,688,000. »
43	39	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramento degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio militare	
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari, materiale mobile e spese varie.	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		A) Immobili militari:	
		a) Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . . . . L. 12,000,000	
		b) Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari . . . . . » 1,200,000	
		c) Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:	
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamento ai telefoni . . . . . » 2,000,000	
		———	15,200,000. »
		B) Materiale mobile del genio militare:	
		a) Depositi del genio di corpo d'armata:	
		Manutenzione e riparazione di materiali da zappatore, telegrafonico, fotoelettrico e colombofilo in distribuzione ai battaglioni zappatori e telegrafisti (provviste, paghe orarie, sovrapaghe e spese varie di laboratorio) . . . . . L. 890,000	
		b) Reggimenti del genio:	
		Manutenzione e riparazione dei materiali relativi alle specialità minatori (compresi i gruppi perforatori e le teleferiche), pontieri e lagunari (compresa la rinnovazione dei natanti lagunari), ferrovieri (comprese le ferrovie Decauville) e radiotelegrafisti (provviste, paghe, ecc.) . . . . . » 1,560,000	
		c) Stabilimenti del genio:	
		Provvista, fabbricazione e rinnovazione dei materiali delle truppe e dei servizi del genio	
		A Riportarsi . . . L. 2,450,000	15,200,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	2,450,000	15,200,000. »
		e del materiale del genio in consegna ad altri corpi dell'Esercito. Esperienze e studi inerenti ai detti materiali. Manutenzione del materiale mobile . . . . . »	2,279,000	
				4.720,000. »
		C) Spese varie:		
		a) mantenimento e funzionamento delle colombaie militari . . . . . L.	50,000	
		b) esercizio della rete R. T. nazionale . . »	90,000	
		c) esercitazioni e istruzioni delle truppe del genio . . . . . »	200,000	
		d) scuole speciali e biblioteche, scuole degli assistenti del genio, museo storico di Castel Sant'Angelo . . . . . »	50,000	
		e) provvista di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, strumenti topografici, macchine da scrivere, spese di stampa e di di pubblicazioni esclusivamente pel servizio dei lavori e del materiale del genio . . »	60,000	
		f) ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali e ad altri personali per i servizi dei lavori e del materiale del genio »	900,000	
		g) Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno . . . . . »	1,500	
		h) Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana . . . . . »	500	
		i) Sussidio per l'incremento della colombicultura nazionale . . . . . »	30,000	
		l) Mantenimento e custodia del cimitero italiano in Crimea. . . . . »	8,000	
		m) Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al generale Cialdini . . . . . »	700	1,390,700. »
				21,319,700. »
		Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		A) Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari). . . . L.	700,000	
		A riportarsi . . . L.	700,000	21,319,700. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	700.000	21,319,700. »
		B) Spese per premi di riassoldamento e sovrapaghe ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino - Chivasso - Aosta . . . . »	1,600,000	
		C) Spese per l'esercizio della ferrovia Decauville Cividale - Caporetto . . . . . »	360,000	2,060,000. »
			L.	23,379,700. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . »		200,000. »
			Totale del capitolo L.	23,179,700. »
44	40	Servizi aeronautici militari		
		a) Rinnovamento del materiale di aviazione . . L.		16,500,000. »
		b) Riparazioni e manutenzione di apparecchi, motori e materiali vari aeronautici . . . . . »		1,300,000. »
		c) Materie di consumo . . . . . »		13,000,000, »
		d) Studi ed esperimenti relativi al materiale d'aviazione, degli aerostieri e dei dirigibilisti . . . . . »		1,550,000, »
		e) Studi ed esperimenti relativi al materiale di armamento aeronautico . . . . . »		500,000, »
		f) Lavori e provviste per il servizio fotografico aereo »		150,000. »
		g) Spese per la preparazione del personale navigante »		4,800,000. »
		h) Indennità aeronautiche . . . . . »		2,400,000. »
		i) Spese varie . . . . . »		300,000 »
		l) Manutenzione degli immobili . . . . . »		1,100,000. »
		m) Lavori di sistemazione dei campi di aviazione . »		1,100,000. »
		Totale del capitolo . . . . L.		42,700,000 »
»	41	Spese per l'aeronautica civile:		
		a) Per la Direzione studi ed esperienze. . . . . L.		1,800,000. »
		b) Per la Direzione costruzioni aeronautiche . . . »		3,000,000. »
		c) Per la scuola di prima istruzione. . . . . »		2,460,000. »
		d) Per concorsi di motori e di apparecchi. . . . . »		2,000,000. «
		e) Per costruzione di apparecchi civili. . . . . »		*per memoria*
		f) Per incoraggiamento o enti industriali costruttori per la produzione ed esportazione . . . . . »		500,000. »
		g) Per sovvenzioni a Società Cooperative per l'esercizio di aeroporti per aeroplani. . . . . »		1,500,000. »
		h) Per sovvenzioni a Società Cooperative per l'esercizio di linee aeree mediante aeroplani . . . . . »		1,500,000 »
		A Riportarsi . . . L.		12,760,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . L.	12,760,000. »
		l) Per sovvenzioni a Società Cooperative per l'esercizio di linee aeree mediante dirigibili. . . . . »	1.500,000. »
		l) Per esperienze con materiale di volo ricuperato dagli stabilimenti , ... »	500,000. »
		m) Per personale non compreso in altri capitoli del bilancio . . . . . »	600,000. »
		Totale del capitolo . . L.	15,360,000. »
45	42	Servizi automobilistici:	
		a) Spese per il funzionamento, l'esercizio e la rinnovazione delle vetture automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, ecc. . . . . L.	1,200,000, »
		b) Spese per l'esercizio e la rinnovazione degli automezzi assegnati ai centri automobilistici, per l'istruzione della truppa . . . . . »	6,600,000. »
		c) Spese pel funzionamento dei centri automobilistici e della Direzione Centrale automobilistica . . . . »	2,400,000. »
		d) Spese pel funzionamento e la manutenzione degli autoveicoli di riserva e mobilitazione . . . . . »	200,000. »
		Totale del capitolo . . L.	10,400,000. »
46	43	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare:	
		Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell'amministrazione militare e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, escluse le spese per i trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 37, quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 23 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	36,650,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 »	540,900. »
		Totale del capitolo . . L.	36,109,100. »
47	44	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*):	
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti . . . . . L. 3,900,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . . . . . » 70,000	
		A Riportarsi . . . L. 3,970,000	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L. 3,970,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione . . . . . » 30,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi . . . . . » 100,000	4,100,000. »
48	45	Spese di giustizia penale militare (*spesa obbligatoria*) . L.	22.000. »
49	46	Spese per l'ordine militare di Savoia, per altri ordini cavallereschi e per soprassoldi di medaglie al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito (*Spese fisse*):	
		Art. 1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:	
		Ammontare delle pensioni . . . . . L. 552,500	
		Si deduce:	
		L'ammontare delle pensioni spettanti agli ufficiali in servizio attivo permanente, compreso nel capitolo numero 18 . . . . . L. 284,000	
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . . . L. 34.000	
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . » 196.000 514.000	
			38,500. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875). . . . . »	1,000. »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine . . . . . »	15,000. »
		Totale del capitolo . . L.	54,500. »
50	47	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito e per l'istruzione premilitare:	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive che contribuiscono all'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.	90.000. »
		B) Sovvenzioni e rimborsi a corpi, comandi ed istituti militari, ai convitti nazionali, alle Società di tiro a segno nazionle ed altri istituti di educazione ed agli altri enti di cui alla lettera precedente per lo svolgimento ed incremento dell'istruzione premilitare . . . . »	100,000. »
		C) Acquisto di medaglie ed oggetti di premi in gare e concorsi diretti ai fini sopraindicati . . . . . »	30,000. »
		D) Spese per lavori e studi speciali riguardanti l'educazione fisica e premilitare, spese per acquisto di attrezzi arnni e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento a Federazioni, sodalizi, istituti e scuole . »	50,000. »
		E) Spese pel funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, sovvenzioni agli organi direttivi del corpo per l'amministrazione e funzionamento e per l'istruzione e preparazione militare dei reparti . . . . . »	30,000. »
		Totale del capitolo . . L.	300,000. »
51	48	Spese per risarcimento di danni (*spesa obbligatoria*) :	
		A) Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'Amministrazione di spese di giustizia per fatti di servizio . . . . . L. 100.000	
		B) Risarcimento di danni causati alla proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro sui terreni attigni ai poligoni di fanteria e di artiglieria . . . . . » 600,000	
		. . . . .	700,000. »
52	49	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . . L.	
53	50	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry . . . . . »	*per memoria*
54	51	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883) :	1,102.50 »
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sitemazione di quelli esistenti . . . . . L. 650,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commisione centrale pel tiro a segno nazionale » 21,600	
		A riportarsi L. 671,600	

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	671,600	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno . . . . . »	150,000	
		D) Spese per le gare internazionali, provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . »	38,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni . . . . . »	35,000	894,600. »
56	52	Totale del capitolo . . L.		894,600. »
57	53	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:		*per memoria*
		Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.		220,000. »
20	54	**Spese per l'Arma dei Carabinieri Reali.**		
		Carabinieri reali - Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*).		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		120,200. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale . . . . . L.	23,800	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	7,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . »	8,400	
		Indennità cavalli . . . . . »	12,800	53,700. »
		B) Comandi di gruppo di legioni:		
		Stipendi . . . . . L.		167,300. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	8,400	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	16,800	
		Indennità cavalli . . . . . »	11,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	6,720	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	44,620. »
		A Riportarsi . . . L.		385.820. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		385,820. »
		C) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		27,400. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	600	
		Indennità per servizio speciale . . . . »	7,200	
		Indennità cavalli . . . . . »	3,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	1,920	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	500	13,420. »
		D) Scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		85,500. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	600	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	23,500	
		Indennità cavalli . . . . . »	11,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	6,720	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	43,520. »
		E) Legioni:		
		Ufficiali in servizio attivo permanente.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie:		
		agli ufficiali dei Carabinieri reali . . . . L.	8,068,900	
		agli ufficiali medici . . . . . »	64,600	
		agli ufficiali veterinari . . . . . »	86,400	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	754,600	8,974,500. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	2,048,900	
		Indennità di carica . . . . . »	24,600	
		Indennità cavalli. . . . . »	995,000	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	34,000	
		A riportarsi . . . L.	3,101,900	9,530,160. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	3,101,900	9,530,160 »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	45,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	597,120	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari . . . . . »	24,600	3,768,820 »
		Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario: Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		252,300. »
		Impiegati civili: Stipendi agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti in servizio presso le Legioni CC. RR. . . L.		528,000. »
		E) Ufficiali dei carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi: Stipendi . . . . . L.		49,000. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per spese di stalliere . . . . . L.	3.360	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	11,800	
		Indennità di residenza . . . . . »	600	
		Indennità cavalli . . . . . »	5,600	
		Soprassoldo ai decorati . . . . . »	400	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . . . »	24,500	46,260. »
			L.	14,174,540. »
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi (Vedi lettera *E*) . . . . . L.		95,260. »
			L.	14,079,280. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 »		211,180. »
		Totale del capitolo L.		13,868,100. »
21	55	Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi). *A*) Legioni. Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo: Assegno giornaliero . . . . . L.		159.318.850. »
		A Riportarsi . . . L.		159,318,850. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.		159,318,850. »
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite, eventuali vacanze . . . . . L.	5,617,845.	
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	263,830.—	
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri ausiliari ricoverati nei luoghi di cura . . . . . »	195,750.—	6,077.425. »
			L.	153,241,425. »
		Aumenti triennali di paga . . . . . L.	14,130,000.	
		Aumenti quadriennali di grado . . . . . »	580,000.	
		Indennità agli uomini dell'arma a cavallo . »	720,000.—	
		Indennità ai sottufficiali comandanti di stazione »	3.850.000.	
		Indennità agli scrivani addetti agli uffici . »	1,320,000.—	
		Premi di arruolamento . . . . . »	6,000,000.—	
		Indennità di rafferma stabilite dal Decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 . . »	10,870,000.—	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	130,000.—	37,600,000. »
		B) Sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Assegno giornaliero . . . . L. 1,380,612.50		
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . » 225,400.—		
			1,155,212.50	
		Aumenti triennali di paga . . . . . »	140,000.—	
		Aumenti quadriennali di grado . . . . . »	12,000.—	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabiniere . . . . . »	89,000.—	
		Indennità di rafferma stabilite dal Decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 . . »	110,000.—	1,506,212,50
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i carabinieri reali in servizio nei Regi arsenali marittimi. (Vedi lettera B) . . . . . L.		192,347.637,50 1,506,212.50
			L.	190,841,425. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 »		2,932,025 »
			Totale del capitolo L.	187,909.400. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
29	56	Indennità eventuali carabinieri reali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (1). Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti . . . . . L.		5,720,000. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali. . L.	590.000	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . . »	50.000	
		c) Soprassoldi ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . »	1.740.000	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . »	100,000	
				2,480,000. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma . . . . . L.		7,200. »
			L.	8,207,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 . »		123,100. »
			Totale del capitolo L.	8.084.100. »
»	57	Carabinieri Reali - Corredo:		
		A) Spesa di prima vestizione degli uomini incorporati L.		3,900,000. »
		B) Spese per la manutenzione e rinnovazione del corredo . . . . . »		24,578,000. »
		C) Spesa per completamenti e promozioni . . . . . »		2,022,000. »
			L.	30,500,000. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al cap. n. 59 »		457,500. »
			Totale del capitolo L.	30,042,500. »

(1) Comprese le spese di viaggio per gli uomini nuovi arruolati e per gli invii in congedo, in luoghi di cura e in licenza.

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		Riporto . . . L.	
»	58	Spese varie di funzionamento dell'Arma dei carabinieri reali.	
		A) Spese generali.	
		Spese generali delle legioni carabinieri reali, comprese le spese per l'esercizio, la manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette e degli automezzi dei battaglioni mobili, spese d'ufficio e riscaldamento . . . . . L.	15,920,000. »
		B) Pane e viveri.	
		Importo delle razioni pane e viveri per gli allievi carabinieri »	2,580,000. »
		C) Foraggi e spese diverse per i quadrupedi.	
		a) Importo delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali e della truppa . . L. 14,423,300	
		b) Spese per bardature e pel mantenimento dei cavalli dei carabinieri reali. . . . » 2,749,000	
			17,172,300. »
		D) Spese di funzionamento delle scuole.	
		Compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione e varie:	
		a) Scuola allievi ufficiali . . . . . L. 70,000	
		b) Scuola allievi sottufficiali . . . . . » 590,000	
			660,000. »
		L.	36,332,300. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al capitolo n. 59 »	545,000. »
		Totale del capitolo L.	35,787,300. »
		FONDO A DISPOSIZIONE	
»	59	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali . . . . . L.	16,139,330. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		TIITOLO I.	
		SPESA STRAORDINARIA	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali	
59	59	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*spese fisse*)	2,390,400. »
60	60	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ed ai sottufficiali (decreto luogotenen. 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18 e Regio decreto n. 737, del 3 giugno 1920 (esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri reali. . . .	70,123,600. »
»	62	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918 n. 1593 e 5 gennaio 1919 n. 18 e Regio decreto n. 737 del 3 giugno 1920) . . . . . »	92,640,200. »
61	63	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale perchè esuberanti alle tabelle organiche stabilite col Regio decreto-legge n. 451 del 20 aprile 1920 che detta nuove norme per l'ordinamento provvisorio dell'Esercito (Regio Decreto n. 2088, del 7 novembre 1919) . . . . . »	53,834,700. »
		Spese per la guerra.	
61 *bis*	64	Spese per la guerra	500,000,000. »
61 *ter*	65	Spesè per la guerra concernenti le armi e munizioni . . .	70,000.000. »
61 *quater*	66	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	*per memoria*
61 *bis* parte	67	Spese per truppe e servizi all'estero	17,000,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
61 bis parte	68	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra	60,000,000. »
61 bis parte	69	Spese per l'inchiesta parlamentare sulle spese di guerra .	*per memoria*
61 quinqu.	70	Spese per l'amministrazione civile, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col Regio Decreto 20 novembre 1919, n. 2270 »	350,000,000. »
61 sexies	71	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti in guerra . . . . . »	5,000,000. »
61 septies	72	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra. . . . . »	56,000,000. »
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
62	73	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n. 472 (*spesa ripartita*) . . . . . L.	1,960,000 »
63	74	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . . . . L.	27,746.88
64	75	Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di L. 400,000 da rimborsarsi al Municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione, aprovata con legge 15 agosto 1914, n. 521) . . L.	8,000. »

Numero dell'esercizio 1920-21	Numero dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-22
		CATEGORIA TERZA.	
		Movimento di capitali	
		Accensione di crediti.	
65	76	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511). . . . . L.	1,600,000. »
		Partite che si compensano con l'entrata.	
»	77	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materali diversi, apparecchi e macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati	*per memoria*
»	78	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti e materiali diversi ceduti o da cedere agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito	*per memoria*
		Estinzione di debiti.	
66	79	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (*spesa ripartita*) (9ª rata) . . . . L.	200,000. »
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro	
67	80	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . . L.	8,479,335.10

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1920-921 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo (1).

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1920-921
N.	DENOMINAZIONE	
81	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	68
82	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*).	69
83	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	70
84	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	71
85	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*).	72
86	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*).	73
87	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (*Spesa ripartita*).	74
88	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggo Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a* e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842).	75
89	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	76
90	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	77

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1920-921
N.	DENOMINAZIONE	
91	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, numero 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391).	78
92	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi allevamento cavalli.	79
93	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842).	80
94	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.	81
95	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (Decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853).	82
96	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915, n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. D. 5 febbraio 1915 n. 62 (art. 1 del R. D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1 aprile 1915 numero 476, ed art. 7 della legge stessa), e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102).	83
97	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11).	84
98	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (*Spesa ripartita*).	85
99	Spese per la partecipazione dello Stato alle fiera interalleata di New-York.	86
100	Rimborso agli industriali della metà degli indennizi di licenziamento per gli operai (D. L. 5 e 14 dicembre 1918, n. 1814 e n. 1860).	87
101	Spese di viaggio per il trasporto gratuito in ferrovia degli operai licenziati che si recano al comune di loro residen-	

N.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1920-921
	za abituale nel Regno (art. 8 D. L. 5 dicembre 1918, n. 1814).	88
102	Personale civile tecnico d'artiglieria e genio fuori ruolo.	89
103	Spese per il funzionamento della Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari e compensi per i lavori istruttori delle controversie stesse (D. L. 14 febbraio 1918, n. 214).	90
104	Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'Amministrazione militare nelle terre liberate.	91
105	Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi.	92
106	Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede dell'addetto militare a Tokio ed altre analoghe.	94
107	Erogazione delle somme offerte da privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912, n. 689).	95
108	Spese per lavori a cottimo per la liquidazione delle pratiche inerenti alle gestioni di guerra.	29 *bis*
109	Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'aeronautica fino al 30 giugno 1920.	44 *bis*
110	Indennità da concedersi agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità o dispensati dal servizio per riduzioni di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda ai sensi degli art. 58, 59, 61 e 62 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.	60 *bis*
111	Fondo di cointeressenza al personale delle varie categorie (Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 29 ottobre 1920, n. 1521).	12 *bis*

N. 389. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1921-1922 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 luglio 1921.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1920-21	1921-22	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
12	12	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
21	21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
22	22	Contributo del centesimo di guerra: *a*) Ruoli; *b*) Versamenti diretti e ritenute;
32	35	Tasse di bollo.
73	76	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
131	132	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare pe rl'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio. Art. 5. Proventi derivanti dall'esercizio della ferrovia Decauville sul tratto Cividale-Caporetto.
136	138	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
153	156	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, (leggi 7 luglio 1901, n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
154	157	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
»	190	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette e alle tasse sugli affari giusta il disposto dell'art. 7 del regio decreto 7 giugno 1920, n. 738.
182	194	Entrate diverse dei Ministeri (1).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1920-21	1921-22	
183	195	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
184	196	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
188	200	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (1).
189	201	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
190*bis*	203	Anticipazioni e rimborsi da altre Amministrazioni all'Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574).
191	205	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
205	219	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
242	258	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dell'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
246	264	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo.
250	269	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato.
252	273	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria o della categoria 1ª *Spese effettive*.
316	338	Ritenuta 2 per cento sugli aumenti di stipendio di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna Amministrazione esclusa quella delle Ferrovie, da versarsi in conto corrente fruttifero presso la cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 11 del decreto medesimo.
316 *bis*	339	Ritenuta 0.70 per cento sugli stipendi e ritenuta 2 per cento sugli altri assegni, esclusa la indennità caro-viveri, corrisposti al personale di ruolo di ciascuna amministrazione (esclusa quella delle Ferrovie) a favore dell'Opera di previdenza per gli impiegati civili dello Stato e loro superstiti non aventi diritto a pensione (art. 5 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219).
317	340	Ritenuta sugli stipendi dei funzionari e sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444 (art. 31 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1908, n. 864).

(1) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1920-21	1921-22	
»	342 *bis*	Ricavo della cessione fatta dalle Amministrazioni militari ad altre amministrazioni ed, eventualmente, a privati di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi e macchine.
»	342 *ter*	Ricavo dalla cessione fatta dalle Amministrazioni militari a ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina di derrate, indumenti e materiali diversi.
330	352	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
333	355	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.50.

(241) - Roma, 1921-22 Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1921 — 22 Luglio

N. 390 - 2 giugno 1921. DISPOSIZIONE VARIE. — R. decreto n. 856 che erige in ente morale la « Fondazione Premio Monfalcone » costituita coll'offerta di lire 3000 nominali, fatta dal signor Boccaletti Ettore a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato, ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 618

» 391 - 19 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 863, che aumenta lo stanziamento di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-1921 . . . . . *Pag.* 619

» 392 - 19 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 895, che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921 *Pag.* 620

» 393 - 26 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 871, relativo alla amministrazione dello Stato Maggiore e delle grandi unità del R. esercito . . . . . *Pag.* 621

» 394 - 28 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 886 che modifica l'articolo 468 del regolamento 17 febbraio 1884 n. 2016, per la contabilità dello Stato . . . . . *Pag.* 626

» 395 - 21 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ordinamento interno del Ministero . . . . . *Pag.* 627

» 396 - 21 luglio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio *Pag.* 627

» 397 - 21 luglio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Convenzione col consorzio nazionale cooperativo per la vendita di materiali residuati dalla guerra. . *Pag.* 628

» 398 - 21 luglio 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Dipendenza amministrativa del servizio fotografico e del servizio aerologico . . . . . *Pag.* 630

» 399 - 21 luglio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Documentazione delle domande di brevi licenze ammesse dalla circolare n. 340 del giornale militare corr. anno . . . . . *Pag.* 630

» 400 - 21 luglio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Premio di congedamento e pacco vestiario . . . . . *Pag.* 630

» 401 - 22 luglio 1921. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1902 *Pag.* 631

CIRCOLARE N. 390. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 856 che erige in ente morale la « Fondazione Premio Monfalcone » costituita coll'offerta di lire 3000 nominali, fatta dal signor Boccaletti Ettore a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). - 2 giugno 1921. - (Gazzetta ufficiale n. 164 del 13 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'offerta di lire tremila in una cartella del prestito nazionale 5 % fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato dal signor *Boccaletti* Ettore, già sergente nel reggimento stesso dal 17 novembre 1870 all'8 giugno 1878, affinchè con la rendita annuale relativa siano costituiti due premi, uno di lire cento ed uno di lire cinquanta, rispettivamente a favore di quel sottufficiale e caporale del predetto corpo, che più si saranno distinti durante l'anno nella istruzione delle reclute, ed in speciale modo per l'esempio di irreprensibile condotta militare e civile dato alle medesime;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Premio Monfalcone », costituita coll'offerta di lire tremila nominali fatta dal signor Boccaletti Ettore a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ.

STATUTO DELLA « FONDAZIONE PREMIO MONFALCONE » A FAVORE DEL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI MONFERRATO.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Premio Monfalcone » l'offerta di lire 3000 (tremila) nominali, fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato dal signor *Boccaletti* Ettore, ex sergente del predetto reggimento, a ricordo degli atti di valore compiuti dai cavalleggeri di Monferrato, combattendo appiedati nelle aspre giornate di Monfalcone.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire 3000 (tremila) investite in una cartella del prestito nazionale 5 %, da convertire in un certificato di rendita nominativa intestata alla « Fondazione Premio Monfalcone », e depositato nella cassa del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione del reggimento stesso.

Art. 4.

Nella ricorrenza della festa del reggimento la rendita di cui al precedente articolo 2 sarà convertita in due premi, uno di lire cento e l'altro di lire cinquanta, rispettivamente a favore di un sottufficiale e di un caporale del reggimento che più si saranno distinti, a giudizio del comandante di esso e previa intesa coi comandanti di squadrone, nell'istruzione delle reclute, specialmente per l'esempio di irreprensibile condotta sia militare che civile, dato alle medesime.

Il premio di lire cinquanta potrà essere anche assegnato ad un caporale congedato, purchè appartenente alla classe che precede immediatamente quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non sia già stato beneficato.

Art. 5.

I premi che eventualmente rimanessero indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo, e così di anno in anno fino a che vi siano dei militari di truppa, a cui favore si verifichino le condizioni previste dal precedente art. 4.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese occorrenti per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà direttamente l'oblatore.

Roma, 3 giugno 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 391. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **R. decreto-legge n. 863, che aumenta lo stanziamento di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 163, del 12 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quella dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-1921, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

SPESA.

Ministero della guerra:

Capitolo n. 61 quinquies — Spese per l'amministrazione civile, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie delle nuove provincie, ecc. L. 111.161.000.

ENTRATA.

Capitolo n. 253 IV — Entrate di qualsiasi natura riguardanti i servizi dipendenti dai commissariati generali civili della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, ecc. L. 163.500.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

N. 392. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 895, che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 166, del 15 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo 1.

(*Omissis*).

Articolo 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 61-*bis* « Spese per la guerra », dello stato di previsione della spesa del ministro della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, è diminuito della somma di lire duecentododicimila ottocentonove e centesimi trenta (L. 212,809.30).

Articolo 3.

(*Omissis*).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

N. 393. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 871, relativo alla amministrazione dello Stato Maggiore e delle grandi unità del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 163 del 12 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con Nostro decreto del 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto-legge del 20 aprile 1920, n. 451 che approva l'ordinamento provvisorio del R. esercito, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il titolo I del libro quarto del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari è sostituito da quello qui unito, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra e del tesoro.

Art. 2.

Le altre disposizioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, che hanno correlazione con le norme di cui al precedente articolo, restano modificate in conseguenza.

Art. 3.

Il consiglio d'amministrazione del comando del Corpo di stato maggiore funzionerà fino alla resa dei conti dei comandi mobilitati, e delle contabilità al 31 dicembre 1920 dei comandi ed uffici che per effetto del presente decreto passano alla dipendenza delle direzioni di commissariato militare.

Esso sarà ridotto come segue:

ufficiale superiore d'amministrazione, *presidente;*

ufficiale d'amministrazione che segue in anzianità od in grado il presidente, *relatore;*

capitano d'amministrazione direttore dei conti, *segretario.*

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI RODINÒ — BONOMI.

TITOLO I.

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO.

COMANDI DI GRANDI UNITÀ.

CAPO I.

Stato maggiore dell'esercito.

Art. 585.

Il consiglio d'amministrazione dello Stato maggiore del R. esercito è costituito con ufficiali dello stato maggiore stesso ed è composto:

del colonnello in servizio di stato maggiore designato dal generale capo del reparto operazioni, *presidente;*

di un ufficiale superiore in servizio di stato maggiore designato come sopra, *membro;*

dell'ufficiale d'amministrazione più elevato in grado e più anziano, *relatore;*

di un ufficiale inferiore d'amministrazione da designarsi dal generale capo del reparto operazioni per le funzioni di direttore dei conti, *segretario.*

Per tutte le deliberazioni relative a quadrupedi saranno aggiunti al consiglio d'amministrazione due ufficiali in servizio di stato maggiore provenienti da arma a cavallo designati pure dal generale capo del reparto operazioni.

In caso di assenza di un componente del consiglio, il generale capo del reparto operazioni designa l'ufficiale che deve temporaneamente farne le veci.

Art. 586.

Per la custodia dei fondi e per le operazioni di cassa si applicano le stesse norme stabilite pei reggimenti (art. 111 e seguenti) salvo che nella cassa corrente possono tenersi fondi fino al limite massimo di lire 10,000.

Art. 587.

Il consiglio d'amministrazione dello Stato maggiore dell'esercito amministra:

a) gli ufficiali ed impiegati degli uffici dello Stato maggiore dell'esercito;

b) il ministro ed il sottosegretario di Stato per la guerra, quando siano ufficiali del R. esercito; gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra e gli ufficiali in servizio di stato maggiore comandati allo stesso Ministero;

c) gli ufficiali addetti militari all'estero e i militari di truppa dei loro uffici;

d) le missioni all'estero per le quali il Ministero della guerra non disponga che debbano far capo ad altre amministrazioni.

Gli ufficiali di ordinanza e gli altri ufficiali non effettivi agli uffici dello Stato maggiore dell'esercito sono amministrati per conto del corpo al quale appartengono.

Art. 588.

Il consiglio predetto amministra anche le spese per la riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione, e le entrate e le spese inerenti alle pubblicazioni di carattere militare fatte a cura dello Stato maggiore dell'esercito.

Art. 589.

I fondi abbisognivoli pel pagamento degli assegni e delle altre spese sono dal consiglio d'amministrazione dello Stato maggiore dell'esercito chiesti al Ministero.

I mandati sono intestati al predetto consiglio d'amministrazione con quietanza del medesimo o delle persone all'uopo delegate.

Art. 590.

Il consiglio rende conto alla fine di ogni trimestre, e non più tardi del ventesimo giorno del trimestre successivo, distintamente per ogni capitolo ed articolo di bilancio, delle anticipazioni riscosse nel trimestre precedente.

Le risultanze di ogni rendiconto trimestrale sono riportate nel rendiconto del trimestre successivo; quelle dell'ultimo trimestre dell'esercizio sono liquidate: se in credito, con l'emissione, da parte del Ministero, di un mandato di saldo; se in debito, col versamento in tesoreria, da parte del consiglio, dell'importo del debito medesimo.

Insieme con i rendiconti, il consiglio trasmette al Ministero la situazione del fondo scorta.

Art. 591.

Le pubblicazioni dello Stato maggiore dell'esercito sono considerate come commerciabili e possono, quindi, essere vendute agli ufficiali e, se non abbiano carattere riservato, anche a privati.

Le pubblicazioni messe fuori uso, quando, per il loro carattere riservato, non debbono essere distrutte, sono pure vendute.

L'importo delle vendite è versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata relativo alle « entrate eventuali per ricupero di fondi » riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordnaria.

CAPO II.

Comandi d'armata, di corpo d'armata, di divisione. Uffici trasporti.

Art. 592.

I comandi d'armata, di corpo d'armata e di divisione sono considerati, per l'amministrazione e la contabilità, come distaccamenti delle rispettive direzioni di commissariato militare, sia per il personale, sia per le spese di ufficio.

Le spese riguardanti i comandi d'armata sono però comprese nel rendiconto di cassa del comando di corpo d'armata di sede nella stessa città, per essere poi contabilizzate dal consiglio delle direzioni di commissariato.

Il governo economico dei comandi di corpo d'armata e di divisione è affidato ai rispettivi capi di stato maggiore.

Art. 593.

Per la tenuta dei registri e per la contabilità in genere, il capo di stato maggiore ha sotto la sua immediata dipendenza uno degli ufficiali inferiori addetti al comando che, sovra sua proposta, viene designato dal comandante di corpo d'armata o di divisione quale ufficiale di contabilità.

Art. 594.

Ciascun comando di corpo d'armata o di divisione ha una cassa forte a due chiavi, tenute: una una dal capo di stato maggiore, l'altra dall'ufficiale di contabilità.

Art. 595.

I titoli giustificativi che comprovano i movimenti di cassa, devono portare le firme del capo di stato maggiore e dell'ufficiale di contabilità.

Art. 596.

I comandi di corpo d'armata e di divisione tengono un apposito giornale di cassa e tutti gli altri documenti necessari per la tenuta e la resa dei conti.

Art. 597.

I fondi abbisognevoli pel pagamento degli assegni e delle altre spese sono mensilmente domandati, per cura del capo di stato maggiore di ogni comando di corpo d'armata o di divisione, al consiglio d'amministrazione della rispettiva direzione di commissariato militare.

I comandi di corpo d'armata che devono contabilizzare le spese dei comandi d'armata, comprendono nelle loro richieste i fondi relativi.

Art. 598.

Quando occorrano spese imprevedute, alle quali non si possa sopperire col fondo di cassa, è spedita al consiglio d'amministrazione delle direzioni di commissariato apposita domanda d'urgenza, indicandovi i motivi pei quali si richiedono i fondi.

Art. 599.

Le direzioni di commissariato domandano al Ministero della guerra le anticipazioni dei fondi per i comandi di armata, di corpo d'armata e di divisione secondo le norme di cui agli articoli 493 e seguenti del presente regolamento e provvedono alla somministrazione dei fondi occorrenti ai predetti comandi emettendo ordinativi di pagamento a favore dei rispettivi capi di stato maggiore.

Art. 600.

I consigli di amministrazione delle direzioni di commissariato possono, in casi d'urgenza, provvedere anche direttamente i fondi ai comandi di corpo d'armata e di divisione.

Art. 601.

I comandi di corpo d'armata e i comandi di divisione rendono il loro conto mensilmente al consiglio d'amministrazione della rispettiva direzione di commissariato colle norme indicate pei distaccamenti (articolo 408).

Art. 602.

Al capo di stato maggiore corre l'obbligo di accertarsi, prima della spedizione del rendiconto, che i risultati di questo concordino pienamente colla effettiva esistenza dei fondi, e di convalidare, colla sua firma, il rendiconto ed il giornale di cassa.

Art. 603.

Verificati i rendiconti, il consiglio di amministrazione della direzione di commissariato spedisce al comando di corpo d'armata o di divisione, per essere consegnata al capo di stato maggiore, la dichiarazione di conferma come all'art. 414, la quale è poi unita al rendiconto del mese successivo.

Art. 604.

I comandi di corpo d'armata nel cui territorio sono istituiti e funzionano delegazioni della Direzione trasporti od uffici militari di stazione, provvedono alla loro gestione e ne comprendono le spese nel proprio rendiconto di cassa.

Gli stessi comandi di corpo d'armata provvedono in modo analogo per le indennità e le spese per i comandati ai corsi pratici ferroviari.

CAPO III.

Comandi di corpo d'armata e di divisione di manovra.

Art. 605.

I quartieri generali dei corpi d'armata e delle divisioni alle grandi manovre e manovre di campagna si amministrano come distaccamenti della direzione di commissariato che sarà designata dallo Stato maggiore dell'esercito.

A tali distaccamenti sono aggregati gli scrivani, le ordinanze, gli attendenti degli ufficiali addetti ai quartieri generali ed i drappelli non comandati da ufficiali.

Art. 606.

Presso ciascun quartiere generale è destinato un ufficiale per le funzioni di ufficiale di contabilità.

Art. 607.

I fondi occorrenti ai quartieri generali sono somministrati dalle direzioni di commissariato di cui al precedente articolo 605, all'atto in cui si costituiscono i reparti di manovre.

Art. 608.

Occorrendo di dover far eseguire riparazioni all'equipaggiamento od alle armi per gli uomini di truppa, od anche di rifornirli di oggetti di corredo, l'ufficiale di contabilità si rivolge a qualche corpo, il quale chiede rimborso delle correlative spese al consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato dalla quale dipende amministrativamente il reparto di manovra.

L'ufficiale di contabilità nella richiesta di riparazioni o prelevamenti deve indicare la direzione di commissariato alla quale il corpo deve rivolgersi per il rimborso.

Art. 609.

Nei rendiconti dei quartieri generali di corpo d'armata e di divisione si comprendono, oltre gli assegni e le spese fatte per i rispettivi stati maggiori, anche gli assegni dei personali addetti ai servizi di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato.

Al termine delle manovre, i rendiconti sono trasmessi al consiglio d'amministrazione della competente direzione di commissariato per le occorrenti liquidazioni coi corpi interessati e per la resa del conto verso lo Stato.

Art. 610.

I riparti di truppa addetti ai quartieri generali comandati da ufficiali si amministrano da sè come distaccamenti dei corpi cui appartengono.

CAPO IV.

Direzione superiore delle scuole

Art. 611.

La Direzione superiore delle scuole è amministrata anche per il personale dalla direzione di commissariato militare del corpo d'armata nel cui territorio risiede.

Visto d'ordine di Sua Maestà

IL MINISTRO DELLA GUERRA
RODINÒ.

Visto d'ordine di Sua Maestà

IL MINISTRO DEL TESORO
BONOMI.

N. 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 886, che modifica l'articolo 468 del regolamento 17 febbraio 1884 n. 2016, per la contabilità dello Stato.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 28 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 166, del 15 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);
Visto il regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);
Visto il regolamento, approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

All'art. 468 del regolamento per la contabilità generale dello Stato è sostituito il seguente:

Art. 468. — L'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute alla fine di ciascun esercizio finanziario viene fatto a cura delle ragionerie delle Amministrazioni centrali, le quali esporranno nel rendiconto consuntivo la differenza tra l'importo degli impegni, risultanti dalle scritture delle ragionerie stesse, e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie del Regno.

All'uopo le ragionerie medesime invieranno alla Corte dei conti, non più tardi del 10 luglio di ogni anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'esercizio finanziario scaduto, distintamente per ciascun capitolo del bilancio.

Entro la data suddetta, le Delegazioni del tesoro invieranno alla Corte stessa gli elenchi, in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione durante ciascun esercizio finanziario, accompagnati da un prospetto riassuntivo, in cui saranno riportati separatamente per ogni bilancio i titoli di ciascun capitolo.

La Corte dei conti, dopo i necessari riscontri, tratterrà gli elenchi e trasmetterà i prospetti riassuntivi alle ragionerie delle Amministrazioni centrali, che ne comprenderanno i risultati fra le economie nel rendiconto consuntivo.

Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, ne sia o no stato ordinato il pagamento nell'esercizio precedente, le Delegazioni del tesoro, in seguito a domanda dei creditori e quando il diritto di questi ultimi non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo esercizio finanziario, nel conto speciale dei residui dell'anno precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

N. 395. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Ordinamento interno del Ministero.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 21 luglio 1921.

A complemento delle disposizioni già emanate per la sistemazione del servizio trasporti, di cui alla circolare n. 311 del *giornale militare* corr. anno, si determina quanto appresso:

1° La sezione controllo gestioni ed il servizio controllerie della divisione tecnica della cessata direzione trasporti passano a far parte della divisione amministrativa trasporti della direzione generale servizi logistici amministrativi;

2° Le pratiche amministrative già affidate all'ufficio lavori della cessata direzione trasporti saranno d'ora in poi trattate dal servizio del genio di questo Ministero (amministrazione degli immobili, materiali e lavori).

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 396. DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 luglio 1921.

Da qualche tempo pervengono con molta frequenza, a questo Ministero, reclami dagli enti cessionari dello stipendio del personale dipendente perchè le amministrazioni militari non inviano mensilmente ad essi, come è d'obbligo, l'ammontare delle quote di ammortamento pattuito in base alla legge 30 giugno 1909 n. 335 (circolare 283 del *giornale militare* 1908), alla legge 16 dicembre 1914 n. 1362 (circolare 461 del *giornale militare* 1918) ed al decreto luogotenenziale 9 giugno 1918 n. 863 (circolare 462 del *giornale militare* 1918).

Poichè le quote cedute debbono essere ritenute *d'ufficio* sullo stipendio di ogni singolo cedente e l'ammontare di esse dev'essere pagato subito a chi di ragione, questo Ministero (stante anche minacce, da parte di alcuni enti cessionari, di adire le vie legali), richiama l'attenzione dei consigli di amministrazione sulle disposizioni contenute nella circolare 168 del *giornale militare* 1914.

Allo scopo poi di eliminare l'inconveniente lamentato, e siccome risulta che esistono partite arretrate da anni, questo Ministero determina che tutte le amministrazioni dipendenti, procedano subito ad una revisione geenrale delle cessioni di stipendio in corso dal mese di gennaio 1914 in poi, basandosi non soltanto sugli atti e docu-

menti esistenti presso ciascun ufficio, ma interpellando anche tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, abbiano potuto consentire la cessione di parte dei propri emolumenti, e, d'intesa (qualora occorrerre), con i corpi di provenienza dei singoli individui, con gli enti cessionari e con le autorità da cui fossero pervenuti incompleti avvisi di operazioni del genere, provvedere di urgenza per la sistemazione delle partite comunque in mora.

A tal fine, si ricorda che l'ammontare delle quote eventualmente arretrate, può essere trattenuto d'ufficio *anche in una sola volta*, sugli stipendi dei debitori,in base all'art. 434 del regolamento di contabilità generale dello Stato; quindi i corpi si regoleranno caso per caso, come sia più opportuno, facendo in modo di aggiornare le partite *nel minor tempo possibile*. Si rammenta inoltre che se sullo stesso stipendio esistono vincoli per pignoramenti, sequestri e cessione, dev'essere tenuto presente il disposto dell'art. 4 della precitata legge 30 giugno 1908 n. 335 (circolare 283 del *giornale militare* 1908), salvo che non risultino rate di cessione comunque arretrate con i pagamenti, nel qual caso il limite stabilito con tale art. 4 può essere, a senso di quanto sopra, anche superato.

Contemporaneamente alla revisione generale sopra prescritta, le stesse amministrazioni debbono accertare, sotto la propria responsabilità (e, se occorra, d'intesa con i corpi di provenienza dei cedenti), se per ciascuna partita sia stata introitata, con le modalità stabilite dalla circolare 143, lettera *b*), del *giornale militare* 1916, la somma percentuale dovuta al fondo dig aranzia quale corrispettivo per la fidejussione.

E' da tener presente, ad ogni buon fine, che la cennata somma dev'essere commisurata al *due* o al *tre e cinquanta* per cento, secondo la posizione del cedente al momento della cessione, come è stabilito dall'art. 9 della legge 30 giugno 1908 n. 335 (circolare 283 del *giornale militare* 1908), e dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918 n. 863 (circolare 462 del *giornale militare* 1918).

Con l'occasione, si rammenta l'obbligo che incombe alle amministrazioni di tenere al corrente il registro prescritto dal § 7 della disposizione 166 del fascicolo 2° della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze) e dall'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908 n. 574 (circolare 413 del *giornale militare* 1908), per l'esecuzione della già citata legge 30 giugno 1908 n. 335, acciò uno stralcio di esso segua sempre i cedenti nei loro cambiamenti di destinazione o di posizione (articolo 44, ultimo comma del suddetto regolamento).

Questo Ministero nutre fiducia sull'interessamento che ciascuna amministrazione metterà onde evitare il ripetersi delle lagnanze sinora avute in proposito e l'avverte che terrà responsabili i capi di esse in caso di altri reclami del genere di quelli sopraccennati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 397. — DISPOSIZIONI VARIE. **Convenzione col Consorzio nazionale cooperativo per la vendita di materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale). — 21 luglio 1921.

Il giorno 3 corrente mese, è stata stipulata una nuova convenzione con il Consorzio nazionale cooperativo per l'utilizzazione dei materiali di guerra, in virtù della quale il Ministero del tesoro ha affidato al Consorzio stesso la vendita, per talune regioni e con diritto di esclusività, di determinate categorie di materiali.

Per opportuna norma degli enti militari detentori dei materiali stessi, si riportano qui appresso le clausole sostanziali di detta convenzione, la quale non potrà avere durata maggiore di due anni a decorrere dalla data di stipulazione.

Art. 1.

L'amministrazione dello Stato concede con esclusività al Consorzio di cui sopra la vendita nella Venezia Giulia, Alto Adige e Venezia Tridentina, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Terra di La-

voro e Campania, dei materiali sotto elencati residuati dalla guerra già di pertinenza del Ministero della guerra, quando eccedano i bisogni dell'esercito e il tesoro non intenda riservarli e cederli ad altre amministrazioni dello Stato:

Materiale Décauville, autocarri e autovetture, trattrici, legnami, tubi di ghisa, ferro ed acciaio, macchinario per la lavorazione del legname, bulloni e chiodi, fustame diverso e sacchi, residui di pelli e scarpe vecchie non altrimenti utilizzabili che come fertilizzante.

Sono esclusi dalla concessione quei materiali che rientrano nella competenza del consorzio rottami e di qualunque altro consorzio, o contratto stipulato fino ad oggi.

Quando sorga in qualche modo controversia, se un materiale non rientri nella esclusività concessa al consorzio nazionale cooperativo, decide insindacabilmente il comitato liquidatore.

Art. 2.

Il Consorzio si impegna ad acquistare i materiali di cui sopra per conto degli enti partecipanti, di cooperative, di consumatori, nonchè di ditte serie che esercitino normalmente il ramo di commercio relativo al materiale richiesto.

Art. 3.

I prezzi delle vendite dei materiali di cui all'art. 1 saranno fissati dalle commissioni, enti e periti incaricati dall'amministrazione dello Stato.

Dalle stesse commissioni od enti dovranno essere altresì stabiliti i termini entro cui il materiale ceduto al Consorzio debba essere ritirato.

Quando il Consorzio non accetti i prezzi fissati e i termini stabiliti come sopra, decide sulla controversia il comitato liquidatore.

Art. 4.

I pagamenti relativi alle vendite concluse dal Consorzio, ed il cui ammontare non superi la somma di L. 100.000 saranno effettuati in una sola volta direttamente presso gli enti detentori dei materiali ed anticipatamente al ritiro della merce.

Per le vendite il cui importo superi la somma di L. 100.000 il Consorzio, ove non intenda di versare anticipatamente tutto l'importo, verserà a titolo di cauzione, per garantire da parte sua l'adempimento dell'integrale obbligazione, una somma pari ad un decimo del presunto importo.

I pagamenti in questa ipotesi avverranno anticipatamente per l'ammontare relativo alle varie partite di merci che volta a volta saranno ritirate, fino a quando la versata cauzione non apparisca sufficiente a pagare la rimanente merce. Alla fine dell'operazione sarà restituita la somma eventualmente eccedente il valore del materiale ritirato.

Art. 6.

Tutte le spese di gestione e di amministrazione sostenute dal Consorzio sono ad esclusivo suo carico.

In corrispettivo di tutte le obbligaizoni assunte sarà corrisposta al Consorzio stesso una provvigione del 5 % sull'ammontare effettivo delle vendite da esso fatte anche ad enti aderenti al Consorzio, ed escluse le cessioni effettuate a qualsiasi amministrazione dello Stato.

Tale provvigione sarà trattenuta su ogni singolo pagamento.

Art. 9.

Quando le vendite affidate al Consorzio non procedano colla necessaria intensità, rapidità e regolarità, la presente convenzione potrà essere, a giudizio insindacabile del comitato liquidatore, in tutto od in parte rescissa.

Gli enti militari, detentori dei materiali indicati nell'articolo 1 della convenzione, dovranno strettamente attenersi alle disposizioni su riportate, curando per quanto è possibile di inviare alla sede del Consorzio (Roma, via Tritone n. 61) gli elenchi dei materiali disponibili per la vendita e le variazioni che si verificheranno nella loro consistenza, restando inteso che per le altre regioni del Regno non indicate nell'art. 1, le alienazioni dei materiali contemplati dalla nuova convenzione saranno eseguite con le norme ordinarie a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Per assicurarsi dell'esatta osservanza di quanto dispone l'art. 2, gli enti militari dovranno richiedere al Consorzio, all'atto di ogni singolo acquisto, l'indicazione della ditta per conto della quale l'acquisto stesso è fatto, richiamando l'attenzione del comitato liquidatore delle gestioni di guerra (presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato) su quelle vendite che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni stabilite dal predetto articolo 2.

In relazione poi a quanto è previsto dall'art. 9 della convenzione, gli enti militari dovranno segnalare al comitato liquidatore le eventuali irregolarità e gli inconvenienti di qualsiasi genere che si verificassero nelle vendite.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 398. SERVIZIO AERONAUTICO. **Dipendenza amministrativa del servizio fotografico e del servizio aerologico.** — (Comando superiore aeronautica). — 21 luglio 1921.

A parziale modificazione della circolare n. 62 del del *giornale militare* c. a., si determina che dal 1° luglio corrente il *Servizio fotografico* dipenda amministrativamente, tanto per il personale, quanto per il materiale dal *Gruppo Aerostieri* e che il *Servizio Aerologico* dipenda amministrativamente per il personale e per il materiale dal *Gruppo Dirigibilisti*.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 399. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Documentazione delle domande di brevi licenze ammesse dalla circolare n. 340 del « giornale militare »** del corr. anno. (Direzione generale leva e truppa). 21 luglio 1921.

Per evitare il ripetersi di abusi verificatisi questo Ministero determina che i certificati da rilasciarsi dai sindaci agli effetti della concessione delle licenze pei lavori del raccolto di cui alla circolare n. 340 del *giornale militare* corrente anno, siano completati da una dichiarazione in foglio a parte dei rispettivi comandi dell'arma dei carabinieri reali attestante la qualità di agricoltori o di addetti alle macchine agricole dei militari della classe 1900 che richiedono tale licenza.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 400. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - **Premio di congedamento e pacco vestiario.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 luglio 1921.

Ai militari proposti per pensione di guerra o già pensionati, dovrà essere senz'altro corrisposto il premio di congedamento e il pacco vestiario, senza attendere il dispaccio ministeriale di collocamento in congedo, semprechè, è ben inteso, ne abbiano maturato il diritto alla data del 3 novembre 1918 (per il premio di congedamento, v. circolare 114 del *giornale militare* 1919; e per il pacco vestiario, circolare 30 e 417 del *giornale militare* detto anno).

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 401. RECLUTAMENTO. - **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1902.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 luglio 1921.

APERTURA DELLA LEVA.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva sui giovani nati nel 1902, e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 10 agosto 1921 e chiusa il 25 novembre successivo.

In conseguenza col 9 agosto 1921 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1901 ai termini dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti ed i sottoprefetti inviteranno i sindaci a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 9 agosto 1921 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1902 che risultano deceduti.

INSCRITTI MARITTIMI.

3. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della Marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere alle prefetture e sotto-prefetture, mediante le prescritte note nominative, le generalità degli inscritti che debbono essere compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuna di tali note abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva procederanno senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui esse si riferiscono, sempre quando, beninteso, non sia stata, per qualsiasi motivo, pronunciata riguardo ad essi decisione di arruolamento.

Le richieste riguardanti i giovani per i quali sia già stato pronunciato arruolamento, saranno dai prefetti e sotto-prefetti trasmesse subito ai comandi di distretto, ai quali spetta provvedere al loro congedamento, se già alle armi, e al loro passaggio nei ruoli della R. Marina.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

SEDUTE DEI CONSIGLI DI LEVA.

4. I Consigli di leva dovranno essere convocati il giorno 10 agosto 1921 per proclamare l'apertura della leva e per fissare i giorni delle sedute ordinarie e suppletive.

A tal uopo i consigli di leva dovranno nella seduta stessa cancellare dalle liste i giovani deceduti e quelli che saranno stati dati in nota dalle capitanerie di porto come inscritti della leva di mare, includendo nelle rispettive schede personali mod. n. 9 il documento giustificativo della cancellazione e provvedendo perchè i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima, dopo di che, tenendo conto del numero delle avvenute cancellazioni e degli inscritti che risultano residenti all'estero, compileranno la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

5. Le sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste di leva della classe 1902 e per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe stessa si svolgeranno fra il 1 settembre ed il 18 novembre 1921 senza interruzione fuorchè nei giorni festivi, entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di

leva di intesa col comandante del corpo d'armata in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

A questo proposito si aggiunge per ogni buon fine che, giusta il disposto dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1902 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili, compresi quelli provenienti dalla revisione dei riformati, e che essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

6. La seduta speciale che doveva tenersi dai consigli di leva nel mese di agosto 1921 e che con circolare n. 387 del 14 luglio 1921 venne sospesa, resta soppressa.

Perciò i giovani, che giusta il capoverso del n. 18 della circolare 431 del 16 luglio 1920 erano stati rimandati alla seduta suddetta, devono pure essere aggiunti in capolista della leva sulla classe 1902.

7. In base all'articolo 14 del decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, l'estrazione a sorte è abolita.

Perciò, come venne indicato colla circolare 7 maggio 1920, n. 288, gli inscritti saranno contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive. La verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni. In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse in ciascuna seduto del consiglio di leva, il presidente, a mente dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista, e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

8. Saranno assegnati due ufficiali medici ai consigli di leva di Barletta, Bologna, Firenze, Lucca, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Treviso e Udine.

9. In ogni circondario dovrà funzionare un solo consiglio di leva. Perciò nei circondari di Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino non si costituirà più il consiglio di leva supplementare che v'era stato istituito nelle leve svoltesi durante lo stato di guerra.

Presso i detti circondari quindi dovrà funzionare solamente il consiglio di leva ordinario al quale, come è indicato nel numero precedente, saranno assegnati due ufficiali medici.

10. In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico dovranno chiamare a vista 80 giovani ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici 160.

I consigli di leva di Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo e Roma potranno chiamarne a visita un numero maggiore fino al massimo di 100 per ciascun ufficiale medico, qualora ciò si renda necessario per condurre a termine le visite entro il 18 novembre 1921.

Per raggiungere il numero sopra indicato potranno precettarsi per una stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

11. L'ordine della leva, conforme all'annesso modello (allegato *A*) porterà la data del 10 agosto 1921 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 20 agosto 1921.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati colle circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913 e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalle circolari 288 e 451 del *giornale militare* 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

12. I consigli di leva, oltre al decreto-legge ed alle circolari citati nel numero precedente terranno presenti il testo unico delle leggi sul reclutamento, 24 dicembre 1911, n. 1497, il regolamento sul reclutamento, l'istruzione permanente per le operazioni della leva, l'istruzione per il servizio della leva all'estero (in quanto non siano stati modificati dall'anzidetto R. decreto-legge) ed il fascicolo contenente le istruzioni per l'applicazione del detto decreto-legge.

13. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva ad un medico civile tenendo presente quanto è disposto dai paragrafi 59 e 311 del regolamento sul reclutamento modificato dal R. decreto 28 marzo 1920, n. 479.

14. Essendo cessate le eccezionali circostanze che avevano fatto consentire in qualche caso che la presidenza del consiglio di leva fosse tenuta nel capiluogo di circondario dal consigliere aggiunto, si ricorda che, a senso del paragrafo 54 del regolamento sul reclutamento, nel caso di assenza o di impedimento del sottoprefetto nel capoluogo di circondario la presidenza del consiglio di leva deve essere assunta da un consigliere di prefettura appositamente delegato dal prefetto della provincia.

Quando l'impedimento avvenisse per circostanza imprevista verificatasi nel corso della seduta o poco prima di essa, la presidenza, in base allo stesso paragrafo, deve essere assunta per quella sola seduta dal consigliere provinciale più anziano di nomina.

ESAME PERSONALE ED ARRUOLAMENTO.

15. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596 (1) ed agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o che dànno luogo alla assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, approvati col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156.

Circa la destinazione ai servizi sedentari dovrà tenersi presente che essa va pronunciata:

a) per gli inscritti i quali trascorso il periodo massimo della rivedibilità risultino ancora di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili. A loro riguardo si dovrà applicare quanto è stato disposto coi nn. 9 e seguenti della circolare n. 288 del 7 maggio 1920;

b) per gli inscritti che risultino affetti da imperfezione o infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente. Tale assegnazione, giusta le avvertenze dell'elenco in parola, può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che

---

(1) D.L. 12 aprile 1917 n. 596 art. 1: « Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito è di un metro e cinquanta centimetri.

Gli inscritti di leva che abbiano o superino la statura di un metro e 48, ma non raggiungano quella di un metro e 50 centimetri, sono mandati rivedibili; trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano raggiunto tale statura, sono riformati.

Sono senz'altro riformati coloro che abbiano statura inferiore a un metro e 48 centimetri ».

un iscritto sia assolutamente inabile alle fatiche della guerra, lo invieranno pel definitivo giudizio in osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione sarà apposta sul foglio matricolare, nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

Coloro che nell'esame definitivo ed arruolamento risultino idonei a servizi sedentari solo per cause di natura temporanea non comprese fra le infermità indicate nell'allegato *B*) dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione a tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinarne poi praticamente l'impiego.

In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà l'osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria in quelle località ove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale miltare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al Consiglio di leva.

16. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione, allo ospedale militare principale nel capoluogo del Corpo d'armata.

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso, l'osservazione potrà avere luogo presso la locale infermeria presidiaria.

17. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

18. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedali militari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

19. Per i capilista nati nell'anno 1899 stati rimandati alla seduta speciale che doveva tenersi nell'agosto 1921 e da questa alla leva sulla classe 1902 quali rivedibili o per altra causa, si compie, con la sessione ordinaria della leva sulla classe 1902, il periodo normale di rivedibilità. Perciò, ove nella visita, cui dovranno essere sottoposti durante la sessione, risultassero inabili al servizio in modo assoluto, dovranno essere senz'altro riformati. Se invece risulteranno trovarsi ancora nelle condizioni di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno essere arruolati con destinazione a servizi sedentari senza necessità dell'invio in osservazione in un ospedale militare. Se risulteranno idonei ad incondizionato servizio, verranno arruolati senza alcuna speciale indicazione.

Eguale procedimento, dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1899 che fossero visitati durante la sessione ordinaria.

20. I capilista, renitenti ed omessi nati negli anni 1900 e 1901 dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da poter essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Per quelli affetti da infermità la cui guarigione richieda un lungo periodo di tempo e per coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute si disporrà nel modo seguente:

a) se nati nell'anno 1900, dovranno esere rimandati a speciali sedute che i consigli di leva dovranno tenere nell'anno 1922 prima della data che sarà fissata come chiusura della leva sulla classe 1902. In queste sedute i consigli di leva decideranno sul loro conto in via definitiva in modo analogo a quanto è indicato nel numero precedente;

b) se nati nell'anno 1901, dovranno essere rimandati quali rivedibili in capo di lista della classe 1903.

21. In ordine alla segnalazione ai sindaci, od ai prefetti e sottoprefetti, dei militari in servizio quali arruolati volontari ordinari, ed alle formule da apporsi a loro riguardo sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli e ruoli matricolari; agli inscritti da ammettersi a visita per delegazione; alla compilazione dei fogli matricolari mod. 59, alla richiesta dei certificati penali; al controllo per parte dei distretti militari del numero degli inscritti che saranno stati arruolati, si seguiranno le norme di cui alle circolari n. 755 del 12 dicembre 1916 e n. 288 del 7 maggio 1920.

Per gli inscritti che saranno arruolati dopo la chiamata alle armi che sarà indetta per le reclute della classe 1902 l'ufficiale delegato in 1ª si asterrà dal compilare il ruolino mod. 14 di cui al paragrafo 188 del regolamento sul reclutamento.

22. I titoli previsti negli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 per la concessione della riduzione della ferma di leva, di cui all'articolo 7 del decreto stesso, i quali esistano perfetti all'apertura della leva o che vengano a sorgere in seguito, possono essere fatti valere presso i consigli di leva fino a che gli interessati si trovino alle armi per compiere la detta ferma di leva.

Per la documentazione delle domande di riduzione di ferma e per la procedura da seguirsi dalle autorità di leva, si terrà presente quanto è indicato dal fascicolo contenente le istruzioni per l'applicazione del predetto decreto-legge.

23. — I nati negli anni 1899 e 1900 inscritti in capolista della classe 1902 per essere stati rimandati o per legale motivo o per temporanea inabilità al servizio militare, possono ottenere da parte dei consigli di leva il riconoscimento di quei titoli all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che in applicazione degli abrogati articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911, fossero eventualmente esistiti in loro favore all'apertura della leva della loro classe o fossero sorti durante il periodo della rivedibilità o del rimando, purchè però prima del giorno 8 maggio 1920.

24. Quelli però dei suddetti capilista i quali avrebbero avuto titolo all'assegnazione in 2ª categoria per uno dei casi indicati nell'abrogato articolo 66 del testo unico delle leggi sul reclutamento e conservati nell'articolo 9 del R. decreto legge 20 aprile 1920 non debbono ottenere dal consiglio di leva il riconoscimento del titolo alla 2ª categoria, bensì quello del titolo alla riduzione di ferma a tre mesi appunto perchè tale maggior beneficio è ad essi riconosciuto dalle nuove disposizioni emanate col suddetto R. decreto.

Dovranno invece essere ammessi alla ferma di sei mesi quei capilista, che anteriormente all'8 maggio 1920 si trovavano ad avere diritto all'assegnazione in 2ª categoria per i titoli che non furono riprodotti nell'articolo 9 del citato R. decreto.

Infine quelli dei capilista suddetti che, pur avendo titolo alla riduzione di ferma in conformità del Regio decreto 20 aprile 1920, si trovano in condizione di aver diritto anche all'assegnazione in 3ª categoria per un titolo esistente anteriormente all'8 maggio 1920 dovranno ottenere quest'ultimo beneficio, perchè ad essi più favorevole, anzichè quello della riduzione di ferma.

Essendo state abolite la 2ª e la 3ª categoria, il riconoscimento del titolo alla 2ª o 3ª categoria darà diritto solo ai benefici indicati nel n. 17 della circolare 7 maggio 1920 n. 288, e perciò tanto i consigli di leva che le autorità militari dovranno attenersi a quanto è in essa disposto.

25. Come è stato avvertito col n. 30 della circolare n. 288 del 7 maggio 1920, finchè non sarà provveduto alla ristampa dei modelli prescritti in modo da renderli conformi alle nuove disposizioni di legge, tanto le autorità amministrative quanto quelle militari dovranno fare uso degli attuali modelli, previ opportuni adattamenti.

Nello stesso modo si provvederà nei riguardi dei fogli provvisori di congedo da consegnarsi agli arruolati, avvertendo che il mod. n. 13 (bianco) già stabilito per la 1ª categoria, dovrà essere usato come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma di 8 mesi » e che il mod. n. 13 (rosso) ed il mod. n. 13 (verde) già stabiliti rispettivamente per la 2ª e per la 3ª categoria, dovranno essere usati come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma di 3 mesi ». Ai detti fogli dovrà essere apposta a mano o con stampigliatura la formula ora indicata alla quale dovrà essere aggiunto, ove ne sia il caso, quella di « con destinazione a servizi sedentari ».

MEZZI DI VIAGGIO.

26. Per i viaggi e le indennità di soggiorno degli inscritti si osserveranno le norme di cui al n. 6 dell'annesso manifesto allegato *A*.

CITTADINANZA.

27. Si ricorda che col 1° maggio 1921 ha ripreso pieno vigore l'articolo 3 della legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555 il quale era stato parzialmente sospeso durante il periodo della guerra. A questo proposito si crede opportuno di avvertire che non possono ammettersi alla opzione della cittadinanza nei modi previsti dal detto articolo i giovani stranieri delle classi 1899 e 1900 che abbiano compiuto il 21° ma non ancora il 22° anno di età, i quali pur trovandosi nelle condizioni dal detto articolo previste, non si avvalsero delle disposizoni del Decreto luogotenenziale 14 luglio 1918 relativo all'acquisto della cittadinanza italiana per prestazione del servizio militare. Ciò perchè essi, non avendo assunto il servizio militare nei modi e termini stabiliti dal decreto stesso, hanno già definitivamente consolidata la qualità di stranieri.

INSCRITTI RESIDENTI NEI NUOVI TERRITORI E NELLE COLONIE.

28. Ad ogni buon fine si avverte che la presente chiamata alla leva non riguarda i giovani appartenenti alle nuove provincie.

Vi sono invece soggetti i giovani cittadini italiani che siano colà residenti. Riguardo a questi il servizio di leva è affidato ai governatori che vi provvederanno, delegando, ove occorra, le relative funzioni ai comandi di presidio con norme analoghe a quelle date con il n. 23 della circolare 544 del 1912 per i residenti in Libia, norme che qui si ripetono ad ogni buon fine.

I comandi di presidio, ove siano ufficiali medici, sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati alle prefetture e sottoprefetture nelle cui liste essi trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

I consigli di leva si pronunzieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dai prefetti e sottoprefetti notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO.

29. Le operazioni della leva sulla classe 1902 avranno principio anche all'estero il 1° agosto 1921 così come al n. 4 della presente circolare è stato disposto per il Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 31 dicembre 1921.

Quindi gli inscritti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data del 31 dicembre 1921 e presso il consiglio di leva del Regno non più tardi del 1 aprile 1922.

30. — Le visite per gli inscritti residenti all'estero devono effettuarsi in base ai criteri stabiliti dall'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti e i militari residenti all'estero (edizione 1917) e dalle relative avvertenze.

Circa la designazione di destinazione ai servizi sedentari le autorità diplomatiche e consolari si atterranno per quanto riguarda i rivedibili a quanto è detto nei precedenti n. 19 e 20 e per quanto riguarda coloro che sono affetti da infermità che rendono atti solo a servizi sedentari, al disposto della circolare 26 febbraio 1920, n. 125.

31. Gli inscritti residenti all'estero potranno fare valere i titoli alla riduzione di ferma stabilita dall'articolo 8 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452. Quelli nati negli anni 1899 e 1900 inscritti in capolista perchè rimandati da leve precedenti, potranno fare valere quei titoli all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria che avessero avuto perfetti al tempo della leva alla quale concorsero, o che fossero venuti a sorgere successivamente prima del giorno 8 maggio 1920.

Essendo state abolite la 2ª e la 3ª categoria, tali titoli non daranno diritto che ai benefici indicati nel n. 17 della circolare 7 maggio 1920, n. 288 e perciò le autorità diplomatiche o consolari e quelle militari, dovranno attenersi a quanto è disposto nel numero stesso.

32. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° aprile 1922, per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

OSSERVANZA DELLA PROCEDURA DI LEVA.

33. Inconvenienti rilevati in occasione di ispezioni fatte eseguire dal Ministero costringono a ricordare che la procedura di leva, quale, nei suoi particolari fu stabilita con la circolare 670 del 1911 modificata dalla circolare n. 544 del 1912 deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgono con la maggiore regolarità.

Si richiama specialmente l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le decisioni del consiglio di leva sulle schede personali dovranno essere sempre annotate di pugno del presidente o, quanto meno, di uno degli ufficiali delegati;

b) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario: questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali.

c) i documenti che servono agli ufficiali delegati per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva, e le successive modificazioni e cioè i fogli matricolari con il relativo elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale

delegato in 1ª al quale spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi, e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascuno inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta.

d) gli ufficiali delegati in 2ª non dovranno omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al Commissario di leva.

e) i consigli di leva avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 1201 del 1° marzo 1912, secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro debbono: 1) sospendere ogni decisione in merito a domande di riduzione di ferma la cui concessione dipenda dall'accertamento della allegata inabilità; 2) invitare quindi gl'interessati a dichiarare se intendano che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello; 3) pronunciarsi poi subito in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rimettere la decisione di loro competenza dopo avere avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello.

f) nei verbali delle sedute dei consigli di leva non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, delle operazioni svoltesi nella seduta ed i verbali stessi dovranno essere sempre firmati appena chiusa la seduta da tutti i membri del consiglio di leva che vi hanno partecipato.

COMPILAZIONE DEI FOGLI MATRICOLARI.

34. La firma di verifica e di controllo da apporsi dall'ufficiale delegato in 1ª sul foglio matricolare e caratteristico mod. 59 del catalogo per ciascun inscritto arruolato non dovrà più essere messa in margine del detto documento, come era prescritto dal n. 14 della circolare 544 del 29 novembre 1912, ma *immediatamente sotto* la formula contenente la decisione del consiglio di leva.

Nell'apporre tale firma l'ufficiale delegato in 1ª dovrà occupare il minore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare.

INSCRITTI CHE CHIEDONO IL PASSAPORTO DOPO L'APERTURA DELLA LEVA.

35. Durante la leva sulla classe 1901 è risultato che alcune autorità prefettizie hanno rilasciato il passaporto per l'estero a giovani aventi obbligo di leva, senza tener conto delle disposiizoni contenute nel capo XXVIII della Istruzione per il servizio delle leva all'estero, disposizioni che sono dirette ad impedire che taluno possa così sottrarsi all'adempimento dell'obbligo militare.

Questo Ministero, in considerazione delle conseguenze che tale inosservanza potrebbe produrre, richiama le dette autorità alla rigorosa applicazione delle disposizioni medesime e specialmente di quelle che sono oggetto dei paragrafi 222 e seguenti della Istruzione citata.

Si avverte però ad ogni buon fine che ai capilista nati nel 1899 e 1900 ai quali venga riconosciuto il titolo all'assegnazione in 3ª categoria, deve essere consentito il libero espatrio, mentre ai capilista stessi ai quali venga riconosciuto titolo alla 2ª categoria deve applicarsi il disposto del paragrafo 235 dell'Istruzione citata, secondo il quale il passaporto può essere rilasciato soltanto in seguito a nulla osta del competente distretto militare. Lo stesso disposto del paragrafo 235 è applicabile anche ai capilista ed inscritti che abbiano già perfetto il titolo per conseguire l'ammissione alla ferma di tre mesi.

DATI RELATIVI AGLI INSCRITTI STATI ARRUOLATI.

36. Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della leva, i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero, con telegramma espresso, un prospetto conforme all'allegato *C* che fa seguito alla presente circolare.

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione affinchè non abbiano a verificarsi ritardi dell'invio di detto prospetto.

I Prefetti e Sottoprefetti accuseranno ricevuta della presente circolare.

Il Ministro — GASPAROTTO

ALLEGATI.

ALLEGATO *A*.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1902

Il prefetto della provincia di . . . . o il sottoprefetto del circondario di . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva:

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1902 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presentassero senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del 27 agosto 1921 richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

3. I giovani nati nel 1902 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al prefetto e sottoprefetto del circondario di residenza.

5. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato *dell'autorità governativa* (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

6. Agli inscritti di leva che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove devono presentarsi al consiglio di leva, e per ritornarne. A quegli inscritti che siano riconosciuti assolutamente indigenti, potrà essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva.

7. Gli inscritti che riesiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 dicembre 1921 oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1 aprile 1922. Soltanto nel caso che siano inabili, o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 dicembre.

8. Le assegnazioni alla 2ª e 3ª categoria sono abolite. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

7° primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

8° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

9° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbiaun fratello nella condizione di cui all'art. 72, n. 1 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

9° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella consanguineo in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa del servizio;

b) mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i detti titoli è concessa solo quando nessun fratello dell'iscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

10. Gli inscritti in capolista della classe 1902 nati negli anni 1900 e 1901, possono fare valere, agli effetti del congedo anticipato, i titoli all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria che esistevano in loro favore al tempo delle leve cui ebbero precedentemente a prendere parte.

11. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti; e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Addì, 10 agosto 1921.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO).

NB. Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del Circondario a cura dei sindaci.

ALLEGATO B.

TABELLA indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1902.

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione: 25 novembre 1921.

Seduta speciale per gli inscritti all'estero: 1 aprile 1922.

ALLEGATO *C*.

CIRCONDARIO DI . . . . . .

SITUAZIONE della leva sulla classe 1902 *al termine delle sedute ordinarie.*

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI							
					Idonei ad incondizionato servizio				Destinati a servizi sedentari			
					con ferma di otto mesi	con ferma di tre mesi	Capilista aventi titolo alla 3ª categ.	Capilista aventi titolo alla 2ª categ.	con ferma di otto mesi	con ferma di tre mesi	Capilista aventi titolo alla 3ª categ.	Capilista aventi titolo alla 2ª categ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Addì . . . . . 1921.

IL PREFETTO . . . . . .

Prezzo della presente dispensa L. 0.30



(317) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — **1921** — 28 Luglio

N. 402 - 23 luglio 1921. SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922. . . . . *Pag.* 647

CIRCOLARE N. 402. SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922.** (Segretariato generale Divisione educazione fisica, istruzione pre-militare e scuole militari). 23 luglio 1921.

Col prossimo ottobre avranno inizio i corsi di studio presso i collegi militari. I comandi dei distretti militari faranno affiggere nei capoluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio il manifesto seguente, del quale a cura di questo Ministero saranno loro inviate un congruo numero di copie, e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel « regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare (edizione 1903) », opportunamente modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* anno 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse verranno presentate e riconosciute regolari, e, ad ogni modo, non oltre i 5 giorni dal termine ultimo fissato per la loro presentazione. Le domande invece dei giovani delle nuove provincie, dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Div. educazione fisica) nello stesso termine di tempo prescritto per le prime. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane.

I comandi dei distretti trasmetteranno anche essi direttamente a questo Ministero (Div. educ. fisica), anzichè al collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovani pei quali la dichiarazione del Casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, dovrà seguirsi nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 4 del manifesto annesso.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei i giovani, i quali poi, all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, possano venire riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni od infermità che sono causa di detta inabilità tanto per la costituzione fisica in genere, quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anchè al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro GASPAROTTO.

MANIFESTO

Ammissione nei Collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922.

Per l'anno scolastico 1921-922 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ad alcuni corsi dei collegi militari di Roma e di Napoli, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. **Posti messi a concorso.** Le ammissioni sono limitate esclusivamente al primo corso di Liceo ed al secondo di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) per ciascun collegio, tenendo presente che il collegio di Roma ha soltanto il Liceo classico; quello di Napoli ha, oltre il liceo classico, anche il Liceo moderno.

Il numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma	15	Napoli	25	alla 2ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico matematica);
»	30	»	50	alla 1ª di Liceo classico;
»	—	»	25	alla 1ª di Liceo moderno.

2. **Titoli di studio ed esami di ammissione.** — Per poter concorrere all'ammissione al 1° corso di Liceo e al 2° corso d'Istituto tecnico dei collegi militari occorre possedere rispettivamente la licenza ginnasiale o, in conformità del regolamento per gli esami nelle Scuole medie, il passaggio dal 1° al 2° anno d'istituto tecnico (sez. fisico-matematica).

Il concorso si basa sui titoli di studio e sul risultato di appositi esami, ai quali dovranno essere sottoposti tutti i candidati, eccetto quelli di cui al seg. n. 3, ultimo comma.

Gli esami consisteranno, per gli aspiranti ai corsi d'Istituto, in una prova scritta d'italiano ed in una prova orale di matematica; e, per gli aspiranti ai corsi liceali, in una prova scritta di italiano ed in una prova scritta di latino.

Gli esami suddetti dovranno essere contenuti nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella cui aspira ciascun candidato.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data d'inizio di tali esami.

3. **Graduatoria degli aspiranti.** — La graduatoria, in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione, resterà definitivamente formata iscrivendo in appositi elenchi:

A) *per gli aspiranti al liceo*:

1. gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale conseguita nella prima sessione annuale di esami;

2. gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale non consegnita nella prima sessione annuale di esami;

B) *per gli aspiranti all'Istituto tecnico*:

1. gli aspiranti provvisti del passaggio dal 1° al 2° anno d'Istituto conseguito nella prima sessione annuale di esami;

2. gli aspiranti provvisti del passaggio dal 1° al 2° anno d'Istituto non conseguito nella prima sessione annuale di esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria sarà poi determinato dalla media dei punti d'italiano e di matematica (italiano e latino per gli aspiranti al liceo) risultanti dal titolo di studio esibito da ciascun concorrente, in confronto con la media

dei punti ottenuti nell'esperimento, dando il coefficiente 1 alla media dei titoli di studio, e il coefficiente 3 alla media dei punti dell'esperimento.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria, i figli degli ufficiali del R. esercito e della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra. Non è ammesso alcun altro titolo di precedenza, neppure per gli aspiranti che abbiano diritto a pensione gratuita quali figli di ufficiali o impiegati morti per cause di servizio, ma non in guerra.

4. **Condizioni di età e visite mediche.** — Le condizioni di età cui debbono soddisfare tutti i concorrenti sono di aver compiuto i 14 anni e non superati i 16 al 1° luglio 1921.

L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1. Visita medica presso il Comando del Distretto;

2. Visita medica collegiale presso la sede del collegio, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

5. **Modalità e termine per le domande di ammissione.** — Le domande, redatte in carta bollata da lire una, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore, (con l'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende di seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 10 settembre 1921.

Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che dev'essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

d) documenti scolastici e cioè:

1. se trattasi di aspirante alla 1ª liceale, licenza ginnasiale;

2. se trattasi di aspiranti alla 2ª classe d'Istituto tecnico, certificato di passaggio dal 1° al 2° anno d'Istituto.

Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande, ma non oltre il giorno fissato per l'esperimento.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi nei Collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buona condotta, non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

6. **Presentazione degli allievi. — Inizio dei corsi.** — La presentazione ai collegi degli aspiranti per la seconda visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi. La presentazione definitiva degli ammessi avrà luogo il 18 ottobre 1921.

I giovani che eventualmente non otterranno l'ammissione ai collegi militari potranno inoltrare domanda al R. provveditore agli studi o alla Giunta di vigilanza, i quali, giusta le vigenti disposizioni, hanno facoltà d'inscriverli nelle scuole civili fino al 31 ottobre, *ma non oltre tale data.*

7. **Corsi di studio.** Nei collegi militari si seguono tanto i corsi liceali, quanto quelli dell'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei RR. licei e pei RR. istituti tecnici.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, coloro che desiderino di possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e, com'esso, valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio con la vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

8. **Arruolamenti e istruzioni militari.** Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

9. **Spese a carico degli allievi.** — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di lire 1800 annue e la quota riparazione e rinnovazione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione di L. 800 e alle spese per cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 800 per la prima vestizione;

b) L. 450 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

d) l'importo della marca da bollo per ricevuta.

10. **Dispensa dal pagamento delle spese.** — Sono dispensati dal pagamento dell'intera quota annuale di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo gli allievi che siano figli di ufficiali dell'esercito e della marina o di impiegati di carriera nominati con decreto reale nelle amministrazioni dello Stato morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di questi ultimi allievi che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di riparazione e rinnovazione corredo.

Per ottenere la dispensa dalla retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio dell'ufficiale o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con qualunque altro documento ufficiale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione.

Tali documenti possono anche essere presentati, in seguito, direttamente al Comando del collegio.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo per nessun motivo, essendo anche state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse a figli di impiegati in attività di servizio, salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di enti privati di cui al numero seguente.

11. **Borse di studio.** A titolo di semplice indicazione si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti ai collegi militari:

1° *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). Concede assegni fino alla concorrenza di L. 6000 a giovani che aspirano a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, le quali per nascita e per domicilio appartengono alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

2° *Fondazione Conte Scipione Buri* (amministrata da speciale Commissione presso la R. Prefettura di Verona). Concede posti gratuiti in istituti militari del Regno, fino alla concorrenza di L. 6660 a giovani della città o della provincia di Verona.

3° *Fondazione 9ª divisione di fanteria* (amministrata dal deposito dell'8o reggimento fanteria in Verona). Dispone di L. 1500 per una borsa di studio per l'ammissione in istituto militare del Regno di un giovane che sia orfano o discendente legittimo diretto povero di militare della 9ª divisione morto in guerra.

Gli aspiranti a dette borse di studio dovranno rivolgersi ai rispettivi enti amministratori, rimanendo il Ministero del tutto estraneo alle relative pratiche.

12. **Norme speciali per le nuove provincie.** — Le equipollenze fra gli studi compiuti nelle scuole italiane e quelli compiuti nelle scuole medie dell'ex Impero austro-ungarico, risultano dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1555, che si trascrive nella parte che riguarda: «Gli alunni di nazionalità italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico possono inscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole corrispondenti del Regno.

«A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco o di quello ungherese, sia classico che reale (moderno) verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo; le sette della scuola reale, alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'istituto tecnico (sezione fisico matematica); le quattro dell'istituto magistrale, rispettivamente alla 3ª tecnica o complementare e alle tre della scuola normale.

«Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole medie, ed in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata dell'art. 27 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217».

Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e che perciò rimarranno senza effetto le richieste a tale scopo dirette al Ministero medesimo.

Tutte le altre notizie e chiarimenti che potessero occorrere potranno essere direttamente richiesti ai comandi dei collegi militari.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(434) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1921 — 28 Luglio

N. 403 - 27 luglio 1921. — TRASPORTI. — Viaggi dei mutilati o invalidi di guerra. Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti. Norme di applicazione . . . . . *Pag.* 653

CIRCOLARE N. 403. — TRASPORTI. — **Viaggi dei mutilati o invalidi di guerra. — Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti. — Norme di applicazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 luglio 1921.

Per effetto di recente R. decreto-legge sono state accordate facilitazioni di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione dello Stato a mutilati o invalidi di guerra, secondo più particolarmente si desumerà in appresso. Inoltre ai congiunti dei caduti in guerra, che si recano a visitarne ed onorarne le tombe, i quali, giusta la circolare 621 del *giornale militare*, anno 1920, fruivano della tariffa differenziale C, è concessa l'applicazione della tariffa militare e tale beneficio viene esteso ai fratelli ed alle sorelle, del defunto, che erano esclusi da ogni e qualsiasi riduzione di tariffa.

Poichè la distribuzione dei documenti di viaggio ed il completamento di quelli da valere d'identificazione personale e da prodursi, quindi, durante il viaggio, a richiesta del personale di controllo, deve avvenire a cura dei comandi dei RR. CC., si riportano qui appresso le norme per l'esecuzione del provvedimento, vivamente raccomandando perchè l'adempimento delle formalità prescritte non sia comunque di ostacolo al godimento della concessione da parte degli aventi diritto e perchè esse siano rigorosamente osservate, sì da sottrarre le persone suddette a contrasti e difficoltà.

Si crede opportuno ricordare che tutte le notizie, inerenti alle località ove sono sepolti i militari, debbono richiedersi all'*Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra*. Nei casi in cui il militare non risulti sepolto in una tomba *esattamente identificata*, l'autorità, che rilascia i documenti di viaggio, dovrà chiedere preventivamente il *nulla osta* all'ufficio ora detto.

Considerato, infine, che le concessioni sono valevoli per un numero determinato di viaggi da compiersi nell'anno solare, converrà che i comandi dei RR. CC. prendano nota delle richieste rilasciate, ad evitare che, in uno stesso anno, una medesima persona fruisca del beneficio della tariffa ridotta oltre i limiti stabiliti.

NORME D'APPLICAZIONE.

I. — OGGETTO DELLE CONCESSIONI. — Per effetto del R. decreto legge 16 giugno 1921, n. 931 sulle linee ferroviarie e su quelle di navigazione esercitate dallo Stato vengono concesse, per ogni anno solare, le seguenti facilitazioni di viaggio alle persone sottoindicate:

a) applicazione della tariffa militare con bollo — limitatamente a *quattro* viaggi di corsa semplice — a favore dei mutilati o invalidi di guerra per infermità ascritte

alla categoria 1ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero alla prima categoria di cui al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603. Ove il mutilato o invalido non sia in grado di viaggiare da solo, è ammessa l'applicazione della tariffa militare con bollo anche pel viaggio della persona di accompagnamento;

b) applicazione della tariffa differenziale *C* per il percorso ferroviario e della tariffa delle concessioni speciali sulle linee di navigazione per le traversate marittime — limitatamente a *quattro* viaggi di corsa semplice — a favore dei mutilati o invalidi di guerra per infermità ascritte alla categoria 2ª della tabella *A* suddetta;

c) applicazione della tariffa differenziale *C* per il percorso ferroviario e della tariffa delle concessioni speciali sulle linee di navigazione per le traversate marittime — limitatamente a *due* viaggi di corsa semplice — a favore dei mutilati o invalidi di guerra per infermità ascritte alla 3ª e 4ª categoria della tabella anzicitata;

d) applicazione della tariffa differenziale *C* per il percorso ferroviario e della tariffa delle Concessioni speciali sulle linee di navigazione per le traversate marittime — limitatamente al numero di viaggi specificati alle precedenti lettere *b*) e *c*) — a favore dei mutilati o invalidi di guerra, i quali abbiano liquidata la pensione in base al precitato regolamento 5 settembre 1895 per infermità corrispondenti a quelle comprese, rispettivamente, nella seconda, terza e quarta categoria del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

e) applicazione della tariffa militare con bollo — limitatamente ad *un* viaggio di andata e ritorno dalle stazioni che servono i luoghi di residenza dei genitori, vedove (1), figli, fratelli e sorelle dei militari morti in guerra o per la guerra, a quelle che servono i luoghi ove sono sepolte le salme dei militari anzidetti

Con l'andata in vigore delle facilitazioni di cui trattasi, restano abrogati i regi decreti 4 ottobre 1917, n. 1734 e 15 ottobre 1920, n. 1494. Per conseguenza, restano pure annullate le disposizioni tutte impartite con l'ordine di servizio n. 160-1917 (Bollettino Ufficiale n. 51-1917) e coi punti n. 1-1918 e n. 309-1920 rispettivamente dei Bollettini commerciali 1-1918 e 26-1920. Deve pure annullarsi il testo della Concessione speciale XXI (viaggi degli ex militari ciechi e delle persone che li accompagnano), inserito nel fascicolo «Concessioni speciali».

II. — DOCUMENTI DI RIDUZIONE E NORME PER IL LORO RILASCIO E USO. — Per ottenere l'applicazione delle facilitazioni ammesse pei viaggi di cui ai sub *a*) e *e*) e per quelli di cui ai sub *b*), *c*) e *d*) del precedente capo I, gli interessati devono presentare, rispettivamente, la richiesta mod. *B* (*gialla*) o *D*, di cui ai paragrafi 102 comma *b*) e *d*), e 107 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, rilasciata dai comandi dei RR. carabinieri che, a norma del Regolamento stesso, ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata con le modalità appresso stabilite. Dove tali comandi non esistano, la domanda sarà fatta al sindaco del comune che provvederà a soddisfarla, rivolgendosi al comando più prossimo.

In via temporanea è ammesso che, in luogo della richiesta mod. *B gialla*, quando questa non si possa ottenere direttamente sul posto, sia presentata quella mod. *B verde* sulla quale alla dicitura «esenti da tassa di bollo» sarà sostituita quella «soggetti alla tassa di bollo».

Viaggi dei mutilati. — Per i viaggi di mutilati o invalidi di 1ª categoria, che abbiano bisogno di essere accompagnati, la richiesta mod. *B* deve essere rilasciata a favore di *due* persone, facendo risultare, di seguito ai nomi, rispettivamente l'indicazione di «mutilato di 1ª categoria» e di «persona di accompagnamento».

La persona di accompagnamento deve inoltre essere provvista di un documento

(1) Agli effetti della presente concessione, hanno diritto alla tariffa militare anche le vedove rimaritate.

di identificazione, rilasciato dalle autorità anziccnnate, sul quale dovrà risultare anche lo scopo del viaggio.

Oltre alla richiesta, gli invalidi ammessi alla riduzione devono esibire il libretto di pensione, sul quale, a cura dell'autorità che lo rilascia, sarà ndicata la categoria (1ª, 2ª, 3ª o 4ª) cui è ascritta l'infermità. Qualora ciò non fosse stato fatto, la categoria dell'infermità si desumerà dall'ammontare del caro-viveri (1) esposto sul libretto pensione.

Nelle ultime pagine in bianco di detto libretto, le stazioni o le agenzie di navigazione indicheranno gli estremi dei singoli biglietti emessi ed apporranno il timbro *a data* viaggio per viaggio per modo che possa restar facile lo stabilire quanti viaggi sono stati effettuati durante l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) dal titolare del libretto.

Detto libretto è da tenersi valevole durante il viaggio come documento d'identificazione.

Nel caso che qualche mutilato fosse eventualmente sprovvisto del libretto pensione, le autorità più avanti indicate rilasceranno un documento d'identità personale, che sostituirà, a tutti gli effetti, il ripetuto libretto.

Viaggi alle tombe dei caduti. — Le richieste riferentisi ai viaggi di cui il sub-*e* del Capo I, valgono per entrambi i viaggi di andata e ritorno e sarà indicata come destinazione del viaggio di andata la stazione delle ferrovie dello Stato o il porto di mare servito dalla navigazione di Stato, più vicini alla località dove il militare risulta sepolto. Per il viaggio alle tombe dei militari morti all'estero, le richieste vengono rilasciate per la stazione di confine od il porto di mare più conveniente per recarsi alla località dove la salma del militare risulta inumata.

Il viaggio di ritorno deve essere sempre per la stazione originaria di partenza del viaggio di andata.

Il rilascio delle richieste pei viaggi in parola è subordinato alla presentazione:

a) dell'atto di morte del militare o di un documento equipollente. Per i figli l'atto di morte del padre può essere sostituito dal certificato della loro iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra (art. 5 legge 18 luglio 1917, n. 1143);

b) da un documento da cui risulti la località dove trovasi sepolto il militare, giacchè la concessione si applica solo quando le persone ammesse a fruirla hanno avuto o possono dare, notizia documentata della località dove trovasi sepolto il congiunto;

c) di una dichiarazione del comune attestante nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi.

I documenti sub *a*) e *b*) vengono trattenuti dall'autorità che rilascia la richiesta di riduzione; la dichiarazione sub *c*), dovendo servire per l'identificazione personale durante il viaggio, viene restituita al titolare dopo che la suddetta autorità, previo accertamento della identità di persona fra il titolare e l'esibitore della dichiarazione stessa, avrà indicato sulla medesima l'età ed i connotati del titolare di essa (come usasi per i passaporti interni) e l'avrà fatta firmare da questo convalidando le indicazioni con la firma e col bollo.

All'atto del rilascio del biglietto, le stazioni o le agenzie apporranno il bollo *a data* sulle dichiarazioni anzidette. Per conseguenza non dovranno rilasciarsi biglietti a favore delle persone che presentassero dichiarazioni altre volte bollate.

La concessione può essere fruita anche *separatamente* da ciascuno dei parenti ammessi (2). Qualora viaggino contemporaneamente più congiunti dello stesso defunto,

---

(1) Mensili L. 140-180 per la 1ª categoria, L. 80 per la 2ª, L. 70 per la 3ª e L. 60 per la 4ª — per tutti indistintamente i gradi di ufficiali, sottufficiali e truppa.

(2) Perciò i fratelli e le sorelle del caduto, che dalle precedenti disposizioni (punto 309 del Bollettino commerciale, n. 26, 1920) erano esclusi da qualsiasi beneficio di tariffa, possono compiere ora il viaggio per visitarne la tomba, seppure tale visita sia stata compiuta nell'anno, dagli altri congiunti che vi avevano titolo.

la dichiarazione di parentela sarà sempre individuale, mentre la richiesta per il viaggio sarà collettiva.

Non sono ritenute valide per l'applicazione delle riduzioni le richieste rilasciate in data anteriore a due mesi dal giorno del viaggio.

III. — PREZZI - BIGLIETTI E LORO VALIDITÀ - FERMATE. — 1° Per i viaggi dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla 1ª categoria (Vedi Capo I sub *a*), i prezzi da riscuotersi per i percorsi esclusivamente ferroviari sono quelli della tariffa col bollo, risultanti dalle colonne 19, 20 e 21 del *Prontuario dei prezzi fatti per il trasporto dei viaggiatori* (*edizione* 16 *novembre* 1920). In base a tali prezzi si rilasciano biglietti a cartoncino, a serie fissa o facoltativi per militari, se trattasi di viaggi individuali, ma, nel caso di mutilati viaggianti accompagnati, devono rilasciarsi biglietti a foglietto mod. C1 - 201, valevoli per due persone, non essendo ammesso, in nessun caso, il viaggio isolato delle persone di accompagnamento.

Pei viaggi in servizio interno della navigazione di Stato, i prezzi a tariffa militare risultano, per ogni relazione, dall'art. 4 del comma *a*) del capitolo « Trasporti militari » inserito nel fascicolo « *Condizioni e tariffe pei trasporti fruenti di Concessioni speciali e pei trasporti militari in servizio interno delle linee di navigazione esercitate dallo Stato - edizione* 1 *dicembre* 1919 » (1). I biglietti da rilasciarsi sono quelli mod. C1 - 704, valevoli per una o due persone secondo il caso.

La validità dei biglietti pei viaggi esclusivamente ferroviari degli invalidi di 1ª categoria e delle persone di accompagnamento, è stabilita in ragione di un giorno per ogni 100 chilometri di percorrenza e si computa considerando come compiuto il centinaio incominciato.

Detti biglietti danno la facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie:

una volta pei viaggi di percorrenza fino a 300 Km.

due volte pei viaggi di percorrenza da 301 a 600 Km.

tre volte pei viaggi di percorrenza da 601 a 900 Km.

quattro volte pei viaggi di percorrenza da 901 a 1000 Km.

cinque volte pei viaggi di percorrenza eccedente i 1000 Km.

La durata delle fermate è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Le stazioni indicheranno nei biglietti i giorni di validità e il numero delle fermate cui hanno diritto.

2° - Pei viaggi dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla 2ª, 3ª e 4ª categoria (V. Capo I sub *b*), *c*) e *d*) i prezzi da riscuotersi per i percorsi esclusivamente ferroviari sono quella della tariffa differenziale C, risultanti dalle colonne 13, 14 e 15 del prontuario dei prezzi fatti, citato al punto precedente; e per le traversate marittime sono quelli a tariffa delle concessioni speciali (esclusa quella per gli elettori politici) risultanti dall'allegato A al fascicolo *Condizioni e tariffe pei trasporti fruenti di concessioni speciali*, ecc., pure citato al punto precedente.

I biglietti da rilasciarsi per tali viaggi sono i mod. C1- 201 per i percorsi esclusivamente ferroviari e i mod. C1 - 701 per il servizio interno di navigazione.

Per la validità dei biglietti e per la facoltà delle fermate intermedie, vale quanto è stato detto più avanti per i viaggi dei mutilati di 1ª categoria.

3° - Per i viaggi di andata e ritorno dei congiunti dei militari morti (V. Capo 1° sub *e*), i prezzi a tariffa militare, computati nel modo indicato al punto 1° del presente Capo, *devono essere raddoppiati*, essendo obbligatorio il pagamento in partenza anche del viaggio di ritorno.

Pei viaggi in ferrovia i ragazzi fra i tre e i sette anni pagano la metà degli adulti:

---

(1) Per l'applicazione dei prezzi sulle linee di navigazione vedasi la 6ª Appendice (16 ottobre 1920) alle « condizioni e tariffe pei trasporti fruenti di concessioni speciali e pei trasporti militari in servizio interno delle linee di navigazione esercitate dallo Stato ».

pei viaggi sulle linee di navigazione i ragazzi dai 5 ai 10 anni pagano i prezzi « per ragazzi » appositamente stabiliti in base alal tariffa militare.

Per i percorsi esclusivamente ferroviari si rilasciano i mod. C1 - 202 individuali o collettivi e, per i viaggi in servizio interno della navigazione di Stato, i mod. C1 - 704 con i corrispondenti mod. C1 - 702, dovendo questi ultimi valere per i viaggi di ritorno.

I biglietti ferroviari non sono valevoli pel viaggio di ritorno, se non portano il bollo della stazione terminale del viaggio di andata.

Il viaggio di ritorno deve essere effettuato entro un mese da quello dell'andata.

Tanto nell'andata quanto nel ritorno, i viaggiatori hanno facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie

una volta per le percorrenze eccedenti i 200 Km.
due volte per le percorrenze eccedenti i 500 Km.

Ciascuna fermata non può durare oltre la mezzanotte che segna la fine del giorno successivo.

IV. — VIAGGI IN SERVIZIO DIRETTO TERRESTRE MARITTIMO. — Per i viaggi in servizio diretto terrestre-marittimo fra le stazioni delle linee della Sicilia e quelle del continente o viceversa e fra le stazioni delle linee Sarde dello Stato e quelle continentali-sicule o viceversa, su presentazione di una sola richiesta, si rilasciano gli speciali biglietti facoltativi a tariffa ridotta di corsa semplice o di andata e ritorno - secondo il caso - di cui la istruzione pubblicata con l'ordine di servizio n. 238-1913.

Non sono ammessi i viaggi in servizio diretto terrestre-marittimo comprendenti due traversate marittime e cioè quella tra Napoli e Palermo e l'altra tra Civitavecchia e Terranova.

Agli effetti del computo della durata della validità del biglietto, il percorso marittimo di sola andata - da aggiungersi a quello ferroviario, insulare a continentale cumulato - è di Km. 313 per la traversata fra Napoli e Palermo o di Km 237 per la traversata fra Civitavecchia e Terranova.

Per i viaggi dei ragazzi (figli, fratelli e sorelle dei militari morti) non si rilasciano biglietti in servizio diretto terrestre-marittimo, essendo diversi i limiti di età per la riduzione stabiliti dalle singole tariffe ferroviaria e marittima. In tal caso saranno rilasciate separate richieste da valere per i singoli percorsi.

V. — VIE FACOLTATIVE E DEVIAZIONI - CAMBI DI CLASSE - TRENI. — I biglietti devono essere rilasciati per la via chilometricamente più breve. Possono tuttavia essere distribuiti anche per quella fra le vie *facoltative* o le *deviazioni* ammesse, che fosse chiesta dai viaggiatori, tenendo presente che le vie *facoltative* devono concedersi senza pagamento del relativo maggior percorso; mentre nei casi di *deviazioni* il prezzo dei biglietti è da stabilirsi in base alla distanza corrispondente al percorso *effettivo* che deve essere in modo chiaro indicato sul biglietto.

Le deviazioni e le vie facoltative possono esser chieste anche nel corso del viaggio, ma prima di abbandonare l'itinerario della via più breve. In tal caso per le vie facoltative le stazioni devono apporre una semplice annotazione sul biglietto e per le deviazioni devono riscuotere suppletivamente il prezzo ridotto del maggior percorso considerato isolatamente col minimo di L. 2.45; 2.30 e 1.95 (aumenti compresi) rispettivamente per le tre classi e per ogni biglietto individuale o collettivo, oltre al diritto fisso di cui l'art. 29 delle tariffe.

E' ammesso il passaggio in una aclsse superiore a quella per la quale è stato rilasciato il biglietto, previo pagamento della differenza di prezzo a tariffa militare o a tariffa differenziale C fra le due classi, in base alla distanza per la quale è richiesto il cambio, col minimo - nei viaggi a tariffa differenziale C - di L. 2.45; 2.30 e 1.95 (aumenti compresi) rispettivamente per le tre classi e per ogni biglietto individuale o collettivo, oltre il diritto fisso di cui l'art. 29 delle tariffe.

I biglietti sono valevoli per viaggiare con tutti i treni, salvo le esclusioni e limitazioni risultanti dall'orario ufficiale.

VI. — DISPOSIZIONI GENERALI. — Nei casi di abusi o tentativi di abusi, che fossero commessi dai fruenti delle riduzioni, questi verranno privati del beneficio del ribasso

per un periodo di un anno, indipendentemente dai procedimenti giudiziari e dall'applicazione delle relative penalità.

Nel caso di rifiuto al pagamento dei rilievi a debito, l'amministrazione ferroviaria e la navigazione di Stato potranno sospendere la concessione fino ad avvenuto pagamento dei rilievi stessi.

E' abrogata la circolare n. 691 del *giornale militare* anno 1920.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(435) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1921 — 29 Luglio

N. 404 - 16 giugno 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 857, che erige in ente morale la « Fondazione colonnello Rutilio De Marchi », costituita coll'offerta di lire 3000 nominali fatta dal colonnello d'artiglieria De Marchi cav. Rutilio a favore del 5° reggimento artiglieria pesante, e approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 660

» 405 - 26 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 868, che dichiara privo di ogni efficacia il R. decreto legge 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 661

» 406 - 26 giugno 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 912, che rende definitive le legioni dei CC. RR. provvisori di Trento e Trieste *Pag.* 662

» 407 - 28 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . *Pag.* 664

» 408 - 28 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 che più interessano la gestione delle amministrazioni . . . . . *Pag.* 666

» 409 - 28 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione . . . . . *Pag.* 667

» 410 - 28 luglio 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 670

» 411 - 28 luglio 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 670

» 412 - 28 luglio 1921. — CONCORSI. — Concorso ippico di Gorizia . *Pag.* 670

» 413 - 28 luglio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la concessione di sussidi . . . . . *Pag.* 670

» 414 - 28 luglio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Rendiconti annuali della gestione delle Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'amministr. militare *Pag.* 671

» 415 - 28 luglio 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni relative alla concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, di cui al R. decreto n. 1241 del 29 luglio 1920 . . . . . *Pag.* 671

» 416 - 28 luglio 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Ordinamento e attribuzioni della Direzione tecnica dell'aviazione . . . . . *Pag.* 672

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 675

CIRCOLARE N. 404. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 857, che erige in ente morale la « Fondazione colonnello Rutilio De Marchi », costituita coll'offerta di lire 3000 nominali fatta dal colonnello d'artiglieria De Marchi cav. Rutilio a favore del 5° reggimento artiglieria pesante, e approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 16 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 164, del 13 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire tremila nominali (in una cartella di consolidato 5 %), fatta dal colonnello d'artiglieria *De Marchi* cav. Rutilio a favore del 5° reggimento artiglieria pesante, affinchè la rendita relativa sia devoluta per un periodo di dodici anni — e previa annuale estrazione a sorte — a favore di una delle vedove più bisognose dei militari di truppa appartenenti al predetto reggimento, morti nella guerra italo-austriaca, e successivamente a tale periodo a favore di un militare di truppa (caporale o soldato) del corpo stesso, che durante l'anno siasi distinto per il complesso delle sue qualità militari e civili;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per la esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione colonnello Rutilio De Marchi » costituita coll'offerta di lire tremila nominali, fatta dall'ufficiale soprannominato a favore del 5° reggimento artiglieria pesante, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sei articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro — RODINÒ.

STATUTO ORGANICO
DELLA « FONDAZIONE COLONNELLO RUTILIO DE MARCHI ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Colonnello Rutilio De Marchi » l'offerta di L. 3000 (tremila) nominali fatta dal colonnello d'artiglieria *De Marchi* cav. Rutilio a favore del 5° reggimento artiglieria pesante, del quale fu già comandante.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire tremila — investito in una cartella di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di consolidato

nominativo, intestato alla « Fondazione Colonnello Rutilio De Marchi », e depositato nella cassa del 5° reggimento artiglieria pesante.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione reggimentale.

Art. 4.

Con la rendita annuale sarà costituito un unico premio di lire 150 da assegnarsi, per un periodo di dodici anni, nel giorno della festa del reggimento (30 maggio) e previa estrazione a sorte, ad una fra le vedove più bisognose dei militari già appartenenti al reggimento stesso, morti nella guerra italo-austriaca.

Art. 5.

Alla fine di detto periodo il premio in parola sarà devoluto a favore di un militare di truppa (caporale o soldato), estratto a sorte fra coloro i quali durante l'anno, a giudizio dei comandanti di batteria, abbiano dato maggiori prove di disciplina e si siano distinti per il complesso delle loro qualità civili e militari.

A tale premio potranno concorrere anche i militari appartenenti alla classe già precedentemente congedata, qualora i medesimi non abbiano concorso all'estrazione del premio dell'anno antecedente.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio, il comandante del reggimento dovrà segnalare al ministero della guerra il nome della vedova o del militare premiato.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà il comandante del 5° reggimento artiglieria pesante.

Roma, 16 giugno 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 405. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 863, che dichiara privo di ogni efficacia il R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 26 giugno 1921. (Gazzetta ufficiale n. 162, dell'11 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1921, n. 231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Il R. decreto 10 marzo 1921, n. 231 è revocato e considerato privo di ogni efficacia.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Avvertenza. - Per effetto del decreto su riportato, s'intendono abrogate le circolari n. 182 e n. 183, pubblicate nella dispensa 13 del *giornale militare* corrente anno.

I documenti che sono stati già inoltrati dagli avventizi che aspiravano alla nomina ad impiegato e degli impiegati di ruolo che aspiravano al passaggio alle categorie superiori, verranno restituiti agli interessati a cura del Ministero.

Il Ministro - GASPAROTTO.

N. 406. - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 912, che rende definitive le legioni dei carabinieri reali provvisorie di Trento e Trieste.** — (Stato Maggiore del R. esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 26 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 170, del 20 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2018 del 23 ottobre 1919;
Visto il R. decreto n. 497 del 15 aprile 1920;
Visto il R. decreto-legge n. 451 del 20 aprile 1920;
Visto il R. decreto n. 210 del 4 febraio 1921;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le legioni carabinieri reali provvisorie di Trento e Trieste, previste dal R. decreto del 23 ottobre 1919 n. 2018 sono rese definitive.

Art. 2.

Lo scompartimento territoriale militare di dette legioni è quello risultante dall'annessa tabella, firmata d'ordine nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ.

Circoscrizione territoriale per il servizio dell'Arma dei Carabinieri Reali Legioni di Trieste e Trento.

LEGIONE	COMANDI D'UFFICIALE DIPENDENTI DALLA LEGIONE		
	Divisioni	Compagnie	Tenenze
TRIESTE	Trieste Interna	Trieste Interna	Via Orologio Via Chiozza Via Istria Porto
		Trieste Suburbana	Trieste Suburbana Sesana
	Trieste Esterna	Capodistria	Muggia Pinguente
		Parenzo	Parenzo Montona
	Gorizia	Gorizia	Gorizia
		Monfalcone	Cervignano Gradisca
		Tolmino	Tolmino Caporetto
		Tarvis	Malborghetto
	Pola	Pola Interna	Pola
		Pola Esterna	Rovigno Dignano Lussino
		Pisino	Pisino Albona
	Postumia	Postumia	Idria
		Volosca	Volosca Bisterza
TRENTO	Trento Interna	Trento Interna	Trento Pergine
		Trento Esterna	Lavis Cavalese
		Borgo Valsugana	Borgo Valsugana Fiera di Primiero
	Trento Esterna	Riva	Tione
		Rovereto	Rovereto
		Mezolombardo	Cles
	Bolzano Interna	Bolzano Interna	Bolzano
		Bolzano Esterna	Egna Chiusa
		Merano	Merano Silandro
	Bolzano Esterna	Bressanone	Vipiteno
		Brunico	Brunico Monguelfo Cortina d'Ampezzo

Visto: *d'ordine di S. M. il Re*:
Il Ministro della guerra: RODINÒ.

N. 407. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 28 luglio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693 e il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756;

Vista la legge 18 giugno 1914, n. 551, che contiene provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assstenti del genio militare;

Visto il regolamento per il personale degli assistenti del genio, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1° E' indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare;

2° Tale esame avrà luogo presso la direzione del genio di Roma, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, abbiano fatto domanda di tale impiego, a senso della circolare n. 232 del 14 aprile 1921 (*giornale militare*, disp. 15).

3° La Commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è composta di un ufficiale superiore del genio, presidente; di un capitano ed un ragioniere geometra del genio, membri;

4° L'esame preliminare consiste in prove scritte e orali, in base ai programmi allegati al presente decreto;

5° Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del tsto unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento speciale per gli assistenti del genio;

6°. I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi al corso teorico-pratico che verrà effettuato presso la direzione del genio di Roma e presso la scuola per gli allievi assistenti ai lavori edilizi nella capitale;

7° Al termine del corso teorico-pratico i sottufficiali subiranno un nuovo esame e gli idonei verranno inviati presso gli uffici del genio militare per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti del genio, secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Proprammma dell'esame preliminare pei sott'ufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.

MATERIE D'ESAME	Numero di ordine del programma	Scritto o verbale	Durata dell'esame (ore)
Composizione italiana e calligrafia	1	scritto	4
Disegno geometrico ed architettonico	2	»	6
Matematica elementare	3	orale	0.20′
Elementi di topografia.	4	»	0.20′
Nozioni sui materiali da costruzione	5	»	0.20′

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana e calligrafia.

I candidati svolgeranno un tema semplice sotto forma di lettera o di rapporto. Nel voto sarà tenuto conto anche della calligrafia.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno.

I candidati dovranno disegnare a matita la pianta; oppure la sezione di un fabbricato semplice, riducendola in una scala differente da quella del tema di esame.

PROGRAMMA N. 3.

Matematica elementare.

1. *Aritmetica.* — Le prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice;

2. *Geometria piana.* — Definizioni delle principali figure geometriche piane. Misura delle aree delle figure piane;

3. *Geometria solida.* — Definizione dei principali corpi geometrici. Regole pratiche per valutare la loro superficie ed i loro volumi.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di topografia.

1. Filo a piombo, archipenzolo, rettifiche, ed uso, allineamenti e mezzi per determinarli;

2. Misura diretta delle distanze colle canne metriche;

3. Squadro agrimensorio, requisiti, prove, problemi pratici risolti collo squadro agrimensorio;

4. Squadro graduato con bussola, suo impiego nella misura degli angoli;

5. Differenza di livello fra due punti, pendenza di una retta o di un piano.

6. Livello a tubi comunicanti, livello a bolla d'aria, livellazione semplice, livellazione composta.

PROGRAMMA N. 5.

Nozioni sui materiali da costruzione.

1. Legnami, requisiti generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità e classificazione dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. Usi speciali di ciascuna qualità. Lavorazione dei legnami;

2. Pietre naturali. Loro classificazioni. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. Lavorazione delle pietre;

3. Pietre artificiali. Laterizi. Loro forme e dimensioni più comuni. Difetti dei laterizi;

4. Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra di gesso. Modo di impiegarlo. Suoi usi principali;

5. Calce. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calce viva. Sua estinsione. Limiti di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere impiegata. Calci comuni e calci idraulici. Loro proprietà, caratteri che distingnono le une dalle altre;

6. Arena. Distinzioni delle arene. Loro qualità. Modo di accertarne la purezza;

7. Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri dai quali si può conoscerne la bontà;

8. Malte. Malte comuni. Malte idrauliche. Natura e proporzioni dei componenti. Loro usi. Modo di impastare le malte;

9. Cementi. Loro proprietà. Modo di usarli. Composizione dei calcistruzzi;

10. Asfalti. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi degli asfalti;

11. Materiali ferrei. Ferro. Ghisa. Acciaio. Loro proprietà. Forme dei materiali ferrei da costruzione;

12. Tinte e vernici. Coloritura dei muri.

13. Delle funi. Unione delle funi, loro resistenza, nodi, fibbie e corone. Impiego delle funi nelle unioni dei legnami.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 408. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 che più interessano la gestione delle amministrazioni.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 28 luglio 1921.

Con riferimento alla circolare n. 329 del *giornale militare* corrente anno avente uguale oggetto della presente si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che nell'elenco dei capitoli venne compreso anche il n. 24 « Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti » unicamente per la concessione della sovvenzione straordinaria accordata agli impiegati, agli ufficiali ed ai sottufficiali pel mese di maggio, per il cui pagamento sono state e saranno date quanto prima disposizioni dal Ministero.

Pel pagamento della sovvenzione di che trattasi le amministrazioni militari si varranno dei propri fondi di cassa e faranno, a pagamenti compiuti e pel loro complessivo importo, apposite richieste di fondi alla direzione di commissariato militare:

a) in conto della liquidazione delle rimanenze dell'esercizio 1920-1921 (n. 20 della circolare 216 del *giornale militare* 1914) - cap. 28 - pei pagamenti eseguiti entro il 30 giugno u. s. di sovvenzioni di L. 150 agli ufficiali e di L. 100 ai sottufficiali;

b) a titolo di anticipazione sul capitolo 24 del bilancio 1921-922 per le sovvenzioni pagate dal 1° luglio in poi agli ufficiali e sottufficiali e di quelle che avranno pagate agli impiegati civili in base alle disposizioni che saranno quanto prma impartte da questo Ministero.

I fondi di cui alla lettera *a*) saranno posti in conto gestioni arretrate (col. 12 del giornale di cassa dell'esercizio in corso).

Le amministrazioni che richiedono le anticipazioni direttamente al Ministero invieranno al medesimo (Direzione generale servizi logistici ed amministrattivi) una richiesta d'anticipazione per le somme pagate dopo il 30 giugno.

Per quelle pagate prima presenteranno, se non ebbero anticipazioni, un rendiconto a rimborso.

Resta assolutamente escluso che colle anticipazioni di cui sopra possa provvedersi al pagamento dei compensi normali per lavoro straordinario per i quali restano in vigore le disposizioni attuali.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 409. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 28 luglio 1921.

Al Ministero del tesoro (Direzione generale degli istituti di previdenza) risulta che molti superstiti d'impiegati premorti al termine fissato per acquistare il diritto a pensione ignorano ancora l'esistenza dell'Opera di Previdenza istituita col R. decreto n. 219 del 26 febbraio 1920.

Questo Ministero, che ebbe già cura di portare a cognizione delle amministrazioni militari la costituzione e le modalità di funzionamento della detta opera (circolare 267 e 515 *giornale militare*, anno 1920) raccomanda nuovamente a tutti i corpi, istituti, stabilimenti ecc. ecc. di rendersi parte diligente nel dare notizia ai superstiti dei rispettivi impiegati dell'esistenza di tale provvida istituzione e dei benefici che essa largisce, e cioè:

1. Assegno vitalizio ai superstiti (vedove, orfani maggiorenni, madre vedova, padre vedovo, sorelle) privi di pensione, di impiegati civili di ruolo che hanno abbandonato il servizio dal 1° febbraio 1918 in poi;

2. Ricovero in convitto e borse di studio ad orfani d'impiegati morti prima o dopo il 1° febbraio 1918. (*Vedi bando di concorso in calce alla presente circolare*);

3. Sussidi ai superstiti bisognosi d'impiegati morti prima o dopo il 1° febbraio 1918.

Nel conferimento di tali ultimi due benefici sarà fatta preferenza a favore degli impiegati morti senza diritto a pensione.

I documenti da presentarsi in carta libera all'Opera di Previdenza (via Goito, n. 4) Roma) sono quelli specificatamente indicati nella summenzionata circolare n. 515 del 1920.

Con l'occasione si ritiene non inutile ricordare che le ritenute che i corpi debbono applicare sugli assegni del personale civile a favore dell'Opera di previdenza e sugli assegni militari per la consimile opera in corso di costituzione, sono le seguenti:

Impiegati civili: L. 0,70 per cento sullo stipendio, 2 per cento su tutte indistintamente le indennità, i compensi e soprassoldi di ogni genere esclusa però l'indennità caro viveri.

Ufficiali: 2 per cento sull'aumento di stipendio concesso in virtù del Decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (circolare 76, *giornale militare*, anno 1918) e su tutte indistintamente le altre competenze ivi compresa l'indennità caro viveri.

Marescialli e militari di grado corrispondente esclusi quelli dei RR. CC. non provvisti di stipendio: 2 per cento su tutte indistintamente le competenze escluso lo stipendio di cui essi non erano provvisti all'epoca della istituzione della ritenuta.

N. B. — *Per il personale militare è in corso il provvedimento inteso ad estendere agli ufficiali, ai marescialli ed ai loro superstiti i benefici dell'Opera.*

Come è noto al versamento delle ritenute effettuate sullo stipendio, e sugli altri assegni fissi sia del personale civile che militare provvede direttamente questo Ministero a senso dell'art. 36 della legge 17 luglio 1910, n. 511 e dell'art. 108 del regolamento d'amministrazione (n. 11 circolare 326 *giornale militare* c. a.) e pertanto le amministrazioni militari dipendenti dovranno provvedere soltanto al versamento delle ritenute effettuate su tutte le altre competenze accessorie spettanti ai suddetti personali, tenendo presente ch fino ad eventuale nuova disposizione quelle relative al personale civile dovranno essere inviate trimestralmente mediante vaglia del tesoro a favore del Tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (via Goito, 4, Roma) e quelle relative al personale militare versate in tesoreria a favore dell'apposito capitolo n. 338 del bilancio dell'entrata corr. esercizio

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISO DI CONCORSO.

In conformità della deliberazione in data 27 maggio 1921 del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e del Regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422:

E' aperto un concorso, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato e della R. Casa morti in attività di servizio, per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1921-22 *di*:

N. 70 posti gratuiti in Convitti maschili;

N. 25 posti gratuiti in Convitti femminili;

N. 5 posti gratuiti n Convitti, da conferirsi ad orfani od orfane di impiegati morti in guerra;

N. 135 borse di studio ad orfani od orfane;

N. 15 borse di studio ad orfani od orfane di impiegati morti in guerra.

L'importo delle borse di studio per l'anno scolastico 1921-922 è fissato in L. 900 per le scuole medie inferiori e le scuole professionali e agrarie di 2° grado in L. 1200 per le scuole medie superiori e le scuole professionali ed agrarie di 3° grado e in L. 2000 per le Università e per gli altri Istituti di istruzione superiore.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

Al concorso possono partecipare anche gli orfani e le orfane di impiegati civili di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, data di istituzione dell'Opera di previdenza.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito o per una borsa. Ne possono partecipare due, se gli orfani minorenni siano più di 5, ovvero siano privi di ambedue i genitori.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compito i dieci anni debbono essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità e non siano per più di due anni in ritardo con gli studi, tenuto conto della età prescrittta per l'inizio del corso d'istruzione elementare obbligatorio.

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debono essere presentate entro il 31 agosto 1921 all'Opera di previdenza *Via Goito, 4, Roma*, corredate di tutti i documenti.

Le domande che non saranno state presentate o non saranno state perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in cosiderazione.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa.

(*Art. 19 R. D. 26 febbraio* 1920, *n. 219 e art. 92 del Regolamento* 10 *aprile* 1921, n. 422.

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui agli articoli 63 e 74 del Regolamento sopracitato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1921.

Per concorrere ad un posto gratuito o ad una borsa di studio si deve inviare:

1° La domanda nella quale deve essere indicato:

a) la qualifica dell'impiegato;

b) l'Amministrazione alla quale apparteneva;

c) l'indirizzo preciso della vedova, o del rappresentante legale dell'orfano;

d) il nome dell'orfano che concorre;

e) se si domanda l'ammissione in convitto o una borsa di studio;

f) quali corsi di istruzione si desideri far seguire o continuare all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole professionali od agrarie e di quale genere.

2° L'atto di morte dell'impiegato. (*Legalizzato dal presidente del Tribunale*).

3° L'atto di matrimonio dell'impiegato. (*Legalizzato dal presidente del Tribunale*).

4° L'atto di nascita dell'orfano che concorre. (*Legalizzato dal presidente del Tribunale*).

5° Il Decreto con il quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.

6° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

a) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi;

b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani. (*Deve essere autenticato dal prefetto*).

7° Un certificato, rilasciato dalle autorità scolastiche, dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami di luglio 1921, e per gli studenti universitari, un certificato dei voti ottenuti in ciascun esame nei vari anni, con dichiarazione del corso al quale lo studente è iscritto.

(*I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco e dal prefetto*).

8° Un certificato dell'Agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti dalle persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 6.

9° Un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano, qualora questi domandi il ricovero. (*Deve essere autenticato dal sindaco e dal prefetto*).

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

10° L'atto di morte della moglie dell'impiegato, se l'orfano che concorre è privo di madre. (*Deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale*).

11. Per l'orfano di impiegato morto in guerra, un certificato del sindaco dal quale risulti il numero del certificato d'iscrizione e l'ammontare della pensione di guerra assegnata alla vedova o all'orfano. Saranno preferiti nella graduatoria gli orfani che dimostreranno che l'impiegato è morto in combattimento, al qual fine dovrà prodursi copia autentica dell'atto di morte o dell'atto con cui fu dichiarata la dispersione in combattimento.

AVVERTENZE. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 10 non debbono essere inviati qualora fossero già stati presentati all'Opera di previdenza per la liquidazione dell'assegno vitalizio.

Gli orfani ammessi dovranno entrare in convitto ed essere poi permanentemente forniti a cura e spese delle rispettive famiglie del corredo prescritto dal convitto, esclusa la divisa.

Sulle pensioni liquidate in base al R. D. 23 ottobre 1919, n. 1970 e sugli assegni vitalizi conferiti dall'Opera di previdenza si eseguirà, nel caso di conferimento di un posto in convitto, la detrazione cui all'articolo 11 del R. D. 26 febbraio 1920, n. 219.

Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. Decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e del Regolamento approvato con R. D. 10 aprile 1921, n. 422, anche che non siano riportate nel presente bando.

N. 410. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato maggiore R. esercito). — 28 luglio 1921.

Si avvertono le autorità militari che dal 1° luglio 1921 le tenenze dei carabinieri reali dei regi arsenali militari marittimi di Venezia e Napoli hanno assunto rispettivamente la denominazione di:

Tenenza Regia Marina — Venezia.
Tenenza Regia Marina — Napoli.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 411. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — Stato maggiore R. esercito). — 28 luglio 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Verona — Compagnia di Bassano.
Legione Verona — Tenenza di Schio.

Comandi soppressi:

Legione Verona — Tenenza di Bassano.
Legione Verona — Compagnia di Schio.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 412. — CONCORSI. — **Concorso ippico di Gorizia.** (Ispettorato ippico). — 28 luglio 1921.

Nei giorni 8 e 9 agosto avrà luogo un concorso ippico a Gorizia riservato per gli ufficiali dei corpi d'armata di Trieste, Verona e Bologna.

Il Ministero della guerra, valendosi delle facoltà concesse dall'articolo 412 della circolare 611 del 27 ottobre 1920, dispone che gli ufficiali che interverranno a detto concorso siano considerati in servizio isolato; ad essi saranno corrisposte sei giornate d'indennità e le spese di viaggio personali, dei cavalli ed attendenti.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 413. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la concessione di sussidi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 luglio 1921.

Questo Ministero ha riconosciuto la necessità e l'opportunità che le concessioni di sussidio siano, d'ora innanzi limitate solo ai casi di eccezionali e gravissimi avvenimenti, che arrechino un effettivo, profondo perturbamento nell'economia domestica; sicchè quando non intervenisse, largo ed adeguato, l'aiuto dell'amministrazione, il dissesto del funzionario e della famiglia potrebbe riuscire addirittura fatale.

Ma, perchè l'aiuto sia sempre corrispondente al bisogno ed in relazione con la di-

sponibilità dei fondi all'uopo stanziati in bilancio, occorre necessariamente evitare le concessioni di quei piccoli e periodici sussidi che, mentre non rispondono a gravi ed eccezionali bisogni, disperdono in piccoli rivoli le somme stanziate in bilancio, senza recare un tangibile ed efficace aiuto a chi vi ricorre e con evidente danno invece di coloro che vi sono costretti da dure necessità.

E pertanto si avvertono tutte le autorità interessate che, d'ora innanzi, potranno essere trasmesse al Ministero solo quelle domande di sussidio che siano giustificate da gravi ed eccezionali circostanze e sulle quali le autorità stesse dovranno fare i più diligenti ed accurati accertamenti.

Sulle domande che siano ritenute meritevoli di ulteriore corso, le autorità anzidette dovranno fornire tutte le notizie che possono guidare ad un sicuro giudizio, anche per ciò che concerne la determinazione della misura del sussidio; mentre — anche per non gravare questo Ministero di un lavoro superfluo — dovranno senz'altro respingere quelle domande che non rispondessero ai criteri suesposti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 414. DISPOSIZIONI VARIE. **Rendiconti annuali della gestione delle Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'amministrazione militare.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 28 luglio 1921.

E' stato rilevato che i comandi dei vari corpi e reparti, i quali amministrano fondazioni e lasciti istituiti a vantaggio dell'esercito e sottoposti alla vigilanza di questo Ministero, trascurano da qualche tempo, nella grande generalità dei casi, d'inviare annualmente a questa Amministrazione Centrale, ad erogazione avvenuta delle rispettive rendite, il rendiconto della relativa gestione e di segnalare altresì, se del caso, i nomi delle persone beneficate, e ciò malgrado che tali obblighi siano anche imposti dai rispettivi statuti delle varie fondazioni.

Essendo pertanto intendimento di questo Ministero che siffatte omissioni non abbiano ulteriormente a verificarsi, si invitano tutti i Comandi interessati a provvedere in conseguenza.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 415. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Disposizioni relative alla concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 di cui al R. decreto n. 1241 del 29 luglio 1920.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense). 28 luglio 1921.

Questo Ministero ha avuto modo di rilevare che non tutti i comandi, corpi ed uffici che debbono provvedere alla compilazione e trasmissione degli elenchi di proposta per la concessione della medaglia commemorativa della guerra 1915-1918 si attengono integralmente alle modalità stabilite con le circolari 563 *giornale militare*, anno 1920, 119 *giornale militare*, anno 1921 e con i dispacci n. 508 del 7 febbraio e 550 del 3 aprile 1921 diretti ai comandi di corpo d'armata.

Pertanto, allo scopo di evitare il ripetersi degli inconvenienti già verificatisi, si ritiene opportuno richiamare particolarmente l'attenzione degli enti predetti su alcune delle norme vigenti in materia che in genere non vengono applicate:

a) le proposte relative a militari deceduti o dispersi debbono essere compilate sugli speciali elenchi modello C, (circolare 563 *giornale militare*, anno 1920) separatamente da quelle che si riferiscono al personale vivente;

b) sulla copertina degli elenchi di proposte deve essere espressamente dichiarato che il personale segnalato è in forza agli effetti matricolari al corpo, comando, ufficio proponente (circolare 119 *giornale militare*, anno 1921);

c) nell'apposita colonna delle annotazioni dovrà essere indicato se il militare segnalato è stato autorizzato a fregiarsi del distintivo delle fatiche di guerra (dispaccio n. 508 del 7 febbraio 1921 diretto ai comandi di corpo d'armata) facendo speciale menzione del personale che ha fatto parte dei reparti costieri e dei relativi comandi di settore mobilitati impiegati nella difesa della costa del Tirreno e che, comunque, ha prestato servizio nelle piazze forti di Spezia e Maddalena o nella fortezza costiera di Gaeta.

Per evitare poi inutile carteggio, gli enti proponenti dovranno attenersi alle seguenti norme:

d) i corpi, comandi, uffici proponenti, nel trasmettere gli elenchi per la concessione della medaglia commemorativa dovranno assicurarsi nei limiti del possibile che il personale proposto non sia stato precedentemente segnalato da altro ente, e ciò per evitare duplicazioni di concessioni, come varie volte si è verificato;

e) gli elenchi debbono essere compilati in duplice copia delle quali una sarà inviata a questo Ministero e l'altra sarà trattenuta presso l'ente proponente che, in base ad essa, procederà al necessario controllo ed alla distribuzione dei brevetti e delle medaglie;

f) gli ufficiali di M. T. non ancora proposti, appartenenti ai reggimenti alpini, debbono essere segnalati dai depositi cui sono in forza agli effetti matricolari;

g) le fascette da apporsi sul nastro della medaglia debbono essere acquistate dal commercio a spese degli interessati;

h) nessuna aggiunta o variante deve essere apportata ai brevetti di concessione compilati dal Ministero secondo il modello stabilito;

i) con riferimento alla circolare n. 563, anno 1920, n. 7 (sottufficiali, graduati ecc.) si rammenta l'importanza dell'iscrizione a matricola delle variazioni relative alla concessione della medaglia commemorativa, nonchè delle relative comunicazioni ai distretti interessati da parte dei corpi, comandi, uffici che provvedono direttamente, in tutto o in parte, alla distribuzione delle ricompense.

Si rinnova infine la raccomandazione di sollecitare, per quanto è possibile, la compilazione e l'invio degli elenchi, date anche le continue e giustificate premure degli interessati, avvertendo che dovrà porsi « una particolare cura per la normale compilazione e l'invio delle proposte relative ai caduti in guerra ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 416. SERVIZIO AERONAUTICO. **Ordinamento e attribuzioni della Direzione tecnica dell'aviazione.** — (Comando superiore di aeronautica). — 28 luglio 1921.

A sviluppo ed in sostituzione delle norme concernenti l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione tecnica d'aviazione, contenute nella circolare n. 62 del *giornale militare* c. a., si dispone quanto appresso:

1. - DIREZIONE E SEZIONI.

La Direzione tecnica d'aviazione dotata, ai sensi del R. decreto 1 aprile 1921 numero 687 (Circolare 330 *giornale militare* c. a.) di un proprio Consiglio di amministrazione, ha sede in Roma ed ha alla propria dipendenza tecnica, disciplinare e amministrativa due sezioni, una in Torino e l'altra in Milano.

La sezione di Torino ha giurisdizione sul territorio dei corpi d'armata di Torino e Firenze; quella di Milano sui territori dei corpi d'armata di Milano, Verona, Trieste e Bologna.

La Direzione tecnica, oltre alle attribuzioni che le sono proprie, avrà, nella giurisdizione del corpo d'armata di Roma, Napoli, Bari e Palermo, funzioni analoghe a quelle di una sezione.

2. - ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELLA DIREZIONE TECNICA.

La Direzione tecnica è costituita da: un ufficio segreteria; un ufficio produzione; un ufficio mobilitazione industriale, statistica e varie; un magazzino centrale di materiali e magazzini presso le sezioni.

Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico e amministrativo della direzione e delle sezioni tecniche e provvede al governo disciplinare del personale civile, militare e operaio della direzione stessa, verso il quale ha tutte le attribuzioni di capo servizio analogamente ai direttori di artiglieria e del genio.

Il personale militare di truppa eventualmente addetto alla direzione tecnica e alle sezioni tecniche è di regola fornito dal deposito scuole aviatori, al quale rimane effettivo per tutti gli effetti matricolari.

Le attribuzioni e i compiti essenziali della direzione tecnica d'aviazione sono i seguenti:

Per l'aviazione del R. esercito e della R. marina:

a) concorrere negli studi dei programmi di costruzioni di aviazione e di costituzione di dotazioni di materiali di ricambio e di riserva per gli enti d'impiego;

b) condurre le trattative con le industrie per provvista, riparazioni, modificazioni di apparecchi, motori, eliche, parti di ricambio, accessori vari e materiale speciale di aviazione: stipulare i necessari contratti e convenzioni per le relative forniture: esercitare la sorveglianza tecnica sulle ditte durante il corso delle lavorazioni, eseguire i collaudi, liquidare amministrativamente contratti e convenzioni;

c) curare la provvista, conservazione e gestione di quei materiali speciali di aviazione che sarà indispensabile fornire alle industrie per le lavorazioni di cui al comma *b*) e provvedere alla gestione dei materiali speciali forniti dalle industrie secondo quanto è detto al comma precedente, nonchè alla loro ripartizione agli enti d'impiego;

d) esercitare un controllo tecnico sui materiali di volo e sulle dotazioni in distribuzione agli enti di impiego;

e) provvedere alla organizzazione della mobilitazione industriale aviatoria, alla tenuta degli inventari e alla statistica dei materiali tutti di aviazione;

f) organizzare d'intesa anche con gli enti d'impiego i lavori di disfacimento e alienazione dei materiali fuori uso e il ricupero delle parti e dei materiali ancora utilizzabili;

g) concorrere, d'intesa con l'istituto sperimentale, nella redazione delle istruzioni per l'impiego dei materiali di volo.

Per l'aviazione civile:

a) esercitare quel controllo tecnico che sarà determinato sulle costruzioni di aviazione civile, eseguire accertamenti, anch'essi da determinarsi, sui materiali in esercizio commerciale, postale, turistico, sportivo, ecc.;

b) rilasciare i certificati di navigabilità di velivoli civili, secondo le apposite prescrizioni al riguardo emanate per l'aviazione terrestre e marittima;

c) concorrere negli studi e nei lavori inerenti alla unificazione dei materiali di aviazione (standardizzazione), agevolare, in quanto le verrà richiesto, l'insegnamento nelle scuole professionali ed industriali civili e militari;

d) contribuire all'organizzazione di mostre, concorsi, gare, manifestazioni varie, secondo le disposizioni che le verranno impartite;

e) tenersi al corrente dei progressi nel campo tecnico costruttivo della aviazione in Italia ed all'estero.

3. - ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELLE SEZIONI.

Le sezioni sono costituite da: un ufficio segreteria, un ufficio produzione, un ufficio amministrativo.

Le attribuzioni e i compiti delle sezioni sono presso che simili, nel territorio della rispettiva giurisdizione, a quelli della direzione tecnica.

Esse riceveranno le necessarie direttive dalla direzione stessa e la coadiuveranno nell'adempimento del proprio mandato.

4. - DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE.

a) *Dotazione iniziale di materiale.*

Ad esecuzione e chiarimento dell'art. 2 del R. decreto 687 del 1 aprile 1921 sopra indicato, si determina che le iniziali dotazioni di magazzino della direzione tecnica d'aviazione dovranno comprendere:

Tutti quei motori di aviazione con i relativi accessori e parti di ricambio esuberanti alle dotazioni dei reparti d'impiego che dovranno accantonarsi per le future costruzioni di aviazione.

I magneti e le candele per i motori d'aviazione che, in relazione a recenti disposizioni, l'impresa magazzini italiani deve cedere all'amministrazione militare.

Le materie prime per costruzioni di aviazione attualmente giacenti presso i depositi rifornimenti d'aviazione o presso enti di aeronautica a seconda di istruzioni che verranno emanate dal Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica).

Come direttiva generica la direzione tecnica aviazione deve conservare tutti quei materiali che troveranno presumibile impiego nelle future costruzioni d'aviazione, restando stabilito che tutti i materiali esistenti presso i depositi rifornimenti di aviazione (in isciogliimento) e che di recente vennero assegnati agli enti di impiego, dovranno essere conservati nei depositi degli enti e dai consigli di amministrazione di questi ultimi assunti in carico.

b) *Acquisti e riparazioni.*

Per l'acquisto delle materie prime e per la produzione e riparazione dei manufatti la direzione tecnica aviazione si uniforma alle norme contabili ed amministrative vigenti esercitando sulle lavorazioni affidate all'industria privata la sorveglianza tecnica.

Per le riparazioni dei manufatti in distribuzionoe agli enti di impiego e che non possono essere eseguite con i mezzi a disposizione degli enti medesimi, questi si rivolgeranno alla direzione tecnica, la quale provvederà a designare a quale ufficio di sorveglianza presso ditte dovrà essere spedito il materiale da riparare. La direzione tecnica aviazione assumerà in carico provvisorio il materiale da ripararsi fino a riconsegna all'ente d'impiego.

Per la provvista di materie e manufatti occorrenti agli enti d'impiego, il Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) determinerà quali dovranno provvedersi direttamente dal commercio per parte degli enti e quali invece dovranno provvedersi dalla direzione tecnica aviazione.

La direzione tecnica aviazione cesserà dal provvedere all'acquisto e alla distribuzione della benzina e lubrificanti ,dovendo tutti gli enti aeronautici, ciascuno per i propri bisogni, rivolgersi ai competenti uffici del genio, secondo le norme generali vigenti per tutti gli enti dell'esercito (vedasi circolare 386 *giornale militare* c. a.).

Sempre quando particolari difficoltà non lo impediscano, tutti i materiali provvisti dalla direzione tecnica per conto degli enti d'impiego dovranno essere immediatamente rimessi dopo il collaudo agli interessati ed in ogni modo trattenuti nei magazzini della direzione tecnica aviazione il tempo strettamente indispensabile.

5. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

In relazione alla autonomia amministrativa lasciata agli enti di stralcio dal n. 6 delle norme esecutive che fanno seguito alR. decreto 687 del 1 aprile u. s. (circolare 330 *giornale militare* c. a.), e a conferma di disposizioni già date, si prescrive che gli enti medesimi corrispondano per gli affari inerenti alla loro gestione direttamente col Ministero (Comando superiore d'aeronautica); salvo per quanto riguarda il movimento dei materiali degli enti stessi, la cui disponibilità è riservata alla direzione tecnica.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 116, seconda colonna depennare i capitani: CAMPANINO Francesco, MILANESI Enrico, MULE' Salvatore e VALLANA Ercole.
A pagina 118, seconda colonna depennare il capitano: CONTI Giuseppe.
A pagina 119, seconda colonna depennare il capitano: SILLETTI Francesco.
A pagina 120, prima colonna depennare il capitano: CALDART Ugo.
A pagina 121, prima colonna depennare i capitani: CANTON Mario e TEMPESTI Carlo.
A pagina 124, depennare il capitano GIOVENTU Filippo.

Dispensa 25ª, anno 1921, circolare 337:

A pagina 481, prima colonna, dopo Carugati Serafino, aggiungere: CAMPANINO Francesco.
A pagina 481, prima colonna, dopo Marchetta Gaetano, aggiungere: MILANESI Enrico.
A pagina 481, prima colonna, dopo Campanino Francesco, aggiungere: CONTI Giuseppe.
A pagina 482, prima colonna, dopo Carolei Antonio, aggiungere: CANTON Mario.
A pagina 482, seconda colonna, dopo Sartori Annibale, aggiungere: SILLETTI Francesco.
A pagina 482, seconda colonna, dopo Silletti Francesco, aggiungere: TEMPESTI Carlo.
A pagina 482, seconda colonna, dopo il tenente Gennaro Francesco, aggiungere il capitano: GIOVENTU Filippo.

Dispensa 31ª, anno 1921, circolare 401:

A pagina 644, 15ª riga, invece di: « 9° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella consanguineo in una delle seguenti condizioni: », leggasi: « 9. La riduzione di ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consenguineo in una delle seguenti condizioni: ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,30

(436) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª **1921** 5 Agosto

N. 417 - 23 giugno 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 965, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo di spedizione nel Mediterraneo orientale . . . . . *Pag.* 678

» 418 - 27 luglio 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del giornale militare 1920 . . . . . *Pag.* 678

» 419 31 luglio 1921. — AMMINISTRAZIONE CONTABILITA'. — Legge n. 1013, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-1922, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921. . . . . *Pag.* 679

» 420 - 4 agosto 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Enti e personali in posizioni speciali . . . . . *Pag.* 679

» 421 - 4 agosto 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Somministrazione ai corpi ed uffici del R. decreto di materiali per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia . . . . . *Pag.* 680

» 422 - 4 agosto 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiolo reggimentale . . . . . *Pag.* 681

» 423 - 4 agosto 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica . . . . . *Pag.* 681

» 424 - 4 agosto 1921. — SERVIZIO DEL GENIO. — Trasferimento della direzione del genio da Pola a Trieste . . . . . *Pag.* 681

» 425 - 4 agosto 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure a tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore . . . . . *Pag.* 682

» 426 - 4 agosto 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso teorico-pratico di columbicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia . . . . . *Pag.* 683

» 427 - 4 agosto 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 studenti di scuole merie e normali e di corsi magistrali . . . . . *Pag.* 684

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 685

Circolare N. 417. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 965, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo di spedizione nel Mediterraneo orientale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 176, del 27 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 16 novembre 1919, n. 2261 concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo orientale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comandante del corpo di spedizione nel Mediterraneo orientale — qualora rivesta il grado di colonnello — è dovuta in aggiunta alle indennità di cui al citato R. decreto n. 2261 del 16 novembre 1919, dal giorno dell'assunzione della carica fino al giorno della cessazione dalla carica stessa, un'indennità giornaliera di L. 20 per spese di rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

N. 418. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del « giornale militare » 1920.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 luglio 1921.

Per le eventuali temporanee assenze di uno dei membri della commissione incaricata dell'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. come da circolare n. 654 del *giornale militare* 1920, è nominato membro supplente con voto deliberativo, limitatamente alla durata dei lavori ai quali egli partecipa, il tenente colonnello di S. M. Orlando cav. Taddeo.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 419. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 1013, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.** (Segretariato generale - Ragioneria). 31 luglio 1921. (Gazzetta ufficiale n. 180, del 31 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 giugno 1921, n. 809, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922 è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

N. 420. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Enti e personali in posizioni speciali.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 agosto 1921.

Le mansioni del consiglio d'amministrazione di reparti e personali in posizioni speciali, di cui al n. 17 della circolare 326 del *giornale militare* c. a., sono temporaneamente affidate al consiglio d'amministrazione dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

In merito alle attribuzioni assegnate al suddetto ufficio, premesso che ad esso è affidata l'amministrazione dei reparti e personali di che trattasi, solo nei riguardi delle spese per essi necessarie, si dispone, a complemento e modificazione di quanto è detto al n. 17 della succitata circolare, quanto appresso:

1) Agli effetti matricolari tutti gli ufficiali, gli uomini ed i quadrupedi di truppa dei reparti e tutti i personali di cui trattasi rimangono, a similianza di quanto avviene per le truppe metropolitane in colonia, in forza agli enti militari di provenienza;

2) I materiali d'armamento e di equipaggiamento e qualsiasi altro materiale non di consumo prelevato dai reparti rimangono in carico agli enti di provenienza ed in consegna ai reparti all'estero.

Sono pure dati in carico agli enti stessi tutti i materiali e le robe che siano prelevate da qualsiasi magazzino militare di qualsivoglia ente militare, per essere inviati ai reparti all'estero.

Quindi gli enti di provenienza dei reparti, debbono quietanzare le relative richieste di scarico, che ad essi rimetteranno gli enti che hanno fornito i materiali e le robe ai reparti all'estero.

Gli enti di provenienza prendono inoltre in carico, in base ai dati forniti dall'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari i materiali eventualmente acquistati direttamente dai loro reparti;

3) L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari essendo incaricato di accentrare a sè tutta la gestione delle spese riguardanti l'apposito capitolo del bilancio

dell'esercizio 1921-22, n. 67 «Spese per le truppe ed i reparti all'estero» deve esso ufficio compilare la previsione relativa e provvedere poi al rimborso delle somme pagate dai vari enti militari, ed al versamento in tesoreria dell'importo dei materiali di consumo prelevati dai magazzini militari somministrati per il rifornimento dei reparti.

All'uopo gli enti di provenienza e tutti gli altri enti militari che per qualsiasi ragione sostengano spese per i reparti di cui trattasi chiedono rimborso delle somme spese al ripetuto ufficio, rimettendogli i titoli giustificativi.

Così gli enti di provenienza, per quanto ha attinenza ai materiali prelevati dai magazzini, rimettono all'ufficio stesso:

a) copia della nota dei materiali, esclusi quelli di dotazione, distribuiti ai reparti all'estero, con l'indicazione del valore dei materiali stessi;

b) copia della richiesta di carico dei materiali stessi;

b) copia della richiesta di carico dei materiali di consumo, pei quali firmarono la relativa richiesta di scarico agli enti fornitori.

In base a tali note ed a tali richieste l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari provvede, a carico del succitato capitolo, al versamento in tesoreria del valore dei materiali.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, allorchè dai rendiconti dei reparti all'estero risultano acquisti di materiali di consumo, richiede agli enti di provenienza che li assumano in carico, con invito a rimettere copia conforme della richiesta stessa, per poterla unire al relativo titolo di spesa;

4) Per tutto quello che riguarda le spese i reparti e gli enti all'estero debbono considerarsi, agli effetti della resa dei conti, distaccamenti del ripetuto ufficio, al quale richiedono i fondi occorrenti ed al quale rendono, poi, i conti, nelle forme stabilite per distaccamenti;

5) Gli enti i quali inviano ufficiali, uomini di truppa ecc. all'estero dovranno disporre in modo che essi siano forniti di tutti i mezzi occorrenti per raggiungere la nuova destinazione.

Le somme così anticipate sono pure richieste in rimborso al succitato ufficio.

Gli enti stessi, rientrati gli uomini e reparti, provvedono per soddisfare le competenze eventualmente ancora dovute in conseguenza del loro servizio all'estero, sino al giorno dell'arrivo al corpo ed a liquidare le somme che avessero ricevuto in più. Richiedono rimborso delle somme pagate ed inviano le somme ricuperate all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

A tale scopo i militari che dall'estero rientrano ai reparti di provenienza debbono, a cura degli enti all'estero, essere sempre muniti di una dichiarazione da apporsi sui certificati di viaggio, se ufficiali, e sui fogli di viaggio, se militari di truppa, dalla quale risultino gli assegni già corrisposti e quelli da corrispondersi.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 421. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Somministrazione ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia.** — (Servizio del genio). — 4 agosto 1921.

E' a conoscenza del Ministero che enti militari richiedono direttamente all'officina di costruzioni del genio militare di Pavia materiali vari, inviando anche sul posto appositi incaricati.

Essendo necessario disciplinare la cessione di materiali in base alle norme permanenti in vigore, si raccomanda ai corpi ed uffici del R. esercito di astenersi dal rivolgersi direttamente alla prefata officina anche per bisogni di carattere urgente, a meno che non si tratti di materiali previsti dalle circolari n. 366 del *giornale militare* 1912 e n. 34 del *giornale militare* 1920, pei quali restano in vigore le disposizioni in esse contenute.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 422. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale.** — (Direzione generale artiglieria). — 4 agosto 1921.

Il Ministero determina di istituire presso la R. fabbrica d'armi di Roma, un nuovo corso di abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale. Detto corso si inizierà il 1° ottobre c. a., ed avrà la durata di sette mesi, compreso il periodo occorrente per gli esami.

Per l'ammissione al corso di cui sopra, si osserveranno le stesse norme contenute nelle circolari n. 594 del *giornale militare* 1919, e n. 292 del *giornale militare* del 1920.

Le domande, accompagnate dalla copia del foglio matricolare mod. 59, e dalla copia del foglio caratteristico mod. *F* per i sottufficiali, unitamente al verbale relativo al risultato della prova, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale di artiglieria - Divisione 1ª A/P/) non più tardi del 31 agosto p. v.

Si raccomanda ai comandanti di corpo, di deposito e di distretto la maggiore diffusione della presente circolare, e di provvedere perchè le pratiche siano fatte e trasmesse in tempo utile, e con la maggior cura possibile.

Al termine del corso gli allievi promossi avranno la nomina di capo armaiuolo reggimentale, ma saranno chiamati ad assumerne le funzioni, in base all'ordine risultante dalla classifica avuta agli esami, man mano che se ne verificherà il bisogno.

Gli allievi che siano già rivestiti di un grado di sottufficiale conseguiranno subito, al termine del corso, la nomina a capo armaiuolo reggimentale; i soldati e i graduati di truppa conseguiranno la nomina stessa non appena — avendo raggiunta la prescritta anzianità di servizio e di grado — abbiano potuto essere nominati al grado di sergente, tenute presenti le disposizioni dei comma 7° e 8° della circolare 594 del *giornale militare* 1919.

L'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria comunicherà agli stabilimenti interessati i programmi da svolgere e le norme da seguire negli esami ed esperimenti pratici.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 423. DISPOSIZIONI VARIE SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica** (Ufficio automobilistico). — 4 agosto 1921.

A parziale modificazione della circolare 348 *giornale militare* c. a. questo Ministero determina che il corso, per aspiranti alla nomina di capo officina, presso il 2° laboratorio di riparazione della D. C. auto in Bologna abbia inizio il 1° settembre p. v. anzichè il 1° agosto p. v.

I cinque periodi d'istruzione subiranno anch'essi in conseguenza le relative variazioni. Il corso ed i relativi esami avranno termine il 30 aprile 1922.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 424. — SERVIZIO DEL GENIO. **Trasferimento della direzione del genio da Pola a Trieste.** (Servizio del genio - Amministrazione immobili materiali e lavori). 4 agosto 1921.

In relazione alle comunicazioni a suo tempo fatte alle autorità militari, si partecipa che la direzione del genio del corpo d'armata di Trieste è stata, dal 1° febbraio 1921, trasferita da Pola a Trieste. Contemporaneamente la direzione del genio di Pola si è, con la data di cui sopra, trasformata in sottodirezione, dipendente dalla direzione del genio suddetta, che ha giurisdizione su tutto il territorio del comando del corpo d'armata di Trieste.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 425. SERVIZIO SANITARIO. — **Cure a tariffa ridotta nei regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 4 agosto 1921.

Si avverte che, per la corrente stagione 1921, gli impiegati di ruolo dello Stato, gli ufficiali dell'esercito, dell'armata e degli altri corpi armati dello Stato, in attività di servizio, e le loro famiglie (1) potranno fruire della seguente tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore:

CURE SALSOIODICHE.

	Mattino	Pomeriggio
Abbonamento a 15 bagni salsoiodici	L. 97.—	L. 77.—
Abbonamento a 20 bagni salsoiodici	» 130.—	» 102.75
Abbonamento a 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	» 31.—	» 25.—
Abbonamento a 20 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	» 42.—	» 34.—

Un fango salsoiodico L. 4 in più del prezzo del bagno.
Un bagno di acqua madre L. 5 in più del prezzo del bagno.

CURE FISICHE.

Applicazioni elettriche semplici - tremuloterapia - termofori	L. 3.50
Correnti ad alta frequenza parziali - bagno idroelettrico parziale - terapia elettromagnetica - calore radiante parziale Dowsing	» 4.—
Bagno di luce parziale - esocardio - transtermia - elettrocoagulazione parziale	» 5.—
Correnti ad alta frequenza generali o d'arsonvalizzazione - bagni idroelettrici generali - bagno di luce generale	» 6.—
Fanghi elettrizzati parziali - bagni di acido carbonico	» 7.75
Radioterapia	» 10.—
Massaggio parziale	» 5.—
Massaggio generale	» 8.—

SUPPLEMENTI PER IL SERVIZIO

in sostituzione della mancia al personale, che è rigorosamente vietata.

Bagno	L. 1.30
Inalazione - irrigazione - polverizzazione	» 0,70
Fango (oltre il bagno)	» 0.50
Fango elettrizzato - bagno di acido carbonico	» 1.30
Altre cure fisiche	» 0.70

(1) Per *famiglia* si intende i seguenti componenti, purchè conviventi a carico: coniugi, figli minorenni, figlie nubili. Per usufruire delle cure a tariffa ridotta è obbligatoria la esibizione di documenti regolari che comprovino il diritto alla riduzione stessa. Nel prezzo di tariffa sono compresi gli oneri fiscali (tassa di bollo e contributo di beneficenza) istituiti con R. decreto-legge 13 luglio 1919, n. 1177.

N. B. — E' dovuto per ogni persona un diritto fisso di L. 5 per l'ammissione alle cure.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 426. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Corso teorico pratico di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia.** — (Servizio del genio). — 4 agosto 1921.

In seguito all'esame delle domande inoltrate a senso della circolare n. 268 del *giornale militare* c. a., i sottufficiali qui di seguito indicati sono inscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardia-colombaia.

1° *Corpo d'armata.*

1° GALLO Giacomo, aiutante di battaglia del 50° reggimento fanteria;
2° GIACOVELLI Angelo, maresciallo capo del 49 reggimento fanteria;
3° TURCHI Pietro, maresciallo del 50 reggimento fanteria;
4° PELLEGRINI Gino, maresciallo del 50 reggimento fanteria;
5° VACCARO Romeo, maresciallo del 50 reggimento fanteria.

2° *Corpo d'armata.*

6° SPADA Antonio, aiutante di battaglia del 7 reggimento bersaglieri;
7° TRONCI Raffaele, maresciallo capo dell'8° fanteria addetto distretto militare di Sondrio;
8° DE PONTI Luigi, maresciallo capo scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Milano;
9° CASSANI Olinto, maresciallo 3 reggimento artiglieria da montagna.

4° *Corpo d'armata.*

10° GUERRA Lorenzo, maresciallo 4 deposito zappatori e telegrafisti Bologna.

5° *Corpo d'armata.*

11. MORGANTE Publio, sergente maggiore reggimento cavalleggeri Monferrato;
12° GIORDANO Domenico, maresciallo capo 74 reggimento fanteria.

7° *Corpo d'armata.*

13° PROSPERI Augusto, maresciallo del 2° reggimento bersaglieri;
14° DI FLAVIANI Emidio, maresciallo del 51 reggimento fanteria;
15° ROSANIA Alfonso, maresciallo reggimento radiotelegrafisti;
16° MASSARELLI Giovanni, maresciallo dell'82 reggimento fanteria;
17° RUBIANESI Italo, maresciallo addetto scuola centrale fanteria Oriolo Romano;
18° INCLETOLLI Alessandro, maresciallo addetto scuola centrale fanteria Oriolo Romano.

8° *Corpo d'armata.*

19° PERRICONE Lucio, aiutante battaglia del 12 reggimento artiglieria da campagna.

10° *Corpo d'armata.*

20° CARLUCCI Giuseppe, maresciallo 85 reggimento fanteria.
21° MANCA Giovanni, maresciallo del 46 reggimento fanteria.

Comando delle truppe della Tripolitania.

22° SCOTTI Giuseppe, maresciallo capo del reparto deposito coloniale.

Per abilitare i predetti sottufficiali alla carica cui aspirano, sarà svolto in Roma un corso d'istruzione teorico-pratico di colombicoltura, che avrà la durata di circa 40 giorni.

I comandi dai quali i sottufficiali dipendono, disporranno perchè questi giungano a Roma il 30 agosto p. v. e si presentino nel mattino del giorno successivo all'ufficio del generale di divisione del genio.

Durante la loro permanenza nella capitale i sottufficiali stessi saranno tenuti in aggregazione dal 1 reggimento granatieri nella caserma Umberto I, dove per cura del reggimento anzidetto sarà messo a disposizione un locale per lo svolgimento dell'istruzione teorica.

Qualora qualcuno dei sottufficiali ammessi non potesse per qualsiasi motivo frequentare il corso, il comando dal quale dipende dovrà avvisare in tempo il 1° reggimento granatieri e l'ufficio del generale di divisione del genio, il quale ne darà poi comunicazione al Ministero.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali percepiranno, oltre gli assegni ordinari l'indennità di trasferta per i sottufficiali in servizio isolato.

Appena ultimato il corso, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi ed il predetto ufficio del generale di divisione trasmetterà al Ministero lo specchio indicando il risultato ottenuto.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 427. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 studenti di scuole medie e normali e di corsi magistrali.** (Direzione generale leva e truppa). 1 agosto 1921.

In conseguenza del congedamento a scaglioni della classe anziana 1900, allorchè avranno luogo nel prossimo autunno le sessioni d'esame presso le scuole medie e normali e presso i corsi magistrali, taluni sottufficiali e militari di truppa della classe suddetta i quali sono studenti dei suindicati istituti scolastici e dovrebbero partecipare alle suddette sessioni d'esame, si troveranno ancora in servizio sotto le armi.

Per agevolare ai militari stessi la partecipazione agli esami, questo Ministero autorizza i comandi dei corpi ad accordare loro una licenza straordinaria della durata massima di 30 giorni, oltre quelli pel viaggio, che assicuri a ciascuno almeno quindici giorni per la preparazione agli esami.

Tale licenza sarà accordata a domanda degli interessati e sulla esibizione di un certificato dell'autorità scolastica in cui siano esattamente indicati gli esami che i militari sono tenuti a dare ed il periodo di tempo nel quale si svolgeranno. La durata della licenza sarà fissata in guisa da comprendere nell'ultimo periodo di essa il tempo stabilito per gli esami, sicchè essa scada quando i militari abbiano sostenuto tutte le prove che erano chiamati a dare.

L'eccezionale concessione di cui alla presente circolare riguarda più specialmente i militari in normale servizio nel Regno; tuttavia essa è estensibile anche ai militari dislocati in colonia, appartenenti a truppe metropolitane, nonchè ai militari tuttora mobilitati all'estero, a condizione che, giusta l'insindacabile avviso dei rispettivi comandi superiori, lo consentano le speciali esigenze del servizio cui detti comandi debbono provvedere, nonchè i mezzi di trasporto.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, *giornale militare*, anno 1921, circolare 103.

A pagina 115, prima colonna, depennare il capitano *Infantino* Niccolò.

A pagina 115, seconda colonna, depennare i capitani *Salvati* Gino e *Meschini* Raffaele.

A pagina 116, prima colonna, depennare il capitano Liverani Luigi.

A pagina 116, seconda colonna, depennare i capitani *Berardi* Alberto e *Capuano* Elminto e *Reggio* Amedeo.

A pagina 118, prima colonna, depennare i capitani *Maiò* Luigi e *De Palma* Francesco.

A pagina 118, seconda colonna, depennare il capitano *D'Errico* Ruggero.

A pagina 119, prima colonna, depennare i capitani *Costa* Giuseppe, *Politi* Alceo.

A pagina 120, prima colonna, depennare il capitano *Leone* Gaetano.

A pagina 120, seconda colonna, depennare il capitano *Tomacelli* Giuseppe.

A pagina 121, prima colonna, depennare il capitano *Scrimin* Luigi.

A pagina 122, prima colonna, depennare il capitano *Rosso* Massimo.

A pagina 123, seconda colonna depennare il capitano *Ricci* Renato.

A pagina 124, prima colonna, depennare i capitani *Campanari* Arrigo, *Lo Giudice* Egidio.

A pagina 124, seconda colonna, depennare il capitano *Battisti* Luigi e il tenente *Falzi* Vincenzo.

Dispensa 25, *giornale militare*, anno 1921, circolare 337.

A pagina 481, prima colonna, dopo il capitano *Loj* Francesco *aggiungere* il capitano *Liverani* Michele; dopo *Borselli* Nicola *aggiungere* il capitano *Berardi* Alberto; dopo *Donnarumma* Pasquale *aggiungere* i capitani *De Palma* Francesco e *D'Errico* Ruggero; dopo *Genta* Giovanni *aggiungere* il capitano *Infantino* Niccolò; dopo *Conti* Giuseppe, *aggiungere* il capitano *Capuano* Elminto.

A pagina 481, seconda colonna, dopo il capitano *Saraceno* Lorenzo, *aggiungere* il capitano *Salvati* Gino; dopo *Ricci* Francesco, *aggiungere* il capitano *Reggio* Amedeo; dopo *Mastrangelo* Emilio, *aggiungere* i capitani *Meschini* Raffaele e *Majo* Luigi.

A pagina 482, prima colonna, dopo il capitano *Canton* Mario, *aggiungere Costa* Giuseppe, dopo il capitano *Ciampa* Luigi, *aggiungere* il capitano *Campanari* Arrigo, dopo il tenente *Emmi* Giuseppe, *aggiungere* il tenente *Falzi* Vincenzo, dopo il tenente *Borgatti* Antonio *aggiungere* il capitano *Battisti* Luigi.

A pagina 482, seconda colonna, dopo il capitano *Silletti* Francesco, *aggiungere* il capitano *Scrimin* Luigi; dopo *Peronino* Pierino, *aggiungere* il capitano *Politi* Alceo; dopo *Recanatini* Renato, *aggiungere* il capitano *Rosso* Massimo; dopo *Tempesti* Carlo, *aggiungere* il capitano *Tomacelli* Giuseppe; dopo il tenente *La Tessa* Alfonso, *aggiungere* il capitano *Lo Giudice* Egidio; dopo il tenente *Rossomando* Arturo, *aggiungere* il capitano *Ricci* Renato.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(533) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1921 — 12 Agosto

N. 428 - 30 gennaio 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume I - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17 mod. 914 . . . . . *Pag.* 688

» 429 - 4 agosto 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Passaggio all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato Maggiore del R. esercito . . *Pag.* 688

» 430 - 4 agosto 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Stanza dei corpi. » 689

» 431 - 6 agosto 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Premio di congedamento e pacco vestiario ai militari tubercolosi di guerra, ricoverati in stabilimenti di cura e in attesa d'accertamenti medico-legali . . . . *Pag.* 689

» 432 - 11 agosto 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Revisione della contabilità in contanti dei servizi aeronautici. . . . . *Pag.* 689

» 433 - 11 agosto 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 690

» 434 - 11 agosto 1921. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Armamento individuale per le truppe di artiglieria . *Pag.* 690

» 435 - 11 agosto 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corsi trimestrali presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . *Pag.* 692

» 436 - 11 agosto 1921. — SCUOLE MILITARI. — Terzo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P., delle armi di fanteria, artiglieria e genio *Pag.* 694

» 437 - 11 agosto 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo . . . . *Pag.* 706

» 438 - 11 agosto 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in Servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 707

» 439 - 11 agosto 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassunzioni in servizio di militari specializzati dell'arma aeronautica . . *Pag.* 708

» 440 - 11 agosto 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ritardo della prestazione del servizio militare a senso dell'art. 109 della legge sul reclutamento . . . . . *Pag.* 708

» 441 - 11 agosto 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . . . . *Pag.* 709

Circolare N. 428. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume I - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17 mod. 914.** — (Direzione generale artiglieria). 30 gennaio 1921.

E' stata pubblicata la suddetta istruzione provvisoria sull'obice da 100-17 mod. 1914, la quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria)	copie	n. 10
» » » (Stato Maggiore R. esercito)	»	» 10
Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposiz.	»	» 5
Direzione superiore delle scuole militari	»	» 2
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	» 5
Comandi di corpo d'armata	»	» 2
Comandi di divisione	»	» 5
» di artiglieria di corpo d'armata	»	» 2
» di reggimenti di artiglieria da campagna	»	» 20
» » » » » » montagna	»	» 2
» » » » » pesante campale	»	» 2
» » » » » pesante	»	» 2
» » » » » da costa	»	» 2
Comando del reggimento artiglieria autoportato	»	» 30
Direzioni di artiglieria	»	» 1
Direzione delle esperienze di artiglieria	»	» 2
» dell'arsenale di costruzione di Torino	»	» 1
» » » Napoli	»	» 1
» del laboratorio di precisone	»	» 1
Scuola centrale di artiglieria	»	» 10
Comando della scuola di applicazione di artiglieria	»	» 1
Comando in 2ª della scuola applicazione artiglieria e genio	»	» 5
Comando in 2ª dell'accademia militare	»	» 5
Comando della scuola militare	»	» 2
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	» 2
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	»	» 2

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 4,40.

Il Ministro — BONOMI.

N. 429. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato Maggiore del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 agosto 1921.

In seguito al passaggio a questo Ministero degli uffici dipendenti dal capo di Stato maggiore dell'esercito (circolare 310 *giornale militare* 1921), le attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato maggiore del R. esercito sono state assunte, dal 1° luglio, dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Le pendenze che i corpi avessero col consiglio predetto a tutto il 30 giugno u. s., dovranno essere prontamente sistemate con l'ufficio stralcio del detto consiglio d'amministrazione di sede in Roma - Via Venti Settembre n. 8.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 430. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Stanza dei corpi.** — (Stato Maggiore R. esercito - Reparto O. M.). — 4 agosto 1921.

A cura dello Stato maggiore del R. esercito è stata pubblicata la stanza dei corpi aggiornata alla data 1 luglio (specchio della dislocazione dei corpi e della circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari comandi, direzioni, uffici, istituti, ecc.). Detta stanza dei corpi verrà distribuita entro il mese in corso a tutti gli enti che ricevono il *giornale militare*.

La pubblicazione in parola costituita di due fogli è posta in commercio. Gli enti che desiderassero acquistarla potranno rivolgere le eventuali richieste direttamente allo Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, via Gino Capponi - Roma, mediante l'invio del relativo importo di lire 0,50 al foglio.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 431. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Premio di congedamento e pacco vestiario ai militari tubercolosi di guerra ricoverati in stabilimenti di cura e in attesa d'accertamenti medico legali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 agosto 1921.

Ai militari tubercolotici di guerra ricoverati in stabilimenti di cura ed in attesa di accertamenti medico-legali, dovrà essere senz'altro corrisposto il premio di congedamento ed il pacco vestiario senza attendere il dispaccio ministeriale di collocamento in congedo, semprechè, è ben inteso, si trovino in tutte le condizioni previste per averne diritto.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 432. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Revisione delle contabilità in contanti dei servizi aeronautici.** — (Comando superiore di aeronautica). — 11 agosto 1921.

Con riferimento a quanto venne stabilito dalla circolare n. 326 in data 1º giugno 1921 (paragrafo 19) circa le gestioni d'istituto degli enti aeronautici, ed a parzale modificazione delle prescrizioni contenute nella circolare n. 167 del 12 marzo 1920, si dispone:

I rendiconti delle contabilità in contanti dei capitoli speciali per i servizi aeronautici, sia della parte ordinaria che della parte straordinaria del bilancio, a cominciare da quelli riferentesi al corrente esercizio finanziario, tanto se riguardano « Spese a contratto » quanto « spese varie ad economia » quanto « paghe, trasferte, soprassoldi, ecc. » saranno rimessi per la revisione al Ministero (Comando superiore di aeronautica).

Si fa eccezione dei rendiconti relativi alle « Spese per la guerra concernenti l'aeronautica » che dovranno continuare ad essere trasmessi per la revisione al reparto delle costruzioni del genio militare (Ufficio di revisione).

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 433. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. esercito). — 11 agosto 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi dell'arma dei carabinieri reali:

Legione di Salerno — *Divisione esterna di Potenza.*
Tenenza di Melfi.

Conseguentemente l'attuale comando di divisione di Potenza assumerà la denominazione di *Divisione interna di Potenza.*

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 434. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. **Armamento individuale per le truppe di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 11 agosto 1921.

In relazione alle disposizioni già adottate (vedi circolare 30613 del 24 agosto 1920 e 21336 del 25 giugno c. a.) per la distribuzione a tutte le truppe di artiglieria di un armamento portatile individuale (moschetto Mº. 91 per T. S.) e tenuto conto che tale distribuzione risulta ormai completata presso tutti i reparti e specialità dell'arma, il Ministero determina quanto appresso circa le modalità di trasporto in marcia od in manovra dell'armamento in questione.

I. — *Batterie da campagna ed a cavallo.*

a) I conducenti ed i cavalieri isolati assicurano il moschetto introdotto nella apposita custodia, canna in avanti, alla parte sinistra della sella per mezzo delle corregge fisse alla custodia medesima e della correggia di affardellamento del cuscinetto sottobanda di sinistra.

Fino a quando non sarà possibile di procedere alla costruzione di un nuovo tipo di custodia che meglio si presti a contenere il moschetto Mº. 91 per T. S. ed a venire assicurato, come sopra è detto, alla parte sinistra della sella, dovrà impiegarsi la custodia regolamentare per moschetti mod. 91 da cavall. (6a-1857), opportunamente modificata come in appresso è detto.

b) I serventi portano il moschetto a tracolla dalla spalla sinistra al fianco destro.

c) In conseguenza di quanto sopra il treppiede del goniometro dovrà essere assicurato dalla parte destra della sella del goniometrista come pure le due cassette telefoniche, una per ciascun telefonista.

Inoltre nelle marce di avvicinamento ed in qualsiasi altra circostanza in cui i pezzi risultano « allestiti per il tiro » tanto i conducenti come i cavalieri isolati debbono indossare l'arma a tracolla, come i serventi. In tal senso deve intendersi, perciò, apportata apposita aggiunta alle operazioni da eseguirsi al comando « Allestite i pezzi per il il tiro » (Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - vol. I, servizio del cannone - ediz. 1913).

II. — *Batterie da montagna.* — Nessuna variante da apportare alle modalità già in uso per il porto dell'arma.

III. — *Batterie pesanti campali.* - I serventi portano il moschetto a tracolla dalla spalla sinistra al fianco destro. Il conducente ed il meccanico dell'autocarro depongono invece il moschetto nella apposita custodia, capace di due armi, da applicarsi sul fianco sinistro del sedile, come nella vettura auto-cannoni delle batterie controaerei.

IV. — *Batterie controaerei.* — I serventi, come sopra. Il conducente ed il meccanico portano l'arma nella apposita custodia già applicata al sedile anteriore della vettura cannone e da applicarsi, in maniera analoga, anche alle vetture cassone, nonchè agli altri mezzi automobilistici in consegna alle dette batterie.

V. — *Batterie autoportate.* — Come per le batterie contro aerei e pesanti campali.

VI. — *Batterie pesanti.* — I serventi portano il moschetto a « *Bracc'arm* », oppure a tracolla come sopra, secondo che si trovino a piedi, oppure montati sugli automezzi.
I conducenti ed i meccanici portano l'arma come quelli delle batterie campali pesanti, contro aerei ed autoportate.

Per rendere più pratico ed agevole il porto dell'arma, come sopra è detto, il Ministero determina che per tutti i moschetti mod. 91 per T. S., in distribuzione alle truppe dell'arma di artiglieria, venga adottato uno speciale « attacco di fianco » costituito da una « forcella con tubicino, dato e tubetto » e da una « sprangheta con tubicino », da applicarsi sul lato sinistro del fusto dell'arma.

Detto attacco speciale deve essere esclusivamente applicato ai soli moschetti modello '91 per T. S. in distribuzione ai corpi e reparti di artiglieria, i quali pertanto richiederanno le serie complete delle parti suddette alla fabbrica d'armi di Roma, nella misura strettamente indispensabile, più una piccola aliquota di scorta per eventuali ricambi o sostituzioni, e ne cureranno l'applicazione alle armi, valendosi dei mezzi di cui dispongono le dipendenti officine.

La fabbrica d'armi di Roma compilerà un breve cenno di istruzione ad uso dei corpi, con la indicazione e la descrizione delle varie operazioni da eseguirsi per procedere alla applicazione delle singole parti che costituiscono il nuovo attacco di cui si tratta, e ne curerà la diramazione nel dar corso alla distribuzione delle serie che, come sopra è detto, le verranno richieste dai corpi.

Le parti che si renderanno disponibili a modificazione compiuta (piastrette e magliette di bocchino), saranno versate alle competenti direzioni di artiglieria della circoscrizione.

L'ispettorato delle costruzioni di artiglieria provvederà per la pubblicazione delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed all'atlante del materiale di artiglieria.

Per quanto riguarda i portamoschetti, come più innanzi è detto, le batterie dovranno servirsi del tubo regolamentare da cavalleria (6ª-1857), trasportandone, con mezzi propri, la correggia di unione alla sella dalla parte opposta a quella dove trovasi normalmente applicata.

L'ispettorato delle costruzioni di artiglieria farà inoltre studiare all'arsenale di Torino un apposito tubo porta moschetto per truppe a cavallo di artiglieria che meglio e più completamente risponda allo scopo, da adottarsi quale tipo regolamentare.

Allorquando detto studio sarà completo, il Ministero si riserva di disporne un conveniente esperimento presso le truppe e, se del caso, la definitiva introduzione in servizio, compatibilmente con la possibilità di ordinarne la costruzione nel quantitativo necessario.

La custodia per moschetti, attualmente in servizio per il trasporto dell'arma sullo schienale delle vetture, è abolita.

Per ragioni di uniformità, infine, l'uso della bandoliera, di prescrizione per i militari di truppa delle batterie da campagna ed a cavallo, già concesso ai militari delle batterie campali pesanti (disp. circol. 30613 più sopra ricordato) deve intendersi esteso anche a quelli delle batterie contro aerei ed autoportate.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 435. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi trimestrali presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Stato Maggiore R. esercito - Ufficio A). — 11 agosto 1921.

Per fornire al più presto i corpi di ufficiali istruttori di educazione fisica, questo Ministero, senza escludere che presso i centri divisionali, non appena siano in condizioni di normale funzionalità, possano essere tenuti analoghi brevi corsi teorico-pratici, è venuto nella determinazione di svolgere, presso la scuola centrale di educazione fisica, appositi corsi trimestrali.

Nel corrente anno scolastico 1921-1922 saranno svolti tre corsi trimestrali, con l'intervallo di circa 10 giorni fra l'uno e l'altro corso, a partire dal 1 settembre p. v.

A ciascun corso interverranno 91 ufficiali inferiori scelti fra quelli che per la loro prestanza fisica e per la passione allo sport dimostrino non solo spiccate attitudini a diventare ottimi istruttori di educazione fisica ma diano anche affidamento di riuscire degli ottimi *esecutori* degli esercizi ginnastici; sì da potere, occorrendo, integrare una esatta descrizione verbale dell'esercizio con una perfetta esecuzione materiale.

Il numero degli ufficiali inferiori che dovranno essere inviati alla scuola, traendoli dalle varie armi e corpi, risulta per ciascun corpo d'armata dall'annessa tabella.

Inoltre per ciascun corso saranno lasciati n. 3 posti per ufficiali allievi a disposizione della R. marina, n. 2 posti per l'arma dei CC.« RR., n. 2 posti per il corpo della regia guardia di finanza e n. 2 posti per il corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza, e n. 1 posto per l'arma aeronautica.

Al primo corso interverranno inoltre, in soprannumero, quelli ufficiali superiori che, a mente della circolare 1479 di prot., in data 28 giugno, sono stati nominati capicentro divisionali di educazione fisica, pur non avendo frequentato nessuno degli speciali corsi informativi.

I comandi di corpo d'armata disporranno perchè gli ufficiali destinati ai corsi si presentino al comando della scuola centrale di educazione fisica di Roma due giorni prima dell'inizio del corso al quale sono stati assegnati.

Converrà che gli ufficiali destinati a frequentare i corsi di educazione fisica portino con loro quelli indumenti personali, dei quali fossero eventualmente in possesso, il cui impiego possa loro tornare utile per la esecuzione di esercizi ginnico-sportivi (maglioni, scarpe leggere, mutandine da ginnastica e da bagno, ecc. ecc.).

Agli ufficiali allievi sarà corrisposta l'indennità all'uopo stabilita dalla circolare 298, dispensa 21, lettera *d*, pag. 254 *giornale militare* 1921.

Rispettivamente, non oltre il 20 agosto 1921 per il 1° corso, il 20 novembre 1921 per il 2° corso, ed il 20 febbraio 1922 per il 3° corso, dovranno essere comunicati a questo Ministero (Stato Maggiore R. esercito - Ufficio addestramento e Direzione generale personale ufficiali), ed alla direzione superiore delle scuole militari, i nomi degli ufficiali destinati a frequentare i corsi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Anno scolastico 1921–1922.

NUMERO DEGLI UFFICIALI DISTINTI PER ARMA E PER GRADO.

CORPI D'ARMATA	1° Corso 1 settembre 20 novembre 1921								2° Corso 1 dicembre 1921–20 febbraio 1922								3° Corso 1 marzo–20 maggio 1922							
	Fanteria		Cavalleria		Artiglieria		Genio		Fanteria		Cavalleria		Artiglieria		Genio		Fanteria		Cavalleria		Artiglieria		Genio	
	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.
Torino	3	3	—	—	1	1	1	—	2	4	1	—	—	1	—	1	1	5	—	—	—	1	1	1
Milano	3	3	—	—	1	1	1	—	2	4	—	—	—	1	—	1	1	5	—	2	—	1	1	1
Verona	3	3	—	1	1	1	1	1	2	4	—	—	—	1	—	1	1	5	—	—	—	1	—	1
Bologna	3	3	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	—	1	—	1	1	5	—	—	1	1	—	1
Trieste	3	3	—	1	1	1	—	1	2	4	—	—	—	1	1	1	1	5	—	—	1	1	—	—
Firenze	3	3	—	—	—	1	—	1	2	4	—	1	1	1	1	1	1	5	—	—	1	1	—	1
Roma	3	3	—	—	—	1	—	1	2	4	—	—	1	1	1	1	1	5	1	—	1	1	—	1
Bari	3	3	—	—	—	1	—	1	2	4	—	—	1	1	1	1	1	5	—	—	1	1	—	—
Napoli	3	3	—	—	—	1	—	1	2	4	—	—	1	1	—	—	1	5	—	1	—	1	1	1
Palermo	3	3	—	—	—	1	—	1	2	4	—	—	1	1	—	—	1	5	—	—	—	1	1	1
Totali	30	30	1	3	5	10	4	8	20	40	2	2	5	10	4	8	10	50	1	3	5	10	4	8
	Totale generale 91								Totale generale 91								Totale generale 91							

N. 436. — SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 agosto 1921.

Il 1 ottobre p. v. avrà inizio il terzo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

Le modalità per lo svolgimento del corso sono stabilite dalle « Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento » (Edizione 1921).

Al corso sono iscritti i seguenti ufficiali:

Scuola d'applicazione di fanteria - Parma.

Capitano ALESSI Manlio
» ALDEGHERI Fulvio
» ARONADIO' Ettore.
» ALATI Attilio.
» AMODIO Filippo.
» AMISANO Silvio.
» ARGHETTI Augurio.
» BARONE Gabriele.
» BAGLIONE Aldo.
» BOSI Giulio.
» BAVIERA Raniero.
» BERIONNI Romeo.
» BRUNO Agostino.
» BALSAMO Americo.
» BIANCO CRISTO Alberto.
» BECHERONI Mario.
» BETTINI Elio.
» BOMONTE Alfredo.
» BORDA Matteo.
» BRANCATI Renato.
» BONAZZI Luigi.
» BENDISCIOLI Girolamo.
» BINDA Attilio.
» BARBITTA Alfredo.
» BALDUSSI Celestino.
» BERARDI Alberto.
» BRUNO Luigi.
» BLASI Attilio.
» BECCHINA Antonino.
» BONAMICI Oscar.
» BRANNE Arturo.
» BARDUCCI Gino.
» BIANCHI Mario.
» BUCCHI Raffaele.
» BERNARDI Orlando.
» BONFARINI Gustavo.
» BARBONE Odoardo.
» BOCCACAMBI Riccardo.
» BORDONI Ferruccio.
» BIZZARRI Vittorio.
» BANDINO Augusto.
» BRINDISI Augusto.

Capitano BELLI Bello.
» BRISCESE Felice.
» BONIFACI Silvio.
» BENEDETTI Filalberto.
» BUSELLI Giuseppe.
» CARRARO Carlo.
» CHINELLI Mario.
» CURCIO Alfonso.
» COSTA Melchiorre.
» CHETONI Leonardo.
» CARNESECCHI Roberto.
» CUNICO G. Battista.
» CAPIGATTI Giuseppe.
» CAPPON Pietro.
» CLEMENTINI Quintilio.
» CRISTINI Nicola.
» CATERINI Bernardino.
» CROCITTI Pasquale.
» CENCI Aldo.
» CHIOCCON Giuseppe.
» CAO PINNA Francesco.
» CIOCCHETTI Vittorio.
» CIANCI Mario.
» CORNETO Michele.
» CALABRESE Giuseppe.
» CUCCHINI Eugenio.
» CAMPANILE Francesco.
» CONTI Giuseppe.
» CAPUANO Elminto.
» CALVANNA Nicola.
» CECCHI Corrado.
» COLONNA Umberto.
» CESSARI Ernesto.
» CATALUCCI Francesco.
» CHIAPPERINI Francesco.
» CAMPUS Gavino.
» CAPRIO Alfonso.
» CARTENI Arturo.
» CATAPANO Luigi.
» CORTESE Giovanni.
» CACCIO' Renzo.
» CARTOCCI Pietro.

Capitano CASTANO Luigi.
» CROSA Rinaldo.
» CORALLO Giuseppe.
» CERCHIARA Antonio.
» CALABRESE Emilio.
» CARASCON Pasquale.
» CALOGIURI Gaetano.
» CANTONI Ugo.
» COPPELLO Saturnino.
» CASSESE Felice.
» CONTI Alberto.
» CHIOCCHIO Mariano.
» CERRI Cesare.
» CARDONA Armando.
» CONTI Terzo.
» CACCIAVILLANI Francesco.
» CAMPARI Ugo.
» CETTA Mario.
» CIOTOLI Giuseppe.
» CONCIARINI Aldo.
» CARPANETO Luigi.

» DE PALMA Francesco.
» DE PAOLIS Ferdinando.
» DRAGO Filippo.
» DE CESARE Filippo.
» DELL'ORSO Italo.
» DELLA CAVA Francesco.
» DONA' Dante.
» D'ERRICO Ruggero.
» DEIDIER Renato.
» DE LUISA Giovanni.
» DE ROSSI Fausto.
» DOMENICHINI Faustino.
» DE FILIPPI Camillo.
» DAMIANI Vincenzo.
» DE LORENZO Francesco.
» DE CARLI Paolo.
» DELLA PENNA Nicola.
» DE SANTIS Luigi.
» DE SARIO Michele.
» DAMIANI Vincenzo.
» DONZELLI Salvatore.
» DI PALMA Cesare.
» DIANA Pietro.
» DE ALBERTIS Carlo.
» DE STEFANI Gaspare.
» DI PAOLO Calogero.
» DE BENEDETTI Luigi.
» DENTI Giulio.
» DE MARIS Emilio.
» DE CARIA Vincenzo.
» DE ROMITA Nicola.
» D'AMORE Umberto.
» DI NATALE Vincenzo.
» D'ABROSIO Giuseppe.
» D'ADDARIO Fiorangelo.
» D'ADDATO Vittorio.

Capitano ELIA Ciro.
» FIORIO Giovanni.
» FRISCIA Carmelo.
» FANO Giuseppe.
» FUMELLI MONTI Attilio.
» FURIAN Amedeo.
» FERRARI Mario.
» FABI Mario.
» FRANCHI Giovanni.
» FLESCA Francesco.
» FARNETANI Pietro.
» FERRONI Ferruccio.
» FERLINI Giacomo.
» FERRARI Giusto.
» FIORILLO Luigi.
» FASO Mariano.
» FABIANI Emanuele.
» FILETTI Vincenzo.
» FORTUNATO G. Battista.
» FOSSI Luigi.
» FIORE Giovanni.
» FERRARA Giuseppe.
» FATINI Nello.
» FAVA Guido.

» GAMBA Ruggero.
» GALLO Amedeo.
» GATTA Giovanni.
» GONELLO Mario.
» GASTALDI Marco.
» GIORDANO Bruno.
» GASPARI Raffaele.
» GRILLO Francesco.
» GALLERANO Ernesto.
» GIACCHERI Vincenzo.
» GOZZI Alvise.
» GRASSO Rosario.
» GRILLO Giuseppe.
» GHERARDI Ottorino.
» GENNARO Tommaso.
» GIORGI Ferdinando.
» GIACHINI Luigi.
» GATTI Vito.

» IANNELLO Antonio.
» IUZZOLINO Nicola
» INFANTINO Niccolò.
» IALLO Davide.
» IUSINNA Salvatore.

» LIVERANI Michele.
» LUBELLI Francesco.
» LEONE Luigi.
» LANDI Attilio.
» LA ROCCA Pasquale.
» LORENZOTTI Giuseppe.

Capitano LEPORE Luigi.
» LISI Domenico.
» LONGO Francesco.
» LAVAGNO Cesare.
» LOCATELLI Pietro.
» LIPARI Giulio.
» LUCHETTI Vincenzo.
» LUCHERINI Lelio.
» LELLA Giorgio.
» LICURSI Michele.
» LATINO Gaetano.
» LOCATELLI Silvio.
» LO MUTI Giuseppe.
» LA ROSA Salvatore.
» LORI Edmondo.
» LIGOZZI Giulio.
» LATINO Giuseppe.
» LUZIANI Gino.

» MESCHINI Raffaele.
» MANDRIOLI Rino.
» MARINI Annibale.
» MALOSSI Enea.
» MORERO Eligio.
» MILAZZO Giorgio.
» MIOZZO Ferruccio.
» MAGGI Giannantonio.
» MILO Raffaele.
» MASCHERPE Emilio.
» MORETTI Enrico.
» MATTIOLI Umberto.
» MASTRANGELO Emilio.
» MAIO Luigi.
» MORICHINI Carlo.
» MERLO Alberto.
» MANCINI Marco.
» MILAZZO Giuseppe.
» MOTTA Giuseppe.
» MASELLI Giovanni.
» MANCUSO Antonino.
» MATTIOLI Attilio.
» MIRITELLO Graziano.
» MAROZZI Albino.
» MEZZENA Carlo.
» MORRA Mario.
» MASCILLI Ferdinando.
» MATACCHIONI Primo.
» MASTINI Antonio.
» MASSA Achille.
» MEOLI Eraclio.
» MIRABELLA Achille.
» MENGA Antonio.
» MORETTI Ugo.
» MAGGIO Francesco.
» MONFERRANTE Beniamino.
» MEZZETTI Pietro.
» MARCHESE Pietro.
» MORANDINI Ernesto.

Capitano MASILLA Salvatore.
» MARTINO Rosario.
» MENCHINI Orazio.
» MAURO Raffaele.
» MARRI Amerigo.
» MACCARONE Ugo.

» NURRA Giovanni.
» NICOTERA Armando.
» NUNCIMBERTO Antonino.
» NEPITELLO Sante.
» NAPOLI Gennaro.
» NELLI Marinello.
» NAVONA Lorenzo.
» NOBILE Vittorio Ugo.
» NANNI Amerigo.
» NOTARO Domenico.

» OLIVIERI Giuseppe.
» OTTALEVI Mario.
» OPPICI Bruno.
» ORTONA Giovanni.
» ORLANDI Orlando.
» ORLANDO Salvatore.
» OCCHIODORO Umberto.
» OCCHIPINTO Gino.
» OBINO Angelo.
» ORSOMANDO Giovanni.

» PASQUALI Loris.
» POY Pietro.
» PAPANDREA Filippo.
» PEDACE Raffaele.
» PONZO Lorenzo.
» PICURRO Leonardo.
» PAOLI Roberto.
» POSTIGLIONI Italo.
» POLITI Francesco.
» PONZIAN Mario.
» PAGLIOCCHINI Crisippo.
» PIROTTI Alberto.
» PETRINI Vitale.
» PELUSELLI Luigi.
» POLVEROSI Bartolomeo.
» PIZZUTELLI Francesco.
» PANCAMO Gioacchino.
» PEZZANA Alfredo.
» PICCIANO Michelangelo.
» PANNAIN Ugo.
» PASQUALUCCI Rodolfo.
» PANCERI Ubaldo.
» PATERA Emanuele.
» PACE Emanuele.
» PAUTASSI Giuseppe.
» PERRICONE Francesco.
» PALUMBO Gaetano.
» PANARELLO Rosario.

Capitano PIEROTTI Emilio.
» PEZZARI Adolfo.
» PULCI Giuseppe.
» POMPEI Giuseppe.
» PREZIOSI Gaetano.
» PIZZOLARI Ferdinando.
» PERUCCA Domenico.
» PAOLINI Mario.
» POTENZA Angelo.

» QUAGLIARELLO Sabino.

» REGGIO Amedeo.
» RUSSO Euplio.
» ROSSO Domenico.
» RICCI Francesco.
» REPETTI Giovanni.
» RICCI Ettore.
» ROSSI Giuseppe.
» RAGAZZONI Achille.
» REGGIO Giuseppe.
» ROTA Enrico.
» RUSSI Alessandro.
» RODRIGUEZ Giuseppe.
» RANIERI Tommaso.
» ROMANO Lorenzo.
» ROSATO Luigi.
» RANCHETTI Riccardo.
» RANDACCIO Giovanni.
» RAZZANO Camillo.
» ROSSI Saverio.
» ROTANTI Giuseppe.
» RUGGERI Salvatore.
» RUOCCO Ciro.
» RESSIA Pietro.
» RUSSO Luigi.

» SFONDRINI Mario.
» SLAVIERO Mario.
» SIMONELLI Amedeo.
» SACCHI Mario.
» SCHIZZI Ottorino.
» SCHIRO' Erfino.
» SARNELLI Pietro.
» SPINELLI Venceslao.
» SACCHETTI Giuseppe.
» SANTORO Antonino.
» SANTOBONI Giovanni.
» SOBRERO Paolo.
» SCLAFANI Paolo.
» SCHIAVI Giuseppe.
» SAETTA Alfonso.
» SOLDATINI Mario.
» SIMEONE Giuseppe.
» STELLUTI SCALA Offreduzzo.
» SAPIENZA Carmelo.

Capitano SCHININA Emanuele.
» SALA Cristofaro.
» SOLIERI Celso.
» SALVATORE Orazio.
» SOLINAS Giovanni.
» SPAGNUOLO Vittorio.
» SFORZINI Francesco.
» SERRA Antonio.
» SANTORO Ottavio.
» SPADONI Nicola.
» SCANO Mario.
» SIMONETTI Giuseppe.

» TAGLIAVIA Antonio.
» TANZI Michele.
» TOSCANO Gennaro.
» TORELLI Lelio.
» TERZAGO Girolamo.
» TRAMONTANA Marco.
» TESTONE Pietro.
» TRACANZAN Luigi.
» TUCCI G. Battista.
» TRAPANI Adolfo.
» TONARELLI Erminio.
» TORRESANI Luigi.
» TRABACCO Francesco.
» TERMINI Salvatore.
» TEDESCHI Arcangelo.
» TRIVELLONI Romolo.

» VITTORI Emanuele.
» VIDONI G. Batista.
» VISCA Antonio.
» VIRGILIO Michele.
» VERCESI Paolo.
» VENTURINI Desiderio.
» VIGEVANI Pietro.
» VASSALLO Stanislao.
» VERDINOIS Paolo.
» VARCASIA Pietro.
» VALDATA Carlo.
» VIOLA Vittorio.
» VACCARI Giuseppe.
» VIO Guido.
» VILLANI Fortunato.
» VIGNOLI Luigi.
» VACCARO Gabriele.
» VALLETTA G. Battista.
» VERTUA Alberto.

» ZELLI IACOBUZZI Giovanni.
» ZORZOLI Giuseppe.
» ZUCCARINI Tullio.
» ZORZI GRASELLI Giovanni.
» ZUBBANI Umberto.

Scuola militare - Modena.

Capitano ACCOLTO Pietro.
» ARCES Gustavo.
» ALFARANO Luigi.
» AMBROSINI Ennio.
» ABEJEANNI Giusepe.
» ANGELUCCI Cesare.
» ALOJA Michele.
» ALES Giuseppe.
» ACERBI Ernesto.
» AMBROSI Umberto.
» ALEO Antonino.
» ANTICO Giuseppe.
» AMATO Calogero.
» AMOROSO Italo.
» ALES Silvestro.
» ARGENTIERI Giuseppe.
» ARNERI Carlo.
» ARMENISE Francesco.
» ALLEGRA G. Battista.
» ANSELLINI Vincenzo.
» ARTIERI Arturo.
» ADORNO Vincenzo.
» AQUENZA Agostino.
» ABBONA Luigi.
» AVERSANO Francesco.
» ATTINELLI Emanuele.

» BOLLARDI Renato.
» BRANCIFORTI Guido.
» BIANCHI Giuseppe.
» BERNARDO Giuseppe.
» BISCOSI Saverio.
» BIRAGHI Giovanni.
» BOSSI Mario.
» BENELLI Ruggero.
» BATTAGLIA Rocco.
» BORGHESI Vasco.
» BUSACCA Ernesto.
» BECHERINI Pietro.
» BRESCIANO Mario.
» BASTRENTAZ Filippo.
» BARBERIS Italo.
» BUGANDO Carlo.
» BONAFEDE Guido.
» BELOTTI Bernardino.
» BISICCHIA Salvatore.
» BARATTI Bruno.
» BODDIGUE Tito.
» BACHETTI Marco.
» BARBATI Filippo.
» BARATTINI Giuseppe.
» BERRETTINI Virgilio.
» BOSSINI Paolo.
» BASCHETTA Luzio.
» BORTIGLIO Gaetano.

Capitano BASSANELLI Leopoldo.
» BERARDI Amedeo.
» BRENOANI Guido.
» BRANCACCIO Alessandro.
» BOTTAZZI Antonio.
» BRENCHIIO Battista.
» BONOMO Gaspare.
» BALBONI Ugo.
» BOARATO Aristodemo.
» BARTOLOTTA Gaetano.
» BELLUCCI Luigi.
» BOSSI Luigi.
» BOTTA Adolfo.
» BALDI Virgilio.
» BERTI Lorenzo.
» BATTISTEL Pompeo.
» BORSOI Giovanni.
» BUONO Carlo.
» BONANNO Ippolito.
» BAGINI Pietro.
» BIAGINI Umberto.
» BONIFACIO Umberto.
» BERETTI Carlo.
» BRAGAGLIA Giovanni.
» BAZZI Luigi.
» BRICOLO Carlo.
» BLUNDO Marello.
» BRETTI Ambrogio.
» BOLLANI Francesco.
» BONAN Michele.
» BUFFALINI Erminio.
» BERTOLA Angelo.
» BARBATO Domenico.

» CEBRELLI Mario.
» CANTON Mario.
» CAROSI Angelo.
» CARFAGNA Venanzio.
» CORNELLI Gustavo.
» CESANO Giulio.
» CAMPOCCIO Giuseppe.
» CARBONARI Edoardo.
» CARISTIA Salvatore.
» CAVALLUCCI Alfredo.
» CACCESE Emilio.
» CAMPANI Giuseppe.
» CANALI Enrico.
» CORUNGIU Antonio.
» CRISTIANI Giovanni.
» CENCELLI Carlo.
» CIGERSA Alberto.
» CELSI Lorenzo.
» CADURA Francesco.
» COMPAGNONE Alfredo.
» CARPANI Bernardino.

Capitano CELANO Gaetano.
» CUOMO Pietro.
» CARTA Francesco.
» CICERI Domenico.
» CIABATTARI Enrico.
» CAPITANEO Guerrino.
» CAROTTI Giovannangelo.
» CERUTTI Attilio.
» CENTINEO Salvatore.
» CADONI Paolo.
» CASIMO Vincenzo.
» CIRINCIONE Ignazio.
» CORRADINI Pietro.
» CALABRESE Pietro.
» CAPPAI Renato.
» COSIMO Vincenzo.
» CARACCIOLO Sesto.
» CARTA Efisio.
» CORBELLA Carlo.
» CAFUERI Cosimo.
» CAMASSA Ferruccio.
» COLASCO Armando.
» CARPANO Francesco.
» CARROZZINI Oronzio.
» CAPPONI Guido.
» COMETTI Ferruccio.
» CASULA Marcello.
» COMAZZI Giacomo.
» COLONNA Nicola.
» CASATI Giuseppe.
» CATALANO Arturo.
» CILLO Alfredo.
» CERETTO Luigi.
» COGGIOLA Giovanni.
» CARPITELLA Salvatore.
» CIBRARI Giuseppe.
» CARPITELLA Salvatore.
» COLOSIMO Giuseppe.
» CAVIGLIA Pietro.
» CAFLICH Carlo.
» CARACCIOLO Cesare.
» CAVALLARO Umberto.

» DONATIO Rosario.
» DE IUDICIBUS Eugenio.
» DI CARO Calogero.
» D'AMATO Antonio.
» D'ANDREA Enrico.
» DE NOBILE GRECCA Giuseppe
» DODDO Bernardo.
» DE CENSO Alfonso.
» DI PAOLA Umberto.
» D'AMBROSIO Vincenzo.
» DI RENZO Michele.
» DE VITIS Mario.
» DI SPIRITO Alessandro.
» D'AMATO G. Battista.
» DELL'ACQUA Zeno.
» DE RUBERTIS Giuseppe.

Capitano D'ANGELO Francesco.
» DELLI CARRI Luigi.
» D'AGOSTINO Umberto.
» DE LAURENTIS Lorenzo.
» DELLA MEA Andrea.
» DI DINO Salvatore.
» DONATI Saverio.
» DI DOMENICO Salvatore.
» DODERO Antonio.
» DE SIENA Amedeo.
» D'ANGELO Vittorio.
» DELIA Clemente.
» DI SABBIA Biagio.
» DELLA MARTINA Mario.

» ERRICO Filippo.
» ESPOSITO Ciro.
» EUSEBIO Giovanni.

» FARAONE Francesco.
» FEDERICI Luigi.
» FADDA Francesco.
» FRANCESCHINI Giovanni.
» FURIO Giosafatte.
» FALZOI Monferrato.
» FERRI Valentino.
» FADDA Pietro Giacomo.
» FRATTA Felice Ernesto.
» FRANCHINA Salvatore.
» FARINA Luigi.
» FORNARI Ercole.

» GARRONE Giuseppe.
» GERMANI Guido.
» GAMBINI Antonio.
» GOGGIA Alberto.
» GASTALDI Francesco.
» GRANDAZZO Vincenzo.
» GESUMA Antonio.
» GALEOTTI Cristofaro.
» GELLI Giacinto.
» GOBBATO Adolfo.
» GIORLA Francesco.
» GUERRA Giuseppe Matteo.
» GALIGANI Elio.
» GIANNOTTI Francesco.
» GRESTI Renato.
» GENTILE Renato.
» GOBBI Livio.
» GALLO Remo.
» GRANELLA Giovanni.
» GENOVESE Gaetano.
» GALLISAI Francesco.
» GIOIA Giuseppe.
» GIARDINI Paolo.
» GALLI Andrea.
» GUAZZO Giuseppe.
» GABALLO Pietro.
» GASTALDO Luigi.

Capitano GUIDA Felice.
» GUIDUCCI Giulio.
» GIROLIMONI Attilio.
» GOBBI Gino.
» GEMMA Antonio.
» GAMALERI Ugo.

» HUOBER Corrado.

» IMPALLOMENI Gaetano.
» IMPERIALE Valentino.
» INGHLIERI Francesco.
» INTERLANDI Michele.
» IAIA Giusepe.
» JANNOTTA Antonio.
» IASIMONE Antonio.

» LANDINI Dino.
» LANCIA Isaia.
» LORENZINI Vasco.
» LAURENZI Luigi.
» LOIERO Giuseppe.
» LEANDRO Luigi.
» LIVI Adolfo.
» LIBERATORE Michele.
» LONGO Igino.
» LACONI Antonio.
» LEMME Diego.

» MASSA Luigi.
» MORETTA Cesare.
» MARZAROTTO Evaristo.
» MANNO Francesco.
» MASILLO Paolo.
» MALAGOLI Remigio.
» MAZZOCCHI Arduino.
» MELLONI Antonio.
» MILAZZO Francesco.
» MICELI Alfredo.
» MASIERO Giovanni.
» MENCACCI Ottorino.
» MASSIGNANI Pietro.
» MANCANARO Cristofaro.
» MIGLIORI Salvatore.
» MATTEOLI Alfredo.
» MARONE Roberto.
» MOSCHETTI Gaetano.
» MARRA Edoardo.
» MASSARI Mario.
» MINICUCCI Guido.
» MARINI Armando.
» MARZIANI Bonaventura.
» MORRICONI Alfredo.
» MICHELAZZO Giuseppe.
» MARIONI Marino.
» MELONI Pietro.
» MASTRANGELO Gennaro.
» MAGGI Bassano.
» MELEAGRI Ottorino.

Capitano MENOTTO Antonio.
» MORGANTINI Umberto.
» MASSA Salvatore.
» MORRONI Clodoveo.
» MASSA Luigi.
» MOFFA Luigi.
» MEAZZI Giuseppe.
» MARGAGLIO Pietro.
» MANDELLI Leone.
» MARTINI Giuseppe.
» MINI Francesco.
» MARIOTTI Domenico.
» MONTANARI Giovanni.
» MORAGGI Enrico.
» MONA Mario.
» MANICONE Luigi.

» NATALE Domenico.
» NATONE Mariano.
» NAPOLI Antonio.
» NARDONI Egidio.
» NAVA Antonio.
» NELLI Ugo.
» NATALE Antonio.
» NOVARINO Pietro.
» NANNINI Carlo.
» NICOLO' Filippo.
» NECCHI Carlo.
» NORDIO Buono.

» OMICINI Francesco.
» OROFINO Adolfo.
» OLIVATI Giuseppe.

» PICCINNO Riccardo.
» PIVIDOR Edoardo.
» POLITI Alceo.
» PAESANI Angelo.
» PAITA Mario.
» PETTE' Ignazio.
» PERONINO Pierino.
» PUCCI Roberto.
» PINA Agostino.
» PELLEGRINI Damiano.
» PRIALE Pietro Francesco.
» PARISOTTI Attilio.
» POLINI Gaspare.
» PICA Lorenzo.
» PASCOLI Cesare.
» PRONI Arturo.
» PORCIANI Pietro.
» POGGIAPOLLINI Guido.
» PARLANGELI Gioacchino.
» PARZIALE Amedeo.
» PAGLIOLI Pier Giovanni.
» PERSIANI Enrico.
» PATRONCINI Giuseppe.
» PACCA Giuseppe.
» PAPI Giulio.

Capitano PUMO Biagio.
» PERSICHELLI Sila.
» PIAZZA Dino.
» PRIVITERA Giuseppe.
» PAPADIA Alfredo.
» PATTI Salvatore.
» PROCACCI Raoul.
» PALEOLOGO Giovanni.
» PICCO Carlo.
» PAOLINI Eugenio.
» PINCA Umberto.
» PERI Amilcare.
» PALMEGGIANO Salvatore.
» PELLICANO Giuseppe.
» PRINCIPATO Diego.
» PARISIO Amedeo.
» PERRONE Renato.
» PERONI Pietro.
» PETRAZZINI Umberto.
» PROCOPIO Domenico.
» PIVETTA Ugo.
» PETRALITO Vitaliano.
» PASSALACQUA Orazio.
» POCHINI Gaspare.
» PIRODDI G. Battista.
» PITZALIS Mario.
» PISTONE Antonino.

» QUARANTA Benedetto.
» QUATTRINI Guido.
» QUAGLIA Vincenzo.
» QUARAROLI Bruno.

» ROSSO Massimo.
» RECANATINI Renato.
» RICCI Fernando.
» RICCI Guglielmo.
» RAFFA Domenico.
» RICCA Ettore.
» ROSSI Raffaele.
» ROMANO Filippo.
» ROJA Roberto.
» RATTO Francesco.
» RANDACCIO Italo.
» ROCCA Luigi.
» RUSSO Enrico.
» RIDOLFI Nicola.
» RODELLA Alessandro.
» ROCCATELLI Enrico.
» REGIS Michele.
» RIGON Giovanni.

» SCRIMIN Luigi.
» SILLETTI Francesco.
» SALEMME Mario.
» SECCA D'ARAGONA Andrea.
» SARTORI Annibale.
» SALCITI Lorenzo.

Capitano SEVERINO Antonio.
» SCHINARDI Alfredo.
» SALVI Guinzano.
» SALERNO Emanuele.
» SPORTOLETTI Armando.
» SISTO Salvatore.
» SEGHETTI Cesare.
» SIMONETTI Carlo.
» SONCINI Natale.
» SCREPANTE Giuseppe.
» SALETTI Adelmo.
» SABANI Massimo.
» SCIARRETTA Corrado.
» SPAZIANI Gerolamo.
» SIMONETTI Ferruccio.
» SCATENA Annibale.
» SURIANI Andrea.
» SABBA Matteo.
» SCALEOTTI Giorgio.
» SERCI Davide.
» SALVATORE Gabriele.
» SALLUSTI Biagio.
» STELLA Salvatore.
» SERRA Mario.
» SABATINI Ennio.
» SACCANI Artenio.

» TEMPESTI Carlo.
» TERENZIO Michele.
» TOMACELLI Giuseppe.
» TOLDO Michele.
» TUSCANO Filippo.
» TREVISI Nicola.
» TOTERA Giuseppe.
» TOSI Lombardo.
» TORTORA Biago.
» TRIPODI Michelangelo.
» TREVES Michelangelo.
» TADONIO Pasquale.
» TIBALDI Giovanni.
» TORSOLI Alberto.
» TIBERIO Nicola.
» TEGA Quinto.
» TAVANI Francesco.

» UCCI Goffredo.

» VISCONTI Giulio.
» VITALE Giacomo.
» VARUSIO Alberto.
» VITALE Corrado.
» VOLPE Raffaele.
» VINCITORIO Umberto.
» VENIERI Corrado.
» VILLASANTA Mario.
» VENDITTI Tommaso.
» VERDI Paolo.
» VALENTINO Nicola.

Capitano VENDITTI Giovanni.
» VENTURINI Venturino.
» VENE Luigi.
» VIANELLI Alessandro.
» VERGINE Carlo.
» VESCO Arturo.
» VECA Salvatore.
» VALESANO Giuseppe.

Capitano ZANNIER David.
» ZITTA Alfonso.
» ZALLIO Eugenio.
» ZANETTI Ruggero.
» ZINANI Augusto.
» ZIVERI Giovanni.
» ZINGALES BOTTA Giuseppe.
» ZAPPULLA Luciano.

Accademia militare di Torino (artiglieria).

Capitano AMOROSO Renato.
» ACCILLI Antonio.
Tenente AMATUCCI Oscar.
» ACHILLI Milano.
» ANNICHINI Alberto.
» AMICI Carlo.
» ARPINELLI Anacleto.
» AIASSA Edoardo.
» ANDREOLI SCIPIONI Valentino
» ALOISI Giovannino.

Capitano BATTISTI Luigi.
» BOV Enrico.
» BERNINI Sergio.
» BETTI Carlo.
» BALDETTI Ascanio.
» BACIGALUPO Luigi.
» BARBARA Renato.
» BIONDI Luigi.
Tenente BAROZZI Annibale.
» BORANGA Giuseppe.
» BATTISTA Alfredo.
» BARATTI Eugenio.
» BORGATTI Antonio.
» BARENGO Mario.
» BARRILE Eugenio.
» BALDIZZONE Tommaso.
» BRONZINI ZAPELLONI Riccardo.
» BONELLI Federico.
» BUSSARELLI Enrico.
» BUCCHI Buccardo.
» BATTISTA Michele.
» BIROLI Massimiliano.
» BRUNO Ercole.
» BERTAZZONI Giuseppe.
» BONALDI Mario.
» BOLCHI Tonino.
» BACINO Antonio.
» BAZZANTI Ugo.
» BUCCELLATO Francesco.

Capitano CIAMPA Luigi.
» CAMPANARI Arrigo.
» CALZAVARA Giorgio.

Capitano CACCIOLA Francesco.
» CAVALLOTTI Giulio.
» CORRENTE Virgilio.
Tenente CORRENTE Virgilio.
» CONTI Guido.
» CRIVARI Eugenio.
» CICCAGLIONE Alfredo.
» CIASULLO Giuseppe.
» CENTRANGOLO Gennaro.
» CAPRIO Giuseppe.
» CAMBRIA Vittorio.
» CUTITTA Antonio.
» COGNO Ippolito.
» CARUSO Sebastiano.
» CASTELLANO Leonardo.
» CANGELI Iser.
» CARELLI Giuseppe.
» CAMBRIA Michele.
» CERRI Vincenzo.
» COLOMBO Pietro.
» CECCARINI Pietro.
» CARDILLO Michele.
» CANTAGALLI DEL ROSSO Alberto.
» CERVIGNI Abelardo.
» CLERICI Emilio.
» CALI' Luigi.
» CICERO Luigi.
» CASTAGNARI Dario.
» CAIA Alfredo.
» CHIAPPARELLI Emilio.
» CARUSO Gaetano.
» CARRADORI Igino.
» CORBO' Amedeo.

Capitano DE DOMINICIS Augusto.
» DI MAIO Roberto.
» DI MATTIA Fernando.
» DE SIRO Giacinto.
Tenente DI PIETRA Raimondo.
» D'ALONZO Giovanni.
» DOGLIANI Luca.
» DURAZZANO Giuseppe.
» DANDOLO Aurelio.
» DUSI Michelangelo.
» DI GROTTOLE Fedele.

Tenente D'AGOSTINO Michele.
» DURANTE Menotti.
» DE SANTIS Giovanni.
» DE LERMA Tommaso.
» DE STASIO Achille.
» DI ZOPITO Raffaele.
» DI LENA Cesario.
» DI CESARE Rinaldo.
» DE MEDA Antonio.
» DE LELLA Giovanni.
» D'EVANT Alessandro.

» EMMI Giuseppe.

Capitano FERRARI Gino Ambrogio.
» FUNICELLA Bartolomeo.
» FERRARA Geremia.
Tenente FRANCHINI STAPPO Giovanni
» FALZI Vincenzo.
» FINIZZI Gaetano.
» FINATO Umberto.
» FRANCHI Nello.
» FORESTI Bruno.
» FILIPPI DI BALDISSERO Maurizio.
» FALANGOLA Manlio.
» FERRARI Secondo.
» FEDERICO Giuseppe.
» FRANZONE Domenico.
» FERRARESE Cosimo.
» FOSSI Francesco.
» FRATTINI Francesco.
» FOSSATI Luigi.

Capitano GARGIOLI Arnoldo.
» GABET Marco.
» GARZONI Pietro.
» GIOVENTU' Filippo.
Tenente GUNDI Giuseppe
» GIOVANARDI Enrico.
» GROSSO Gianfelice.
» GERANZANI Mario.
» GUERRITORE Carlo.
» GIZZIO Mario.
» GIORGI Federico.
» GASPERINI Gualtiero.
» GIORNI Mario.
» GRIECO Pasquale.
» GIUNTA Nunzio.
» GIORDANO SORISI Bernardo.
» GAMBINO Antonio.
» GIORDANO Odorico.
» GRANATELLI Antonio.
» GUIDO Vittorio.

Capitano IACOD Alberto.
Tenente JAHN Ezio.
» IANNUZZI Giovanni.
» IRMA Renato.

Tenente LEONCINI Mario.
» LATTANZI Concezio.
» LOSAPIO Pantaleo.
» LORDI Roberto.
» LOVERSI Giulio.
» LATINI Alessandro.
» LUCINI Bruno.
» LONGO Giulio.
» LENTINI Vincenzo.
» LIBERTINI Giuseppe.
» LENTI Achille.
» LEMBO Adelmo.
» LUNGAROTTI Enrico.
» LANFRANCO Teofilo.
» LA BARBERA Gaetano.
» LENZI Vincenzo.
» LANFRANCHI Remo.
» LEPORE Domenico.
» LOMBARDO Giuseppe.

Capitano MERE Donato.
» MONTANARI Augusto.
» MASTRORILLI Napoleone.
» MALAVASI Lodovico.
» MARTINENGO Gennaro.
» MISERINO Alberto.
» MACIOCHI Carlo.
» MELODIA Guglielmo.
Tenente MASSARA Domenico.
» MASINO Luigi.
» MAJER Vittorio.
» MARCHI Severino.
» MORICONI Arnaldo.
» MAFFI Maffino.
» MARINI Silvio.
» MORGHEN Aristide.
» MILANO Salvatore.
» MAZZARELLA Alfonso.
» MARIOTTI Ciro.
» MARGANI Giuseppe.
» MATARAZZO Antonio.
» MELLONE Donato.
» MAROCCO Edoardo.
» MASTRANGELO Orazio.
» MANCINI Alfonso.
» MASSOLO Ernesto.
» MUOLO Pietro.
» MANUNTA Arnaldo.
» MILAZZO Rosario.
» MAGLIETTO Vittorio.
» MAGLIULO Umberto.

» NARDI Ulisse.
» NARDUCCI Eugenio.
» NOCERINO Michele.

Capitano ORLANDO Francesco.
» OTTOGALLI Ugo.

Capitano PELA Mario.
» PONZIO Guido.
Tenente PETTAZZI Umberto.
» PETITTI Vincenzo.
» PARODI Benedetto.
» PASQUINI Pasquino.
» PECORINI Giulio.
» PALMA Marcello.
» POLACCO Giuseppe.
» PORTA Ferdinando.
» PIERI Augusto.
» PAVONCELLI Ezeghiello.
» PANICALI Balbino.
» PIROZZI Giovanni.
» PERETTI Antonio.
» PETRIZELLI Gaetano.
» PIERI Giovacchino.
» PAPI Ulderico.
» PALA Eugenio.
» PAGLIUCA Achille.
» PLAJ Ferruccio.
» PREGLIASCO Salvadigo.
» PARENTI Francesco.
» PAGANI Giannetto.
» PANI Luigi.

» QUADRIO Battista.

Capitano RICCI Renato.
» RAPAZZINI Pietro.
Tenente RANDI Eugenio.
» ROSSILLINI Pietro.
» RAGUSA Salvatore.
» ROBERTI Giovanni.
» RIMOLDI Mosè.
» RUIN Francesco.
» RADICCHI Otello.
» ROMANELLI Ugo.
» RICCARDI Enrico.
» RAVASSO Natale Luigi.
» RAMPINI Ettore.
» RASTELLI Emilio.

Capitano SABBI Amedeo.
» SOTJU Settimio.

Capitano SESSA Gennaro.
Tenente STAMPACCHIO Giorgio.
» SCARSI Orlando.
» SPAGNUOL Gastone.
» SANTANGELO Giulio.
» SECCHERINI Edgardo.
» SALVAGGIO Enrico.
» SANGUIGNO Vittorio.
» SPADAFORA Nicolò.
» SAVARESE Salvatore.
» SORRENTINO Guido.
» SERIO Ugo.
» SPANAZZI Luigi.
» SOLDA' Nello.
» STERZI Augusto.
» SALONIA Sebastiano.
» SARACENO Paolo.

Capitano TURRA Antonio.
» TRAPANI Giulio.
Tenente TEDESCHI Domenico.
» TOMBESI Tito.
» TUCI Berardo.
» TADDEI Attilio.
» TARTAGLIONE Michelangelo.
» THA Carlo.
» TAGLIAPIETRA Carlo.
» TADDEINI Umberto.
» TARANTOLA Francesco.
» TRAVERSA Giovanni.
» TOSI Quintilio.

» UGOLINI Antonio.

» VENTRI Giuseppe.
» VALGIGLIO Stefano.
» VINCITORIO Michele.
» VELLUVA Francesco.
» VIGNOLO Ugo.

» ZANDRINI Umberto.
» ZAIA Antonio.

Accademia Militare di Torino (Genio).

Tenente ALIMENTI Renato.

» BIASCI Luigi.
» BAGNANI Guido.
» BARBIERI Pietro.
» BATTAGLINI Michele.
» BORELA Riccardo.
» BERGONZI Pietro.
» BENEDETI Luigi.

Tenente COSTANTINI Primo.
» CROCE Adamo.
» CAPPUCCINI Bruno.
» CORCIONE Angelo.
» CARETTO Pietro.
» CASTELLANI Raffaele.
» COCCIADIFERRO Alfredo.

» DAL FIUME Sergio.

Tenente DE PASQUALE Antonio.
» DE POLI Angelo.
» DE BERNARDI Mario.
» DEL GIULIO Giuseppe.
» DE CAROLIS Silvio.

Capitano FAGIOLI Giuseppe.
Tenente FEDELE Stefano.
» FRANCESCHETTI Gino.

Capitano GRILLANTINI Ettore.
Tenente GIOVANNINI Vittorio.
» GIORDANO Guido.
» GENTILE Giacinto.
» GUERRA Gaetano.
» GIOVANNUZZI Sante.

» IRACE Tancredo.

» LA MAGNA Umberto.
» LEONCINI Aurelio.
» LASTRUCCI Angelo.
» LA GUARDIA Silvio.

» MARINI Giuseppe.
» MORETTI Agostino.
» MAFFEI Vincenzo.
» MORERA Umberto.

Tenente MICHETTI Luigi.
» MAURO Sestino.
» MARINO Pasquale.

Capitano ORLANDO Luigi.

Tenente PUCINI Mario.

» ROGGERO Giovanni.
» RICCARDI Mario.
» RASPO Pietro.
» ROGARI Sergio.
» RETINO' Giuseppe.
» RUNGI Enrico.

» SCHINTU Battista.
» SILVESTRI Rocco.

» TUA Pietro.

» VALENTE Luigi.
» VECCHIARUTTI Natale.
» VACCARISI Vincenzo.

» ZELIOLI Manrico.
» ZIOTTI Guido.
» ZANTE Giacomo Umberto.
» ZUCCHI Giuseppe.

1°) Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso dovranno presentarsi ai Comandi dei rispettivi istituti il giorno 30 settembre p. v. Sarà cura dei Comandi, Corpi, Uffici e Reparti di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per la eventuale sostituzione degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè questi possano presentarsi alle scuole non più tardi del giorno fissato.

2°) Gli ufficiali che desiderano essere dispensati dalla frequenza dovranno inoltrare al più presto domanda (carta da bollo da L. 2) indirizzata al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) pel tramite dei rispettivi comandanti di corpo o capi servzio che le trasmetteranno direttamente con la massima sollecitudine, e ad ogni modo non oltre il 31 corrente mese alla Direzione superiore delle scuole militari (Roma), la quale, a sua volta, dopo avervi posto il proprio parere, le rimetterà alla predetta Direzione generale per le ulteriori decisioni.

Allo scopo di salvaguardare per quanto è possibile, gli interessi degli ufficiali, essi dovranno indicare nella domanda oltre i titoli di studio posseduti, anche tutte le altre ragioni non escluse quelle di famiglia, che crederanno di specificare a giustificazione delle domande stesse.

I Comandanti di Corpo o Capi servizio nell'annotarle esprimeranno un esplicito parere sulle qualità disciplinari e di carattere dell'ufficiale sul suo grado di coltura generale e professionale e, qualora ne sia fatto cenno nella domanda, sulle sue condizioni di famiglia.

Il Ministero si riserva di pubblicare in tempo utile i nomi degli ufficiali ai quali sarà concessa la dispensa della frequenza.

Tali ufficiali, senza ulteriori comunicazioni, dovranno presentarsi il 31 gennaio p. v., alle rispettive scuole per sostenervi gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi una licenza speciale di 15 giorni, immediatamente prima della data della loro presentazione alle scuole.

3°) *Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano ai Comandi di ciascuna scuola non oltre il 25 di ciascun mese.*

4°) *Ciascun ufficiale comandato al corso dovrà farsi seguire dal proprio attendente. I comandi dei corpi provvederanno direttamente alla sostituzione degli attendenti sulla base delle richieste che eventualmente venissro loro rivolt, durante il corso, dai comandi delle scuole.*

5°) I comandi degli istituti invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del Direttore generale) non oltre il 15 ottobr p. v. ruolini degli ufficiali ad essi presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

6°) Si richiama l'attenzione degli ufficiali interessati sulle seguenti disposizioni in vigore:

a) in attesa che venga esaminata e definita nei riguardi dell'avanzamento la posizione di quegli ufficiali che, rimandati per inidoneità ad un successivo corso di perfezionamento, non riescono a superarne le prove finali il Ministero ha stabilito che tante nella compilazione delle note caratteristiche quanto nel giudizio dell'avanzamento, sia tenuta il massimo conto dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale nei succitati corsi;

b) gli ufficiali allievi che agli esami finali non conseguissero l'idoneità nell'arte militare od in più di una materia od anche in una sola, qualora in quest'ultimo caso la media complessiva sia inferiore ai 12-20, dovranno ripetere il corso e ad essi non verrà più concessa la dispensa della frequenza;

c) nessun ufficiale iscritto al corso (frequentatore e non frequentatore) potrà essere dispensato dagli esami tranne ed esclusivamente che per provata malattia durata oltre un mese e mezzo ed in tal caso solamente si potrà concedere il rinvio alle prove finali del corso successivo senza l'obbligo della frequenza.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 437. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 11 agosto 1921.

Risultando che non tutti gli interessati hanno potuto avere tempestiva comunicazione delle disposizioni contenute nel manifesto di cui alla circolare n. 350 - dispensa 26ª *giornale militare* c. a. si informa che il termine utile per la trasmissione delle dichiarazioni segnate nello stesso manifesto è prorogato al 30 agosto p. v.

I comandi di distretto militare daranno partecipazione al personale in congedo di tale proroga facendo stampare e pubblicare in tutti i comuni di propria circoscrizione un manifesto modificante quello già affisso in base alla circolare n. 350 - dispensa 26.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 438. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ammissione alla scuola d'applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 11 agosto 1921.

1. Col giorno 1° dicembre 1921 avrà inizio alla scuola di applicazione di sanità militare un corso di mesi 4 per aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.

2. Il numero dei posti è di 50. Potranno concorrere all'ammissione tutti gli ufficiali medici di complemento e di milizia territoriale che alla data 1° aprile 1922 non abbiano superata l'età di 32 anni. Potranno concorrere gli aspiranti medici laureati ed i medici civili che non abbiano superata l'età di 28 anni al 1° dicembre 1921 e domandino di essere nominati, all'atto dell'ammissione alla scuola, sottotenenti medici di complemento.

Nella graduatoria finale, a corso compiuto, a parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti, che già precedentemente erano ufficiali e successivamente, quelli che furono ammessi dai medici civili. A parità di merito avranno altresì la precedenza nell'ordine seguente, i concorrenti che siano decorati al valore, o fregiati del distintivo d'onore dei feriti di guerra e quelli che abbiano maggiore permanenza in zona di operazioni o di guerra.

Tale discriminatoria sarà fatta dalla commissione d'esame presso la scuola di applicazione di sanità militare.

3. Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali ed aspiranti medici ancora in servizio ai comandanti di corpo da cui dipendono, per quelli in congedo, e per i medici civili al comando del distretto cui appartengono o nella cui giurisdizione risiedono) fino a tutto il 30 settembre 1921, e dovranno essere corredate da un certificato rilasciato da un ufficiale medico in S. A. P. di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a servizio incondizionato, sia di pace che di guerra, nonchè a quello nelle colonie, dove gli ufficiali tutti dovranno compiere un periodo di servizio di anni due.

4. Alle domande i concorrenti dovranno unire un certificato della R. Università, presso la quale conseguirono la laurea, indicante il punto di laurea e i punti riportati nelle singole materie. Potranno inoltre unire tutti quei titoli che eventualmente posseggono (memorie scientifiche, certificati di autorità accademiche, ecc.).

5. I concorrenti, che siano già ufficiali di complemento, allegheranno alla domanda una dichiarazione indicante in dettaglio i servizi prestati durante la guerra, ed i corpi o distretti a cui essi appartengono; correderanno i documenti di copia dello stato di servizio e di un rapporto informativo, redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche. I concorrenti, che non siano già ufficiali medici di complemento o di milizia territoriale, dovranno allegare inoltre alla domanda i seguenti documenti legalizzati: atto di nascita, certificato del casellario giudiziario, certificato di buona condotta (questi due ultimi di data non anteriore ai tre mesi), certificato di cittadinanza italiana e copia del foglio matricolare.

6. I documenti di cui sopra saranno dai corpi e distretti trasmessi con la massima urgenza alla direzione di sanità del corpo di armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio od ha la propria residenza.

La direzione di sanità li farà pervenire, non più tardi del 10 ottobre 1921, a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare), allegando, per i concorrenti, di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. Dell'esame dei titoli è incaricata la commissione mista di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, la quale giudicherà, con determinazione insindacabile, dei concorrenti meritevoli dell'ammissione alla scuola di applicazione.

8. I concorrenti riconosciuti meritevoli dell'ammissione, saranno richiamati in servizio, se ufficiali di complemento già congedati, o nominati ufficiali di complemento, se

aspiranti medici o medici civili e frequenteranno il corso della scuola di applicazione militare, alla fine del quale sosterranno gli esami sui programmi d'insegnamento.

Quelli che risulteranno idonei conseguiranno la nomina a tenente medico in S. A. P. quelli provenienti dagli aspiranti medici e medici civili che in base al risultato degli esami non entreranno in graduatoria per la nomina a tenente medco in S. A. P. conseveranno il grado di ufficiale medico di complemento, ed il servizio prestato presso la scuola di applicazione di sanità militare sarà considerato come servizio d'obbligo di prima nomina.

La nomina degli ufficiali medici reclutati nel servizio attivo, ai sensi della presente circolare, s'intenderà effettuata sotto la data del 1° aprile 1922.

L'anzianità relativa sarà determinata sulla base della graduatoria, che siascun concorrente riporterà nella classificazione, da stabilirsi, sui risultati degli esami, che a fine corso dovrà sostenere presso la predetta scuola di applicazione.

9. Oltre a tutti gli altri requisiti prescritti, gli aspiranti per poter conseguire la nomina ad effettivi, debbono, se ammogliati, aver superato il 25° anno d'età alla data del 1° aprile 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 439. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Riassunzioni in servizio di militari specializzati dell'arma aeronautica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 agosto 1921.

Con riferimento alla circolare 351 del *giornale militare* c. a. (ultimo comma del n. 8) questo Ministero autorizza a riassumere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile, a senso dell'art. 13 del decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452, anche i sottufficiali e militari di truppa, da congedarsi a senso della circolare citata, i quali ne facciano richiesta ed appartengano al personale navigante od operaio specializzato dell'arma aeronautica.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 440. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ritardo della prestazione del servizio militare a senso dell'art. 109 della legge sul reclutamento.** (Direzione generale leva e truppa). — 11 agosto 1921.

A chiarimento delle disposizioni da cui è regolata l'applicazione dell'art. 109 della legge sul reclutamento, il quale ammette che sia ritardata fino al 26° anno di età la chiamata alle armi degli studenti delle università e degli istituti assimilati, si avverte che il titolo per conseguire tale concessione deve essere perfetto e deve essere fatto valere al momento della chiamata alle armi della rispettiva classe.

Non potranno quindi ottenere il ritardo i militari studenti che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe non fossero regolarmente iscritti alle università od istituti assimilati o che, pur essendovi iscritti, abbiano all'epoca stessa omesso per qualsiasi ragione di chiedere l'applicazione dell'accennata disposizione, quand'anche — per altro motivo — non siano stati effettivamente incorporati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 441. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Stato Maggiore R. esercito). — 11 agosto 1921.

A chiarimento della circolare n. 379 del *giornale militare* c. a. si comunica che quanto ivi è stabilito non riguarda gli ufficiali di cavalleria appartenenti ai comandi ed ai reparti dell'arma che dipendono dal comando della divisione di cavalleria.

Il Ministro — GASPAROTTO

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(650) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1921 — 19 Agosto

N. 442 – **16 giugno 1921.** — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 808, che reca norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921 n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva . . . . . *Pag.* 711

» **443 – 10 luglio 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1047, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . *Pag.* 712

» **444 – 10 luglio 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso d'istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nettuno. . . . . *Pag.* 713

» **445 – 24 luglio 1921.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese . . . . . *Pag.* 714

» **446 – 1 agosto 1921.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina ed alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione, istituita con R. decreto 24 luglio 1921, per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese . . . . . *Pag.* 715

» **447 – 18 agosto 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Vaglia per versamento di ritenute dovute all'Opera di Previdenza . . . . . *Pag.* 716

» **448 – 18 agosto 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Riespatrio dei militari già residenti all'estero . . . . . *Pag.* 717

» **449 – 18 agosto 1921.** — RECLUTAMENTO. — Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva che si recano nel capoluogo del circondario per lo esame personale e l'arruolamento . . . . . *Pag.* 717

» **450 – 18 agosto 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità per i servizi di presidio nell'esercizio 1921-922 . . . . . *Pag.* 718

Circolare N. 442. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 808, che reca norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921 n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 153, del 30 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919 n. 1970, e 18 novembre 1920 n. 1626;
Vista la legge 7 aprile 1921 n. 464;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921 n. 464, deve intendersi in correlazione al R. decreto 18 novembre 1920 n. 1626, e cioè nel senso che le disposizioni del decreto stessa sono estese a tutti gli ufficiali contemplati dalla legge predetta (ed alle rispettive famiglie) i quali, richiamati per la guerra, non erano stati, al 1° ottobre 1919, ricollocati ancora in congedo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

N. 443. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1047, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 10 luglio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 191, del 12 agosto 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l' esercizio provvisorio dei bilanci delle varie amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazione e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra ,comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi in Italia, nelle Colonie e all'estero, dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi tra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 5	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale	+ L.	42.600 —
» 28	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti	+ »	4.648.350 -
» 61-ter	— Spese per la guerra concernente le armi e munizioni	»	70.000.000 —
» 61-quinquies	— Spese per l'amministrazione civile, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione, ecc.	+ »	1.900.000 —
	Totale	+ L.	76.590.950 -

In diminuzione:

Cap. n. 61-bis — Spese per la guerra . . . . . L. 76.590.950 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA - GASPAROTTO.

N. 444. — SCUOLE MILITARI. **Corso d'istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nettuno.** — (Stato maggiore del R. esercito - Ufficio addestramento). — 10 luglio 1921.

Dal 15 ottobre al 20 dicembre c. a. saranno svolti a Nettuno 3 corsi d'istruzione (con esercitazioni di tiro) per ufficiali e personale di truppa specialisti dei reparti di artiglieria controaerei.

1° Corso 15 ottobre-3 novembre;
2° » 8 novembre-27 novembre;
3° » 1 dicembre-20 dicembre.

A ciascun corso interverrà il seguente personale:
Per ogni deposito controaerei:

1 ufficiale superiore - 6 ufficiali inferiori - 20 militari specialisti, senza materiali (2 squadre) - 8 puntatori - 4 allievi operai (appartenenti a 2 batterie di differenti gruppi).

Totale per ogni corso, 21 ufficiali, 96 uomini di truppa.

Fra gli ufficiali e sottufficiali da comandarsi ai corsi debbono comprendersi anche quelli facenti parte dei comandi di deposito. Fra i militari di truppa debbono essere compresi tutti i sottufficiali ed il maggior numero di graduati. I comandi di deposito, nella designazione degli ufficiali da comandarsi a ciascun corso, terranno presenti le necessità organiche dei reparti.

Cureranno però che con ciascuna squadra specialisti vi sia della stessa batteria almeno 1 ufficiale, e ciò per ragioni disciplinari e di addestramento.

La direzione dei corsi è affidata al comandante del 3° deposito scuola controaerei, il quale si varrà per l'esplicazione del suo compito del gruppo artiglieria controaerei

di Roma, che si trasferirà a Nettuno il 25 settembre e vi rimarrà per la durata delle esercitazioni.

Se le esigenze dell'istruzione lo richiederanno, il comandante del 3° deposito potrà valersi anche di ufficiali appartenenti agli altri gruppi del proprio deposito, e ad altri depositi.

Il personale comandato ai corsi dovrà giungere indrappellato a Nettuno il giorno antecedente quello fissato per l'inizio: sarà preso in aggregazione dal gruppo controaerei di Roma.

Munizioni assegnate per ogni corso:

300 colpi a granata dirompente da 75 C. A. (non saranno effettuate in alcun modo esercitazioni di tiro con i materiali da 102/35 - 76/45 - 76/40 - 40/39).

Durante i corsi, per cura di ufficiali da designarsi dal comando superiore di aeronautica, saranno tenute conferenze sull'aviazione e sull'armamento aeronautico.

Saranno altresì svolte istruzioni pratiche sulle fotoelettriche.

A tale scopo il comando del corpo d'armata di Roma comanderà a Nettuno, presso il gruppo controaerei, e per la durata delle esercitazioni, un ufficiale fotoelettricista col necessario materiale fotoelettrico (2 autofotoelettriche da 90 cm.) e relativo personale di servizio.

La direzione generale di artiglieria di questo Ministero comanderà a Nettuno un rimorchiatore per il servizio bersagli.

Il comando superiore d'aeronautica disporrà che sia dislocata a Nettuno una sezione di aeroplani per le esercitazioni di puntamento, ed il personale aerostieri ed aerologico occorrente per il servizio bersagli.

Detto materiale e personale dovranno trovarsi a Nettuno per il giorno 1 ottobre.

Il comando del 3° deposito riceverà direttamente dal comando superiore d'aeronautica le direttive circa il programma delle esercitazioni da svolgersi durante i corsi.

L'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria disporrà perchè siano posti a disposizione i necessari locali ed alloggi per ufficiali e truppa ed il comando del corpo d'armata di Roma, darà le disposizioni di sua competenza per i materiali di casermaggio necessari e per il trasferimento a Nettuno del gruppo controaerei di Roma.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 445. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese.** — (Ufficio politico militare). — 24 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione di un progetto concreto relativo all'ordinamento della educazione fisica e della preparazione militare nel paese.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

GRAZIOLI grand'uff. Francesco Saverio, generale di corpo d'armata - Presidente;

TODISCO comm. Carlo, sotto ammiraglio - Membro delegato dal Ministero della marina;

FIORINI grand'uff. prof. Vittorio - Membro delegato dal Ministero pubblica istruzione;

POLLIO SALIMBENI comm. dott. Adolfo - Membro delegato dal Ministero guerra;

SESIA cav. Umberto colonnello d'artiglieria in servizio di S. M. - Membro delegato dal Ministero guerra (Stato Maggiore R. esercito).

Art. 3.

La commissione dovrà presentare la sua relazione entro il 31 ottobre 1921.

Art. 4.

Con decreto del Ministero della guerra sarà provveduto alla nomina ed alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione.

Art. 5.

Le spese inerenti alla esecuzione del mandato saranno imputate sul capitolo 64 « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra sull'esercizio finanziario 1921-22.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 446. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina ed alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione, istituita con R. decreto 24 luglio 1921, per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese.** — (Ufficio politico militare). — 1 agosto 1921.

Il ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Visto il R. decreto 24 luglio 1921 il quale istituisce una speciale commissione incaricata di coadiuvare il Ministero della guerra nella preparazione di un progetto concreto relativo all'ordinamento della educazione fisica e della preparazione pre-militare nel paese;

Attesa l'opportunità di procedere alla nomina ed alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione stessa;

DECRETA:

L'Ufficio di segreteria della commissione predetta è composto dei signori:

Capitano di fregata DE ORESTIS nobile dei Conti di Castelnuovo cav. Francesco;

Cav. uff. LANNI dott. Riccardo capo sezione nel Ministero guerra;

Capitano degli alpini MAZZONI sig. Carlo;
Capitano di fanteria D'ANTONI sig. Giovanni.
Dott. RAMELLI Ettore del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 1 agosto 1921.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 447. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Vaglia per versamento di ritenute dovute all'Opera di Previdenza.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 18 agosto 1921.

Si comunica, per opportuna conoscenza, la seguente circolare dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza n. 22853-105 del 15 luglio 1921:

« Cominciano a pervenire i vaglia postali di servizio, e i' vaglia del tesoro per versamento delle ritenute dovute all'Opera di previdenza per gli impiegati civili, secondo le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921 n. 422, a suo tempo comunicate agli uffici centrali e provinciali con circolare n. 155 del 30 aprile 1921 n. 14974-105.

Si nota però che parecchi uffici aventi gestione diretta di fondi, anzichè effettuare un versamento per ogni fine di mese, come stabilisce il regolamento, usano spedire tanti vaglia per quante ritenute effettuano nel pagamento di assegni. Ciò produce un enorme lavoro, sia agli uffici postali, per l'emissione di innumerevoli vaglia, sia a questa direzione generale per la relativa riscossione, per il rinnovo dei vaglia che spesso si prescrivono, ecc.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare l'attenzione di codesto ufficio perchè i versamenti predetti siano effettuati mensilmente; anzi, quando ciò sia possibile senza inconvenienti, potrà ciascun funzionario delegato attenersi alla regola di eseguire un solo versamento complessivo di tutte le ritenute 2 per cento per ogni conto di anticipazione che debba fare.

Si prega anche di prendere nota che i vaglia debbono essere spediti unicamente alla direzione generale scrivente la quale ne cura la riscossione presso la Tesoreria centrale e non vanno spediti a quest'ultima, come molti uffici erroneamente sogliono fare.

Alcuni uffici chiedono a questa direzione generale la ricevuta dei vaglia trasmessi; ora è bene far presente che non è possibile rilasciare quietanze di detti vaglia, e che, quando all'ufficio speditore occorra una ricevuta da allegare alle proprie contabilità, tale ricevuta è quella del vaglia postale di servizio, come prescrive l'art. 16, secondo comma, del regolamento 10 aprile 1921 n. 422.

Tuttavia quando prema agli uffici assicurarsi che i vaglia sono pervenuti a destinazione, potranno essi accompagnare i vaglia con un elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito per ricevuta munito del timbro di questa direzione generale.

Si fa anche presente che quando, come ad esempio per le contabilità delle prefetture, il versamento delle ritenute possa essere documentato altrimenti, sarà preferibile che il versamento stesso sia fatto con vaglia del tesoro, anzichè con vaglia postali di servizio.

Si raccomanda inoltre la sollecita spedizione dei vaglia postali subito dopo la loro emissione, perchè come è noto, essi vanno in prescrizione allo scadere del mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'Opera di previdenza istituita con R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, riguarda, per ora, soltanto gli impiegati civili, e che quindi non debbono versarsi ad essa le ritenute 2 per cento applicate sugli assegni degli ufficiali e militari dell'esercito, della marina, e dei corpi militarizzati (guardia di finanza, regia guardia per la pubblica sicurezza), le quali ritenute debbono essere versate in conto entrate in bilancio (capitolo 338 dello stato di previdenza dell'entrata per l'esercizio 1921-22).

Si pregano gli uffici cui è diretta la presente circolare di attenersi alle norme in essa contenute e di richiamare su di esse l'attenzione dei funzionari e degli uffici dipendenti.

Si comunica da ultimo che con R. decreto in corso di pubblicazione la facoltà di concedere sussidi ai superstiti di impiegati è stata ripristinata nei Ministeri; pertanto le domande di sussidio dovranno d'ora innanzi trasmettersi unicamente all'amministrazione centrale da cui dipendeva l'impiegato defunto, non rientrando più tra i fini dell'Opera quelle della concessione dei sussidi. — *Il Direttore generale* — RAINALDI. »

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 448. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riespatrio dei militari già residenti all'estero.** (Stato maggiore R. esercito). — 18 agosto 1921.

Poichè da parte delle autorità militari non vengono sempre esattamente interpretate le circolari n. 137 del *giornale militare* 1919, n. 631 del *giornale militare* 1920 e n. 116 del *giornale militare* 1921, riguardanti le norme per il riespatrio dei militari già residenti all'estero, ad evitare i gravi inconvenienti che un'errata interpretazione delle circolari suddette può dar luogo a danno dei militari espatriandi, si ricorda che non hanno diritto al riespatrio, a spese dello Stato:

1° I militari partiti dall'estero, per venire a prestare servizio militare, posteriormente al 4 novembre 1918 e anteriormente al 1° agosto 1914;

2° I congedati che abbiano presentato la domanda di riespatrio dopo il 31 marzo 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 449. RECLUTAMENTO. — **Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva che si recano nel capoluogo del circondario per l'esame personale e l'arruolamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 agosto 1921.

L'articolo 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497 è stato sostituito dal R. Decreto legge n. 1852 del 10 novembre 1920 (riportato nella circolare n. 29 del *giornale militare* corrente anno), ai termini del quale tutti indistintamente gli iscritti di leva che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla loro condizione economica e senza limitazione nei riguardi della distanza tra il comune di residenza e il capoluogo del circondario, possono ottenere i mezzi di viaggio per recarsi alla visita.

Invece soltanto gli inscritti che siano riconosciuti assolutamente indigenti possono ottenere l'indennità di soggiorno pel tempo in cui debbono rimanere a disposizione del consiglio di leva.

Per l'applicazione del predetto decreto rimangono ferme le disposizioni contenute nella circolare n. 508 del *giornale militare* dell'anno 1920, modificate nel senso

che i mezzi di viaggio debbono corrispondersi a tutti gli inscritti di leva che ne facciano richiesta, e non ai soli indigenti.

Il numero 7 della circolare stessa è poi specialmente modificato come segue:

1°) E' soppressa la disposizione contenuta sotto la lettera *a*);

2°) Se la distanza tra il capoluogo del comune e quello del circondario è percorso da ferrovie, tramvie o piroscafi o altri mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagato il biglietto a tariffa militare per l'intero percorso, qualunque esso sia;

3°) Se manchino mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagata l'indennità di lire 3 fino a trenta chilometri di via ordinaria, e lire 1,50 per ogni successivo tratto di 10 chilometri, non tenendo conto delle frazioni di 10 chilometri;

4°) Se la distanza può essere percorsa soltanto in parte con mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagato il biglietto a tariffa militare per tutto il tratto percorribile con i mezzi di locomozione suddetti, per il restante percorso si pagherà l'indennità nel modo indicato nel precedente n. 3.

I comandi dei distretti militari avranno cura che le disposizioni della presente circolare (della quale sarà loro a tal uopo trasmesso un congruo numero di estratti) siano portate a conoscenza delle autorità comunali al più presto possibile.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 450. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità per i servizi di presidio nell'esercizio 1921-922.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 agosto 1921.

In attesa della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale col quale si stabiliranno le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1 luglio 1921 in poi, si continuerà ad applicare il decreto ministeriale 16 settembre 1920 (circolare 653 del 1920), stato prorogato fino al 30 giugno u. s. colla circolare 181-1921, tenuto conto delle modificazioni contenute nella successiva circolare 298.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

---

(759) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1921 — 24 Agosto

N. 451. – 13 agosto 1921. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale . . . . . *Pag.* 719

Circolare N. **451**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Legge n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 13 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 198, del 22 agosto 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re provvederà a semplificare e a riordinare l'amministrazione civile dello Stato.

A tale effetto esso è autorizzato:

1° a riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolare modo ad unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie; e ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli Enti locali;

2° a sopprimere organi, istituti e funzioni, non strettamente necessari.

Il Governo del Re dovrà altresì proporzionare ai nuovi ordinamenti il personale, stabilendo per le singole amministrazioni le nuove tabelle organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex-combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare, fino a tutto l'esercizio 1930-931, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni ed altri speciali trattamenti, derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio corrente anno.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dal precedente articolo saranno predisposti da un comitato, costituito da cinque ministri, e verranno approvati con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui detti provvedimenti importino abrogazioni o modificazioni di disposizioni di legge, essi dovranno essere emanati su parere di una commissione, costituita da sette senatori e sette deputati, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.

La commissione resterà in carica, anche in caso di chiusura della sessione, o di scioglimento della Camera.

Se essa non si pronunziasse nel termine di 15 giorni sugli atti inviati per parere, si riterrà che tale parere sia favorevole.

Il Governo renderà conto al Parlamento del modo, come ha esercitato i poteri conferitigli con la presente legge, e sarà anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parmento i verbali della detta commissione.

Art. 3.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro rivedrà i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporrà l'esonero degli impiegati od agenti, che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per procedere all'esonero.

Il motivo che ha determinato l'esonero, deve essere espresso nel relativo decreto.

Art. 4.

Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età.

Art. 5.

Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo od esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'amministrazione da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro.

Art. 6.

I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanto sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini degli articoli precedenti, viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.

Art. 7.

Dopo attuati gli esoneri ed i collocamenti a riposo, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 4 e 5, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, ciascun ministro convocherà il consiglio di amministrazione perchè designi in ciascun grado gl'impiegati od agenti, che, fino alla eliminazione della eccedenza, debbono essere collocati in disponibilità.

Il consiglio di amministrazione provvederà a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto del modo di ammissione in carriera, del titolo di promozine

al grado, attualmente occupato da ciascuno, dei meriti di servizio e delle benemerenze militari, guadagnate eventualmente durante la guerra, delle condizioni di famiglia, e, se vi siano, anche delle domande degli interessati.

Art. 8.

Il periodo trascorso in disponibilità è valutabile come servizio agli effetti della pensione. Tuttavia, durante il detto periodo, per gl'impiegati collocati in disponibilità sono sospese tutte le incompatibilità, di cui al testo unico 22 novembre 1908 n. 693, sullo stato degli impiegati civili, o prescritte da altre leggi speciali.

Inoltre, durante il periodo della disponibilità, lo stipendio e le indennità caro-viveri verranno ridotti di un quarto al primo anno, di un terzo al secondo, di una metà al terzo e al quarto anno.

Trascorsi i quattro anni si farà luogo al collocamento a riposo.

Gl'impiegati, collocati in disponibilità, saranno riammessi in servizio nell'amministrazione, secondo l'ordine di anzianità, man mano che si facciano posti vacanti nel loro grado e conserveranno i loro diritti agli effetti della carriera.

Quelli di essi, che rifiuteranno il posto loro offerto, saranno considerati dimissionari; nondimeno saranno ammessi a far valere il loro diritto a pensione.

Art. 9.

Dalla pubblicazione della legge e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado.

Art. 10.

Gli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sarà provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio.

Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilità, che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gli invalidi di guerra, da altre amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza.

Agl'impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, è applicabile l'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922.

Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno preso servizio prima del maggio 1915, gl'invalidi di guerra, i decorati di medaglia al valore militare, le vedove di guerra ed il personale fuori ruolo dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee o hanno riportato ferite in combattimento, che non sono compresi nel quinto comma, verrà corrisposta, invece dell'indennità di cui al comma precedente, un'indennizzo speciale equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Art. 11.

Nulla è innovato alla competenza della IV sezione del Consiglio di Stato, a conoscere dei ricorsi per incompetenza, per violazione di legge od eccesso di potere, che sieno promossi dalle persone, il cui interesse sia leso dai provvedimenti definitivi, emanati in applicazione della presente legge.

Art. 12.

Le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni. A tale fine il limite di spesa, di cui al quarto comma dell'art. 1, è elevato dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica, assegnata al dipendente personale, nonchè dell'ammontare delle indennità di direzione e di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse.

Le disposizioni di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, nonchè per l'avvocatura erariale; e pei provvedimenti, che all'uopo saranno adottati, pel secondo e pel terzo comma dell'articolo primo si seguiranno le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

Nulla però sarà innovato rispetto alle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

Potrà anche il Governo aumentare le tasse di pubblico insegnamento.

Art. 13.

L'amministazione ferroviaria allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre amministrazioni autonome dello Stato si uniformeranno alle disposizioni della presente legge.

Con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, e sentita la commissione, di cui all'art. 2 della presente legge, saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 14.

A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino all'attuazione della presente legge, è concesso al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'amministrazione centrale della guerra ed all'amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:

per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a L. 4999, L. 120;
per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999, L. 140;
per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 8000 a L. 10.999, L. 160;
per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 11.000 a L. 13.999, L. 180;
per coloro, che sono provvisti distipendio da L. 14.000 in su, L. 200.

La precedente disposizione non si applica al personale delle Ferrovie dello Stato, a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, numeri 368 e 355, e neppure al personale operaio.

Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:

1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;
2° agenti investigativi.

L'assegno, di cui sopra, è determinato come segue per il personale postale, tele-

grafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1858:

Impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, L. 60;
Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99, L. 50;
Fattorini, di cui agli articoli 94 e 99, L. 40;
Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, L. 40;
Personale di manutenzione e di fatica, di cui all'art. 101, L. 40;
Allievi fattorini, di cui all'art. 100, L. 30.

Art. 15.

A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sarà anche corrisposto ai seguenti personali, non contemplati dalla presente legge:

In misura ridotta ai due terzi:

1° agli ufficiali del R. esercito, della R. marina, dei reali carabinieri, della R. guardia di finanza, della R. guardia della pubblica sicurezza e delle capitanerie di porto;

2° ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti, per l'esercito ed i sottufficiali della marina, che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; ai sottufficiali dei reali carabinieri, della guardia di finanza, della regia guardia di pubblica sicurezza e delle capitanerie di porto ed ai comandanti, capi-guardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri;

In misura intera:

1° al personale civile delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

2° al personale di ruolo, nominato con decreto reale o ministeriale, appartenente ad istituzioni, mantenute con concorso dello Stato o di Enti locali, ripartendo la spesa relativa fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto;

3° al personale di ruolo degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, imputando la spesa ai relativi bilanci;

4° ai capi ed agli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle RR. scuole normali e ai ginnasi magistrali.

Art. 16.

E' autorizzata, a partire dal 1° gennaio 1921 la concessione di una indennità di residenza suppletiva di L. 400 annue a favore degli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, in aggiunta a quella prevista dalla tabella *B* annessa al decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239.

E' autorizzata, altresì, colla stessa decorrenza, la concessione di una indennità di residenza, nella misura di lire 500 annue agli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata non superiore ai 5000 abitanti.

Saranno esclusi dal beneficio gl'insegnanti elementari dei comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, i quali godano stipendio e indennità di residenza il cui ammontare sia complessivamente uguale o superiore a quello risultante dall'insieme dello stipendio fissato dalla tabella *B* del R. decreto 13 maggio 1920 n. 1129, dell'indennità di residenza di cui alla citata tabella *B* del decreto luogotenenziale n. 1239, del 6 luglio 1919, e della indennità di cui al presente articolo. In caso contrario, ai detti insegnanti sarà corrisposta una indennità pari alla differenza.

Art. 17.

Con decreto reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese, in quanto applicabili, ai personali dei ruoli coloniali, civili e militari.

Art. 18.

L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà imputabile agli effetti della pensione, sino a che ai funzionari non verrà corrisposto uno stipendio, che sarà stabilito nelle nuove tabelle.

Art. 19.

Per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge è assegnato il termine sino a tutto il 30 giugno 1922.

Art. 20.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle diverse amministrazioni le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(832) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1921 — 26 Agosto

N. 452 – 4 agosto 1921. DISPOSIZIONI VARIE. Decreto ministeriale, col quale sono ampliate le funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 726

» 453 – 11 agosto 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. Legge n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra . . . . . *Pag.* 727

» 454 – 11 agosto 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge numero 1075, per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra . . . . . *Pag.* 728

» 455 – 25 agosto 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamenti in tesoreria delle somme ricavate delle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali e sottufficiali del R. esercito e della R. marina e loro famiglie ed eventualmente a privati di derrate, indumenti e materiali diversi . . . . . *Pag.* 729

» 456 – 25 agosto 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 730

» 457 – 25 agosto 1921. — CONCORSI. — Concorso ippico di Trieste . . *Pag.* 731

» 458 – 25 agosto 1921. — DISCIPLINA MILITARE. — Autorizzazione a vestire l'uniforme da parte degli ufficiali generali in congedo. . . . . *Pag.* 731

» 459 – 25 agosto 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Versamento annuale delle quote di ammortamento ritenute mensilmente per i prestiti ordinari concessi dal tesoro agl'impiegati e salariati dipendenti dallo Stato . . . . . *Pag.* 731

» 460 – 25 agosto 1921. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni abolite. *Pag.* 733

» 461 – 25 agosto 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Congedamento dei militari del primo quadrimestre 1900 e sistemazione della forza in congedo . . . . . *Pag.* 740

» 462 – 26 agosto 1921. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Abolizione del conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi *Pag.* 740

» 463 – 26 agosto 1921. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Capitoli dello stato di previsione per l'esercizio 1921-922 . . . . . *Pag.* 741

» 464 – 26 agosto 1921. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra. . *Pag.* 741

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 743

Circolare N. 457. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale, col quale sono ampliate le funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra.** (Direzione generale artiglieria). — 4 agosto 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA E QUELLO DELL'INTERNO.

In relazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, di addivenire a tutte le possibili provvidenze per ovviare al ripetersi di gravi infortuni nei depositi di esplosivi militari, e in rapporto perciò alla necessità che siano sempre bene accertate, con unità e continuità di indirizzo, le probabili cause degli infortuni medesimi, dalle quali evidentemente si devono dedurre i provvedimenti di prevenzione da adottare.

DETERMINANO:

Art. 1.

Il comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi di cui al decreto ministeriale 157 dell'8 marzo 1921, del Ministero della guerra, assume il titolo di *Comitato Interministeriale per la sorveglianza sugli Esplosivi militari*. Alla primitiva funzione, di assistere l'amministrazione militare nella risoluzione dei più gravi e urgenti problemi che ancora rimangono a definire nella sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra, si aggiunge quella di ricercare, volta per volta ed al più presto possibile (all'infuori di quanto spetta alle autorità giurisdizionali interessate) le cause degli infortuni che accadono nei depositi esplosivi proponendo, per il tramite dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, i provvedimenti del caso al Ministero della guerra, e, qualora occorra, a quello dell'interno.

Art. 2.

Il Comitato è così composto:

TORRETTA comm. Alfredo, ispett. costruz. artigl., *presidente*.
MOLINA on. Rodolfo, *membro*.
CATTANEO comm. Ugo, dirett. istituto speriment. ferr. Stato, id.
PENNA comm. Lorenzo, col. del genio, id.
PINI comm. Carlo, capo div. Ministero agricoltura, id.
MANFREDONIA comm. Luigi, ing. del genio civile, id.
SGADARI comm. Antonio, questore, id.
SPALLINO prof. cav. uff. Rosario, ispett. Ministero interno, *segretario*.

Art. 3.

Il questore comm. Sgadari risiederà presso l'ispettorato delle costruzioni artiglieria e dovrà inoltre costituire organo di collegamento fra le autorità militari territoriali e corrispondenti autorità politiche.

Art. 4.

Le autorità militari e civili dovranno favorire con ogni mezzo l'opera del comitato interministeriale o dei suoi singoli membri.

Il presente decreto, è stato registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1921.

Roma, addì 4 agosto 1921.

Il Ministro dell'interno
I. BONOMI

Il Ministro della guerra
GASPAROTTO

N. 453. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 11 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 197, del 20 agosto 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra.

Art. 2.

I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi ,ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione.

Art. 3.

Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i comuni con popolazione non superiore ai 100 mila abitanti, potranno ottenere la concessione di un mutuo di favore a termine della legge 25 giugno 1911 n. 586 e del R. decreto 6 ottobre 1919 n. 1909.

Nei casi di ritardo provvederà di ufficio la giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 220 testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 4.

L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Le esumazioni e le inumazioni sono esenti da ogni tassa comunale.

Art. 5.

Le esumazioni delle salme dei caduti potranno per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre, ove non ostino particolari ragioni di ordine igienico.

Art. 6.

Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle prefetture, dagli ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle dei caduti della cui salma si chiede il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del R. decreto di cui al primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Il Ministero della guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme.

Art. 8.

Il servizio dei trasporti sarà regolato con norme da stabilirsi con R. decreto, su proposta del Ministero della guerra, d'intesa con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Con altro R. decreto sarà fissata la data in cui saranno iniziati i trasporti gratuiti, sarà stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai comuni per le spese relative.

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni.

La detta somma sarà, con decreto del Ministero del tesoro, inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI - GASPAROTTO - DE NAVA - GIRARDINI - MICHELI - BELOTTI - BERGAMASCO.

N. 454. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1075, per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 11 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 197, del 20 agosto 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 4 novembre 1921, nel terzo compleanno della Vittoria, alla salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918 sarà data, a cura dello Stato, solenne sepoltura in Roma sull'Altare della Patria.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati nel bilancio del Ministero della guerra i fondi necessari.

Art. 3.

Il ministro della guerra è autorizzato a provvedere alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI - GASPAROTTO - DE NAVA.

N. 455. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamenti in tesoreria delle somme ricavate delle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali e sottufficiali del R. esercito e della R. marina e loro famiglie ed eventualmente a privati di derrate, indumenti e materiali diversi.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 25 agosto 1921.

In base all'art. 6 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22, che il governo è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre p. v. (circolare 419 *giornale militare* c. a.), sono stati istituiti, nella categoria « Movimento di capitali » i due capitoli n. 77 « Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati », e n. 78 « Spese pel rifornimento di derrate, indumenti e materiali diversi ceduti o da cedere agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. esercito » (circolare 388 *giornale militare* c. a.).

L'inscrizione dei fondi necessari ai detti capitoli dev'essere fatta dal Ministero del tesoro entro i limiti delle somme che risultano versate dalle amministrazioni militari nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e cioè: Capitolo 342-bis e 342-ter.

Le amministrazioni militari pertanto, per le cessioni fatte ad altre amministrazioni ed, eventualmente, nei casi e con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni, a privati, dovranno versare le somme ricavate in tesoreria con imputazione al capitolo 342-bis del bilancio d'entrata.

Per le cessioni fatte, colle norme di cui alla circolare 665 del *giornale militare* del 1920, agli ufficiali e sottufficiali del R. esercito e della R. marina, il versamento dovrà invece essere eseguito con imputazione al capitolo 342-ter di detto bilancio.

A prova del versamento eseguito verrà dalla rispettiva tesoreria rilasciata apposita quietanza, ma poichè tale quietanza dev'essere unita alla contabilità del materiale, è necessario che insieme ad essa sia emesso un altro documento equipollente in base al quale questo Ministero possa poi chiedere a quello del tesoro la riassegnazione nel bilancio della guerra dell'importo delle cessioni di che trattasi, e provvedere così al rifornimento dei materiali ceduti.

E' stato pertanto stabilito col Ministero predetto che le amministrazioni militari, all'atto del versamento, presenteranno un certificato, conforme al modello unito alla presente circolare debitamente compilato con tutti i dati in esso specificati, in modo che gli agenti del tesoro non vi abbiano da apporre che le firme, il numero e la data delle quietanze.

Nella colonna di detto modello relativa all'oggetto del versamento le amministrazioni militari pei versamenti imputabili, come sopra si è accennato, al capitolo 342-bis del bilancio dell'entrata dovranno opporre l'indicazione seguente:

« Ricavo dalla cessione fatta ad altre amministrazioni (od a privati secondo il caso) di derrate (o di indumenti, o di materiali diversi, o di apparecchi e macchine) ».

Pei versamenti imputabili invece al capitolo 342-ter del bilancio dell'entrata apporranno l'indicazione:

« Ricavo dalla cessione fatta ad ufficiali e sottufficiali del R. esercito e della R. marina, di derrate (o indumenti o materiali diversi) ».

I versamenti dovranno essere fatti distintamente per ogni genere di cessione.

La quietanza originale dovrà essere sempre trattenuta dall'amministrazione che eseguisce il versamento e posta a corredo della relativa contabilità; il certificato invece sarà subito trasmesso a questo Ministero, all'ufficio competente, ove ciò sia prescritto da speciale disposizione, ed in caso diverso alla 1ª divisione ragioneria - sezione 1ª, perchè possa essere sollecitamente fatta al tesoro la richiesta di riassegnazione al bilancio della guerra delle somme versate.

Del ritardo nella trasmissione del certificato attestante il versamento saranno tenute responsabili le amministrazioni dimostratesi poco sollecite.

Il certificato in parola sarà quanto prima stampato dal reclusorio militare di Gaeta, al quale pertanto potrà fra qualche tempo, essere richiesto da ciascuna amministrazione, nei modi consueti, il numero di copie che si reputerà necessario, ma intanto vi si provvederà facendone delle copie a mano o coi mezzi a propria disposizione.

Mod. n 181-T.

SEZIONE DI R. TESORERIA PROVINCIALE DI . . . . . .

Si certifica che nell'esercizio finanziario . . . . . vennero rilasciate da questa sezione di tesoreria le quietanze indicate nel seguente prospetto con imputazione al capitolo . . . . . articolo . . . . . del bilancio dentrata.

Num.	Data	Intestazione	Oggetto	Somma

Si rilascia il presente certificato al Ministero della guerra per documentare una richiesta di riassegnazione di fondi al suo bilancio.

. . . . . li 192

V°: IL DELEGATO DEL TESORO — IL CAPO DELLA SEZIONE DI TESORERIA

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 456. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** (Stato Maggiore del R. esercito). — 25 agosto 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni nei comandi di ufficiale dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione VERONA — Tenenza di THIENE.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 457. CONCORSI. — **Concorso ippico di Trieste.** (Ispettorato ippico). 25 agosto 1921.

Nei giorni 25, 26, 27 settembre avrà luogo in Trieste un concorso ippico nazionale.

Il Ministero della guerra a norma dell'art. 412 della circolare 611 del 27 ottobre 1920 determina che gli ufficiali che interverranno al detto concorso siano considerati in servizio isolato; ad essi verranno perciò rimborsate le spese di viaggio personali, dei cavalli ed attendenti, e corrisposte le indennità per le giornate del concorso e per i giorni di viaggio necessari per raggiungere Trieste il giorno precedente all'inizio del concorso e ripartire il giorno successivo al termine di esso.

Si fa obbligo ai sigg. comandanti di corpo, sotto la loro personale responsabilità, di concedere l'autorizzazione a prendere parte a detto concorso solamente a quegli ufficiali che diano sicuro affidamento di ben figurare.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 458. DISCIPLINA MILITARE. — **Autorizzazione a vestire l'uniforme da parte degli ufficiali generali in congedo.** Stato Maggiore del R. esercito). 25 agosto 1921.

Con riserva di apportare in seguito la relativa variante al regolamento di disciplina, il Ministero determina fin d'ora che gli ufficiali generali in congedo siano dispensati, per vestire l'uniforme, dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione scritta di cui è oggetto la lettera *d*) del n. 65 del suddetto regolamento.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 459. DISPOSIZIONI VARIE. **Versamento annuale delle quote di ammortamento ritenute mensilmente per i prestiti ordinari concessi dal tesoro agl'impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 agosto 1921.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare 194 del *giornale militare* 1921, pag. 248, annotazione a piè di pagina, il Ministero dispone:

1° Il versamento annuale, al tesoro, delle ritenute per i prestiti concessi a norma del R. decreto-legge 30 maggio 1920 n. 1934, riportato nella detta circolare, è reso obbligatorio anche per gli ufficiali, marescialli e impiegati dell'amministrazione militare, benchè i loro stipendi siano pagati dai corpi su fondi tratti da mandati d'anticipazione.

2° Dovrà essere effettuato, per ogni cedente, entro il mese di gennaio di ogni anno, dal corpo che ha in forza il cedente stesso, a carico dei capitoli su cui si pagano gli stipendi, e seguendo le modalità indicate a pagina 247 del *giornale militare* corrente anno e nella seguente pagina 248 sopra citata. Cioè:

l'ordine di pagamento delle ritenute dovrà rendersi commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, per l'accreditamento al conto corrente di cui al 2° comma dell'art. 5 del suddetto R. decreto-legge 30 maggio 1920 n. 1934;

gli uffici, corpi e stabilimenti che non risiedono in un capoluogo di provincia, potranno provvedere al versamento delle rate di ammortamento dei prestiti, oltre che mediante vaglia del tesoro, anche mediante vaglia postale di servizio a favore del tesoriere centrale del Regno.

Come poi è indicato nella ripetuta pagina 248 del *giornale militare* corrente anno, pure entro il mese di gennaio di ogni anno gli uffici, corpi e stabilimenti che provvedono al pagamento degli stipendi e quindi alla relativa ritenuta per l'ammortamento

dei prestiti, dovranno trasmettere al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato - Divisione IV), unitamente al vaglia del tesoro o al vaglia postale di servizio emessi a favore del tesoriere centrale, un elenco mod. 223 T, contenente gli estremi del vaglia stesso e la descrizione delle varie rate di ammortamento di prestiti comprese nell'ammontare del vaglia e cioè: nome e cognome del cedente, e periodo di 12 mesi cui si riferiscono le rate e importo relativo.

3° Delle ritenute mensilmente operate agli ufficiali, marescialli e impiegati, dovrà farsi constare nel « Registro dei conti correnti individuali per i pignoramenti, sequestri e cessioni » prescritto dalla circolare 200 del *giornale militare* 1902 (disposizione 166, allegato 2, del fascicolo 2° della raccolta delle disposizioni in vigore - bozze).

Siccome però tale modello venne istituito allorquando contemporaneamente alle ritenute si eseguivano anche i versamenti agli enti cessionari, si dovrà, per le ritenute da farsi d'ora innanzi, opportunamente variare in penna il tracciato del modello medesimo, per farvi chiaramente risultare che, invece di *pagamenti eseguiti*, trattasi ora di ritenute fatte.

Eseguiti poi i versamenti annuali al tesoro, se ne dovrà far constare nella colonna *Annotazioni* del detto « Registro », con dicitura che chiaramente faccia risultare quali siano state le dodici rate mensili versate.

4° Il versamento per il corrente esercizio 1921-22 dovrà pure essere effettuato entro il mese di gennaio 1922. Pertanto, i corpi che avessero già versato la rata di luglio 1921 limiteranno, naturalmente, al venturo gennaio, il versamento dei residuali undici mesi.

5° Per i cedenti che siano trasferiti di corpo, il corpo perdente invierà subito a quello ricevente, con gli altri conti, lo stralcio del registro indicato nel precedente n. 3. Se il versamento annuale al tesoro non è stato eseguito, vi provvede (entro il mese di gennaio), per intero il corpo ricevente, che seguiterà ad operare le successive ritenute; il corpo perdente non dovrà fargli alcun rimborso per la quota di versamento corrispondente alle ritenute già ad esso corpo perdente operate. Se è stato eseguito, il corpo ricevente seguiterà pure ad operare le successive ritenute, senza dover dare alcun rimborso al corpo perdente per le ritenute da questo operate.

Per i cedenti che dopo il versamento annuale e prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario cessino dal servizio per morte, collocamento in posizione ausiliaria, a riposo, ecc., e per quelli che vengono posti in posizioni (aspettativa, ecc.) nelle quali perdano in tutto o in parte il diritto allo stipendio, per il ricupero delle quote versate in più al tesoro i corpi si rivolgeranno al Ministero della guerra (Ragioneria) indicando l'ammontare delle somme versate in più e i mesi cui si riferiscono.

Però pei cedenti pei quali la cessazione, nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, dal diritto di tutto o parte dello stipendio è già, nel gennaio, certa o prevedibile (quali sono gli ufficiali che si sa verranno collocati in posizione ausiliaria per limiti di età prima del luglio; gli ufficiali e impiegati pei quali sono in corso provvedimenti di aspettativa, ecc.) i versamenti al tesoro dovranno essere limitati in relazione allo stipendio intero che effettivamente verrà ed assere pagato ai cedenti stessi. Così, ad esempio: per un ufficiale che compia i limiti di età il 23 maggio, i versamenti dovranno essere limitati in relazione allo stipendio a lui dovuto sino a tutto il 22 maggio; per un ufficiale pel quale sono in corso i provvedimenti pel collocamento, dal 16 febbraio, in aspettativa per malattia non dipendenti da cause di servizio, si effettueranno i versamenti, per le ritenute in ragione dell'intero stipendio sino a tutto il 15 febbraio, salvo a provvedere in seguito al versamento delle minori rate dovute sull'assegno d'aspettativa.

6° Le norme di cui ai precedenti numeri sono applicabili anche ai prestiti concessi in base alla legge 16 dicembre 1914 n. 1362 (circolare 461-1918), ai prestiti straordinari di guerra, e alle quote dovute al fondo di garanzia per le cessioni riscattate.

Le ritenute invece per le cessioni consentite a favore di istituti di credito e di previdenza fra impiegati o salariati delle pubbliche amministrazioni, di casse di risparmio, di società cooperative od ordinarie di credito, di monti di pietà e di società di assicurazione, in base alle legge 30 giugno 1908 n. 335, seguiteranno ad essere versate e contabilizzate con le norme state in vigore sino ad ora.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 460. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni abolite.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 agosto 1921.

Si porta a conoscenza di tutti gli enti interessati che le sottonotate pubblicazioni non sono più in vigore, perchè abolite.

Le copie che ciascun comando o ufficio avesse in distribuzione vanno versate all'ufficio pubblicazioni militari presso l'economato di questo Ministero:

Pubblicazioni provvisorie relative all'arma di artiglieria.

Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 102/35 a trazione meccanica (ristampa edizione ottobre 1917)	n.	13	dell'elenco
Quaderno del materiale per comandi di gruppo e batteria da 102/35, edizione 1916	»	14	id.
Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 95 francese - (ristampa), edizione ottobre 1917	»	29	id.
Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 203/45 - installazione De Stefano (ristampa) edizione ottobre 1917	»	34	id.
Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 254-*B* - installazione De Stefano (ristampa) edizione ottobre 1917	»	35	id.
Istruzione provvisoria sul servizio dell'obice da 280-*K* (ristampa) edizione ottobre 1917	»	41	id.
Servizio rifornimento d'artiglieria (ristampa) edizione aprile 1918	»	44	id.
Compendio delle norme per le segnalazioni dell'artiglieria da fortezza edizione 1914	»	51	id.
Norme per la scelta delle posizioni e per la preparazione del terreno nell'impiego delle artiglierie di medio calibro (ristampa) edizione ottobre 1917	»	58	id.
Manualetto per la preparazione del tiro delle batterie del parco - edizione 1915	»	61	id.
Raccolta di dati concernenti i materiali d'artiglieria usati dall'Esercito tedesco - edizione febbraio 1915	»	64	id.
Tavole di tiro provvisorie dei cannoni da 37-*H* e da 37 rev. (V. 68 A.) (ristampa) edizione gennaio 1918	»	68	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 57 a caricamento rapido - edizione luglio 1918	»	68-*A*	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 76/17-*S*, mod. 1912 su affusto da sbarco (ristampa) edizione agosto 1918	»	72	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 75-*B* mont. (ristampa) edizione maggio 1917	»	75	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 95 francese (ristampa) edizione marzo 1918	»	76	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 102/35 su autocarro, edizione novembre 1916	»	77	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/40 (ristampa) edizione gennaio 1918	»	82	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/32 1885-1889 R. M. con munizioni del R. esercito - ediz. 1916	»	83	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/32-*A* 1885 e 1889 con munizioni della R. marina, edizione 1916	»	84	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/40-A 1889 e 1891 R. M. con munizioni del R. esercito (ristampa) edizione febbraio 1918	»	85	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/40-*A* 1889 e 1891 con munizioni della R. marina, edizione 1916	»	86	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/50 A. V. 1909 con proietti della R. marina e da 120/40 del R. esercito, ediz. giugno 1917	»	87	id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/50 A. V. 1909 per l'impiego della granata di acciaio da 120/40 (ristampa) edizione settembre 1917	»	88	id.

Tavola di tiro provvisoria del cannone da 149 C. (R. M.) (ristampa) edizione 1918 . . . . . n. 89 dell'elenco
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 149 B. (R. M.) per l'impiego dei proietti del R. E. (2ª edizione) edizione 1916 . . . . » 91 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 149 A. a granata d'acciaio, modello 1914, edizione aprile 1918 . . . . . » 93-A id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 149/27 A. 1889 (R. M.), edizione agosto 1917 . . . . . » 94 id.
Tavola di tiro provvisoria dell'obice da 149 G. (ristampa) edizione novembre 1917 . . . . . » 96 id.
Tavola di tiro provvisoria del mortaio da 149 A. (ristampa) edizione ottobre 1917 . . . . . » 97 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 152 B. per batterie a livello del mare (ristampa del n. 88 dell'elenco ris.) ediz. 1915 . . » 98 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 152 C. per batterie di quota media m. 80 (ristampa del n. 85 dell'elenco ris. ediz. 1917 . . » 99 id.
Tavola di tiro provisoria del cannone da 203/45 A. 1897 (ristampa) edizione aprile 1918 . . . . . » 106 id.
Tavola di tiro provvisoria dell'obice da 210 (R. P.) d'assedio, edizione luglio 1917 . . . . . » 107 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 254 (R. M.) per batteria di quota 8,19 (ristampa del n. 93 dell'elenco ris.) ediz. 1914 . . » 111 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 254 B. (ristampa) edizione settembre 1918 . . . . . » 112 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 254/45 V. 1906 e A. 1907 con prolungamento sino a 35° edizione agosto 1917 . . . . . » 113 id.
Tavola di tiro provvisoria dell'obice da 280 A. per l'impiego nelle operazioni di assedio (ristampa) edizione novembre 1917 . . . » 115 id.
Tavola di tiro provvisoria dell'obice da 280 C. per l'impiego nelle operazioni d'assedio (ristampa) edizione 1918 . . . . . » 116 id.
Tavola di tiro provvisoria dell'obice da 280 K. (ristampa) edizione dicembre 1917 . . . . . » 120 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 305/40 A. 1900-1904 edizione novembre 1917 . . . . . » 125 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 305/46 A. e V. 1909 edizione novembre 1917 . . . . . » 126 id.
Istruzione provvisoria sul fucile francese mod. 1907-1915 e regolamento sul tiro della fanteria francese (riservata) edizione dicembre 1917 » 130 id.
Istruzione provvisoria sul caricamento degli shrapnels-granata da 102 e 105 edizione marzo 1918 . . . . . » 131 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 75 m. 1897 francese, edizione marzo 1918 . . . . . » 133 id.
Tavola di tiro provvisoria per granata. Bomba mod. Guerritore degli obici da 210 R. E. da 210 R. P., edizione marzo 1918 . . . » 136 id.
Istruzione provvisoria sull'obice da 105 edizione giugno 1918 . . » 148 id.
Tavola di tiro provvisoria dell'obice da 105 Ansaldo ediz. ottobre 1918 » 151 id.
Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120 G. granata d'acciaio monobloc P. R. edizione ottobre 1918 . . . . . » 153 id.
Istruzione provvisoria cannone 76 G. B. edizione ottobre 1918 . . » 154 id.
Tavola di tiro provvisoria obice da 210 R. E. edizione 1918 . . . » 155 id.
Istruzione provvisoria sul cannone da 381/40 su installazione ferroviaria, edizione ottobre 1918 . . . . . » 156 id.
Istruzione provvisoria sul montaggio e collocamento in opera delle sistemazioni anti-aeree da 75 A. 87 (tipo Marchionni) edizione 1916 » 171 id.
Istruzioni militari per la R. M. parte 5ª, n. 6, maneggio del graduatore a mano e di quello automatico tipo R. E. per spoletta C. E. T. 1900, edizione 1915 . . . . . » 178 id.
Metodo per la difesa antiaerea di una città. La Filotecnica . . » 179 id.

Tavola di tiro sommaria numerica per il cannone da 76/17 controaerei, edizione 1916 . . . . . n. 187 dell'elenco
Tavole di tiro grafiche controaerei da 76/17 per granata con spoletta O. E. T. 900 edizione 1916 . . . . . » 188 id.
Tavola di tiro numerica della mitragliatrice da 25,4 V. su affusto per tiro controaerei, edizione 1915 . . . . . » 197 id.
Tavola di tiro numerica controaerei per lo shrapnels da 75/906, edizione 1917 . . . . . » 201 id.
Tavola di tiro grafica c. a. per il cannone da 75 A. con shrapnels da 75-906 . . . . . » 202 id.
Tabella pel tiro d'interdizione con lo shrapnels da 87 B-98 spoletta O. C. T. 900, edizione 1918 . . . . . » 203 id.
Tavola di tiro numerica controaerei pel cannone da 120 B. shrapnels con spoletta 86 . . . . . » 205 id.
Tavola di tiro grafica c. a. da 120 B (shrapnels) . . . . . » 206 id.
Tavola di tiro numerica controaerei per cannone da 105 R. con granata munita di spoletta francese da 35/55 mod. 1913, edizione 1918 » 207 id.
Tavole di tiro grafiche controaerei da 105 per granata con spoletta francese a tempo da 30/55, mod. 1913 . . . . . » 208 id.
Tavola di tiro grafica controaerei del cannone 87 B. 98 con spoletta O. E. T. 900 per granata torpedine da 87/98, edizione 1918 . . » 209 id.
Tavola di tiro numerica controaerei cannone da 87 B. 98 shrapnels da 87/98 munito di spolette O. E. T. 900 ediz. marzo 1918 . . . » 210 id.
Tavola di tiro grafica controaerei da 87/98 V. per lo shrapnels con spoletta O. E. T. 900 . . . . . » 211 id.
Tavola numerica controaerei pel cannone 87 B. M. 98 shrapnels con spoletta mod. 1887 maggio 1917 (ristampa) edizione 1916. . . » 214 id.
Tavola di tiro numerica controaerei del fucile 70/87, edizione 1915 . » 215 id.
Tavola di tiro numerica controaerei pel cannone da 75 A. rigido shrapnels con spoletta mod. 1906 . . . . . » 216 id.
Tavole di tiro grafiche controaerei da 76/30 R. M. Balipedio Viareggio » 217 id.
Tavola di tiro grafica del cannone da 75 su affusto speciale per il tiro contro bersagli aerei ediz. 1915 . . . . . » 221 id.
Tavole di tiro per il cannone da 37 H. e da 37 rev. (R. Marina), edizione 1900 . . . . . » 224 id.
Tavola di tiro sommaria pel cannone da 75/906 e 911 (per tiro controaerei) con carica ridotta (V=460) per varii angoli di sito, ediz. 1915 » 229 id.
Tavola di tiro del cannone da 65 mont. (per tiro controaerei) per angoli di sito da 0 a 80 milles, ediz. 1915 . . . . . » 231 id.
Estratto dall'istruzione sul tiro di fucileria controaerei (fucile mod. 70/87 tubato) ediz. 1916. . . . . » 232 id.
Impiego dei telemetri monostatici nel tiro controaerei ediz. 1915 . » 233 id.
Estratto dall'istruzione sul tiro di fucileria controaerei (fucile mod. 70/87) ediz. 1916 . . . . . » 240 id.
Istruzione provvisoria sul serv. del cannone da 120 G. (M). per le artiglierie P. R. ediz. 1917 . . . . . » 242 id.
Istruzione sull'affustino M. Pitet per fucile ediz. 1916 . . . . » 250 id.
Batterie da costa (testo e tavole) ediz. 1885 . . . . . » 252 id.
Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza fascicolo I° (descrizione e maneggio degli strumenti ed attrezzi di puntamento) ediz. 1913 . . . . . » 253 id.
Organizzazione e funzionamento del tiro preparato d'assedio edizione 1906 . . . . . » 254 id.
Note sur la fabbrication des obus en fonte aciérée edit. 1913 . . » 256 id.
Impiego del fucile Carcano ridotto a lancia bombe ediz. 1915. . » 257 id.
Libretto di tiro (cannone a tiro rapido da 75/906. . . . . » 258 id.
Materiale da muro (parte I) affusti a carreggio (atlante di tavole) ediz. 1861 . . . . . » 259 id.
Istruzione sul servizio del cannone da 120 G. (M.) . . . . » 265 id.

Registro-giornale dei movimenti avvenuti nel materiale in consegna (Frontespizi intermedi) mod. n. 44. . . . . n. 273 dell'elenco
Registro-giornale dei movimenti avvenuti nei materiali in carico al consiglio ed in consegna ai consegnatari mod. 43 Frontespizi intermedi . . . . . » 274 id.
Quaderno generale dei materiali di artiglieria ediz. 1912. . . » 275 id.
Taccuini di tiro. . . . . » 276 id.
Tavola ditiro provvisoria per la granata A. E. della R. M. (cannone da 102/35 su autocarro) ediz. 1916. . . . . » 277 id.
Regolamento per l'applicazione del D. L. sulla requisizione dei rottami metallici, ediz. 1916 . . . . . » 289 id.
Notizie sui materiali d'artiglieria catturati agli austriaci, ediz. 1917 . » 294 id.
Regolamento provvisorio di esercizi per l'artiglieria da campagna (materiale francese) da 75/1897, ediz. 1918 . . . . . » 297 id.
Carico e disponibilità dei materiali da 75 A. e da 87/98, ediz. 1916. » 299 id.
Libretto di tiro, ediz. . . . . » 300 id.
Descrizione degli strumenti non compresi nella parte quinta dell'istruzione provvisoria sul tiro delle artiglierie di assedio, ediz. 1916 . . . . . » 302 id.
Istruzione sull'arco di puntamento, ediz. 1890 . . . . . » 304 id.
Istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 87 B. per le batterie P. R. ediz. 1916 . . . . . » 307 id.
Istruzione sull'impiego del peri-iposcopio applicato al fucile sistema Olivieri ediz. 1916 . . . . . » 308 id.
Relazione circa un traino del materiale da difesa da 149 G., eseguito coi carrelli regolamentari pel traino degli affusti d'assedio da 149 G. . . . . » 312 id.
Petardo offensivo Thevenot tipo A. L. ediz. 1916 . . . . » 313 id.
Istruzione sull'impiego della rosetta nel tiro a granata torpedine del cannone da 75/906, ediz. 1914 . . . . . » 315 id.
Istruzione sulle tavole di tiro grafiche universali, ediz. 1915 . . » 316 id.
Istruzione sul tiro per le artiglierie destinate al tiro controaerei, Ediz. 1915 . . . . . » 317 id.
Fascicolo delle dotazioni per ricambi del Regg. d'Artiglieria (su 5 oppure su 8 batterie da 75-A) e degli elementi per la costituzione presso le Direzioni dell'arma dei gruppi di materiali per rifornimenti ai reggimenti stessi, ediz. 1914 . . . . . » 322 id.
Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, ediz. 1913 » 323 id.
Sistemazione provvisoria delle dotazioni delle parti e materiali per ricambio dei reggimenti d'artiglieria di Corpo d'armata e divisionali, ediz. 1899 . . . . . » 325 id.
Schema della nuova istruzione di puntamento e tiro del moschetto per l'artiglieria, ediz. 1893 . . . . . » 326 id.
Norme per le esercitazioni dell'artiglieria da fortezza (specialità da fortezza), ediz. 1912 . . . . . » 327 id.
Notes sur le materiel de 58, edition 1915 . . . . . » 329 id.
Prescrizioni per la fornitura dell'acciaio destinato alla fabbricazione dei proiettili, delle bombe e bombarde e delle granate-bombe, edizione 1918 . . . . . » 332 id.
Libretto di tiro pel cannone da 70 montagna . . . . . » 336 id.
Disegni ed indicazioni riflettenti oggetti facenti parte del caricamento delle vetture d'artiglieria, ecc. . . . . » 339 id.
Abaco degli scostamenti per cannone da 87 . . . . . » 341 id.
Abaco degli scostamenti per cannone da 75-B . . . . . » 342 id.
Abaco degli scostamenti per cannone da 120 G. (M). . . . . » 343 id.
Tavola di tiro grafica per il cannone da 149 B (R. M.) per shrapnels e granate . . . . . » 345 id.
Tavola di tiro grafica per cannone da 75 su affusto speciale . . » 347 id.

Tavola di tiro grafica per cannone da 87 B. per tiro contro bersagli aerei	n.	349	dell'elenco
Fascicolo dei materiali della categoria A, eccedenti o mancanti alle dotazioni (specchio)	»	350	id.
Quaderno dei materiali in carico al regg. artiglieria a cavallo ediz. 1904	»	351	id.
Quaderno dei materiali d'artiglieria esistenti in carico pei servizi di mobilitazione (per la Direzione d'artiglieria)	»	354	id.
Quaderno dei materiali d'artiglieria esistenti in carico (per i reggimenti artiglieria da campagna)	»	355	id.
Quadro indicante i colori delle divise e mostrine per la truppa del R.E.	»	357	id.
Tabelle di correzione per cannoni da 75 A, con proietti da 75/906	»	359	id.
Tabelle di correzione per cannoni da 87 B.-98	«	361	id.
Tabella di scostamenti per cannone da 75 B. R.M.	»	362	id.
Tabelle di scostamenti per cannone da 120 G. M.	»	363	id.
Tabella di correzioni per cannone da 120 B	»	364	id.
Tabella di correzioni per cannone da 87 B	»	365	id.
Istruzione sull'impiego del defilatore « Crepin » per mitragliatrici,. Edizione 1916	»	367	id.

Pubblicazioni in vigore.

(*Servizio di Artiglieria e Genio*).

Estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio Ediz. 1904.

Artiglieria.

Caricamento dei carri delle batterie da campagna. Ediz. 1896 (fas. I°, 2°, 3°, 4°, 5° - fasc. 2°-bis - 4°-bis - 52°, 153°, 54°).

Caricamento dei carri delle batterie a cavallo. Ediz. 1897 (fasc. 5°, 6°, 7°, 8° - fasc. 55°, 56°, 57°).

Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna. Ediz. 1897.

Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. Ediz. 1898.

Istruzione tattica per le batterie da montagna. Ediz. 1898.

Istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. Ediz. 1898.

Istruzioni sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. Ediz. 1904.

Istruzione sull'affardellamento per le batterie da 75-A. Ediz. 1904.

Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna:

Parte 1ª, fascicolo *A*, Nomenclatura del materiale da 87 B, edizione 1905.

Parte 1ª, fascicolo *B*. Nomenclatura del materiale da 75 A. Edizione 1904.

Parte 1ª, fascicolo *D*. Nomenclature e notizie sugli esplosivi ed artifizi da guerra, edizione 1905.

Appendice alla parte 2ª - conservazione del materiale da 75 A e da 70 mont. ediz. 1905.

Istruzione sul servizio dei cannoni da 75 A da campagna ed a cavallo. Edizione 1905.

Istruzione sul servizio dei cannoni da 87 B, mod. 80/98. Edizione 1905.

Istruzione tattica delle batterie da montagna ed a cavallo. Edizione 1905.

Istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (bozze di stampa). Volume 1, edizione 1910.

Istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (bozze di stampa). Volume 1°, Edizione 1910.

Istruzione sul cavallo, volume 2°. Condurre senza il conducente montato. Edizione 1906.

Caricamento del carreggio per i servizi di mobilitazione: Fascicoli 1-*bis*, 3-*bis*, 29, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52-*bis*, 58, 59, 59-*bis*, 60, 60-*bis*, 61, 62, 62-*bis*, 63, 64.

Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio (bozze di stampa), ediz. 1910.

Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. Istruzione sul cannone da 75, mod. 906 (bozze di stampa), edizione 1910.

Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze, edizione 1892.
Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza. Edizione 1898.
Istruzione sulla costruzione delle batterie di assedio. Edizione 1898.
Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa. Edizione 1899.
Istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza. Edizione 1901.
Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa parte 1ª e 2ª. Edizione 1902.
Servizio delle bocche da fuoco speciali di talune piazze e batterie. Volume 1° (appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa). Edizione 1905.
Traini e trasporti delle batterie di medio calibro. Appendice all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio (bozze di stampa). Edizione 1910.
Servizio delle bocche da fuoco speciali di talune piazze e batterie. Volume 2°. Edizione 1906.
Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza. Fascicolo 2°, edizione 1909.
Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza. Fascicolo 2°, edizione 1906.
Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio, fasc. 3° (bozze di stampa) ediz. 1909.
Quaderni dei caricamenti dei parchi d'artiglieria d'assedio:
- Batteria di cannoni da 149 G. Edizione 1905.
- Colonna di munizioni per cannoni da 149 G. Edizione 1905.
- Batteria di cannoni da 120 A. Edizione 1906.
- Colonna di munizioni per cannoni da 120 A. Edizione 1906.
- Batteria di cannoni da 120 B. Edizione 1906.
- Colonna di munizioni per cannoni da 120 B. Edizione 1906.
- Batteria di obici da 149. Edizione 1906.
- Colonna di munizioni per obici da 149. Edizione 1906.
- Terzo gruppo di materiali ausiliari. Edizione 1906.
- Batteria di cannoni da 149 A. Edizione 1906.
- Batteria da mortai da 210. Edizione 1907. Numero d'ordine della pubblicazione 15.
- Colonna di munizioni per cannoni da 149 A. Edizione 1909. Numero d'ordine della pubblicazione 42.
- Batteria di obice da 210. Edizione 1909. Numero d'ordine della pubblicazione 45.
- Colonna di munizioni per obice da 210. Edizione 1909. Numero d'ordine della pubblicazione 46.
- Quarto gruppo di materiali ausiliari. Edizione 1909. Numero d'ordine della pubblicazione 56.
- Colonna munizioni per mortai da 210. Edizione 1909. Numero d'ordine della pubblicazione 62.
- Batteria da mortai da 149. Edizione 1909. Numero d'ordine della pubblicazione 63.
- Colonna munzioni per mortai da 149. Edizione 1910. Numero d'ordine della pubblicazione 65.

Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (fascicoli 1°, 2° e 4°). Edizioni 1909. N. d'ord. delle pubblic. 57.
Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e relativa istruzione. Edizione 1896.
Fascicolo dei materiali dei depositi centrali di artiglieria. Edizione 1905.
Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria. Edizione 1906.
Norme per il servizio del materiale durante le scuole di tiro e le esercitazioni delle truppe d'artiglieria ai forti di sbarramento (litografato). Edizione 1908.
Istruzione pel trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite e di altri esplodenti pel servizio militare. Edizione 1884.
Manuale d'artiglieria. Parte 1ª campagna - montagna. Edizione 1888.
Manuale d'artiglieria. Parte 2ª, fortezza. Edizione 1890.
Manuale d'artiglieria. Parte 3ª costa. Edizione 1891.
Manuale d'artiglieria. Parte 4ª. Notizie comuni. Edizione 1889.
Manuale per i sottufficiali guarda-batteria. Edizione 1904.
Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria. Edizione 1905.
Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace. Fascicolo 1°. Edizione 1908. Numero d'ordine della pubblicazione 31.
Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace. Fascicolo 2°. Edizione 1908. Numero d'ordine della pubblicazione 32.

Tavole di tiro:

dell'obice da 240 in batteria al livello del mare. Edizione 1888;
del cannone da 75 B montagna. Edizione 1890;
del cannone da 75 B campagna. Edizione 1892;
del cannone da 450 (litografata). Edizione 1893;
dei cannoni da 321. Edizione 1893;
del cannone da 240 lungo. Edizione 1893;
del cannone da 240 corto. Edizione 1893;
del cannone da 42 a caricamento rapido. Edizione 1893;
dei cannoni da 120 G e da 120 A. Edizione 1894;
del mortaio da 87. Edizione 1894.
del cannone da 16 G. R. (litografata). Edizione 1895;
dell'obice da 240 in batteria all'altitudine di m. 155. Edizione 1899;
dell'obice da 280 K. all'altitudine di m. 100. Edizione 1899;
dell'obice da 280 K in batteria all'altitudine di m. 131. Edizione 1899;
dell'obice da 149. Edizione 1900;
del mortaio da 240. Edizione 1900;
del cannone da 120 B. Edizione 1900;
del mortaio da 149. Edizione 1900;
del cannone da 149 G di affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e per cannone da 149 A a sfera. Edizione 1900;
dell'obice da 280 lungo per batterie a livello del mare. Edizione 1900;
dell'obice da 210 (R. E.). Edizione 1901;
dell'obice da 210 (R. E.) di assedio. Edizione 1901;
del cannone da 75 a caricamento rapido. Edizione 1901.
del cannone da 75 A da campagna. Edizione 1903;
dei cannoni da 400 della torre corazzata V. E. II (piazza di Taranto) (litografato). Edizione 1903;
del cannone da 70 A montagna. Edizione 1904;
del cannone da 152 A 91, A 96 e A 99. Edizione 1905;
del cannone da 149 G. (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Edizione 1906;
del cannone da 120 B (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Edizione 1906;
dei cannoni da 120 G e da 120 A (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Edizione 1906;
dell'obice da 210 (R. E.) (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Edizione 1906;
dell'obice da 210 (R. E.) di assedio (coi quadranti e cogli alzi e graduazione millesimale). Edizione 1906;
dell'obice da 149 (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Ediz. 1906.
del mortaio da 210 (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Ediz. 1906;
del mortaio da 149 (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Ediz. 1906;
del mortaio da 87 (coi quadranti e cogli alzi a graduazione millesimale). Edizione 1906;
del cannone da 149 A. Edizione 1907;
dei cannoni da 87-A-B- e B mod. 80/98. Edizione 1907;

Caricamento del carro per munizioni da 87 B trasformato per il trasporto delle munizioni da 75/906. Fascicolo n. 66. Numero d'ordine della pubblicazione 77.

Caricamento del carro per munizioni da 75 trasformato per il trasporto delle munizioni da 75/906. Fascicolo 67. Numero d'ordine della pubblicazione 78;

Caricamento del carro per munizioni da 75 B e del carro per munizioni da 75 B trasformato per munizioni da 75 A, trasformato in carro da trasporto delle munizioni da 75, mod. 906. Fascicolo 68. Numero d'ordine della pubblicazione 79.

Caricamento della carretta per munizioni trasformata per il trasporto delle munizioni da 75 mod. 906. Fascicolo 69. Numero d'ordine della pubblicazione 80.

Istruzione sul modo di caricare l'affardellamento del personale sui carri per munizioni da 75 B, 75 A e 87 B trasformati per il trasporto di munizioni da 75 modello 906. Numero d'ordine della pubblicazione 85.

Fascicolo di caricamenti dei materiali d'artiglieria (fascicolo 51). Numero d'ordine della pubblicazione 96.
Tavole di tiro del cannone da 75 A campagna. Numero d'ordine della pubblicazione 109.
Tavole di tiro per il cannone da 75/906 (sostituite coi numeri 73 e 74 dell'elenco provvisorio). Numero d'ordine della pubblicazione 134.
Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 obici da 210. Numero d'ordine della pubblicazione 162.
Istruzione sull'impiego degli obici da 280 A del parco d'assedio. Numero d'ordine della pubblicazione 167.
Istruzione sul servizio del cannone da 149 G. Edizione 1915. Numero d'ordine della pubblicazione 177.
Istruzione sui cannoni da 120 G e 120 A. Numero d'ordine della pubblicazione 178.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 461. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Congedamento dei militari del primo quadrimestre 1900 e sistemazione della forza in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). - 25 agosto 1921.

Questo Ministero avverte che sono in corso di stampa e saranno diramate quanto prima le nuove disposizioni, preannunciate dalla circolare 351 del G. M. corrente anno, per la sistemazione della forza in congedo.

Colla pubblicazione di tali disposizioni si considereranno abrogate le norme sulla stessa materia contenute nelle circolari del *giornale militare* n. 486 del 1920 e n. 5 del corrente anno, oltre a quelle contenute nelle già abrogate circolari 690 e 705 del 1918.

In esito poi a quesiti qui pervenuti a proposito della citata circolare 351, questo Ministero avverte, per quanto ciò sembri affatto ovvio, che i militari nati nel primo quadrimestre 1900 i quali al 31 agosto corrente, data del congedamento, non avranno ancora compiuto 33 mesi di servizio (o 24 mesi, nei casi nei quali un servizio di tale durata è sufficiente pel congedamento), potranno essere congedati, senza che occorrano ulteriori disposizioni, a mano a mano che compiano detto periodo di servizio.

Il Ministro - GASPAROTTO.

N. 462. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Abolizione del conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi.** (Ufficio automobilistico). — 26 agosto 1921.

Col 31 luglio u. s. è stato abolito il conto corrente di cui la circolare 508 del *giornale militare* 1919.

Esso però rimarrà in vigore a tutto il 30 novembre p. v. per gli introiti e pagamenti relativi alla gestione precedente al 31 luglio detto.

Conseguentemente, i corpi ed uffici interessati verseranno in tesoreria a favore del conto corrente, nel modo indicato nel paragrafo 8 delle norme della suddetta circolare, tutte le somme provenienti dalle vendite e cessioni di materie e materiali automobilistici effettuate fino al 31 luglio, mentre le somme provenienti da vendite e cessioni effettuate per lo stesso motivo dal 1° agosto corrente debbono essere versate in tesoreria con imputazione al capitolo 342-*bis* del bilancio d'entrata, esercizio finanziario 1921-1922.

I relativi vaglia del tesoro e le quietanze di versamento, appena ritirate dalle tesorerie saranno rimesse a questo Ministero (Ufficio automobilistico) corredate di separati elenchi delle materie e materiali venduti o ceduti con le seguenti indicazioni:

1) Data della vendita o cessione;
2) Ente prelevatario;

3) Specie e quantità delle materie e materiali;
4) Prezzi ed importi parziali;
5) Totale generale;
6) Richiamo nella casella annotazioni della data e numero dei vaglia o delle quietanze e della sezione di R. tesoreria che le ha rilasciate.

Pel Ministro — L. MACCHI.

N. 463. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Capitoli dello stato di previsione per l'esercizio 1921-922.** — (Segretariato generale Ragioneria). 26 agosto 1921.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero e delle amministrazioni militari dipendenti che i capitoli « Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero » e « Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 riportati a pagina 608 del *giornale militare* del corrente anno coi numeri 59 e 60 devono invece portare rispettivamente i numeri 60 e 61.

Con l'occasione si ricorda che al capitolo n. 61 « Indennità temporanea al personale civile di ruolo, ecc. » devono essere applicate soltanto le indennità caro-viveri mentre la speciale indennità concessa col R. decreto-legge n. 1894 del 23 dicembre 1920 agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai carabinieri deve essere posta a carico dei vari capitoli sui quali gravano gli assegni fissi.

Pel Ministro — L. MACCHI.

N. 464. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). - 26 agosto 1921.

La Camera dei deputati, nella seduta del 29 luglio u. s., ha approvato un ordine del giorno in cui è contenuta la deliberazione seguente:

« La Camera invita il Governo alla presentazione, entro il termine di quattro mesi, di un completo elenco di tutti gli impegni per spese straordinarie e di guerra con assoluta preclusione di ogni spesa ulteriore ».

Per dare esecuzione alla deliberazione predetta, si dispone quanto appresso:

Non più tardi del 15 settembre p. v. tutti i corpi direzioni e stabilimenti del Regio esercito dovranno trasmettere al Ministero, divisione 1ª ragioneria, un elenco dettagliato di tutte le somme impegnate e non ancora pagate alla data del 31 luglio 1921 e di quelle, che pur non essendo state impegnate si presume che dovranno essere pagate, la cui spesa fa carico ai capitoli 64, 65, 66, 67, 68 del bilancio passivo del Ministero della guerra (vedi circolare 388 del 1921).

Tale elenco, da compilarsi su tracciato conforme al modello allegato, deve comprendere tutte le somme da pagare sia nel presente che nei futuri esercizi.

I titoli di spesa dovranno essere elencati distintamente per ognuno dei suddetti capitoli in ogni elenco per capitolo, e distintamente per categorie ad esempio: assegni, pagamenti per forniture di vestiario, di derrate, ecc., spese di custodia ed altre relative ai materiali residuati dalla guerra, lavori di ripristino, ecc.) facendo un totale separato per ogni caegoria ad un totale complessivo per capitolo. Dovranno essere tenute distinte le spese già impegnate o delle quali sia già determinato l'ammontare, da quelle che si presume di dover pagare.

Queste ultime, saranno calcolate colla maggiore approssimazione possibile.

Per le spese che, pur avendo un carattere continuativo, sono tuttavia indeterminate per la durata e per la entità, quali le spese per le truppe e servizi all'estero, per cura, assistenza e assegni di convalescenza ai feriti, tubercolosi e malati in dipendenza della guerra, ecc., le previsioni, in mancanza di migliori elementi, saranno effettuate pren-

dendo per base le somme pagate nell'ultimo trimestre e supponendo che la spesa debba durare e rimanere invariata fino al 30 giugno 1922.

L'elenco dovrà essere compilato e trasmesso dagli enti che rendono al Ministero le contabilità in contanti, ivi compresi gli uffici stralcio tuttora tenuti a rendimento di conti.

Però gli elenchi compilati dagli stabilimenti, uffici, ecc. dipendenti da una direzione di commissariato saranno trasmessi pel tramite della direzione stessa che avrà cura di raccoglierli tutti e di evitare eventuali duplicazioni o lacune.

Gli enti divisi in più uffici o servizi dovranno riassumere in una sola le situazioni che fossero compilate da ciascuno degli uffici o servizi.

Gli elenchi dovranno essere trasmessi anche se negativi.

Si raccomanda la cura più scrupolosa nella compilazione dell'elenco. Dovrà essere tenuto presente che il Parlamento non intende accordare, in seguito alcuna maggiore assegnazione oltre quella necessaria per soddisfare gli impegni che gli saranno denunziati, per cui qualunque nuova o maggiore spesa, dipendente dalla guerra, che non fosse stata compresa nell'elenco non potrebbe in avvenire essere più pagata.

Il Ministero terrà responsabili i Consigli di amministrazione e i direttori o capi di ufficio, di stabilimenti, ecc. degli inconvenienti che potrebbero derivare da errori o da omissioni.

Pel Ministro — L. MACCHI.

---

(1) . . . . . .

ELENCO delle somme rimaste da pagare al 31 luglio 1921 e delle spese che si ritiene di dover ancora effettuare nell'esercizio 1921-22 e nei successivi a carico del capitolo . . . . . .

Numero d'ordine per ogni capitolo	CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	
			Determinato	Presunto
		Esercizio 1921-22.		
		(2)		
1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
2	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Totale	. . . . .	. . . . .
		(2)		
3	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
4	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Totale	. . . . .	. . . . .

(1) Indicazione del corpo, ufficio, ecc.
(2) Categoria di spese (assegni, forniture di .... ecc.

N. B. — Per ogni esercizio sarà fatto il riepilogo dei titoli per categoria; in fondo all'elenco quello dei totali per esercizio.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 31ª, anno 1921, circolare 401:

A pagina 644, n. 10, in luogo delle parole: nati negli anni 1900 e 1901, *leggasi*: nati negli anni 1899 e 1900.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436:

A pagina 694, seconda colonna, depennare i capitani: *Cunico* G. Battista, *Ciocchetti* Vittorio, *Cenci* Aldo, *Chioccon* Giuseppe.

A pagina 694, seconda colonna, dopo il capitano: *Cartocci* Pietro, aggiungere il capitano *Cimolino* Ermando.

A pagina 695, prima colonna, depennare il capitano: *Deidier* Renato.

A pagina 695, prima colonna, depennare il capitano: *Donà* Dante.

A pagina 695, prima colonna, dopo il capitano *Carpaneto* Luigi, aggiungere il capitano *Caputo* Giuseppe.

A pagina 695, seconda colonna, invece di: *Grillo* Giuseppe, leggasi: *Gullo* Giuseppe.

A pagina 696, seconda colonna, dopo il capitano: *Maccarone* Ugo, aggiungere il capitano *Marinari* Francesco.

A pagina 697, prima colonna, invece di: *Rodriguez* Giuseppe, leggasi: *Rodriquez* Giuseppe.

A pagina 697, seconda colonna, depennare il capitano: *Vittori* Emanuele.

A pagina 698, prima colonna, invece di: *Baschetta* Luzio, leggasi: *Bascetta* Luzio.

A pagina 698, prima colonna, invece di: *Bernardo*, Giuseppe, leggasi: *Bernaudo* Giuseppe.

A pagina 698, seconda colonna, dopo il capitano *Barbato* Domenico, aggiungere il capitano *Barbarotto* Vincenzo.

A pagina 698, seconda colonna, depennare il capitano *Brenchio* Battista.

A pagina 699, prima colonna, 37ª riga depennare il capitano *Carpitella* Salvatore.

A pagina 699, prima colonna, invece di: *Cisati* Giuseppe, leggasi: *Cesati* Giuseppe.

A pagina 699, prima colonna, invece di: *De Censo* Alfonso, leggasi: *De Cenzo* Alfonso.

A pagina 699, prima colonna, dopo il capitano *Cavallaro* Umberto, aggiungere i capitani *Cappellini* Salvatore e *Ceresa* Mario.

A pagina 699, seconda colonna, depennare il capitano *Gesuma* Antonio.

A pagina 700, prima colonna, dopo il capitano *Lemme* Diego, aggiungere il capitano *Lanzafame* Francesco.

A pagina 700, prima colonna, invece di: *Matteoli* Alfredo, leggasi: *Matteoni* Alfredo.

A pagina 700, seconda colonna, dopo il capitano *Manicone* Luigi, aggiungere i capitani *Mento* Pasquale e *Minneci* Francesco.

A pagina 701, prima colonna, dopo il capitano *Rigon* Giovanni, aggiungere il capitano *Roccella* G. Battista.

A pagina 702, prima colonna, invece di: *Accilli* Antonio, leggasi: *Accili* Antonio.

A pagina 702, prima colonna, dopo il tenente *Buccellato* Francesco, aggiungere il capitano *Brunelli* Federico.

A pagina 702, seconda colonna, dopo il tenente *Corbò Amedeo*, aggiungere il tenente *Carnevale* Ernesto.

A pagina 703, prima colonna, invece di: *Finizzi* Gaetano, leggasi: *Finizia* Gaetano.

A pagina 703, seconda colonna, *invece di*: *Lanfranchi* Remo, leggasi: *Lanfranco* Remo.

A pagina 703, seconda colonna, invece di: *Mere* Donato, leggasi: tenente *Mele* Donato.

A pagina 704, prima colonna, invece di: *Borela* Riccardo, leggasi: *Barela* Riccardo.

A pagina 704, seconda colonna, depennare il tenente *Stampacchio* Giorgio.

A pagina 705, prima colonna, invece di: *Fagioli* Giuseppe, leggasi: *Faggioli* Giuseppe.

A pagina 705, prima colonna, invece di: *Grillantini* Ettore, leggasi: *Grillandini* Ettore.

A pagina 705, prima colonna, dopo il tenente *Franceschetti* Gino, aggiungere il tenente *Fucini* Mario.

A pagina 705, prima colonna, depennare il tenente *Irace* Tancredo.

A pagina 705, seconda colonna, depennare il tenente *Michetti* Luigi.

A pagina 705, seconda colonna, depennare il tenente *Pucini* Mario.
A pagina 705, seconda colonna, dopo il tenente *Rungi* Enrico, aggiungere il capitano *Revello* Pio.
A pagina 705, seconda colonna, invece di: *Vecchiarutti* Natale, leggasi: *Venchiarutti* Natale.
A pagina 705, seconda colonna, invece di: *Zante* Giacomo Umberto, leggasi: *Zandegiacomo* Umberto.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(858) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1921 — 2 Settembre

N. 465 – 1 settembre 1921. — SERVIZI DEL GENIO. Variante alla istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà, in occasione di esercitazioni militari . . . . *Pag.* 745

» **466 – 1 settembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria e speciale. *Pag.* 746

» **467 – 1 settembre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Documenti che si riferiscono ad ufficiali . . . . . *Pag.* 747

» **468 – 1 settembre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretti personali . *Pag.* 747

» **469 – 1 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, per le scuole militari. *Pag.* 747

» **470 – 1 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegno per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1921-22 . . . *Pag.* 748

» **471 – 1 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegno per spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 748

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 750

Circolare N. 465. SERVIZIO DEL GENIO. **Variante alla istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà, in occasione di esercitazioni militari.** (Servizio del genio). 1° settembre 1921.

In conseguenza del maggior costo dei prodotti e dei lavori agricoli, nonchè delle opere in genere che i proprietari danneggiati dalle esercitazioni militari debbono fare eseguire per rimettere nel pristino stato la proprietà immobiliare, si determina che il limite massimo dell'ammontare delle perizie, che le commissioni liquidatrici dei danni debbono pagare con le somme ricevute dalle direzioni del genio, sia elevato da L. 200 e L. 500.

Per conseguenza, negli articoli 9, 10 ed 11 dell'allegato n. 2 all'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare, in data 1° marzo 1902, dove è indicato l'ammontare di lire 200, dovrà essere sostituito quello di L. 500.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 466. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria e speciale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 1° settembre 1921.

Con riferimento alle norme di carattere generale date per l'amministrazione degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale con le circolari 147 e 443 del *giornale militare* dell'anno 1920, il Ministero, anche per ovviare ad inconvenienti di vario genere verificatisi, dà le seguenti disposizioni di carattere particolare in ordine al pagamento degli assegni tanto agli ufficiali nella detta posizione quanto a quelli in posizione ausiliaria ordinaria.

1° Agli ufficiali generali che già esercitarono le funzioni di comandante di corpo d'armata o di carica corrispondente, ovvero coprirono la carica di ministro o di sottosegretario di Stato, e che sono residenti in città sede di distretto (e per quelli in posizione ausiliaria speciale anche in città non sede di distretto, ma sede di un deposito reggimentale e quindi da esso deposito amministrati) gli assegni dovranno essere pagati al loro domicilio, previ accordi con gli interessati, per cura di un ufficiale del distretto o del deposito appositamente incaricato e con tutte quelle precauzioni che si ritengano opportune per garantire, pur nell'eccezione, la regolarità del servizio di cassa.

Per l'esecuzione di tali pagamenti si terrà presente e si applicherà quanto fu disposto col dispaccio circolare 25 febbraio 1914 n. 1530 diretto ai comandi di corpo d'armata, riguardante il pagamento da parte dei distretti, degli assegni vitalizi agli ufficiali generali residenti in città capoluoghi di provincia.

2° Agli altri ufficiali generali e ai colonnelli, residenti nella sede del distretto (o del deposito che li amministra) gli assegni saranno pagati in giorni distinti ed in locali separati e di facile accesso.

3° Per tutti gli ufficiali in genere saranno escogitati tutti quei provvedimenti che possano facilitare il riconoscimento all'ingresso in caserma e le operazioni stesse del pagamento affinchè questo avvenga con la possibile sollecitudine e regolarità.

4° Agli ufficiali non residenti in località sede di distretto nè amministrati da un deposito reggimentale, gli assegni saranno loro corrisposti dal corpo o distaccamento fisso che trovasi sul posto.

A tale fine i distretti invieranno mensilmente al comando del corpo o distaccamento ed in tempo utile, gli assegni dovuti, mediante vaglia di servizio intestato al comando del corpo o distaccamento nonchè i documenti che debbono essere firmati per quietanza dai singoli ufficiali.

Effettuata senza indugio la riscossione del vaglia di servizio, sarà eseguito il pagamento e saranno restituiti al distretto i documenti quietanzati. Per gli ufficiali di cui al n. 1 il pagamento sarà effettuato al loro domicilio.

5° Tutte le operazioni di pagamento e l'affluenza degli ufficiali al distretto o deposito dovranno essere regolate in modo che l'ufficiale trovi sempre tutte quelle facilitazioni che sono conciliabili con le esigenze del servizio.

6° Le disposizioni di cui sopra entreranno in vigore dal corrente mese di settembre.

Pel Ministro — L. MACCHI.

N. 467. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Documenti che si riferiscono ad ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina). — 1° settembre 1921.

Ad ovviare ai frequenti e gravi inconvenienti che si verificano per omonimie o insufficienza di indicazioni, il Ministero prescrive che gli atti relativi agli ufficiali, compresi rapporti, note caratteristiche ed in genere tutte le pratiche amministrative, portino, nell'intestazione o nell'oggetto, oltre al cognome e al nome dell'ufficiale, l'indicazione della categoria (s. a. p. o complemento o m. t., ecc.), dell'arma o del corpo, *della paternità*, *della classe* e del distretto di leva o del comune di nascita.

Pel Ministro L. MACCHI.

N. 468. — STATO DEGLI UFFICIALI. **Libretti personali.** (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina). — 1° settembre 1921.

Mancano tuttora i libretti personali di ufficiali effettivi della giustizia militare, nominati in base al R. decreto 11 aprile 1918 n. 457, e di gran parte degli ufficiali di complemento dello stesso corpo, nonchè degli ufficiali chimici farmacisti, passati a far parte dell'esercito permanente per effetto della legge n. 367 (circolare 242 *giornale militare* e. a.).

Si richiamano perciò le competenti autorità militari all'osservanza dei n. 3 e 38 del regolamento per le note caratteristiche (impianto dei libretti personali mod. 102-A, 102-B e relativa trasmissione di una delle due copie al Ministero della guerra).

Pel Ministro L. MACCHI.

N. 469. STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, per le scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1921.

1. — In attesa della pubblicazione del decreto prescritto dall'art. 364 del regolamento d'amministrazione, si porta a conoscenza degli enti interessati che l'assegno per le spese d'ufficio, per le scuole militari, durante l'esercizio 1921-22, è stabilito nella misura sottoindicata:

Direzione superiore delle scuole	L. 6.000
Scuola di guerra	» 15.000
Scuola militare	» 12.600
Accademia militare	» 6.900
Scuola d'applicazione di fanteria	» 4.500
Scuola d'applicazione di cavalleria	» 6.000
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	» 75.000
Scuola d'applicazione di sanità militare	» 8.000
Collegi militari	» 3.000
Scuola centrale di fanteria	» 6.500
Scuola centrale d'artiglieria	» 6.000
Scuola centrale del genio	» 3.000
Scuola centrale di educazione fisica	» 2.500

2. — La gestione delle spese d'ufficio, anzichè dal comandante della scuola, come è stabilito dall'art. 364 del regolamento d'amministrazione sarà tenuta dal consiglio d'amministrazione, al quale spetterà pure l'obbligo della tenuta del *registro delle spese d'ufficio*. In questo dovranno essere segnate cronologicamente tutte le spese e giustificate coi relativi documenti.

3. — L'assegno sopra indicato, essendo stato stabilito in rapporto agli stanziamenti di bilancio, non potrà essere oltrepassato.

Pel Ministro L. MACCHI.

N. 470. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegno per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1921-22.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1921.

In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale che stabilirà l'assegno per le spese riservate dei corpi, di cui all'art. 368 del regolamento di amministrazione, durante l'esercizio 1921-22, si porta a conoscenza delle amministrazioni interessate che tale assegno resta intanto fissato nella misura sottoindicata:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, cavalleria e artiglieria da campagna, reggimenti alpini a 2 battaglioni, deposito battaglioni zappatori e telegrafisti	L.	1.800
Reggimenti bersaglieri e artiglieria da montagna, comando stabilimenti militari di pena	»	1.300
Reggimenti alpini a 4 battaglioni	»	2.800
Reggimenti alpini a 3 battaglioni, reggimenti del genio	»	2.300
Reggimenti di artiglieria pesante campale, autoportato, d'artiglieria pesante, da costa	»	800
Depositi scuola controaerei, centri automobilistici, raggruppamenti aeroplani, comandi gruppo aerostieri, gruppo dirigibilisti, comando corpo invalidi e veterani, istituto geografico militare, ospedali militari principali e ospedali militari succursali con consiglio d'amministrazione proprio (per le truppe di sanità), direzioni di commissariato (per le truppe di sussistenza)	»	600
Scuola centrale di fanteria	»	2.800
Scuola centrale di artiglieria	»	2300
Scuola centrale del genio	»	1.200
Altre scuole e collegi militari	»	600

Pel Ministro L. MACCHI.

N. 471. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1921.

1. In attesa della pubblicazione del decreto prescritto dall'art. 364 del regolamento d'amministrazione, si porta a conoscenza degli enti interessati che l'assegno per le spese d'ufficio, per l'esercizio 1921-22, è stabilito nella misura sottoindicata:

Uffici dei generali designati pel comando di un'armata in guerra	L.	3.000
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione di fanteria di linea e alpini	»	6.000
Comando di divisione di cavalleria	»	3.000
Comandi di brigata	»	900
Reggimenti granatieri e fanteria di linea uniti al deposito	»	6.500

Reggimenti bersaglieri uniti al deposito	L.	3.000
Reggimenti granatieri e fanteria di linea disgiunti dal deposito	»	5.000
Reggimenti bersaglieri disgiunti dal deposito	»	2.500
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri e fanteria di linea	»	2.000
Depositi disgiunti dai reggimenti bersaglieri	»	1.000
Reggimenti alpini	»	8.500
Reggimenti di cavalleria	»	4.000
Ispettorato costruzioni d'artiglieria	»	1.200
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata (1)	»	1.500
Reggimenti d'artiglieria	»	8.000
Depositi scuola d'artiglieria controaerei	»	1.200
Direzioni d'artiglieria	»	9.000
Stabilimenti d'artiglieria	»	8.000
Comandi del genio di corpo d'armata (1)	»	1.500
Reggimenti del genio	»	8.000
Depositi di battaglioni zappatori e telegrafisti	»	5.000
Direzioni del genio	»	15.000
Stabilimenti del genio	»	6.000
Ragruppamento aeroplani e gruppi aerostieri e dirigibilisti	»	6.500
Comando scuole aviatori	»	8.500
Direzione dei servizi d'armamento aeronautico	»	1.000
Stabilimento di costruzioni aeronautiche	»	9.000
Reparto costruzioni edilizie d'aeronautica	»	15.000
Istituto studi ed esperienze d'aeronautica	»	9.000
Direzione tecnica d'aviazione	»	4.000
Distretti in sede di corpo d'armata	»	5.000
Distretti in sede di divisione militare	»	3.500
Distretti in altre sedi	»	2.000
Corpo invalidi e veterani	»	1.200
Direzioni di sanità militare	»	900
Ospedali militari principali	»	3.500
Ospedali militari succursali	»	2.500
Infermerie presidiarie autonome	»	1.500
Ispettorato dei servizi di commissariato (2)	»	2.000
Direzioni di commissariato militare	»	4.200
Sezioni staccate di commissariato militare	»	1.200
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari (3)	»	14.500
Istituto geografico militare	»	20.000
Tribunale supremo di guerra e marina	»	15.000
Tribunali militari	»	3.000
Delegazioni trasporti, uffici trasporti militari marittimi e biglietterie militari	»	180

2. — La gestione delle spese d'ufficio, anzichè dal comandante del corpo, come è disposto nell'art. 364 del regolamento d'amministrazione, sarà tenuta dal consiglio d'amministrazione, al quale spetterà pure l'obbligo della tenuta del *registro delle spese d'ufficio*. In questo dovranno essere segnate cronologicamente tutte le spese e giustificate coi relativi documenti.

3. L'assegno sopra indicato essendo stato stabilito in rapporto agli stanziamenti di bilancio non potrà essere oltrepassato.

Pel Ministro — L. MACCHI.

---

(1) Tali comandi preleveranno l'assegno, analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata, dalla direzione di commissariato.

(2) Il detto ispettorato preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

(3) Dall'assegno si preleva una quota annua di L. 1500 per le spese della commissione per l'esecuzione delle leggi per i veterani.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1921, circolare 436:

A pagina 694, prima colonna, dopo il capitano *Arghetti* Augurio, aggiungere il capitano *Alisa* Pasquale.

A pagina 695, prima colonna, dopo il capitano *Caputo* Giuseppe, aggiungere il capitano *Chiusi* Carlo.

A pagina 695, seconda colonna, dopo il capitano *Gatti* Vito aggiungere i capitani *Gennai* Vittorio e *Giambalvo* Natale; dopo il capitano *Iusinna* Salvatore aggiungere il capitano *Ivaldi* Umberto, e dopo il capitano *Fava* Guido, aggiungere il capitano *Formato* Felice.

A pagina 696, seconda colonna, dopo il capitano *Marinari* Francesco aggiungere il capitano *Moavero* Enrico.

A pagina 697, prima colonna, dopo il capitano *Russo* Luigi, aggiungere il capitano *Rubadi* Alberto.

A pagina 697, seconda colonna, dopo il capitano *Zubbani* Umberto, aggiungere il capitano *Zinna* Vincenzo, e dopo il capitano *Trivelloni* Romolo, aggiungere il capitano *Tensini* Francesco.

A pagina 698, prima colonna, dopo il capitano *Attincili* Emanuele, aggiungere il capitano *Alagia* Ambrogio.

A pagina 698, prima colonna, invece di *Ambrosi* Umberto, leggere *Ambrogi* Umberto.

A pagina 698, seconda colonna, dopo il capitano *Barbarotto* Vincenzo, aggiungere il capitano *Basile* Vitale.

A pagina 699, seconda colonna, depennare il capitano *Federici* Luigi.

A pagina 699, seconda colonna, invece di *Giardini* Paolo, leggasi *Gardini* Paolo.

A pagina 700, seconda colonna, dopo il capitano *Minneci* Francesco, aggiungere il capitano *Morgoni* Francesco e dopo *Nordio* Buono, aggiungere il capitano *Navarra* Salvatore.

A pagina 701, seconda colonna, dopo il capitano *Saccani* Artenio, aggiungere il capitano *Sannella* Alfredo.

A pagina 702, prima colonna, dopo il capitano *Brunelli* Federico, aggiungere il capitano *Biselli* Mario.

A pagina 702, seconda colonna, dopo il tenente *Carnevale* Ernesto, aggiungere i capitani *Cornaggia Medici Castiglioni* Giovanni Antonio e *Conio* Oreste.

A pagina 703, prima colonna, dopo il tenente *D'Evant* Alessandro, aggiungere i capitani *Dara* Giuseppe, *D'Alfonso* Attilio, *D'Alessandro* Domenico, depennare il capitano *Gabet* Marco e invece di *Gundi* Giuseppe, leggasi *Gnudi* Giuseppe, dopo il tenente *Fossati* Luigi, aggiungere il capitano *Ferrante* Michele.

A pagina 703, seconda colonna, dopo il tenente *Magliulo* Umberto, aggiungere il capitano *Marcolin* Guido.

A pagina 704, prima colonna, depennare il tenente *Quadrio* Battista.

A pagina 705, seconda colonna, dopo il tenente *Marino* Pasquale, aggiungere il capitano *Masciello* Antonio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(943) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª **1921** 3 Settembre

N. 472. **2 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato. . . . . *Pag.* 751

Circolare N. 472. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 2 settembre 1921.

Per l'applicazione della legge 13 agosto 1921 n. 1080 (circolare 451) saranno osservate le seguenti norme:

1. L'assegno temporaneo mensile, a decorrere dal 1 marzo 1921, sarà subito corrisposto ai personali appresso indicati nella misura rispettivamente risultante dall'allegato n. 1:

a) personale di ruolo civile delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, compresi quelli in aspettativa per motivi di salute;

b) ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente, ed in aspettativa per infermità;

c) sottufficiali dei carabinieri reali; sottufficiali delle altre armi e corpi, ad eccezione dei sergenti.

2. L'assegno temporaneo mensile deve valutarsi in base allo stipendio di fatto goduto e non su quello di diritto.

3. Agli impiegati ed ufficiali collocati in aspettativa per infermità l'assegno compete nella stessa proporzione ridotta in cui viene corrisposto lo stipendio di aspettativa.

Parimenti dicasi per gli assegni alimentari di cui all'art. 52 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati, approvato con R. decreto 2 novembre 1908 n. 693.

4. L'assegno è computabile agli effetti della pensione, senza però partecipare della natura dello stipendio. Quindi, non può essere conglobato con lo stipendio agli effetti della cessione; ne è valutabile ai fini della determinazione della indennità di residenza, di missione e di qualsiasi altro assegno che, a norma delle disposizioni vigenti, sia variabile a seconda dello stipendio.

5. Le imposte da applicarsi all'assegno temporaneo sono quelle indicate nell'allegato n. 1. Però il conteggio sui documenti contabili va fatto al netto come per lo stipendio.

6. Per i personali appresso indicati questo Ministero si riserva di fare ulteriori comunicazioni non appena perverranno da quello del tesoro le disposizioni relative:

1° Ufficiali con stipendio ridotto (aspettativa per riduzione di quadri; congedo provvisorio; disponibilità, ecc.);

2° Ufficiali delle categorie in congedo (complemento, milizia territoriale, posizione ausiliaria, riserva);

3° Sergenti delle varie armi e corpi che abbiano compiuto 4 anni di servizio;

4° Famigli delle scuole militari.

Così pure si fa riserva di indicare se, per i sottufficiali dei carabinieri, nel calcolare l'aumento mensile deve anche tenersi conto dell'indennità di grado e degli aumenti quadriennali.

7. Per il pagamento dell'assegno sono stati istituiti nella parte straordinaria del bilancio della guerra i seguenti capitoli:

a) pel personale civile - Cap. 63-*bis* « assegno temporaneo mensile dal 1 marzo 1921 al personale civile di ruolo » (art. 14 della legge);

b) pel personale militare - Cap. 63-*ter* « assegno temporaneo mensile dal 1 marzo 1921 al personale militare » (art. 15 della legge).

8. I fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno dal 1 marzo 1921 dovranno essere richiesti con la maggiore precisione possibile, distintamente per ognuno dei detti capitoli - come di regola - alle direzioni di commissariato militari; le quali, a loro volta, trasmetteranno le relative richieste al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Div. amministrazione dei corpi).

Gli enti con gestione autonoma di cassa invieranno - come di consueto - le loro richieste fondi direttamente al Ministero.

In attesa che i relativi mandati abbiano corso, le somme pagate saranno provvisoriamente applicate al fondo scorta dei singoli corpi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Assegno provvisorio mensile decorrente dal 1° marzo 1921, stabilito dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, a favore di personali vari.
Dimostrazione della somma netta da pagare.

CATEGORIE	Stipendi goduti	Assegno lordo mensile	Ritenute		Imponibile per l'imposta di ricchezza mobile	Ritenute			Assegno netto arrotondato
			in conto entrate tesoro	per l'opera di previdenza		imposta ricchezza mobile	addizionale 5 per cento	contributo di guerra	
Personale di ruolo civile delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra (art. 15 della legge).	Fino a lire 4.999	120, —	7. 20	0, 84	111, 96	9, 68	0, 47	0, 41	101, 40
	da lire 5.000 a lire 7.999	140, —	8. 40	0, 98	130, 62	11. 30	0. 53	0, 49	118, 30
	da lire 8.000 a lire 10.999	160, —	9. 60	1, 12	149, 28	12, 91	0, 61	0, 56	135. 20
	da lire 11.000 a lire 13.999	180, —	10. 80	1, 26	167, 94	14. 52	0. 70	0, 62	152, 10
	da lire 14.000 in su	200, —	12. —	1, 40	186, 60	16, 14	0, 77	0, 69	169, —
Ufficiali del R. Esercito (art. 15 della legge). Marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti, esclusi quelli dei carabinieri reali (art. 15 della legge).	Fino a lire 4.999	80, —	4, 80	—	75. 20	6. 50	0. 32	0, 28	68, 10
	da lire 5.000 a lire 7.999	93. 33	5. 59	—	87, 74	7. 58	0, 34	0, 32	79. 50
	da lire 8.000 a lire 10.999	106, 66	6. 39	—	100, 27	8, 67	0. 43	0. 37	90. 80
	da lire 11.000 a lire 13.999	120, —	7, 20	—	112, 80	9, 75	0, 48	0. 42	102, 15
	da lire 14.000 in su	133. 33	7, 99	—	125, 34	10. 84	0. 54	0, 46	113. 50
Sottufficiali dei carabinieri reali - Sergenti maggiori delle altre armi e corpi (art. 15 della legge (1)	Fino a lire 4.999	80. —	—	—	—	—	—		80, —
	da lire 5.000 a lire 7.999	93. 33		—	—		—	—	93. 35

(1) Per stabilire l'importo corrispondente agli stipendi goduti devesi moltiplicare per 365:
a) per i sottufficiali dei carabinieri reali, la paga giornaliera e gli aumenti triennali di paga;
b) per i sergenti maggiori, l'assegno giornaliero e gli aumenti quadriennali.

NB. L'assegno temporaneo, gravando su capitoli diversi del bilancio, sarà pagato con documenti distinti da quelli degli assegni ordinari.
Ai sergenti maggiori sarà pagato dalle compagnie alla fine di ogni mese, chiedendo rimborso alla cassa con speciale elenco nominativo.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(960) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª **1921** 9 Settembre

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

N. 473 – 21 agosto 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1144, che converte in legge, apportandovi modificazioni, il R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, (circolare n. 588, *giornale militare* anno 1919) circa il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori . . . . . *Pag.* 756

» **474 – 2 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Indennità per i servizi di presidio . . . . . *Pag.* 758

» **475 – 8 settembre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'Estero . . . . . *Pag.* 758

» **476 – 8 settembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922 . . . . . *Pag.* 758

» **477 – 8 settembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra . *Pag.* 759

» **478 – 8 settembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al primo corso superiore automobilistico . . . . . *Pag.* 764

» **479 – 8 settembre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1900 . . . . . *Pag.* 765

» **480 – 8 settembre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 765

» **481 – 8 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità di tramutamento . . . . . *Pag.* 766

» **482 – 8 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità speciali per fine servizio . . . . . *Pag.* 766

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 767

Circolare N. 473. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 1144, che converte in legge, apportandovi modificazioni, il R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, (circolare n. 588, giornale militare anno 1919), circa il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.** — (Segretariato generale Divisione personale del Ministero). — 21 agosto 1921. (Gazzetta ufficiale n. 207, del 1 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle amministrazioni dello Stato, con le modificazioni seguenti:

All'art. 2 (lettera *d*) sostituire: « Siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio o per effetto di altre leggi speciali ».

All'art. 4, comma 1° e 2°, dopo le parole: « del pensionato che abbia contratto matrimonio » inserire le altre: « prima o ». Al comma ultimo del medesimo articolo, sostituire: « Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

All'art. 7 aggiungere: « In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio ».

All'art. 11 aggiungere i seguenti capoversi:

« La tabella n. 1 richiamata dall'art. 79, testo unico, 21 febbraio 1895 n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

« Anche per le pensioni della specie resta salva la diposizione del precedente art. 7 ».

All'art. 13, sostituire il seguente: « Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1° del presente decreto, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

All'art. 14 sostituire il seguente:

« Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895 n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'amministrazone delle ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'amministrazione delle ferrovie dello Stato; nonchè agli agenti provenienti dal R. ispettorato generale delle strade ferrate ».

All'art. 22 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificatamente la materia delle pensioni militari, saranno con le modalità da stabilirsi mediante decreto reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'art. 21 ».

All'art. 23 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie ».

« Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

TABELLA di assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'amministrazone centrale al fine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Categoria	AGGI ED ALTRI PROVENTI NETTI	Stipendio corrispondente
		Lire —
1ª	Fino a L. 14,900 e più	13.000
2ª	Id. » 14,300 e id.	12.400
3ª	Id. » 13,100 id.	11.500
4ª	Id. » 12,100 id.	10.600
5ª	Id. » 11,000 id.	9.750
6ª	Id. » 9,900 id.	8.900
7ª	Id. » 9,000 id.	8.050
8ª	Id. » 8,000 id.	7.200
9ª	Id. » 7,000 id.	6.400
10ª	Id. » 6,000 id.	5.600
11ª	Id. » 5,000 id.	4.800
12ª	Id. » 4,000 id.	4.000

N. 474. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Indennità per i servizi di presidio.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 settembre 1921.

Risultando che non sempre le disposizioni sulle indennità di presidio sono esattamente applicate si avverte che:

1° Per i servizi di qualunque natura nell'interno della città non è dovuta alcuna indennità;

2° Che le indennità di presidio, pei servizi che si compiono nei dintorni, possono spettare solo in quanto i percorsi fra andata e ritorno, superino i 5 chilometri giusta il n. 1 dell'allegato 1 alla circolare 653 del 1920, distanze da computarsi a norma dell'art. 4 del decreto relativo.

I pagamenti che fossero stati fatti in difformità dei suindicati principi dovranno essere rettificati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 475. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'estero.** — (Stato Maggiore R. esercito). — 8 settembre 1921.

Allo scopo di agevolare i militari smobilitati che involontariamente hanno ritardato a presentare la domanda di riespatrio gratuito, questo Ministero stabilisce, a parziale modificazione delle circolari n. 116 e n. 448 del *giornale militare* 1921, di protrarre al « 31 dicembre 1921 p. v. il termine utile per la presentazione delle domande stesse, da parte degli interessati ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 476. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922.** — (Segretariato generale - Divisione educazione fisica - istruzione premilitare e scuole militari). — 8 settembre 1921.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 402 *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che, per il prossimo anno scolastico 1921-922, possano concorrere all'ammissione ai collegi militari i giovani che, pur non avendo compiuti i 14 anni al 31 luglio 1921, li compiano però entro il 31 dicembre p. v.

In conseguenza il termine per la presentazione ai distretti delle domande d'ammissione, fissato con la su citata circolare al 10 settembre 1921, è prorogato al 25 stesso mese.

Pel rimanente restano ferme le norme contenute nella ripetuta circolare 402.

I comandi dei distretti militari, ove ancora non l'avessero fatto, in base alle disposizioni già impartite ai comandi di corpo d'armata, provvederanno per la sollecita stampa ed affissione di apposito manifesto onde portare quantto sopra a conoscenza di coloro che potessero avervi interesse.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 477. — SCUOLE MILITARI. **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra.** (Direzione generale personale ufficiali). — 8 settembre 1921.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 436 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati al successivo corso di perfezionamento e di quelli dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare suddetta.

SCUOLE DI APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA.

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

ARONADIO Ettore, 6 fanteria.
BOSSI Ezio, 3 raggruppamento aeroplani.
BOSI Giulio, 135 fanteria.
BAVIERA Raniero, 12 bersaglieri.
CAPIGATTI Giuseppe, 87 fanteria.
CLEMENTINI Quintilio, 28 id.
CATERINO Bernardino, destretto militare Aversa.
CAO PINNA Francesco, 81 fanteria.
CIMOLINO Armando, 8 alpini.
COPELLO Saturnino, 46 fanteria.
CHIOCCHIO Mariano, 59 id.
DELLA PENNA Nicola, distretto militare Campobasso.
DE SANTIS Luigi, 59 fanteria.
FOSSI Luigi, 135 id.
GONELLO Mario, R. corpo truppe coloniali.
GENNARO Tommaso, id. id. id.
LELLA Giorgio, 135 fanteria.
MASCILLI Ferdinando, 82 id.
MILAZZO Giorgio, 4 alpini.
NURRA Giovanni, 135 fanteria.
OCCHIODORO Umberto, 2 bersaglieri.
PAOLI Roberto, 84 fanteria.
PICCIANO Michelangelo, distretto militare Campobasso.
PALUMBO Gaetano, R. corpo truppe coloniali.
POTENZA Angelo, id. id. id.
PERRICONE Francesco, 86 fanteria.
RICCI Francesco, 135 id.
ROSSI Giuseppe, R. corpo truppe coloniali.
SERRA Antonio, deposito 25 fanteria.
ZORZOLI Giuseppe, R. corpo truppe coloniali.

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

ALESSI Manlio, 3 bersaglieri.
ALDEGHIERI Fulvio, 80 fanteria.
BAGLIONE Aldo, 35 fanteria ed assegnato alla Direzione centrale automobilistica.
BOCCALI Goffredo, 51 fanteria.
BERIONNI Romeo, 80 fanteria ed assegnato al 5 artiglieria pesante.
BINDA Attilio, 3 alpini.
BIANCO CRISTO Alberto, 91 fanteria.
BAMONTE Alfredo, 7 id.
BORDA Matteo, 1 alpini.
BERARDI Alberto, 74 fanteria ed assegnato Ministero guerra - Direzione generale servizi logistici ed amministrativi.
BRUNO Luigi, 1 granatieri.
BLASI Attilio, 81 fanteria.
BONAMICI Oscar, 81 id.
BRANNE Arturo, 25 id.
BORDONI Ferruccio, 25 fanteria ed assegnato al 3 gruppo automobilistico Verona.
BUSELLI Giuseppe, 2 bersaglieri assegnato al Ministero guerra.
BONIFAZI Silvio, distretto militare di Teramo.
BOCCACAMPI Riccardo, 8 alpini.
BIZZARRI Vittorio, assegnato comando corpo armata Trieste.
CURCIO Alfonso, 39 fanteria.
CAPUANO Elminto, 11 fanteria ed assegnato al Ministero guerra - Direz. centrale servizio sanitario militare.
CORTESE Giovanni, 14 fanteria ed assegnato alla sez. di commissariato militare Udine.
CARTOCCI Pietro, 6 bersaglieri.
CAPUTO Giuseppe, collegio militare Roma.
CARASCON Pasquale, 7 fanteria.
CALOGIURI Gaetano, 81 fanteria ed assegnato al Ministero guerra - Direzione generale personale ufficiali.
CONTI Terzo. 82 fanteria.
CONCIALINI Aldo, 232 id.

D'ERRICO Ruggero, 3 bersaglieri ed assegnato al Ministero guerra - Direzione generale personale ufficiali.
DE LORENZO Francesco, 30 fanteria.
DOMENICHINI Fausto, 5 alpini.
DE CARLI Paolo, distretto militare Verona.
DE SARIO Michele, 92 id.
DE STEFANI Gaspare, 86 fanteria ed assegnato al tribunale militare Zara.
D'AMORE Umberto, 21 fanteria ed assegnato al 2 artiglieria da costa.
DI NATALE Vincenzo, 4 fanteria.
FIORIO Giovanni, 6 alpini.
FRISCIA Carmelo 5 fanteria.
GIACCHERY Vincenzo, 1 id.
IALLA Davide, 4 alpini.
LIVERANI Michele 84 fanteria.
LOCATELLI Pietro, 4 bersaglieri.
LUCCHETTI Vincenzo, 32 fanteria.
LICURSI Michele, 4 bersaglieri.
LO MUTI Giuseppe, 9 id.
LEPORE Luigi, 16 fanteria ed assegnato al tribunale marittimo di Pola.
LA ROSA Salvatore, 3 id.
LATINO Giuseppe, distretto militare Macerata.
MACCARONE Ugo, 86 fanteria.
MAIO Luigi, 82 fanteria ed assegnato Ministero guerra - Direzione generale personale ufficiali.
MORICHINI Carlo, 81 fanteria ed assegnato all'ufficio militare di stazione Roma.
MERLO Alberto, 7 alpini.
MATTIOLI Attilio, 2 bersaglieri.
MEOLI Eraclio, distretto mil. Padova.
MEZZETTI Pietro, comando gruppo aerostieri Roma.
MENCHINI Orazio, distretto militare Udine.
MONDELLO Franco, distretto militare Casale Monferrato.
MASSA Achille, 82 fanteria assegnato Ministero guerra - Segretariato generale.
MARTINO Rosario, 60 fanteria ed assegnato al reparto autonomo G. Mameli - Roma.
MILANESI Enrico, 50 fanteria.
NUNCIMBELLO Antonino, 78 fanteria assegnato sezione com. militare Trento.
NELLI Marinello, 1 raggruppamento aeroplani.
NOTARO Domenico, 18 fanteria assegnato al centro automobilistico Verona.
NICOTERA Armando, 4 bersaglieri.
OCCHIPINTI Gino, distretto militare Mondovì.
OPPICI Bruno, 38 fanteria assegnato centro automobilistico Bari.
PACI Emanuele, 75 fanteria assegnato Mi-
PASQUALI Loris, 11 bersaglieri.
POY Pietro, 2 alpini.
PONZIAN Mario, 58 fanteria assegnato commissione ricevimento cereali Treviso.
PIZZUTELLI Francesco, 81 fanteria.
PANNAIN Ugo, 74 fanteria assegnato ufficio centrale onoranze salme caduti in guerra.
PAUTASSI Giuseppe, collegio militare Roma.
PAOLINI Mario, 61 fanteria assegnato scuola allievi ufficiali compl. Lucca.
PAGLIOCCHINI Crisippo, 5 bersaglieri
PERUCCA Domenico, 1 raggruppamento aeroplani da caccia.
REGGIO Amedeo, 79 fanteria.
ROSSI Euplio, 31 id.
RAGAZZONI Achille 43 id.
RUSSI Alessandro, 2 bersaglieri.
ROSSI Saverio, 44 fanteria.
RUOCCO Ciro, 6 bersaglieri.
RUSSO Luigi, 2 granatieri assegnato Ministero guerra - Direz. generale personale ufficiali.
SLAVIERO Mario, 5 alpini, assegnato Ministero guerra - Stato maggiore R. esercito.
SIMONELLI Amedeo, 84 fanteria.
SCHIZZI Ottorino, distretto militare Sacile.
SARNELLI Pietro, 1 bersaglieri.
SANTORONI Giovanni, 58 fanteria assegnato Ministero guerra - Direz. generale servizi logistici amministrativi.
SCHIAVI Giuseppe, 1 bersaglieri.
SAETTA Alfonso, distretto militare Caltanissetta.
SOLDATINI Mario, 4 bersaglieri.
STELLUTI SCALA Offreduzzo, 39 fanteria.
SOLIERI Celso, 6 bersaglieri.
SCLAFANI Paolo, 1 battaglione volontari italiani Tripoli.
SOBRERO Paolo, deposito scuola aviatori Capua.
VIDONI G. Battista, distretto militare Udine.
VACCARI Giuseppe, 86 fanteria.
VIO Guido, 11 id.
VILLANI Fortunato, 48 fanteria assegnato ufficio militare di stazione Cervignano.
VACCARO Gabriele, 11 bersaglieri ed assegnato ispettorato centrale A. M. R. G.
VALLETTA Giovanni, deposito scuola aviatori Capua.
VIGNOLI Luigi, 70 fanteria.
ZELLI IACOBUZZI Giovanni, 12 bersaglieri assegnato comando corpo armata Bari.
ZUCCARINI Tullio, assegnato divisione

SCUOLA MILITARE — MODENA.

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

ACCOLTO Pietro, 49 fanteria assegnato direzione ricuperi Torino.
CASULA Marcello, 88 fanteria.
CADONI Paolo, 59 id.
CIRINCIONE Ignazio, distretto militare Cefalù.
DELL'ACQUA Zeno, 8 fanteria.
FERRI Valentino, 88 fanteria.
GASTALDI Francesco, 4 alpini.
GALICANI Ennio, 60 fanteria.
GUIDUCCI Giulio, 3 bersaglieri.
IMPALLOMENI Gaetano, 6 fanteria.
MARZAROTTO Evaristo, 5 alpini.
MELEAGRI Ottorino, deposito 94 fanteria.
NICOLO' Filippo, 135 fanteria.
NECCHI Carlo, 2 bersaglieri.
OMICINI Francesco, 135 fanteria.
OROFINO Adolfo, 8 id.
PARISOTTI Attilio, 1 granatieri
PRONI Arturo, 8 fanteria.
PARLANGELI Gioacchino, 47 id.
PALMEGIANO Salvatore, R. corpo truppe coloniali.
PISTONE Antonio, 6 fanteria.
PODDIGUE Tito, 54 fanteria.
SALEMME Mario, R. corpo truppe coloniali.
SEGHETTI Cesare, 2 bersaglieri.
SURIANI Andrea, 6 id.
SALVI Quinzano, 8 fanteria.
TERENZIO Michele, 63 fanteria.
ZIVERI Giovanni, 60 id.

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

AMERI Carlo, 71 fanteria.
ANTICO Giuseppe, 10 id.
ALES Giuseppe, 55 fanteria.
BISCOSI Saverio, 9 id.
BOSSINI Paolo, distretto militare di Ravenna.
BRANCIFORTI Guido, 7 bersaglieri.
BUSACCA Ernesto, 90 fanteria.
BONOMO Gaspare, 7 bersaglieri.
BALBONI Ugo, 78 fanteria.
BONAN Michele, 79 fanteria assegnato ufficio militare di stazione Trento.
BASILE Vitale, 73 fanteria assegnato Ministero guerra - Direz. generale personale ufficiali.
CANTON Mario, comando superiore aeronautica.
CAMPOCCIO Giuseppe, 4 fanteria.
CARBONARI Edoardo, 33 fanteria assegnato Ministero guerra Direz. generale leva e truppa.
CAPITANEO Guerrino, 89 fanteria.
CESATI Giuseppe, 2 bersaglieri assegnato centro automobilistico Roma.
COMAZZI Giacomo, 26 fanteria.
CAVALLARO Umberto, 3 id.
CERUTTI Attilio, 5 alpini.
CENCELLI Carlo, 90 fanteria.
CEBRELLI Mario, 3 raggruppamento aeroplani.
D'AMBROSIO Vincenzo, 157 fanteria.
DE VITIS Mario, 69 id.
DE RUBERTIS Giuseppe, 64 id.
DI DINO Salvatore, distretto militare Cefalù.
DONATI Saverio, 59 fanteria assegnato carcere militare Zara.
ERRICO Filippo, 82 fanteria.
ESPOSITO Ciro, 93 fanteria assegnato centro automobilistico Napoli.
GOBBATO Adolfo, assegnato reclusorio militare Gradisca.
GENTILE Renato, comando stabilimenti militari di pena Gaeta.
GALLISAI Francesco, 73 fanteria.
GUAZZO Giuseppe, 10 id.
IAIA Giuseppe, distretto militare Napoli.
LOIERO Giuseppe, 88 fanteria.
LACONI Antonio, distretto militare Sacile.
MORETTA Cesare, 37 fanteria.
MICELLI Alfredo, 27 id.
MASIERO Giovanni, 6 alpini assegnato centro automobilistico Verona.
MARIONI Marino, 88 fanteria.
MARZIANI Buonaventura, 44 id.
MASSIGNANI Pietro, 158 fanteria.
MORRICONI Alfredo, distretto militare Teramo.
NAPOLI Antonio, 40 fanteria.
NAVA Antonio, distretto militare Lecce.
NOVARINO Pietro, 6 alpini.
PINA Agostino, 37 fanteria.
PORCIANI Pietro, 88 id.
PACCA Giuseppe, 9 alpini.
PRIVITERA Giuseppe, 2 fanteria.

PERRONE Renato, 3 bersaglieri.
POCHINI Gaspare, 86 fanteria.
PITZALIS Mario, 77 fanteria assegnato direzione artiglieria Brescia.
QUARANTA Benedetto, 7 fanteria.
QUATTRINI Guido, 10 bersaglieri.
QUARAROLI Bruno, 93 fanteria.
ROSSO Massimo, 81 fanteria assegnato Ministero guerra - Direz. generale servizi logistici amministrativi.
RECANATINI Renato, 12 bersaglieri assegnato scuola allievi ufficiali compl. Milano.
RICCI Guglielmo, 82 fanteria assegnato battaglione autonomo G. Medici Roma.
ROCCATELLI Enrico, 87 fanteria.
ROSSI Raffaele, distretto militare Viterbo.
ROCCELLA Giov. Battista, id. id. Palermo.
SILLETTI Francesco, 31 fanteria.
SCRIMIN Luigi, 8 alpini.
SCATENA Annibale, 78 fanteria assegnato Ministero guerra - Segretariato generale.
SACCANI Artemio, 65 fanteria.
TEMPESTI Carlo, comando superiore di aeronautica.
TOMACELLI Giuseppe, 34 fanteria assegnat Ministero guerra - Direz. generale servizi logistici amministrativi.
TIBERIO Nicola, distretto militare Lucca.
VISCONTI Giulio, 91 fanteria assegnato comando legione RR. CC. Torino.
VINCITORIO Umberto, distretto militare Foggia
VARUSIO Alberto, 6 alpini.
ZALLIO Eugenio, 59 fanteria.
ZINANI Augusto, 66 fanteria

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (*Artiglieria*).

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

Capitano BERNINI Sergio, 2 artiglieria pesante campale.
Capitano BIONDI Luigi, 3 raggruppamento aeroplani da ricognizione.
Tenente BUSSARELLI Enrico, R. corpo truppe coloniali.
Tenente BUCCELLATO Francesco, 22 artiglieria da campagna.
Tenente CETRANGOLO Gennaro, comando aeronautica.
Tenente CICCAGLIONE Alfredo, 26 artiglieria campagna.
Id. FERRARESE Cosimo, 6 camp.
Id. FERRARI Secondo, 27 campagna.
Tenente LATINI Alessandro, 14 artiglieria campagna.
Capitano MISERINO Alberto, 9 artiglieria pesante campale.
Tenente MANUNTA Arnaldo, 4 artiglieria da costa.
Tenente MASINO Luigi, 26 artiglieria da campagna.
Tenente MAFFI Maffino, 26 id. id.
Capitano Ponzio Guido, gruppo speciale artiglieria Alta Slesia.
Tenente POLACCO Giuseppe, id. id. id.
Id. PAGLIUCA Achille, 17 artiglieria da campagna.
Tenente UGOLINI Antonio, 3 deposito scuola controaerei.

Ufficiali dispensati dalla frequenza con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

Capitano ACCILI Antonio, Direzione artiglieria R. esercito Venezia.
Tenente ANNICHINI Alberto, 4 artiglieria pesante campale.
Capitano BATTISTI Luigi, 19 artiglieria campagna.
Tenente BIROLI Massimiliano, 3 gruppo treno.
Tenente BARENGO Mario, 27 campagna assegnato comando artiglieria corpo armata Milano.
Tenente BOLCHI Tonino, 11 artiglieria da campagna.
Capitano BOY Enrico, 3 artiglieria costa in servizio comando aeronautica (aviatori).
Capitano BRUNELLI Federico, 9 pesante campale ed assegnato Ministero guerra - Direzione generale artiglieria.
Tenente BRUNO Ercole, 26 campagna ed assegnato al centro automobilistico Verona.
Capitano BISELLI Mario, 19 campagna.
Tenente CHIAPPARELLI Emilio, 10 campagna ed assegnato ispettorato centrale A. M. R. G.
Capitano CAMPANARI Arrigo, 13 campagna assegnato Ministero guerra - Direzione generale artiglieria.
Capitano CALZAVARA Giorgio, 3 artiglieria da costa.

Tenente CIASULLO Giuseppe, 8 pesante campale.
Capitano CAVALLOTTI Giulio, 6 artiglieria campagna.
Tenente CUTTITTA Antonio, 22 id. id.
Id. CANTAGALLI DEL ROSSO Alberto, 11 artiglieria pesante campale.
Tenente CARRADORI Igino, 16 campagna assegnato comando artiglieria Trieste.
Tenente CASANOVA Luigi, 2 campagna.
Capitano DI MATTIA Ferdinando, 5 artiglieria pesante campale.
Tenente DI PIETRA Raimondo, 10 artiglieria pesante campale.
Tenente D'ALONZO Giovanni, 4 pesante campale assegnato comando artiglieria corpo armata di Roma.
Tenente DURANTE Menotti, 1 artiglieria da costa.
Tenente D'EVANT Alessandro, 10 artiglieria campagna.
Tenente EMMI Giuseppe, 20 id. id.
Capitano FERRARI Gino Ambrogio, 6 artiglieria pesante campale.
Tenente FALZI Vincenzo, 1 artiglieria campagna assegnato Ministero guerra - Direzione generale servizi logistici amministrativi.
Tenente FINATO Umberto, 20 artiglieria da campagna.
Tenente FORESTI Bruno, 8 id. id.
Id. FALANGOLA Manlio, 2 campagna assegnato Ministero guerra - Direzione generale servizi logistici amministrativi.
Tenente FRANZONE Domenico, 24 campagna assegnato Direzione centrale automobilistica.
Capitano FERRANTE Michele, 3 deposito scuole controaerei assegnato direzione artiglieria fabbrica d'armi Roma.
Capitano GARZONI Pietro, 1 pesante campale assegnato stato maggiore R. esercito.
Tenente GUERRITORE Carlo, 3 raggruppamento aviatori da ricognizione.
Tenente LIBERTINI Giuseppe, deposito allevamento cavalli Porto Vecchio.
Tenente LO SAPIO Pantaleo, 26 campagna.
Capitano MELE Donato, 27 campagna.
Capitano MACIOTI Carlo, 3 artiglieria pesante campale.
Tenente MILANO Salvatore, 2 deposito scuole controaerei.
Tenente MAZZARELLA Alfonso, 4 pesante campale.
Tenente MARGANI Giuseppe, direzione artiglieria R. esercito Venezia.
Tenente PANI Luigi, 4 artiglieria costa.
Id. PAGANI Giannetto, 27 artiglieria campagna assegnato comando artiglieria corpo armata Milano.
Tenente PIERI Gioacchino, 3 campagna.
Capitano RICCI Renato, 22 artiglieria campagna assegnato Ministero guerra. Direzione generale personale ufficiali.
Tenente RAGUSA Salvatore, 4 artiglieria pesante.
Tenente ROMANELLI Ugo, 16 campagna.
Id. RICCARDI Enrico, 5 campagna assegnato laboratorio riparazione della direzione centrale automobilistica Piacenza.
Capitano SESSA Gennaro, 10 artiglieria da campagna.
Tenente SARACENO Paolo, 4 artiglieria pesante campale.
Capitano TURRA Antonio, 3 id. id. id.
Id. TRAPANI Giulio, 26 artiglieria da campagna.
Tenente TOMBESI Tito, 3 pesante assegnato gruppo dirigibilisti.
Tenente THA Carlo, reggimento misto autoportato.
Tenente TADDEINI Umberto, 6 campagna assegnato centro automobilistico di Trieste.
Tenente TRAVERSA Giovanni, 1 artiglieria da costa.
Tenente TEDESCHI Domenico, 7 campagna assegnato Ministero guerra S. M. R. E.

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (*Genio*).

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

Tenente GENTILE Giacinto, comando aeronautica gruppo dirigibilisti.
Tenente LA GUARDIA Silvio, R. corpo truppe coloniali.
Tenente MARINI Giuseppe, reggimento radiotelegrafisti.

Ufficiali dispensati dalla frequenza con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

Tenente BAGNANI Guido, arma aeronautica (gruppo dirigibilisti).
Tenente BATTTAGLINI Michele, Direzione generale genio militare Trieste (sottodirezione Udine).
Tenente CASTELLANO Raffaele, 2 battaglione zappatori.
Tenente DAL FIUME Sergio, Direzione genio militare Bologna.
Capitano FAGGIOLI Giuseppe, direzione genio militare Palermo (sottodirezione Cagliari).
Tenente FRANCESCHETTI Gino, 9 battaglione genio.
Tenente GUERRA Gaetano, reggimento minatori del genio.
Tenente LASTRUCCI Angelo, 6 genio assegnato 1 stabilimento automobilistico.
Tenente MORETTI Agostino, reggimento genio ferrovieri.
Capitano ORLANDO Luigi, comando scuola aviatori.
Tenente ROGGIERO Giovanni, comando territoriale genio Verona.
Tenente RASPO Pietro, 7 battaglione zappatori assegnato ufficio del gener. di divisione Roma.
Tenente SCHINTU Battista, reggimento radio telegrafisti.
Tenente SILVESTRI Rocco, 8 battaglione telegrafisti.
Tenente VALENTE Luigi, officina costrubioni genio Pavia.
Tenente ZIOTTI Guido, 7 battaglione telegrafisti.
Tenente ZUCCHI Giuseppe, direzione genio militare Bari.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 478. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al primo corso superiore automobilistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 settembre 1921.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare 370 *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il 1° corso superiore automobilistico in Torino:

Corpo armata	— Torino	—	Maggiore artiglieria CANNAVALE Vittorio.
Id.	— id.	—	Capitano fanteria ROMIGER Giuseppe.
Id.	— Milano	—	Maggiore artiglieria MARCIANI Giovanni.
Id.	— id.	—	Capitano bersaglieri CONTE Giovanni.
Id.	— id.	—	Id. fanteria DE LORENZIS Ugo.
Id.	— Verona	—	Maggiore artiglieria TESSORE Francesco.
Id.	— Trieste	—	Maggiore fanteria LAZARI Vittorio.
Id.	— id.	—	Capitano artiglieria BUONINCONTRO Federico.
Id.	— id.	—	Id. fanteria GENDUSIO Ottorino.
Id.	— Bologna	—	Maggiore genio RAVERA Francesco.
Id.	— id.	—	Capitano fanteria MONTANO Alfredo.
Id.	— id.	—	Id. id. TUPPUTI Orazio.
Id.	— Firenze	—	Capitano bersaglieri BARBIERI Ezio.
Id.	— id.	—	Id. fanteria FANTONE Anfonso.
Id.	— id.	—	Tenente bersaglieri CAVALLINA Libero.
Id.	— Roma	—	Capitano artiglieria IACOBACCI Emilio.
Id.	— id.	—	Id. fanteria RINONAPOLI Michele.
Id.	— id.	—	Id. genio (T) RONCHI Clemente.
Id.	— Napoli	—	Capitano fanteria GIANGRECO Raffaele.
Id.	— id.	—	Id. bersaglieri DE COSA Riccardo.
Id.	— Bari	—	Capitano artiglieria DE PASQUA Michele.
Id.	— id.	—	Id. artiglieria SPIAZZI Eugenio.
Id.	— id.	—	Id. fanteria PAPA Massimiliano.
Id.	— Palermo	—	Maggiore artiglieria ROMANO Pasquale.
Id.	— id.	—	Capitano fanteria PEZZINO Giovanni.

I predetti ufficiali dovranno presentarsi al comando del centro automobilistico di Torino il giorno 12 settembre p. v.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 479. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 settembre 1921.

1. Questo Ministero determina che il giorno 15 ottobre 1921 sia iniziato, ed entro dieci giorni al massimo sia condotto a termine, l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa:

a) nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1900, i quali, per aver prestato i primi undici mesi di servizio tra il marzo 1918 e il febbraio 1919, e per aver ripreso poi servizio nell'ottobre 1919 rimanendovi ininterrottamente, avranno in complesso prestato alla data suddetta oltre 33 mesi di servizio. Sono perciò esclusi dal presente congedamento quei militari, i quali, come appartenenti alle provincie già invase dal nemico o come residenti all'estero o come idonei ai soli servizi sedentari o come arruolati durante la leva della classe 1901, o come rimasti in congedo provvisorio od in licenza illimitata per avere altro fratello alle armi, ecc. hanno complessivamente prestato un servizio di minor durata dei suddetti;

b) nati in qualsiasi quadrimestre dell'anno 1900 e posteriormente, qualora, per aver prestato servizio come volontari di guerra o per altre circostanze abbiano già compiuto alla data suddetta un servizio complessivo di oltre 33 mesi;

c) nati in anni successivi al 1900, i quali, per essersi arruolati quali volontari di guerra anteriormente alla propria classe di nascita, abbiano titolo al congedamento colla classe 1900 in base alle disposizioni della circolare 145 del *giornale militare* 1919, purchè però abbiano compiuto complessivamente almeno due anni di servizio;

d) nati in qualsiasi anno, i quali abbiano titolo al congedamento colla classe 1900 a senso del n. 3, lettera *a*) della circolare n. 591 del *giornale militare* 1920 (1), purchè però abbiano compiuto complessivamente almeno due anni di servizio.

2. I militari nati nel secondo quadrimestre o anteriormente che non possano essere inviati in congedo il 15 ottobre p. v. per non avere ancora compiuto alla data suddetta il prescritto periodo di servizio, saranno congedati in seguito, a mano a mano che lo compiranno.

3. Le disposizioni per effettuare il congedamento ordinato dalla presente circolare, sono quelle stesse contenute nei numeri 2 seguenti della circolare 351 del *giornale militare* 1921, quali furono chiariti e completati dalla successiva circolare 385.

4. Lo specchio graduale numerico, distinto per arma, corpo e specialità, dei militari congedati in base alla presente circolare sarà inviato dai distretti a questo Ministero entro il giorno 15 novembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

(1) Sono cioè i militari arruolati durante la leva sulla classe 1901 che abbiano prestato un precedente servizio alle armi per un periodo superiore ai sei mesi o come volontari di guerra o come inscritti di leva precedenti mandati poi rivedibili alla leva 1901 in seguito a rassegna.

N. 480. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali.** (Direzione generale leva e truppa). — 8 settembre 1921.

Con circolare n. 657 del *giornale militare* dello scorso anno, questo Ministero raccomandava la scrupolosa osservanza della disposizione relativa alla trasmissione in ogni trimestre, a senso del § 15 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, delle situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali, modello 986, che durante la guerra pervenivano in modo irregolare ed incompleto.

Malgrado tale raccomandazione, non solo non tutti i corpi trasmettono la prescritta situazione, ma le situazioni che pervengono non sono in genere nè complete nè regolarmente compilate.

Questo Ministero pertanto richiama le autorità incaricate alla rigorosa osservanza del § 15 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, riguardante le situazioni trimestrali, che dovranno, sotto la direzione e la responsabilità personale del relatore, essere regolarmente compilate ed al completo di ogni indicazione giusta le avvertenze riportate nella prima pagina del relativo modello.

Per ottenere poi un controllo dei comandi di divisione militare sull'osservanza di tali disposizioni ed evitare da parte dei singoli enti le omissioni ed i ritardi lamentati, questo Ministero prescrive altresì che le situazioni siano trasmesse pel tramite dei comandi di divisione, i quali le raccoglieranno e, senza riepilogarle, le rimetteranno in plico raccomandato al Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione 1ª truppa) al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del 15 ottobre per le situazioni al 1° ottobre e rispettivamente del 15 gennaio, 15 aprile e 15 luglio per quelle dei trimestri corrispondenti.

Per poterne effettuare la spedizione al Ministero entro i termini predetti, i comandi di divisione avranno cura di impartire a loro volta opportune e precise disposizioni agli enti da ciascuno di essi dipendenti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 481. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di tramutamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 settembre 1921.

Sono, con molta frequenza, presentate istanze tendenti ad ottenere il rimborso delle indennità di tramutamento, sprovviste dei prescritti documenti giustificativi.

Si richiamano all'uopo le prescrizioni della circolare n. 67 del 1914, avvertendo che qualora alle domande di cui si tratta non sieno uniti tutti i documenti ivi indicati, non dovrà essere dato corso ai chiesti rimborsi.

Nell'occasione dei trasferimenti i corpi avranno cura di avvertire i dipendenti personali affinchè facciano, a tempo, le pratiche per ottenere i documenti necessari.

Qualora per viaggi già effettuati alla data della presente circolare fosse impossibile la documentazione nei modi prescritti, i corpi ne riferiranno al Ministero per i suoi provvedimenti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 482. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità speciali per fine servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 settembre 1921.

In merito a quesiti fatti si avvertono le amministrazioni dei corpi che insieme con le speciali indennità che vengono corrisposte per una volta tanto a senso dell'art. 4, lettera *d*, e 9 della circolare 336 - 1920, agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale non va corrisposta l'indennità caro viveri, perchè non essendo questa dovuta agli ufficiali nella anzidetta posizione, giusta quanto fu già fatto conoscere con la circolare 17 corrente anno, tanto meno può essere corrisposta con la indennità per fine servizio che è commisurata a mesate di stipendio unicamente per stabilirne l'ammontare.

Si avverte inoltre che l'indennità caro-viveri neppure spetta ai sottufficiali con l'indennità per una volta tanto di cui l'art. 16 della circolare 586 del 1919 modificata con la circolare 126 corrente anno, perchè anche per essi l'indennità di cui trattasi è commisurata allo stipendio od assegno soltanto per stabilirne l'ammontare, e non ha affatto il carattere di una continuazione degli assegni di attività.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1921, circolare 436:

A pagina 694, seconda colonna, dopo il capitano *Buselli* Giuseppe, aggiungere i capitani *Binetti* Mauro e *Boccali* Goffredo, invece di: *Campanile* Francesco, leggasi: *Campanino* Francesco.

A pagina 695, prima colonna, invece di: *Conciarini* Aldo, leggasi: *Concialini* Aldo.

A pagina 695, seconda colonna, dopo il capitano *Giambalvo* Natale, aggiungere il capitano *Gionta* Antonio, invece di: *Giordano* Bruno, leggasi: *Giordano* Michele.

A pagina 696, seconda colonna, dopo il capitano *Moavero* Enrico, aggiungere il capitano *Marletta* Salvatore e il capitano *Mondello* Franco. Depennare il capitano *Orsomando* Giovanni.

A pagina 697, seconda colonna, dopo il capitano *Tensini* Francesco, aggiungere il capitano *Ursomando* Giovanni.

A pagina 698, seconda colonna, dopo il capitano *Basile* Vitale, aggiungere il capitano *Boschi* Cincinnato.

A pagina 700, seconda colonna, dopo il capitano *Morgoni* Francesco, aggiungere il capitano *Marziano* Sistilio.

A pagina 702, seconda colonna, dopo il capitano *Conio* Oreste, aggiungere il tenente *Casanova* Luigi.

A pagina 703, seconda colonna, dopo il capitano *Marcolin* Guido, aggiungere il tenente *Mancinelli* Volfango e il tenente *Migliore* Calogero.

A pagina 705, seconda colonna, dopo il capitano *Revello* Pio, aggiungere il tenente *Romanelli* Guido.

Dispensa 40ª, anno 1921, circolare 465: A pagina 745, in testa al sommario, *invece di*: Servizi del genio, *leggasi*: Servizio del genio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1050 — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª **1921** 17 Settembre

BIBLIOTECA

N. 483 – 2 giugno 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 964, con cui la « Fondazione Vizzardelli », già eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 11 giugno 1916 n. 751 col capitale di lire 5000 e destinato a favore dell'11° battaglione del 7° reggimento bersaglieri, viene devoluta a favore dell'intero predetto reggimento, ed è approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa. *Pag.* 769

« **484 – 24 agosto 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1184, che reca modificazioni alle norme dei regi decreti 2 ottobre 1919 n. 1858, e 23 ottobre 1919 n. 1971, circa la corresponsione della differenza degli stipendi eccedente le L. 2000 . . . . . *Pag.* 771

« **485 – 24 agosto 1921.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1185, relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . *Pag.* 772

« **486 – 16 settembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Reclutamento di ufficiali in S. A. P. — Speciale corso allievi ufficiali di complemento . . . . *Pag.* 773

« **487 – 16 settembre 1921.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Necessità assoluta di contenere le spese nei limiti delle attuali assegnazioni di bilancio . *Pag.* 774

« **488 – 16 settembre 1921.** — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica . *Pag.* 775

« **489 – 16 settembre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretti personali degli ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 775

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 776

Circolare N. 483. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 964, con cui la « Fondazione Vizzardelli », già eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 11 giugno 1916 n. 751 col capitale di lire 5000 e destinata a favore dell'11° battaglione del 7° reggimento bersaglieri, viene devoluta a favore dell'intero predetto reggimento, ed è approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 2 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 179, del 30 luglio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 23 febbraio 1921 con cui la signora Maria Luisa Carminati, vedova del capitano di complemento cav. Enrico Vizzardelli caduto nella guerra italo-austriaca il 2 novembre 1915, chiede che la « Fondazione Vizzardelli », eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 11 giugno 1916 n. 751 col capitale di lire 5000,

offerto dalla predetta signora, sia destinata a favore del 7° reggimento bersaglieri invece che a favore dell'11° battaglione del predetto reggimento;

Visto che, in conseguenza del nuovo ordinamento del corpo del bersaglieri di cui all'articolo 11 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 451, l'11° battaglione del 7° reggimento bersaglieri è stato sciolto;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Vizzardelli », eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 11 giugno 1916 n. 751 a favore dell'11° battaglione del 7° reggimento bersaglieri, è devoluta a favore dell'intero reggimento predetto.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta fondazione, formato di nove articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

G. RODINÒ.

STATUTO DELLA « FONDAZIONE VIZZARDELLI » A FAVORE DEL 7° REGGIMENTO BERSAGLIERI.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Vizzardelli » l'offerta fatta a favore del 7° reggimento bersaglieri, dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, in omaggio alle intenzioni del proprio consorte, capitano di complemento cav. Enrico Vizzardelli caduto in combattimento il 2 novembre 1915 ed anche a nome degli eredi dell'ufficiale medesimo.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire 5000 (cinquemila), investito in una cartella del prestito nazionale, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione Vizzardelli » e depositato nella cassa del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione, presieduta dal comandante del 7° reggimento bersaglieri e composta dei comandanti di battaglione e di compagnia e dell'aiutante maggiore in 1ª, tutti con voto effettivo.

Art. 4.

Annualmente detta commissione il 2 novembre di ogni anno, anniversario della morte del capitano Vizzardelli, erogherà la rendita disponibile in premio al bersagliere

o graduato di truppa del 7° reggimento bersaglieri che, durante l'anno, con speciali atti di valore o particolari benemerenze, abbia fatto onore al corpo dei bersaglieri o, in mancanza di fatti di tal genere, al bersagliere o graduato di truppa che si sia distinto per buona condotta e spirito militare, dando la preferenza, quando i meritevoli fossero in più, a quello sfornito di mezzi di fortuna.

Il premio in parola potrà essere conferito anche ad un militare di truppa congedato, purchè appartenga alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione e non sia stato beneficato.

Art. 5.

La riunione della commissione avrà luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre di ogni anno e la premiazione verrà effettuata con quella solennità che il comandante del reggimento riterrà più opportuna, nel giorno stabilito dall'art. 4.

In tale occasione il predetto comandante od altro ufficiale appartenente al reggimento rievocherà la figura e la condotta del capitano Vizzardelli.

Art. 6.

Ogni anno, all'arrivo delle reclute, sarà loro segnalata l'esistenza del premio di cui si tratta, affinchè esso contribuisca a stimolarne lo zelo.

Art. 7.

Il comandante del 7° reggimento bersaglieri farà conoscere ogni anno alla offerente, sua vita natural durante, e in seguito al componente più anziano della famiglia, il nome del bersagliere premiato.

Art. 8.

Annualmente, avvenuta la premiazione, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 9.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede la oblatrice.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 484. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1184, che reca modificazioni alle norme dei regi decreti 2 ottobre 1919 n. 1858, e 23 ottobre 1919 n. 1971, circa la corresponsione della differenza degli stipendi eccedente le L. 2000.** — (Segretariato generale - Divisione eprsonale del Minisero). — 24 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 213. dell'8 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 2 ottobre 1919 n. 1858; 23 ottobre 1919 n.1971; 7 giugno 1920 n. 739; 8 giugno 1920 n. 770; 16 gennaio 1921 n. 10 e 25 gennaio 1921 n. 57;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La quota di aumenti di stipendio ed eventuali assegni eccedenti le L. 2000 e le L. 1500, di cui agli articoli 68 del decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1858, e 48 del decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, è corrisposta a tutti indistintamente gli impiegati ed agenti che ne hanno diritto, al compimento dell'anno dalla data di applicazione delle tabelle organiche.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 16 gennaio 1921 n. 10, e le altre contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA.

N. 485. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1185, relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 24 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 213, dell'8 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1858, relativo all'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

A deroga delle disposizioni degli articoli 24 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971 e 41 e seguenti del R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1853, e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 1920-921, la cointeressenza agli impiegati di ruolo di ciascun Ministero e degli uffici centrali e provinciali dipendenti, di qualunque categoria o grado, verrà corrisposta in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario, nella misura massima appresso indicata:

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo fino a L. 4999 - L. 300;
per coloro che sono provvisti di stipendio annuo da L. 5000 a L. 7999 - L. 335;
per coloro che sono provvisti di stipendio annuo da L. 8000 a L. 10999 - L. 370;
per coloro che sono provvisti di stipendio annuo uguale o superiore a L. 11000 - L. 400;

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche:

a) al personale dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica fuori ruolo ed avventizio che ha diritto alla sistemazione in ruolo, ai sensi del citato R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1858;

b) ai personali dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica contemplati dal R. decreto 24 marzo 1921 n. 401.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo, i funzionari di ruolo di qualsiasi amministrazione, categoria o grado il cui stipendio, unico od iniziale, sia uguale o superiore a L. 14000 annue e gli impiegati cui esso non competa per le vigenti disposizioni.

Art. 2.

Ai personali di seguito indicati, che abbiano prestato servizio durante l'esercizio 1920-21, è concessa una retribuzione straordinaria nella stessa misura risultante dal precedente articolo:

a) ai professori ordinari e straordinari delle università, degli istituti di istruzione superiore (compresi i professori di cui all'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1919 n. 1707), e degli istituti di magistero femminile;

b) ai capi d'istituto, agli insegnanti di ruolo di scuole medie, normali e nautiche ed istituiti di belle arti, di arte musicale e drammatica, al personale di ruolo insegnante di educandati ed ai capi ed agli insegnanti di ruolo degli istituti di magistero per la educazione fisica.

Al pagamento di tali retribuzioni straordinarie si potrà provvedere anche con mandati a disposizione.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto, provvedendo, ove occorra, ad integrare il fondo inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - DE NAVA.

N. 486. SCUOLE MILITARI — **Reclutamento di ufficiali in S. A. P. — Speciale corso allievi ufficiali di complemento.** — (Stato Maggiore R. esercito). — 16 settembre 1921.

Con riserva di emanare prossimamente le necessarie disposizioni legislative, si preavvisa che, nel prossimo novembre, presso una delle scuole allievi ufficiali di corpo d'armata, presumibilmente quella del corpo d'armata di Bologna, la quale ha sede a Modena, avrà inizio uno speciale corso allievi ufficiali di complemento per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato esclusivamente a coloro che, dopo

conseguita la nomina a sottotenente di complemento, aspirano a frequentare in tale qualità i corsi per ufficiali in S. A. P. di cui si dirà in appresso.

Il corso si svolgerà con le norme fissate dalla circolare n. 148 del *giornale militare* dispensa 10 del 1921. Vi saranno ammessi i licenziati dai collegi militari e un numero da determinarsi di giovani licenziati dalle scuole secondarie. Gli ammittendi dovranno contrarre l'arruolamento volontario con le modalità stabilite dalla legge sul reclutamento.

Con circolare successiva verranno stabilite le modalità esecutive.

I corsi per ufficiali in S. A. P., accennati nel primo capoverso, avranno inizio nell'ottobre 1922 e, secondo gli studi sull'ordinamento scolastico che si stanno compiendo, si presume che potranno avere la durata di un triennio per le armi di fanteria e di cavalleria e di un quadriennio per l'artiglieria. E' fatta riserva per l'arma del genio, per la quale questo Ministero fisserà in seguito la durata.

Durante i corsi gli ufficiali allievi riceveranno gli assegni inerenti al proprio grado. Al termine di essi saranno nominati tenenti in S. A. P. nell'arma della quale avranno frequentato i corsi medesimi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 487. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Necessità assoluta di contenere le spese nei limiti delle attuali assegnazioni di bilancio.** — (Servizio del genio). — 16 settembre 1921.

La grave crisi che attraversa il bilancio dello Stato ha costretto il Ministero del tesoro a limitare gli stanziamenti sui vari capitoli del bilancio della guera, e quindi le somme assegnate per i servizi del genio durante l'esercizio in corso sono inadeguate a sopperire a tutti i bisogni dei servizi stessi.

Ora, l'impossibilità di ottenere nuovi stanziamenti, ha indotto lo scrivente a contenere le spese al puro indispensabile ed a ripartire fra le direzioni del genio tutte le somme finora concesse, tenendo per base le necessità accertate per ogni singolo territorio, cosicchè al presente manca ogni disponibilità per autorizzare lavori di miglioramento, anche se riconosciuti di carattere urgente.

Le condizioni di fatto suesposte impongono agli uffici del genio la più grande oculatezza nella tenuta della gestione contabile, per evitare eccedenze sulle somme ad essi assegnate. E poichè il Ministero non avrà mezzo di concedere assegni suppletivi, si pregano i comandanti di corpo d'armata e quelli del genio di esercitare attiva sorveglianza al fine di impedire che le eccedenze suaccennate possano verificarsi, ed a diffidare i direttori e sottodirettori che saranno chiamati personalmente responsabili, tanto in via disciplinare, quanto in via finanziaria, per le spese che fossero disposte dagli uffici di cui sono titolari, senza prima avere ottenuta la sanzione ministeriale.

Sarà anche bene richiamare l'attenzione dei consigli amministrativi delle direzioni del genio, e più specialmente dei relatori, sull'obbligo che essi hanno di non ammettere in contabilità spese in eccedenza agli assegni avuti dal Ministero, e sulle gravi responsabilità che derivano dall'inadempienza dell'obbligo stesso.

Confido sull'azione efficace che svolgeranno i comandi e gli uffici esecutivi del genio per contenere le spese nei limiti imposti dalle necessità del momento, e raccomando di astenersi dal fare qualsiasi proposta di nuovi lavori, o di sollecitare l'approvazione di progetti già predisposti, dal momento che mancano le disponibilità finanziarie.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 488. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 16 settembre 1921.

Questo Ministero determina, anche per il prossimo anno accademico, l'invio degli ufficiali medici in servizio attivo permanente alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno, ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione della sanità pubblica, quali assistenti militari.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici in S. A. P. 4 posti di assistente militare a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica;

Capitani medici S. A. P. 4 posti di assistenti militari presso le cliniche oculistiche delle regie università;

Capitani medici S. A. P. 2 posti di assistente militare presso le cliniche otorinolaringoiatriche delle regie università;

Capitani medici S. A. P. 2 posti di assistente militare presso le cliniche dermosifilopatiche delle regie università.

Il titolo accademico che in conseguenza dei corsi di perfezionamento espletati sarà rilasciato dalle competenti autorità servirà di base al Ministero per la destinazione degli ufficiali al servizio delle rispettive specialità.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali medici del grado sopraindicato per ciascuna delle specialità, esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza.

Gli ufficiali medici che intendono concorrere all'ammissione dovranno, pel tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al Ministero, unendo eventualmente quei titoli o documenti, che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che si desidera coltivare; potranno essere altresì segnalate le sedi preferite: quest'ultima indicazione il Ministero terrà il conto che sarà possibile, tenute principalmente presente il gradimento dei signori direttori titolari delle cliniche e la approvazione del Ministero della istruzione pubblica.

I direttori di sanità di corpo di armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione centrale del servizio sanitario militare - non oltre il 20 ottobre p. v. le domande ed i documenti annessi accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza i titoli dei candidati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 489. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Libretti personali degli ufficiali in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina). — 16 settembre 1921.

Tenuto conto che durante il periodo di guerra non a tutte le autorità incaricate della custodia dei libretti personali degli ufficiali è stato possibile di ottemperare al disposto del n. 39 del regolamento per le note caratteristiche, e nell'intento di addivenire ad una più sollecita sistemazione dell'esemplare dei libretti personali custoditi negli archivi di questo Ministero, ferme restando le disposizioni emanate con le circolari a stampa 20007 del 14 febbraio 1920 e 20016 del 30 marzo u. s., si prescrive che tutti gli enti che hanno in consegna — anche temporanea — libretti personali di uffi-

ciali in S. A. P. delle varie armi e corpi trasmettano direttamente al Ministero - Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina - Sezione 4ª, non oltre il 15 novembre p. v., una copia completamente aggiornata della parte prima dei libretti stessi.

Si raccomanda la più scrupolosa esattezza nella compilazione di tale documento, dovendo esso sostituire quello incompleto, ora allegato alla copia dei libretti tenuti dal Ministero.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103.

A pag. 117, prima colonna, depennare il capitano *Marini* Enrico.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pag. 694, seconda colonna dopo il capitano *Boccali* Goffredo, aggiungere il capitano *Bossi* Ezio.

A pag. 695, prima colonna, dopo il capitano *D'Addatto* Vittorio, aggiungere il capitano *De Rohden* Mario.

A pag. 695, seconda colonna dopo il capitano *Formato* Felice, aggiungere il capitano *Fincato* Giovanni.

A pag. 696, seconda colonna, dopo il capitano *Marletta* Salvatore, aggiungere i capitani *Milanesi* Enrico e *Mangiarotti* Alfredo.

A pag. 697, seconda colonna, dopo il capitano *Simonetti* Giuseppe, aggiungere il capitano *Salvati* Gino.

A pag. 698, prima colonna, depennare il capitano *Boddigue* Tito.

A pag. 699, prima colonna, dopo il capitano *Ceresa* Mario, aggiungere il capitano *Corradi* Giulio.

A pag. 700, seconda colonna, dopo il capitano *Marziano* Sistilio, aggiungere il capitano *Marcucci* Mario.

A pag. 701, prima colonna, dopo il capitano *Pistone* Antonino, aggiungere il capitano *Poddigue* Tito, e dopo *Roccella* G. Battista, aggiungere il capitano *Reggii* Arturo.

A pag. 704, prima colonna, dopo il tenente *Pani* Luigi, aggiungere il tenente *Poppi* Attilio e i capitani *Pallavicino* Giuseppe e *Parassole* Silvio.

A pag. 705, seconda colonna, dopo il capitano *Masciello* Antonio, aggiungere il tenente *Mattenucci* Giuseppe.

Dispensa 42ª, anno 1921, circolare 477.

A pag. 759, seconda colonna, depennare il capitano *Capuano* Elminto.

A pag. 761, prima colonna, invece di *Ales* Giuseppe, leggasi *Ales* Silvestro.

Dispensa 42ª, anno 1921, circolare 479.

A pagina 765, dopo il titolo della circolare, 6ª riga, invece di: ottobre, leggasi: dicembre.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(1127) — Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA 772 Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª **1921** 24 Settembre

N. 490 – **28 agosto 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 1232, concernente la chiamata alle armi per istruzione dei piloti militari d'aeroplano che abbiano fatto domanda di ammissione volontaria alle esercitazioni di allenamento. *Pag.* 777

» **491 – 17 settembre 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. - Chiamata alle armi nel corrente anno dei militari piloti di aeroplano . . . . . *Pag.* 778

» **492 – 18 settembre 1921.** DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione definitiva dell'ufficio stralcio del deposito mitraglieri Fiat . . . . . *Pag.* 779

» **493 – 22 settembre 1921.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Corso di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma. . *Pag.* 780

» **494 – 23 settembre 1921.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prima ferratura o compenso manutenzione ferratura quadrupedi . . . . *Pag.* 780

» **495 – 23 settembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti reclutati durante la guerra . *Pag.* 781

» **496 – 23 settembre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. - Norme per l'applicazione dell'articolo 5 del R. decreto 29 aprile 1920 n. 1623 riguardante la riammissione nei ruoli del R. esercito degli ufficiali che cessano di appartenere al corpo della Regia guardia . . . . . *Pag.* 782

AVVISO . . . . . *Pag.* 783

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 784

Circolare N. 490. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto n. 1232, concernente la chiamata alle armi per istruzione dei piloti militari d'aeroplano che abbiano fatto domanda di ammissione volontaria alle esercitazioni di allenamento.** (Comando superiore d'aeronautica). — 28 agosto 1911. (Gazzetta ufficiale n. 221, del 19 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 185 (1° comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1921, n. 1497;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Nel corrente anno saranno chiamati alle armi per istruzione i militari, ufficiali, sottufficiali e truppa, appartenenti alle classi dal 1893 al 1899 incluso che abbiano conseguito brevetto di pilota militare di aeroplano e che hanno fatto volontaria domanda

di essere ammessi a mantenere l'allenamento stabilito per la propria specialità dell'arma.

La chiamata dei militari di cui al presente decreto avrà luogo nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 491. SERVIZIO AERONAUTICO. — **Chiamata alle armi nel corrente anno dei militari piloti di aeroplano.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 17 settembre 1921.

1. In esecuzione al R. decreto 28 agosto 1921, n. 1232 (circolare 490 del *giornale militare* c. a.), il Ministero determina la chiamata alle armi per istruzione dei militari appartenenti alle classi 1893, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 che abbiano conseguito brevetto di pilota militare d'aeroplano e che a senso delle circolari 350 e 437 del giornale *militare* c. a., abbiano fatto volontaria domanda di essere ammessi a frequentare le esercitazioni di allenamento stabilito per la specialità della quale posseggono il brevetto.

2. Il richiamo sarà notificato a mezzo di precetto personale. Esso avrà la durata effettiva di giorni 20 non comprendendo in essi il tempo necessario per recarsi dal luogo di residenza al campo di allenamento e viceversa.

3. I militari richiamati alle armi per allenamento ritireranno i documenti di viaggio presso il comando del presidio (se ufficiali) e presso i RR. CC. del comune di residenza (se militari di truppa) mediante presentazione del precetto personale di richiamo. Le indennità di missione e di trasferta e le spese di viaggio saranno rimborsate dal comando del campo incaricato dell'allenamento.

4. Le esercitazioni di allenamento saranno svolte sotto la direzione del comando di aeronautica (aviatori) cui spetta emanare le disposizioni esecutive in applicazione al presente decreto e quelle particolari circa le istruzioni da compiere, le prove di brevetto da richiedere, il materiale da adoperarere ed il personale da destinare ai campi di allenamento.

5. Giunti ai campi di allenamento e prima di iniziare le esercitazioni i richiamati dovranno essere sottoposti a visita medica.

I riconosciuti non idonei, e quelli che durante il corso delle esercitazioni accuseranno infermità tali da non permettere l'esercizio del volo, saranno su proposta del comandante del corpo, sottoposti ad esame medico presso l'Istituto psico-fisiologico (Torino). — Se riconfermati non idonei saranno ricollocati in congedo senza attendere la fine del periodo del richiamo.

6. Su proposta del comandante del campo di allenamento, qualora per ragioni di forza maggiore (persistente cattivo tempo che abbia impedito lo svolgersi delle esercitazioni pratiche, brevi malattie, permanenza in osservazione presso l'Istituto psico-fisiologico, ecc.) un pilota richiamato non abbia potuto compiere le esercitazioni di allenamento il comando aeronautica (aviatori) potrà disporre perchè esso venga trattenuto in servizio, a sua domanda, fino al termine delle esercitazioni stesse ma, in ogni modo, il nuovo periodo non dovrà superare i 10 giorni.

7. I voli compiuti per allenamento e per prove di brevetto saranno registrati negli specchi dei voli da tenersi in duplice copia delle quali una conservata presso il co-

mando che ha in allenamento il pilota in congedo e l'altra presso il comando del deposito di raggruppamento alla cui specialità appartiene.

Inoltre, a cura dei comandanti dei depositi di raggruppamento i piloti saranno dotati di speciale libretto di volo nel quale dovranno, di volta in volta, essere riportate a firma del comandante del campo le stesse indicazioni trascritte negli specchi dei voli e la dichiarazione della eseguita, o meno, prova di brevetto.

8. Le esercitazioni di allenamento si svolgeranno presso i seguenti campi e presso quegli altri che eventualmente verranno in seguito a tale scopo destinati.

SPECIALITA' DA CACCIA.

a) Campo Luigi Olivari - Chedi (Brescia).
b) Capo di . . . . . - Cerveteri (Roma).

SPECIALITA' DA BOMBARDAMENTO.

a) Campo Luigi Bailo - C. Malpensa (Milano).

SPECIALITA' DA RICOGNIZIONE.

a) Campo Gaspare Bolla - C. Costa (Gallarate).
b) Campo Luigi Bailo - C. Malpensa (Milano).
c) Campo Oreste Salomone - Capua.

Le esercitazioni si svolgeranno nei mesi di settembre ed ottobre ed avranno inizio al principio di ciascuna decade.

9. Compatibilmente con le esigenze del servizio sarà tenuto conto nella chiamata alle armi del desiderio espresso dai piloti circa il campo ed il periodo nel quale desiderano compiere l'allenamento. A tale scopo essi potranno indicare in ordine di precedenza, due periodi di allenamento.

10. Entro gli otto giorni successivi alla fine di ogni periodo di richiamo i comandanti dei corpi comunicheranno direttamente ai comandi di deposito ai quali sono tutt'ora effettivi i piloti in congedo allenati — ufficiali sottufficiali e truppa — ed ai depositi di raggruppamento della rispettiva specialità le variazioni relative alla presentazione dei piloti stessi ed a quella del loro ricollocamento in congedo. Tali variazioni saranno riportate a matricola.

Per coloro che non risponderanno alla chiamata i comandi interessati provvederanno per la denunzia dell'autorità giudiziaria ai termini dei paragrafi 552 e seguenti del regolamento sul reclutamento e 745 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per quanto riguarda gli ufficiali richiamati dal congedo la comunicazione delle variazioni di cui sopra è cenno sarà anche fatta dai comandi dei depositi di raggruppamento al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 492. DISPOSIZIONI VARIE. **Soppressione definitiva dell'ufficio stralcio del deposito mitraglieri Fiat.** (Direzione generale revisione conti).

18 settembre 1921.

Col 30 settembre corrente anno l'ufficio stralcio del disciolto deposito mitraglieri Fiat di Brescia chiuderà la propria contabilità in contanti e passerà la rimanente gestione dei conti del fondo scorta al 1° raggruppamento aeroplani da caccia in Brescia.

Col 31 ottobre sarà chiusa anche la gestione del materiale ed avranno termine per il predetto ufficio tutte le operazioni matricolari affidategli con la disposizione contenuta nel n. 7 della circolare 230 del *giornale militare* 1920.

Per conseguenza dopo il 30 settembre l'ufficio stralcio non inizierà nuove pratiche matricolari; ma esaurirà solo quelle in corso e trasmetterà *entro il mese di ottobre prossimo*, ai depositi e ai distretti, a secondo della classe di leva dei militari, quelle

poche che non avrà potuto ultimare affinchè ne sia completato lo svolgimeno dai depositi o dai distretti stessi.

L'ufficio stralcio, con l'invio di dette pratiche, avrà cura di dare tutte quelle informazioni utili di cui fosse eventualmente a conoscenza, allo scopo di facilitarne la soluzione.

I depositi e i distretti, a datare dal 1 ottobre c. a. dovranno quindi provvedere direttamente all'aggiornamento dei documenti matricolari e all'esaurimento di pratiche riflettenti atti di morte, dichiarazioni di irreperibilità, processi verbali dei militari che hanno effettivi ora, anche se la morte, l'irreperibilità, la malattia, la ferita o la cattura si riferissero ad epoca in cui i militari erano effettivi al predetto deposito mitraglieri Fiat.

Tutto il carteggio sarà passato in consegna al deposito del 77 reggimento fanteria, il quale provvederà a conservarlo nel modo migliore possibile onde facilitare eventuali ricerche che potessero occorrere in seguito.

I distretti militari porteranno a conoscenza dei comuni della loro giurisdizione la disposizione con la quale il Ministero sopprime l'ufficio stralcio mitraglieri Fiat.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 493. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. **Corso di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma.** (Direzione generale artiglieria). — 22 settembre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 742 del *giornale militare* 25 dicembre 1920 e alle successive n. 121 del 23 febbraio e 238 del 14 aprile c. a., si ricorda che il 15 ottobre p. v. avrà inizio il 3° corso di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria in Roma.

Poichè nei mesi trascorsi dal termine dell'altro corso sono stati eseguiti numerosi trasferimenti di corpo di ufficiali, l'elenco dei corpi, direzione e comandi che, ai sensi della citata circolare n. 742 dovevano inviare ufficiali al 3° e 4° corso (riuniti ora in uno) dovrà essere modificato nel senso che dovranno comandare ufficiali tutti i reggimenti di artiglieria e genio e tutti i comandi di artiglieria e genio e direzioni del genio che, per effetto degli avvenuti trasferimenti, non abbiano già un ufficiale che abbia frequentato con buon esito uno dei corsi precedenti; dovranno comandarne uno o due le direzioni di artiglieria che abbiano un sono o nessun ufficiale che abbia frequentato i corsi, e due le direzioni dei servizi di armamento aeronautico.

Gli ufficiali dovranno essere scelti, possibilmente, fra coloro che ne faranno domanda (maggiori o capitani anziani, in via assolutamente eccezionale tenenti in S. A. P.) e che, per gli studi compiuti (corso regolare di accademia o biennio di università), diano affidamento di poter seguire con profitto le lezioni e le esercitazioni del corso.

I nomi degli ufficiali comandati dovranno essere segnalati all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria entro il 30 settembre p. v. e gli ufficiali stessi dovranno presentarsi all'Ispettorato (via Marsala 106) il 13 ottobre, alle ore 16.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 494. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 23 settembre 1921.

A soluzione di quesiti circa l'applicazione della tariffa dei compensi per la ferratura dei quadrupedi di cui la circolare 650 del *giornale militare* del 1916 si fa presente che le dizioni *in campagna* e alle *infermerie da campo* vanno riferite esclusivamente al periodo bellico e che in conseguenza in occasione dei campi, di esercitazioni di campagna, di manovre, di tiri, ecc. deve essere applicata la tariffa pei quadrupedi non in campagna.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 495. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti reclutati durante la guerra.** (Direzione generale personale ufficiali). 23 settembre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 477 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi degli altri ufficiali rimandati al successivo corso di perfezionamento e dispensati dalla frequenza ai sensi della circolare 436 del *giornale militare* c. a.

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI FANTERIA - PARMA.

Capitani dispensati dal frequentare il 3° corso e rimandati al successivo:

BUCCHI Raffaele, 6 bersaglieri assegnato al centro automobilistico di Torino.
CARNESECCHI Roberto, 35 fanteria assegnato ufficio Assicur. militari Bologna.
CUCCHINI Eugenio, 9 alpini.
CAMPANINO Francesco, distretto campagna.
DENTI Giulio, distretto Pistoia.
FERRARA Giuseppe, 4 fanteria.
MALOSSI Enea, 35 fanteria assegnato Assicurazioni militari Bologna.
PULCI Giuseppe, 76 fanteria.
ROMANO Lorenzo, 55 fanteria.
SPINELLI Venceslao, 48 fanteria.
VERDINOIS Paolo, 48 fanteria.
ZORZI GRASSELLI Giovan Carlo, 55 fanteria.

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

CERCHIARA Antonio, 14 fanteria.
CIOTOLI Giuseppe, 2 bersaglieri assegnato Ministero guerra direzione generale personali civili e affari generali.
COLONNA Umberto, 55 fanteria.
CATAPANO Luigi, 16 fanteria.
DI CESARE Filippo, 86 fanteria.
DE CARIA Vincenzo, 7 bersaglieri.
DA BARBERINO Raoul, 1 raggruppamento aeroplani Brescia.
FASO Mariano, 68 fanteria assegnato tribunale militare Trieste.
GAMBA Ruggero, distretto Padova.
GIONTA Antonio, 64 fanteria assegnato Ministero guerra direzione generale servizi logistici e amministrativi.
IVALDI Umberto, 38 fanteria.
INFANTINO Nicolò, 82 fanteria assegnato Ministero guerra direzione generale personale ufficiali.
MARLETTA Salvatore, 4 fanteria.
NOBILE Vittorio Ugo, 1 bersaglieri.
POMPEI Giuseppe, 81 fanteria.
PATERA Emanuele, 6 fanteria.
PANCIERI Ubaldo, deposito scuole aviatori Capua.
POSTIGLIONE Italo, direzione generale autom. Milano.
PORRO Francesco, 1 raggruppamento aeroplani Brescia.
SALVATI Gino, 8 bersaglieri assegnato Ministero guerra direzione generale personale civili e affari generali.

SCUOLE MILITARI - MODENA.

Capitani dispensati dal frequentare il 3° corso e rimandati al successivo:

ALAGIA Ambrogio, commissione superiore A. M. R. G.
CANALI Enrico, 48 fanteria.
CORUNGHI Antonio, 13 id.
CERESA Mario, 151 id.
CALABRESE Pietro, distretto Cosenza.
GABALLO Pietro, 48 fanteria.
MORGANTINI Umberto, 9 alpini.
MELLONI Antonio, 61 fanteria.
PEDRAZZINI Umberto, 55 fanteria.
SARTORI Annibale, 9 alpini.
SANNELLA Alfredo, commissione superiore A. M. R. G.
SCREPANTE Giuseppe, commissione superiore A. M. R. G.
TADONIO Pasquale, 49 fanteria.
TOTERA Giuseppe, 55 fanteria.
TREVES Michelangelo, 55 fanteria.
VITALE Giacomo, 9 alpini.
VITALE Corrado, 76 fanteria.

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

BARBAROTTO Vincenzo, 18 fanteria.
CORRADI Giulio, 68 id.
DE IUDICIBUS Eugenio, distretto Taranto.
DI DOMENICO Salvatore, 41 fanteria.

MORGONI Francesco, 24 fanteria assegnato al centro automobilistico Milano.
MINNECI Francesco, 6 fanteria.
RICCI Fernando, distretto Orvieto.
SPORTOLETTI Armando, corpo aeronautico.

ACCADEMIA MILITARE - TORINO (ARTIGLIERIA.

Ufficiali dispensati dal frequentare il 3° corso e rinviati al successivo:

Tenente FEDERICO Giuseppe, 14 artiglieria pesante campale.
Tenente GUIDO Vittorio, 3 artiglieria campagna assegnato al centro automobilistico Torino.
Tenente MIGLIORE Calogero, 22 artiglieria campagna.
Tenente PECORINI Giulio, 8 artiglieria campagna assegnato ufficio C. R. Padova.
Tenente TARTAGLIONE Michelangelo, 4 artiglieria pesante assegnato centro automobilistico Bari.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

Tenente BAZZANTI Ugo, deposito contro-aerei Genova.
Capitano CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI Antonio, 27 artiglieria campagna assegnato centro automobilistico Milano.
Tenente CARNEVALE Ernesto, 6 artiglieria campagna assegnato Ministero guerra segretariato generale.
Tenente CALI' Luigi, 24 artiglieria campagna assegnato Ministero marina direzione generale servizi amministrativi.
Capitano DARA Giuseppe, 1 deposito scuola contro aerei.
Capitano LIBERATI Antonio, 14 artiglieria campagna.
Capitano MELODIA Guglielmo, 13 artiglieria campagna.
Tenente MAROCCO Edoardo, 19 artiglieria campagna.
Tenente MANCINI Alfonso, 18 artiglieria campagna.

ACCADEMIA MILITARE - TORINO (GENIO).

Ufficiali dispensati dal frequentare il 3° corso e rimandati al successivo::

Tenente CAPPUCCINI Bruno, 6 battaglione zappatori.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1922):

Tenente DE PASQUALE Antonio, scuola centrale genio Manziana.
Tenente GIOVANNUZZI Santo, direzione rete radio telegrafica nazionale Roma.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 496. STATO DEGLI UFFICIALI. **Norme per l'applicazione dell'articolo 5 del R. decreto 29 aprile 1920 n. 1623 riguardante la riammissione nei ruoli del R. esercito degli ufficiali che cessano di appartenere al corpo della R. guardia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 settembre 1921.

Agli ufficiali che sono stati o che verranno dimessi dal corpo della R. guardia per inidoneità allo speciale servizio del corpo, o per cause che non si riferiscono a menomate condizioni fisiche, morali ed intellettuali, e che aspirino ad essere riammessi nei quadri del R. esercito, a senso dell'articolo 5 del R. decreto 29 aprile 1920, n. 1623, saranno applicate le seguenti disposizioni concordate tra questo Ministero e quello dell'interno e che verranno a suo tempo incluse nel regolamento speciale che, in applicazione dell'art. 4 del R. decreto sopra citato, verrà a determinare complessivamente i rapporti tra il R. esercito e il corpo della R. guardia:

1° La facoltà di giudicare che non siano menomate negli ufficiali di cui trattasi, le condizioni fisiche, morali ed intellettuali e di dichiararli quindi riammissibili nei ruoli del R. esercito spetta al Ministero della guerra.

2° Gli ufficiali giudicati riammissibili nell'esercito vi potranno rientrare col grado e l'anzianità che vi avrebbero avuto se non avessero fatto passaggio nella R. guardia, salvi — in caso di maturazione del diritto all'avanzamento al grado superiore — gli accertamenti di idoneità previsti dalla legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito.

3° La riammissione nei ruoli dell'esercito non potrà avvenire dopo che siano trascorsi due anni dall'ammissione dell'ufficiale nel corpo della R. guardia.

Le modalità da seguirsi restano così stabilite:

a) Gli ufficiali dimessi dalla R. guardia e aspiranti alla riammissione nell'esercito dovranno presentare al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) a mezzo del Comando generale della R. guardia, apposita domanda la quale dovrà essere corredata, a cura del detto Comando generale, di un particolareggiato verbale che rappresenti i motivi per cui l'ufficiale fu dimesso dal corpo o le cause che comunque lo abbiano fatto cessare dall'appartenervi, coi documenti che le comprovino e con i pareri delle varie autorità gerarchiche competenti della R. guardia.

b) In attesa delle dichiarazioni di riammissibilità nei ruoli del R. esercito, di cui al precedente n. 2°, gli ufficiali continueranno a restare a disposizione del Ministero dell'interno al quale sarà comunicato da quello della guerra la decisione definitiva di cui al precedente n. 1° e, in caso favorevole, la presentazione dell'ufficiale al centro di mobilitazione cui sarà stato destinato.

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISO

Sono in vendita i seguenti:

MANUALI AD USO DEGLI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Colonnello EMILIO ALLINEY. — **Manuale di tattica e servizio in guerra**	Prezzo	L.	5.
Tenente colonnello di artiglieria SILVIO RUBEO. — **Manualetto di organica militare**	Id.	»	3.70
Tenente colonnello GIUSEPPE BERTINELLI. — **Manuale dei lavori del campo di battaglia, con annesso atlante**	Id.	»	6.—
Tenente colonnello FRANCESCO BENUSSI - Maggiore GIOVANNI CHIARAZZO. **Manuale di Topografia, con annesso atlante**	Id.	»	5.20
Tenente colonnello ROMEO MELLA. — **Nozioni sulle armi portatili, sulle artiglierie e sul tiro (Programma E), con annesso atlante**	Id.	»	6.20
Capitano NUMA MONTAGNANI. **Appunti di amministrazione e contabilità militare**	Id.	»	3.90
Maggiore VITTORIO CANNAVALE. — **Manualetto di automobilismo.**	Id.	»	5.20

Altri manuali sono in preparazione e saranno pubblicati con rapida successione.

Le richieste e i relativi importi sono da dirigersi allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

I comandi delle scuole potranno commettere i quantitativi di copie occorrenti, addebitandone successivamente i singoli allievi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, circolare 436, anno 1921:

A pagina 695, prima colonna, dopo il capitano *De Rohden* Mario, aggiungere il capitano *Da Barberino* Raoul, dopo il capitano *Chiusi* Carlo, aggiungere il capitano *Conte* Angelo.

A pagina 697, prima colonna, dopo il capitano *Potenza* Angelo, aggiungere il capitano *Porro* Francesco.

A pagina 699, seconda colonna, dopo il capitano *Della Martina* Mario, aggiungere il capitano *Debolini* Pietro.

A pagina 700, prima colonna, dopo il capitano *Gamaleri* Ugo, aggiungere il capitano *Gaggelli* Giuseppe, e dopo il capitano *Lanzafame*, aggiungere i capitani *Longaria* Vittorio e *Lucchetti* Augusto.

A pagina 700, seconda colonna, dopo il capitano *Marcucci* Mario, aggiungere il capitano *Mazzini* Vincenzo.

A pagina 702, prima colonna, dopo il capitano *Biselli* Mario, aggiungere il capitano *Bossi* Aristide.

Dispensa 42ª circolare 477 anno 1921:

A pagina 762 prima colonna depennare il tenente *Biroli* Massimiliano.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1227) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª **1921** 30 Settembre

N. 497 **24 settembre 1921.** AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo . . . . . *Pag.* 785

498 – 28 settembre 1921. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Varianti alle circolari 457 e 458 del *giornale militare* 1920 relative agli arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 802

» **499 – 29 settembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme da seguire dalle amministrazioni militari per regolare le spese e le anticipazioni . . . . . *Pag.* 804

» **500 – 29 settembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria *Pag.* 804

» **501 29 settembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Reclutamento ufficiali in S.A.P.: speciale corso allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 805

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 807

Circolare N. **497.** — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Programmi per gli esami di consorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo.** — (Stato Maggiore R. esercito - Direzione generale leva e truppa. — 24 settembre 1921.

Parte comune a tutte le armi ed ai servizi.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Doveri disciplinari. — Doveri generali di ogni militare - Doveri proprii del superiore - Doveri proprii dell'inferiore - Doveri fra uguali - Doveri del personale di truppa dello Stato Maggiore di Corpo - Doveri del personale di truppa del Deposito - Doveri del personale di truppa della compagnia - Doveri del militare in alcuni casi e condizioni speciali - Giuramento della truppa.

Ricompense militari.

Punizioni disciplinari. — Norme generali - Punizioni dei sottufficiali - Punizioni dei caporali e soldati - Disposizioni speciali.

CODICE PENALE PER L'ESERCITO.

REATI E PENE. - *Disposizioni relative tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra.* — Pene, loro applicazioni; distinzioni dei reati e delle pene; tradimento, spionaggio, arruolamento; reati in servizio; disubbidienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione; diserzione, subornazione, abuso di autorità, atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare, o nella esecuzione di un ordine o di una consegna; ferite e percosse fra militari, mutilazione volontaria, calunnia, diffamazione, falso, prevaricazione, infedeltà, corruzione, vendita, pegno od alienazione di effetti militari, furto truffa ed approprazione indebita, incendio e deterioramento di edifici, opere ed oggetti militari disposizioni relative alle assise militari ed alle onorificenze.

Disposizioni relative al tempo di guerra. — Stato di guerra e suoi effetti; incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse; reati contro le pubbliche autorità; stupro, ratto ed atti di libidine contro natura; grassazione, rapina, saccheggio, imposizioni o prestazioni arbitrarie; bisca, furto, truffe, frodi; falsa testimonianza e subornazione di testimoni; prigionieri di guerra.

Procedura penale in tempo di pace. — Costituzione dei tribunali militari - Composizione dei tribunali territoriali.

Procedura penale in tempo di guerra. — Costituzione dei tribunali militari in tempo di guerra.

REGOLAMENTO NEL SERVIZIO TERRITORIALE.

Servizi di presidio. — Generalità - Servizio di guardia - Generalità - Cambio della guardia - Doveri del comandante della guardia - Doveri del caporale di muta - Doveri della sentinella - Consegna - Locali occupati dalla guardia - Ispezione alle guardie.

Servizi armati. — Picchetto armato - Scorte - Accompagnamento drappelli.

Servizi disarmati. —

Onori militari. — Generalità - Guardia e picchetto armato d'onore - Onori funebri per i militari di truppa.

Disposizioni varie. — Esecuzioni di sentenze - Feste anniversarie di fatti d'armi.

APPENDICE AL REGOLAMENTO PEL SERVIZIO TERRITORIALE.

Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO.

Ordinamento della caserma. — Alloggiamento della truppa, affissioni, ordine pulizia ed illuminazione.

Servizio di caserma. Comandante di caserma - Servizio di reggimento, servizio di compagnia, disposizioni speciali per il rancio, dipendenza nel servizio di caserma.

Servizio reggimentale. — Maresciallo di giornata - Caporal maggiore di maggiorità di giornata - Maniscalco di settimana all'infermeria cavalli - Sergente d'ispezione - Guardia alla caserma - Piantoni all'ospedale - Guardia scuderia all'infermeria cavalli.

Servizio del rancio. — Caporal maggiore di cucina, caporale di cucina, rancieri.

Servizio di compagnia. — Sergente di giornata, sergente di settimana - Caporali di giornata, piantoni alle camerate, nomini di fatica, appuntato capo scuderia, guardia scuderia.

Operazioni ordinarie di caserma.

Operazioni e servizi speciali. — Adunate, all'armi; mensa, sale di convegno e di lettura per la truppa - Ingresso in caserma di persone estranee al corpo, richiesta di truppa per servizio di pubblica sicurezza, ingerenza in caserma delle autorità giudiziarie, ingresso in caserma degli agenti delle finanze, del dazio consumo e della sanità pubblica - Spacci cooperativi.

Dispense al servizio e dalle istruzioni.

REGOLAMENTO SULLA UNIFORME.

Significato ed uso delle stellette di divisa militare.

Generalità sulle varie specie di uniformi.

Uniformi per militari di truppa.

Abito civile - Casi nei quali i militari possono, o debbono, vestire l'abito civile.

REGOLAMENTO PER LE LICENZE.

Licenze ai sottufficiali, caporali e soldati. — Distinzione delle licenze - Licenza ordinaria, licenza straordinaria, breve licenza, licenza speciale per gli invalidi, licenza straordinaria speciale agli attendenti, licenza per l'estero, biglietto di licenza, decorrenza della licenza, presentazioni, disciplina, uniforme, proroghe alla licenza, militare in licenza che cade ammalato, ritorno al corpo, perdita o sciupio del denaro ricevuto pel viaggio, avvertenze circa i militari che debbono viaggiare per mare andando in licenza o tornandone.

ISTRUZIONE PER L'IGIENE DEI MILITARI DEL REGIO ESERCITO.

Importanza dell'igiene dell'esercito in rapporto alla salute del soldato.

Pulizia della persona; pulizia della pelle - Effetti della pulizia sulle funzioni della pelle - Bagni e abluzioni - Prescrizioni relative al vestiario - Pulizia delle camerate, delle cucine, delle latrine - Allontanamento e distruzione dei rifiuti - Norme igieniche in occasione di marce e di esercitazioni - Pulizia degli alloggiamenti.

Vitto del soldato - Acque potabili; acque inquinate - Influenza della sobrietà nel mangiare e nel bere sulla salute - Viveri di riserva e cura che il soldato ne deve avere.

Cenni sulle principali malattie epidemiche contagiose - Cause delle infezioni e vie di trasmissione - Insetti - Norme profilattiche - Vaccinazione - Malattie veneree e loro profilassi - Visite sanitarie - Norme igieniche speciali per le truppe in montagna.

SERVIZIO IN GUERRA.

Il candidato deve dar prova di conoscere il servizio di esplorazione vicina, il servizio di sicurezza in marcia ed in stazione, il servizio delle pattuglie, l'addestramento pratico degli esploratori, l'impiego dei mezzi di collegamento, le norme e le prescrizioni sulle marce e sugli alloggiamenti, per quanto riguarda l'arma e la specialità alla quale appartiene.

Esplorazione. — Pattuglie, scopo, forza, modo di comportarsi delle pattuglie, compilazione e trasmissione delle notizie.

Scorte - Scorte al carreggio - Convoglio di prigionieri.

Collegamenti. — Mezzi principali di collegamento - Collegamenti elettrici - Collegamenti ottici - A braccia, con razzi, con bandiere ordinarie e a lampo di colore - Alfabeto Morse - Collegamenti acustici - Megafoni - Cornette - Razzi sibilanti - Collegamento per mezzo di messaggi; razzi porta-messaggi - Ordinanze a piedi ed a cavallo - Ciclisti - Posti di corrispondenza - Piccioni viaggiatori - Cani - Collegamento a mezzo di aeroplani - Lancio di messaggi - Segnalazioni speciali per indicare agli aerei ed agli osservatori da terra la linea della fanteria - Pattuglie di collegamento.

Marce. — Premessa - Formazione e disciplina di marcia - Allungamento - Ora di partenza - Velocità di marcia - Fermate - Marcia ordinaria, celere, forzata Marce di notte loro importanza odierna in relazione alla osservazione ed alle offese aeree - Fermate - Carreggio - Autoveicoli incontro delle colonne - Passaggio di corsi d'acqua sopra ponti e galleggianti - Guadi - Arrivo agli alloggiamenti.

Stazioni. — Accantonamento - Accampamento - Addiaccio - Forieri di alloggiamenti e loro doveri - Provvedimenti per l'igiene degli alloggiamenti - Pulizia e disciplina negli alloggiamenti - Misure per sottrarsi all'osservazione aerea nemica.

Sicurezza in marcia. Avanguardia - Reparti fiancheggianti - Retroguardia - Fermata protetta - Misure per sottrarsi all'osservazione aerea nemica.

Sicurezza in stazione. Avamposti - Disposizione di un sistema completo di avamposti - Piccole guardie e vedette - Gran guardie - Riserva di avamposti - Posti di scoperta - Pattuglie - Comandante degli avamposti - Collocamento degli avamposti - Riconoscimento agli avamposti - Parlamentari - Disertori - Contegno degli avamposti in caso di attacco del nemico - Ritiro degli avamposti - Avamposti di marcia.

Combattimento. — Contegno e doveri nel combattimento.

Mascheramento. Necessità del mascheramento - Materiali e lavori per il mascheramento.

Gas impiegati nel combattimento. — Misure protettive contro i gas impiegati nel combattimento - Impiego e conservazione dei mezzi protettivi - Respiratori.

Usi di guerra - Mezzi prescritti come barbari e sleali - Prigionieri di guerra ammalati e feriti - Parlamentari - Guide - Spie - Disertori - Predoni.

FORTIFICAZIONI CAMPALI (solo per le armi combattenti).

(Per il genio vedasi inoltre il programma speciale per tale arma).

(Cenni sommari) - Scopo della fortificazione campale - Organizzazione difensiva di una zona - (Fascia di osservazione - Fascia di resistenza - Loro elementi costitutivi) - Elementi fondamentali.

Fiancheggiamento - Protezione - Dominio - Ostacolo - Comunicazione - Defilamento - Tracciato - Saliente - Rientrante - Capisaldi, ridotte.

Particolari fortificatori - Trincee - Camminamenti, piste, ripari per tiratori, appostamenti per mitragliatrici - Nidi per mitragliatrici - Appostamenti per artiglieria, ricoveri, rivestimenti e materiali che vi si impiegano.

Ostacolo (naturale o artificiale) reticolati, abbattute, inondazioni, campi minati).

Modo di disporre gli uomini al lavoro.

Mascheramento.

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI.

Assegni. - Assegni agli uomini di truppa.

Vitto agli uomini di truppa. - Rancio per caporali e soldati - Mensa sottufficiali - Disposizioni comuni.

Casermaggio. —

Vestiario della truppa. — Disposizioni generali - Norme relative al vestiario nei casi di trasferimento di compagnia o di corpo - Vestizione e svestizione degli uomini di truppa.

Amministrazione e contabilità dei reparti. — Contabilità della compagnia - Amministrazione e contabilità dei distaccamenti - Truppe in marcia - Materiale - Addebito per danni ai materiali.

STATO DEI SOTTUFFICIALI.

Reclutamento - Progressione dei gradi - Avanzamento - Assegno giornaliero - Premi

Obblighi di servizio - Cariche e destinazioni dei sottufficiali - Trasferimenti - Sospensione dal grado - Invio in congedo a domanda - Dispensa dal servizio - Retrocessione dal grado - Perdita del grado in seguito a condanna.

AVANZAMENTO NEL REGIO ESERCITO.

Avanzamento ai gradi di truppa. — Disposizioni generali - Avanzamento; anzianità di grado - Accertamento dell'idoneità all'avanzamento - Quadri di anzianità.

Parte speciale per l'arma di fanteria.

ESAME TEORICO-PRATICO.

1. *Addestramento della fanteria al combattimento.* — Il concorrente dovrà dimostrare:

a) di avere sicura conoscenza del regolamento dell'arma e di possedere piena idoneità alle funzioni di istruttore, sia nell'addestramento individuale, sia nell'addestramento delle squadre e del plotone;

b) di sapere ben comandare il plotone isolato od inquadrato nella compagnia, sia in ordine chiuso, sia in ordine di combattimento;

c) di ben conoscere le norme principali per l'impiego dei vari mezzi di combattimento della fanteria - fucili, mitragliatrici, bombe a mano, cannoncini, armi bianche; attrezzi leggeri da fanteria;

d) di saper riferire a voce e per iscritto, con proprietà di linguaggio e in modo chiaro, intorno ad un determinato compito che gli verrà assegnato (ricognizioni, impiego di un plotone, ecc.), e di sapersi valere delle carte topografiche.

2. *Istruzione sulla ginnastica militare ed educazione fisica.* - Il candidato deve dimostrare di sapere impartire l'istruzione ginnastica alla squadra ed al plotone, dirigendo e comandando esercizi regolamentari, dopo di averli egli stesso eseguiti, in modo da essere di esempio efficace.

3. *Istruzione sulle armi e sul tiro.* — Il concorrente deve:

a) conoscere le varie armi e i mezzi sussidiari di difesa e di offesa della fanteria;

b) saperne chiaramente indicare il funzionamento;

c) saperne eseguire la composizione e la scomposizione, limitatamente a quanto è necessario per la esecuzione delle pulizie e per ispezionarle;

d) conoscere le norme per la loro buona manutenzione e per la conservazione;

e) conoscere le regole di puntamento e di tiro;

f) possedere nozioni elementari sulle artiglierie e sulle munizioni da esse impiegate.

Parte speciale per la cavalleria.

ESAME TEORICO-PRATICO.

Regolamento di esercizi per la cavalleria e compendio di ippologia. — Il concorrente deve dimostrare:

a) di possedere piena idoneità alle funzioni di istruttore, sia a piedi, sia a cavallo;

b) di saper comandare il plotone isolato o inquadrato, a piedi e a cavallo, sia in ordine chiuso, sia in formazione di combattimento.

c) di saper impartire l'istruzione di ginnastica militare ad una squadra;

d) di ben conoscere le norme principali per l'impiego delle armi della cavalleria (mitragliatrici, moschetto, pistola, armi bianche), e le regole di puntamento e tiro;

e) di sapere cavalcare superando ostacoli in terreno vario;

f) di avere conoscenza delle norme di buona conservazione dei materiali (armi, bardature, equipaggiamento) e dell'affardellamento;

g) di sapersi valere delle carte topografiche, eseguendo, su speciale tema, una ricognizione al comando di una pattuglia di esploratori e di saper riferire, in forma chiara ed esauriente, sul compito affidatogli.

h) di possedere le più importanti nozioni di ippologia (conformazione esterna del cavallo - Divisione del corpo del cavallo - Igiene - Alimenti - Bevande - Scuderie - Pulizia del cavallo - Malattie più comuni;

i) di saper prestare le prime cure a un cavallo nelle più comuni malattie o nelle lesioni più frequenti (coliche, ferite, contusioni, chiodi da strada, ecc.);

l) di possedere nozioni elementari sulle artiglierie e sulle munizioni da esse impiegate;.

Parte speciale per l'arma d'artiglieria.

ESAMI TEORICI.

I candidati dovranno dar prova di sicura conoscenza dei seguenti argomenti:

1. *Parte comune a tutte le specialità* (escluso il personale di condotta degli autoveicoli):

a) Istruzione a piedi e sulla ginnastica militare;

b) Istruzione sulle armi portatili ed automatiche - Bombe a mano;

c) Istruzione sul materiale e sua conservazione;

d) Istruzione sulle munizioni (comprese quelle a liquidi speciali).

e) bombarde e relative munizioni (notizie sommarie);

f) notizie sommarie sui materiali automobilistici regolamentari (autocarri, trattrici); loro manutenzione e conservazione - Norme per le marce delle autocolonne;

g) istruzione sulle segnalazioni telefoniche, ottiche ed acustiche;

h) nozioni sul carico e scarico dei quadrupedi e dei materiali di artiglieria ed automobilistici sulle ferrovie.

2. *Parte comune all'artiglieria campale leggera, campale pesante, a cavallo, someggiata, da montagna, autoportata, pesante*:

a) istruzione sul servizio delle bocche da fuoco (per la propria specialità);

b) istruzione sul tiro (preparazione del tiro - Puntamento e tiro - Osservazione);

c) istruzione sul cavallo (per la sola specialità campale leggera ed a cavallo);

d) istruzione sul condurre (per la specialità campale leggera, a cavallo, someggiata e da montagna, per la parte che interessa ciascuna di esse);

e) compendio di ippologia (per le sole specialità campale leggera, a cavallo someggiate e da montagna).

f) istruzione tattiche (per quello che riguarda la propria specialità);

g) istruzione sui caricamenti (per la propria specialità);

h) istruzione sull'affardellamento (per la propria specialità);

i) manopere di forza per le artiglierie pesanti (per la sola specialità pesante);
l) lavori per l'appostamento delle batterie pesanti - Occupazione delle posizioni (per la sola specialità pesante).

3. *Parte speciale per l'artiglieria da costa*:
a) istruzione sul servizio delle artiglierie da costa;
b) istruzione sul tiro delle artiglierie da costa;
c) manopere di forza per le artiglierie da costa;
d) nozioni elementari di fortificazione costiera;
e) istruzione sul servizio di batteria;
f) nozioni sui telemetri e sui telegoniometri;
g) istruzione sui caricamenti e sull'affardellamento.

Le istruzioni di cui ai comma *a*), *b*), *c*), saranno limitate alle artiglierie e ai materiali costituenti l'armamento delle piazze marittime.

I candidati dovranno inoltre dar prova di avere una sufficiente conoscenza delle istruzioni elencate al n. 11, comma *a*), *b*), *g*), *h*), *i*), *l*); per quanto riguarda le artiglierie pesanti.

4. *Parte riguardante il personale di condotta degli autoveicoli nelle specialità di artiglieria campale, pesante, autoportata, antiaerea, pesante*:
a) istruzione a piedi e ginnastica;
b) istruzione sulle armi portatili ed automatiche - Bombe a mano;
c) nozioni sommarie sui materiali di artiglieria della specialità cui è addetto;
d) nozioni sommarie sulle munizioni - Imballaggio - Trasporto - Misure precauzionali;
e) fortificazione campale - Istruzione sui lavori del campo di battaglia;
f) programma speciale teorico quello fissato per il corpo automobilisti (1ª Prova).

Inoltre il candidato dovrà dimostrare di conoscere molto bene gli autocarri 18 B, 18 B. L. R., 15-*ter*, 18 P. I. F., 16 Zust, 35, autotrattrici Seller, trattrici italiane Fiat e Pavesi Tolotti.

ESAMI PRATICI.

I candidati dovranno dar prova di possedere in grado spiccato l'attitudine ad istruire e comandare il reparto di loro competenza; inoltre dovranno dar prova:

1. *Per tutte le specialità* (escluso il personale di condotta autoveicoli):
a) di saper comandare la sezione durante il tiro e sostituire il comandante della linea dei pezzi;
b) di essere capaci della risoluzione dei problemi semplici di tiro, di preparazione del tiro, di puntamento e tiro;
c) di sapere comandare una sezione inquadrata, nella istruzione a piedi;
d) di avere pratica conoscenza delle armi portatili, delle bombe a mano e della mitragliatrice;
e) di conoscere la lettura delle carte topografiche, i segni convenzionali, l'impiego della scale, la misura delle distanze e delle pendenze sulla carta, il modo di percorrere il terreno servendosi delle carte, e di riconoscere la percorribilità di un terreno nei riguardi delle vetture della propria specialità.

2. *Per la specialità campale leggera ed a cavallo*:
a) di sapere montare a cavallo su terreno vario e superando gli ostacoli regolamentari;
b) di essere in grado di comandare una sezione colla batteria attaccata.

3. *Per il personale di condotta degli autoveicoli*:
a) di saper comandare una sezione inquadrata nella istruzione a piedi;
b) di conoscere la lettura delle carte topografiche, i segni convenzionali, l'impiego delle scale, la misure delle distanze e delle pendenze sulla carta, il modo di percorrere il terreno servendosi delle carte, e di conoscere la percorribilità di un terreno nei riguardi dei mezzi automobilistici del traino;
c) di sapere condurre autoveicoli e comandare una autocolonna;
d) sapere riscontrare i guasti ed eseguire le piccole riparazioni;

e) di conoscere la nomenclatura pratica del materiale, le verifiche, smontaggio, inconvenienti, pulitura, lubrificazione del motore;

f) i candidati dovranno inoltre dimostrare di possedere *una completa conoscenza* del funzionamento dei motori a scoppio, e di essere idonei ad eseguire le riparazioni che non richiedono il ricovero delle autovetture in officina.

Parte speciale per l'arma del genio.

PARTE PRIMA.

PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

ESAMI TEORICO-PRATICI.

1. *Istruzione a piedi e sulla ginnastica militare.* - Il candidato deve dar prova di saper istruire il plotone e di comandarlo bene, tanto negli esercizi in ordine chiuso, quanto in ordine di combattimento, sia isolato che inquadrato nella compagnia.

Deve inoltre conoscere l'istruzione sulla ginnastica militare e saper far eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari.

2. *Istruzioni sulle armi e sul tiro.* - Il candidato deve saper fare da istruttore nella pratica del fucile, del moschetto, nella scuola di puntamento e negli esercizi preparatori pel tiro individuale e collettivo.

Deve inoltre conoscere le mitragliatrici pesanti e leggere ed il relativo maneggio, le bombe a mano e da fucile e le modalità di lancio.

Inoltre, cenni generali sulle armi usate dall'artiglieria e cioè: cannoni, obici, mortai loro calibri - proietti ed indicazioni sommarie sulla efficacia delle varie bocche da fuoco.

3. *Letture delle carte.* Il candidato deve dimostrare di sapere interpretare i segni convenzionali - di saper misurare le distanze e le pendenze sulla carta e di saper percorrere il terreno servendosi della carta.

4. *Nozioni elementari di matematica e di fisica.* — Il candidato deve essere in grado di risolvere problemi che importino l'impiego delle quattro operazioni aritmetiche. Deve inoltre saper compiere esercizi sulle frazioni, sulla estrazione di radice quadrata, sulle proporzioni, sul sistema metrico, sulle aree e sui volumi delle più importanti figure piane e solide.

Deve poi dimostrare di possedere nozioni chiare: sul peso specifico dei corpi, sugli effetti del calore, sulle macchine più comuni (leva, piano inclinato, carrucola, paranco, ecc.) sui fenomeni ottici, magnetici ed elettrici e sulle applicazioni elettromagnetiche, con cenni sommari sugli apparati telegrafici, telefonici e sugli esploditori per l'accensione elettrica delle mine.

5. *Nozioni generali sugli esplosivi.* - Il candidato deve conoscere: la nomenclatura e le caratteristiche dei principali esplosivi da mina e dei relativi mezzi di accensione e di brillamento, le norme per la conservazione, trasporto ed impiego e l'uso nelle applicazioni militari più comuni.

6. *Nozioni sul servizio del Genio in guerra e sull'impiego dei vari attrezzi e materiali delle truppe del Genio - sulle funi, macchine di circostanza, manopere di forza e ripieghi attorno ai carri.* — Il candidato deve dar prova di possedere idee chiare circa: il servizio dell'arma del Genio in guerra, i vari attrezzi e materiali usati dalle varie truppe del genio delle varie specialità. Deve inoltre dimostrare di conoscere l'impiego delle funi nelle svariate applicazioni, di saper dirigere la costruzione di macchine di circostanza, la formazione e l'impiego dei paranchi, le manopere di forza e la esecuzione di ripieghi attorno ai carri. Per quanto si riferisce alle funi deve sapere calcolare la resistenza in relazione al diametro.

7. *Lavori del campo di battaglia.* — Il candidato deve dimostrare di conoscere la organizzazione e la condotta dei lavori del campo di battaglia, nelle immediate vicinanze del nemico e nelle zone arretrate durante l'azione offensiva e quella difensiva.

Deve, per ciascuna delle suddette circostanze, dimostrare di saper portare il plotone in posizione e ivi distribuire appropriatamente alla situazione e al terreno uomini ed attrezzi.

Praticamente deve far vedere di conoscere e saper fare eseguire particolari fortificatori come: trinceramenti, camminamenti, piste, ripari per tiratori, postazioni e nidi per mitragliatrici, appostamenti per artiglierie, ricoveri per uomini e per munizioni, osservatori, rivestimenti, difese accessorie, mascheramenti.

8. *Tracciamenti, misure, lavori d'accampamento.* — Il candidato deve saper impiegare gli squadri agrimensorio e graduato, il livello ad acqua ed a cannocchiale ed il telemetro Pavesi, eseguire praticamente la misura di basi inaccessibili, il tracciamento di livellette stradali, e il rilevamento dei profili del terreno, sia mediante canne metriche e livellette a bolla d'aria, sia mediante il livello a cannocchiale; inoltre deve possedere nozioni sulle strade ordinarie, e saper organizzare il lavoro per l'impianto di pompe e pozzi tubolari (Northon), di filtri, abbeveratoi, ecc. per la costruzione di baraccamenti, tende, latrine, ecc.

PARTE II.

Programmi particolari per ciascuna specialità.

Si dovrà accertare che il candidato abbia conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie:

SPECIALITÀ ZAPPATORI.

1. *Lavori del campo di battaglia e da mine* — oltre al n. 7 predetto, sarà richiesto al candidato di saper maneggiare con sicurezza i principali esplosivi da mina nella preparazione e nel brillamento di mine da campagna e di petardi per praticare interruzioni e per abbattere alberi, distruggere manufatti, binari, difese accessorie, ecc.

Deve avere nozioni sui materiali di perforazione meccanica e sull'impiego e rendimento di essi nei lavori in roccia, di fortificazione campale e stradale (scavi di trincea, gallerie, ecc.); inoltre deve conoscere gli apparecchi di geofonia ed il loro impiego nelle pratiche di ascoltazione.

2. *Telegrafia, telefonia e parchi del genio.* — Il candidato oltre a saper impiantare una stazione telegrafica e telefonica, deve conoscere le norme per le comunicazioni e per la compilazione di telegrammi e fonogrammi.

Inoltre deve conoscere i parchi della specialità zappatori e minatori, il loro sommario caricamento ed in qual modo si effettuano i prelevamenti, con brevi cenni circa la contabilità dei materiali stessi (documenti di carico e scarico).

3. *Passaggio di corsi d'acqua.* — Il candidato deve saper condurre e governare barche e barchetti, e conoscere le caratteristiche ed i particolari di costruzione dei tipi più comuni di ponti di circostanza e di quelli metallici d'avanguardia. Dei primi deve saperne dirigere la costruzione e dei secondi il montaggio.

SPECIALITÀ MINATORI.

1. *Mine e lavori inerenti.* — Il candidato oltre alle nozioni generali di cui alla Parte I (n. 5) deve saper valutare lo stato di conservazione dei vari esplosivi da mina, conoscerne la potenza esplosiva, le precauzioni da aversi nel loro impiego pratico, le norme per la loro conservazione ed il trasporto. Deve sapere che cosa è l'ossigeno liquido, e conoscerne l'impiego per la preparazione di speciali cartucce esplosive.

Deve dimostrare di possedere idee precise circa il tipo di esplosivo ed il sistema d'accensione da adoperarsi nei singoli casi di impiego per i quali deve sapere calcolare le cariche in relazione agli effetti che si vogliono ottenere.

Deve saper dirigere i lavori per la predisposizione dei vari tipi di interruzione e conoscere le norme che regolano il servizio di guardia-mina.

Deve avere nozioni sui vari tipi di materiali di perforazione meccanica e sull'impiego e rendimento di essi (lavori in roccia, di fortificazione campale, con scavi di trincee e di ricoveri in galleria; lavori stradali, ecc.) e conoscere altresì i materiali accessori per la perforazione meccanica (pompe per prosciugamento d'acqua, ventilatori, carrelli trasportatori, guidovie, ecc.).

Deve essere edotto sui lavori da compiersi nelle azioni di contromina e deve perciò saper dar prova di conoscere l'impiego degli apparecchi di ascoltazione sotterranea (geofonia).

Deve infine possedere cognizioni sui soccorsi (e relativi materiali autoprotettori con bombolette di ossigeno) ai minatori colpiti dall'ossido di carbonio che invade le gallerie ed in esse persiste dopo il brillamento di fornelli da mina.

3. *Telefonia e parchi del genio.* — Il candidato deve sapere quanto è riportato al n. 2 del programma degli zappatori.

4. *Riattamento interruzioni.* — Il candidato deve conoscere i vari sistemi di riattamento provvisorio delle interruzioni stradali e saper praticamente dirigere le operazioni di montaggio delle travate metalliche di ponti per strade ordinarie (ponti di avanguardia).

Specialità telegrafisti.

1. *Trasmissioni elettriche ed ottiche - Apparati relativi.* — Il candidato, oltre a dar prova di conoscere in tutti i particolari gli apparati telegrafici, telefonici ed ottici; ed i materiali da segnalazione (bandiere, razzi, impiego dei colombi viaggiatori, ecc.) deve saper trovare e riparare gli eventuali guasti negli apparecchi predetti. Inoltre occorre che praticamente sappia far impiantare una stazione telegrafica, telefonica, oppure ottica e dirigerne l'esercizio. Deve essere idoneo a progettare una linea telegrafica o telefonica con condutture pesanti, volanti o miste con l'eventuale impiego di tratti di cavo interrato, o di tratti di cavo subacqueo. Deve saper dirigere l'impianto di una piccola rete telefonica e cioè linee, uffici e centralino. Deve essere in grado di trasmettere esattamente telegrammi e di riceverne, tanto sulla zona quanto ad udito.

Deve inoltre conoscere i parchi telegrafici, telefonici ed ottici e le particolarità di essi.

2. *Nozioni generali di ottica ed elettricità - Apparecchi telegrafici, telefonici, di intercettazione e di geotelegrafia.* — Il candidato deve dar prova di conoscere le leggi dell'ottica e le principali nozioni di essa. Inoltre deve avere idee chiare sulle più importanti questioni di elettricità, ed in particolare conoscere:

a) le particolarità di un banco Morse, delle macchine telegrafiche celeri, delle pile più importanti, degli accumulatori, le principali nozioni sulle dinamo e sugli alternatori, motori, valvole ioniche, ecc.;

b) gli apparecchi di intercettazione e loro impiego;

c) gli apparecchi di telegrafia attraverso il suolo (geotelegrafia) e loro impiego.

Specialità ferrovieri.

(Per le compagnie di lavoro).

1. *Lavori ferroviari.* — Il candidato deve dimostrare di saper dirigere i lavori riguardanti: la posa di binari a scartamento normale e relative particolarità di armamento, come passaggi a livello, deviatoi (vari tipi). Diramazione Olivieri, intersezioni, comunicazioni; ferrovie da campo. Nei riguardi dell'esecuzione di siffatte opere deve dar prova di saper distribuire le diverse squadre di lavoro e di organizzare opportunamente il trasporto e la distribuzione a piè d'opera dei materiali d'armamento, e l'impianto in piena linea, nei vari casi (ferrovie in piano, ferrovie in rialzo) di piani caricatori.

Deve inoltre conoscere:

a) tipi di ponti provvisori in legno o misti (questi con l'impiego di fasci di guide) senza corpi di sostegno intermedi o con sostegni (cavalletti - stilate);

b) le istruzioni sui ponti e gallerie ferroviarie (lavori di possibile esecuzione in campagna da parte delle compagnie di lavoro). Battipali ordinari ed a motore, loro impiego. Lampade e fari ad acetilene e loro impiego.

2. *Ponti metallici per strade ordinarie - Ponti metallici tipo Scarelli - Ponti metallici per ferrovie - Materiale di manovra, per il montamento e varamento di detti ponti - Parchi ferroviari - Composizione - Particolarità.* — Il candidato deve saper coadiuvare l'ufficiale nella costruzione, varamento e ripiegamento dei ponti metallici su mentovati.

3. *Impiego degli esplosivi nei guasti delle ferrovie, distruzione dell'armamento; delle particolarità di armamento; dei congegni fissi di linea e di stazione.*

4. Il candidato deve dar prova di avere nozioni di telegrafia e telefonia; deve altresì essere in grado di impiantare una stazione telefonica e di regolarne il funzionamento.

(*Per le compagnie di esercizio*).

Non occorrono esami speciali perchè il sergente, o è fuochista, o è già macchinista e in entrambi i casi ha già subito prove importanti al compartimento Trazione delle Ferrovie dello Stato.

SPECIALITÀ PONTIERI.

1. *Materiali da ponte, ecc.* — Il candidato deve conoscere la nomenclatura dei materiali costituenti gli equipaggi da ponte, le sezioni da ponte per cavalleria ed i mezzi di trasporto per i materiali stessi (Traino animale - traino meccanico).

Inoltre deve dar prova di conoscere: i particolari relativi alla costruzione dei principali tipi di ponti con materiali di circostanza, di pontili da sbarco, con cavalletti, impiegando materiale regolamentare e di circostanza; le manopere per il funzionamento delle berte a mano, dei battipali a motore e l'impiego di lampade e di fari ad acetilene per l'illuminazione dei cantieri.

2. *Passaggio dei corsi d'acqua.* — Il candidato deve dal prova di saper nuotare, governare la barca ed il barchetto, ancorare; deve inoltre sapere impartire ai soldati le istruzioni relative alle suddette operazioni. Deve essere in grado di coadiuvare l'ufficiale sia nel gittamento e ripiegamento di un ponte costrutto coi meteriali regolamentari, sia nella sostituzione parziale di alcuni elementi in un ponte già costruito; inoltre deve saper dirigere:

a) l'apprestamento ed il funzionamento di porti e di portiere;

b) le operazioni di navigazione fluviale.

Infine deve conoscere i compiti dei guardiani idraulici ed essere edotto sui lavori occasionali di rafforzamento alle sponde dei corsi d'acqua ed alle arginature.

Deve saper condurre anche una barca a motore.

SPECIALITÀ LAGUNARI.

1. *Trasporti in laguna.* — Il candidato deve dar prova di conoscere:

a) la scuola del barcaiolo, di ancoraggio e di nuoto e di saperla impartire ai soldati;

b) le particolarità dei galleggianti e del materiale dei lagunari e dei pontieri; deve saper dirigere la formazione di convogli e conoscere la scuola di rimorchio e di vela, le operazioni di imbarco trasporto e sbarco di truppe, quadrupedi e materiali vari nelle diverse contingenze, sia di giorno che di notte.

2. *Pontili da sbarco e conoscenza della laguna.* — Il candidato deve dar prova di sapere costruire un pontile da sbarco e di conoscere bene le lagune di Venezia Grado e dell'Agro Monfalconese.

SPECIALITÀ FOTOELETTRICISTI.

1. Nozioni di ottica e di elettricità in relazione ai proiettori ed all'impiego di essi.

2. Nomenclatura dei vari tipi di proiettori - Mezzi di trasporto - Portata dei vari proiettori - Proiettori che hanno comando a distanza - Lunghezza del cavo.

3. Scelta della posizione per la installazione del proiettore a seconda dello scopo per cui viene fatto funzionare e della sua portata - Norme per il puntamento, ed operazioni varie per l'illuminazione di un obiettivo - Manovra a distanza - Collegamento dell'operatore con l'osservatore - Posizione dell'osservatore - Progetto sulla carta per la postazione di più proiettori in relazione alla necessità di illuminare un determinato obiettivo.

4. *Telefonia - Autostazioni - Stazioni carreggiate e someggiate (parchi).* — Il candidato deve saper impiantare una stazione telefonica da campo e regolarne il funziona-

mento. Deve saper riscontrare gli eventuali guasti agli organi del proiettore, nel motore e nella dinamo, eseguire qualche riparazione e le operazioni per il cambio dei carboni, per la regolarizzazione dei relais, per il montaggio di valvole di sicurezza e per la pulizia dello specchio, inoltre deve saper governare il motore e la dinamo.

Deve conoscere altresì la costituzione del parco fotoelettrico autocarreggiato, su carrette, barellato e someggiato.

SPECIALITÀ RADIOTELEGRAFISTI.

1. *Nozioni teoriche di radiotelegrafia.* Il candidato deve dimostrare di possedere cognizioni sufficienti di elettrostatica e di elettromagnetismo. Deve inoltre possedere idee esatte sulle correnti oscillanti e sulle onde elettromagnetiche, sui rivelatori d'onde e sugli amplificatori, (sia di trasmissione, sia di ricevimento).

Deve possedere nozioni pratiche di radiogoniometria, e di radiotelegrafia.

2. *Motori e gruppi elettrogeni.* Il candidato deve conoscere bene le parti ed il funzionamento del motore a scoppio, della dinamo degli accumulatori, e saperne individuare i diversi eventuali guasti, provvedendo per quelle riparazioni che è possibile di compiere in campagna. Deve inoltre conoscere i principali e più caratteristici strumenti per le misure elettriche e saperli adoperare.

3. *Stazioni e servizio radiotelegrafico.* — Il candidato deve conoscere bene i vari tipi di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche campali ad onde smorzate e persistenti, le operazioni per il trasporto, impianto e ripiegamento di esse. Deve conoscere altresì i parchi e la loro composizione, i vari apparecchi delle stazioni fisse, il loro funzionamento e le norme per la corrispondenza radiotelegrafica. Deve saper trasmettere e ricevere con facilità un telegramma e un radiotelegramma.

Parte speciale per i gruppi treno.

ESAMI TEORICI.

a) Istruzione a piedi e ginnastica;
b) istruzione sulle armi portatili ed automatiche - Bombe a mano;
c) conservazione del materiale (per quanto interessa la specialità);
d) istruzione sul cavallo;
e) istruzione sul condurre (per la parte che riguarda i gruppi treno);
f) compendio di ippologia;
g) notizie sulla costituzione dei servizi a traino animale;
h) istruzione sui caricamenti dei carri impiegati nei servizi a traino animale;
i) istruzioni sull'affardellamento;
l) nozioni sul carico e scarico dei quadrupedi e del carreggio sulle ferrovie.

ESAMI PRATICI.

Il candidato deve dar prova:
a) di conoscere le norme di condotta di una colonna carreggio;
b) di saper comandare una sezione inquadrata nella istruzione a piedi;
c) di sapere montare a cavallo con sufficiente abilità;
d) di conoscere la lettura delle carte topografiche, i segni convenzionali, la misura delle distanze e delle pendenze sulle carte, il modo di percorrere il terreno servendosi delle carte e di riconoscere la percorribilità di un terreno nei riguardi delle vetture impiegate nei servizi a traino animale.

Parte speciale per il corpo automobilistico.

1. *Prova.* — Il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza del materiale e del servizio automobilistico conforme al seguente programma:

a) descrizione sommaria delle parti principali di un autoveicolo;

b) nozioni fondamentali sul funzionamento del motore a scoppio a uno o più cilindri - cicli - motori a due tempi e motori a 4 tempi - parti del motore - cilindro -

stantuffo - biella - equilibrio dei motori - albero motore e volano - carter del motore - valvole - organi della distribuzione - carburazione e carburatori.

Descrizione e funzionamento dei tipi applicati agli autoveicoli in uso presso l'esercito. - Regolatori - Accensione - Sistemi vari di accensione - Anticipo dell'accensione - Magneti ad alta e bassa tensione: principi costitutivi e funzionamento dei tipi in uso - Cenni sulla messa in fase del magnete e della distribuzione - Raffreddamento del motore - Radiatori - Ventilatori - Organi della trasmissione - frizione - Avviamento del motore a mano e automatico - Cambio di velocità - Differenziale - Trasmissione a cardano e a catena - Sospensioni elastiche - Meccanismo di guide - Freni - Lubrificazione;

c) telaio - sale - ruote - mozzi - gomme - coperture pneumatiche, lisce e antisdruccievoli - Valvole per pneumatici - Cerchioni smontabili - Gomme piene - Macchine per smontaggio degli anelli di gomma - Cenni sulla vulcanizzazione;

d) carrozzerie per autovetture e per autocarri - Peso delle carrozzerie - Accessori - Fanali - Segnale d'allarme - Contatori chilometrici - Indicatori della velocità - Parti di ricambio per automobili - Serbatoi per benzina;

e) traini meccanici - Carri rimorchio e loro organi d'attacco, tipi in servizio ed impiego - Impiego dei dispositivi di alaggio;

f) cenni sui carri d'assalto - Tipi in servizio ed impiego;

g) motocarrozzette e motocicli;

h) collaudo delle macchine - Rendimento dei motori;

i) norme di manutenzione e conservazione degli autoveicoli;

l) condotta e impiego degli autoveicoli - Guasti e loro ricerca - Impiego dei rimorchi e dei cingoli;

m) materie di consumo: combustibili - Lubrificanti - Carburo di calcio;

n) caratteri dell'autocarro militare - Peso - Velocità - Portata - Caratteristiche principali dei vari tipi di autoveicoli impiegati nell'esercito;

o) organizzazione e funzionamento del servizio automobilistico militare - Norme amministrative per il materiale automobilistico e materie di consumo;

p) officine automobilistiche - Macchinari più in uso e impiego di essi - Organizzazione del lavoro - Richieste e acquisti di materiali - Contabilità del materiale;

q) regolamento sui veicoli a trazione meccanica senza guida a rotaie;

r) organizzazione e funzionamento del servizio automobilistico in tempo di guerra - Rifornimenti - Trasporti di truppa - Trasporti di ammalati e feriti - Trasporti di esplosivi.

2. *Prova.* - Montaggio e smontaggio delle macchine - Riparazioni. Il candidato dovrà dimostrare di possedere la voluta abilità e conoscenza pratica nell'eseguire lo smontaggio e montaggio del motore e dovrà costruire un capolavoro da aggiustatore meccanico.

3. *Prova.* — Il candidato dovrà dimostrare:

a) di sapere istruire il plotone e comandarlo negli esercizi in ordine chiuso, sia isolato che inquadrato nella compagnia;

b) di conoscere l'istruzione sulla ginnastica militare e saper fare eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari;

c) di conoscere la lettura delle carte topografiche, i segni convenzionali, l'impiego delle scale, la misura delle distanze e delle pendenze sulla carta, il modo di percorrere il terreno servendosi delle carte, di conoscere la percorribilità di un terreno nei riguardi dei mezzi di traino automobilistico;

d) di saper condurre autoveicoli e comandare un'autocolonna.

Parte speciale per l'arma aeronautica.

PARTE I.

PROGRAMMA PER GLI AVIATORI.

(Prova unica Teorico-Pratica da eseguirsi, occorrendo, in più riprese).

a) *Personale non navigante.* Il candidato non navigante, che avrà perciò, di massima, funzioni di governo del personale di squadriglia, dovrà dimostrare di avere perfetta

conoscenza del Servizio di squadriglia nelle varie specialità aviatori secondo il programma seguente:

Ordinamento delle varie specialità d'aviazione - Nomenclatura e descrizione del materiale d'aviazione in dotazione alle squadriglie - Amministrazione del materiale nelle squadriglie - Manutenzione del materiale e degli apparecchi - Istruzione sul servizio interno della squadriglia - Nomenclatura e descrizione delle varie parti dell'apparecchio - Nozioni generali sul montaggio smontaggio e imballaggio degli apparecchi - Operazioni generali di dettaglio per il montaggio smontaggio del materiale di ricovero: hangar e baracche - Servizi inerenti al funzionamento degli apparecchi - Materiale di consumo, benzina e lubrificanti - Norme per la custodia dei depositi benzina ed esplosivi - Servizi vari di segnalazione sul campo - Servizio aerologico sul campo - Norme relative alla sicurezza del materiale e del personale - Disposizioni generali per le incursioni aeree.

b) *Personali navigante*. — Il candidato, oltre a quanto è stabilito dal comma *a*), dovrà dare prova di sicura conoscenza del materiale e del servizio inerente alla propria specialità secondo il seguente programma:

Funzionamento dei motori a scoppio - Carburazione - Mezzi d'accensione - Lubrificazione - Raffreddamento - Irregolarità di funzionamento dei motori fissi e rotativi - Cenni sulla messa in fase del magnete e della distribuzione - Caratteristiche dei vari tipi di motori in servizio - Nozioni generali sugli aeroplani, dirigibili e aerostati - Principio di sostentamento - Descrizione dei pricipali tipi di aeroplani e idrovolanti in uso - Aeroplani a centri confusi e aeroplani a centri distinti - Voli in salita e voli in discesa - Volo librato - Pendenza minima nel volo librato - Capacità di planare - Istintività dei comandi.

Regolazione e manutenzione degli apparecchi - Ordine da seguire nelle operazioni di regolaggio - Verifiche da fare a un apparecchio prima della partenza.

Strumenti di bordo - Carte topografiche - Orientamento in volo.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper ben comandare una sezione di squadriglia, conoscerne esattamente il funzionamento e leggere bene la carta topografica.

c) *Personale specializzato*. — Il candidato appartenente al personale specializzato dovrà avere conoscenza di quanto è stabilito dal comma *a*) e *b*), se navigante, e di quanto è prescritto dal solo comma *a*) se non fa parte del personale navigante. Dovrà inoltre avere la classifica di «ottimo» quale specializzato e saper eseguire il «capo lavoro» della propria specialità.

PARTE II.

Programma per i dirigibilisti.

(Prova unica teorico-pratica, da eseguirsi occorrendo in più riprese).

a) *Personale non navigante*. — Il candidato non appartenente al personale navigante dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza della specialità dirigibilisti secondo il programma seguente:

Cenni sull'ordinamento delle varie specialità, dell'arma aeronautica — Nomenclatura e descrizione delle varie parti costituenti il dirigibile - Cenni sui vari tipi di dirigibile - Materiale di manovra e addestramento - Materiale di consumo per un dirigibile - Servizi inerenti al funzionamento del dirigibile - Nozioni elementari sul gas idrogeno - Metodi di produzione dell'idrogeno - Generatori dell'idrogeno, fissi e campali - Cilindri per idrogeno e materiali di gonfiamento - norme e precauzioni per trasporto, impiego e manutenzione dei cilindri - Maniche di rifornimento - Apparecchi rilevatori per la sfuggita del gas - Nozioni elementari sulle stoffe impiegate, negli aerostati - Vernici e gomme impiegate - Operazioni relative al gonfiamento e montaggio di un dirigibile - Operazioni relative allo sgonfiamento e smontaggio di un dirigibile - Allestimento del dirigibile per le ascensioni - Manovre di uscita e di entrata - Manovre sul campo di atterraggio prima della partenza e dopo l'arrivo - Ormeggio del dirigibile - Armamento di aeroscalo - Hangar, manutenzione; servizi accessori - Armamento dell'hangar. Deposito benzina ed esplosivi - Segnalazioni per la partenza e atterraggio degli aeromobili - Servizio speciale di guerra nei cantieri e campi di aviazione - Servizio di sicurezza - Di-

sposizioni generali per le incursioni aeree - Impiego delle fotoelettriche e dei vari apparecchi per segnalazioni - Istruzione sulle armi portatili in dotazione alla specialità.

Il candidato inoltre dovrà dimostrare di saper ben dirigere le varie operazioni che in relazione al grado possono essergli affidate nelle diverse manovre.

b) *Personale navigante.* — Il candidato appartenente al personale navigante dovrà avere oltre la conoscenza di quanto è stabilito dal comma *a*) anche quella riguardante i principi di aerostatica e aerodinamica nonchè i principi generali sulla topografia, orientamento e navigazione aerea, dimostrando di saper leggere bene la carta topografica.

c) *Personale specializzato.* - Il candidato appartenente al personale specializzato dovrà avere, oltre la conoscenza di quanto è stabilito nei commi *a*) e *b*), se appartiene al personale navigante, e del solo comma *a*) se non appartiene al personale navigante, anche la qualifica di «ottimo», quale specializzato e saper eseguire il «capo-lavoro» per la propria specialità.

PARTE III.

PROGRAMMA PER GLI AEROSTIERI.

Il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza del servizio aerostatico secondo il seguente programma; che comprende una prova torica ed una prova pratica.

1. *Prova Teorica*). Il principio di Archimede applicato agli aerostati - Gas leggeri - Forza ascensionale di un gas e di un aerostato - Nozioni sul pallone osservatorio Italiano - Nomenclatura e funzionamnto delle varie parti - Stoffe: nozioni generali - Conservazione - Riparazioni - Gas idrogeno; metodi di produzione mediante i generatori di campagna e nozioni principali sui cilindri per idrogeno compresso; norme di sicurezza per il loro impiego - Formazioni delle sezioni aerostatiche.

Norme generali per le incursioni aeree.

2. *Prova (esperimento pratico sulle manovre aerostatiche*). Gonfiamento di un pallone da osservatore - Attrezzamento e regolaggio delle valvole - Ormeggio e disarmeggio - Trasporto - Attacco per l'ascensione - Manovra di salita e discesa del verricello, a motore ed a braccia - Discesa con la carrucola.

In tali prove il candidato dovrà praticamente dimostrare di saper ben dirigere le varie operazioni in modo da potersi all'occorrenza sostituire all'ufficiale di manovra. - Inoltre, per quanto concerne il servizio del verricello, dovrà essere in grado di attendere personalmente alla manovra meccanica dello stesso per le operazioni di salita e discesa del pallone.

Nota. - Tutti i candidati dovranno inoltre dar prova di saper istruire il plotone e di comandarlo negli esercizi in ordine chiuso sia isolato che inquadrato nella compagnia.

Dovranno pure conoscere l'istruzione sulla ginnastica militare e saper far eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari.

Parte speciale per la sanità.

PARTE I.

Note preliminari. — Cenni sul servizio sanitario in pace ed in guerra - Cenni sugli stabilimenti sanitari di pace e sulle unità sanitarie di mobiltazione - Materiali sanitari - Nozioni schematiche di anatomia e fisiologia umana.

PARTE II.

Assistenza generale dei malati e feriti. — Assistenza alla visita medica e alle medicature - Assistenza al malato - Modalità da seguire per sollevare i malati dal letto, cambiar la camicia, cambiar la biancheria di letti, cambiare di letto i malati - Modo di applicare il termometro, letture e registrazione della temperatura dei malati - Modo di raccogliere e conservare le urine, le deiezioni, gli espettorati e i vomiti dei malati in rapporto alla importanza per gli esami di laboratorio e per quella sulla trasmissione delle malattie - Loro disinfezione - Disinfezione dei recipienti che li hanno contenuti.

Somministrazione degli alimenti ai malati - Distinzione dei medicinali (veleni, sostanze eroiche) e loro somministrazione - Applicazione dei cataplasmi semplici e senapizzati, degli impacchi e della vescica di ghiaccio - Unzioni e frizioni - Massaggi - Enteroclismi e irrigazioni - Inalazioni - Somministrazioni di ossigeno - Fasciature - Assistenza speciale nei reparti infettivi, osservazione e segregazione.

Assistenza agli ammalati gravi - Richieste di piantoni per ammalati gravi - Assistenza ai moribondi - Doveri del personale di truppa comandato di servizio in caso di decesso degli ammalati.

Traumatismi in genere - Contusioni - Distorsioni - Lussazioni - Fratture - Ferite - Avvelenamenti.

Primi soccorsi da apportare in casi speciali agli ammalati, ai feriti, ai fratturati; loro trasporto a braccia, in barella con mezzi improvvisati) - Prima medicatura delle ferite - Soccorsi in casi di emorragie (arteriosa - venosa), di svenimenti, commozioni, colpi di calore, scottature, assideramenti e congelamenti, asfissia, alcoolismo acuto - Avvelenamenti da gas tossici - Cenni sulle respirazione artificiale e sui metodi più comuni di praticarla.

PARTE III.

Ordinamento degli ospedali militari principali. — Direzione - Ufficio di maggiorità - di Amministrazione - Farmacia - Compagnia di sanità - Reparti per malati, reparti di isolamento, reparto per alienati.

Servizio interno degli ospedali. — Definizione del servizio. Servizio degli ammalati, continuativo e giornaliero. Attribuzioni degli addetti al servizio continuativo degli ammalati: caporale di reparto - Infermieri addetti ai reparti - Aiutante di sanità di reparto - Personale di cucina per ammalati. Attribuzioni del personale comandato in servizio giornaliero per gli ammalati: sergente di ispezione, caporale di guardia, aiutanti di sanità di guardia, infermieri di guardia, piantoni agli ammalati comuni, detenuti e in punizione.

Personale non militare in servizio agli ammalati; religiose infermiere - inservienti ed operai borghesi.

Attribuzioni del portalettere, del portinaio, del piantone e del trombettiere alla porta, del barbiere.

Operazioni ordinarie d'ospedale. — Segnali per le varie operazioni; sveglia, cura della pulizia - Visita medica ai reparti - Movimento dei malati - Distribuzione dei medicinali e degli alimenti - entrata ed uscita degli ammalati - visita serale dell'ufficiale medico di guardia - silenzio - ronde e visite straordinarie - ingresso di persone estranee all'ospedale.

Punizioni disciplinari ai malati.

Distribuzione del servizio. — Distribuzione del servizio interno ed esterno - registri di servizio e norme per comandare il servizio continuativo e giornaliero - ordine di precedenza dei turni di servizio - cambio ripresa dei turni di servizio - dispensa dal turno di servizio - durata e computo dei servizi interni.

Amministrazione - compilazione dei documenti amministrativi e contabili per il servizio dell'ospedale, delle infermerie e dei depositi di convalescenza - Compilazione dei documenti amministrativi e contabili delle unità di mobilitazione.

Servizio di compagnia. — Sveglia - Adunata delle compagnie di sanità ammalati della truppa di sanità e visita sanitaria - Rancio della truppa e mensa sottufficiali - Rivista del corredo - Pulizia e bagni - Chiamata di presenza - ritirata e chiamata serale - Silenzio.

Magazzini. — Magazzini d'ospedale in genere - Magazzini del vestiario e dell'arredo degli ammalati, delle suppellettili e degli arredi dell'ospedale, della biancheria, della farmacia, del materiale sanitario di mobilitazione - Dell'equipaggiamento individuale della truppa di sanità.

PARTE IV.

Igiene e profilassi. — Importanza dell'igiene dell'esercito in rapporto alla salute del soldato - Norme igieniche in occasione di marce e di esercitazioni - Pulizia della pelle - Effetti della pulizia sulle funzioni della pelle - Bagni e abluzioni - Prescrizioni

relative al vestiario - Pulizia delle camerate, delle cucine e delle latrine - Pulizia degli accampamenti - Precetti per l'allontanamento dei rifiuti e loro importanza nella trasmissione delle malattie.

Cenni sulle principali malattie epidemiche contagiose - Cause di infezioni (batteri, ecc.) - Veicoli - Norme profilattiche - Malattie veneree e loro profilassi - Vaccinazioni profilattiche - Visite sanitarie.

Vitto del soldato - Acque potabili, acque inquinate - Influenza della sobrietà nel mangiare e nel bere sulla salute - Viveri di riserva e cura che il soldato ne deve avere.

Disinfezioni. — Mezzi di disinfezione fisici e chimici - Soluzioni disinfettanti più comuni, loro proporzioni ed uso (latte di calce, ecc.).

Disinfestazioni. — Mezzi di disinfestazione (anidride solforosa, acido cianidrico) - Mezzi di protezione per il disinfettore e modo di usarne (maschere, vesti e copricapi impermeabili, guanti, calzari, zoccoli, ecc.).

Nota. — Il candidato deve dar prova di saper istruire il plotone e di comandarlo negli esercizi in ordine chiuso, sia isolato che inquadrato nella compagnia.

Deve inoltre conoscere l'istruzione sulla ginnastica militare e saper fare eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari.

Parte speciale per la sussistenza.

PARTE PRATICA.

I. — Contabilità.

a) stipendi ed indennità - Razioni foraggio - Indennità per viaggi e servizi isolati - Indennità chilometriche relative.

Indennità per viaggi e servizi isolati - Indennità chilometriche per viaggi su via ordinaria.

Soprassoldo fisso pei militari delle compagnie di sussistenza.

b) contabilità delle compagnie di sussistenza e dei reparti distaccati;

c) vestiario ed equipaggiamento delle truppe: disposizioni generali; norme relative al vestiario nei casi di trasferimento di compagnia e di corpo - Vestizione e svestizione degli uomini di truppa - Servizio delle riparazioni ad economia.

II. — Istruzione pei servizi di Commissariato Militare (Servizio interno).

Nozioni generali sull'ordinamento degli uffici di Commissariato militare - Distinzione degli stabilimenti di Commissariato militare - Nozioni generali sull'ordinamento e funzionamento del personale di tali stabilimenti.

Servizio delle truppe negli stabilimenti di commissariato militare - Composizione, ordinamento e dipendenze delle compagnie di sussistenza - Istruzione militare e tecnica degli uomini di truppa, locali, ordine, pulizia ed illuminazione.

Servizio interno e servizi speciali.

Operazioni ordinarie di caserma.

Orario.

Riparto distaccati.

III. Servizio di vettovagliamento in campagna.

Sezioni sussistenze. — Formazione - Compito - Assegnazioni del materiale - Nomenclatura - Imballaggio e trasporto del medesimo - Impianto della tenda - Modo di funzionare delle Sezioni Sussistenze.

Sezioni panettieri. — Formazione dei vari tipi di forno - Assegnazione - Tipi di forno mod. 1897 (carreggiato); mod. 1897 (someggiato) - Impianto dei forni, e relativa tenda, funzionamento, produttività, trasporto - Forno rotabile mod. Weiss - Caratteristiche principali di detto carro forno - Impianto della relativa tenda - Funzionamento e produttività del forno.

Parchi buoi. — Assegnazione - Alimentazione e governo dei buoi - Marce dei buoi per via ordinaria - Alloggiamenti - Trasporto per ferrovia e per mare.

IV. — NOZIONI SUL SERVIZIO TRASPORTI.

Caricamento di truppe a piedi nei viaggi per ferrovia - Disciplina in viaggio - Fermate - Distribuzioni - Viveri - Scaricamento di truppe a piedi - Imbarco e sbarco degli uomini e dei quadrupedi nei viaggi per mare - Disciplina e servizio a bordo - Documenti da compilarsi per fare le spedizioni - Confezionatura dei colli - Svincolo delle spedizioni - Accertamento delle mancanze e dei danni.

V. — ISTRUZIONE A PIEDI E SULLA GINNASTICA MILITARE.

Il candidato deve dar prova di sapere istruire il plotone e di comandarlo negli esercizi in ordine chiuso sia isolato che inquadrato nella compagnia.

Deve inoltre conoscere l'istruzione sulla ginnastica militare e saper far eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari.

VI. SERVIZIO TECNICO DEGLI STABILIMENTI DI COMMISSARIATO MILITARE.

a) *Nozioni sul servizio delle sussistenze militari in generale.* — Suddivisione del servizio - Cessione di generi - Acquisto di generi da parte del Commissariato militare e dei corpi - Funzionamento del servizio pane, viveri e foraggio in rapporto ai corpi - Generalità sui viveri di riserva, sul loro imballaggio e sul conteggio del dazio consumo.

b) *Grano.* — Acquisto - Introduzione - Crivellazione e macinazione del grano - Cali di macinazione e di crivellazione, sistemi di macinazione; abburattamento delle farine.

c) *Panificazione.* — Preparazione del lievito - Impastamento - Impastatrice meccanica - Preparazione dei pani - Cotture del pane - Caratteri e difetti del pane - Pane biscottato e semibiscottato - Conservazione del pane - Lavoro delle squadre - Distribuzione - Combustibile per i forni, riscaldamento e ritempramento - Prodotti e residui della panificazione - Spedizioni del pane.

d) *Servizio della galletta.* — Galletta a mano e a macchina - Fabbricazione - Conservazione e spedizione della galletta - Caratteri e difetti della galletta - Avarie - Macchinari - Casse di galletta.

e) *Servizio viveri.* — Introduzione derrate - Requisiti alle derrate - Conservazione e distribuzione - Macellazione.

f) *Servizio del foraggio.* — Introduzione del fieno, dell'avena e della paglia - Requisiti, conservazione e distribuzione di tali generi - Nozioni sul funzionamento delle macchine pressa foraggi Filter e Dederick - Produttività - Peso e densità delle balle di fieno che se ne ottengono.

g) *Servizio del casermaggio militare.* Materiale da truppa, materiale per camera da ufficiali e da marescialli - Distribuzione - Restituzione e cambio del materiale - Mancanze, guasti del materiale e conseguenti addebiti - Nozioni sul bucato e sulla manutenzione degli oggetti di lana - Rifacimento degli oggetti imbottiti - Manutenzione degli oggetti in legno e in ferro - Disinfezioni - Cenni sul servizio della paglia e del combustibile.

h) *Materiali vari.* Macchinari, attrezzi in uso negli stabilimenti delle sussistenze per i servizi della macinazione e crivellazione del grano e della panificazione - Acquisto, conservazione, riparazione, dichiarazione fuori servizio, dei materiali e degli attrezzi.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 498. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Varianti alle circolari 457 e 458 del giornale militare del 1920 relative agli arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 settembre 1921.

1. — Con R. decreto n. 892 in data 17 marzo 1921, pubblicato nel n. 89 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è stata variata come segue la lettera *D*) del n. 4 dell'art. 1, del R. decreto 22 giugno 1920, n. 90, pubblicato con la circolare 457 del *giornale militare* 1920 (pag. 706):

D) premio di arruolamento da corrispondersi all'atto dell'incorporamento nei reparti della colonia di destinazione (Tripolitania o Cirenaica):

L. 1300 ai militari metropolitani alle armi in Patria e nelle colonie ed ai volontari provenienti dai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno tre anni alla campagna libica o nazionale o all'una e all'altra cumulativamente; se abbiano preso parte però a campagne di guerra per un minor periodo di tempo, il premio è di L. 1000; L. 500 ai militari in congedo che abbiano prestato servizio militare senza prender parte a campagne di guerra e a quelli alle armi che non abbiano preso parte a campagne di guerra e L. 250 a quelli che non abbiano mai prestato servizio militare.

2. — Ai militari di truppa ed ai sottufficiali alle armi che sottoscrivano l'atto di arruolamento nel regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica verrà concessa una licenza di giorni 10, oltre il viaggio, per recarsi nel comune ove fruiranno la licenza e da detto comune a Siracusa (comando di tappa coloniale) per prendere imbarco per la colonia di destinazione.

3. — Gli enti che provvedono all'arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi od in congedo, o di giovani non ancora alle armi faranno sottoscrivere loro un atto di arruolamento così concepito:

COMANDO DEL . . . . . (1)

ATTO DI ARRUOLAMENTO VOLONTARIO NEL R. CORPO DI TRUPPE COLONIALI DELLA TRIPOLITANIA E CIRENAICA.

L'anno Millenovecento. . . . . addì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . avanti al comandante del . . . . . (1) il . . . . . (2) di . . . . . e di . . . . . al n. . . . . , di matricola . . . . distretto militare di . . . . . avente la famiglia domiciliata in . . . . . (provincia di . . . . .) essendo celibe o vedovo senza prole (3) dopo l'esame dei documenti prescritti presentati ha dichiarato essere sua volontà l'assumere la ferma stabilita dall'articolo 1 del R. decreto n. 900 del 22 giugno 1920 allo scopo di essere ammesso nel regio corpo di volontari italiani della Libia essendo a piena conoscenza delle disposizioni in esso decreto contenute, sia nei riguardi degli obblighi di servizio, sia del trattamento a lui spettante.

In seguito a tale dichiarazione il . . . . . essendo stato riconosciuto fisicamente idoneo al servizio nel R. corpo di truppe coloniali suddetto, come da dichiarazione medica, viene ammesso alla ferma volontaria di anni 2 con decorrenza dal (4) . . . . . e per gli assegni coloniali dalla data di effettivo imbarco per la colonia di destinazione.

Datogli lettura del presente atto il dichiarante si è qui sottoscritto.

V. *Il Comandante del* (1) . . . . . *Il* . . . . . .

. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 192 . .

Il sottoscritto comandante del R. corpo di truppe coloniali della (5) . . . . . Visto l'atto di cui sopra ordina che il . . . . . sia incorporato nel R. corpo di truppe coloniali della (5) . . . . . e che gli sia corrisposto il premio di arruolamento di lire . . . . . .

Il Comandante delle truppe

. . . . . .

(1) Corpo o distretto.
(2) Indicare se, militare alle armi, o in congedo, o il giovane.
(3) Cancellare la posizione civile, non corrispondente a quella dell'arruolato.
(4) Data dell'imbarco per la Libia per gli arruolati in Italia; data dell'arruolamento per gli arruolati in colonia.
(5) Tripolitania o Cirenaica.

5. — Nessuna limitazione nella durata del servizio militare nel R. Esercito è posta nei riguardi dei nuovi chiamati alle armi per contrarre l'arruolamento nei regi corpi di truppe coloniali e, pertanto, il cittadino italiano chiamato alle armi potrà, sia all'atto della chiamata, che all'atto dell'incorporamento o durante l'istruzione di recluta, avanzare domanda di arruolamento volontario ed essere arruolato.

6. — Gli arruolamenti nei regi corpi di truppe coloniali vengono effettuati con norme analoghe a quelle stabilite per gli arruolamenti nel R. esercito, tenendo presenti le disposizioni speciali eventualmente contenute nell'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica (R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni).

7. — Per quanto concerne l'idoneità fisica, però, gli accertamenti medici dovranno riguardare particolarmente l'attitudine a sopportare le fatiche militari in zone calde, l'assenza di lue, di malattie o di postumi di malattie dell'apparato respiratorio, digerente e dei visceri.

8. — Nei riguardi della precedente condotta restano ferme, in ogni caso, tutte le disposizioni di cui all'articolo 97 e seguenti, della legge sul reclutamento.

Riguardo alla precedente condotta di chi ha già prestato servizio militare, mentre è da escludersi come idoneo all'arruolamento chi abbia riportato condanne (benchè amnistiate o condonate) per diserzione in zona di guerra, per furto o per altre specifiche motivazioni rivestenti carattere di gravità, potrà tuttavia dai comandi di distretto esser presa in esame la posizione di aspiranti che abbiano subito condanne per reati o scontate gravi punizioni disciplinari, tenuto conto del momento in cui i reati o le mancanze disciplinari vennero commessi; sarà però necessario diffidare gli arruolandi che se viene loro consentito l'arruolamento nei corpi coloniali, si fa esplicita riserva sulla influenza che le condanne riportate potrebbero avere sull'eventuale avanzamento nei gradi nel R. corpo di truppe coloniali.

9. — Le disposizioni per l'arruolamento dei caporali maggiori, caporali e soldati alle armi, stabilite con le circolari 457 e 458 del *giornale militare* 1920 (e manifesto annesso) vengono — per abbreviare le pratiche relative all'arruolamento — modificate come segue: « I corpi, non appena ricevute le domande, dovranno corredarle delle relative copie di foglio matricolare, del certificato di passata visita medica, agli effetti del n. 7 della presente circolare, del certificato circa la condotta politica, da chiedersi — ove non esista presso l'ufficio matricola — *per espresso* al comando di stazione dei CC. RR. competente. Istruite le domande dovranno chiedere al più presto (inviando un elenco se trattisi di più individui)) al comando del corpo d'armata di Palermo, che regola gli arruolamenti, se vi sia posto per l'aspirante o per gli aspiranti.

Detto comando di corpo d'armata invierà al corpo richiedente, direttamente, il nulla osta per l'arruolamento, dopo di che il comando del corpo *farà firmare il relativo atto all'aspirante* e lo invierà in licenza provvisto altresì dello scontrino di viaggio dal luogo ove il militare fruisce della licenza fino a Siracusa (comando di tappa coloniale).

Analogamente si regoleranno i comandi di distretto pei militari in congedo e pei cittadini non ancora alle armi o che non abbiano mai prestato servizio militare.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 499. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Norme da seguire dalle amministrazioni militari per regolare le spese e le anticipazioni.** (Segretariato generale Ragioneria). - 29 settembre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 326 del *giornale militare* del corrente anno relativa alle norme da seguire dalle amministrazioni militari per regolare le spese e le anticipazioni, si porta a conoscenza di tutti gli enti militari che le aliquote poste nello esempio pratico allegato a detta circolare hanno valore puramente indicativo agli effetti della compilazione dell'esempio stesso e non devono affatto costituire regola nè per le previsioni nè per l'eseguimento delle spese.

Le amministrazioni militari per le previsioni dovranno calcolare l'ammontare delle spese indipendentemente dalle indicazioni poste nello esempio pratico e solo sulla base degli elementi in possesso dei singoli enti, sia che risultino da disposizioni regolamentari, sia che si presentino in modo speciale per ogni amministrazione in dipendenza cioè delle condizioni dei mercati, da contratti speciali, ecc.

Per quanto riguarda poi l'eseguimento delle spese, tali norme vanno maggiormente osservate in quanto non è possibile superare i limiti di spesa o di somministrazione stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Altrettanto dicesi per quanto concerne le previsioni per l'applicazione alla colonna delle spese per pagamenti o a quella per somministrazioni in natura, applicazione che nell'esempio pratico è stata fatta anch'essa a solo titolo indicativo ma che dipende dalle condizioni speciali di ogni amministrazione.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti gli enti militari sulla applicazione delle norme suddette dalla cui inosservanza potrebbero derivare non lievi inconvenienti ai servizi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 500. — SCUOLE MILITARI. **Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** (Direzione generale personale ufficiali). 29 settembre 1921.

Fra l'ottobre p. v. e l'aprile 1922 si svolgeranno, presso la scuola di Tor di Quinto, due corsi di equitazione di campagna per gli ufficiali di cavalleria in S. A. P. che ancora non hanno frequentato detta scuola.

I corsi avranno ciascuno la durata di tre mesi, e si inizieranno il 15 ottobre p. v.

I seguenti ufficiali sono comandati a frequentare il 1° corso (dovranno presentarsi al comando della scuola suddetta il mattino del 15 ottobre, portando i loro cavalli di proprietà e di carica):

BINETTI Mario, capitano.
ACQUARONE Pietro, id.
PAOLUCCI DELLE RONCOLE Renzo, id.
INCISA DI CAMERANA Vincenzo, id.
FLORES Francesco, id.
PIGNALOSA Arturo, id.
LANZA Riccardo, id.
FOLLIERI Alberto, id.
SCOTTI DI UCCIO Amedeo, id.
PEPE Alberto, id.
VERANI Luigi, id.
DISPOTICO Vincenzo, id.
ORLANDI Daniele, id.
MAYER Francesco, id.
CAVALLI Giuseppe, id.
MARCONI Giovanni, tenente.
ASINARI DI SAN MARZANO Giacinto, id.
ALBERTAZZI Cesare, id.
THIELUNG DI COURTELLARY, id.
GENOVA Giuseppe, id.
BERNI Eugenio, id.
INCISA DI CAMERANA Edoardo, id.
DEL VISCIO Arturo, id.
MORETTI Alessandro, id.
TRAVAGLIANTI Salvatore, id.
SALVADORI Guido, id.
BONI Quirino, id.
VERNACI Rodolfo, id.
BRIGNONE Filippo, id.
DURANTI Mario, id.
SAVI Augusto, id.
GIULIANI GUSMAN Mario, id.
BERTI Mario, id.
MARSILI Agostino, capitano artiglieria.
DI PIAZZA Francesco, tenente CC. RR.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 501. SCUOLE MILITARI. **Reclutamento ufficiali in S. A. P.: speciale corso allievi ufficiali di complemento.** — (Stato Maggiore R. esercito - Direzione generale leva e truppa). — 29 settembre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 486 del *giornale militare* c. a. si comunica:

1. Presso la scuola di Modena sarà iniziato col 1 dicembre p. v. un corso speciale allievi ufficiali di complemento per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, della durata di sei mesi, che verrà regolato dalle norme di cui ai numeri seguenti.

2. Tale corso è riservato esclusivamente a coloro che, una volta conseguita la nomina a sottotenente di complemento, aspirano a frequentare, in tale qualità, i corsi per ufficiali in S. A. P.

3. Oltre i licenziati dai collegi militari negli anni 1919, 1920, 1921 che lo intendano e che abbiano compiuto il 17° anno di età potranno essere ammessi al corso i giovani licenziati dalle scuole secondarie. Questi ultimi nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso dovranno aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 24° e dovranno assumere l'arruolamento volontario - ove non siano già arruolati - o la riammissione in servizio - ove siano in congedo illimitato - con le modalità stabilite dalla legge sul reclutamento.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al comando del corpo di armata di Bologna, pel tramite dei comandi di corpo o di distretto - secondo che si trovino o no sotto le armi - idocumenti seguenti:

a) domanda redatta in carta da bollo da L. 1;

b) titolo di studio prescritto;

c) attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco e vidimata dal prefetto o sottoprefetto, eccezione fatta per gli allievi dei collegi militari licenziati nel 1921, per i quali non occorre tale documento;

d) certificato penale, eccezione fatta per gli allievi dei collegi militari licenziati nel 1921.

e) certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì il certificato di nascita e - qualora fossero ancora minorenni - l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita su di essi la patria potestà.

Gli aspiranti alla riammissione in servizio dovranno allegare anche il foglio di congedo illimitato.

Coloro i quali siano graduati di truppa o sottufficiali produrranno una dichiarazione di rinuncia al grado dal giorno dell'ammissione al corso, con l'avvertenza che potranno essere reintegrati nel grado stesso qualora dovessero cessare di appartenere al corso.

Coloro che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui risulti che siano cittadini italiani o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912 n. 555.

4. Le domande di cui al numero precedente dovranno essere presentate non oltre il 31 ottobre p. v.

5. Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano.

Tale idoneità sarà accertata mediante:

1° Visita medica presso il comando del distretto (da effettuarsi appena presentate le domande);

2° Visita medica presso la sede della scuola effettuata da un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore, alla cui formazione provvederà il direttore di sanità di Bologna d'accordo col comando della scuola stessa.

6. La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale ed a tal uopo i comandanti di corpo o di distretto dovranno assumere, per i non licenziati dai collegi militari, le informazioni di cui al paragrafo 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Chiederanno inoltre al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi.

7. Il numero degli allievi da ammettersi, oltre i licenziati dai collegi militari, è il seguente:

Fanteria 30 — Cavalleria 5 — Artiglieria 15 — Genio 10

Tale numero potrà essere aumentato fino a raggiungere quello complessivo di 100 allievi - compresi i licenziati dai collegi militari - qualora le domande di questi ultimi fossero inferiori al numero di 40.

L'ordine di classifica, fatto sulla base dei titoli di studio degli ammittendi, servirà di norma per l'applicazione di detto criterio.

8. Le domande degli aspiranti al corso di cui trattasi, insieme con i documenti prodotti, la dichiarazione del casellario giudiziale, le informazioni riservate e l'esito della visita medica dovranno dai comandi di corpo o di distretto essere inviate con tutta sollecitudine, e non oltre il 15 novembre p. v. al comando del corpo d'armata di Bologna, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiratni e provvede con le norme di cui al paragrafo 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

9. Le determinazioni del comando del corpo d'armata ora detto saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la sede della scuola il giorno 28 novembre p. v.

Le determinazioni medesime saranno a cura dello stesso comando notificate a quello della scuola di Modena.

10. Per gli aspiranti all'ammissione nelle armi di artiglieria e del genio sarà data la preferenza a quelli che abbiano maggiori titoli di studio universitari, o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettrotecniche o d'ingegneria, e, in mancanza, ai licenziati della sezione fisico matematica dei regi istituti tecnici.

11. Il corso, della durata complessiva di sei mesi, comprende normalmente due periodi di tre mesi ciascuno.

Il primo esame per la nomina a caporale avverrà nella terza decade del febraio 1922 e l'esame di riparazione nella terza decade del marzo successivo: la nomina a caporale degli idonei dovrà rispettivamente avvenire col 1 marzo e col 1 aprile 1922.

Il primo esame per la nomina a sergente avverrà nella terza decade di maggio 1922 e l'esame di riparazione nella terza decade del giugno successivo: e rispettivamente la nomina degli idonei a sergente dovrà avvenire col 1 giugno e col 1 luglio 1922.

Gli allievi dichiarati definitivamente non idonei a caporale o a sergente cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali e dovranno essere assegnati ad un corpo, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva per compiervi il servizio che verrà stabilito per la loro classe di leva, salvo a chiedere di essere prosciolti dal servizio qualora si tratti di volontari ordinari che non abbiano ancora concorso alla leva o siano reclute che abbiano rinunziato alla riduzione di ferma.

Ove si tratti di riammessi in servizio, saranno trasferiti ad un corpo, secondo le tabelle di mobilitazione, per continuare nella ferma contratta all'atto della riammissione, a meno che non ne chiedano la rescissione, nel qual caso saranno congedati.

12. Coloro che, già inscritti nelle liste della leva di mare o arrolati nel corpo reali equipaggi, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento nei ruoli del R. esercito per poter frequentare il corso di cui trattasi e vi abbiano conseguito l'ammissione, qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studi, malattia, ecc.) non intraprendano il corso, dovranno essere segnalati al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) perchè possa provvedersi al loro ripristino nelle liste della leva di mare o nei ruoli del corpo reali equipaggi.

La stessa segnalazione ed agli stessi scopi dovrà essere fatta per quegli allievi ufficiali di complemento provenienti dalla marina che, per qualsiasi motivo, siano dimessi dal corso o, comunque, non conseguano il grado di ufficiale di complemento.

13. Ultimato il corso di sei mesi (di sette per i ripetenti l'esame da sottufficiale) gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare compiendo un periodo di tre mesi presso reparti col grado di sergente e un corso complementare della durata di un mese, seguito dagli esami per la nomina a sottotenente di complemento. Dopo un breve periodo di licenza, in attesa della nomina, saranno ammessi, in conformità delle disposizioni da emanarsi al riguardo, ai corsi per ufficiali in S. A. P. cui potranno partecipare senz'altro quei giovani licenziati dai collegi militari negli anni 1919-1920 che attualmente sono già sottotenenti di complemento e ciò con riferimento alle circolari n. 32123 in data 24 dicembre 1919 (Divisione Stato maggiore) e n. 5824 in data 20 dicembre 1920 (Divisione educazione fisica, istruzione pre-militare e scuole militari).

14. I comandi dei distretti provvederanno alla sollecita pubblicazione della presente circolare a mezzo di appositi manifesti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 694, prima colonna, dopo il capitano *Alisa* Pasquale, aggiungere il capitano *Anastasia* Michele.

A pagina 695, prima colonna, dopo il capitano *Da Barberino* Raoul, aggiungere il capitano di *Pierro* Mario.

A pagina 695, seconda colonna, dopo il capitano *Gionta* Antonio, aggiungere i capitani *Giovannone* Giuseppe e *Gastaldi* Carlo.

A pagina 696, prima colonna, dopo il capitano *Luziani* Gino, aggiungere il capitano *Lo Vecchio* Francesco, e invece di *Monferrante* Beniamino, leggasi *Monteferrante* Beniamino.

A pagina 696, prima colonna, depennare il capitano *Monteferrante* Beniamino.

A pagina 696, seconda colonna, dopo il capitano *Notaro* Domenico, aggiungere il capitano *Nanissi* Aurelio.

A pagina 697, prima colonna, dopo il capitano *Rubadi* Alberto, aggiungere il capitano *Ricolo* Pasquale.

A pagina 702, seconda colonna, dopo il tenente *Casanova* Luigi, aggiungere i tenenti *Cafiero* Francesco e *Calabrese* Luigi.

A pagina 703, prima colonna, dopo il tenente *Guido* Vittorio, aggiungere il capitano *Gobbi* Primo.

A pagina 704, prima colonna, dopo il capitano *Parassole* Silvio, aggiungere il capitano *Pettirossi* Giuseppe.

Dispensa 42, anno 1921, circolare 477.

A pagina 760, prima colonna, depennare il capitano *Domenichini* Fausto.

Dispensa 44, anno 1921, circolare 495.

A pagina 781, prima colonna, dopo il capitano *Ferrara* Giuseppe, aggiungere il capitano *Giovannone* Giuseppe 84 fanteria, prima del capitano *Cerchiara* Antonio, aggiungere il capitano *Barbone* Odoardo 2 fanteria, dopo il capitano *Da Barberino* Raoul, aggiungere il capitano *Di Pierro* Mario 1 granatieri, dopo il capitano *Calabrese* Pietro, aggiungere il capitano *Di Caro* Calogero 6 fanteria, dopo il capitano *Barbarotta* Vincenzo, aggiungere il capitano *Bufalini* Erminio, 27 fanteria.

A pagina 781, seconda colonna, dopo il capitano *Porro* Francesco, aggiungere i capitani: *Polverosi* Bartolomeo 1° granatieri, *Rosato* Luigi 58° fanteria e *Ruggeri* Salvatore 37° fanteria.

A pagina 782, prima colonna, dopo il capitano *Minneci* Francesco, aggiungere i capitani: *Morroni* Clodoveo, 88 fanteria, assegnato al 74 autoparco Livorno e *Navarra* Salvatore comando scuole aviatori, prima del tenente *Federico* Giuseppe, aggiungere il tenente *Cafiero* Francesco 8 pesante

A pagina 782, seconda colonna, dopo il capitano *Dara* Giuseppe, aggiungere il capitano *D'Alessandro* Domenico 11 artiglieria campagna e il capitano *Gobbi* Primo; dopo il tenente *Mancini* Alfonso, aggiungere il tenente *Nocerino* Michele 25 campagna e il tenente *Palma* Marcello 25 campagna assegnato commissione interalleata per il controllo militare in Bulgaria; dopo il tenente *Giovannuzzi* Sante, aggiungere il tenente *Romanelli* Guido 6 battaglione telegrafisti.

A pagina 784, invece di *Longaria* Vittorio, leggasi *Longana* Vittorio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(1303) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª **1921** 7 Ottobre

BIBLIOTECA Militare Centrale R. A.

N. 502 – 10 luglio 1921. DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1278, che erige in ente morale la « Fondazione La Vittoria », costituita col capitale nominale di lire 5900, importo di offerte fatte da vari enti a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II », ed approva lo statuto organico relativo. *Pag.* 810

» **503 – 21 agosto 1921.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1278, che istituisce quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. esercito . . . . . *Pag.* 812

» **504 – 24 agosto 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 1271, concernente il trasporto di capitolo, col relativo stanziamento, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a quello del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922 . . . . . *Pag.* 812

» **505 28 agosto 1921.** SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 1275, contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del R. esercito in congedo od in servizio presso altri reparti, corpi o servizi non dell'arma aeronautica . . . . . *Pag.* 813

» **506 31 agosto 1921.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . *Pag.* 816

» **507 – 28 settembre 1921.** DISPOSIZIONI VARIE. — Ampliamento delle funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 817

» **508 – 29 settembre 1921.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sistemazione del carico dei materiali d'aeronautica, dei quali non si conosce l'ente consegnatario. . . . . *Pag.* 817

» **509 – 5 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Liquidazione delle contabilità per cessione di fondi e di materiali alle amministrazioni militari delle Nazioni alleate . . . . . *Pag.* 817

» **510 – 6 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Nuovi provvedimenti tributari. - Aumento delle tasse di registro. . . . . *Pag.* 818

» **511 6 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Sottufficiali e militari di truppa inviati in licenza straordinaria di convalescenza direttamente dai luoghi di cura . . . . . *Pag.* 818

» **512 6 ottobre 1921.** — EQUIPAGGIAMENTO. Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da inviarsi in congedo. . . . . *Pag.* 819

» **513 6 ottobre 1921.** — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge 13 agosto 1921 n. 1080 per la riforma dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 819

» **514 6 ottobre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Reclutamento ufficiali in S. A. P. - Speciale corso allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 820

» **515 6 ottobre 1921.** — SERVIZIO SANITARIO. — Sezioni di disinfezione — Loro costituzione e funzionamento . . . . . *Pag.* 820

» **516 6 ottobre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazione organica . . . . . *Pag.* 824

» **517 – 6 ottobre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme esecutive per la ripartizione del fondo di cointeressenza per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . *Pag.* 823

N. 518 – 6 ottobre 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 824
» **519 – 6 ottobre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-922 . . . . . *Pag.* 826
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 826

Circolare N. 502. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1273, che erige in ente morale la « Fondazione La Vittoria », costituita col capitale nominale di lire 5900, importo di offerte fatte da vari enti a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II », ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 10 luglio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 230, del 30 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta del capitale nominale di lire cinquemilanovecento (L. 5900) - investito in cartelle di rendita consolidata 5 per cento - fatta a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II » nella misura di lire duemilaseicentosessanta (L. 2660) dal comitato delle dame torinesi, di lire duemila (L. 2000) dal gruppo cotonieri di Busto Arsizio e di lire cinquecentosettantadue e cmi 99 (L. 572.99) dagli ufficiali del deposito del soppresso reggimento lancieri di Montebello (8°) - somma corrispondente al capitale nominale di lire cinquemilanovecento - affinchè la relativa rendita annuale sia devoluta a favore delle famiglie bisognose appartenenti ai soppressi reggimenti lancieri Vittorio Emanuele II (10°), cavalleggeri di Catania (22°) e lancieri di Montebello (8°), morti in combattimento nella guerra italo-austriaca, e in via subordinata a favore delle famiglie dei militari presenti al reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, distintisi per atti di valore, ottima condotta, abilità cavalleristica e nel tiro al moschetto ed alla pistola;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1861 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione La Vittoria », costituita coll'offerta di lire cinquemilanovecento (L. 5900) nominali, fatta dagli enti suindicati a favore del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di n. 8 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE LA VITTORIA ».

Art. 1.

Costituiscono la « Fondazione la Vittoria » le seguenti oblazioni fatte a favore del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II:

a) offerta di lire 2660 (duemilaseicentosessanta), residuo di una somma donata al predetto reggimento dal Comitato delle dame milanesi;

b) offerta di lire 2000 (duemila) fatta dal gruppo cotonieri di Busto Arsizio;

c) offerta di lire 572.99 (cinquecentosettantadue e c.mi 99) fatta dagli ufficiali del deposito del soppresso reggimento lancieri di Montebello (8°);

corrispondenti ad un importo complessivo di lire cinquemilanovecento (L. 5900) nominali.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire cinquemilanovecento - investite in cartelle del prestito nazionale 5 per cento - da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione La Vittoria », e depositato nella cassa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Art. 3.

Le rendite dell'ente saranno impiegate dal comandante del detto corpo (amministratore dell'ente stesso) nella costituzione di sussidi da elargire il 19 giugno di ogni anno, festa del reggimento, nel modo che egli riterrà opportuno alle famiglie bisognose dei militari dei soppressi reggimenti lancieri Vittorio Emanuele II (10°), cavalleggeri di Catania (22°) e lancieri di Montebello (8°), morti durante la guerra 1915-1918 in combattimento.

Art. 4.

Le rendite non distribuite per mancanza nell'anno di famiglie bisognose saranno accumulate e messe a frutto per essere distribuite nell'anno successivo, ovvero quando tale bisogno nelle famiglie stesse si facesse di nuovo sentire.

Art. 5.

Cesseranno tali sussidi quando non vi sarà più vivo alcuno dei genitori, figli, fratelli e sorelle del morti in combattimento, mentre facevano parte dei reggimenti di cui all'art. 3.

Art. 6.

Nel caso contemplato dall'art. 5 le rendite saranno devolute ad aiuto delle famiglie bisognose dei militari presenti al reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, che più si distinguano in azioni di valore, ottima condotta, abilità cavalleristica e nel tiro col moschetto e con la pistola.

Art. 7.

Nel caso che il reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II venisse sciolto, il capitale verrà destinato ad aumento del fondo dell'Istituto di beneficenza « Vittorio Emanuele III », istituito in Roma con R. decreto del 14 luglio 1907.

Art. 8

Annualmente avvenuta la concessione dei sussidi, il comando del reggimento trasmetterà al Ministero il rendiconto della gestione della fondazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 503. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1278, che istituisce quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. esercito.** — (Stato Maggiore R. esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 21 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 228, del 28 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451 modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920 n. 1907;
Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1921 n. 125;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono istituite quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. esercito, in ragione di una per i comandi di corpo d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, e di due per quelli di Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.

Art. 2.

Per la gestione economica ed amministrativa delle scuole di reclutamento allievi sottufficiali sono istituiti dieci consigli d'amministrazione, nella misura di uno per corpo d'armata territoriale.

Art. 3.

E' data facoltà al ministro della guerra di stabilire la sede e l'organico delle scuole di reclutamento allievi sottufficiali e di emanare altresì tutte le altre disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.
Il ministro della guerra ha altresì facoltà di sospendere temporaneamente il funzionamento di qualcuna delle scuole, di cui al precedente art. 1, qualora, per circostanze di varia natura, non ritenga conveniente conservarla.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 504. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **R. decreto-legge n. 1271, concernente il trasporto di capitolo, col relativo stanziamento, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a quello del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 24 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 226, del 26 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il capitolo n. 70 « Spese per l'amministrazione civile nelle nuove provincie ed in generale per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, col relativo stanziamento di lire trecentocinquanta milioni (L. 350.000.000) è trasportato, col n. 235-ter, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Art. 2.

Tutti gli atti emessi con imputazione al suindicato capitolo n. 70 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 si intendono riferiti al corrispondente capitolo n. 235-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA - GASPAROTTO.

N. 505. SERVIZIO AERONAUTICO. **R. decreto n. 1275, contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del R. esercito in congedo od in servizio presso altri reparti, corpi o servizi non dell'arma aeronautica.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 28 agosto 1921. (Gazzetta ufficiale n. 228, del 28 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità per l'arma aeronautica di fare assegnamento per gli eventuali bisogni di mobilitazione su un quantitativo di personale navigante che non è possibile mantenere in servizio permanente nell'arma;

Considerata la necessità a tale scopo di ricorrere al personale munito di brevetto aeronautico che sia stato restituito alle armi di provenienza perchè esuberante agli organici di pace, o ricollocato in congedo per fine di ferma;

Allo scopo di mantenere e facilitare l'allenamento che è indispensabile perchè il personale conservi le necessarie qualità tecniche professionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'allenamento del personale navigante del R. esercito delle specialità di cui all'annessa tabella I non più in servizio nell'arma aeronautica perchè effettivo ad altri corpi, reparti o servizi del R. esercito ed al personale delle stesse categorie in congedo sarà provveduto con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'allenamento consisterà in esercitazioni periodiche il cui succedersi è determinato dal seguente articolo 3.

La durata delle esercitazioni sarà limitata al tempo strettamente indispensabile perchè il personale mantenga la conoscenza del materiale e del suo impiego e sarà determinata di anno in anno.

Al termine di ogni periodo di allenamento, il personale dovrà dimostrare, con apposita prova, di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto.

Art. 3.

Le esercitazioni di allenamento di cui al precedente articolo si succederanno a periodi:

Semestrali od annuali:
per i piloti militari d'aeroplano (ufficiali e truppa).

Annuali:
per i comandanti di dirigibile (in 1ª od in 2ª).

Biennali:
per gli ufficiali di bordo di dirigibile;
per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano;
per i militari di truppa motoristi di dirigibile;
per i militari di truppa timonieri di dirigibile;
per i militari di truppa motoristi mitraglieri d'aeroplano.

Triennali:
per gli ufficiali osservatori dall'aerostato.

I piloti militari d'aeroplano, che saranno ammessi a compiere le esercitazioni in un unico periodo annuale, dovranno in esso cumulare i due periodi semestrali.

Art. 4.

Il Ministero della guerra ha facoltà di affidare anche ad enti privati, mediante opportune garanzie e regolari contratti, l'onere dell'allenamento del personale navigante in congedo.

Art. 5.

Il Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica) determinerà anno per anno:

a) il numero di personale da allenare per ciascuna categoria;

b) quali campi militari di aviazione e quali enti civili sono destinati all'allenamento del personale di cui trattasi;

c) i periodi entro i quali dovrà compiersi l'allenamento per ciascuna specialità di personale;

d) la specie delle esercitazioni e le prove che deve compiere il personale di ciascuna specialità per conservare l'idoneità al servizio navigante.

Art. 6.

Periodicamente il personale navigante dovrà dimostrare di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto, compiendo all'uopo delle prove stabilite per la sua specialità.

Il personale navigante che dimostri di esercitare il volo abitualmente per esercizio della propria professione civile sarà dispensato da tutte le esercitazioni.

Art. 7.

Al personale navigante in congedo è fatta facoltà di indicare in quale dei campi designati dall'autorità militare desidera compiere l'allenamento ed il periodo di tempo preferito. Tenendo conto per quanto è possibile di tali desideri i comandi d'aeronautica

competenti ripartiranno il personale navigante in allenamento nei campi stabiliti e provvederanno ad avvertire gli interessati dell'epoca e delle località in cui dovranno presentarsi.

Art. 8.

Il personale navigante in congedo ammesso a compiere le esercitazioni di allenamento per le prove periodiche, verrà tenuto nei ruoli del personale navigante in congedo ed assegnato al deposito del gruppo (aerostieri e dirigibilisti) o del raggruppamento (aviatori) della propria specialità fino a che sia necessario per raggiungere il fabbisogno di mobilitazione dell'arma aeronautica.

Art. 9.

Normalmente il personale navigante in congedo verrà richiamato alle armi per la durata dei periodi di allenamento. Potrà inoltre essere richiamato in occasione di esercitazioni collettive di unità aeronautiche isolato o in concorso con altra truppa.

Art 10.

Il personale navigante che cessi per qualunque ragione dalla carica aeronautica seguirà le sorti della classe di leva alla quale appartiene per tutti gli eventuali richiami per istruzione.

Art. 11.

Al personale ammesso a frequentare l'allenamento ed a compiere le conseguenti prove della propria specialità, sia esso in servizio presso comandi, truppe o servizi del R. esercito sia esso in congedo, sono dovuti per il periodo in cui viene considerato in servizio presso i campi di aviazione, tutti gli assegni fissi spettantigli per il proprio grado e le indennità aeronautiche dovute al personale navigante della propria specialità in effettivo servizio nell'arma aeronautica

Art. 12.

Al personale di cui all'articolo precedente sono inoltre dovuti speciali soprassoldi di allenamento per le giornate di effettiva presenza presso i campi di aviazione nella misura contemplata dalla annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra. Nella stessa tabella sono inoltre stabiliti premi annuali per coloro che hanno superato con esito favorevole le prove stabilite per la propria specialità. Il tempo trascorso alle armi in attesa di accertamenti medico-legali o comunque non nell'effettivo servizio dell'allenamento non dà luogo alla corresponsione del soprassoldo di allenamento di cui al 1° comma del precedente articolo.

Art. 13.

Ai piloti militari istruttori incaricati dell'allenamento dei piloti verrà corrisposto un premio di lire cinquanta per ogni pilota allenato che superi le prove di cui all'art. 6.

Art. 14.

Il Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica) emanerà le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri il 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI GASPAROTTO.

TABELLA indicante il soprassoldo di indennità aeronautiche ed i premi annuali dovuti al personale militare munito di brevetto aeronautico in servizio presso truppe o servizi del R. esercito non appartenente all'arma aeronautica, ed in congedo, ammesso a compiere le esercitazioni di allenamento.

CARICA AERONAUTICA	Soprassoldo giornaliero	Premi annuali	Premi biennali	Premi triennali
Ufficiali.				
1. Comandanti di dirigibile (in 1ª ed in 2ª) .	30.	1000.	—	—
2. Ufficiali di bordo	30.		600.—	—
3. Osservatori dall'aerostato	30.	—	—	500.—
4. Piloti militari d'aeroplano	30.	1000.—	—	
5. Osservatori dall'aeroplano.	30.	—	1000.—	
Truppa.				
1. Motorista di dirigibile	20.		600 —	
2. Timoniere di dirigibile	20.	—	400.—	
3. Piloti militari d'aeroplano.	20.	750.—	—	
4. Motorista mitragliere d'aeroplano.	20.—	—	800.—	

N. 506. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - **R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto n. 29 del 16 gennaio 1921, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Il contrammiraglio PULLINO Vittorio è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il sotto ammiraglio TODISCO Carlo.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna dei Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — BERGAMASCO.

N. 507. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ampliamento delle funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra.** — (Direzione generale artiglieria). 28 settembre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA E QUELLO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1921 col quale sono ampliate le funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra;

DETERMINANO:

L'articolo 2 del succitato decreto è modificato nel senso che fra i membri del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi deve comprendersi anche il colonnello di Stato Maggiore

BERTINI cav. Francesco.

Roma, addì 28 settembre 1921.

Il Ministro della guerra GASPAROTTO.

Il Ministro dell'interno I. BONOMI.

N. 508. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Sistemazione del carico dei materiali d'aeronautica, dei quali non si conosce l'ente consegnatario.** — (Direzione generale revisione conti). — 29 settembre 1921.

Gli uffici stralcio riflettenti enti d'aeronautica soppressi, che, non avendo più gestione effettiva o reale consistenza di materiali, non rientrano tra le amministrazioni dipendenti cui è fatto obbligo di procedere agli inventari generali ed alle sistemazioni amministrativo-contabili di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* c. a., potranno anch'essi ripianare con le norme contenute nella circolare n. 12 del *giornale militare* 1918, le partite dei materiali ceduti agli enti mobilitati, dai quali non poterono ottenere documenti di quietanza, per circostanze speciali derivanti dallo stato di guerra.

In conseguenza, tutte le disposizioni di cui alla circolare succitata s'intenderanno estese anche agli enti d'aeronautica e l'ufficio stralcio per il materiale speciale del genio, istituito con la stessa circolare presso questo Ministero (Direzione generale revisione dei conti), estenderà la propria competenza anche al materiale speciale d'aeronautica.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 509. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Liquidazione delle contabilità per cessione di fondi e di materiali alle amministrazioni militari delle Nazioni alleate.** — (Direzione generale revisione conti). 5 ottobre 1921.

A questo Ministero risulta che non tutte le amministrazioni hanno tenuto presenti le disposizioni della circolare n. 170 del *giornale militare* del 1918, cioè di trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun mese un riepilogo dei fondi e dei materiali somministrati a ciascuna Nazione alleata.

Ora, avendo il Ministero del tesoro testè partecipato che alla fine del corrente mese di ottobre saranno definitivamente chiusi i conti con le Nazioni alleate per i rimborsi dei fondi e dei materiali loro somministrati da nostri enti dall'inizio della guerra

in poi, s'invitano tutti gli enti a voler rilevare dai documenti e registri esistenti presso i loro uffici d'amministrazione se sono state osservate le disposizioni della succitata circolare n. 170 del 1918, ed in caso d'omissione, trasmettere con tutta sollecitudine i prescritti riepiloghi coi relativi buoni; oppure, in mancanza di questi, indicare in quali delle contabilità già trasmesse al Ministero trovansi allegati tali documenti.

Questo Ministero avverte poi tutte le amministrazioni dipendenti che se nella revisione delle contabilità riscontrerà la mancata partecipazione di somministrazioni fatte alle Nazioni alleate, riterrà responsabili personalmente i capi di corpo o di servizio, ed i consegnatari dei materiali somministrati, del danno derivante all'erario dello Stato.

Questo Ministero confida nell'interessamento di tutti i capi di corpi e di servizio affinchè entro il corrente mese gli siano inviati tutti i documenti di cui trattasi, non potendosi più oltre protrarre le operazioni d'addebito.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 510. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi provvedimenti tributari — Aumento delle tasse di registro.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 6 ottobre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 346 del *giornale militare* corrente anno, agli effetti dell'applicazione del § 85 dell'istruzione per la stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che, in base alla legge 11 agosto 1921 n. 1081, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 agosto 1921, sono state aumentate dell'1 per cento, tra le altre, anche le tasse di registro.

Com'è evidente l'aumento investe l'imposta principale e deve essere computato, quindi, prima di calcolare l'addizionale 15 %, e la tassa di archivio del 7 % (citata circolare n. 346).

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 511. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sottufficiali e militari di truppa inviati in licenza straordinaria di convalescenza direttamente dai luoghi di cura.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 6 ottobre 1921.

Con la circolare 891 del *giornale militare* del 1915 il Ministero riferendosi alla circolare 697 dello stesso anno ed a disposizioni già impartite per mezzo dei comandi di corpo d'armata, richiamò in modo speciale gli ospedali alla stretta osservanza della disposizione riguardante la dichiarazione da apporsi sui biglietti d'uscita dei militari inviati in licenza di convalescenza direttamente dai luoghi di cura circa la dipendenza o la *presunta* dipendenza delle lesioni o infermità da cause di servizio.

Lo scopo di tale dichiarazione lasciata alla facoltà ed al giudizio personale dei direttori dei luoghi di cura, fu soltanto quello di evitare che i militari abbisognevoli di licenza di convalescenza e specialmente quelli inviati dalla zona di guerra, e che potessero aver diritto agli assegni di licenza, ricevessero gli assegni stessi con ritardo, il che sarebbe indubbiamente avvenuto ove si fosse dovuto attendere che il rispettivo consiglio d'amministrazione si fosse pronunciato sulla dipendenza o meno delle lesioni o infermità da cause di servizio.

Col cessare della guerra è venuta pure a cessare la ragione che indusse il Ministero ad emanare le disposizioni di cui trattasi, potendo i corpi provvedere con la necessaria sollecitudine e su basi certe alla corrisponsione degli assegni di licenza quando dovuti.

Conseguentemente si determina che sui biglietti d'uscita dagli ospedali dei militari inviati in licenza, sia apposta la dichiarazione che la infermità che rese necessaria la licenza stessa dipende da causa accertata (non presunta) di servizio, solo quando l'ospedale sia in possesso di regolari documenti (processo verbale del consiglio, o dichiarazione di cui l'art. 12 del decreto luogotenenziale n. 1274 del 28 luglio 1918, circolare 573 *giornale militare* 1918).

Lo stesso dicasi per le licenze da concedersi con assegni in sede di rassegna.

Sui biglietti d'uscita, quando ne sia il caso, sarà pertanto apposta la seguente dichiarazione firmata dal direttore dell'ospedale e munita di bollo d'ufficio:

« Ha diritto agli assegni di licenza essendo la lesione (od infermità) stata riconosciuta dipendente da cause di servizio come da atto deliberativo n..... in data..... del consiglio d'amministrazione del . . . . . (o come da dichiarazione rilasciata il . . . . . dal . . . . . a senso dell'art. 12 della circolare 573 del 1918) »,

Solo in questo caso sarà corrisposta l'anticipazione degli assegni per la prima quindicina della licenza e di tale pagamento sarà data comunicazione al corpo cui il militare è effettivo.

Negli altri casi non sarà apposta alcuna dichiarazione, nè sarà effettuato alcun pagamento di assegni.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 512. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da inviarsi in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1921.

A modificazione della circolare n. 284 *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che ai militari da inviarsi in congedo nel periodo intercedente fra il 15 ottobre ed il 30 aprile successivo venga lasciata la mantellina, il cappotto o il pastrano loro in distribuzione.

Ai militari dell'arma dei CC. RR. che saranno inviati in congedo nel periodo suddetto dovrà essere ritirata la mantellina di panno turchino sostituendola però con altra di panno grigio verde in buone condizioni d'uso.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 513. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge 13 agosto 1921 n. 1080 per la riforma dell'amministrazione dello Stato.** (Direzione generale leva e truppa). — 6 ottobre 1921.

In seguito alla circolare n. 472 del *giornale militare* corrente anno, contenente le norme per la corresponsione agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. esercito nonchè agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, dell'assegno temporaneo stabilito dall'art. 15 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, questo Ministero, considerato che l'assegno anzidetto è computabile agli effetti della pensione, determina che di esso sia preso nota sulla matricola dei personali suindicati, adottando la seguente formula:

« Ammesso all'assegno temporaneo mensile di L. . . . . (indicare la somma lorda mensile) a decorrere dal 1° marzo 1921 per effetto dell'art. 15 della legge 13 agosto 1921 n. 1080 ».

uffici essere comunicate a questo Ministero (Divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 54.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 514. — SCUOLE MILITARI. **Reclutamento ufficiali in S. A. P. — Speciale corso allievi ufficiali di complemento.** — (Stato Maggiore R. esercito - Direzione generale leva e truppa). — 6 ottobre 1921.

Alla circolare n. 501 *giornale militare* c. a., deve essere aggiunta la seguente nota:

« qualora per ragioni di numero si dovesse procedere ad una selezione fra gli ammittendi licenziati dalle scuole secondarie, apposita commissione, all'uopo nominata dal comando del corpo d'armata di Bologna, formerà, con giudizio inappellabile, una graduatoria sulla base dei titoli di studio.

« I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono la licenza liceale o d'istituto tecnico o d'una R. scuola media di commercio.

« Per i figli dei militari morti in guerra, provvisti del prescritto titolo di studio, saranno riservati i seguenti posti in più di quelli previsti dalla circolare:

Fanteria 12 - cavalleria 2 - artiglieria 6 - genio 4.

« Qualora tali concorrenti superassero dette cifre, la scelta sarà fatta in base alla graduatoria dei titoli di studio ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 515. — SERVIZIO SANITARIO. — **Sezioni di disinfezione Loro costituzione e funzionamento.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 6 ottobre 1921.

Per concorrere in via sistematica e permanente alla difesa dell'esercito contro le malattie infettive, è assegnata a ciascun corpo d'armata una sezione di disinfezione, alla diretta dipendenza della rispettiva direzione di sanità.

Ogni sezione di disinfezione si compone di tre reparti, da destinare uno per ciascuna divisione di fanteria o alpina del corpo d'armata con le modalità che saranno determinate dal direttore di sanità, il quale in caso di bisogno potrà sempre disporre che i tre reparti funzionino insieme nella medesima zona.

Le sezioni di disinfezione sono effettive alle compagnie di sanità ed amministrate dagli ospedali militari principali in sede di corpo d'armata.

L'ufficiale medico igienista di corpo d'armata è incaricato della direzione tecnica e della sorveglianza sul loro impiego e funzionamento.

Compito principale delle sezioni è l'attuazione delle misure attinenti alla igiene ed alla profilassi delle malattie infettive, in particolar modo delle disinfezioni e disinfestazioni degli stabilimenti ed alloggiamenti militari (risanamento dei locali mediante disinfezione, operazioni di disinfestazione mediante acido cianidrico).

Questo Ministero si riserva di disporre, *caso per caso*, l'eventuale concorso delle sezioni nei servizi di profilassi per le popolazioni civili su richiesta del Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica).

E' fatto assoluto divieto di distrarre il personale ed il materiale delle sezioni di disinfezione per le operazioni di ordinaria nettezza delle caserme, come anche per ogni altro servizio, sia pure di ordine sanitario, all'infuori di quelli sopraindicati.

La circolare 609 del 21 ottobre 1920 s'intende abrogata.

La sezione di disinfezione è costituita come dalla tabella n. 1.

Ciascuna sezione di disinfezione, oltre alle dotazioni regolamentari di vestiario e di equipaggiamento individuale e generale, è fornita di speciali oggetti di vestiario e di uso personale per la protezione individuale, e di materiali sanitari ed attrezzi vari per il particolare servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni. Detti oggetti e materiali sanitari risultano dalla tabella n. 2.

Il Ministro — GASPAROTTO.

TABELLA N. 1.

ORGANICO DELLA SEZIONE DI DISINFEZIONE.

	Ufficiali	Sottufficiali	Caporali maggiori e caporali	Soldati	Autocarri	Carrette	Muli
Ufficiale medico inferiore	1	—		—	—		
Sottufficiale di contabilità	—	1		—		—	—
Sottufficiale di sanità		2	—		—	—	—
Sottufficiale del genio	—	1	—	—	—	—	—
Disinfettatore (infermiere di carriera)	—	1			—	—	
Caporali magg. o caporali di sanità	—	—	9	—		—	
Caporali del genio	—	—	3			—	—
Soldati (disinfettatori, almeno tre muratori, tre falegnami, qualche meccanico e qualche stagnaro)	—	—	—	45	—	—	—
Conduttori di caldaie a vapore (1)	—	—	—	6	—	—	
Conducenti (2)	—	—	—	5			—
Conduttori automobilisti	—	—	—	4	—	—	—
Meccanici automobilisti	—	—	—	4	—	—	—
Attendenti	—		—	1	—	—	—
Autocarri leggeri	—	—	—	—	3	—	—
Carrette (3)	—	—	—	—	—	3	—
Muli da tiro (4)	—	—	—	—	—	—	10
TOTALE	1	5	12	65	3	3	10

(1) Possono essere sostituiti anche da personale civile.
(2) Saranno portati a 14 nelle zone montane.
(3) Nelle zone montane le carrette saranno sostituite con 12 muli da soma, oltre ai 4 per il traino delle due Giannolli.
(4) Dei quali 4 per il traino delle due Giannolli.

TABELLA N. 2.

MATERIALE DELLA SEZIONE DI DISINFEZIONE.

DENOMINAZIONE DEI MATERIALII	Quantità	*Annotazioni*
Stivaloni (scarpa, zoccolo e gambale di grossa tela d'Africa)	60	
Camici di tela	60	
Berretti di tela d'Africa con coprinuca	60	
Spazzolini per le mani	60	
Asciugatoi	120	
Catinelle di tela impermeabili	12	
Pezzi di sapone	120	
Pompe da disinfezione (Gatteschi)	12	
Mastelli di legno	12	
Sacchi di tela impermeabile	18	
Misure graduate in ferro smaltato da 1/2 l.	12	
Badili con innesto alto	15	
Gravine id.	15	
Forche id.	15	
Rastrelli id.	15	
Scope id.	15	
Spazzoloni id.	15	
Seghe	6	
Accette	6	
Tenaglie	6	
Martelli	6	
Cazzuole	6	
Lampade da saldatore	3	
Spugne	6	
Strofinacci kg.	18	
Sacchi di tela impermeabile pel trasporto oggetti da disinfettare	36	
Recipienti di vetro per soluzioni madri (in cassette di 12) cassette	3	
Disinfettanti varii		
Cassette mezzi illuminazione	3	
Ghirbe per acqua	18	
Lampade Esculapio	3	
Autostufa	1	
Autopotabilizzatore	1	
Giannolli con carretta e finimenti	2	
Bidoni per ossigeno	6	
Sacchi per ossigeno	6	
Respiratori.	36	

N. 516. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazione organica.** (Ufficio automobilistico). - 6 ottobre 1921.

Il Ministero allo scopo di procedere alla sistemazione del personale automobilista delle classi 1900 e 1901, attualmente in servizio presso le varie armi aventi in dotazione organica un rilevante numero di autoveicoli e regolarne l'attuale posizione agli effetti disciplinari, amministrativi e di mobilitazione, determina quanto segue:

1° Tutto il personale, delle predette classi, effettivo al corpo automobilistico ed attualmente aggregato alle unità di artiglieria delle varie specialità, cessa dall'attuale posizione di aggregato e dovrà essere assunto regolarmente in forza dai reparti presso i quali presta servizio;

2° Le stesse disposizioni valgono anche per l'arma aeronautica;

3° Per le unità delle altre armi e corpi, aventi invece piccole aliquote di automezzi in dotazione organica, rimane invariata la sistemazione attuale del personale automobilista ed i centri automobilistici continueranno a fornire il personale stesso, mantenendolo ad essi effettivo a tutti gli effetti.

Mentre si fa riserva pertanto di provvedere d'ora innanzi a ripartire ed assegnare direttamente alle unità di artiglieria ed aeronautiche le reclute dei contingenti che annualmente saranno chiamati alle armi, per costituire il personale automobilista previsto dagli organici delle unità stesse, i comandi di corpo d'armata e la direzione centrale automobilistica provvederanno all'esecuzione di quanto sopra, curando particolarmente le variazioni matricolari.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 517. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Norme esecutive per la ripartizione del fondo di cointeressenza per l'esercizio finanziario 1920-21.** (Segretariato generale - Ragioneria). - 6 ottobre 1921.

In applicazione del R. decreto-legge n. 1185 del 24 agosto 1911 (circolare n. 485 del *giornale militare* c. a.) la ripartizione del fondo di cointeressenza, per l'esercizio 1920-21, fra gli impiegati civili di ruolo dell'amministrazione militare sarà fatta osservando le norme seguenti:

Le amministrazioni militari disporranno pel pagamento della somma dovuta a ciascun impiegato civile di ruolo alla loro dipendenza in proporzione delle giornate di servizio prestato, tenendo presente quanto appresso:

Sono esclusi dalla concessione i personali pei quali tale diritto non è riconosciuto dalle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971 (circolare n. 589 del *giornale militare* 1919) e perciò tutti i militari di qualunque grado, anche se prestano servizio da impiegati civili, e gli avventizi straordinari e simili.

L'assegno dovrà essere calcolato tenendo conto dell'importo dello stipendio goduto al 30 giugno 1921 o, eventualmente, all'atto della cessazione dal servizio.

Si avverte che l'assegno mensile temporaneo di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921 n. 1080 per la riforma dell'amministrazione dello Stato, non deve essere aggiunto allo stipendio per la determinazione dell'assegno di cointeressenza. Così pure occorre escludere, nel computo, ogni altro assegno ed indennità estranea allo stipendio, anche se valevole agli effetti della pensione.

Il pagamento dell'assegno di cointeressenza sarà effettuato seguendo le stesse norme dettate in occasione di quello corrisposto per l'esercizio 1919-20 (circolare 717 *giornale militare* 1920) che qui di seguito si riportano:

Concorrono alla partecipazione del fondo nella propria amministrazione:

a) gli impiegati in missione;
b) i sequestratari di aziende estere;
c) gli impiegati distaccati presso le commissioni interalleate a Parigi;
d) gli impiegati distaccati a prestare servizio presso le amministrazioni delle terre liberate, degli approvvigionamenti e consumi, dell'assistenza militare e pensioni di guerra, il commissariato di emigrazione, le quali, non avendo organici propri, non possono distribuire fondo di conteressenza;
e) gli impiegati che prestarono servizio presso le amministrazioni dei corpi distaccati in Libia.

Sono invece esclusi dalla pertecipazione al fondo di cointeressenza dell'amministrazione militare e concorrono al fondo dell'amministrazione presso la quale prestarono servizio gli impiegati distaccati presso le altre amministrazioni governative che non siano quelle sopraindicate, compresi quelli a disposizione del Ministero delle colonie, s'intende per il periodo di servizio prestato.

Il periodo di congedo ordinario e quello trascorso dagli impiegati di ruolo in servizio militare obbligatorio, ovvero nell'esercizio di funzioni di giurato, vengono considerati come effettiva presenza.

Debbono ritenersi come assenze, e quindi detrarsi dalla corresponsione dell'assegno stabilito:

a) l'aspettativa tanto per motivi di famiglia quanto per motivi di salute;
b) la licenza straordinaria;
c) le malattie, ecc.

Il periodo relativo alle sospensioni dallo stipendio non deve essere dedotto dalle giornate di presenza qualora in detto periodo l'impiegato abbia frequentato l'ufficio.

La spesa pel pagamento della cointeressenza dovrà essere imputata al capitolo 12 *bis* « Fondo di cointeressenza al personale, ecc. » e pagata dalle amministrazioni coi fondi a loro disposizione, facendo però subito richiesta delle anticipazioni occorrenti a carico di detto capitolo alla direzione di commissariato militare, e al Ministero per le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa.

Ogni amministrazione pagherà la cointeressenza agli impiegati di ruolo che attualmente amministra anche se qualcuno di essi nell'esercizio 1920-21 avesse prestato servizio in tutto o in parte presso altre amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.

All'uopo chiederà subito alle dette amministrazioni gli elementi necessari per stabilire il numero delle giornate di presenza.

Per coloro che abbiano cessato dal servizio o siano passati ad altre amministrazioni dello Stato provvederà l'ultimo ente che li ha amministrati.

Quelli passati a far parte dell'amministrazione centrale saranno pagati dal Ministero, anche per il periodo in cui abbiano prestato servizio presso amministrazioni dipendenti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 518. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1921.

1. - Questo Ministero, avendo ottenuto le debite autorizzazioni da quello del tesoro, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 472 in data 2 settembre 1921, al n. 6, significa:

L'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080 (circolare 451) è pure dovuto, a decorrere dal 1° marzo 1921, ai personali appresso indicati nella misura rispettivamente risultante dall'allegato I alla circolare 472 predetta e dall'allegato I alla presente circolare:

1° Agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, e dal condedo provvisorio;

2° Agli ufficiali delle altre categorie in congedo (complemento, milizia territoriale e riserva) stati chiamati o trattenuti in servizio attivo d'autorità. Non si può corrispondere l'assegno temporaneo mensile a quelli che, invece, sono stati chiamati o trattenuti in servizio in seguito a loro domanda;

3° Ai sergenti delle varie armi che abbiano compiuto 4 anni di servizio;

4° In misura ridotta nella stessa proporzione dello stipendio, agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo provvisorio.

Pei sottufficiali dei carabinieri reali ,nel cancolare l'assegno mensile non deve tenersi conto dell'indennità di grado e degli aumenti quadriennali.

II. — Il n. 4 della circolare 472 sopra indicata ,deve intendersi annullato, e sostituito del seguente:

« 4. L'assegno è computabile agli effetti della pensione, senza però partecipare della natura dello stipendio. Quindi, non può essere conglobato con lo stipendio agli effetti della cessione; nè è valutabile ai fini della determinazione della indennità di residenza, di missione e di qualsiasi altro assegno che, a norma delle disposizioni vigenti, sia variabile a seconda dello stipendio ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

ALLEGATO I.

ASSEGNO provvisorio mensile decorrente dal 1° marzo 1921, stabilito dalla legge 13 agosto 1921 n. 1080, a favore di personali vari.

DIMOSTRAZIONE DELLA SOMMA NETTA DA PAGARE.

CATEGORIE	Stipendi goduti	Assegno lordo mensile	Ritenute		Imponibile per l'imposta di ricchezza mobile	Ritenute			Assegno netto arrotondato
			in conto entrate Tesoro	per l'opera di previdenza		imposta di ricchezza mobile	addizionale 5 per cento	contributo di guerra	
Sergenti delle varie armi e corpi, che hanno compiuto 4 anni di servizio (art. 15 della legge) (1)	Fino a lire 4999	80.	—	—					80.

(1) Per stabilire l'importo corrispondente agli stipendi goduti devesi moltiplicare per 365 l'assegno giornaliero e gli aumenti quadriennali.

N.B. — L'assegno temporaneo, gravando su capitoli diversi del bilancio, sarà pagato con documenti distinti da quelli degli assegni ordinari.

Ai sergenti sarà pagato dalle compagnie alla fine di ogni mese, chiedendo rimborso alla cassa con speciale elenco nominativo.

N. 519. SCUOLE MILITARI. **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922.** — (Segretariato generale - Divisione educazione fisica, istruzione pre-militare e scuole militari). - 6 ottobre 1921.

Allo scopo di agevolare i figli degli ufficiali dell'esercito e della marina morti in guerra ,che pur possedendo i requisiti indicati nel manifesto annesso alla circolare 402 *giornale militare* c. a. per l'ammissione nei collegi militari, non hanno potuto concorrere per avere sorpassato di pochi mesi il limite massimo d'età, questo Ministero, per un doveroso omaggio alla memoria dei caduti, ha determinato *che per detti orfani* tale limite venga protratto di 6 mesi, e che quindi siano ammessi coloro che non abbiano sorpassato l'età di 16 anni al 1 gennaio 1921.

Le famiglie degli orfani di cui sopra potranno presentare fino al 25 ottobre le relative domande ai comandi dei distretti, i quali, dopo averle istruite, le inoltreranno d'urgenza ai collegi, anche se sfornite di qualche documento, che dovrà peraltro essere presentato direttamente al collegio prima dell'inizio dei corsi.

Fino all'anzidetta data del 25 ottobre i comandi dei distretti sono anche autorizzati a dare corso alle domande dei figli di ufficiali morti in guerra che, pur possedendo i requisiti normali di età, non inoltrarono domanda nei termini prescritti dai precedenti manifesti.

Ai sensi del manifesto d'ammissione (circolare 402 *giornale militare* 1921, n. 3) anche gli ammessi al concorso per la presente circolare saranno dispensati dall'esame di graduatoria. Essi dovranno però possedere tutti gli altri requisiti prescritti nel manifesto medesimo, avvertendosi che a tale riguardo non sarà concessa alcuna deroga.

Nell'impossibilità, per ristrettezza del tempo, di pubblicare appositi manifesti, i comandi dei distretti daranno la massima pubblicità alla presente circolare, comunicandola ai giornali cittadini, ed informandone le autorità scolastiche della propria giurisdizione, come pure segnalandola partitamente a quei giovani che eventualmente avessero già presentato istanze, che con le precedenti norme non poterono essere accettate.

Pel Ministro L. MACCHI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 695, seconda colonna, depennare il capitano *Friscia* Carmelo.

A pagina 697, prima colonna, dopo il capitano *Porro* Francesco, aggiungere il capitano *Peroni* Ulderico.

A pagina 697, seconda colonna, dopo il capitano *Salvati* Gino, aggiungere il capitano *Scalia* Stanislao.

A pagina 698, prima colonna, dopo il capitano *Allagia* Ambrogio, aggiungere il capitano *Appiano* Rodolfo.

A pagina 698, seconda colonna, dopo il capitano *Boschi* Cincinnato, aggiungere i capitani: *Bellachioma* Bruno, *Bacchetta* Agostino, *Battaglia* Giacinto, *Bedetti* Giuseppe, *Bandini* Emilio, *Billia* Enrico, *Bondei* Giovanni e *Bellinazzi* Domenico.

A pagina 699, prima colonna, dopo il capitano *Corradi* Giulio, aggiungere i capitani: *Cavazzuti* Ercole, *Controtti* Giuseppe e *Curioni* Mario.

A pagina 699, seconda colonna, dopo il capitano *Debolini* Pietro, aggiungere il capitano *De Ferraris* Massimo e dopo il capitano *Fornari* Ercole, aggiungere il capitano *Fanelli* Vito.

A pagina 700, prima colonna, dopo il capitano *Lucchetti* Augusto, aggiungere il capitano *Lojeri* Antonio.

A pagina 700, seconda colonna, dopo il capitano *Mazzini* Vincenzo, aggiungere i capitani *Miceli* Renato e *Masci* Silvio, dopo il capitano *Navarra* Salvatore, aggiungere il capitano *Nicolaj* Guido.

A pagina 701, prima colonna, dopo il capitano *Poddique* Tito, aggiungere i capitani: *Palamenghi* Calogero e *Poletti* Carlo, dopo il capitano *Regii* Arturo, aggiungere il capitano *Rimini* Luigi.

A pagina 701, seconda colonna, dopo il capitano *Sannella* Alfredo, aggiungere il capitano *Sartoris* Ermanno, dopo il capitano *Tavani* Francesco, aggiungere il capitano *Trapani* Stefano e dopo il capitano *Ucci* Goffredo, aggiungere il capitano *Usai* Antonio.

A pagina 702, prima colonna, dopo il capitano *Valesano* Giuseppe, aggiungere il capitano *Viselli* Mario.

A pagina 702, seconda colonna, dopo il tenente *Calabrese* Luigi, aggiungere il tenente *Cavanna* Francesco.

A pagina 703, prima colonna, dopo il capitano *Gobbi* Primo, aggiungere il capitano *Gal* Antonio.

A pagina 703, seconda colonna, dopo il tenente *Migliore* Calogero, aggiungere il tenente *Monti* Adriano.

A pagina 704, prima colonna, dopo il capitano *Pettirossi* Giuseppe, aggiungere il capitano *Pastori* Gino.

A pagina 704, seconda colonna, depennare il tenente *Spanazzi* Luigi.

A pagina 705, seconda colonna, dopo il capitano *Orlando* Luigi, aggiungere il tenente *Pimazzoni* Renato.

Dispensa 42ª anno 1921, circolare 477.

A pagina 759, prima colonna, depennare il capitano *Della Penna* Nicola.

A pagina 760, prima colonna, depennare il capitano *Friscia* Carmelo.

Dispensa 44ª, anno 1921, circolare 495.

A pagina 781, prima colonna, dopo il capitano *Faso* Mariano, aggiungere il capitano *Fatini* Nello 87 fanteria; dopo il capitano *Gaballo* Pietro, aggiungere il capitano *Galli* Andrea, 5 bersaglieri, assegnato distretto Campobasso; dopo il capitano *Corradi* Giulio, aggiungere il capitano *Coggiola* Giovanni, 7 bersaglieri assegnato centro automobilistico Bologna; depennare il capitano *Corungiu* Antonio.

A pagina 781, seconda colonna, dopo il capitano *Polverosi* Bartolomeo, aggiungere i capitani: *Peroni* Ulderico, 32 fanteria, e *Ponzo* Lorenzo, 2 alpini; dopo il capitano *Salvati* Gino, aggiungere il capitano *Scalia* Stanislao, 8 bersaglieri.

A pagina 782, prima colonna, dopo il capitano *Navarra* Salvatore, aggiungere il capitano *Palamenghi* Calogero, 3° raggruppamento aeroplani Padova.

A pagina 782, seconda colonna, dopo il capitano *Sportoletti* Armando, aggiungere il capitano *Zingales-Botta* Giuseppe, 2 bersaglieri, assegnato divisione militare Roma; dopo il tenente *Palma* Marcello, aggiungere il tenente *Ruiu* Francesco, direzione artiglieria di Brescia; dopo il tenente *Giovannuzzi* Sante, aggiungere il capitano *Masciello* Antonio 6° battaglione telegrafisti.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(1370) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª 1921 17 Ottobre

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

» 520 10 luglio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1274, che erige in ente morale la « Fondazione Città di Cremona », costituita coll'offerta di lire 6600 nominali fatta dal Comitato pro fante della detta città a favore dei militari di truppa del 65° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo . *Pag.* 829

» 521 2 ottobre 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1921 . . . . . *Pag.* 831

» 522 13 ottobre 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo . . . . . *Pag.* 852

» 523 13 ottobre 1921. — TRASPORTI. — Libretti di viaggio per gli ufficiali e sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio . . . *Pag.* 852

» 524 13 ottobre 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Conteggio delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia . . . . . *Pag.* 853

» 525 — 13 ottobre 1921. — CAVALLI. — Prezzi dei cavalli di carica . . *Pag.* 853

» 526 14 ottobre 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Norme per la tenuta delle scritture . . . . . *Pag.* 853

AVVISO . . . . . *Pag.* 862

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 862

Circolare N. 520. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1274, che erige in ente morale la « Fondazione Città di Cremona », costituita coll'offerta di lire 6600 nominali fatta dal Comitato pro fante della detta città a favore dei militari di truppa del 65° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 10 luglio 1921. (Gazzetta ufficiale n. 227, del 27 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'oblazione di lire seimilaseicento (L. 6600) nominali, fatta dal Comitato pro fante di Cremona a favore del 65° reggimento fanteria, affinchè con la relativa rendita annuale siano istituiti: un premio di lire cento a favore di quel militare di truppa del reggimento stesso che durante l'anno abbia dato maggiori prove di disciplina e di sentimento del dovere, e vari premi a favore dei militari di truppa i quali si distingueranno in gare di carattere sportivo-militare da svolgersi nel giorno della festa del reggimento;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Città di Cremona », costituita coll'oblazione di lire seimilaseicento nominali, fatta dal Comitato pro fante di Cremona a favore del 65° reggimento fanteria, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di nove articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA »
a favore del 65° reggimento fanteria.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Città di Cremona » l'oblazione di lire seimilaseicento nominali, fatta dal Comitato Pro Fante di Cremona istituito per i festeggiamenti ai fanti del 65° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale di lire seimilaseicento (L. 6600), investite in cartelle del prestito nazionale 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Città di Cremona », e depositato nella cassa di riserva del 65° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione presieduta dal comandante del deposito del reggimento, e composta: del direttore dei conti (che disimpegna le funzioni di relatore), del capitano addetto al deposito e dall'ufficiale pagatore (segretario): tutti con voto deliberativo.

Art. 4.

Il comandante titolare del 65° reggimento fanteria ha la presidenza onoraria della commissione di cui al precedente art. 3, e, volendo, può partecipare alle relative deliberazioni, le quali debbono pur sempre essere da lui approvate.

Art. 5.

Con la rendita annuale sarà istituito:

a) un unico premio di lire cento da assegnarsi il giorno della festa del reggimento a quel militare di truppa (caporale o soldato) che, a giudizio del comandante del corpo

e previa intesa dei comandanti di compagnia, abbia dato durante l'anno maggiori prove di disciplina e di sentimento del dovere; a parità di requisiti, il premio sarà conferito al più bisognoso.

Tale assegnazione potrà essere effettuata anche a favore di un militare di truppa in congedo della classe antecedente a quella alle armi, qualora i militari appartenenti alla classe congedata non abbiano concorso al premio;

b) vari premi a militari di truppa del reggimento, da disputarsi in speciali gare di carattere sportivo-militare, che avranno luogo nel giorno della festa del reggimento, allo scopo di tenere sempre alto lo spirito di corpo e le tradizioni del 65° fanteria.

Art. 6.

L'aggiudicazione dei premi alle gare sarà fatta da una commissione nominata dal comando del reggimento.

I nomi dei premiati saranno pubblicati all'ordine del giorno con speciale menzione alla fondazione.

Art. 7.

Annualmente la commissione di cui al precedente articolo 3, nella settimana antecedente alla festa del reggimento, si riunirà per redigere il conto della rendita disponibile e per stabilire il numero e le quote dei premi da accordare per le gare.

Art. 8.

I premi che non fossero distribuiti nell'anno, saranno depositati in libretti della cassa postale di risparmio.

Le somme risultanti dal cumulo di detti premi e relativi interessi saranno impiegati nell'acquisto di nuovi titoli.

Art. 9.

Annualmente, avvenuta l'assegnazione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente, provvederà il comando del reggimento.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 521. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1921.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 2 ottobre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, per le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, che stabilisce per i vari personali dello Stato le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza;

Viste le leggi 29 giugno 1921 n. 809 e 31 luglio 1921 n. 1013, con le quali il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1921, i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22;

DECRETA:

Art. 1.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali per i servizi di presidio indicati negli uniti tre allegati, sono dovuti, dal 1° luglio al 31 dicembre 1921, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

S'intendono per « servizi di presidio » quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente nei dintorni dei presidî, ancorchè si esca dai limiti di questi, ed importino, fra andata e ritorno:

a) un percorso non maggiore di 20 chilometri, qualunque ne sia la durata;

b) un percorso maggiore di 20 chilometri ed un'assenza non maggiore di 8 ore.

I servizi fuori residenza che importino pernottamento ovvero un percorso maggiore di 20 chilometri e un'assenza maggiore di 8 ore, danno diritto al normale trattamento di missione, salvo sempre le eccezioni indicate nel presente decreto.

Art. 3.

Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono, o in altre disposizioni speciali.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio o della caserma a cui sono addetti gli ufficiali e gli impiegati che compiono i servizi.

Art. 5.

L'indennità chilometrica (lire 1 per chilometro) è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

Non è dovuta per i servizi nell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto.

Art. 6.

Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui sono provvisti, senza diritto a indennità chilometrica o rimborso di spese.

Art. 7.

Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ALLEGATO I.

INDENNITA' COMUNI.

1. Pei servizi da considerarsi di presidio a norma dell'art. 2 del decreto, sono dovute le seguenti indennità:

a) per qualunque percorso non minore di chilometri 5 fra andata e ritorno, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia, automobili od altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Per i tratti nei quali tali mezzi non esistono o l'ufficiale o l'impiegato, per eccezionali motivi di servizio, non se ne può servire, è dovuta l'indennità chilometrica;

b) per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore con percorso non minore di 5 chilometri fra andata e ritorno, è dovuta un'indennità di L. 5, oltre il rimborso delle spese o l'indennità chilometrica come alla precedente lettera *a*). Per far constare il diritto a tale indennità, l'ufficiale o impiegato deve presentare apposita dichiarazione, conforme al modulo annesso al presente decreto, che sarà poi unita al rendiconto a giustificazione della spesa.

Per i percorsi minori di 5 chilometri non spetta alcun rimborso o indennità.

2. Per comprovare il diritto all'indennità di missione nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto, vanno allegate al certificato di viaggio dichiarazioni analoghe a quelle di cui al comma *b*) del precedente n. 1.

Il trattamento di missione esclude il compenso di L. 5, di cui al numero stesso.

3. Nei servizi pei quali l'ufficiale o impiegato debba recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se spetti il normale trattamento di missione, la distanza (tra andata e ritorno) e il tempo vanno considerati per una sola volta e non sommati tra loro tante volte quante sono state le gite.

Il rimborso dei mezzi di trasporto spetta però per ognuna delle gite effettivamente compiute.

4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio è fatto lo stesso trattamento stabilito per gli ufficiali dal n. 1, e con le stesse norme. Però l'indennità chilometrica è dovuta nella misura di centesimi 50 per i marescialli, e di centesimi 25 per gli altri sottufficiali.

Per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuto un compenso di L. 3,50 da giustificare con una dichiarazione conforme al modulo di cui al n. 1.

Il trattamento di cui al presente numero spetta ancorchè richieda pernottamento fuori della residenza, o un allontanamento da essa per più di 20 chilometri e di 8 ore, con diritto però all'opzione pel normale trattamento di trasferta se più vantaggioso.

5. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

6. Invece dell'indennità contemplate in questo o nell'allegato II il Ministero ha facoltà di concedere l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera.

Il Ministero può pure concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le dette indennità sono corrisposte ad un solo ufficiale e cioè al direttore del lavoro, che ne ha la responsabilità.

Il Ministero può inoltre concedere l'indennità di L. 2,50 ai ragionieri geometri, e di L. 1,50 ai disegnatori tecnici addetti ai lavori di costruzioni di fabbricati militari importanti.

L'indennità stabilite in questo numero sono dovute soltanto per ogni giornata di presenza sui lavori.

7. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando

l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 3 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II (salvo che in questo non sia altrimenti disposto), oltre al rimborso delle spese di trasporto di cui al precedente n. 1 (quando esistano mezzi di trasporto pubblici) qualunque sia il percorso, esclusa però l'indennità chilometrica quando il percorso sia inferiore a 5 chilometri fra andata e ritorno. Quando però si verificano le condizioni per aver diritto all'indennità di L. 5 di cui allo stesso n. 1, non è loro dovuta quella di L. 3 di cui al presente numero.

8. Agli ufficiali destinati a frequentare corsi presso scuole militari o civili od a sostenervi esami, nonchè agli ufficiali destinati a frequentare corsi d'istruzione teorici e pratici istituiti per le varie armi e specialità, sono dovute le indennità seguenti:

a) per il primo mese, una indennità giornaliera pari alla indennità di missione;

b) per il secondo ed il terzo mese, un'indennità giornaliera pari all'indennità di marcia;

c) per il quarto, quinto e sesto mese, una indennità giornaliera pari all'indennità di accantonamento.

Dopo il sesto mese non spetta alcun'altra indennità.

Le dette indennità sono cumulabili con quella cui gli ufficiali con famiglia possono avere diritto, in forza del R. decreto 28 aprile 1921 n. 620.

Esse non sono dovute agli ufficiali che si trovino già in servizio presso corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il rispettivo corso. Per quelli trasferitivi successivamente le indennità cessano dalla data del trasferimento.

Per gli ufficiali i quali al 1° luglio 1921 erano già ai corsi sopraindicati le indennità decorreranno da quest'ultima data e con la progressione stabilita alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le presenti disposizioni non sono applicabili agli ufficiali ammessi ai corsi pei quali il Ministero della guerra disponga che le indennità non sono dovute.

9. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di missione intiera per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

Ai cavalieri scelti è dovuto dal giorno della partenza a quello del ritorno compreso, un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1.50;

caporali e soldati di L. 0.80.

10. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1, e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 9.

11. Ai reparti ciclisti nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio:

agli ufficiali l'indennità di missione intera;

ai marescialli di ogni grado un soprassoldo di L. 2;

ai sergenti maggiori e sergenti un soprassoldo di L. 1;

ai caporali e soldati di L. 0.80.

12. Gli attendenti degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli, i quali in modo permanente non possono convivere al rancio, ricevono in più dell'assegno ordinario (soldo, indennità del decreto luogotenenziale 10 luglio 1919 n. 1140, e viveri in contanti) un'indennità giornaliera di L. 4, esclusa qualunque altra indennità.

13. Le spese di cui al presente allegato vanno imputate al capitolo indennità eventuali, meno quelle che si riferiscono ai servizi di artiglieria, genio e aeronautica, che vanno imputati ai rispettivi capitoli.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ALLEGATO II.

INDENNITA' SPECIALI.

N.B. — Per i servizi indicati nel presente allegato, sono sempre dovute le indennità tabilite, escluso in ogni caso il trattamento del n. 1 dell'allegato I.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Torino	1	Torino Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da Torino a Moncalieri, a Rivoli, a Grugliasco, a Venaria Reale, a Stupinigi, al Campo di Mirafiori e viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia:			Secondo il servizio
			Ufficiali ed impiegati	— —	1 25	
			Marescialli	— —	1 —	
»	2	Officina di costruzione di artiglieria.	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di San Paolo e Valdocco e viceversa. Rimborso delle spese di tramvia	— —	— —	A
»	3	Direzione del genio.	Ufficiali e ragionieri del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi; per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite	2 —	— —	G
»	4	Ciriè Direzione delle esperienze di artiglieria.	Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, nei giorni in cui si recano a Torino ed a Venaria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:			
			Ufficiale generale	— —	5 —	
			Ufficiali superiori	— —	3 —	A
			Ufficiali inferiori	— —	2 50	
»	5	S. Maurizio e Lorbardore Direzione genio di Torino.	Assistente del genio incaricato della vigilanza dei lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a Torino	3 50	— —	G
»	6	Forte Chaberton.	Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno:			
			Ufficiali	6 —	— —	
			Sottufficiali, caporali e soldati	2 —	— —	IE

(1) *Abbreviazioni*: A = artiglieria; Ae = aeronautica; G = genio; IE = indennità eventuali; S = sussistenze.

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gità	Capitoli del bilancio
Torino	7	Acqui Stabilimento balneare militare.	Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3		IE
			durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento	2		IE
Milano	8	Milano Presidio	Ufficiali comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite	2		S
»	9	»	Ufficiali e impiegati addetti all'officina gas II aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina	1 50		Ae
»	10	Brescia	Idem, idem	1 50		
»	11	Gardone Val Trompia	Ufficiali ed impiegati della direzione tecnica d'artiglieria di Brescia che si recano presso la sezione staccata della fabbrica d'armi di Brescia:			
			Ufficiali superiori	8		A
			Capotecnico e ragioniere	6		A
			Applicato	5		A
»	12	Rumianca	Ufficiali e impiegati addetti all'officina II aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina	1 50		Ae
»	13	Campo di aviazione di Ghedi.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3		
			Ufficiali inferiori	2 50		
			Sottufficiali	1		
			Trasporto alle fermate più vicine della ferrovia o del tramvai, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
»	14	Campo di aviazione di Cascina Malpensa.	Trasporto personale da Cascina Malpensa a Gallarate e viceversa, con mezzi della amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio, al personale addetto al servizio aeronautico			Ae

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Verona	15	Mantova Direzione artiglieria.	Ufficiali che si recano al forte Pietole . .	3		A
»	16	Aeroscalo di Boscomantico.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3		
			Ufficiali inferiori	2	50	
			Sottufficiali	1		Ae
			Trasporto personale dall'aeroscalo a Parona e viceversa con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			
Bologna	17	Bologna Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito convalescenza di Bastia (Casalecchio).		1 50	IE
»	18	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio a Casaralta:			IE
			Rimborso delle spese di tramvia . .			e G
»	19	Venezia Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a Mestre, Fusina e Favaro e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:			
			Maggior generale		3	
			Ufficiale superiore		2	IE
			Ufficiale inferiore		1 50	
»	20	Idem	Assistenti al Genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario	1		
»	21	Idem	Ufficiali ed impiegati in servizio nella città di Venezia che per ragioni di servizio debbano recarsi al Lido.			G
			Rimborso di un solo viaggio al giorno (andata e ritorno), per acqua, esclusi i tratti da compiersi per via di terra . .			
			(Questo rimborso è eventualmente cumulabile con l'indennità di cui al precedente n. 19).			

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Bologna	22	Chioggia Mestre Uff. locale genio	Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori	1		G
»	23	Arsiè Uff. locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza dei lavori	— 75		G
»	24	Treviso Ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia	1		
»	25	Aeroscalo di Campalto	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4		
			Ufficiali inferiori	3 50		
			Sottufficiali	1 50		Ae
			Caporali e soldati	20		
»	26	Magazzini e parchi aeronautici di Ozzano (Bologna)	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —		
			Ufficiali inferiori	2 50		
			Sottufficiali	1 —		
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia o per tramvai da Ozzano a Bologna e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
Trieste	27	Campo di aviazione di Aviano	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —		
			Ufficiali inferiori	2 50		
			Sottufficiali	1 —		
			Nessuna indennità per il trasporto personale dal luogo di pernottamento al campo.			Ae
»		Campo di aviazione di Campoformido	Trasporto personale dal campo in città e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio, al personale addetto al servizio aeronautico	—		Ae

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Trieste	29	Aeroscalo di Casarsa	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3		
			Ufficiali inferiori	2	50	
			Sottufficiali	1		
			Trasporto personale dall'aeroscalo alla stazione di Casarsa e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
»	30	Aeroscalo di Spilimbergo	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3		
			Ufficiali inferiori	2	50	
			Sottufficiali	1		
			Trasporto personale dall'aeroscalo alla stazione di Spilimbergo e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
Firenze	31	Firenze Istituto geogr.	Ufficiali e impiegati che eseguono di notte osservazioni astronomiche in Firenze . .		2 50	32
»	32	Firenze Direzione di Commissariato	Ufficiali e impiegati che si recano al magazzino di casermaggio in Torre degli Agli		4	
			Idem marescialli		3 50	IE
»	33	Deposito 69 Regg. fant.	Ufficiale comandato a turno quindicennale presso la polveriera del Mugnone: Per ogni giornata di presenza al servizio.	5		IE
»	34	Spezia 2º regg. artigl. da costa	Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:			
			Ufficiale superiore		2 50	
			Ufficiale inferiore		1 50	IE
	35	Idem	Assistente del genio che si reca alle opere di Poggio, Pozzarello e Talamone . .	1		G

Segue: ALLEGATO 11.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Firenze	36	Genova Presidio	Ufficiali dei reparti acquartierati ai forti S. Giuliano, S. Martino e Castellaccio, che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta. Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare	—	—	IE
»	37	Idem	Ufficiali inferiori non provvisti di ind. di missione addetti all'ufficio militare sbarchi e rispedizioni di Genova, per ogni giornata di presenza all'ufficio	3	—	IE
»	38	Idem	Ufficiali comandati per collaudo ai silos granari, quando il servizio duri almeno otto ore	3	—	S
»	39	Idem	Ufficiali che prestano servizio all'ospedale militare di Coronata	5	—	IE
»	40	Cornigliano Ligure	Ufficiali comandati al panificio militare: Rimborso delle spese tramviarie: e, quando il servizio duri almeno otto ore, anche.	3	—	S
»	41	Piacenza Direzione dell'officina di costruzione di artiglieria.	Ufficiale dirigente i laboratori del trotyl e della balistite, per ogni giornata in cui si reca ai laboratori stessi, qualunque sia il numero delle gite	—	3	A
»	42	Aeroscalo Campi Bisenzio	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—	Ae
			Ufficiali inferiori	2 50	—	
			Sottufficiali	1	—	
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia o per tramvia da Campi Bisenzio a Signa e viceversa, nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio .			
Roma	43	Roma Direzione Genio	Capotecnico incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti . . .	2 50	—	G
»	44	Roma Direzione Genio	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città: rimborso delle spese di tramvia . . .	—	—	G

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata.	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	45	Raggruppam. dirigibilisti	Ufficiali ed impiegati della sezione fotografica che eseguono rilievi nei dintorni di Roma	— —	2 50	Ae
»	46	13° reggimento artiglieria da campagna	Ufficiali veterinari comandati a prestare servizio alla infermeria quadrupedi presidiaria isolata di Tor di Quinto . . .	4 50	— —	IE
»	47	Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina.	Ufficiali, impiegati e marescialli addetti permanentemente, alla Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina, per ogni giornata di presenza al servizio:			
			Ufficiali ed impiegati	3 —	— —	IE
			Marescialli	2 —	— —	
»	48	Roma Presidio	Ufficiali che prestano continuo servizio con pernottazione presso i forti (esclusi: batteria Tevere e forte Nomentano) e presso gli ospedali militari dislocati nei forti stessi (escluse pure le opere ora dette); Ufficiali addetti al deposito militare di benzina di Vigna Pia.	3 —	— —	IE
			Ufficiali addetti come sopra, i quali tornino ad alloggiare la notte in città: rimborso del trasporto a norma del n. 1, per un solo viaggio di andata e ritorno. . . .	— —	— —	IE
»	49	Roma Presidio	Ufficiali incaricati dell'incetta di materiali sanitari e della vigilanza sull'Istituto farmacologico (fuori porta Maggiore). .	3 —	— —	IE
			Ufficiali che prestano continuo servizio con pernottazione presso l'ospedale militare di riserva di Vigna Pia e il Riparto psicopatico in S. Onofrio; presso i forti (esclusi: Batteria Tevere e Forte Nomentano) e presso gli ospedali militari dislocati nei forti stessi (escluse pure le opere ora dette); ufficiali addetti al deposito militare di benzina di Vigna Pia	3 —	— —	IE
			Ufficiali addetti agli ospedali e forti suddetti (esclusi: batteria Tevere e forte Nomentano) i quali tornino ad alloggiare la notte in città: rimborso del trasporto a norma del n. 1 dell'allegato I per un solo viaggio di andata e ritorno . . .	— —	— —	IE

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	50	Roma Presidio	Ufficiali e impiegati addetti a servizi nei forti Aurelia, Monte Mario, Balduina e Trionfale per ogni giornata di presenza al servizio	3	—	Ae
			Sottufficiali	2 50	—	
»	51	Roma vecchia	Ufficiali ed impiegati della direzione servizi armamento aeronautico, addetti alla batteria Acqua Santa, al forte Appio e al Laboratorio Roma-Vecchia e ufficiali che prestano servizio all'ospedale militare regionale « Porta Furba »	5	—	IE e Ae
»	52	Anzio	Ufficiali che prestano servizio al campo sanatoriale climatico militare	5	—	IE
»	53	Nettuno Sezioni delle esperienze di artiglieria	Ufficiali ed impiegati addetti alla sezione:			
			Ufficiali generali	5	—	A
			Ufficiali superiori	3	—	
			Ufficiali inferiori	2 50	—	
»	54	Foligno Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scanzano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	3	—	IE
»	55	Campo di aviazione di S. Giusto	Trasporto personale, dal campo di S. Giusto a Pisa e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio, al personale addetto al servizio aeronautico			Ae
»	56	Campo di aviazione di Cerveteri.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4	—	
			Ufficiali inferiori	3 50	—	
			Sottufficiali	1 50	—	
			Caporali e soldati	— 20	—	
			Trasporto personale dal campo alla stazione di Furbara e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	57	Scuola di aviazione di Vigna di Valle	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—	
			Ufficiali inferiori	2 50	—	
			Sottufficiali	1		
			Trasporto personale da Vigna di Valle alle stazioni più vicine e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
»	58	Aeroscalo di Ciampino	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4	—	
			Ufficiali inferiori	3 50	—	Ae
			Sottufficiali	1 50	—	
			Caporali e soldati	20	—	
»	59	Idem	Rimborso di spese di trasporto per ferrovia o per tramvia, da Roma a Ciampino e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			
»	60	Furbara Campo di aviazione	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4	—	
			Ufficiali inferiori	3 50	—	
			Sottufficiali	1 50	—	
			Caporali e soldati	20	—	
			Trasporto personale dal campo alla stazione di Furbara e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometriche nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
»	61	Cassino	Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Battaglione allievi carabinieri:			
			Ufficiali superiori e primi capitani	3	—	
			Ufficiali inferiori	2 50	—	
			Sottufficiali, appuntato e carabiniere	1	—	IE
			Allievi carabinieri	0 15	—	

Segue: ALLEGATO H.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Napoli	62	Napoli Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano isolatamente al Campo di Marte, al Poligono dei Bagnoli e nel Comune di Casoria, oltre al rimborso delle spese di trasporto		1	Secondo il servizio
			Marescialli, id. id. id.		75	
»	63	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio a Portici o alla polveriera ed al pastificio di Capodichino, oltre al rimborso delle spese di trasporto		3	
			Marescialli id. id. oltre al rimborso come sopra.		2	
»	64	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini, oltre il rimborso delle spese di trasporto . .	—	1	IE
»	65	Capua Campo di aviazione	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2	—	Ae
			Ufficiali inferiori	1 50	—	
			Sottufficiali	75		
			Nessuna indennità per il trasporto personale da Capua al campo e viceversa .			
»	66	Padula	Ufficiali in servizio alla Certosa di Padula (ind. di marcia non cumulabile con quella di fuori residenza)		—	IE
Bari	67	Pesaro	Ragioniere di artiglieria consegnatario del materiale austro-tedesco situato sotto la tettoia della piazza d'armi di Pesaro . .	1		A
»	68	Taranto	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole S. Pietro e S. Paolo.		2	Secondo il servizio
»	69	Idem	Ufficiali comandati a turno per la sorveglianza dei depositi munizioni e sistemazione dei materiali presso le polveriere di Buffaluto e S. Francesco, e le batterie S. Pietro, S. Vito e S. Bon, per ogni giornata di servizio	5		IE

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Bari	70	Taranto	Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si reca alle opere e magazzini fuori di Taranto dove i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite		1 50	IE
»	71	Idem	Capotecnico preposto alla direzione e sorveglianza del servizio tecnico per l'impianto dei goniostadiometri, per ogni giornata in cui si reca presso i casotti ove trovansi detti strumenti		5	A
»	72	Campo di aviazione di Foggia Sud	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 50		
			Ufficiali inferiori	3		
			Sottufficiali.	1 20		
			Caporali e soldati	20		
			Trasporto personale con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ac
Palermo	73	Palermo Presidio	Ufficiali che si recano ad ispezionare il magazzino principale di casermaggio di Bocca di Falco e consegnatario del magazzino stesso quando è chiamato per ragioni di servizio a Palermo (per rimborso spese di vettura)		5	IE
»	74	Idem	Ufficiali che da Palermo devono recarsi per servizio alla località Porraghi (rimborso spese di tram) nel limite massimo di L. 2 giornaliere			IE
»	75	Messina	Ufficiale veterinario del Presidio solo quando esista nel presidio stesso un solo ufficiale veterinario che debba cumulare il servizio dei corpi e delle infermerie.	3		IE
»	76	Siracusa	Ufficiali che prestano servizio alla tappa coloniale di Siracusa, quando si recano per ragioni di servizio agli alloggiamenti delle truppe di passaggio (indennità chilometrica)			IE

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Palermo	77	Castrogiovanni	Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera Misericordia (indennità chilometrica) . . .		—	IE
			Marescialli id. id.	1		
»	78	Reggio Calabria	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini		1	IE
»	79	Asinara	Personale militare in servizio nell'isola dell'Asinara:			
			Ufficiali generali	10		
			Ufficiali superiori	8	—	
			Capitani	5		
			Subalterni	4		
			Marescialli	2		IE
			Sergenti maggiori	1	—	
			Sergenti	—	50	
			Caporal maggiore, caporali e soldati.		20	
			(Soprassoldo non cumulabile con nessun altro soprassoldo o indennità dovuti per speciali servizi nell'isola dell'Asinara).			

Il Ministro — GASPAROTTO.

ALLEGATO III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria, del genio e d'aeronautica.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria, del genio e d'aeronautica indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di L. 1.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 5 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il rimborso delle spese di trasporto come al n. 1 dell'allegato *I*, escluso il compenso di L. 5.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio (1)
Torino		Torino			
	1	Direzione artiglieria	dei magazzini	2	A
	2	Officina costruzione	dei magazzini	1	A
	3	1° regg. da mont.	dei magazzini	2	A
	4	Arsenale di costruz.	dei magazzini vari in Torino e adiacenze		A
	5	Direzione genio	dei magazzini vari della piazza di Torino	1	
	6	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	G
	7	6° regg. genio	dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta	1	G
	8	Id.	dei materiali fotoelettrici depositati nei magazzini di Pozzo Strada	1	G
	9	5° regg. artigl. da campagna	dei magazzini di Venaria Reale	1	A
		Alessandria			
	10	Direzione artiglier.	delle polveriere n. 1 dei magazzini n. 2	3	A
		Casale			
	11	1° regg. artigl. pesante campale.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
		Cuneo			
	12	Sotto direz. genio	degli esplosivi	1	G
	13	26° regg. artigl. da campagna.	degli esplosivi e materiali del distaccamento depositati nella polveriera di Cerialto	1	A
		Fossano			
	14	20° regg. artigl. da campagna.	dei magazzini del distaccamento e delle polveriere della Basse	1	A
Milano		Milano			
	15	27° regg. artigl. da campagna.	della polveriera	1	A
	16	Regg. artigl. a cavallo.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A

(1) *Abbreviazioni*: A = artiglieria; Ae aeronautica; G = genio.

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo di bilancio
Milano		Brescia			
	17	Sotto direz. genio	dei materiali	1	G
		Bergamo			
	18	3° regg. artigl. da montagna.	dei materiali e della polveriera . . .	1	A
Verona		Verona			
	19	Direzione artiglier.	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario)	1	A
		Vicenza			
	20	2° regg. artigl. da montagna.	della polveriera presidiaria	1	A
		Mantova			
	21	Direzione artiglier.	dei magazzini esterni della piazza escluse le polveriere	2	A
	22	Id.	delle polveri e cartucce	1	A
	23	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza . .	1	G
		Padova			
	24	20° regg. artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
		Pizzighettone			
	25	28° regg. artigl. da campagna.	del materiale per servizi di mobilitazione	1	A
Bologna		Bologna			
	26	Laborat. pirotecnico	dei magazzini delle polveri di Val d'Aposa Paderno e Val di Reno (1° piano)	1	A
	27	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali	2	
		Venezia			
	28	Direzione artiglier.	di tutto il materiale in carico . n. 1 sotto consegnatari dei magazzini di San Giorgio e dell'Estuario . . . n. 4	5	A
		Belluno			
	29	Ufficio delle fortificazioni.	dei materiali dei magazzini dell'ufficio	1	G
Firenze		Firenze			
	30	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone	1	A
	31	Sezione genio	dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale	1	G
	32	19° regg. artiglieria	dei magazzini della polveriera di Madonna del Piano	1	A
		Spezia			
	33	Direzione artiglier.	dei magazzini della piazza	3	A

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
Firenze	34	Genova Direzione artiglier.	delle polveri, cartucce e materie prime . . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. n. 2	4	A
	35	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza .	1	G
	36	Piacenza Direzione artiglier.	delle polveriere del parco d'assedio. n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali . . . . . n. 2	4	A
	37	Piacenza Direz. dell'offic. costruz. d'artigl.	dei materiali dell'officina	1	A
	38	21° regg. artigl. da campagna.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
Roma	39	Roma Direzione artiglier.	dei magazzini: sulla riva sinistra del Tevere sulla riva destra del Tevere n. 2 dei magazzini interni della piazza. n. 1	3	A
	40	13° regg. artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni .	1	A
	41	Raggr. dirigibilisti	dei magazzini del battaglione	1	Ae
	42	Direzione genio	dei magazzini dei materiali: all'esterno della piazza . . . . . all'interno della piazza	1	G
	43	Perugia Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	G
	44	Foligno 1° regg. artigl. da campagna.	delle polveriere	1	A
Napoli	45	Napoli Direzione genio	del magazzino ai Granili	1	G
	46	Direzione artiglier.	del magazzino ai Granili, di S. Elmo e dell'Arenaccia	1	A
	47	Direzione artiglier.	del magazzino a Portici	1	A

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
Napoli	48	24° regg. artiglier.	del magazzino a Portici	1	A
	49	Gaeta Sezione artiglieria	del magazzino d'artiglieria	1	A
	50	Fontana Liri Ufficio del genio	dei magazzini del materiale	1	G
Bari	51	Taranto Direz. artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . .	1	A
	52	Ancona Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . .	2	A
	53	Aquila 18° regg. artiglier.	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
Palermo	54	Palermo 22° regg. artiglier.	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . . n. 1	2	A
	55	Messina Direzione artiglier.	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza . . . . . n. 2 dei magazzini della costa Calabra. n. 1	3	A
	56	Castrogiovanni Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della misericordia	1	A
	57	Cagliari Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	G

Il Ministro — CASPAROTTO.

Modulo . . . . .

. . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . .

. . . . . (2)

dichiara che per l'incarico avuto il giorno . . . . . .

di recarsi . . . . . .

. . . . . .

per . . . . . .

è partito alle ore . . . (3) dal . . . . . (4)

è alle ore . . . (3) dal . . . . . (5); ne è ripartito alle ore . . . (3)

giungendo alle ore . . . . . (3) al . . . . . (4) . . . . . .

Perciò per compiere il detto servizio ha impiegato ore . . . . . (3)

. . . . . .

. . . . . (7)

. . . . . .

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, conferma l'esattezza della suestesa dichiarazione, e certifica che il servizio non poteva essere compiuto in minor tempo

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . (7)

Il, ... (8)

. . . . . (9)

---

(1) Corpo od ufficio cui appartiene chi fa la dichiarazione.

(2) Grado, nome e cognome dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.

(3) Ore e minuti.

(4) Propria abitazione o ufficio o caserma, ecc., secondo i casi.

(5) Stazione della ferrovia, tramvia, automobile, ecc.

(6) Firma dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.

(7) Aggiungere, secondo la specialità dei casi, i motivi pei quali l'incarico non poteva effettivamente essere sbrigato in minor tempo, cioè se per esigenze del servizio da compiere, orari, mancanza di mezzi di trasporto più rapidi di quelli fruiti, o impossibilità o non convenienza di servirsene, ecc.

(8) Comandante, direttore, ecc.

(9) Firma dell'ufficiale o funzionario di cui all'annotazione (8).

N. 522. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo.** (Direzione generale leva e truppa). 13 ottobre 1921.

Questo Ministero ha determinato di consentire che i sottufficiali e militari di truppa, compresi quelli appartenenti all'arma dei carabinieri reali, riassunti in servizio temporaneo a mente dei numeri 1 e 2 della circolare n. 239 del *giornale militare* corrente anno con vincolo semestrale, siano ammessi a rimanere alle armi con un altro vincolo semestrale a datare dal 1° novembre p. v.

I militari di cui trattasi che aspirino ad essere ammessi a questo secondo vincolo semestrale dovranno farne domanda al comando del corpo in cui prestano servizio, il quale deciderà in merito anche per i sottufficiali, qualunque sia il loro grado.

S'intende però che la concessione del nuovo vincolo semestrale è subordinata alla condizione che i militari ne siano giudicati meritevoli e che la loro permanenza alle armi sia ritenuta necessaria nell'interesse del servizio.

Non potranno peraltro essere riammessi ad un nuovo vincolo semestrale coloro i quali, nel frattempo, abbiano acquistato diritto al collocamento a riposo.

Nè potranno del pari essere ammessi a rimanere alle armi con vincolo semestrale quei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali che abbiano titolo ad ottenere una rafferma con premio. Quelli, già riassunti con vincolo semestrale in base ai numeri 1 e 2 della circolare n. 239 che si trovino in questa condizione, dovranno essere preavvisati che, ove non facciano domanda di rafferma con premio, saranno licenziati dal servizio il 31 corrente.

Nella variazione relativa alla concessione del nuovo vincolo semestrale dovrà citarsi la presente circolare.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 523. — TRASPORTI. — **Libretti di viaggio per gli ufficiali e sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 ottobre 1921.

Di concerto con la direzione generale delle FF. SS. è stato convenuto che gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra trattenuti o riassunti in servizio per effetto del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 possano ottenere il libretto ferroviario personale mod. *A*, in deroga a quanto fu stabilito con la circolare n. 20 del *giornale militare* 1920. Uguale concessione vale per i sottufficiali parimente trattenuti o riassunti in servizio, qualora siano nelle condizioni per le quali ai sottufficiali di carriera è accordato l'uso del libretto a norma delle vigenti disposizioni.

Le domande di libretti per detta categoria di ufficiali e sottufficiali dovranno inviarsi a questo Ministero (direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi - divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico) con riferimento alla presente circolare e dovranno contenere una esplicita dichiarazione da cui risulti che l'ufficiale — od il sottufficiale — trovasi nelle tassative condizioni previste dalla circolare stessa.

Per tutto il resto valgono le consuete norme per la richiesta dei documenti di viaggio.

Nessuna concessione si è potuta, per ora, ottenere riguardo alle famiglie dei detti militari.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 524. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Conteggio delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 13 ottobre 1921.

Per eliminare alcuni dubbi sorti a proposito dell'applicazione dell'alinea 4 delle avvertenze in calce alla circolare 329 *giornale militare* 1921, questo Ministero conferma che il pagamento delle pensioni per l'Ordine Militare di Savoia agli ufficiali in servizio attivo, in aspettativa, in congedo provvisorio o in posizione ausiliaria, deve conteggiarsi a carico del capitolo sul quale viene corrisposto lo stipendio od assegno, anche se nello sviluppo del capitolo riportato nella successiva circolare 388, non è stato, per la tenuità dell'importo, compreso uno speciale stanziamento per tali pensioni.

Pel Ministro L. MACCHI.

N. 525. — CAVALLI. **Prezzi dei cavalli di carica.** — (Ispettorato ippico). 13 ottobre 1921.

Allo scopo di evitare che nella stima dei cavalli di carica vengano adottati — come si è verificato finora — criteri non uniformi, questo Ministero determina che i prezzi da attribuirsi ad essi, all'atto dell'assegnazione agli ufficiali, vengano sempre stabiliti analogamente a quanto è prescritto pei cavalli di agevolezza.

Ciò premesso si avverte che tutti i cavalli di carica distribuiti dal 1 ottobre 1920 in poi dovranno essere sottoposti a nuova visita da parte dei consigli di amministrazione per essere stimati:

a) quelli assegnati agli ufficiali della data anzidetta al 30 aprile 1921 in base ai prezzi fissati dalla circolare 552 del 1920;

b) quelli assegnati dal 1 maggio 1921 in poi in base ai prezzi fissati dalla circolare 247 del 1921.

I prezzi dovranno essere fissati in rapporto all'età di ciascun quadrupede compiuta al 1 maggio dell'anno in cui avvenne l'assegnazione.

Ugualmente si procederà per le assegnazioni future.

Pel Ministro L. MACCHI.

N. 526. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Norme per la tenuta delle scritture.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 14 ottobre 1921.

Per togliere dubbi in merito allo svolgimento da darsi alle scritture secondo le disposizioni contenute in materia nella circolare 320 del *giornale militare* c. a., si riassumono le disposizioni stesse, illustrandole e completandole, per usufruire dei procedimenti che l'esperienza ha dimostrato utili a rendere più facile e spedita la tenuta delle scritture medesime.

1. *Giornale di cassa.* Le registrazioni nel giornale di cassa tanto per le riscossioni e i pagamenti fatti alla sede, quanto per quelli fatti dai distaccamenti e reparti, debbono essere effettuate in modo che il trasporto delle singole partite nei registri derivati possa eseguirsi senza ricorrere alla consultazione dei titoli giustificativi. Cioè ogni partita registrata nel giornale deve riguardare una determinata voce dei registri sussidiari, ed una soltanto.

Così, ad esempio, le registrazioni delle anticipazioni a carico del bilancio, dovranno essere effettuate in modo che, dal giornale stesso, risultino le somme avute in anticipazione sopra ogni singolo capitolo, come deve avvenire per le spese relative.

Le partite del fondo scorta, nonchè quelle relative alle gestioni arretrate, debbono essere distinte nel giornale rispettivamente a seconda delle voci dei registri che sviluppano il fondo scorta stesso o delle singole partite riportate nel conto «gestioni arretrate». Le ritenute ad estinzione di dette partite, effettuate in occasione del pagamento dello stipendio, devono essere distinte nel modo ora detto («debiti e crediti verso ufficiali, ecc. unione militare» ecc.). Le anticipazioni ai distaccamenti ed ai reparti debbono essere registrate in modo che risultino le somme concesse a ciascun distaccamento e reparto.

Le spese relative ai distaccamenti saranno riportate nei registri derivati in base ai riferimenti che debbono essere fatti dall'ufficio di amministrazione nelle ultime due colonne dell'estratto del giornale di cassa (mod. 66 R. A. nuova edizione).

Infine nelle colonne 18 e 19 (riferimento ai capitoli ed ai conti) dovrà sempre, per tutte le partite, essere posta l'indicazione relativa al capitolo od al conto ove esse debbono essere riportate da chi avrà l'incarico di tenere aggiornati i registri derivati.

Allo scopo infine di ottenere sempre fra tutti ed in tutti i registri delle scritture di ciascun esercizio la corrispondenza diretta fra le colonne dell'entrate e quelle delle uscite, anzichè soltanto la concordanza per differenza (saldi) fra i totali di ciascuna coppia di colonne corrispondenti, per tutte indistintamente le colonne del giornale di cassa relative all'applicazione delle entrate e delle uscite (colonne dalla 10 alla 17 compresa) deve essere sempre riportato di mese in mese, di trimestre in trimestre, sino alla chiusura dell'esercizio il totale dell'entrate e delle uscite, anzichè la differenza fra i totali delle singole coppie di colonne. Cioè la massima già fissata per le colonne 16 e 17 dalle avvertenze sul frontespizio del giornale di cassa è estesa alle altre coppie di colonne relative alle applicazioni dei movimenti del giornale.

2. *Gestioni arretrate* (Col. 12 e 13 del giornale - V. n. 13 della circolare 320 del giornale militare c. a. e relativo allegato 91. — In contrapposto alla succitata coppia di colonne è tenuto il conto delle gestioni arretrate pel quale è utilizzato il mod. 21 RA, il cui uso normale è quello per lo sviluppo delle singole voci del fondo scorta e conti particolari.

Il conto delle gestioni arretrate non è che la situazione di tutti i conti alla chiusura dell'esercizio 1920-921, con le singole partite distinte per ogni singolo ente o persona debitrice o creditrice.

Il totale delle partite di debito deve essere uguale al totale di quelle di credito, ove a queste ultime si aggiungano le rimanenze di cassa al 30 giugno 1921, giacchè tali rimanenze devono rappresentare precisamente quanto occorre, dopo la liquidazione dei conti con la Direzione di commissariato e dopo la realizzazione dei crediti, per far fronte al pagamento dei debiti.

Nelle colonne 12 e 13 suddette del giornale dell'esercizio 1921-922 e poi in quelle dei giornali degli esercizi successivi, sono registrate le sole partite che servono ad estinguere totalmente o parzialmente, od eccezionalmente a modificare, le partite già in evidenza nel conto gestioni arretrate.

Le somme inscritte in dette colonne del giornale di cassa, sono riportate nel conto gestioni arretrate (mod. 21 RA) di contro alle partite interessate (a col. 6 o 7 durante il primo trimestre, a colonna 9 o 10 durante il secondo trimestre ecc.).

Premesso che durante tutto il mese di luglio si possono registrare nel giornale di cassa dell'esercizio scaduto i pagamenti eseguiti nel detto mese, si soggiunge, per i mesi successivi, che, come massima, le spese a carico dei capitoli di bilancio (v. art. 10 della legge 511 del 1910) fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui vengono pagate quantunque riguardanti gli esercizi scaduti. Quindi dette spese debbono essere applicate a colonna 17 anzichè a col. 13. Eccezionalmente per gli esercizi 1920-21 e precedenti, le spese possono essere applicate a quest'ultima colonna e portate poi contro la rimanenza sui capitali del bilancio dell'esercizio relativo nel conto gestioni arretrate, quando ragioni speciali lo consigliano. In tal caso, s'intende, i titoli di spesa sono compresi nei rendiconti dell'esercizio relativo e nella liquidazione da farsi con la direzione di com-

missariato sarà naturalmente tenuto conto delle variazioni avvenute nelle rimanenze suddette.

Perchè le singole partite appaiano distintamente, fra una partita e l'altra dovrà essere lasciato almeno una riga; più righe qualora si tratti di partite per le quali si prevede che l'estinzione possa avvenire ratealmente.

Le operazioni di estinzione nel modo succitato, possono essere mandate ad effetto soltanto dai corpi i quali ai primi dell'esercizio 1921-22 abbiano già allestito il conto gestioni arretrate.

I corpi i quali non si trovino in tale condizione dovranno impiantare subito un « conto provvisorio delle gestioni arretrate ».

In esso accenderanno (col. 1 a 4 del mod. 21 RA) le partite arretrate che dal 1° luglio 1921 in poi, abbiano dovuto estinguere (o in qualsivoglia modo modificare) con operazioni inscritte a col. 12 o 13 del giornale dell'esercizio in corso.

Ad esempio si supponga che un ufficiale tornando da una missione debba restituire una anticipazione avuta negli esercizi precedenti. Dopo appurato nel giornale di cassa relativo, e negli altri documenti del caso la misura e gli altri dati riguardanti l'anticipazione, la somma da riscuotersi è applicata a col. 12 del giornale. Nel suddetto conto provvisorio è accesa la vecchia partita ponendo nel mod. 21 a col. 1, se possibile, il numero del giornale interessato, nella col. 2 il nome dell'ufficiale ed il motivo dell'anticipazione ed a col. 4 (credito uscita) l'ammontare dell'anticipazione.

Ciò fatto, di contro a detta somma, (a col. 5 e 6 se si tratta di operazione fatta nel 1° trimestre) è posto il numero del giornale dell'esercizio in corso e la somma relativa, riscossa.

Tale conto provvisorio ha lo scopo di tenere in evidenza tutti i movimenti da riportare, a suo tempo, nel conto definitivo gestioni arretrate non ancora allestito.

Infatti quando quest'ultimo conto sia pronto si riporteranno di fronte ad ogni partita, con la scorta del conto provvisorio, tutti i movimenti di estinzione o di modificazione avvenuti dal 1° luglio sino a quel momento.

Tanto nel conto provvisorio, quanto in quello definitivo i totali delle colonne dell'entrata del mod. 21 (col. 6 durante il 1° trimestre, col. 6 e 9 durante il 2°, ecc.) e di quelle dell'uscita (col. 7 durante il 1° trimestre, col. 7 e 10 durante il 2° trimestre, ecc.) dovranno risultare in ogni momento eguali rispettivamente ai totali delle colonne 12 e 13 del giornale. (Anche la rimanenza di cassa passata al nuovo esercizio — col. 12 del giornale di cassa — è riportata a col. 6 del mod. 21 RA, di contro alla rimanenza stessa già inscritta col. 4 del modello medesimo).

Detta constatazione sarà fatta giornalmente nel modo più sollecito, facendo i totali, a parte, o in matita. Alla fine del trimestre tale concordanza sarà fissata col porre le somme definitive in inchiostro.

3. *Conto dstaccamenti* - (col. 8 e 9 del giornale di cassa - V. n. 9 della suddetta circolare). In contrapposto alla detta coppia di colonne è tenuto il « registro delle anticipazioni ai singoli distaccamenti » (mod. 75 RA) per la constatazione della concordanza delle risultanze delle dette due colonne del giornale con le risultanze dei rendiconti dei singoli distaccamenti.

In detto registro sono riportate soltanto le somme anticipate ai distaccamenti, in entrata allorchè è fatta l'anticipazione ed in uscita allorchè l'anticipazione stessa risulta riportata a debito nel rendiconto del distaccamento.

Le due somme uguali dovranno, in ultimo, risultare inscritte nel mod. 75 RA una di contro all'altra con il relativo numero del giornale, da porsi nello spazio appositamente lasciato in ogni colonna del modello stesso. Alla somma in uscita sarà dato il numero del giornale di cassa sotto il quale fu ivi registrato il rendiconto nel quale il distaccamento si dette debito dell'anticipazione.

S'intende che la constatazione della concordanza fra le colonne 8 e 9 del giornale ed il mod. 75 RA suddetto deve essere fatta allorchè i rendiconti dei distaccamenti, pei quali furono riportate in uscita le anticipazioni nel mod. 75 RA, siano stati già riportati nel giornale di cassa.

La registrazione sul giornale di cassa dei rendiconti dei distaccamenti non dovrà essere mai rimandata alla fine del trimestre. Di massima sono riportati dopo l'ultima

registrazione di ciascun mese. All'uopo è lasciato, nell'iniziare il nuovo mese, lo spazio occorrente. Alle registrazioni stesse è dato l'ultimo numero del mese, seguito dalle lettere dell'alfabeto, (ad esempio 99A, 99B, 99C, ecc.).

I reparti debbono essere per tempo invitati a presentare i loro rendiconti, avvisandoli che quelli relativi al 3° mese del trimestre dovranno essere rimessi infallantemente entro il termine stabilito, acciò la resa dei conti per parte dei corpi non abbia a subire ritardi.

4° Fondo scorta e conti particolari - col. 10 e 11 del giornale di cassa - V. n. 8 della suddetta circolare).

Alla suddetta coppia di colonne fa contrapposto il mod. 75 RA (registro delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun conto) al quale fanno a loro volta contrapposto, per ogni coppia di colonne, tanti mod. 21 RA (registro per lo sviluppo delle partite del fondo scorta e conti particolari, già raggruppati nel modello 75 RA nei vari conti) per quante sono le coppie stesse, ciascuna intestata ad un determinato conto.

Il primo sviluppo (mod. 75 RA), raccoglie in ordine cronologico, come sono riportate nel giornale di cassa, tutte le partite inscritte nelle col. 10 e 11 del giornale di cassa, ripartendole nei diversi conti e ripetendole nelle ultime colonne del modello stesso (col. 21 e 22) le quali, quindi, mentre debbono essere, nei loro totali, eguali ai totali di quelle 10 e 11 del giornale, debbono inoltre eguagliare rispettivamente i totali di tutte le colonne delle entrate e delle uscite del modello medesimo, ottenendosi con ciò il collegamento del giornale di cassa (col. 10 e 11) con i singoli conti in cui fu suddiviso il mod. 75 RA.

Gli intermedi speciali dei quali è provvisto detto modello consentono di avere a disposizione le coppie di colonne occorrenti per qualsiasi numero di conti.

I conti da intestarsi nel mod. 75 RA in massima sono quelli segnati nell'allegato 10 della circolare 326 del *giornale militare* c. a.

Le voci « crediti e debiti » verso gli ufficiali ed impiegati, verso la truppa, crediti e debiti vari, possono essere scisse in più voci, facenti oggetto ciascuna di apposita intestazione di una coppia di colonne del mod. 75 RA.

Ai conti di cui al suddetto allegato 10, sono poi da aggiungersi i seguenti:

« gestioni riparti » (compagnie, batterie, squadroni, ecc.);

« Unione Militare »;

« Sottosegretariato assistenza militare » (pensioni di X categoria, assegni di convalescenza ai feriti e malati a causa della guerra e maggiori assegni ai tubercolotici);

« Pubblica sicurezza »;

« Minuto mantenimento »,

e tutti gli altri che si rendessero necessari.

***

Gli sviluppi di secondo grado (mod. 21 RA) raccolgono le partite inscritte in ciascuna coppia di colonne del mod. 75 RA, distinguendole per ogni singolo ente o persona, debitrice o creditrice, a guisa di conto corrente con disposizione in senso orizzontale.

Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del mod. 21 RA, sono riportate il numero del giornale di cassa, le indicazioni e le somme relative alle partite che formano l'accensione iniziale del debito o del credito. I movimenti successivi d'entrata e di uscita relativi alle partite stesse, siano essi di estinzione o di modificazione, sono inscritti, di massima, di contro alla partita iniziale (col. 6 o 7 durante il 1° trimestre, col. 9 o 10 durante il 2° trimestre, ecc.). Soltanto durante il corso del trimestre potranno essere riportate alle colonne dall'1 al 4 (oltre la partita d'accensione del debito o del credito) le partite riguardanti l'ente o la persona medesima, che abbiano lo stesso carattere del debito o credito iniziale. Scaduto il trimestre dovrà essere aperta sempre una nuova partita,

dopo effettuata la chiusura trimestrale, chiusura da farsi del resto in tutti i registri derivati, come risulta nel conto esemplificato nell'allegato alla presente circolare.

Il mod. 21-RA relativo alla gestione dei reparti deve essere tenuto distinto per reparto e per mese come risulta dal suddetto allegato.

5° *Anticipazioni e rendiconti* - (col. 16 e 17 del Giornale di cassa - vedi ultima parte del n. 2 della circolare 326 del *giornale militare* c. a.).

A detta coppia di colonne fanno contrapposto tanti conti per quanti sono i capitoli di bilancio.

Detti conti sono formati da una copertina valevole per tutto l'esercizio (mod. 7-RA) e di quattro fascicoletti di mod. 6-RA, uno per ogni trimestre, in ciascuno dei quali, nell'ultima pagina, è compilata la minuta del relativo rendiconto.

Da detti conti, che debbono restare conservati presso il corpo, sono ricavati i rendiconti trimestrali, i quali, del resto, non sono che la copia del mod. 6-RA con relativo rendiconto nell'ultima pagina, cofredata dei titoli giustificativi.

I rendiconti sono rimessi all'ufficio per la contabilità degli assegni della Direzione di commissariato, accompagnati da un elenco riepilogante le risultanze finali della gestione trimestrale, risultanze da ricavarsi dal mod. 7-RA di ciascun capitolo. Per detto elenco è usufruito il mod. 7-RA, nell'intestazione del quale all'indicazione del capitolo è sostituita la parola « Riepilogo » (V. allegato 8 della circolare 326 del *giornale militare* c. a.).

In ogni momento il totale delle anticipazioni e quello delle spese, riportate nei modelli 6-RA di ogni capitolo deve essere eguale rispettivamente alle colonne 16 e 17 del Giornale di cassa. Tale constatazione può essere sempre fatta trascrivendo una sotto l'altra in un mod. 7-RA od in un foglio qualunque le risultanze totali, in quel momento, delle anticipazioni e delle spese riportate nei mod. 6-RA.

Alla fine del trimestre tale eguaglianza è data dalle colonne 5 e 7 del mod. 7-RA riepilogativo, da spedirsi con le contabilità trimestrali.

L'ammontare delle somministrazioni in natura è posto nel mod. 7-RA di ogni capitolo, allorchè il corpo ha firmato la dichiarazione sugli epiloghi dei buoni di prelevamento, rimessigli dagli stabilimenti di commissariato o dai magazzini presidiari, cioè prima di restituirli.

L'ammontare delle spese vi è portato appena chiuso ciascun trimestre ed effettuato il totale del relativo mod. 6-RA.

6° *Come debbono essere conservati ed ordinati i registri delle scritture e i titoli giustificativi corrispondenti*

Tutti i diversi fascicoli o documenti formanti una determinata parte della contabilità debbono essere riuniti in apposite cartelle.

Quindi saranno tenuti in distinte cartelle:

a) i fascicoli del giornale di cassa di ciascun esercizio;

b) i rendiconti dei distaccamenti, distinti per distaccamento;

c) il conto gestioni arretrate, coi corrispondenti titoli giustificativi;

d) il mod. 75-RA, registro delle partite del fondo scorta e conti particolari, raggruppate in ciascun conto (che potrà essere formato di più fascicoli) ed i diversi modelli 21-RA derivati dal detto modello;

e) i documenti del fondo scorta e conti particolari, distinti per ciascun conto;

f) i documenti relativi ai proventi;

g) i conti relativi a ciascun capitolo di bilancio (mod. 7-RA e 6-RA);

h) i documenti relativi, distinti per capitolo di bilancio.

Gli ispettori contabili di corpo d'armata invigileranno perchè le disposizioni di cui sopra siano per l'avvenire osservate dai corpi, facendo ad essi presente che l'ordine nella tenuta della contabilità è indispensabile e che esso non aggrava ma facilita il compito a chi eseguisce ed a chi sorveglia.

dopo effettuata la chiusura trimestrale, chiusura da farsi del resto in tutti i registri derivati, come risulta nel conto esemplificato nell'allegato alla presente circolare.

Il mod. 21-RA relativo alla gestione dei reparti deve essere tenuto distinto per reparto e per mese come risulta dal suddetto allegato.

5º *Anticipazioni e rendiconti* - (col. 16 e 17 del Giornale di cassa - vedi ultima parte del n. 2 della circolare 326 del *giornale militare* c. a.).

A detta coppia di colonne fanno contrapposto tanti conti per quanti sono i capitoli di bilancio.

Detti conti sono formati da una copertina valevole per tutto l'esercizio (mod. 7-RA) e di quattro fascicoletti di mod. 6-RA, uno per ogni trimestre, in ciascuno dei quali, nell'ultima pagina, è compilata la minuta del relativo rendiconto.

Da detti conti, che debbono restare conservati presso il corpo, sono ricavati i rendiconti trimestrali, i quali, del resto, non sono che la copia del mod. 6-RA con relativo rendiconto nell'ultima pagina, corredata dei titoli giustificativi.

I rendiconti sono rimessi all'ufficio per la contabilità degli assegni della Direzione di commissariato, accompagnati da un elenco riepilogante le risultanze finali della gestione trimestrale, risultanze da ricavarsi dal mod. 7-RA di ciascun capitolo. Per detto elenco è usufruito il mod. 7-RA, nell'intestazione del quale all'indicazione del capitolo è sostituita la parola « Riepilogo » (V. allegato 8 della circolare 326 del *giornale militare* c. a.).

In ogni momento il totale delle anticipazioni e quello delle spese, riportate nei modelli 6-RA di ogni capitolo deve essere eguale rispettivamente alle colonne 16 e 17 del Giornale di cassa. Tale constatazione può essere sempre fatta trascrivendo una sotto l'altra in un mod. 7-RA od in un foglio qualunque le risultanze totali, in quel momento, delle anticipazioni e delle spese riportate nei mod. 6-RA.

Alla fine del trimestre tale eguaglianza è data dalle colonne 5 e 7 del mod. 7-RA riepilogativo, da spedirsi con le contabilità trimestrali.

L'ammontare delle somministrazioni in natura è posto nel mod. 7-RA di ogni capitolo, allorchè il corpo ha firmato la dichiarazione sugli epiloghi dei buoni di prelevamento, rimessigli dagli stabilimenti di commissariato o dai magazzini presidiari, cioè prima di restituirli.

L'ammontare delle spese vi è portato appena chiuso ciascun trimestre ed effettuato il totale del relativo mod. 6-RA.

6º *Come debbono essere conservati ed ordinati i registri delle scritture e i titoli giustificativi corrispondenti*

Tutti i diversi fascicoli o documenti formanti una determinata parte della contabilità debbono essere riuniti in apposite cartelle.

Quindi saranno tenuti in distinte cartelle:

a) i fascicoli del giornale di cassa di ciascun esercizio;

b) i rendiconti dei distaccamenti, distinti per distaccamento;

c) il conto gestioni arretrate, coi corrispondenti titoli giustificativi;

d) il mod. 75-RA, registro delle partite del fondo scorta e conti particolari, raggruppate in ciascun conto (che potrà essere formato di più fascicoli) ed i diversi modelli 21-RA derivati dal detto modello;

e) i documenti del fondo scorta e conti particolari, distinti per ciascun conto;

f) i documenti relativi ai proventi;

g) i conti relativi a ciascun capitolo di bilancio (mod. 7-RA e 6-RA);

h) i documenti relativi, distinti per capitolo di bilancio.

Gli ispettori contabili di corpo d'armata invigileranno perchè le disposizioni di cui sopra siano per l'avvenire osservate dai corpi, facendo ad essi presente che l'ordine nella tenuta della contabilità è indispensabile e che esso non aggrava ma facilita il compito a chi eseguisce ed a chi sorveglia.

Inoltre, sempre allo stesso fine, dovrà essere curato che le scritture siano sempre aggiornate; tenuto presente che i corpi, in massima, hanno in media circa 10 movimenti giornalieri, il far ciò è di lieve momento, sempre quando giornalmente si riportino i pochi movimenti del giornale nei diversi registri derivati.

Infine si ricorda che la mansione essenziale del direttore dei conti, della regolarità della quale esso risponde personalmente, è la tenuta delle scritture, che debbono dare, in ogni momento la situazione di cassa e la situazione di ogni conto.

Pel Ministro L. MACCHI.

Mod. 21 *R. A.*

. . . . . .

Esercizio 192.... - 192....

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A. nel conto intestato:

« GESTIONE REPARTI »

Partite del fondo scorta e conti particolari				Operazioni		
				1° TRIMESTRE		
N. Giornale	ENTE O PERSONA DEBITRICE O CREDITRICE Motivo del debito o del credito	DEBITI (entrata)	CREDITI (uscita)	N. giorn.	Entrata	Uscita
1	2	4	3	5	6	7
	Mese di Luglio.					
12	6ª Batteria 1ª cinquina	—	1000.—			
22	Id. 2ª id.	—	800.—	260 *a*	5840.	
45	Id. 3ª id.	—	1000.			
93	Id. 4ª id.	—	1100.—			
181	Id. 5ª id.	—	1200.—	300	100.	
200	Id. 6ª id.	—	900.—			
12	8ª Batteria 1ª cinquina	—	1100.			
22	Id. 2ª id.	—	1200.—			
45	Id. 3ª id.	—	1000.—	260 *b*	6010.	
93	Id. 4ª id.	—	1300.—			
181	Id. 5ª id.	—	1000.—	302	90.	
200	Id. 6ª id.	—	1100.—			
	Mese di Agosto.					
250	6ª Batteria 1ª cinquina	—	1000.—			
291	Id. 2ª id.	—	900.—			
310	Id. 3ª id.	—	1100.—	410 *c*	6090.	
330	Id. 4ª id.	—	1000.—			
400	Id. 5ª id.	—	1200.	453	110.—	
430	Id. 6ª id.	—	1000.—			
250	8ª Batteria 1ª cinquina	—	1100.—			
291	Id. 2ª id.	—	1000.—			
310	Id. 3ª id.	—	1000.—	461 *d*	6120.—	—
330	Id. 4ª id.	—	1100.			
400	Id. 5ª id.	—	900.—	434	—	20.
430	Id. 6ª id.	—	1000.—			
	Mese di Settembre.					
450	6ª Batteria 1ª cinquina		1000.			
460	Id. 2ª cinquina	—	1000.			
490	Id. 3ª id.	—	1100.			
500	Id. 4ª id.	—	1000.—	540 *e*	5990.	—
520	Id. 5ª id.	—	900.—			
540	Id. 6ª id.	—	1000.			
450	8ª Batteria 1ª cinquina	—	1000.			
460	Id. 2ª id.	—	1000.—			
490	Id. 3ª id.	—	1200.			
500	Id. 4ª id.	—	1000.	540 *f*	5890.—	—
520	Id. 5ª id.	—	800.			
540	Id. 6ª id.	—	1000.—			
	TOTALI al 1° trimestre . . .		37000.—		36900.—	20.—
	Riporto totali colonna 6 e 7 . . .	36900.	20.			
	TOTALI come alle corrispondenti colonne del conto del mod. 75- R. A.	36900.—	37020.			
	Mese di Ottobre.					
570	6ª Batteria 1ª cinquina	—	1000.—			
580	Id. 2ª id.	—	800.—			
600	Id. 3ª id.	—	1100.			
609	Id. 4ª id.	—	1000.—			
620	Id. 5ª id.	—	1100.—			
630	Id. 6ª id.	—	1000.			
570	8ª Batteria 1ª cinquina	—	1100.—			
580	Id. 2ª id.	—	900.			
600	Id. 3ª id.	—	1000.			
609	Id. 4ª id.	—	1000.			
620	Id. 5ª id.	—	900.—			
630	Id. 6ª id.	—	1100.—			
	Da Riportarsi . . . L.	36900.—	49020.—			

stinzione dei debiti e crediti di cui contro

	2° SEMESTRE		3° SEMESTRE			4° SEMESTRE			SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	DEBITI (entrata)	CREDITI (uscita)
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	110. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5950. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	50. —									
	5790. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	210. —									
	12120. —	—								

AVVISO

Sono in vendita i seguenti:

MANUALI AD USO DEGLI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Colonnello Emilio Alliney. **Manuale di tattica e servizio in guerra**	Prezzo	L.	5. —
Tenente colonnello di artiglieria Silvio Rubeo. — **Manualetto di organica militare**	Id.	»	3.70
Tenente colonnello Giuseppe Bertinelli. — **Manuale dei lavori del campo di battaglia, con annesso atlante**	Id.	»	6.—
Tenente colonnello Francesco Benussi - Maggiore Giovanni Chiarazzo. — **Manuale di Topografia, con annesso atlante** . .	Id.	»	5.20
Tenente colonnello Romeo Mella. — **Nozioni sulle armi portatili, sulle artiglierie e sul tiro (Programma E), con annesso atlante**	Id.	»	6.20
Capitano Numa Montagnani. **Appunti di amministrazione e contabilità militare**	Id.	»	3.90
Maggiore Vittorio Cannavale. — **Manualetto di automobilismo.**	Id.	»	5.20

Altri manuali sono in preparazione e saranno pubblicati con rapida successione.

Le richieste e i relativi importi sono da dirigersi allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

I comandi delle scuole potranno commettere i quantitativi di copie occorrenti, addebitandone successivamente i singoli allievi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 695, prima colonna, dopo il capitano *Di Pierro* Mario, aggiungere il capitano *Dell'Aglio* Vincenzo.

A pagina 696, seconda colonna, dopo il capitano *Mangiarotti* Alfredo, aggiungere il capitano *Montemurri* Guido.

A pagina 697, seconda colonna, dopo il capitano *Scalia* Stanislao, aggiungere il capitano *Senes* Romolo.

A pagina 698, seconda colonna, depennare il capitano *Brenoani* Guido.

A pagina 705, prima colonna, dopo il tenente *De Carolis* Silvio, aggiungere il capitano *Dutto* Umberto.

Dispensa 44ª, anno 1921, circolare 495.

A pagina 781, prima colonna, dopo il capitano *Di Pierro* Mario, aggiungere il capitano *Dell'Aglio* Vincenzo, 9 fanteria.

A pagina 781, seconda colonna, dopo il capitano *Marletta* Salvatore, aggiungere il capitano *Montemurri* Guido, 18 fanteria; dopo il capitano Scalia Stanislao, aggiungere il capitano *Senes* Romolo, 73 fanteria.

A pagina 782, seconda colonna, dopo il tenente *Pecorini* Giulio, aggiungere il capitano *Pelà* Mario, 23 campagna; dopo il capitano *Gobbi* Primo, aggiungere il tenente *Giordano* Odorico, 19 campagna.

Dispensa 46ª, anno 1921, circolare 513.

A pagina, 819, 13ª riga della circolare stessa, invece di: uffici essere comunicate a questo Ministero ecc. ecc., leggasi: Per gli ufficiali e gl'impiegati civili, tali variazioni dovranno, a cura dei corpi ed uffici essere comunicate a questo Ministero (Divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 54.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(1497)— Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA 865

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª **1921** 21 Ottobre

N. 527 – 21 agosto 1921. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1188, contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, sospesa durante la guerra . . . . . *Pag.* 866

» **528 – 24 agosto 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 1272, che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito 14 luglio 1898 n. 380, relativamente alla indennità cavalli e foraggi pei cavalli degli ufficiali . . . . . *Pag.* 867

» **529 – 19 settembre 1921.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto 1331, che estende nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sul reclutamento per la leva di terra . . . . . *Pag.* 868

» **530 – 20 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Variante alla circolare 477 del *giornale militare* 1920, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici . . . . . *Pag.* 870

» **531 – 20 ottobre 1921.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 870

» **532 – 20 ottobre 1921.** — PENSIONI - SERVIZIO SANITARIO - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Comunicazioni relative ai militari invalidi di guerra. *Pag.* 871

» **533 – 20 ottobre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S .A. P. dell'arma di cavalleria . . . . . *Pag.* 871

» **534 – 20 ottobre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta. *Pag.* 873

» **535 – 20 ottobre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari degli ufficiali inidonei ad incondizionato servizio non collocati in aspettativa. *Pag.* 873

» **536 – 20 ottobre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretti personali degli ufficiali in S .A. P. . . . . *Pag.* 874

» **537 – 21 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo sulle quietanze stese su bianco-segno . . . . . *Pag.* 874

AVVISO . . . . . *Pag.* 875

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 875

Circolare N. 527. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1188, contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, sospesa durante la guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 215 del 10 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri degli affari esteri e della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli stranieri che, trovandosi nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non poterono, per effetto dell'art. 1 della legge 25 luglio 1915, n. 1144, dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana, possono fare tale dichiarazione nel termine perentorio di un anno dalla data della entrata in vigore del presente decreto.

Gli stranieri che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non hanno acquistata, per effetto della medesima disposizione, la cittadinanza italiana, sono ammessi a dichiarare di eleggere tale cittadinanza nel termine stabilito nel comma precedente.

La dichiarazione di eleggere la cittadinanza italiana fa acquistare la medesima dopo 90 giorni dalla sua data, a meno che il Governo non inibisca tale acquisto.

Art. 2.

Non possono dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana a norma dell'articolo precedente gli stranieri che avrebbero potuto acquistarla nei termini stabiliti dal decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1029.

Art. 3.

L'ufficiale di stato civile, che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, deve immediatamente spedirne copia, con lettera raccomandata, al prefetto della provincia, che la trasmette al Ministero dell'interno, con le occorrenti informazioni.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo sono punite a norma dell'art. 404 codice civile.

Art. 4.

Quando la dichiarazione di elezione di cittadinanza agli effetti dell'art. 1 sia fatta all'estero dinanzi ai RR. agenti diplomatici e consolari, questi devono trasmetterne copia, oltre che all'ufficiale di stato civile a sensi dell'art. 5 del R. decreto 28 dicembre 1915, n. 2560, anche al Ministero dell'interno.

In tali casi, è raddoppiato il termine stabilito dal 2° capoverso dell'art. 1 per l'esercizio da parte del Governo della facoltà di inibizione.

Art. 5

La facoltà concessa al Governo dal 2° capoverso dell'art. 1 è esercitata dal Ministro dell'interno con suo decreto, non soggetto ad impugnazione nè in via amministrativa nè in sede giurisdizionale, che è pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del Regno ed annotato in margine alla dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana fatta dallo interessato.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — RODINÒ — DELLA TORRETTA — GASPAROTTO.

N. 528. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto-legge n. 1272, che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito 14 luglio 1898 n. 380, relativamente alla indennità cavalli e foraggi pei cavalli degli ufficiali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 226, del 26 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con il ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

L'art. 7 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — L'indennità cavalli è dovuta agli ufficiali che hanno diritto a razioni foraggio e che sono provvisti di cavallo di servizio (da sella) di loro proprietà o di carica ».

Art. 2.

Perdono il diritto alla razione foraggio gli ufficiali collocati in disponibilità, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria e speciale e a riposo.

Gli ufficiali collocati in aspettativa perdono il diritto alla razione foraggio quando l'aspettativa superi la durata di mesi quattro.

La durata dell'aspettativa si computa (agli effetti della perdita del diritto alla razione foraggio) dalla decorrenza del provvedimento o dalla data di partecipazione di questo, se posteriore alla sua decorrenza.

Gli ufficiali che, dopo una prima aspettativa non superiore a quattro mesi, ne ottengono un'altra con la quale viene oltrepassato in complesso il detto periodo di tempo, perdono il diritto alle razioni foraggio per il tempo eccedente i primi quattro mesi.

Art. 3.

Le anzidette disposizioni hanno vigore dal 1° febbraio 1921.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

Agli ufficiali che hanno diritto a razioni foraggio e sono provvisti di cavallo è concessa gratuitamente la paglia da lettiera, nella stessa misura stabilita per i cavalli di truppa, sino a tutto il 30 giugno 1922.

Art. 5.

Gli ufficiali, aventi diritto a razioni foraggio e temporaneamente sprovvisti di cavallo, conserveranno l'intera indennità cavalli dal 1° febbraio al 31 maggio 1921. Dal 1° giugno 1921 e fino al 31 ottobre 1922 detta indennità sarà ridotta alla metà.

Art. 6.

Gli ufficiali, cui per effetto del R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894 viene ridotto il numero delle razioni foraggio o soppresso il diritto alle medesime, conservano quelle a cui avevano diritto sino al giorno in cui si disfanno dei cavalli, nel limite massimo di sessanta giorni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto-legge, munito di sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI — GASPAROTTO - DE NAVA.

AVVERTENZA.

Nella considerazione che agli ufficiali provvisti di cavallo di carica viene ora concessa l'indennità cavalli (non che la paglia da lettiera gratuita), non sarà ad essi più corrisposto, a decorrere dal 1° settembre 1921, l'assegno giornaliero di L. 0,25 di cui alla circolare 258 *giornale militare* 1914 (§ 8, lettera *b*).

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 529. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1331, che estende nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sul reclutamento per la leva di terra.** (Direzione generale leva e truppa). — 19 settembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 245 del 18 ottobre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, e modificato dalle leggi 27 giugno 1912, n. 660 e 19 giugno 1913, n. 638, nonchè dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nei territori annessi al Regno a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, e modificato dalle leggi 27 giugno 1912, n. 660 e 19 giugno 1913, n. 638 e dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, nonchè il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per coordinare la procedura della leva con la legislazione già vigente nei territori annessi, le operazioni per l'esame definitivo e arruolamento degli inscritti di leva saranno compiute, oltre che dai consigli di leva, da commissioni mobili di arruolamento le quali si recheranno nei luoghi che saranno determinati dal Ministero della guerra. Le norme per il loro funzionamento saranno stabilite dallo stesso Ministero.

Art. 3.

Le commissioni mobili sono composte di un rappresentante dell'autorità politica distrettuale presidente, e di un ufficiale dell'esercito e di un delegato della giunta provinciale quali membri. Le funzioni del perito medico sono affidate ad un ufficiale medico del R. esercito.

Assistono alle sedute con voce consultiva il commissario di leva, l'ufficiale dei carabinieri reali della circoscrizione ed il capo del comune o un suo delegato.

Le sedute sono pubbliche e dovranno normalmente tenersi in locali dell'amministrazione comunale, cui spetta di fornire a proprie spese quanto è necessario per l'arredamento e l'eventuale riscaldamento dei locali stessi.

Art. 4.

Le commissioni di arruolamento rappresentano il consiglio di leva.

La loro competenza però si esercita solo in materia di idoneità al servizio militare con facoltà di pronunciare decisioni di arruolamento, rivedibilità e riforma. Tutte le altre decisioni spettano al consiglio di leva che dovrà essere costituito, nel modo indicato dall'art. 13 del testo unico delle leggi sul reclutamento, per i singoli distretti politici nel capoluogo dei distretti stessi.

Le città con proprio statuto rientrano agli effetti di questo articolo e dell'art. 3 nella competenza della commissione o del consiglio di leva istituiti per il distretto politico al cui territorio ciascuna città statutaria appartiene.

Art. 5.

In quanto non siano ancora costituite le giunte provinciali di cui all'art. 3, o per la formazione dei consigli di leva non siano eletti i membri dei consigli o delle diete provinciali, i rispettivi membri delle commissioni mobili di arruolamento e dei consigli di leva saranno nominati dall'autorità politica provinciale su proposta dei commissari per gli affari autonomi della provincia o della giunta provinciale straordinaria e per Trieste dell'amministrazione municipale. Alla apertura di ogni leva la nomina dovrà, occorrendo, essere rinnovata e potrà essere anche riconfermata.

Ai membri delle commissioni mobili che non abbiano diritto alle competenze spettanti ai funzionari dello Stato, oltre al rimborso delle spese di viaggio, competerà per ogni giorno di seduta o di viaggio una indennità di L. 50. La stessa indennità spetterà alle persone che, a senso del comma precedente, siano destinate a far parte del consiglio di leva in luogo dei consiglieri provinciali.

Art. 6.

Le decisioni delle commissioni di arruolamento sono prese a maggioranza di voti. Qualora manchi il consigliere provinciale o chi ne fa le veci e siano discordi il rappresentante della autorità preposta alla circoscrizione politico-amministrativa e l'ufficiale dell'esercito, prevarrà il voto che sia conforme al parere dell'ufficiale medico.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero della guerra di ordinare che la leva sui nati negli anni 1901 e 1902 si effettui contemporaneamente.

Art. 8.

L'arruolamento nell'esercito austro-ungarico effettuato sotto il cessato regime vale per i pertinenti ai territori della cessata monarchia austro-ungarica che siano o divengano cittadini italiani come arruolamento nel R. esercito italiano a partire dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto o dalla data dell'opzione della cittadinanza italiana se questa sia posteriore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

N. B. — *Per l'applicazione di questo R. decreto le autorità interessate dovranno attendere le istruzioni che il ministro della guerra si riserva di emanare.*

N. 530. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Variante alla circolare 477 del « giornale militare » del 1920, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 20 ottobre 1921.

A parziale modificazione della circolare 477 del *giornale militare* 1920, riguardante lo scompartimento della amministrazione centrale, questo Ministero determina che le attribuzioni della 4ª sezione della divisione disciplina restino così definite:

Reclami e pratiche relative alle note caratteristiche degli ufficiali. — Tenuta e revisione dei libretti di tutti gli ufficiali, accettuati quelli degli ufficiali generali.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 531. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Riparto ordinamento e mobilitazione - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 20 ottobre 1921.

Si avvertono le autorità militari dipendenti che è stato istituito un comando di tenenza di carabinieri reali in Bra (Cuneo) alla dipendenza della legione di Alessandria; ed un comando di tenenza di carabinieri reali in Volterra, alla dipendenza della legione di Livorno.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 532. — PENSIONI - SERVIZIO SANITARIO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. - **Comunicazioni relative ai militari invalidi di guerra.** - (Direzione personali civili ed affari generali). - 20 settembre 1921.

A modificazione di alcune norme contenute nella circolare 411 del *giornale militare* 1920 riguardante il trattamento amministrativo degli invalidi di guerra in attesa di pensioni e le conseguenti comunicazioni tra gli enti interessati, si dispone quanto in appresso:

1. *Comunicazioni circa gli assegni da ritenersi sulla pensione* (come ai numeri 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 della citata circolare 411).

Anzichè a questo Ministero, le comunicazioni circa gli assegni da ricuperarsi sulla pensione, da farsi dopo aver ricevuti i dispacci relativi alla liquidazione della pensione ed alla data di invio in congedo, dovranno essere indirizzate al « Ministero del tesoro - Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - Servizio pagamenti pensioni dirette Viale del Re).

Si raccomanda la più scrupolosa esattezza nel ripetere in tali comunicazioni tutti i dati contenuti nei dispacci, specie i numeri di protocollo dei dispacci stessi, necessari per facilitare le ricerche al prefato Sottosegretariato.

Quale modello per tali comunicazioni potrebbe servire l'allegato *C* contenuto nella circolare citata 411 — opportunamente modificato sia nel caso di ricupero di somme pagate, e non dovute, da ritenersi sulla pensione, sia nel caso che nulla debbasi ricuperare.

Solo nei casi dubbi, i corpi, prima di fare effettuare delle ritenute, chiederanno schiarimenti a questo Ministero.

E pertanto i numeri 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 della precitata circolare 411 dovranno intendersi modificati nel senso su espresso e cioè ben inteso, solamente per quanto riflette le comunicazioni relative agli assegni corrisposti dai corpi, rimanendo invariate le altre disposizioni contenute negli anzidetti numeri.

Il n. 20 della stessa circolare resta abrogato.

2. *Estratti dei verbali di visita - Allegati* A *e* B *della circolare* 411 giornale militare 1920.

D'ora innanzi gli estratti delle visite (allegati *A* e *B*) effettuate ai fini di pensione verranno trasmessi dalle competenti autorità sanitarie ai corpi, dai quali i militari invalidi dipendono, anzichè al Ministero.

Si tenga presente che i collegi medici di 1° grado dovranno trasmettere i soli estratti delle visite, le cui conclusioni sono state accettate dagli interessati. Le commissioni sanitarie di appello invieranno invece gli estratti relativi ai pareri emessi circa i ricorsi ricevuti.

I corpi appena in possesso di tali estratti stabiliranno, in base alle tassative disposizioni della circolare n. 411 *giornale militare* 1920, la posizione dell'invalido in attesa della eventuale liquidazione della pensione.

Gli eventuali quesiti al riguardo dovranno essere indirizzati a questo Ministero.

In conseguenza l'ultimo capoverso del n. 26 della citata circolare, dovrà essere modificato nel senso su espresso.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 533. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale). - 20 ottobre 1921.

Con riferimento alle circolari 177 e 135 del *giornale militare*, rispettivamente dell'anno 1920 e 1921, si pubblicano i nomi degli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria, comandati al 3° corso di perfezionamento presso la scuola di applicazione in Pinerolo:

APPERTI Gaetano, tenente.
ARFINI Aldo, id.
ADAMI Giovanni Salvatore, id.
AIROLDI Giuseppe, id.
BOCCACCI MARIANI Vincenzo, capitano.
BRIGHIERI COLOMBI Paolo, tenente.
BERTIOLI Dario, id.
CHIAVARI Gian Girolamo, id.
CAMICIA Pasquale, id.
CASTAGNA Luigi, id.
CHIARA Ubaldo, id.
CECERE Guido, id.
CONTURSI Gaetano, id.
CENTARO Vincenzo, id.
CECCHINATO Alessandro, id.
CLERICI Leo, id.
CARUCCI Carmine, id.
D'AGOSTINO Vincenzo, capitano.
DE BARTOLOMEIS Ludovico, tenente.
DE SIVO Giulio, id.
DELLA GHERARDESCA Rainieri, id.
DE RISO Augusto, id.
DE SANTIS Quirino, id.
DENARO Vincenzo, id.
FONTANA Pietro, id.
FIUME Adolfo, id.
FILIPPONI Ferdinando, id.
FALZONI BAIARD Umberto, id.
GIOIA Flavio, id.
GUAZZONI Umberto, id.
LUSI Luigi, tenente.
LODI Rodolfo, id.
LEONARDI Mario, id.
MOCHI Aldo, id.
MASSA Girolamo, id.
MALINVERNI Enrico, id.
MINECI Albamonte Michele, id.
MARAINI Nicolò, id.
MURARO Giuseppe, id.
MONTI Enea, id.
NICOLONE Carlo, id.
OLIVIERI Leonida, id.
OLIVIERI Ottorino, id.
PONZI Antonio, capitano.
PONTI Arnaldo, tenente.
POSCHI MEURON Ludovico, id.
PANSOYA DI BORIO' Umberto, id.
PECORI GIRALDI Enzo, id.
PIANETA Vito, id.
PIRAS Antiago, id.
RENIA Euplio, id.
SPILIMBERGO (di) Valfranco, id.
SEQUI Luigino, id.
SAGGIOMO Luigi, id.
SORBI Mario, id.
SICILIANO Lorenzo, id.
SALVATORI Salvatore, id.
UNGARO Michele, id.
ZAMPARELLI Michelangelo, id.
ZAGARI Giuseppe, id.

1. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 1° dicembre p. v. Sarà cura dei comandi, corpi, uffici e reparti di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per la eventuale sostituzione degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè questi possano presentarsi alla scuola non più tardi del giorno fissato.

2. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

3. Ciascun ufficiale comandato al corso dovrà farsi seguire dal proprio attendente e dai cavalli. I comandi dei corpi provvederanno direttamente alla sostituzione degli attendenti sulla base delle richieste che eventualmente venissero loro rivolte, durante il corso, dal comando della scuola.

4. Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) non oltre il 15 dicembre p. v. i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. Si richiama l'attenzione degli ufficiali interessati sulle seguenti disposizioni in vigore:

a) in attesa che venga esaminata e definita nei riguardi dell'avanzamento la posizione di quegli ufficiali che, rimandati per inidoneità ad un successivo corso di perfezionamento, non riescono a superarne le prove finali il Ministero ha stabilito che tanto nella compilazione delle note caratteristiche quanto nel giudizio dell'avanzamento, sia tenuto il massimo conto dei risultati conseguiti da ciascun ufficiali nei succitati corsi;

b) gli ufficiali allievi che agli esami final non conseguissero l'idoneità nell'arte militare od in più di una materia od anche in una sola, qualora in quest'ultimo caso la media complessiva sia inferiore ai 12-20, dovranno ripetere il corso.

Il Ministro — GASPARETTO.

N. 534. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA AVANZAMENTO. — **Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta.** (Direzione generale leva e truppa). 20 ottobre 1921.

1. In applicazione dell'articolo 4 (2° comma)del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, questo iMinistero determina che nella prima decade del venturo mese di dicembre abbia luogo un concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.

2. Gli esami di concorso verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 497 del *giornale militare* del corrente anno ed avranno luogo alla sede dei corpi d'armata.

3. In ciascun corpo d'armata la commissione esaminatrice nominata dal rispettivo comandante con elementi competenti nelle varie specialità, sarà presieduta da un colonnello e divisa in sotto commissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per il treno e il corpo automobilistico, per l'arma aeronautica, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.

Ogni sottocommissione sarà composta di un tenente colonnello o maggiore, di due capitani e di un subalterno. Il subalterno farà da segretario.

4. Al detto concorso potranno prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1921 due anni di anzianità di grado e che, dalle competenti commissioni d'avanzamento, siano dichiarati meritevoli, per i loro requisiti professionali e per la specchiata condotta, di partecipare al concorso stesso.

Ai meritevoli sarà dato dalle commissioni d'avanzamento un punto di merito compreso tra 10 e 20, tenendo conto della condotta, dell'autorevolezza e dell'anzianità dell'aspirante.

5. Gli aspiranti al concorso, dichiarati meritevoli, saranno non oltre il 20 novembre p. v. segnalati al comando del corpo da'rmata, che li inviterà a presentarsi al comando stesso nei giorni che saranno fissati per gli esami.

6. Le commissioni d'esame dovranno per ciascuna prova assegnare ai candidati un punto da 1 a 20.

7. Terminati gli esami i comandi di corpo da'rmata ne comunicheranno i risultati al Ministero (Direzione generale leva e truppa) con l'indicazione dei punti ottenuti negli esami stessi, nonchè del punto di merito attribuito dalla commissione d'avanzamento.

8. Il Ministero stabilirà la graduatoria dei candidati, tenendo conto dei punti d'esame, del punto di merito, e, a parità di punti, dell'anzianità in base alle norme di cui al § 8 del regolamento sull'avanzamento.

9. Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali ottengano una media di almeno 16 ventesimi.

10. I vincitori del concorso saranno inseritti in apposito quadro d'avanzamento nell'ordine della graduatoria e saranno poi promossi intercalati con i promovibili ad anzianità in base alla relativa disposizione contenuta nel citato articolo 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986.

11. Per i sergenti maggiori che si trovano nelle colonie, il concorso avrà luogo alla sede del rispettivo comando delle truppe coloniali.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 535. STATO DEGLI UFFICIALI. **Accertamenti sanitari degli ufficiali inidonei ad incondizionato servizio non collocati in aspettativa.** (Direzione generale personale ufficiali). — 20 ottobre 1921.

Ravvisandosi l'opportunità di fornire ai dipendenti comandi ulteriori, definitive istruzioni che precisino in modo indubbio ed esauriente la portata della circolare 270 *giornale militare* 1921, e della successiva circolare a stampa 10 maggio 1921 n. 1760 (Di-

rezione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) per la parte relativa all'assoggettamento a visita sanitaria collegiale degli ufficiali con idoneità fisica condizionata, non collocati in aspettativa, il Ministero prescrive:

1. Gli ufficiali nei cui riguardi, pur risultanto essi temporaneamente non idonei a servizio incondizionato, non sia stato attuato per motivi vari il collocamento in aspettativa, dovranno immediatamente essere sottoposti ad accertamenti sanitari, e a seconda dell'esito di questi, mantenuti in servizio se giudicati incondizionatamente idonei, o proposti per l'aspettativa nel caso contrario, ove tale provvedimento si renda necessario in base alle norme in vigore;

2. Non saranno invece compresi nel caso disposto dal precedente comma gli ufficiali che si trovino già regolarmente collocati in aspettativa per infermità, siano essi o non richiamati in servizio sedentario.

Per detti ufficiali si farà luogo, pertanto, ai normali provvedimenti di stato allo scadere del periodo della loro inabilità.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 536. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Libretti personali degli ufficiali in S. A. P.** (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina). — 20 ottobre 1921.

Ad integrazione della circolare 489 del *giornale militare* c. a., ed allo scopo di evitare doppi invii od amissioni per mancanza di controllo in caso di trasferimenti od assegnazione degli ufficiali in S. A. P. ai corsi delle varie scuole militari, si dispone che i corpi, o gli enti interessati, dopo aver eseguita la trasmissione della parte prima dei libretti personali al Ministero, provvedano ad inscrivere con inchiostro rosso, in calce alla parte prima stessa dell'esemplare del corpo, la seguente dichiarazione:

« Venne trasmessa al Ministero copia della parte prima li . . . . . 1921 in esito alla circolare 489 del giornale militare 1921. F.to il comandante del corpo. ».

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 537. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Tassa di bollo sulle quietanze stese su bianco-segno.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 21 ottobre 1921.

Per le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore, le quietanze per pagamento fatto dallo Stato stese su foglio a parte (bianco-segno) dovevano essere redatte esclusivamente su foglio di carta filogranata da cent. 5 o 10 secondo i casi.

Ora, in seguito alle nuove e più rigorose disposizioni sulla tassa di bollo sulle quietanze, il Ministero delle finanze, d'accordo con quello del tesoro, ha stabilito che, fermo rimanendo l'uso obbligatorio per il bianco-segno della carta filogranata di Stato (L. 0,05 - L. 0,10 - L. 0,30), debba supplirsi per la differenza corrispondente alla tassa dovuta coll'applicazione di marche da bollo a tassa fissa da annullarsi esclusivamente col bollo dell'ufficio pagatore.

Così, ad esempio, per un bianco-segno per quietanza di L. 1100, relativo a stipendio, pensione, indennità, ecc. soggetto alla tassa di cent. 55, dovrà essere impiegata la carta filogranata di L. 0,30, salvo a supplire alla differenza coll'apposizione di marche da bollo di cent. 25 da annullarsi come sopra.

Pel Ministro — L. MACCHI.

AVVISO

ESEMPLARI TIPI DI DISEGNI DI SERRAMENTI.

Per cura dell'ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni, sono stati eseguiti alcuni tipi di serramenti di porte e finestre rappresentati in 12 tavole di disegno, per uso degli ufficiali del genio nella compilazione di progetti o nellla direzione di lavori.

Tali tavole sono racchiuse in un fascicolo in vendita agli ufficiali ed impiegati, al prezzo di L. 15.

Le richieste potranno essere rivolte, insieme con l'importo, al « Ministero della guerra - Economato - Ufficio pubblicazioni militari - Roma ».

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 702, prima colonna, depennare il tenente *Bucchi* Buccardo.

Dispensa 42ª, anno 1921, circolare 477.

A pagina 761, prima colonna, depennare i capitani: *Bossini* Paolo e *De Rubertis* Giuseppe.

Dispensa 44ª, anno 1921, circolare 495.

A pagina 781, prima colonna, dopo il capitano *Bucchi* Raffaele, aggiungere il capitano *Becchina* Antonio 85 fanteria; dopo il capitano *Campanino* Francesco, aggiungere il capitano *Cecchi* Corrado, 232 fanteria; dopo il capitano *Ferrara* Giuseppe, aggiungere il capitano *Ferlini* Giacomo, 27 fanteria; dopo il capitano *Di Caro* Calogero, aggiungere il capitano *De Rubertis* Giuseppe, 64 fanteria; dopo il capitano *Alagia* Ambrogio, aggiungere i capitani *Bandini Emilio*, 82 fanteria, e *Bossini* Paolo, distretto militare Ravenna; dopo il capitano *Galli* Andrea, aggiungere il capitano *Guida* Felice, 16 fanteria; dopo il capitano *Pedruzzini* Umberto, aggiungere i capitani *Procopio* Domenico, 48 fanteria, e *Rocca* Luigi, 25 fanteria.

A pagina 781, seconda colonna, depennare il capitano *Polverosi* Bartolomeo, dopo il capitano Malossi Enea, aggiungere il capitano Maggi Giannantonio, 7 bersaglieri, dopo il capitano *Pulci* Giuseppe, aggiungere il capitano *Polverosi* Bartolomeo, 1 granatieri.

A pagina 782, prima colonna, dopo il tenente *Cafiero* Francesco, aggiungere il tenente *Caprio* Giuseppe, 25 campagna, e il capitano *De Sivo* Giacinto, 3 campagna.

A Pagina 782, seconda colonna, dopo il tenente *Ruiu* Francesco, aggiungere il tenente *Rimoldi* Mosè, 19 campagna assegnato corpo armata Firenze.

Dispensa 47ª, anno 1921.

A pagina 829, dopo il titolo: *giornale militare ufficiale*, invece di: Dispensa 47ª, 1921, 17 ottobre, leggasi: Dispensa 47ª, 1921, 13 ottobre.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1629) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1921 — 28 Ottobre

N. 538 – 4 agosto 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1256, con cui la « Fondazione Lanza Filingeri », già eretta in ente morale in ase al decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916 n. 880 col capitale di lire 20.000 nominali offerto dal sig. Ignazio Lanza Filingeri, conte di S. Marco, e destinata a favore del reggimente cavalleggeri di Treviso (28°), viene devoluta a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria e ne è approvato il nuovo statuto orgânico . . *Pag.* 877

» **539 – 23 ottobre 1921.** — ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — R. decreto n. 1418, che concede alla Associazione dei Cavalieri italiani del S. M. O. di Malta l'uso di un labaro. *Pag.* 880

» **540 – 27 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti . . . . . *Pag.* 880

» **541 – 27 ottobre 1921.** — CAVALLI. — Cavalle gravide o seguite da redo *Pag.* 881

» **542 – 27 ottobre 1921.** — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza . . *Pag.* 881

» **543 – 27 ottobre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Sostituzione di membri del consiglio direttivo del museo storico del genio militare . . . . *Pag.* 881

» **544 – 27 ottobre 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . . . . . *Pag.* 882

Circolare N. 538. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1256, con cui la « Fondazione Lanza Filingeri », già eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916 n. 880 col capitale di lire 20.000 nominali offerto dal signor Ignazio Lanza Filingeri, conte di S. Marco, e destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°) viene devoluta a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria e ne è approvato il nuovo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 4 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 228, del 28 settembre 1921).

Vista la domanda in data 13 giugno 1921, con cui il Signor Ignazio Lanza Filingeri, conte di S. Marco, chiede che la « Fondazione Lanza Filingeri » eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 880, col capitale nominale di lire ventimila (20.000), offerto dal predetto Signor Ignazio Lanza Filingeri, sia destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria invece che a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°);

Visto che, in conseguenza del nuovo ordinamento provvisorio dell'arma di cavalleria di cui all'art 13 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, il reggimento cavalleggeri di Treviso (28°) è stato sciolto, e gli elementi residuali di esso sono stati assorbiti dal reggimento cavalleggeri di Alessandria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni esecutive della legge stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Lanza Filingeri », già eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 880, e destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°), vene devoluta a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta fondazione formato di 14 articoli e di una disposizione transitoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE LANZA FILINGERI »
a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Lanza Filingeri » l'offerta di lire ventimila nominali che, già fatta dal Signor Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°), è devoluta, in seguito allo scioglimento di detto corpo, a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire ventimila che, già investite in cartelle del prestito nazionale 5 %, sono convertite in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione Lanza Filingeri » e depositato presso il comando del reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione, composta del comandante del reggimento e degli ufficiali superiori del corpo, tutti con voto deliberativo.
L'aiutante maggiore del reggimento è incaricato delle funzioni di segretario permanente della commissione, ma senza voto deliberativo.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente sarà divisa — in tanti premi uguali e con le norme appresso indicate — fra i sottufficiali e militari di truppa del reggimento, i quali ne siano riconosciuti maggiormente meritevoli sia per atti di valore, sia per disciplina, attività ed alto senso patriottico.

Art. 5.

I premi saranno assegnati per sorteggio in numero corrispondente a quello degli squadroni che verranno a costituire annualmente l'organico del reggimento, considerando pure come altro squadrone unico il complesso di tutti gli individui costituenti lo stato maggiore del reggimento stesso, le sezioni mitragliatrici ed altri eventuali reparti che venissero a far parte dell'organica costituzione del reggimento in parola.

Sarà sorteggiato un premio per ogni squadrone.

Art. 6.

Il 15 aprile di ogni anno, il comandante del reggimento, con apposito ordine del giorno ricordante lo scopo della « Fondazione Lanza Filingeri », inviterà i comandanti di reparto a presentare le proposte motivate circa i sottufficiali e militari di truppa alle proprie dipendenze, che, a loro giudizio, siano resi — a norma del disposto dell'art. 4 — più meritevoli di distinzione durante l'anno.

Art. 7.

Le proposte, di cui all'articolo precedente, saranno subito prese in esame dal comandante del reggimento, unitamente ai summenzionati ufficiali superiori, e ad essi spetterà di designare definitivamente i militari meritevoli di essere sorteggiati per i premi.

Art. 8.

Per le designazioni dei premiandi si procederà a votazione per *sì* e per *no*, ed il parere definitivo sarà quello risultante dalla metà dei voti, più uno.

In caso di parità, avrà la prevalenza il voto del comandante del reggimento.

Art. 9.

Il risultato delle decisioni della commissione, relativamente a quanto dispone l'articolo 7, sarà fatto constare mediante apposito verbale firmato dai deliberanti e dal segretario, e sarà portato a conoscenza del reggimento mediante ordine del giorno.

Art. 10.

Il 15 maggio, con le modalità da stabilirsi dal comandante del reggimento, si procederà al sorteggio dei premi, i quali saranno distribuiti in forma solenne.

Del risultato della votazione sarà redatto apposito verbale, ed i militari premiati apporranno la firma sul verbale stesso.

Art. 11.

Nella stessa giornata del 15 maggio, a cura del comandante del reggimento e nel modo che questi crederà più opportuno, sarà ricordato ed illustrato ai soldati il fatto d'arme, nel quale cadde da prode il compianto tenente Lanza Filingeri conte Giuseppe.

Art. 12.

Copia del verbale, di cui all'art. 9, sarà ogni anno trasmessa al fondatore Ignazio Lanza Filingeri, conte di S. Marco.

Art. 13.

Annualmente, avvenuta la erogazione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Art. 14.

Qualora il reggimento cavalleggeri di Treviso, a cui favore la «Fondazione Lanza Filingeri» è stata inizialmente destinata, fosse ricostituito in tutto o in parte, la fondazione stessa s'intenderà nuovamente devoluta a favore di esso.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede l'oblatore.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 539. — ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — **R. decreto n. 1418, che concede alla Associazione dei cavalieri italiani del S. M. O.r di Malta l'uso di un labaro.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 23 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 254, del 28 ottobre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
In vista dei servizi militari prestati durante la guerra dall'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, e per darle modo di avere una degna rappresentanza con gli altri corpi e reparti del R. Esercito e raccogliere le ricompense che le venissero attribuite;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' concesso all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta l'uso di un labaro di modello analogo a quello stabilito per il corpo sanitario del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

GASPAROTTO.

N. 540. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 27 ottobre 1921.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari che detengono «tessuti di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione — esclusi le garze da buratti — maglie in pezza e velluti di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione, pizzi, tulli, crespi e merletti di seta o misti in seta in qualsiasi proporzione, galloni, nastri, treccie, frangie ed altre

guarnizioni a passamano di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione, pizzi, tulli operati o ricamati e striscie ricamate, di cotone, di lino e di lana, calze di seta o miste con seta in qualsiasi proporzione, guanti di seta o misti con seta, di cotone, di lino, di lana e di pelle », che tutte le merci e prodotti sopraspecificati sono soggetti all'imposta di produzione del 10 per cento sui tessuti di lusso e sui guanti e quindi nel caso che esse cedano o alienino in qualunque modo e sotto qualsiasi forma i prodotti stessi, debbono sempre esigere dall'acquirente l'imposta nella misura del 10 per cento sul prezzo di vendita.

L'imposta dovrà essere versata in tesoreria con imputazione al capitolo 68 bil. di entrata del corrente esercizio e corrispondenti dei successivi esercizi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 541. — CAVALLI. — **Cavalle gravide o seguite da redo.** (Ispettorato ippico). 27 ottobre 1921.

Ad eliminare inutile carteggio ed a risparmio di tempo, questo Ministero dispone che le cavalle che hanno sintomi certi di gravidanza o sgravate e seguite da redo sieno dai comandi che le hanno in forza direttamente segnalate alle direzioni o sezioni dei depositi allevamento cavalli della zona cui appartengono.

Le zone sono descritte nell'istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa, edizione 1914, allegato *B*, con l'avvertenza che i corpi situati nelle zone di Crema, Reggio Emilia e Ferrara devono rivolgersi al deposito di Portovecchio in Sermide, quelli situati nelle zone Ionio-Tirreno e Ionio-Adriatico al deposito di Persano e quelli in Sicilia alla sezione di Scordia.

Nel caso le cavalle fossero di agevolezza in distribuzione, dovranno essere prima restituite all'amministrazione militare da parte degli ufficiali che le hanno in consegna.

Le direzioni o sezioni dei depositi allevamento cavalli disporranno, a seconda dei casi e dell'opportunità, o per il loro ritiro nel deposito o per la loro consegna temporanea ad allevatori viciniori con i quali verrà stipulata speciale convenzione.

Le cavalle ritirate nei depositi verranno passate in forza ai depositi stessi, mentre quelle date in consegna agli allevatori resteranno in forza ai propri corpi, che ne cureranno il ritiro al termine della consegna, secondo la convenzione suddetta.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 542. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 27 ottobre 1921.

Si avverte che a parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 552 *giornale militare* 1920 art. 2, gli ufficiali di cavalleria e d'artiglieria da campagna, che per effetto della circolare 327 *giornale militare* 1921, hanno conservato il diritto a una sola razione foraggio, possono essere ammessi a prelevare cavalli di agevolezza appartenenti a qualsiasi categoria, meno che alla speciale *A*.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 543. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sostituzione di membri del consiglio direttivo del museo storico del genio militare.** — (Servizio del genio). — 27 ottobre 1921.

In sostituzione dei consiglieri seguenti:

Ten. colonnello in P. A., VINO cav. Francesco;
Capitano in S. A. P., VEZZANI sig. Giulio;
Tenente di M. T., FERRARI sig. Gian Giacomo.

A datare dal 1° novembre 1921 vengono nominati gli ufficiali qui appresso indicati:
Colonnello in P. A., PASCARELLA cav. Giuseppe.
Capitano di complemento on. Duca CAETANI cav. Gelasio;
Capitano in. S. A. P., TIRELLI sig. Mario.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 544. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 27 ottobre 1921.

Il corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche, indetto con la circolare 216 del *giornale militare* c. a., che avrebbe dovuto aver termine con la fine del corrente mese, è prorogato al 15 novembre p. v. data in cui avranno inizio gli esami.
Al termine degli esami gli allievi dovranno presentarsi ai corpi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1730) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª **1921** 2 Novembre 1921

N. 546. — 1º novembre 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. Decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto**..... *Pag.* 887

Dispensa straordinaria.

In sostituzione della dispensa n. 50ª, che rimane annullata.

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Ho l'onore di annunziare che S. M. il Re, con Decreto odierno, ha conferito la medaglia d'oro, al valor militare al Milite Ignoto, con la seguente motivazione:

« Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria « civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, pro- « digò il suo coraggio nelle più cruenti battaglie e cadde « combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la « grandezza della Patria. – 24 maggio 1915 - 4 novembre 1918 ».

L'Esercito Nazionale saprà intendere l'alto significato dell'omaggio che la Patria rende ai combattenti di tutte le armi nella esaltazione ideale del Fante Sconosciuto.

Lo Sconosciuto, il combattente di tutti gli assalti, l'Eroe di tutte le ore, ovunque passò o sostò, prima di morire confuse insieme il valore e la pietà. Soldato senza nome e senza storia, Egli è la Storia: la storia del nostro lungo travaglio, la storia della nostra grande vittoria.

Mentre il nostro Compagno passa — fra commozione ed orgoglio di popolo — dalla gloria di Aquileia alla più grande gloria di Roma, l'Esercito Italiano, alla luce dei recenti ricordi, schiuda alla Patria le vie delle nuove e feconde concordie.

Roma, 1° novembre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
GASPAROTTO.

CIRCOLARE N. 546. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense). — 1° novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia d'oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 753, col quale si portavano modificazioni al predetto R. viglietto;

Visto il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie al valor militare;

Sentito il parere della commissione istituita con Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare riferentisi alla campagna di guerra del 1915;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

È concessa alla memoria del soldato che la Patria pone sul proprio Altare a glorificazione delle gesta compiute dal popolo in armi la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione:

« *Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà resi-*
« *stette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle*
« *più cruenti battaglie e cadde combattendo senz'altro premio spe-*
« *rare che la vittoria e la grandezza della Patria.* – 24 maggio 1915 –
« 4 novembre 1918 ».

Art. 2.

L'assegno annesso a tale medaglia sarà devoluto agli orfani della guerra e la motivazione incisa sulla pietra che serra la tomba, a gloria dei seicentomila caduti, ad onore di tutti i combattenti, ad incitamento dei futuri.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, li 1° novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro: GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30.**

(1801) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

883
MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1921 — 1° Novembre

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Ho l'onore di annunziare che S. M. il Re, con Decreto odierno, ha conferito la medaglia d'oro al valor militare al Milite Ignoto, con la seguente motivazione:

« Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resi-« stette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle « più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che « la vittoria e la grandezza della Patria.

« 24 maggio 1915-3 novembre 1918 ».

L'Esercito Nazionale saprà intendere l'alto significato dell'omaggio che la Patria rende ai combattenti di tutte le armi nella esaltazione ideale del Fante Sconosciuto.

Lo Sconosciuto, il combattente di tutti gli assalti, l'Eroe di tutte le ore, ovunque passò o sostò, prima di morire, confuse insieme il valore e la pietà. Soldato senza nome e senza storia, Egli è la Storia: la storia del nostro lungo travaglio, la storia della nostra grande vittoria.

Mentre il nostro Compagno passa — fra commozione ed orgoglio di popolo — dalla gloria di Aquileia alla più grande gloria di Roma, l'Esercito Italiano, alla luce dei recenti ricordi, schiuda alla Patria le vie delle nuove e feconde concordie.

Roma, 1° novembre 1921.

Il Ministro della Guerra
GASPAROTTO

N. 545. 1° novembre 1921. ONORIFICENZE E RICOMPENSE.

R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia d'oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 753, col quale si portavano modificazioni al predetto R. viglietto;

Visto il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie al valor militare;

Sentito il parere della commissione istituita con Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare riferentisi alla campagna di guerra del 1915;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' concessa alla memoria del soldato che la Patria pone sul proprio Altare a glorificazione delle gesta compiute dal popolo in armi la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione:

« *Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà resistette inflessibile* « *nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruenti battaglie e cadde* « *combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria.*

« 24 maggio 1915-3 novembre 1918 ».

Art. 2.

L'assegno annesso a tale medaglia sarà devoluto agli orfani della guerra e la motivazione incisa sulla pietra che serra la tomba, a gloria dei seicentomila caduti, ad onore di tutti i combattenti, ad incitamento dei futuri.

Il predetto Nostro Ministro, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, li 1° novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Il ministro: GASPAROTTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(1786) · Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª **1921** 5 Novembre

N. 547 – 7 agosto 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1224, col quale viene approvato lo statuto organico della «Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della prima armata», eretta in ente morale con R. decreto n. 95, del 23 gennaio 1921 (1), e attualmente dotata di un patrimonio di lire 2.400.000 nominali. *Pag.* 890

» **548 – 20 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921 n. 1080. . *Pag.* 894

» **549 – 24 ottobre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Combustibili pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati . . . . . *Pag.* 896

» **550 – 24 ottobre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918 e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 897

» **551 – 28 ottobre 1921.** — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1471, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina dal 1° gennaio 1919 al 23 ottobre 1921 . . . . . *Pag.* 897

» **552 – 4 novembre 1921.** — DISCIPLINA MILITARE — Norme di attuazione del condono disciplinare concesso con l'ordine del giorno del ministro della guerra 24 ottobre 1921 n. 2501 e con il R. decreto 28 ottobre 1921. . . . . *Pag.* 899

» **553 – 31 ottobre 1921.** — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 902

» **554 – 4 novembre 1921.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione delle bisacce di bardatura da cavalleria per il personale montato dei reggimenti di artiglieria da campagna . . . . . *Pag.* 907

» **555 – 4 novembre 1921.** — SCUOLE MILITARI - CONCORSI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra. . . . *Pag.* 907

» **556 – 4 novembre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. *Pag.* 907

AVVISO . . . . . *Pag.* 909

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 909

Circolare N. 547. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1224, col quale viene approvato lo statuto organico della « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata », eretta in ente morale con R. decreto n. 95, del 23 gennaio 1921 (1), e attualmente dotata di un patrimonio di lire 2.400.000 nominali.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 7 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 226, del 23 settembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 3 gennaio 1921, col quale si provvedeva all'erezione in ente morale della « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata » con sede in Firenze, e si faceva riserva di approvare il relativo statuto organico;

Visto lo statuto organico presentato per la nostra approvazione;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' approvato lo statuto organico in data 2 giugno 1921, composto di ventuno articoli, della « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata » con sede in Firenze.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

STATUTO DELLA « FONDAZIONE 3 NOVEMBRE 1918 PRO COMBATTENTI DELLA 1ª ARMATA »

eretta in ente morale con R. decreto n. 95 in data 23 gennaio 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1921.

CAPO I.

Scopo.

Art. 1.

La Fondazione ha origine dagli utili ricavati nella gestione degli spacci cooperativi della 1ª armata.

Ha per fine:

---

(1) Detto decreto è stato pubblicato nel *giornale militare ufficiale* c. a., dispensa 12, circolare n. 167.

a) di onorare la memoria dei caduti nei combattimenti svoltisi sulla fronte della 1ª armata durante la guerra 1915-1918 mediante la celebrazione degli anniversari con pubbliche cerimonie, conferenze e pubblicazioni relative ai combattimenti stessi;

b)di acquistare la proprietà di quei luoghi dove, per essersi svolta più aspra la lotta, cadde maggior numero di combattenti; di far eseguire ricognizioni per dare onorata sepoltura alle salme che anche dopo l'abrogazione del divieto di asportazione nel paese rimanessero sul terreno dove correva la fronte di battaglia della 1ª armata;

c) di far opera perchè sorgano nelle località dell'ex fronte della 1ª armata più opportune per comodità di accesso, o perchè consacrate dal sangue dei prodi, dei monumenti che consacrino alla pietà delle future generazioni i luoghi ove la terra si intrise di sangue italiano, affidandone i progetti preferibilmente ad artisti ex combattenti;

d) dare sovvenzioni agli ex combattenti bisognosi della 1ª armata, con preferenza agli invalidi e mutilati di guerra nonchè alle loro famiglie che versino in più disagiate condizioni economiche;

e) di conferire borse di studio per l'importo da L. 1000 a L. 5000 annue ciascuna a favore di studenti figli di ex combattenti che abbiano appartenuto alle truppe della 1ª armata, con preferenza agli orfani di guerra, ai figli di invalidi più bisognosi od a chi abbia preso parte a più combattimenti e sia stato ferito o decorato per azioni svoltesi sulla fronte della 1ª armata;

f) di distribuire dei dotalizi per l'importo a L. 1000 a L. 8000 ciascuno alle orfane di militari che abbiano appartenuto almeno per sei mesi ad unità della 1ª armata, e alle figlie degli invalidi in disagiate condizioni economiche e che abbiano maggiormente ben meritato per azioni svoltesi sulla fronte della 1ª armata.

Art. 2.

Per concorrere alle sovvenzioni, borse di studio, ecc., i richiedenti dovranno mostrare di avere tutti i requisiti per essere inscritti quali soci effettivi, o dimostrare che detti requisiti erano posseduti dal padre.

Nessuna erogazione potrà essere fatta a favore dei consiglieri di amministrazione e loro parenti.

Art. 3.

Per concorrere alle doti le fanciulle devono dimostrare di aver raggiunto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30; essere di buona condotta e trovarsi in disagiate condizioni di famiglia. Il pagamento sarà fatto in seguito a presentazione del certificato di celebrato matrimonio civile da contrarsi entro cinque anni dal giorno della richiesta.

Nel periodo dall'assegnazione al pagamento del dotalizio l'importo sarà depositato alla cassa postale di risparmio intestato alla Fondazione in favore della quale andranno gl'interessi.

CAPO II.

Patrimonio.

Art. 4.

Il patrimonio della Fondazione viene costituito:

a) coi fondi rappresentati dalle rimanenze degli utili della gestione degli spacci cooperativi militari della 1ª armata ed investiti in 2.400.000 lire valore nominale di consolidato 5 %;

b) con parte dei contributi volontari degli enti e dei privati che vorranno inscriversi quali soci effettivi;

c) con eventuali lasciti o donazioni.

Art. 5.

Salvo disposizione in contrario data dal donatore, il 50 % almeno delle somme versate di cui ai comma *b*) e *c*), dell'articolo precedente, deve essere investito in titoli di Stato in aumento del patrimonio della Fondazione.

CAPO III.

Sede.

Art. 6.

La sede della Fondazione è in Firenze presso l'ufficio del comando di armata e le assemblee dei soci ordinarie e straordinarie saranno sempre tenute in Firenze.

CAPO IV.

Soci.

Art. 7.

I soci si dividono in due categorie: Soci onorari - Soci effettivi.

Sono inscritti come primi soci onorari:

a) S. M. il Re;

b) S. E. il ministro della guerra;

c) S. E. il comandante designato comandante d'armata di Firenze.

Sono soci effettivi:

a) tutti i militari dell'esercito che ne facciano domanda e dimostrino di aver fatto parte dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 di unità o reparti combattenti della 1ª armata per almeno sei mesi; oppure, di essere fregiati del distintivo di mutilati di guerra, o del distintivo di ferita, o decorati al valore (fatta eccezione per la croce di guerra) per azioni sulla fronte della 1ª armata, versino un contributo con inferiore alle lire 5 una volta tanto e siano accettati dal consiglio di amministrazione con quattro quinti dei voti favorevoli;

b) tutti gli enti e privati che abbiano concorso al patrimonio della Fondazione con contributo non inferiore a L. 1000 e facciano domanda di essere ammessi quali soci.

Art. 8.

Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente articolo, per combattenti si intendono i militari di fanteria, artiglieria, genio, aviazione (piloti ed osservatori), cavalleria, quelli appartenenti a servizi divisionali od unità di milizia territoriale dislocate nel territorio e alle dipendenze delle divisioni di 1ª linea e tutti quelli decorati della croce di guerra.

Art. 9.

I nomi dei soci sono scritti su appositi albi da conservarsi in perpetuo presso la sede della Fondazione.

Art. 10.

La qualità di socio si perde da coloro che si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 25 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148 della legge comunale e provinciale. Perde inoltre la qualifica di socio chi si renda indegno per atti contrari ai fini patriottici della presente Fondazione: giudicherà in merito inappellabilmente il consiglio di amministrazione.

CAPO V.

Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione è composto di 10 membri compreso il presidente.

Sei membri sono nominati dai soci con rappresentanza della minoranza, due dal ministro degli interni e due dal ministro della guerra.

Il consiglio di amministrazione eleggerà nel proprio seno un presidente e un vice-presidente.

L'intero consiglio si rinnoverà ogni quattro anni. I consiglieri scaduti potranno essere rieletti.

Art. 12.

Nei casi di decadenza, morte o dimissioni di qualcuno dei componenti il consiglio di amministrazione, deve tosto procedersi alla nomina del successore. La nomina verrà fatta dal consiglio se il consigliere di amministrazione da sostituire venne eletto dall'assemblea dei soci; dal ministro dell'interno o dal ministro della guerra, se il consigliere da sostituire venne nominato da dette autorità.

CAPO VI.

Assemblea dei soci.

Art. 13.

La Fondazione è amministrata dall'assemblea dei soci e dal consiglio di amministrazione. All'assemblea spetta:

a) discutere ed approvare i conti consuntivi;

b) eleggere sei membri del consiglio di amministrazione scegliendoli fra i soci effettivi. Ogni socio voterà per quattro nomi;

c) nominare i soci onorari.

Art. 14.

Al consiglio di amministrazione spetta eseguire le deliberazioni dell'assemblea, provvedere al normale funzionamento della Fondazione per il raggiungimento degli scopi per cui è costituita, deliberare in merito all'ammissione quali soci effettivi delle persone od enti che ne abbiano presentato domanda e deliberare sopra qualunque altro oggetto che non sia competenza dell'assemblea.

Per le erogazioni superiori alle 30.000 lire occorreranno i quattro quinti dei voti favorevoli.

Art. 15.

La presidenza mediante avviso spedito a ciascun socio almeno 20 giorni prima delle adunanze convoca ogni anno in Firenze l'assemblea generale ordinaria.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e gli oggetti da trattarsi, ed il giorno e l'ora della riunione in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 16.

L'assemblea straordinaria si potrà riunire in seguito a richiesta del presidente della Fondazione e di una quarta parte dei soci od a richiesta del prefetto di Firenze.

Art. 17.

Le assemblee sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vice-presidente o dal consigliere presente più anziano di età.

Sono valide con la metà più uno dei soci per la prima convocazione e per la seconda con l'intervento di un numero di soci non inferiore al doppio dei componenti il consiglio di amministrazione.

Ogni socio potrà rappresentare dieci soci purchè munito di delega.

Art. 18.

Spetta al presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare la Fondazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio o dall'assemblea.

Al presidente spetta inoltre prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al consiglio di amministrazione nella adunanza successiva.

CAPO VII.

Amministrazione, contabilità e tutela.

Art. 19.

I mandati di pagamento devono essere muniti delle firme del presidente e di quelle del membro del consiglio di amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, ed in difetto, dal membro anziano o dal segretario.

Art. 20.

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale saranno fissati nel regolamento organico.

Art. 21.

Per l'amministrazione, contabilità, tutela e per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890 n. 6972 e 18 luglio 1904 n. 390 e relativi regolamenti.

Il Ministro — DE NAVA.

N. 548. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921 n. 1080.** — (Segretariao generale - Divisione personale del Ministero). — 20 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 252, del 26 ottobre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921 n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli effeti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921 n. 1080 saranno compilati da ciascuna amministrazione, in base ai precedenti di servizio ed ai rapporti scritti dei superiori, gli elenchi degli impiegati ed agenti da esonerare:

a) per motivi di salute;
b) per incapacità;
c) per scarso rendimento di lavoro.

L'inclusione negli elenchi per l'esonero, con l'indicazione dei motivi specifici della proposta, sarà notificata agli interessati nei modi stabiliti dal secondo e terzo comma dell'articolo 57. del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756.

Quando la dimora dell'impiegato od agente non sia conosciuta, la notificazione sarà fatta mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* competente Ministero o in mancanza di tale *Bollettino* nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'impiegato od agente, al quale sia fatta la notificazione di cui all'articolo precedente, ha il termine di dieci giorni dalla data della avvenuta notificazione per presentare all'ufficio, cui è addetto, le proprie deduzioni con i documenti, che ritenga utile di esibire nel proprio interesse. Quando la notificazione avvenga nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, il termine decorre dalla pubblicazione nel *Bollettino* o nella *Gazzetta ufficiale*.

Se la designazione all'esonero abbia luogo per motivi di salute, l'impiegato od agente ha facoltà, entro l'indicato termine, di chiedere di essere sottoposto a visita medica.

Art. 3.

La visita fiscale sarà eseguita, per gli impiegati o agenti provinciali, da un ufficiale medico designato, su richiesta del prefetto, dalla direzione dell'ospedale militare, nella cui giurisdizione trovasi l'impiegato od agente proposto per l'esonero.

Per gli impiegati od agenti delle amministrazioni centrali la designazione dell'ufficiale medico sarà fatta dal ministro della guerra, su richiesta della competente amministrazione.

Il motivo di salute si avrà per accertato, qualora nel termine stabilito la visita medica non si verifichi per un fatto da ascriversi all'interessato.

Art. 4.

Presso ogni Ministero sarà costituita, con decreto ministeriale, una commissione con l'incarico di formulare le proposte definitive di esonero degli impiegati ed agenti. Sarà composta di un consigliere di Stato designato dal presidente del consiglio medesimo; di due direttori generali, dei quali uno sarà quello da cui l'impiegato od agente dipende, e, in difetto, del direttore generale più anziano del Ministero; di un direttore capo di divisione o funzionario di grado corrispondente, e di un impiegato od agente dello stesso grado di quelli da esonerare, designati i due ultimi dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di presidente saranno esercitate dal consigliere di Stato.

Per il personale dei ruoli speciali e tecnici ciascun Ministero costituirà la commissione per gli esoneri, avendo riguardo al particolare ordinamento di ciascun personale. Essa sarà presieduta dal consigliere di Stato.

Per il personale degli archivi di Stato le funzioni della commissione saranno esercitate dalla giunta del consiglio superiore degli archivi.

Art. 5.

La commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'amministrazione e quelli eventualmente forniti dall'interessato, gli altri che ritenga necessario richiedere ed i risultati delle indagini, che avrà creduto di ordinare, manifesterà il proprio parere circa l'esonero dell'impiegato o dell'agente indicandone i motivi.

L'interessato dovrà essere personalmente sentito, qualora ne abbia fatto richiesta nel termine stabilito dall'art. 2 del presente decreto.

Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza dei componenti la commissione.

Art. 6.

Il ministro, avuto il parere della commissione con gli atti relativi, si pronunzia definitivamente sulla proposta di esonero e promuove entro il 10 dicembre 1921 la deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi e per gli eetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921 n. 1080.

Art. 7.

Per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale l'esonero sarà deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato, ove questi lo chieda.

Art. 8.

Nel decreto, che sarà emesso per disporre l'esonero, giusta l'art. 3 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, verrà indicato il motivo che ha determinato il provvedimento.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato, nonchè al personale degli uffici della Corte dei conti.

Le funzioni, demandate alla commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, sono esercitate, quanto al personale del Consiglio di Stato, dal Consiglio di presidenza, costituito, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907 numero 641; e quanto al personale degli uffici della Corte dei conti dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi dell'art. 38 del regolamento 2 luglio 1913 per l'ordinamento dei servizi e per l'esercizio delle attribuzioni non contenziose della Corte.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sono pure applicabili al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello subalterno degli uffici giudiziari ed al personale d'ordine e subalterno della R. avvocatura erariale.

Le funzioni, demandate alla commissione di cui all'art. 4, sono esercitate dalla commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911 n. 720, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie anche se applicato al Ministero stesso ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919 n. 2486, e per quello subalterno degli uffici giudiziari; dalla commissione permanente, costituita ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913 n. 1303, e dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913 n. 1304, per il personale d'ordine e subalterno della R. avvocatura erariale.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA.

N. 549. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Combustibili pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 ottobre 1921.

Come negli scorsi anni, durante l'imminente stagione invernale è concesso per il riscaldamento dei locali, e nella misura che sarà fissata dai comandi delle divisioni militari, un assegno combustibile, ai militari di truppa ammogliati autorizzati a dormire fuori caserma in alloggi demaniali (quali i guarda-forti, i guarda-batterie, i guarda-colombaie, ecc.).

Sono esclusi da tale concessione i marescialli.

Inoltre non è dovuto alcun assegno combustibile a quei militari che rinuncino all'alloggio demaniale e preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 550. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 24 ottobre 1921.

A seguito delle offerte pubblicate nella circolare n. 575 del 1920, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Comm. Alberto Eccher Dall'Eco Firenze: a favore degli invalidi e mutilati di guerra L. 100.

Italiani residenti a Seattle-Wa (S. U. d'America): somma raccolta a favore degli orfani di guerra in occasione di una conferenza tenuta da S. E. il Generale Badoglio L. 13,127.

Generale Francesco Vicino Pallavicino: donazione al Comitato Nazionale per gli orfani di guerra in nome ed in onore dei decorati di medaglia d'oro al valor militare 1915-918 di un titolo del prestito nazionale del valore nominale di L. 500.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 551. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 1471, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina dal 1° gennaio 1919 al 23 ottobre 1921.** — (Gabinetto del ministro). — 28 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 258, del 3 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;
Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Su conforme parere di apposite Commissioni rispettivamente nominate dai ministri della guerra e della marina, saranno condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da militari del R. esercito e della R. Marina dal 1° gennaio 1919 fino a tutto il 23 c. m.:

a) eliminazione dai ruoli;

b) dispensa dal servizio attivo permanente per la lettera *D* dell'articolo 29 della legge 18 luglio 1912 n. 806;

c) sospensione dall'impiego (eccettuate quelle inflitte a senso degli articoli 24 e 25 della legge sullo stato degli ufficiali;

d) la dispensa dal servizio per motivi disciplinari e retrocessione e sospensione purchè non sia stata inflitta per mancanze contro le istituzioni fondamentali dello Stato, contro l'onore, la delicatezza, il decoro o mala condotta abituale qualora si tratti di sottufficiali;

e) retrocessione qualora si tratti di caporali maggiori o caporali del R. esercito, retrocessione e sospensione per militari del C. R. E.;

f) passaggio alla compagnia di disciplina purchè non sia stata disposta per mancanza di carattere indecoroso o contro le istituzioni fondamentali dello Stato.

La competente Commissione baserà il proprio parere sulla condotta militare e civile in genere dell'interessato prima e dopo il provvedimento da cui fu colpito.

Contro le decisioni non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

La competente Commissione opinerà se gli eliminati dai ruoli proposti per la reintegrazione del grado possano, se provenienti dagli ufficiali effettivi, essere riammessi in servizio attivo permanente.

Analogamente si procederà nei riguardi dei sottufficiali del R. esercito e dei sottufficiali e militari del C. R. E. retrocessi aspiranti alla riammissione in servizio, qualora tale riammissione sia consentita dalle vigenti disposizioni in materia.

In ogni caso non è computato come servizio utile il tempo trascorso in congedo dagli eliminati dai ruoli, dai retrocessi e dai dispensati salvo quanto è detto al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il condono delle punizioni di cui all'articolo 1 implica reintegrazione nella primitiva anzianità.

Però agli ufficiali eliminati dai ruoli e dispensati dal servizio attivo permanente, i quali sono stati decorati almeno di una medaglia d'argento al valor militare od abbiano ottenuto promozioni per merito di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del relativo regolamento.

In nessun caso l'eliminato dai ruoli, o dispensato dal servizio, potrà riacquistare complessivamente un numero di posti superiore alla metà di quelli che gli sarebbero spettati se non fosse stato punito.

Per gli ufficiali sospesi dall'impiego, che siano stati decorati almeno di una medaglia d'argento al valor militare od abbiano ottenuto promozioni per merito di guerra, il periodo di sospensione è ridotto, agli effetti dell'anzianità, di 2 terzi; per quelli invece che non siano stati decorati di medaglia d'argento al valor militare o non abbiano ottenuto promozioni per merito di guerra è ridotto della metà.

Con norme analoghe si procederà qualora trattisi di sottufficiali e militari del C. R. E. retrocessi, sospesi o dispensati che trovansi nelle condizioni previste nel comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

Il condono disciplinare non ha effetti finanziari.

Art. 5.

Le domande di condono potranno essere presentate non oltre 180 giorni dalla data del presente decreto per punizioni già determinate, e non oltre 180 giorni dalla notificazione delle punizioni da determinarsi in seguito a mancanze commesse anteriormente al 23 c. m.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla propria data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GASPAROTTO - BERGAMASCO.

N. 552. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme di attuazione del condono disciplinare concesso con l'ordine del giorno del ministro della guerra 24 ottobre 1921 n. 2501 e con il R. decreto 28 ottobre 1921.** — (Direzione generale personale ufficiali e Direzione generale leva e truppa). — 4 novembre 1921.

Condono delle punizioni di cui all'ordine del giorno 24 ottobre 1921 n. 2501.

Per le punizioni di cui al succitato Ordine del giorno i corpi, senza che occorra domanda alcuna da parte degli interessati, procederanno per gli ufficiali alla cancellazione, nella parte terza del libretto personale, delle relative annotazioni incollandovi sopra una striscia di carta non trasparente, in modo che di esse non resti traccia, a norma dell'art. 30 comma 1 del regolamento sulle note caratteristiche approvato con R. decreto 1 dicembre 1910.

I corpi comunicheranno poi al Ministero - Direzione generale personale ufficiali, divisione disciplina, ufficio note caratteristiche - le variazioni apportate in tal modo nei libretti da essi custoditi, indicando con la massima precisione le punizioni cancellate, la data, il nome dell'ufficiale cui saranno state condonate, quello dell'autorità che le inflisse.

Dovranno egualmente essere cancellate dalle annotazioni apposte a cura del Ministero in calce ai rapporti personali prescritti dalla circolare n. 161 del *giornale militare* 1919 le punizioni disciplinari con le quali furono represse le mancanze commesse dagli ufficiali durante la prigionia di guerra, mentre dovranno essere lasciate le annotazioni inerenti a deficienze professionali da essi manifestate nelle circostanze della cattura.

Affinchè le necessarie rettifiche ai rapporti suddetti possano essere fatte in modo uniforme, i corpi invieranno al Ministero - Direzione generale perosnale ufficiali, divisione disciplina, ufficio note caratteristiche - copia del relativo rapporto personale che sarà loro restituita dopo che il Ministero vi avrà apportata la rettifica della relativa annotazione.

Le punizioni disciplinari inflitte a sottufficiali e militari di truppa e apposte nei relativi fogli matricolari e caratteristici, saranno cancellate, senza che occorra domanda, nello stesso modo che quelle degli ufficiali, a cura dei comandanti dei corpi e dei centri di mobilitazione.

Condono delle punizioni di cui al R. decreto . . . .

I. - UFFICIALI.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali che intendono invocare i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto ne faranno entro i limiti di tempo prescritti dal decreto stesso, domanda su carta bollata da L. 2 al Ministero della guerra.

Le dette domande saranno presentate ai comandanti di corpo o capi di servizio o di ufficio dagli ufficiali in servizio. Quelli in congedo le presenteranno rispettivamente ai centri di mobilitazione cui per categoria, grado, o corpo sono assegnati (distretto, deposito, divisione, direzione di sanità, direzione di commissariato, ecc.).

I richiedenti che non facciano più parte dei ruoli degli ufficiali dell'esercito, presenteranno domanda al comando del distretto della circoscrizione in cui risiedono.

Gli interessati indicheranno la natura del provvedimento disciplinare che fu adottato nei loro riguardi e la data del decreto relativo, nonchè il loro preciso recapito e i corpi in cui abbiano eventualmente prestato servizio dopo il provvedimento disciplinare.

Dovrà altresì essere chiaramente precisata la specie del provvedimento che s'intende richiedere, e in particolar modo gli ex ufficiali che furono privati del grado mentre appartenevano ai ruoli del S. A. P. specificheranno se chieggano di essere presi in esame per l'eventuale riammissione in servizio attivo ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto.

I comandanti dei corpi all'atto in cui riceveranno le domande, ne accerteranno la tempestività di presentazione con apposita nota, verificando se nelle domande stesse siano contenute tutte le indicazioni suaccennate.

I suddetti comandi istruiranno le pratiche richiedendo all'arma dei RR. CC. un rapporto preciso ed esauriente sulla condotta tenuta dall'ufficiale o dall'ex ufficiale nella vita civile durante il periodo di congedo prima e dopo la punizione; per i sospesi e per gli ufficiali in servizio le autorità militari compileranno altresì un rapporto sul servizio prestato posteriormente alla punizione.

Per tutti dovrà essere unito lo stato di servizio aggiornato.

Trattandosi di ufficiali che abbiano contratto matrimonio senza sovrano assentimento o con il solo rito religioso, dovranno darsi informazioni esaurienti circa l'onorabilità dell'unione.

Le domande così corredate saranno per via gerarchica trasmesse al Ministero - Direzione generale personale ufficiali, ufficio del direttore generale.

Con apposito decreto ministeriale sarà nominata la commissione che dovrà esaminare le domande e procedere alla designazione degli ufficiali da ammettersi al condono.

La reintegra nel grado, l'eventuale riammissione in S. A. P. e le anzianità saranno disposte con decreto reale, avvertendosi che, naturalmente, la reiscrizione nei ruoli di provenienza e le riammissioni in S .A. P. potranno essere accordate se ed in quanto lo consentano le norme sui limiti di età stabiliti rispettivamente per il grado e per la categoria di ufficiali nei quali dovrebbe disporsi la reiscrizione o la riammissione.

II. — Sottufficiali e militari di truppa.

1. L'ammissione al beneficio del condono di cui all'articolo 1, lettera *d*) del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471 avverrà per decreto reale nei gradi di maresciallo delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri reali, e per decreto ministeriale nei gradi di sergente maggiore e di sergente, nonchè in tutti i gradi di sottufficiale nell'arma dei carabinieri reali.

2. L'ammissione al beneficio del condono di cui all'articolo 1, lettera *c*) del citato R. decreto avverrà per determinazione ministeriale, se si tratti di graduati inferiori di truppa di tutte le armi, retrocessi d'ordine del Ministero; per determinazione dei comandi di corpo d'armata negli altri casi, o del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, per gli appartenenti all'arma stessa.

3. Con apposito decreto ministeriale sarà nominata, presso il Ministero della guerra, la commissione, di cui è cenno negli articoli 1 e 2 del decreto su accennato, che dovrà formulare parere motivato sulle domande di condono inoltrate dai già marescialli delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri. Presso i vari comandi di corpo d'armata e presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali saranno istituite altre apposite commissioni, nominate rispettivamente dagli stessi comandanti di corpo d'armata e dal comandante generale dell'arma, per formulare parere motivato sulle domande di condono, presentate dagli altri ex sottufficiali e graduati inferiori di truppa, per l'accoglimento delle quali non occorra decreto reale.

4. Le commissioni istituite presso i comandi di corpo d'armata e presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali saranno composte di cinque membri, tre effettivi e due supplenti, dei quali nessuno potrà essere di grado inferiore a capitano, e, almeno uno, che ne sarà il presidente dovrà essere di grado non inferiore a colonnello. Ogni commissione, ove il presidente lo creda opportuno, in relazione all'entità del lavoro da compiersi, potrà essere assistita da un segretario, anche ufficiale subalterno, il quale non avrà però voto deliberativo. In caso diverso le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'ufficiale membro della commissione, meno elevato in grado o meno anziano.

5. Le domande di reintegrazione per condono nei vari gradi di sottufficiale e di graduato inferiore di truppa, dovranno essere presentate dagli interessati nel termine perentorio di cui all'articolo 5 del R. decreto di condono, ai loro superiori diretti o ai comandi dei rispettivi centri di mobilitazione, secondo che trattisi di militari alle armi o in congedo.

I comandanti dei corpi o dei centri di mobilitazione cureranno che le dette domande siano corredate dai seguenti documenti:

a) rapporto sulla condotta in genere tenuta sotto le armi dal militare posteriormente alla mancanza che diede luogo al provvedimento disciplinare;

b) copia del foglio matricolare modello *n.* 59 e del foglio caratteristico modello n. 961, se trattisi di sottufficiale.

Per i militari che si trovino in congedo da oltre due mesi ai documenti di cui sopra dovranno aggiungersi i seguenti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale, rilasciata dal presidente del competente tribunale, modello 42;

b) rapporto informativo dell'arma dei carabinieri reali sulla condotta civile tenuta dal richiedente dopo l'invio in congedo.

6. I detti comandi inoltreranno tali domande documentate, per la prescritta via gerarchica, ai comandi di corpo d'armata, ovvero al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, per gli aspiranti alla reintegrazione nei gradi dell'arma, avvertendo, peraltro, che, ove questi ultimi non appartengano più all'arma stessa, i corpi cui sono effettivi, se alle armi, o i centri di mobilitazione, se in congedo, dovranno anzitutto rimettere le relative istanze, istruite nei modi suddetti ai comandi di legione, cui i richiedenti erano effettivi all'atto della punizione per la quale si chiede il condono. Spetterà poi a detti comandi di legione di trasmettere in via gerarchica le istanze al comando generale dell'arma.

Le varie autorità gerarchiche trasmettenti dovranno esprimere in merito alle domande il loro parere.

7. I comandanti di corpo d'armata, ovvero il comando generale dell'arma, qualora si tratti di condoni devoluti alla loro competenza o per i quali occorra decreto o determinazione ministeriale, invieranno le pratiche all'apposita commissione istituita presso i comandi stessi, per il prescritto parere, e, nei casi di loro competenza, decideranno in merito appena emesso il parere stesso, mentre in caso diverso trasmetteranno tale parere al Ministero (Direzione generale leva e truppa) insieme a tutto l'incartamento ed esprimendo anche il loro avviso.

Così pure i comandi di corpo d'armata cureranno la sollecita trasmissione al Ministero (Direzione generale leva e truppa), esprimendo il loro parere, delle documentate domande di condono, per le quali ai sensi del n. 1 della presente circolare occorra provvedere con decreto reale, previo parere delle commissioni, da istituirsi presso il Ministero.

8. Le commissioni chiamate ad esprimere il loro parere provvederanno coll'intervento di almeno tre membri sulla base dei documenti uniti all'istanza e tenendo conto della condotta militare e civile in genere dell'interessato prima e dopo il provvedimento da cui fu colpito. E' però in facoltà del presidente di richiedere, ove lo ritenga necessario, altri documenti, oltre a quelli già acclusi alla domanda. Le commissioni si pronunceranno anche sulla convenienza o meno, di riammettere in servizio i richiedenti il condono, ove ne abbiano espresso desiderio nella loro domanda e si trovino nelle condizioni di legge e di regolamento per aspirare alla riammissione stessa.

9. Per coloro che ottengano il condono e per i quali la commissione si sia pronunciata favorevolmente anche per la riammissione in servizio, sarà provveduto alla riammissione stessa in un secondo tempo, in base alle comuni norme vigenti in materia, per cura del Ministero, ove si tratti di reintegrati con decreto reale o ministeriale, o dei comandi di corpo d'armata, o del comando generale dell'arma negli altri casi.

10. L'esecuzione delle decisioni di reintegrazione nel grado dovrà aver luogo senza speciali formalità, ma con la semplice notificazione all'interessato e con le relative variazioni matricolari.

11. L'ammissione al beneficio del condono della dispensa dal servizio per motivi disciplinari di cui alla lettera *d*) del n. 1 del decreto su ricordato si applica alla dispensa dal servizio per aver contratto matrimonio, nel caso che il richiedente abbia compiuto prima del 24 ottobre 1921 l'anzianità di servizio stabilita dalle disposizioni vigenti per il matrimonio dei sottufficiali di carriera. Coloro però che abbiano conseguito almeno una medaglia d'argento al valor militare oppure una promozione per merito di guerra, potranno ottenere la revoca della dispensa qualunque sia la loro anzianità di servizio alla data del 23 ottobre 1921.

12. Le domande per condono della punizione di passaggio alle compagnie di disciplina, qualora non riguardino sottufficiali retrocessi e trasferiti alle compagnie stesse, saranno, per cura del comando degli stabilimenti militari di pena o, a seconda dei casi, dai comandi dei centri di mobilitazione, rimesse con le norme anzidette ai comandi di corpo d'armata, i quali decideranno dopo aver provocato in merito, anche per questi casi, il parere delle competenti commissioni istituite presso i comandi stessi.

13. Nel caso in cui risulti che per effetto della punizione condonata sia stata negata al militare la dichiarazione di buona condotta, il comando del centro di mobilitazione, appena ricevuta comunicazione del condono medesimo, ritirerà all'interessato il foglio di congedo illimitato, sostituendolo con altro, in cui la dichiarazione di buona condotta sia riportata con la formula stabilita dal regolamento sul reclutamento, come se il militare stesso non avesse mai subito la punizione condonatagli. Nei casi dubbi ne riferirà al Ministero (Direzione generale leva e truppa).

La nuova anzianità di grado degli ammessi al condono, nei casi in cui si tratti di già decorati di medaglia d'argento al valor militare o di già promossi per merito di guerra sarà stabilita dal Ministero (Direzione generale leva e truppa) in relazione alle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto di condono.

Per i non decorati con medaglia d'argento al valore, nè promossi per merito di guerra, la nuova anzianità di grado potrà essere fissata senz'altro dagli stessi comandi di corpo, visto che non spetta loro alcun speciale vantaggio e che deve quindi detrarsi da tale anzianità il tempo comunque trascorso in congedo ed anche quello passato eventualmente alle armi, dalla data in cui fu inflitta la punizione condonata, alla data dell'ammissione al condono.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 553. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 ottobre 1921.

Con riferimento alle circolari n. 457 e 458 del *giornale militare* 1920, modificate con la circolare 498 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero delle colonie, d'accordo con quello della guerra, nell'intento di aumentare il gettito degli arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali, ha emanato il seguente manifesto di carattere continuativo per l'arruolamento volontario nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica.

Un congruo numero di manifesti murali verrà inviato ai comandi di distretto per la conseguente sollecita affissione nei comuni e frazioni della rispettiva circoscrizione.

Alcuni esemplari del manifesto stesso saranno altresì rimessi ai comandi delle legioni carabinieri reali affinchè siano diramati alle dipendenti autorità dell'arma (compagnie — sezioni — stazioni).

I comandi di distretto ed i comandi dei carabinieri reali cureranno che una o più copie del manifesto di cui trattasi rimanga affissa nei locali delle caserme in modo visibile e permanente.

Nelle città principali ove l'affissione è fatta per mezzo di imprese, i rispettivi comandi cureranno che essa avvenga in più periodi di tempo e con la maggiore permanenza consentita dai contratti stipulati con le imprese stesse.

Le eventuali spese che i distretti incontreranno per l'affissione come ogni altra relativa ad assicurare la desiderata divulgazione verranno rimborsate dal Ministero delle colonie al quale i comandi interessati dovranno direttamente rivolgersi.

I comandi di corpo disporranno che del presente manifesto sia data lettura ai dipendenti reparti appositamente riuniti e cureranno che le pratiche relative agli arruolamenti di cui trattasi, siano svolte con la maggiore possibile sollecitudine essendo intendimento del Ministero che sia con ogni mezzo favorito l'arruolamento nelle menzionate truppe speciali

Il Ministro — GASPAROTTO.

MANIFESTO

per l'arruolamento nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica.

I sottufficiali (1) e militari di truppa del R. esercito sotto le armi;
I sottufficiali (1) e militari di truppa in congedo;
I cittadini italiani non ancora alle armi, aventi o non obblighi di leva, residenti o non nel Regno,

possono chiedere di essere arruolati nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica.

Gli aspiranti al volontariato di cui sopra debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli, gl'interpreti possono essere anche ammogliati. Essi però non potranno condurre la famiglia in Colonia se non quando ne avranno ottenuto il consenso dal Governatore il quale si riserva di decidere caso per caso in relazione all'impiego ed alla dislocazione del militare.

Gli aspiranti all'arruolamento debbono avere compiuto il 18° anno di età: non avere oltrepassato il 28° se soldati o caporali, il 32° se sottufficiali, aver tenuto sempre buona condotta e aver sana e robusta costituzione fisica in relazione al servizio coloniale, da accertarsi mediante visita medica.

La durata dell'obbligo che si assume con l'arruolamento è di due anni con decorrenza dalla data d'imbarco per la Libia per quelli che sono in Italia o che partono dall'Italia per la Libia provenienti dall'estero; dalla data di arruolamento per quelli che si arruolano in Tripolitania o in Cirenaica.

Gli arruolati, compiuta la ferma biennale, possono essere ammessi a successive rafferme coloniali annuali sino al limite massimo di 32 anni di età compiuti se caporali e soldati e 41 anni compiuti se sergenti o sergenti maggiori. Non vi sono limiti di età pei marescialli, gli armaioli, i sellai, i maniscalchi, gli operai e gl'interpreti, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.
gli armaioli, i sellai, i maniscalchi, gli operai e gl'interpreti, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

Il servizio nel R. corpo di truppe coloniali è equiparato a quello del R. esercito; perciò tutti coloro che contraggono arruolamento in detti corpi assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nell'Esercito.

Gli arruolati prima di aver concorso alla leva, se congedati prima della chiamata della rispettiva classe, *non sono tenuti a rispondere alla chiamata stessa se avranno compiuto nel R. corpo di truppe coloniali un periodo di servizio pari agli obblighi di servizio della propria classe.*

Ai sottufficiali, anche se divenuti tali nel R. corpo di truppe coloniali, sono applicabili le disposizioni vigenti in Patria sullo stato dei sottufficiali e nel caso essi non potessero proseguire il servizio militare in colonia per ragoni indipendenti dalla loro volontà, potranno essere transitati nei Corpi del R. esercito per proseguirvi la carriera semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

Se i sottufficiali fossero stati riammessi in servizi nel R. corpo di truppe coloniali mentre erano in congedo, non potranno essere transitati nei Corpi del R. esercito se non nel caso avessero avuto i voluti requisiti per essere riammessi in servizio nei corpi medesimi.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno obbligarsi a prestare servizio in qualunque località della Libia (Tripolitania o Cirenaica); potranno però esprimere il loro desiderio circa la destinazione in Tripolitania o in Cirenaica e di esso potrà essere tenuto conto in relazione alle disponibilità all'atto dello smistamento degli arruolati fra le due colonie.

Gli aspiranti non alle armi, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio potranno essere arruolati, di massima, nel corpo di provenienza; in caso di deficienza di posti, dovranno prestare servizio nei reparti di altre armi o corpi.

Saranno destinati di massima all'arma di fanteria gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio militare.

All'atto del definitivo incorporamento, in Colonia, nel Corpo di truppe coloniali verrà corrisposto un premio di arruolamento:

— di lire 1300 *ai militari metropolitani alle armi in Patria o nelle colonie ed ai militari in congedo* che abbiano preso parte per tre anni alla campagna libica, o nazionale o all'una e all'altra cumulativamente;

— di lire 1000 se abbiano preso parte alle campagne di guerra per un periodo minore di tempo;

— di lire 500 ai militari alle armi ed in congedo che non abbiano preso parte a campagne di guerra;

— di lire 250 a quelli che non abbiano mai prestato servizio militare.

Il trattamento che, giusta le norme vigenti, spetta ai militari arruolati nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica è il seguente:

A) ASSEGNI FISSI.

GRADI	Stipendio annuo o paga giornaliera	Soprassoldo giornaliero coloniale	NOTE
Maresciallo maggiore	Stipendio annuo 4000 00	5.70	Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado lo stipendio aumenta di L. 400. Lo stipendio massimo è fissato però in L. 6000.
» capo	» » 3500.00	5.60	
» ordinario	» » 3000.00	5.45	
Sergente maggiore	Paga giornaliera 6.00	5.15	Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado spetta un aumento giornaliero di L. 0.80.
Sergente	» » 5.00	5.15	
Caporale maggiore	» » 2.75	4.00	
Caporale	» » 2.50	4.00	
Soldato	» » 2.25	3.50	

Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la colonia di destinazione che avverrà subito dopo la firma dell'atto d'arruolamento; dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Agli arruolati in Italia spetta, sino al giorno precedente a quello dell'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Patria.

Ai cittadini italiani anche se provenienti dall'estero, che verranno arruolati sarà rimborsato il viaggio dalla residenza al luogo dove sono stati arruolati e per ogni gior-

nata di viaggio, tanto in Italia che all'estero, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di lire 5.

B) Razione viveri giornaliera;

C) Vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) a carico dell'Amministrazione Militare Coloniale;

D) Premi di rafferma: L. 600 al compimento del 1°, del 2° e del 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma; L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e successivi;

E) Indennità eventuali stabilite da apposita tabella, in cui è tenuto conto specialmente dell'utilizzazione di qualità professionali (radiotelegrafisti, radiomotoristi, meccanici conduttori di caldaie a vapore e motori elettrici, aviatori, ecc.);

F) Licenze: ordinarie, straordinarie e di convalescenza.

La licenza ordinaria può essere concessa dopo un anno di servizio nel Regio corpo di truppe coloniali, *in ragione di 30 giorni per anno oltre il viaggio cumulabili sino a 60 giorni per biennio,* subordinatamente alle esigenze di servizio. *Il viaggio è a carico dell'Amministrazione Colonale e spettano durante tale licenza ed il viaggio di andata e di ritorno gli assegni di cui alla lettera* A).

G) Indennità caro viveri (sino a che è corrisposta in Patria) sulla base di quella stabilita per i pari grado del R. esercito, tenuto conto della somministrazione della razione viveri.

H) Ai militari autorizzati a condur seco la famiglia potrà esser concesso l'all'alloggio; in mancanza spetta la stessa indennità di alloggio dovuto ai pari grado in Italia.

I) Ai militari dislocati in presidi della Libia, dichiarati residenza disagiata, spetta una speciale indennità.

Il servizio prestato nelle Colonie in una o più volte vien computato, *agli effetti della eventuale pensione, in misura doppia per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.*

K) Spetta un sussidio di L. 500, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione, alle famiglie o agli eredi dei militari morti in servizio e per provate ragioni di servizio; spetta un sussdio di L. 1000 ai militari riformati per cause comprovate di servizio o per malattie provenienti dal clima indipendentemente dall'eventuale pensione o da altri benefici di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ARRUOLAMENTO.

I. — I sottufficiali ed i militari di truppa alle armi che aspirino all'arruolamento nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica possono in qualunque tempo farne domanda in carta da bollo da lire una i primi, in carta semplice gli altri, ai rispettivi Comandi di corpo se trovansi nel Regno o ai comandanti delle truppe coloniali se trovansi nelle Colonie o alle autorità militari equivalenti se hanno altra destinazione.

Nelle domande dovrà essere dichiarato che l'aspirante è a conoscenza di tutte le condizioni di arruolamento riportate nel presente manifesto e che l'arruolamento viene contratto per il R. Corpo di truppe coloniali della Libia in genere, pur essendo consentito all'aspirante di esprimere preferenza per la Tripolitania o per la Cirenaica.

Appena ricevute le domande dei militari alle armi i Comandanti di corpo, accertata l'idoneità dell'aspirante allo speciale servizio mediante visita medica e le sue qualità morali, ne comunicheranno il nome ed il grado, l'arma e la specialità, al Comando del Corpo d'armata di Palermo che, in base alle indicazioni del Ministero delle Colonie, regola l'arruolamento.

Detto Comando darà il nulla osta, dopo di che l'atto d'arruolamento verrà fatto firmare e l'arruolato verrà subito, se lo chiederà, inviato in breve licenza di giorni 10 per poi raggiungere la base coloniale di Siracusa.

Le pratiche riguardanti i sottufficiali percorreranno invece la via gerarchica accompagnate da un rapporto informativo.

2. — I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato, i giovani che non hanno concorso ancora alla leva, residenti nel Regno, dovranno rivolgere le domande d'arruolamento, in carta da bollo da L. 1,00, al Comando del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono, corredando le domande dei seguenti documenti :

a) certificato dell'ufficio di stato civile da cui consti che l'aspirante è cittadino italiano, o naturalizzato oppure il foglio di congedo militare se trattisi di militari in congedo;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole, (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) certificato di nascita;

d) certificato d'iscrizione nelle liste di leva quando l'aspirante non abbia ancora soddisfatto agli obblighi di servizio militare;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica vidimato dal Sindaco del comune di domicilio;

f) attestato di moralità e di buona condotta, rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Sindaco del comune di domicilio;

g) atto di consenso del padre se l'aspirante è minorenne. In mancanza del padre è valido quello della madre, ed in mancanza di entrambi, del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Se l'aspirante è emancipato, deve produrre l'atto di consenso del curatore. Nell'atto di consenso deve essere esplicitamente dichiarato che esso è valevole per l'ammissione nel Regio corpo di truppe coloniali della Libia in genere.

I vari documenti, sulla produzione dell'attestato di povertà, potranno essere redatti in carta libera, meno l'atto di consenso.

Potranno essere aggiunti altri documenti comprovanti l'idoneità a compiere speciali servizi, onorificienze di guerra concesse, ecc.

La segnalazione delle domande dei militari in congedo o dei giovani non alle armi al Comando del Corpo d'armata di Palermo da parte dei Comandi di distretto verrà fatta in modo analogo a quanto è sopra prescritto per le domande presentate dai militari alle armi, e la firma sull'atto di arruolamento verrà fatta apporre non appena il Comando del Corpo d'armata suddetto avrà dato il nulla osta.

3. — Le domande dei cittadini italiani residenti all'estero debbono essere presentate alle Autorità diplomatiche e consolari nella cui giurisdizione gli aspiranti risiedono. Dette autorità dopo rigorosi accertamenti circa la moralità, la condotta degli aspiranti e la loro idoneità fisica al servizio in Colonia, trasmetteranno le domande documentate al Comando del Corpo d'armata di Roma che notificherà alle autorità stesse l'esito di dette domande.

I Sindaci, le Autorità diplomatiche e consolari provvederanno a facilitare le pratiche relative agli arruolamenti ed a fornire gli aspiranti all'arruolamento dei documenti di viaggio.

Tutti i posti d'organico per sottufficiali di fanteria e in parte quelli di sottufficiale delle altre armi sono coperti: sono però disponibili posti per sottufficiali di alcune specialità e servizi (sussistenza, genio, automobilisti, maniscalchi, armaioli).

Tuttavia le domande saranno tenute presenti per un anno dalla loro data.

Roma, addì 15 ottobre 1921.

Il Comandante del Distretto.

N. 554. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione delle bisacce di bardatura da cavalleria per il personale montato dei reggimenti di artiglieria da campagna.** — (Direzione generale artiglieria). — 4 novembre 1921.

Il Ministero ha determinato di adottare per i graduati a cavallo, personale al seguito e conducenti dei reggimenti di artiglieria da campagna le bisacce di bardatura da cavalleria (8-437) in sostituzione delle attuali valigie e borse di vacchetta nera munendo detto personale del sacco vestiario in analogia all'equipaggiamento prescritto per la cavalleria e per le batterie a cavallo.

Fino a quando non saranno completate le dotazioni di bisacce coperte di pelo si dovrà usare anche il tipo di bisacce di tela olona impermeabile grigio verde adottato temporaneamente nel 1917.

Per le distribuzioni che ne conseguono saranno emanate ulteriori disposizioni direttamente agli enti interessati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 555. — SCUOLE MILITARI - CONCORSI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 4 novembre 1921.

Per sopperire alle nuove esigenze che si verificano nell'insegnamento della tattica presso la scuola di guerra, si comunica che saranno scelti due insegnanti titolari di tattiva, invece di uno, nel concorso per insegnanti titolari presso la scuola di guerra, bandito colla circolare 587 *giornale militare* 1920, e colla successiva 74 del 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 556. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 4 novembre 1921.

Con riferimento al R. decreto-legge n. 1907 del 30 dicembre 1920 (circolare 47 *giornale militare* c. a.) e al R. decreto n. 655 del 21 aprile c. a. (circolare 310 *giornale militare* c. a.) si ritiene opportuno precisare con l'annessa tabella l'interpretazione che occorre sia data all'allegato n. 3 della circolare n. 647 del *giornale militare* 1920 circa la compilazione e revisione delle note caratteristiche.

I modelli 3, i quali devono essere annotati dal Capo di Stato Maggiore, dovranno nel numero prescritto di copie e non oltre il 15 dicembre p. v. (a seconda che trattasi di ufficiali inscritti o no sul quadro di avanzamento) essere trasmessi allo Stato Maggiore del R. esercito (ufficio R).

Per gli altri modelli dovranno, non oltre le epoche suddette, essere seguite le norme previste dal regolamento per le note caratteristiche, libro 2° capo 2°.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Ufficiali dipendenti dallo Stato maggiore del R. esercito in servizio presso le scuole militari.

ALLEGATO.

Se aggiunta o variante o sopressione	Pag.	Cas.	Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	1° Revisore	2° Revisore
Aggiunta	32	—	Capi reparto dello S. M. dirett. ist. geogr.	Capo di S. M.	—	—
Aggiunta	32	—	Comandanti di scuole militari e colon. comandanti le scuole centrali.	Dirett. superiore scuole militaei.	Capo di S. M.	—
Variante	36	1	Comandante di collegio militare.	Comandante di divisione.	Dirett. scuole militari.	—
Variante	34	5	Capo ufficio dello S. M. del R. esercito.	Ufficiale generale capo reparto.	Capo di S. M. dell'esercito.	—
Aggiunta	36	—	Colonnello capo ufficio della direzione superiore delle scuole.	Direttore sup. delle scuole.	Capo di S. M. dell'esercito.	—
Variante	40	4	Comand. in 2ª di scuole militari colon. insegnanti.	Comand. la scuola.	Dirett. sup. scuole militari.	Capo di S. M.
Variante	40	1	Uff. sup. e inf. effettivi o comandati allo S. M. R. esercito.	Ufficiale superiore da cui direttamente dipendono.	Capo ufficio.	Capo reparto.
Sopprimere	40	7	—	—	—	—
Aggiunta	40	—	Uff. sup. addetto all'istit. geogr. compresi gli uff. d'ammin.	Direttore in 2ª.	Dirett. dell'istituto.	Comandante di C. A.
Aggiunta	40	—	Uff. sup. addetti all'istituto geografico.	Comandante in 2ª (1).	Comandante la scuola.	Dirett. sup. scuole militari.
Sopprimere	40	2	—	—	—	—
Sopprimere	40	6	—	—	—	—
Aggiunta	44	—	Uff. sup. ed infer. della direz. super. delle scuole.	Colonn. capo ufficio.	Dirett. sup. delle scuole.	—
Variante	50	8	Cap. addetti alle scuole centrali militari.	Colonn. comandante.	Dirett. sup. delle scuole.	—
Variante	64	1	Addetti militari all'estero.	Gen. capo rep. oper.	Capo di S. M.	—
Variante	64	2	Coman. R. corpo truppe Eritrea.	C. S.	C. S.	—
Variante	66	2	Coman. R. corpo truppe Somalia.	C. S.	C. S.	—
Aggiunta	64	—	Coman. R. truppe della Tripolitania e Cirenaica.	Capo di S. M. dell'esercito.	—	—

(1) Per gli istituti militari che non hanno comandante in 2ª il compilatore delle note sarà il comandante la scuola, il 1° revisore il direttore superiore delle scuole.

(N. 41) A pagina 18 aggiungere: le note caratteristiche debbono essere compilate in triplice copia per gli ufficiali generali, per gli ufficiali di S. M. o in servizio di S. M. e delle categorie a disposizione.

(N. 43). A pagina 19 aggiungere: sia trasmessa la 3ª copia delle note compilate per gli ufficiali generali e per gli ufficiali di S. M. o in servizio di S. M. e delle categorie a disposizione allo S. M. del R. esercito che provvederà a conservarle nei suoi archivi.

Analoghe modificazioni dovranno essere fatte ai nn. 17 e 45 rispettivamente a pagina 9 e 19.

AVVISO

Dallo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra è stato pubblicato pel biennio 1915-1916 l'atlante del materiale di artiglieria che consta di 53 tavole cromolitografiche rappresentanti i particolari dei materiali e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Ogni copia dell'atlante, così completa, è in vendita al prezzo di L. 72.

Le richieste dovranno essere rivolte, insieme con l'importo, al « Ministero della guerra - Economato - Ufficio pubblicazioni militari - Roma ».

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 698, prima colonna, depennare il capitano *Borghesi* Vasco.
A pagina 698, seconda colonna, depennare il capitano *Bondei* Giovanni.
A pagina 699, prima colonna depennare il capitano *Cuomo* Pietro.
A pagina 700, prima colonna, depennare il capitano *Lojeri* Antonio.
A pagina 700, seconda colonna, depennare il capitano *Natoni* Mariano.
A pagina 702, prima colonna, depennare il capitano *Visetti* Mario.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30.**

(1847) — Roma, 1921-22 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1921 — 15 Novembre

N. 557 16 gennaio 1921. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna - Volume I (provvisorio) - « Servizio del cannone da 75/13 » (per batterie da montagna e someggiate) . . . . . *Pag.* 912

» **558 – 1 luglio 1921.** PUBBLICAZIONI MILITARI. Istruzione sul materiale da 75 mod. 912 per l'artiglieria a cavallo . . . . . *Pag.* 912

» **559 – 24 agosto 1921.** SERVIZIO SANITARIO. R. decreto-legge n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare . . . . . *Pag.* 913

» **560 3 novembre 1921.** — RECLUTAMENTO. Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375 che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare. *Pag.* 914

» **561 30 settembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Decreto ministeriale che stabilisce la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per i servizi resi nel luogo di residenza al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1301 . . . . . *Pag.* 916

» **562 – 1 novembre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1900 . . . . . *Pag.* 916

» **563 – 3 novembre 1921.** RECLUTAMENTO. Concessione di passaporti agli inscritti di leva delle nuove provincie . . . . . *Pag.* 917

» **564 – 5 novembre 1921.** — TRASPORTI. – Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno . . . . . *Pag.* 918

» **565 14 novembre 1921.** – SCUOLE MILITARI. Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio. . . . . *Pag.* 919

» **566 14 novembre 1921.** – SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnico automobilistica per gli ufficiali inferiori in S. A. P. del corpo automobilistico e dell'arma di artiglieria delle specialità aventi automezzi in dotazione organica. *Pag.* 919

» **567 14 novembre 1921.** – SERVIZIO TERRITORIALE. Modificazione al regolamento sul servizio territoriale . . . . . *Pag.* 920

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 920

Circolare N. 557. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna - Volume I (provvisorio) - « Servizio del cannone da 75/13 » (per batterie da montagna e someggiate).** (Direzione generale artiglieria). — 16 gennaio 1921.

E' stato pubblicato il regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna - Volume I (provvisorio) - « Servizio del cannone da 75/13 » (per batterie da montagna e someggiate) il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al Ministero guerra (Direzione generale artiglieria)	copie	N. 10
Id. id. (Stato Maggiore R. esercito)	»	» 10
All'ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione	»	» 5
Alla direzione superiore delle scuole militari	»	» 2
Ai comandi designati d'armata	»	» 1
All'ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	» 5
Ai comandi di corpo d'armata	»	» 2
Ai comandi di divisione	»	» 2
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	» 2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria campagna (5, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21 e 27)	»	» 16
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna (rimanenti).	»	» 7
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	»	» 33
Id. id. id. pesante campale	»	» 2
Id. id. id. pesante	»	» 2
Id. id. id. costa	»	» 2
Al comando del reggimento artiglieria autoportato	»	» 1
Alle direzioni di artiglieria	»	» 1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria	»	» 2
Alla direzione dell'arsenale di costruzione di Torino	»	» 1
Id. id. id. di Napoli	»	» 1
Alla direzione del laboratorio di precisione	»	» 1
Alla scuola centrale di artiglieria	»	» 10
Al comando della scuola d'applicazione di artiglieria	»	» 1
Al comando in 2ª della scuola d'applicazione di artiglieria e genio.	»	» 5
Al comando in 2ª dell'accademia militare	»	» 5
Al comando della scuola militare	»	» 2
Al comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	» 2
Al comando della scuola d'applicazione di cavalleria	»	» 2
Alla direzione della « Rivista d'artiglieria e genio »	»	» 1

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 4,65.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 558. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul materiale da 75 mod. 912 per l'artiglieria a cavallo.** — (Direzione generale artiglieria). — 1 luglio 1921.

E' stata pubblicata la « Istruzione sul materiale da 75 mod. 912 per l'artiglieria a cavallo », la quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero, distribuita come qui di seguito viene indicato:

Al Ministero guerra (Direzione generale artiglieria)	copie	N.	5
Id. id. (Stato Maggiore R. esercito)	»	»	3
All'ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni	»	»	2
All'ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	»	2
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria	»	»	2
Al comando reggimento artiglieria autoportato	»	»	3
Al comando gruppo batterie a cavallo	»	»	1
Alle batterie a cavallo	»	»	2
Al comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	2
Al comando dell'accademia militare	»	»	5
Al comando della scuola centrale d'artiglieria	»	»	2
Alla direzione dell'arsenale di costruzione di artiglieria di Napoli.	»	»	2
Id. id. id. id. di Torino.	»	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 3.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 559. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto-legge n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 24 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 245, del 18 ottobre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156;
Visto il R. decreto 20 aprile 1920 n. 452 (articolo 5 lettera *b*);
Visto il decreto-legge 5 novembre 1920 n. 1597;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'elenco delle imperfezioni ed infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, allegato *A*, adottato con decreto luogotenenziale numero 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 33 è soppresso e sostituito dal seguente:

33. — La congiuntivite granulosa (tracoma) e le altre congiuntiviti manifestamente croniche, sia l'una che le altre accertate con osservazione in ospedale militare e dopo trascorso il periodo di rivedibilità. Nei militari dopo infruttuosa cura (vedi avvertenza 4).

b) L'art. 69 è soppresso e sostituito dal seguente:

69. — L'ernia inguinale unilaterale non riducibile e non contenibile ovvero allo stato di oscheocele, e tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili o non contenibili con comuni apparecchi o comunque complicate, l'ernia crurale, le ernie doppie, anche se di forma e sede diversa ed anche se una di esse sia rappresentata da una semplice punta, in ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

c) All'avvertenza 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando si ha motivo di ritenere che la malattia è guaribile in pochi giorni, o vi

ha dubbio di provocazione, o di aggravamento volontario, il direttore dell'ospedale è autorizzato a trattenere in cura anche gli inscritti inviati in osservazione dal consiglio di leva ».

Art. 2.

All'elenco allegato *B*, che fa seguito allo stesso decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sono soppressi gli articoli 4 e 5.

b) L'articolo 7 è così modificato:

7. — L'ernia inguinale unilaterale fino al grado di bubbonocele, riducibile e contenibile, la punta d'ernia bilaterale, le altre forme di ernie viscerali unilaterali riducibili e contenibili (esclusa la crurale).

c) E' aggiunto il seguente articolo:

19. — Tutte le malattie, imperfezioni o deformità di carattere permanente non specificate in questo elenco, che rendono palesemente inabili al servizio militare incondizionato, daranno luogo all'assegnazione in modo permanente ai soli servizi sedentari soltanto dopo essere state accertate in ospedale militare da un collegio medico presieduto dal direttore dello stesso ospedale.

d) Al N.B. l'ultimo periodo della lettera *b*) è abrogato e sostituito dal seguente.

« Lo stesso giudizio potrà essere emesso solamente dal direttore di sanità o dal collegio medico superiore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI — GASPAROTTO.

N. 560. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 novembre 1921.

1. Col 2 corrente mese è entrato in vigore il R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare. Perciò in tutte le visite da farsi ad inscritti di leva od a militari alle armi dovranno i consigli di leva e le autorità militari tenere presenti le modificazioni portate dal detto R. decreto-legge.

2. Per quanto riguarda le visite già effettuate dai consigli di leva ai giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1902 sia per ragione di nascita che per rimando da leve precedenti, questo Ministero dispone quanto appresso:

a) Gli uffici di leva dovranno subito verificare attentamente sulle schede personali quali fra gli inscritti predetti arruolati con idoneità a servizi sedentari risultino affetti da tracoma o congiuntiviti manifestamente croniche o da ernia. Per ciascuno di essi esamineranno quindi se dalle relazioni mediche delle visite di osservazione, cui devono essere stati sottoposti a senso del n. 15, lettera *b*) della circolare n. 401 del 22 luglio scorso (relazioni mediche che gli uffici di leva richiameranno temporaneamente dal rispettivo distretto militare) si rilevi in modo indubbio che l'infermità che ha provocato la destinazione a servizi sedentari raggiunga gli estremi voluti dall'art. 33 o dall'art. 69 dell'elenco delle infermità, quali sono stati modificati dal succitato R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375.

b) In caso affermativo i signori prefetti o sottoprefetti, senza che occorra ulteriore speciale autorizzazione da parte di questo Ministero, provocheranno dal consiglio di leva, in sostituzione della precedente decisione di arruolamento, la nuova decisione di rivedibilità o di riforma se ricorra l'applicazione dell'art 33 (tracoma e congiuntiviti manifestamente croniche) o senz'altro di riforma se ricorra l'applicazione dell'art. 69 (ernie). Si ricordi a questo proposito che l'arruolamento con destinazione a servizi sedentari va mantenuto per quelli affetti dalle specie di ernia previste dall'art. 7 dell'allegato *B* quale è stato modificato dal citato R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375.

c) Qualora dalle relazioni mediche delle visite di osservazione non si rilevi a sufficienza se siano o no applicabili i nuovi articoli 33 e 69 dell'elenco delle infermità, i prefetti e sottoprefetti, senza che occorra un nuovo intervento degli inscritti dinanzi al consiglio di leva, dovranno precettare gli inscritti stessi a presentarsi a nuova visita d'osservazione presso un ospedale od infermeria presidiaria secondo le norme contenute nel n. 15, lettera *b*) della circolare n. 401 del 22 luglio 1921.

In base alla relazione medica di questa nuova visita i consigli di leva pronunceranno poi la decisione che sarà del caso, rimanendo così, ove occorra, annullata quella precedente.

d) Siccome la punta d'ernia bilaterale dava luogo ad idoneità a servizio incondizionato, mentre colle modificazioni portate dal più volte citato R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375 essa è ora causa di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, gli uffici di leva dovranno anche verificare sulle schede personali della classe 1902 se fra gli arruolati idonei ad incondizionato servizio si trovi qualche inscritto che dal parere medico o dal risultato della visita di osservazione risulti in modo indubbio affetto da punta d'ernia bilaterale. In caso affermativo i consigli di leva ne pronuncieranno l'assegnazione a servizi sedentari se tale circostanza risulta accertata in visita d'osservazione, o promuoveranno invece la visita d'osservazione in caso contrario, attenendosi poi a quanto è detto alla lettera *c*).

3. Per quanto riguarda i militari già arruolati, sia alle armi, sia in congedo, i singoli comandi di corpo dovranno provvedere perchè quelli già alle armi o che in seguito vi si presenteranno siano sottoposti a rassegna:

a) per la riforma o la rivedibilità se risultino trovarsi nelle condizioni di cui al nuovo articolo 33 e per la riforma se in quelle dell'art. 69 dell'elenco *A*;

b) per l'eventuale assegnazione ai servizi sedentari se si trovino nelle condizioni di cui al nuovo articolo 7 dell'elenco *B*.

Per gli altri militari in congedo che si presentassero alle rassegne mensili (§§ 47 e seguenti del regolamento sul servizio delle rassegne) le autorità mediche militari competenti applicheranno le nuove disposizioni.

Per i militari tracomatosi inviati in congedo in seguito alla circolare n. 15084 diretta ai comandi di corpo d'armata in data 27 ottobre scorso i comandi di corpo provvederanno perchè il congedo sia cambiato in decisione di riforma.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 561. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **Decreto ministeriale che stabilisce la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per i servizi resi nel luogo di residenza al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1301.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 30 settembre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 che stabilisce, in caso di missione, le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921 n. 221 recante modificazioni al predetto decreto luogotenenziale 14 settembre 1918;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1919, con cui è fissata la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per i servizi resi nel luogo di residenza al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra ai sensi dell'art. 5 del citato decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311;

DECRETA:

Articolo unico.

La quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per i servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito delle piccole distanze al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra ai sensi dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è stabilita nella misura di cui in appresso:

Volontari, L. 7.50.

Personale con stipendio o retribuzione inferiore a L. 6400, L. 7.50.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 6400 ed oltre ma inferiore a L. 8600, L. 10.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 8600 ed oltre ma inferiore a L. 10,500, L. 12.50.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 10,500 o superiori, L. 15.

Commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L. 5.

Il decreto ministeriale 20 aprile 1919 è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 562. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 novembre 1921.

1. Questo Ministero determina che il giorno 15 dicembre 1921 sia iniziato ed entro dieci giorni al massimo sia condotto a termine, l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa:

a) nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1900 i quali, per aver prestato i primi undici mesi di servizio tra il marzo 1918 e il febbraio 1919, e per aver ripreso poi servizio nel gennaio 1920 rimanendovi ininterrottamente, avranno in complesso prestato

alla data suddetta oltre 33 mesi di servizio. Sono perciò esclusi dal presente congedamento quei militari i quali, come appartenenti alle provincie già invase dal nemico o come residenti all'estero o come idonei ai soli servizi sedentari o come arruolati durante la leva della classe 1901, o come rimasti in congedo provvisorio od in licenza illimitata per avere altro fratello alle armi, ecc. hanno complessivamente prestato un servizio di minor durata dei suddetti;

b) nati in qualsiasi quadrimestre dell'anno 1900 e posteriormente, qualora, per aver prestato servizio come volontari di guerra o per altre circostanze, abbiano già compiuto alla data suddetta un servizio complessivo di oltre 33 mesi;

c) nati in anni successivi al 1900, i quali, per essersi arruolati quali volontari di guerra anteriormente alla propria classe di nascita, abbiano titolo al congedamento colla classe 1900 in base alle disposizioni della circolare 145 del *giornale militare* 1919 purchè però abbiano compiuto complessivamente almeno due anni di servizio;

d) nati in qualsiasi anno, i quali abbiano titolo al congedamento colla classe 1900 a senso del n. 3 lettera *a*) della circolare n. 591 del *giornale militare* 1920 (1) purchè però abbiano compiuto complessivamente almeno due anni di servizio.

2. I militari nati nel terzo quadrimestre o anteriormente che non possano essere inviati in congedo il 15 dicembre p. v., per non aver ancora compiuto alla data suddetta il prescritto periodo di servizio, saranno congedati in seguito a mano a mano che lo compiranno.

3. Le disposizioni per effettuare il congedamento ordinato dalla presente circolare sono quelle stesse contenute nei numeri 2 e seguenti della circolare 351 del *giornale militare* 1921, quali furono chiarite e completate dalla successiva circolare 385.

Per quanto riguarda gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi si terrà presente inoltre la circolare 512 del *giornale militare* c. a.

4. Dalla data della presente circolare potranno essere concesse, a cura dei comandi dei corpi, licenze straordinarie in attesa di congedo, a quelli dei militari aventi titolo al congedamento disposto per il giorno 15 dicembre 1921 i quali ne facciano domanda e comprovino che sono iscritti studenti di scuole medie per l'anno scolastico 1921-22 e che, ove non potessero subito riprendere i loro studi, perderebbero irremissibilmente l'anno scolastico in corso.

5. Lo specchio graduale numerico, distinto, per arma, per corpo e specialità, dei militari congedati in base alla presente circolare sarà inviato dai distretti a questo Ministero entro il giorno 15 gennaio 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

---

(1) Sono cioè i militari arruolati durante la leva sulla classe 1901 che abbiano prestato un precedente servizio alle armi per un periodo superiore ai sei mesi o come volontari di guerra o come inscritti di leva precedente mandati poi rivedibili alla leva 1901 in seguito a rassegna.

N. 563. — RECLUTAMENTO. — **Concessione di passaporti agli inscritti di leva delle nuove provincie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 novembre 1921.

Per effetto del R. decreto n. 1331 del 19 settembre 1921, col 2 novembre corr. è entrato in vigore nelle nuove provincie il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto del 21 dicembre 1911 n. 1497.

Deve perciò con tale data cessare nei detti territori l'applicazione delle leggi austro-

ungariche anche per quanto riguarda la concessione dei passaporti agli inscritti di leva, concessione che è precisamente contemplata dall'art. 8 del citato testo unico.

Tale concessione è disciplinata dal capo XXVIII dell'istruzione per il servizio della leva all'estero le cui disposizioni devono quindi essere tenute presenti. A questo riguardo, nella considerazione che i giovani nati negli anni 1901 e 1902 pertinenti alle nuove provincie saranno chiamati alla leva solo nel prossimo anno 1922, questo Ministero determina che essi debbano essere considerati alla stessa stregua dei giovani che chiedono il passaporto in prossimità dell'apertura della leva, sebbene abbiano oltrepassato l'età di 19 anni. Ad essi dunque potranno essere applicati i paragrafi 222 e seguenti della citata istruzione.

Nell'attesa che siano costituiti gli uffici di leva nei territori annessi e che il Ministero abbia emanato le norme per il loro funzionamento, le attribuzioni dei prefetti e sottoprefetti contemplate nel predetto capo XXVIII della istruzione saranno deferite ai commissari civili. Laddove l'istruzione per il servizio della leva all'estero prescrive la visita da parte dei consigli di leva, essa, finchè non funzionino regolarmente i consigli stessi, dovrà avere luogo presso i comandi di presidio forniti di ufficiale medico.

Il risultato della visita dovrà dai detti comandi essere trasmesso ai competenti commissari civili, i quali provvederanno in base a quanto è disposto dai paragrafi 222 e seguenti della più volte citata istruzione, tenendo presente che, per effetto del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452, le assegnazioni alla 2ª e 3ª categoria sono state abolite e che a quegli inscritti che dimostrino di avere titolo alla riduzione di ferma a senso degli articoli 8 e 9 del detto R. decreto-legge dovranno applicarsi le disposizioni stabilite nella predetta istruzione per gli inscritti che avevano titolo alla abrogata assegnazione in 2ª categoria.

I signori commissari civili dovranno annotare su uno speciale registro gli inscritti che abbiano firmato l'atto di sottomissione per espatriare. Questo registro dovrà essere consegnato all'ufficio di leva non appena questo sarà regolarmente costituito e l'ufficio prenderà nota a suo tempo del rilascio dell'atto di sottomissione sulla scheda personale dell'inscritto, affinchè il consiglio di leva ne abbia poi notizia quando l'inscritto sarà chiamato all'esame personale ed arruolamento.

All'atto di rilasciare il passaporto i signori commissari civili dovranno informare gli inscritti che, se verranno arruolati, dovranno, senza attendere la notifica di alcun precetto speciale, presentarsi alle armi alla data che sarà fissata a suo tempo dal Ministro della guerra, anzichè il 1° dicembre come è indicato nel citato paragrafo 222.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 564. — TRASPORTI. — **Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 novembre 1921.

Pervengono a questo Ministero da parte degli enti dipendenti richieste di copie del «*Prontuario delle distanze chilometriche fra le varie stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali*» aggiornato con le linee delle nuove provincie. Se non che tale pubblicazione è da tempo esaurita e non si ritiene opportuno, per vario ordine di motivi, di addivenire ora alla nuova edizione di essa, completata come sopra. Epperò, per il calcolo delle distanze, i vari enti potranno valersi dell'orario generale ufficiale delle FF. SS. edito dai fratelli Pozzo, del quale si autorizza l'acquisto, nel numero di copie strettamente necessario, di un esemplare all'anno ponendo la relativa spesa a carico del fondo per le spese d'ufficio.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 565. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 novembre 1921.

Con riferimento alla circolare 39 *giornale militare* c. a. si comunica che il termine del 2° periodo dell'attuale corso d'applicazione viene portato dal 28 febbraio al 31 marzo 1922.

Gli esami di riparazione, per tale periodo, avranno inizio il 1° maggio 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 566. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione tecnico automobilistica per gli ufficiali inferiori in S. A. P. del corpo automobilistico e dell'arma di artiglieria delle specialità aventi automezzi in dotazione organica.** — (Ufficio automobilistico). — 14 novembre 1921.

Il Ministero, tenuto conto che i corsi tecnico automobilistici già svolti per effetto della circolare 481 *giornale militare* 1920 hanno sensibilmente migliorato le condizioni del personale ufficiale addetto alle unità del corpo automobilistico e che con l'istituzione dei corsi superiori di cui alla circolare 370 *giornale militare* c. a. si verranno ad ottenere ulteriori e sensibili miglioramenti nei quadri della specialità, ritiene opportuno determinare una maggiore partecipazione ai corsi di cui alla circolare 481 *giornale militare* 1920 degli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di artiglieria, nella considerazione che il completamento delle dotazioni di automezzi, testè effettuato presso le varie specialità dell'arma, esige, nel personale ufficiale ad esse addetto, quelle cognizioni tecniche indispensabili per garantire la conservazione e l'impiego degli automezzi stessi.

È pertanto determina quanto segue:

A datare dal 1 gennaio 1922 e ad ogni corso che avrà luogo presso il centro automobilistico di Roma, ai sensi della circolare 481 *giornale militare* 1920 i comandi sottoindicati provvederanno ad avviare il numero di ufficiali inferiori a fianco di ognuno indicati:

Corpo automobilistico:			
Direzione centrale automobilistica			N. 1
Centri automobilistici			» 1
Arma artiglieria:			
Reggimenti artiglieria	pesanti campali		N. 1
Id.	id.	pesanti	» 1
Id.	id.	da costa	» 1
Id.	id.	autoportato	» 1
Depositi scuole controaerei			» 2

I comandi di corpo d'armata provvederanno a segnalare a questo Ministero (ufficio automobilistico), quindici giorni prima dell'inizio del corso, i nomi degli ufficiali delle unità sopra indicate, da essi rispettivamente dipendenti, che vi parteciperanno.

Il n. VII della circolare 481 *giornale militare* 1920 e la circolare 92 *giornale militare* c. a. s'intendono abrogati.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 567. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazione al regolamento sul servizio territoriale.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 14 novembre 1921.

Con riserva di apportare le conseguenti e necessarie varianti al regolamento sul servizio territoriale (parte III, parag. 324) rimane fissato che il trasporto funebre di militari decorati con medaglia d'oro al valor militare dovrà essere effettuato sopra un affusto di cannone.

Il Ministro — GASI AROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 694, prima colonna depennare i capitani *Bruno* Agostino e *Bianchi* Mario.
A pagina 695, seconda colonna, depennare il capitano *Grillo* Francesco.
A pagina 696, prima colonna, depennare i capitani *Marini* Annibale, *Mandrioli* Rino, *Moretti* Enrico, *Martini* Antonio, *Mirabella* Achille.
A pagina 696, seconda colonna, depennare il capitano *Mauro* Raffaele.
A pagina 697, prima colonna, depennare il capitano *Ranieri* Tommaso.
A pagina 698, seconda colonna, depennare il capitano *Bartolotta* Gaetano.
A pagina 699, prima colonna, depennare il capitano *Cibrari* Giuseppe.
A pagina 699, seconda colonna, depennare i capitani *Farina* Luigi e *Gambini* Antonio.
A pagina 700, prima colonna, depennare i capitani *Longo* Igino, *Manno* Francesco, *Migliori* Salvatore.
A pagina 700, seconda colonna, depennare i capitani *Olivati* Giuseppe, *Polini* Gaspare e *Pica* Lorenzo.
A pagina 701, prima colonna, depennare il capitano *Pinca* Umberto.
A pagina 701, seconda colonna, depennare il capitano *Simonetti* Ferruccio.
A pagina 702, prima colonna, depennare i capitani *Baldetti* Ascanio, *Vianelli* e *Bacigalupo*.
A pagina 703, seconda colonna, depennare il capitano *Montanari* Augusto, tenente *Lentini* Vincenzo e il capitano *Mastrorilli* Napoleone.
A pagina 704, seconda colonna, depennare i tenenti *Santangelo* Giulio, *Spatafora* Nicolò e *Velluva* Francesco.

Dispensa 48ª, anno 1921, circolare 533.

A pagina 872, seconda colonna, dopo il tenente *Monti* Enea aggiungere il tenente *Magliari* Luigi.

Dispensa 52ª, anno 1921, circolare 552.

A pagina 899, 31ª riga, *ove dice*: Condono delle punizioni di cui al R. decreto, *leggasi*: Condono delle punizioni di cui al R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.

Dispensa 52ª, anno 1921, circolare 556.

A pagina 907, 9ª riga, *invece di*: non oltre il 15 dicembre p. v., *leggasi*: non oltre il 1° e il 15 dicembre p. v.
A pagina 908, nell'intestazione dello specchio della predetta circolare, *invece di*: ufficiali dipendenti dallo Stato Maggiore del R. Esercito in servizio presso le scuole militari, *leggasi*: ufficiali dipendenti dallo Stato Maggiore del R. Esercito e in servizio presso le scuole militari.
A pagina 908, in fondo allo specchio, nel (n. 43) riferentisi alle note, prima riga, depennare le parole: per gli ufficiali generali.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20.

(1935) — Roma, 1921-22 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1921 — 19 Novembre

N. 568 - 16 marzo 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il pezzo da 77/27 mod. 905/908 (edizione 1921) . . . . . *Pag.* 921

» **569 - 16 ottobre 1921.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. Esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale . . . . . *Pag.* 922

» **570 - 24 ottobre 1921.** GIUSTIZIA MILITARE. R. decreto n. 1419, che concede amnistia ed indulto per reati comuni ed in materia finanziaria . *Pag.* 922

» **571 - 17 novembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Invio e richieste di materiali all'officina di costruzione del genio militare di Pavia da parte di corpi ed uffici del R. Esercito . . . . . *Pag.* 925

» **572 - 17 novembre 1921.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 925

» **573 - 17 novembre 1921.** — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni. . . . . *Pag.* 925

» **574 - 17 novembre 1921.** DISPOSIZIONI VARIE. — Scioglimento del consorzio nazionale per l'utilizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra. *Pag.* 926

» **575 - 17 novembre 1921.** — RECLUTAMENTO. — Proroga di termini per la concessione del nulla osta al passaporto alle reclute della leva in corso . . *Pag.* 926

» **576 - 17 novembre 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 6ª applicazione del R. decreto n. 710 . . . . . *Pag.* 927

» **577 - 17 novembre 1921.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa la indennità caro-viveri *Pag.* 927

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 931

Circolare N. 568. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il pezzo da 77/27 mod. 905/908 (Edizione 1921).** — (Direzione generale artiglieria). — 16 marzo 1921.

Sono state pubblicate le Tavole di tiro per il pezzo da 77/27 mod. 905/908 (edizione 1921).

Il Ministero ha già provveduto alla distribuzione di tale pubblicazione alle colonie interessate.

I comandi, i corpi e gli uffici territoriali, ai quali dette tavole di tiro potranno interessare, ne chiederanno — con le norme prescritte dalla circolare 299 *giornale militare* c. a. — le copie loro strettamente occorrenti, direttamente all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 3,45.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 569. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. Esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1920;
Visto il R. decreto 29 agosto 1920;
Visto il R. decreto 29 novembre 1920;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1920 n. 1907;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1921;
Visto il R. decreto 26 giugno 1921;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A far parte della commissione di cui ai regi decreti sopracitati, in sostituzione dei senatori del Regno *Bergamasco* ing. Eugenio, ministro della marina e *Rolandi Ricci* avv. Vittorio, ambasciatore di S. M., sono chiamati i senatori del Regno *Berenini* avv. prof. Agostino e *Quartieri* nobile ing. Ferdinando, ed in sostituzione dei deputati al Parlamento *Gasparotto* avv. Luigi, ministro della guerra, *Bevione* avv. Giuseppe, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri e *Colaianni* prof. dott. Napoleone, sono chiamati i deputati al Parlamento *Lanza di Trabia* dott. Giuseppe, *Bonardi* avv. Carlo e *De Gaspari* dott. Alcide.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 570. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1419, che concede amnistia ed indulto per reati comuni ed in materia finanziaria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili e giustizia militare). — 24 ottobre 1921. — (Gazzetta Ufficiale n. 253, del 27 ottobre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato della giustizia e per gli affari di culto, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; coi ministri delle finanze e della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concedeuta amnistia per i seguenti reati preveduti nel codice penale:
a) delitti contro la libertà del lavoro (articoli 165, 166, 167);
b) furto semplice, allorchè sia stato commesso in aperta campagna su legna da ardere o su frutti pendenti o raccolti sempre quando il valore della cosa che ne ha formato oggetto non superi le lire cento (art. 402).
Il valore si ha come superiore alle lire cento, se, non essendo stato determinato

nel periodo della istruzione, non sia stato accertato dal giudice di prima cognizione o di appello;

c) spigolamento, pascolo abusivo, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, quando il danno arrecatovi o liquidato dal giudice non superi L. 20 (art. 405, 426);

d) contravvenzioni in ispecie menzionate nel libro III, tranne quelle indicate negli articoli 454, 457, 460 a 470, 484 a 48, 488, 489, 490, 492, 493.

Art. 2.

E' conceduta altresì amnistia:

1° Per i reati commessi ovunque e con qualsiasi mezzo preveduti nel codice o in ogni altra legge penale, che abbiano avuto per causa o per fine la situazione determinatasi in Fiume e nella Dalmazia, successivamente all'armistizio 4 novembre 1918.

Questa disposizione non si applica all'omicidio volontario non commesso nell'attualità della lotta;

2° Per i seguenti reati, qualora siano commessi in occasione di agitazioni agrarie, ovvero abbiano avuto per oggetto la invasione dei terreni o fabbricati rustici e la invasione abbia avuto termine anteriormente alla pubblicazione del presente decreto:

a) esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articolo 235);

b) violazione privata (art. 154);

c) violazione di domicilio (art. 157);

d) danneggiamento (art. 421, p. 1°);

e) appropriazione indebita (articoli 417, 419);

f) estorsione (art. 407);

3° Per i reati commessi dai proprietari, dai possessori o da persone che si trovavano nei terreni o nei fabbricati rustici per ragioni di custodia o in virtù di qualsiasi rapporto giuridico con essi, diretti ad impedire la consumazione dei delitti preveduti nel precedente n. 2 o immediatamente dopo che i medesimi furono consumati.

Questa disposizione non si applica ai reati preveduti negli articoli 364 a 368 e 372, cap. 1, nn. 1 e 2 del codice penale.

Art. 3.

Sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre mesi e quelle pecuniarie non superiori a lire duemila e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggersi qualora non siano applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7.

Questo indulto non si estende alle pene relative ai reati preveduti:

a) nelle leggi finanziarie;

b) nei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497;

c) negli articoli delle seguenti leggi;

I. — 168, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 419, 421, 364 a 368, 372, 460 a 464, 468 a 493 del codice penale.

II. — 11, 19, 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889.

III. — 2, 3, 4, della legge 2 luglio 1908, n. 319.

IV. — 1, 2, 4, 5, 6 del R. decreto 3 agosto 1919, n. 360.

V. — 247 del codice di commercio.

Art. 4.

Sono condonate le pene inflitte o da infliggersi per i reati menzionati nell'articolo 2, n. 2, se il condannato o l'imputato alla data di pubblicazione del presente, non abbia ancora rilasciato i terreni o i fabbricati rustici invasi, ma li rilasci entro il termine di 20 giorni dalla data della pubblicazione predetta o, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia stata riconosciuta al condannato, o si riconosca all'imputato, l'applicabilità dell'art. 236 del codice penale, ovvero l'occupazione permanga col consenso dei proprietari degli aventi diritto.

Art. 5.

L'indulto stabilito negli articoli 3 e 4 si ha come non conceduto quando l'imputato o il condannato entro il termine di cinque anni commetta un delitto. In questo caso la pena è espiata secondo la disposizione dell'art. 76 del codice penale.

Art. 6.

L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 1, 2, nn. 2 e 3; 3 e 4 non si applicano a coloro ai quali il giudice abbia inflitta la sottoposizione alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza con sentenza passata in giudicato, agli ammoniti ed a coloro che abbiano riportata, condanna per i reati preveduti negli articoli 248, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 364 a 368 del codice penale e per quelli menzionati nell'articolo 3, cap. lettera *c*), nn. II e III del presente decreto.

Art. 7.

E' conceduta amnistia:

a) per i reati preveduti nei seguenti articoli del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740:

articolo 18, purchè il frumento o la farina o la semola o la pasta ovvero il pane non superi la quantità di 10 quintali;

articolo 20, purchè l'ulteriore abburattamento di farina non superi la quantità suindicata;

articolo 21, relativo all'illegale detenzione di apparecchi di abburattamento;

b) per i reati preveduti negli articoli 2 e 8 del decreto luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 8.

E' conceduta amnistia:

a) per i reati annonari preevduti da disposizioni pubblicate nei territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n. 1778, in applicazione di analoghe norme emanate nelle vecchie provincie del Regno.

Il beneficio si applica ai reati di competenza sia delle autorità giudiziarie sia di quelle politiche nei territori annessi, con le condizioni e nei limiti stabiliti dal R. decreto 10 aprile 1921 n. 406;

b) per le contravvenzioni di ogni ordine di competenza delle autorità politiche, di pubblica sicurezza e delle autorità comunali dei territori annessi.

Ove si tratti di contravvenzione ad una disposizione che vieta di compiere un atto senza licenza o speciale permesso dell'autorità, oppure di mancato adempimento ad un obbligo incombente per legge o per disposizione dell'autorità, il beneficio non si applica a favore di coloro che nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto non si conformino, essendone in grado, alle relative prescrizioni.

Per le contravvenzioni ai prezzi massimi dei generi di prima necessità, prevedute dall'ordinanza austriaca 24 marzo 1917 B. L. I., n. 131, il beneficio è limitato ai privati che abbiano acquistato o trattato l'acquisto di tali generi per bisogni propri o della famiglia e non per fini di commercio.

Art. 9.

L'amnistia e l'indulto conceduto negli articoli 1, 2, 3 e 4, con le modalità e condizioni indicate negli articoli 4, 5 e 6, si applicano anche ai corrispondenti reati commessi nelle provincie annesse e preveduti nel codice o in altre disposizioni penali ivi vigenti.

Gli effetti dell'amnistia sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura penale vigente nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — SOLERI — GASPAROTTO.

N. 571. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Invio e richieste di materiali all'officina di costruzione del genio militare di Pavia da parte di corpi ed uffici del R. Esercito.** — (Servizio del genio). — 17 novembre 1921.

E' a conoscenza del Ministero che enti militari inviano, talvolta senza preavviso, all'officina del genio in Pavia, materiali che per il cattivo stato d'uso non sono più utilizzabili, nemmeno con opportune riparazioni, oppure non occorrenti ai bisogni dell'esercito e perciò da alienarsi.

Ciò implica un lavoro non lieve per la officina, sia per il ritiro e trasporto dei materiali stessi nei magazzini, sia per le successive operazioni di ricognizione, di dichiarazione fuori servizio e di alienazione, operazioni queste cui debbono invece provvedere gli enti che hanno in carico i materiali.

Perchè il servizio del materiale proceda con la dovuta speditezza e non si abbiano fra l'altro a sostenere inutili spese di trasporto, si prescrive a tutti gli enti militari di astenersi dall'inviare alla predetta officina dei materiali, senza richiedere direttamente alla stessa l'autorizzazione con la trasmissione della distinta dei materiali e dei dati relativi allo stato d'uso.

Le spedizioni poi dovranno sempre effettuarsi in base alle norme in vigore.

I reggimenti ed i depositi del genio continueranno ad attenersi alle disposizioni dell'art. 112 della istruzione sul servizio dei lavori e dei materiali del genio (1 marzo 1912) circa la rinnovazione, acquisto e mantenimento dei materiali ad essi in carico.

E' a conoscenza inoltre che enti militari richiedono direttamente alla officina del genio in Pavia materiali vari, inviando talvolta anche sul posto propri incaricati.

Essendo necessario disciplinare la cessione di materiali in base alle norme permanenti in vigore, si raccomanda ai corpi ed uffici del R. esercito di astenersi dal rivolgersi direttamente alla prefata officina, anche per bisogni di carattere urgente, a meno che non si tratti di materiali previsti dalle circolari n. 363 del *giornali militare* 1912 e n. 36 del *giornale militare* 1920, pei quali restano in vigore le disposizioni in esse contenute.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 572. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 17 novembre 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Bari - tenenza di FRANCAVILLA FONTANA.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 573. — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Direzione generale leva e truppa). — 17 novembre 1921.

A seguito della circolare 497 *giornale militare* c. a. si determina che i sergenti maggiori del personale di governo dei depositi cavalli stalloni, aspiranti all'avanzamento a scelta al grado di maresciallo, siano esaminati sulla «Parte comune a tutte le

armi e servizi » (circolare 497 sopracitata), ad eccezione dei paragrafi relativi al « Servizio in guerra » ed alla « fortificazione campale ».

Si prescrive inoltre che gli aspiranti dimostrino:

a) di possedere piena idoneità alle funzioni di istruttore sia a piedi, sia a cavallo, in riguardo all'istruzione individuale;

b) di conoscere le più importanti nozioni di ippologia: Conformazione esterna del cavallo - Divisione del corpo del cavallo - Igiene - Alimentazione - Bevande - Scuderie - Pulizia del cavallo - Malattie più comuni;

c) di saper cavalcare bene;

d) di saper prestare le prime cure a un cavallo nelle più comuni malattie o nelle lesioni più frequenti (coliche, ferite, contusioni, chiodi da strada, ecc.);

e) di essere a conoscenza delle nozioni principali sulle razze e tipi dei riproduttori; delle norme per l'accoppiamento, e per il servizio delle stazioni di monta;

f) di conoscere le mansioni spettanti ai palafrenieri e direttori di stazione in riguardo alla cura e buona conservazione degli stalloni;

g) di saper tenere i registri di monta, e la contabilità della stazione di monta.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 574. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scioglimento del consorzio nazionale per l'utilizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra).** — Segretariato generale - Ragioneria). 17 novembre 1921.

Si avverlono gli enti militari che, con R. decreto 28 ottobre u. s., fu provveduto allo scioglimento del consorzio nazionale per l'utilizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra e che, perciò, le segnalazioni sulle disponibilità di quel materiale e le altre trattazioni relative a nuove vendite dovranno essere rivolte al servizio approvvigionamenti della direzione generale delle Ferrovie dello Stato che, dal 3 corrente, ha assunto anche il servizio delle alienazioni della merce di che trattasi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 575. — RECLUTAMENTO. — **Proroga di termini per la concessione del nulla osta al passaporto alle reclute della leva in corso.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 novembre 1921.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di prorogare fino al 31 dicembre 1921 il termine stabilito nell'ultimo comma del paragrafo 232 dell'istruzione pel servizio della leva all'estero.

I comandi dei distretti militari avranno perciò facoltà di rilasciare direttamente, senza che occorra riferirne al Ministero, il nulla osta al passaporto agli iscritti della leva in corso, arruolati per la ferma ordinaria, i quali fino a quella data chiedano di emigrare in vicini paesi d'Europa o della costiera del Mediterraneo.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 576. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 6ª applicazione del R. decreto n. 710.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 novembre 1921.

1. Con riferimento al contenuto del R. decreto n. 710 in data 3 giugno 1920 (circolare 336 del *giornale militare* 1920) il Ministero, considerate le attuali esigenze di servizio, avverte che, con la data del 31 dicembre c. a., potrà essere collocato in P. A. S. il numero di ufficiali superiori ed inferiori indicati nello specchio seguente:

GRADI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria		Genio	Genio treno	Pers. Perm. D. D.	Corpo sanitario	Commissariato	Sussistenza	Amministrazione	Veterinaria	*Note*
			R. C.	R. T.									
Colonnelli . . .	10	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Nelle cifre contro indicate sono compresi anche gli ufficiali che, pur avendo la precedenza per ragione di età, non possono subito essere collocati in P. A. S. per motivi vari.
T. Colonnelli .	15	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
Maggiori	10	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
Capitani	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	

2. Il Ministero determina inoltre che le domande per altra successiva applicazione del suddetto R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 possono essere presentate ai corpi in qualunque epoca e devono essere trasmesse a questo Ministero con la maggiore sollecitudine possibile.

Ritiene però opportuno far presente che esistono già presso il Ministero altre domande, e che per il disposto dell'art. 7 del R. decreto 453 (circolare 249 del *giornale militare* 1920) nella concessione della P. A. S. viene data la precedenza agli ufficiali più anziani di età.

Per gli ufficiali del personale permanente dei distretti non si stabiliscono aliquote, essendo le loro domande per la P. A. S. accolte incondizionatamente, in qualunque epoca, beninteso nei limiti di tempo stabiliti dal ripetuto R. decreto n. 710.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 577. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa la indennità caro-viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1921.

A maggior chiarimento delle disposizioni vigenti, circa la indennità caro-viveri, si riporta, qui di seguito, per norma di tutte le amministrazioni militari, la circolare 23 ottobre 1921 n. 13686 del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

« Pervengono di frequente al tesoro notizie relative a indennità caro-viveri indebitamente concesse. Tali concessioni costituiscono gravi irregolarità perchè, oltre a prolurre all'erario un onere per somme non dovute, suffragano il dubbio che le amministrazioni non curino il rigoroso accertamento delle circostanze di fatto le quali conferiscono il diritto all'assegnazione delle cennate competenze.

Il tesoro, ogni qualvolta l'irregolarità risultava individuata, non ha mancato di richiamare l'attenzione dei competenti organi per i provvedimenti del caso; ma urge porre riparo anche agli abusi imprecisati, più difficili a colpire, potendo essi, talvolta, trovare favore nella eccessiva buona fede o nella soverchia larghezza con cui qualche amministrazione applica le disposizioni del caro-viveri.

Si ritiene, pertanto, necessario che ogni amministrazione — quando abbia motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni e degli atti prodotti o ritenga che gli impiegati ed agenti non abbiano, tempestivamente, denunciato le variazioni del loro stato di famiglia, portanti diminuzioni alle assegnazioni — proceda subito ad un rigoroso esame delle assegnazioni stesse, facendo opportune indagini di controllo, da esperirsi con tutti i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci e provvedendo sollecitamente — ove del caso — alle riduzioni ed ai ricuperi necessari.

Il tesoro, sia con circolari, sia col rispondere ai numerosi quesiti rivoltigli ebbe più volte occasione di illustrare in qual modo sono da applicare i decreti sul caro-viveri. Non dovrebbero quindi occorrere nuovi chiarimenti. Si ritiene opportuno, peraltro, di rammentare alcuni criteri, seguendo i quali sono da interpretarsi le norme che disciplinano la concessione del detto assegno, in relazione ai tre requisiti — carico, convivenza e inabilità al lavoro — la cui coesistenza è indispensabile per conseguire, nei confronti delle persone di famiglia, le indennità in misura maggiore; di ripetere in qual modo detti criteri debbono essere osservati in pratica, seguendo, in ciò, anche i pareri emessi dalla commissione cui spetta l'esame dei reclami, e di precisare quali sono i congiunti che possono conferire il diritto alla maggiore indennità.

Si ravvisa pure di dover richiamare l'attenzione: sul trattamento che può competere alle donne coniugate, impiegate dello Stato e sui limiti dell'analogia di applicazione dell'indennità di caro-viveri con l'indennità di residenza in Roma, nonchè sull'abuso della facoltà di reclamo, in quanto molte delle doglianze allegate non trovano fondamento alcuno nel possesso di requisiti attendibili di fatto e di diritto.

Carico. — Il carico deve essere preponderante, indiscutibile; quindi non va inteso nel senso di semplice concorso nella spesa di mantenimento delle persone di famiglia, ma è d'uopo sia fornita la prova irrepagabile che la persona, per la quale si chiede il maggiore assegno, grava economicamente in modo principale e prevalente sul funzionario e che questi non contribuisce soltanto al suo sostentamento ovvero a renderne migliori le condizioni.

In relazione a ciò, per l'accertamento del carico delle persone della famiglia di origine (avi, genitori, fratelli, sorelle) è necessario aver riguardo alle condizioni di diritto oltre che alle situazioni di fatto; occorre cioè sincerarsi se vi siano altri congiunti (figli, fratelli), abbiano pure una famiglia a sè, tenuti in precedenza, o in pari grado, rispetto all'impiegato, a fornire gli alimenti, oppure se l'impiegato concorra con altri parenti al mantenimento di persone di famiglia; giacchè, in tali casi, non si riscontra il carico, in misura predominante, che giustifica la concessione della maggiore indennità.

Si è stabilito che non possa considerarsi a carico una persona la quale goda di un reddito mensile lordo superiore alle lire cento. Però, per la moglie, il carico si presume sempre. Vi è pure una eccezione per i genitori, pensionati di pubbliche amministrazioni, conviventi ed inabili al lavoro, che si possono ritenere a carico dei figli qualora non abbiano altri cespiti, oltre la pensione, se questa non superi le lire 200 lorde mensili, compresa l'indennità di caro-viveri, sia che sopravviva un solo genitore, sia che vivano entrambi i genitori; senza quindi elevare, in questo secondo caso, il limite a lire 400.

Così, perchè possano ritenersi a carico i suoceri e gli avi, occorre che essi non abbiano figli in condizione di contribuire al loro mantenimento, del pari i nipoti *ex-filio* (quelli *ex-fratre* sono sempre esclusi) debbono essere orfani dei genitori ovvero deve risultare provato che questi sono inabili al lavoro.

I figli, anche se minorenni, non sono a carico quando godono redditi derivanti sia dal lavoro sia da beni patrimoniali posseduti in nome proprio.

Convivenza. — La convivenza deve essere intesa ed atuata nel senso di coabitazione, di comunanza di vita ed unico focolare; per cui non è valida quella che avviene in modo saltuario o a lunghe intermittenze, come si verifica, a mo' di esempio, per gli insegnanti, i quali, nei periodi di ferie, ritornano presso le loro famiglie. Lo spirito e la lettera

dei decreti concernenti il caro-viveri non consentono discrezione nell'accertamento del requisito della convivenza e le amministrazioni non sono autorizzate a valutare i motivi ,fra i quali la crisi degli alloggi, per cui essa non si verifica.

Si presume la convivenza:

1° per la moglie, salvo sia intervenuta una sentenza di separazione giudiziaria e il marito debba corrisponderle un assegno non commisurato anche all'indennità di caro-viveri;

2° per i parenti, a carico, per i quali è riconosciuto il diritto alla maggiore indennità e che siano ricoverati in sanatorî, manicomi od ospizi perchè affetti da infermità che richiedono cure ed assistenza speciali, anche nell'interesse pubblico;

3° per i figli minorenni lontani, temporaneamente, dalla famiglia per ragioni di studio e di educazione, o, se in tenera età, per motivi di allevamento.

Inabilità al lavoro. — L'inabilità al lavoro non deve essere occasionale e prodotta da temporanea malattia, ma bensì organica, in guisa da determinare una permanente impossibilità al lavoro; le disposizioni emanate considerano, infatti, solo il caso di persone che si trovino nella condizione di incapacità fisica abituale ad ogni occupazione. Quindi non può ritenersi inabile al lavoro nè la persona atta al disimpegno delle faccende domestiche, nè quella che, per pregiudizi, o convenienze sociali, ritiene di non potersi dedicare ad una occupazione che giudica non conforme alle sue condizioni di famiglia.

Si può presumere l'inabilità di una persona che ha compiuti gli anni 60; però è prudente che la presunzione sia confermata da certificato medico, per evitare concessioni nel caso che la persona stessa, malgrado l'età inoltrata, continui a procurarsi un reddito mercè l'esercizio della propria attività.

Persone di famiglia. — Le disposizioni in materia di caro-viveri non specificano quali congiunti, oltre il coniuge e la prole, siano da comprendersi nella generica indicazione di persone di famiglia e possano quindi — se conviventi, a carico e minorenni oppure inabili al lavoro, giusta i suesposti criteri — conferire il diritto all'indennità in misura maggiore.

Il tesoro ha stabilito che, agli effetti delle disposizioni stesse, possano essere considerate persone di famiglia i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle, i suoceri ed i nipoti *ex-filio* e che non spetti invece l'indennità per il patrigno e la matrigna, i generi e le nuore, gli zii, i cognati, i fratellastri ed i nipoti *ex-fratre*.

Per egli avi, suoceri e nipoti *ex-filio* trattasi però di concessione fatta in via equitativa, su proposta della commissione per l'esame dei reclami in materia; le relative quote di caro-viveri non debbono quindi essere assegnate con effetto retroattivo, bensì con decorrenza dalla data delle domande dei singoli interessati, purchè posteriori al 1° gennaio 1921.

Il solo vincolo religioso non basta ad attribuire la qualità di coniuge agli effetti del caro-viveri.

Nella prole debbono comprendersi anche i figli legalmente adottati, i figliastri ed i figli naturali riconosciuti.

Donna coniugata impiegata dello Stato. — Alla donna impiegata dello Stato, se coniugata con estraneo all'amministrazione statale, è riconosciuto il diritto all'indennità di caro-viveri, autorizzata col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, nella misura di L. 100 mensili; non è stato invece riconosciuto il diritto alle quote suppletive per i figli minorenni. Il tesoro ha ammesso che il primo comma dell'art. 3 del citato decreto luogotenenziale n. 1314 che concede dette quote, venga applicato anche al personale femminile, quantunque ivi si parli di personale ammogliato; però ha ritenuto che il diritto al beneficio della disposizione stessa sussiste solo nel caso concorrano i requisiti richiesti. E, per quanto si riferisce al carico dei figli, esso è fuori dubbio solo quando il marito dell'impiegata sia inabile al lavoro, cioè nell'impossibilità organica permanente di occuparsi e nemmeno in grado di provvedere comunque altrimenti alla famiglia. Quando tale circostanza non si verifichi è al marito che devono, principalmente, far carico i figli, e alla moglie non è, quindi, possibile riconoscere il diritto a quote suppletive. Per analoga considerazione si è ritenuto che alla donna impiegata dovesse competere la indennità autorizzata col R. decreto 3 giugno 1920 n. 737 nella mi-

sura fissa di L. 100, con l'esclusione di qualsiasi quota suppletiva, salvo s'intende il caso di inabilità del marito.

Se ambedue i coniugi sono impiegati dello Stato, spetta solo al marito l'indennità massima, comprese le quote suppletive per i figli e per la moglie; a quest'ultima compete soltanto l'indennità minima sua personale, non potendo lo stesso titolo valere per il conferimento della maggiore indennità a due distinte persone.

Limiti dell'analogia di applicazione dell'indennità di caro-viveri con l'indennità di residenza in Roma. — L'analogia di applicazione, indicata nelle circolari n. 13200, del 26 settembre 1918, e n. 13680, del 10 giugno 1920, deve intendersi limitata alle situazioni di famiglia considerate tanto nelle leggi sulla indennità di residenza in Roma quanto nei provvedimenti relativi al caro-viveri, e non estendersi a tutte quelle ammesse nell'attuazione del caro-viveri le quali contemplano persone (avi, fratelli, sorelle, suoceri, e nipoti *ex-filio*) che non hanno alcuna influenza nella determinazione della misura dell'indennità di residenza in Roma.

Nelle leggi riguardanti quest'ultima, invero, sono considerate le condizioni di scapolo o di ammogliato con o senza prole, e di scapolo con i genitori conviventi, e per la sua concessione non occorre, come per il caro-viveri, la coesistenza dei tre requisiti: carico, convivenza e minore età, oppure inabilità al lavoro. Nell'applicazione, quindi, per analogia, alla indennità di caro-viveri delle norme che governano la concessione dell'indennità di residenza, non può prescindersi dall'accertare la esistenza di detti requisiti.

Al riguardo, e considerando il caso di una famiglia nella quale due o più figli, abili al lavoro, siano tenuti, per legge, in pari grado, a provvedere di alimenti i genitori, non si può riscontrare in nessuno di essi il carico in misura prevalente, che soltanto potrebbe conferire il diritto al caro-viveri in misura maggiore.

In sostanza, il criterio che, nel caso d'impiegati membri della stessa famiglia, l'indennità principale nella misura intera di L. 200, ed eventualmente le quote suppletive, spettano ad uno soltanto dei detti impiegati e cioè al capo di famiglia, mentre agli altri compete l'indennità minima personale, ha pieno valore unicamente nei riguardi dei coniugi, ambedue impiegati dello Stato, e ciò per il fatto che il funzionario ammogliato ha diritto all'indennità di residenza e di caro-viveri in misura maggiore indipendentemente dai requisiti del carico e della convivenza della consorte: non può, invece, trovare applicazione quando contrasti con le prescrizioni della legge relativamente al verificarsi simultaneo dei tre indicati requisiti necessari per beneficiare della maggiore indennità.

Abuso di reclami evidentemente sprovvisti dei requisiti di fatto e di diritto che possano almeno dar loro una parvenza di attendibilità. — A proposito di questo abuso, che produce gravoso lavoro e perdita di tempo, occorre che le amministrazioni spieghino un'azione volonterosa e suaditrice tendente a far comprendere ai dipendenti impiegati l'inutilità di avanzare reclami che non concernono nuove questioni di massima o casi dubbi eventualmente non ancora risoluti dal Ministero del tesoro o dalla commissione dei reclami, non trascurando di ripetere che codesti organi non hanno facoltà discrezionali, nè possono adottare specifici criteri eccezionali di benevolenza o di liberalità nell'esame dei ricorsi.

Essi, invero, debbono tutelare, con uniforme regola i diritti degli impiegati e quelli dell'erario, mercè l'applicazione rigorosa ed equa delle norme vigenti in materia di caro-viveri.

L'esperienza prova che i reclami vengono, quasi nella loro totalità, respinti, perchè i casi rappresentati non sono che la ripetizione di altri tipici già risoluti negativamente per centinaia di volte. Risulta, poi, che talune amministrazioni, dopo aver respinto con fondate ragioni le richieste dei loro funzionari ed agenti, non solo non li persuadono a desistere da ulteriori domande evidentemente destinate a non essere accolte, ma esse stesse li invitano a presentare i reclami, come se la commissione ed il Ministero del tesoro potessero mutare pareri e decisioni.

Nessuna limitazione, s'intende, si vuole porre al diritto di reclamo; solo, nell'interesse stesso degli impiegati e per evitare loro spese in alcun modo produttive, si ritiene di far presente che i reclami, per avere probabilità di accoglimento, devono — come si è detto — riguardare fatti nuovi o dubbi e non riferirsi a casi pei quali esistono prece-

denti ripetute decisioni. Operando in diverso modo viene addossato, in sede contenziosa, al Ministero del tesoro un compito che le amministrazioni possono e debbono, più opportunamente assolvere in sede amministrativa ».

Si confida sul massimo buon volere per l'osservanza delle norme oggetto della presente circolare. Intanto si prega di accusare di essa ricevuta e provvedere a farla conoscere ai dipendenti uffici mediante inserzione nei bollettini ufficiali.

pel Ministro — TANGORRA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 695, seconda colonna, depennare il capitano *Fava* Guido.
A pagina 699, seconda colonna, depennare il capitano *Di Sabbia* Biagio.
A pagina 702, prima colonna, depennare il tenente *Barozzi* Annibale.
A pagina 703, prima colonna, depennare il capitano *Gargioli* Arnoldo.

Dispensa 46ª, anno 1921, errata-corrige.

A pagina 827, 31ª riga. Si consideri come non avvenuta l'errata corrige relativa al capitano *Coggiola* Giovanni.

Dispensa 48ª, anno 1921, circolare 533.

A pagina 872, seconda colonna, dopo il tenente *Salvatori* Salvatore, aggiungere il tenente *Schiavoni* Emilio.

Dispensa 48ª, anno 1921, errata-corrige.

A pagina 875, seconda riga, dopo il titolo. — Si consideri come non avvenuta l'errata corrige relativa al tenente *Bucchi* Buccardo.

Dispensa 52ª, anno 1921, circolare 556.

A pagina 908, in fondo allo specchio, nel (N. 41) riferentesi alle note, 1ª riga, depennare le parole: per gli ufficiali generali.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20.**

(2033) — Roma, 1921-22 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª **1921** 25 Novembre

N. 578 – 16 ottobre 1921. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto, col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . *Pag.* 934

» **579 – 20 ottobre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 833, riguardante la costituzione in Roma, in Castel S. Angelo, di un museo militare nazionale. *Pag.* 934

» **580 – 22 ottobre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, riguardante la nomina della commissione esecutiva pel museo militare nazionale in Roma. *Pag.* 935

» **581 – 16 novembre 1921.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1574, che apporta modificazioni alla costituzione del Consiglio dell'Esercito. *Pag.* 935

» **582 – 18 novembre 1921.** DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471. *Pag.* 936

» **583 – 18 novembre 1921.** DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare . . . . . *Pag.* 936

» **584 – 24 novembre 1921.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 937

» **585 – 24 novembre 1921.** — AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento per il 1922 . . . . . *Pag.* 937

» **586 – 24 novembre 1921.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante alle sedi e al numero delle biblioteche militari di presidio . . . . . *Pag.* 938

» **587 – 24 novembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 939

» **588 – 24 novembre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Posizione di militari arruolati colla classe 1900 e non chiamati alle armi. — *Pag.* 939

» **589 – 24 novembre 1921.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio. *Pag.* 940

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 940

Circolare N. 578. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto, col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE III ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 29 del 16 gennaio 1921, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1734 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il contrammiraglio DE GROSSI Fortunato è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 ed in sua vece è nominato il sotto ammiraglio CHIAOTTI Guido.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — BERGAMASCO.

N. 579. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 833, riguardante la costituzione in Roma, in Castel S. Angelo, di un museo militare nazionale.** (Stato Maggiore R. Esercito). — 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Nell'intento di ruinire il sacro patrimonio delle memorie delle nostre guerre di redenzione, e di darvi degna sede;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' costituito in Roma, in Castel S. Angelo, il museo militare nazionale, il quale sarà retto da uno statuto visto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Al museo militare nazionale è affidato l'incarico della collezione e della custodia dei documenti, dei cimeli e, comunque, dei ricordi che concorrono ad illustrare la guerre dell'indipendenza e dell'unità d'Italia sino alla grande guerra 1915-1918.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 580. DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto ministeriale, riguardante la nomina della commissione esecutiva pel museo militare nazionale in Roma.** (Stato Maggiore R. Esercito). - 22 ottobre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto n. 833 del 20 ottobre 1921, che instituisce in Castel S. Angelo in Roma il museo militare nazionale;

DECRETA:

I.

Per l'attuazione di quanto è disposto nel R. decreto sopraccennato, nomina la seguente commissione esecutiva:

Maggiore generale BORGATTI cav. Mariano, *presidente*;
Brigadiere generale CEI cav. Ugo;
Id. id. BAUMGARTNER cav. Edmondo;
Id. id. GOGGIA cav. Francesco;
Colonnello di fanteria in servizio di S. M. GLEIJESES cav. Carlo;
Id. del genio PENNA cav. Lorenzo;
Id. di cavalleria in servizio di S. M. AYMONINO cav. Aldo
Id. di artiglieria id. id. ROSSI cav. Angelo.

II.

Le sostituzioni saranno stabilite per decreto ministeriale.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 581. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - **R. decreto n. 1574, che apporta modificazioni alla costituzione del Consiglio dell'Esercito** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 16 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 273, del 22 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La lettera *d*) del primo comma e il secondo comma dell'art. 3 del predetto R. decreto 16 gennaio 1921 sono sostituiti dai seguenti:

d) da tre a sei ufficiali generali.

« Il vice presidente del Consiglio dell'Esercito è nominato per decreto reale, udito « il Consiglio dei ministri. Gli ufficiali generali di cui alla lettera *d*) sono nominati « per decreto reale alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. « Essi possono essere riconfermati ».

Art. 2.

All'art. 5 del decreto anzidetto è aggiunto il seguente comma:

« Per incarico del ministro della guerra esercita direttamente o per mezzo dei comandanti designati d'armata l'alta azione ispettiva sulle varie armi, corpi e servizi « dell'Esercito, riferendone al ministro predetto »

Art. 3.

All'art. 7 del decreto medesimo è aggiunto il seguente comma:

« Il suo rango e le sue attribuzioni, in quanto non rientrano in quelle anzidette, sono quelle relative al proprio grado di anzianità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI GASPAROTTO.

N. 582. DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471,** — (Gabinetto del ministro). — 18 novembre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Art. 1.

Per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, (circolare n. 551 del giornale militare 1921), è nominata la seguente commissione:

LOMBARDI S. E. Stefano — Tenente generale, Presidente.

LOSINI Grand'Uff. dott. Francesco — Vice-direttore generale Ministero guerra, Vice-presidente.

COMBI cav. Rodolfo — Colonnello di fanteria, Membro.

SCAROINA cav. Edoardo — Colonnello di fanteria, id.

MAGNI comm. Carlo — Direttore capo divisione Ministero guerra, id.

QUARANTA cav. uff. dott. Dante — Capo sezione Ministero guerra, Capo della segreteria.

GIULIANI cav. Renato — Maggiore di fanteria, Segretario.

TRICOMI sig. Ernesto — Tenente di artiglieria, id.

Art. 2.

Alla suddetta commissione è devoluto anche l'esame delle domande di condono in base al R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514, (circolare n. 632 del *giornale militare* 1920) sulle quali non si sia ancora pronunciata la commissione nominata con decreto ministeriale 5 dicembre 1920 (circolare 79 del *giornale militare* 1921).

Art. 3.

La suddetta commisione nominata con decreto ministeriale 5 dicembre 1920 è sciolta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 18 novembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 583. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto, che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare.** — (Direzione generale peresonale ufficiali). — 18 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 273, del 22 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1907 con il quale si approva il regolamento di disciplina per l'esercito e successive sue modificazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al n. 76 del regolamento di disciplina per l'Esercito è aggiunto il seguente paragrafo 76 bis.

« In analogia alle disposizioni del precedente numero, è ugualmente autorizzata ai medesimi fini, la costituzione di circoli militari di presidio fra ufficiali in attività di servizio ed in congedo, con o senza servizio di mensa in comune, a seconda delle esigenze ed opportunità locali relative a ciascun presidio.

Il regolamento per tali circoli sarà stabilito per ciascun presidio dal rispettivo comandante, che lo sottoporrà all'approvazione del comandante del corpo d'armata.

Per il circolo militare di Roma, che ha un particolare carattere nazionale, ed una funzione di rappresentanza per l'Esercito e per l'armata, il regolamento ne è stabilito dal ministro della guerra d'accordo con quello della marina ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella gazzetta ufficiale.

Dato a S. Rossore, addì 18 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — BERGAMASCO.

N. 584. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito). 24 novembre 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione Catanzaro — Tenenza di Filadelfia.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 585. AVANZAMENTO. **Quadro normale d'avanzamento per il 1922.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 novembre 1921.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per l'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro normale d'avanzamento per il 1922 degli ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. siano i seguenti:

Tenenti colonnelli - 24 novembre 1918.
Maggiori - 1 gennaio 1918.
Capitani - 14 giugno 1917 fino a Frassa Pietro compreso.
Tenenti - 22 maggio 1916

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 586. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Variante alle sedi e al numero delle biblioteche militari di presidio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 novembre 1921.

L'allegato *A*, annesso alle norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio, Ediz. 1914, è sostituito da quello seguente:

ELENCO DELLE BIBLIOTECHE MILITARI.

CITTÀ sede delle biblioteche	CORPI dai quali sono amministrate
Alessandria	Distretto militare
Ancona	Id.
Bari	Id.
Bologna	Id.
Brescia	Id.
Cagliari	Id.
Catanzaro	Id.
Chieti	Id.
Cuneo	Id.
Firenze	Id.
Genova	Id.
Livorno	Id.
Messina	Id.
Milano	Id.
Napoli	Reggimento d'artiglieria ivi di stanza.
Novara	Distretto militare
Padova	Id.
Palermo	Id.
Parma	Scuola centrale di fanteria.
Perugia	Distretto militare
Piacenza	Id.
Ravenna	Id.
Roma (biblioteca militare centrale - Sezione Stato Maggiore - Sezione Ministero guerra).	Consiglio d'amministrazione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.
Roma - (Biblioteca di artiglieria e genio).	Direzione d'artiglieria di Roma.
Salerno	Distretto militare
Torino	Id.
Verona	Id.
Trieste	Id.
Trento	Id.
Gorizia	Id.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 587. — SCUOLE MILITARI. **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la Scuola di guerra.** (Stato Maggiore R. Esercito). 24 novembre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 587 del *giornale militare* 1920, la commissione di cui al n. 4 della circolare stessa, sarà così composta:

S. E. tenente generale GRAZIOLI comm. Francesco, *presidente;*
Maggior generale LIUZZI comm. Guido,
Id. id. GIURIA comm. Ettore,
Id. id. GIANNUZZI-SAVELLI comm. Alfredo,
Id. id. ASINARI DI SAN MARZANO comm. Enrico,
Id. id. ROSSI comm. Gastone,
Brigadiere generale BOBBIO comm. Valentino, *membri.*

Sono inoltre designati i seguenti brigadieri generali:

ROVELLI comm. Alberto;
JORI comm. Illio;
DASCIONI comm. Enrico;

quali membri supplenti, nel caso che qualche membro della commissione non possa essere disponibile all'epoca degli esami.

Il colonnello di S. M. RICHETTI cav. Aurelio,

funzionerà da segretario della commissione stessa.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 588. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Posizione di militari arruolati colla classe 1900 e non chiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 novembre 1921.

Questo Ministero ha riconosciuta l'opportunità di sistemare la posizione di quei militari arruolati come *capilista* colla classe 1900 i quali, inviati in congedo ai sensi della circolare 60 del 1919, non sono stati più richiamati alle armi. Effettivamente non furono compresi nel richiamo indetto colla circolare 485 del *giornale militare* 1920 per i nati nel 1900 i seguenti capilista:

a) coloro che erano ascritti alla soppressa 2ª categoria;

b) coloro che avevano un fratello contemporaneamente alle armi;

c) coloro che erano stati dichiarati permanentemente idonei ai soli servizi sedentari perchè affetti da infermità comprese nell'allegato *B* all'elenco delle infermità.

Questo Ministero tenuto conto che i militari appartenenti per nascita a classi anteriori a quella del 1900 furono inviati in congedo illimitato senza la condizione di aver prestato un determinato periodo di servizio, avverte che la posizione dei militari sopra indicati, i quali non debbono più considerarsi come appartenenti alla classe 1900 ma bensì alla classe di nascita, non può essere che quella del congedo illimitato.

Invita perciò i corpi e distretti a provvedere perchè i militari stessi siano senz'altro muniti del foglio di congedo illimitato in luogo di quello provvisorio del quale debbono essere in possesso.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 589. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio.** — (Direzione generale leva e truppa) - 24 novembre 1921.

Benchè il § 527 del regolamento sul reclutamento prescriva che i militari ammessi al ritardo del servizio per ragioni di studi, per poter continuare a fruire di tale concessione debbano produrre entro il 31 ottobre il certificato di cui al mod. 47 del catalogo, il Ministero in relazione a casi speciali già presentatisi autorizza i comandi dei distretti a consentire che detti certificati possano essere prodotti entro il termine definitivo ed improrogabile del 31 dicembre 1921, allorchè risulti che il ritardo è causato dall'essere ancora aperte sessioni di esami al cui esito è subordinata la nuova iscrizione, oppure nel caso di studenti che hanno in corso domanda per esenzioni dalle tasse.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 695, prima colonna, depennare il capitano *De Luisa* Giovanni.
A pag. 695, seconda colonna, depennare il capitano *Fano* Giuseppe.
A pagina 696, prima colonna, depennare il capitano *Milazzo* Giuseppe.
A pagina 696, seconda colonna, depennare il capitano *Pedace* Raffaele.
A pagina 698, prima colonna, depennare il capitano *Abejeanni* Giuseppe.
A pagina 698, seconda colonna, depennare il capitano *Caccese* Emilio.
A pagina 699, prima colonna, depennare il capitano *Corradini* Pietro.
A pagina 699, seconda colonna, depennare il capitano *Franceschini* Giovanni.
A pagina 702, seconda colonna, depennare il tenente *Conti* Guido.
A pagina 703, seconda colonna, depennare il capitano *Martinengo* Gennaro.
A pagina 704, prima colonna, depennare il tenente *Petrizelli* Gaetano.
A pagina 704, seconda colonna, depennare il tenente *Salvaggio* Enrico.

Dispensa 48ª, anno 1921, circolare 533.

A pagina 872, prima colonna, dopo il tenente *Guazzoni* Umberto, aggiungere il tenente *Ivancich* Arrigo.
A pagina 872, seconda colonna, dopo il tenente *Schiavoni* Emilio, aggiungere il tenente *Salazar* Tommaso.

Dispensa 53ª, anno 1921, circolare 562.

A pagina 916, sestultima riga, *invece*: di 15 dicembre, *leggasi*: 12 dicembre.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2153) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

Biblioteca Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — **1921** — 2 Dicembre

N. 590 - 31 agosto 1921. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1328, che modifica quello del 3 ottobre 1919 n. 2314 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari . . . . . *Pag.* 942

» **591 - 16 ottobre 1921.** — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale . *Pag.* 943

» **592 - 23 ottobre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1921 che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento . . . *Pag.* 941

» **593 19 novembre 1921.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un collare di cuoio nero da scuderia . . . . . *Pag.* 945

» **594 - 29 novembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale di costituzione della commissione cui, a senso dell'art. 4 del R. decreto 20 ottobre 1921 n. 1411, è demandata la formulazione delle proposte definitive di esonero per gli impiegati ed agenti del Ministero della guerra, in esecuzione della legge 13 agosto 1921 n. 1080 . . . . . *Pag.* 945

» **595 - 1 dicembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Competenza degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi ed alle scuole militari . . . . . *Pag.* 946

» **596 1 dicembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note informative degli impiegati civili dipendenti . . . *Pag.* 947

» **597 - 1 dicembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio e la relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra. *Pag.* 947

» **598 - 1 dicembre 1921.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 948

» **599 - 1 dicembre 1921.** — DISCIPLINA MILITARE. — Norme relative al funzionamento dei circoli militari di presidio. . . . . *Pag.* 948

» **600 - 1 dicembre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Scioglimento della sezione matricola presso l'ufficio stralcio mitraglieri 1907 - F - Torino. . . *Pag.* 949

» **601 - 1 dicembre 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Campagne di guerra dell'Albania 1919 e 1920 . . . . . *Pag.* 949

» **602 - 1 dicembre 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuove norme per il servizio della concessione delle croci al merito di guerra (con 1 allegato). *Pag.* 949

» **603 - 1 dicembre 1921.** — RECLUTAMENTO. — Avviamento isolato alle armi. - Abrogazione del paragrafo 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva. *Pag.* 952

» **604 - 1 dicembre 1921.** — RECLUTAMENTO. — Manifesto per l'inscrizione sulle liste di leva . . . . . *Pag.* 952

» **605 - 1 dicembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Attribuzioni del direttore superiore delle scuole militari . . . . . *Pag.* 953

N. 606 1 dicembre 1921. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1922. . . . *Pag.* 954

» **607 – 1 dicembre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali nominati guardacolombaia . . . . . *Pag.* 963

» **608 – 1 dicembre 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità speciali per fine servizio . . . . . *Pag.* 963

» **609 1 dicembre 1921.** — TRASPORTI. — Prezzi unitari di vendita di alcuni documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . *Pag.* 964

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 964

NOTIFICAZIONE. . . . . *Pag.* 965

Circolare N. **590.** — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1328, che modifica quello del 3 ottobre 1919, n. 2314 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari.** — (Segretariato generale - Divisione educazione fisica e scuole militari). — 31 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 207, dell'8 ottobre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 1 luglio 1857, n 2313;
Visto il R. decreto 22 ottobre 1880, n. 5700;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 2314 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le disposizioni dei regi decreti 22 ottobre 1880, n. 5700, 13 agosto 1897, n. 392 e 3 ottobre 1919, n. 2314 sono modificate nel senso che per gli allievi dei collegi militari per l'anno scolastico 1929-1921 la quota a carico delle famiglie viene fissata nella misura seguente:

a) spesa di primo arredamento lire 650;
b) pensione lire 1440 annue
c) quota per rinnovazione e riparazione di corredo lire 400 annue.

Art. 2.

Le spese di cancelleria e per libri di testo sono a carico delle famiglie degli allievi, rimanendo esentati da siffatto pagamento soltanto gli allievi che godono pensione gratuita quali orfani di ufficiali o di impiegati. Le famiglie di questi ultimi che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno inoltre ottenere la dispensa dal pagamento della quota stabilita per il corredo di prima vestizione e per la manutenzione annuale di vestiario.

Art. 3.

A partire dall'anno scolastico 1921-1922 la quota a carico delle famiglie degli allievi dei collegi militari viene fissata nella misura seguente:

a) spese di primo arredamento L. 800;
b) pensione L. 1800 annue;
c) quota di riparazione e di rinnovazione di corredo L. 600 annue.

Art. 4.

L'art. 1 del presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1920, ma non sarà applicabile ai giovani che per la data predetta si trovavano già in qualità di allievi nei collegi militari.

Art. 5.

Gli articoli 2 e 3 del presente decreto andranno in vigore rispettivamente il 1° ottobre 1920 e il 1° ottobre 1921 e si applicheranno anche ai giovani che per le date predette si trovavano già in qualità di allievi nei collegi militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI — GASPAROTTO.

N. 591. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 16 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 268, del 16 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903, che approva il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Visto il R. decreto 26 maggio 1912 che approva talune aggiunte e varianti al regolamento suddetto;

Considerato che la cassa nazionale di previdenza ha talvolta bisogno di avvalersi dell'opera degli ufficiali medici;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare i compensi spettanti agli ufficiali medici incaricati di procedere a visite fiscali di individui non appartenenti all'amministrazione militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale:

Al paragrafo 820 aggiungere il seguente alinea:

« *h*) per accertare l'invalidità permanente ed assoluta degli operai inscritti alla cassa nazionale di previdenza ».

Al 2° comma del paragrafo 826 sostituire il seguente:

« Negli altri casi l'ufficiale medico avrà diritto ad un compenso:

di lire 6 per ogni individuo visitato se trattasi di visite collettive indicate dalla lettera *e*);

di lire 20 per ogni visita isolata indicata nella lettera stessa e per ciascuna di quelle indicate nelle lettere *b*) e *f*) ed *h*);

di lire 10 per le visite indicate nella lettera *g*) riflettenti gli ufficiali appartenenti a corpi armati e gli impiegati assimilati alla categoria di ufficiali, dipendenti dai Ministeri che non siano quelli della guerra e della marina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 592. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1921 che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 276, del 25 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;
Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Le speciali norme delle singole amministrazioni, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, determinano i casi in cui la indennità è dovuta per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito di piccole distanze, e fissano altresì la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica spettante ».

Art. 2.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni eventualmente già emanate dalle singole amministrazioni in forza del detto comma 2 dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 3.

Le indennità di cui al precedente art. 1 non competono al personale chiamato a prestar servizio da una ad altra amministrazione, nello stesso luogo di residenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - DE NAVA.

N. B. Il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 è pubblicato nella circolare 607-1918.

N. 593. EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un collare di cuoio nero da scuderia.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 novembre 1921.

Il Ministero ha determinato di adottare un collare da scuderia di cuoio nero, conforme a quello di cuoio naturale in uso per la cavalleria (circolare 373 del *giornale militare*, 1919).

Il nuovo collare sarà di due taglie e sostituirà il collare da scuderia (VIII-676), il quale sarà usato fino a consumazione e passerà, di conseguenza, al materiale vario.

In concorso col nuovo collare da scuderia viene mantenuta ancora in servizio la cavezza da scuderia (VIII-675) per la eventualità di speciali esigenze.

L'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria disporrà perchè sieno pubblicati i sunti descrittivi ed i disegni nell'Atlante del materiale di artiglieria, nonchè le aggiunte e varianti al modello per gli inventari.

L'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino distribuirà ai reggimenti di artiglieria da campagna, da montagna, al reggimento artiglieria autoportato, alle direzioni di artiglieria ed agli stabilimenti interessati i campioni del nuovo collare di cuoio nero da scuderia.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 594. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Decreto ministeriale di costituzione della commissione cui, a senso dell'art. 4 del R. decreto 20 ottobre 1921 n. 1411, è demandata la formulazione delle proposte definitive di esonero per gli impiegati ed agenti del Ministero della guerra, in esecuzione della legge 13 agosto 1921 n. 1080.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 29 novembre 1921.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra approvato con R. decreto 28 aprile 1910 n. 219;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, modificato coi regi decreti-legge 27 novembre stesso anno n. 2231, 7 giugno 1920 n. 739 e 24 agosto 1921 n. 1184;

Vista la legge 13 agosto 1921 n. 1080 recante provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1921 n. 1411 che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921 n. 1080;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 17 novembre 1921;

Viste le comunicazioni di S. E. il presidente del consiglio di Stato in data 9 novembre 1921 n. 616;

DECRETA:

La commissione prevista dall'art. 4 del R. decreto 20 ottobre 1921 n. 1411 che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921 n. 1080, è composta come segue:

BROFFERIO cav. gr. cr. Federico, consigliere di Stato designato da S. E. il presidente del consiglio di Stato, presidente;

NARDI gr. uff. Adolfo, direttore generale, membro;

MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo, direttore capo divisione amministrativo designato dal consiglio di amministrazione, membro;

FENOALTEA gr. uff. Filippo, direttore capo divisione amministrativo;
BRUSCHELLI comm. Vittorio, capo divisione di ragioneria;
STEFANINI comm. Rinaldo, capo sezione amministrativo;
RIVABENE cav. uff. Enrico, archivista capo;
BERTUCCI cav. uff. Enrico, capo sezione di ragioneria;
GERA cav. Riccardo, applicato;
PASINI cav. Enrico, usciere capo;
NARDINI Pietro, usciere;

membri designati dal Consiglio d'amministrazione: interverranno soltanto ai giudizi relativi agli impiegati ed agenti della loro categoria e del loro grado.

E' chiamato inoltre a far parte della commissione, in base al disposto del 1° comma dell'art. 4 del R. decreto 20 ottobre 1921 n. 1411, il direttore generale da cui l'impiegato od agente proposto per l'esonerazione dipende e, in difetto, il direttore generale più anziano del Ministero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 595. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **Competenza degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi ed alle scuole militari.** — (Segretariato generale - Divisione educazione fisica). — 1 dicembre 1921.

A modifica della circolare 421 *giornale militare* 1920 questo Ministero determina: Sono di competenza della divisione educazione fisica e scuole, le questioni di bilancio e quelle amministrative di carattere generale inerenti ai collegi e alle scuole militari; l'assegnazione del personale civile insegnante e le pratiche relative alle ammissioni e frequenza nei collegi ed ai corsi di reclutamento ufficiali in servizio attivo permanente. Alla medesima divisione debbono essere rivolte le richieste di personale, seguendo il tramite della direzione superiore ove sia prescritto dalle norme che regolano le attribuzioni di quest'ultima.

Seguitano ad essere devolute alla direzione genereale dei servizi logistici ed amministrativi le pratiche di amministrazione attualmente di sua spettanza; alla direzione generale personale ufficiali la destinazione degli ufficiali ai singoli istituti su proposta della direzione superiore delle scuole, e la nomina a ufficiale degli allievi; alla direzione generale leva e truppa, l'assegnazione dei maestri d'arme e del personale di truppa, gli arruolamenti e proscioglimenti, e le promozioni a gradi di truppa e di sottufficiale degli allievi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 596. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Note informative degli impiegati civili dipendenti.** — (Direzione generale personali civili affari generali). — 1 dicembre 1921.

I corpi ed uffici sono avvertiti che dovranno essere compilate per l'anno 1921 le note informative (mod. *B e C*, e per gli impiegati per i quali non sono ancora state mai compilate, i mod. *A* e *C*) per i personali civili dipendenti, in conformità delle norme stabilite dall'istruzione relativa, tenendo presenti, altresì le disposizioni di cui agli articoli 11 e 17 del R. decreto legge 23 ottobre 1919 n. 1971 (disp. n. 68 *giornale militare* 1919) che regola lo stato giuridico ed economico del presonale delle amministrazioni centrali dello Stato.

In base a tali articoli le competenti autorità dovranno esplicitamente dichiarare sul mod. *C.*:

1° — Se l'impiegato sia idoneo a conseguire la promozione al grado superiore per *anzianità congiunta al merito;*

2° — Se si trovi nelle condizioni volute per essere ammesso al *concorso* al grado superiore, avendo dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Per gli impiegati che non si trovano nelle condizioni volute per potere conseguire la promozione al grado superiore, le competenti autorità, in base alle note informative ed ai precedenti di carriera degli impiegati stessi, giusta il disposto dell'articolo 17 anzicennato, dovranno dichiarare nel mod. *C*, se siano meritevoli dell'aumento di stipendio:

1° — *Per anzianità;*
2° — Oppure *per merito;*
3° — Oppure per *merito eccezionale.*

Le autorità stesse, cureranno l'invio delle dette note informative a questo Ministero.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 597. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio e la relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 1 dicembre 1921.

La circolare 49 *giornale militare* c. a. è abrogata.

Le attribuzioni dalla detta circolare determinate, di pertinenza del servizio invalidi di guerra, saranno esercitate d'ora innanzi dalle competenti direzioni generali alle quali dovranno rivolgersi i corpi amministrativi dipendenti, e divise nel seguente modo:

1. Alla direzione generale personale ufficiali:

a) provvedimenti di Stato relativi agli ufficiali invalidi di qualsiasi categoria ed arma fino al giorno antecedente al collocamento a riposo od invio in congedo;

b) proposte di onorificenze cavalleresche da conferirsi agli ufficiali in occasione della loro cessazione dal servizio, per infermità che diano diritto ad una pensione privilegiata di guerra;

c) pratiche relative all'iscrizione nella riserva degli ufficiali invalidi.

2. Alla direzione generale leva e truppa: provvedimenti intesi a stabilire la posizione in cui debbono essere mantenuti i sottufficiali di carriera e i militari di truppa invalidi, nel periodo che intercede tra la visita del collegio medico di 1° grado e l'effettiva liquidazione delle pensioni o degli assegni di guerra.

3. Alla direzione centrale del servizio sanitario: accertamenti della provenienza per cause di servizio delle infermità che possano far sorgere il diritto a pensione privilegiata di guerra, contratte durante il periodo della guerra e fino al 31 ottobre 1920, nonchè le determinazioni Ministeriali di cui agli art. 37 e 43 del R. decreto sulle pensioni civili e militari, 5 settembre 1895, n. 603.

Dell'ufficio 1° del servizio invalidi sarà costituito un « Ufficio stralcio » con il compito di risolvere le pratiche ancora in corso e nel più breve tempo possibile.

L'ufficio 2°, al quale saranno riservati solo i provvedimenti relativi al collocamento a riposo od all'invio in congedo degli invalidi di guerra, e la loro relativa sistemazione matricolare dopo la liquidazione delle pensioni o degli assegni di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, assumerà la denominazione di « Ufficio stralcio collocamenti a riposo e congedamenti degli invalidi di guerra » e continuerà a funzionare alla dipendenza della direzione generale personali civili ed affari generali fino a nuova disposizione.

Dal 1° gennaio 1922 tutti i corpi ed enti amministrativi interessati saranno tenuti a rivolgersi alle sunnominate direzioni generali per tutto ciò che concerne i provvedimenti di rispettiva competenza relativi agli invalidi di guerra.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 598. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 1 dicembre 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti: Legione Genova — Divisione Spezia.

Comandi soppressi: Legione Genova — Divisione esterna II di Genova.

In conseguenza di quanto sopra, l'attuale divisione esterna 1 di Genova assume la denominazione di *Divisione Esterna di Genova*.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 599. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme relative al funzionamento dei circoli militari di presidio.** — (Gabinetto del ministro). — 1 dicembre 1921.

In base al disposto del R. decreto 18 novembre 1921 (circolare n. 583 *giornale militare* c. a.) che in aggiunta al paragrafo 76 del regolamento di disciplina, detta norme per la costituzione e il funzionamento dei circoli militari di presidio, i comandi di Corpo d'Armata disporranno per la compilazione del regolamento per i circoli compresi nelle rispettive circoscrizioni, prendendo i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni nel periodo di transizione dall'attuale regime al nuovo, e determinando la data per l'instaurazione di quest'ultimo, la quale non dovrà possibilmente essere protratta oltre il 28 febbraio 1922.

Per il circolo di Roma il Ministero si riserva di emanare il relativo regolamento. Fino a che non si sarà all'uopo provveduto, la direzione e la gestione amministrativa del circolo saranno assunte da un commissario straordinario che verrà successivamente designato.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 600. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scioglimento della sezione matricola presso l'Ufficio stralcio mitraglieri 1907-F - Torino.** (Direzione generale revisione conti). — 1 dicembre 1921.

In attesa di poter sopprimere completamente, appena chiusa la contabilità in contanti, l'ufficio stralcio del disciolto deposito mitraglieri 1907-*F* Torino, questo Ministero determina che col 31 dicembre prossimo sia per intanto sciolta la sezione matricola di detto ufficio e tutto il carteggio sia passato al deposito del 92° reggimento fanteria il quale provvederà a conservarlo nel modo migliore possibile per facilitare eventuali ricerche che potessero occorrere in seguito.

A tal fine sono estese a detto ufficio, in quanto per la parte del servizio matricolare lo possono riguardare, le disposizioni date da questo Ministero con la circolare n. 492 del *giornale militare* anno corrente per la soppressione definitiva dell'ufficio stralcio del *giornale militare* anno corrente per la soppresesione definitiva dell'ufficio stralcio mitraglieri Fiat.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 601. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Campagne di guerra dell'Albania 1919 e 1920.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 1 dicembre 1921.

Questo Ministero determina:

1. Il tempo trascorso presso comandi, truppe e servizi d'Albania dopo la data d'armistizio concluso sulla fronte italiana (4 novembre 1918), considerato come campagna della guerra italo-austriaca.

2. Gli aventi diritto al riconoscimento delle campagne di guerra di cui al n. 1, applicheranno sul nastro della detta medaglia le relative fascette, cui corrisponderanno altrettante stellette sul nastrino.

3. Le fascette di cui al n. 2. recheranno, oltre la data, la dicitura « Albania », per differenziarle le campagne 1919 e 1920, che si riferiscono alla sola Albania, da quelle 1915-1918, che si riferiscono a tutte le varie fronti di operazioni.

4. I comandi indicati nella circolare n. 563, del 21 agosto 1920 e 119, del 23 febbraio 1921, provvederanno a far pervenire a questo Ministero gli elenchi di proposta dei militari che, per essersi trovati solamente presenti alle campagne di guerra suddette, non hanno ancora ottenuta la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, nè la relativa proposta, con le stesse forme e modalità già stabilite nelle citate circolari ed autorizzeranno, dopo l'inscrizione a matricola, tutti coloro che ne hanno diritto ad apporre le fascette corrispondenti agli anni di campagna riconosciuti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 602. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Nuove norme per il servizio della concessione delle croci al merito di guerra (con 1 allegato).** - (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 1 dicembre 1921.

Allo scopo di rendere più spedito, con vantaggio degli interessati, il servizio della concessione delle croci al merito di guerra di cui al R. decreto 27 marzo 1918 n. 205 ed attuare al tempo stesso quei principi di decentramento cui ormai tendono ad informarsi le pubbliche amministrazioni, il Ministero ha determinato che il servizio

medesimo venga d'ora innanzi e ad eccezione di quanto riguarda le croci da concedersi agli ufficiali generali a cui continuerà a provvedere il Ministero, disimpegnato dai comandi di corpo d'armata territoriali ai quali pertanto dovranno affluire le relative domande.

I comandi medesimi procederanno quindi all'esame delle domande predette tenendo all'uopo presenti le varie disposizioni emanate in materia ed in particolare quelle contenute nell'Istruzione pubblicata nella circolare 328 del *giornale militare* del 1918, e risponderanno senz'altro negativamente a coloro le cui benemerenze militari non raggiungessero gli estremi necessari per far luogo all'invocata concessione.

Per le domande accolte dovrà invece essere compilato un elenco in cui i cognomi dei concessionari saranno trascritti per ordine alfabetico con l'indicazione del nome, paternità, grado e classe nonchè quella del corpo, reparto e distretto a cui il decorando appartiene, contrassegnando inoltre con un asterisco i nomi dei decorati in seguito ad encomio solenne conferito per decreto sovrano. Per ogni decorato dovrà altresì essere compilata, solo per la parte centrale, apposita scheda *in cartoncino bianco in tutto conforme per dicitura e dimensioni* al modello allegato alla presente circolare.

Nessuna preventiva comunicazione dovrà farsi delle concessioni deliberate, non potendosi escludere che talune di esse possano essere revocate dal Ministero, specialmente per ragione di duplice concessione.

Tanto gli elenchi che le schede, pure disposte in ordine alfabetico, verranno rimesse quindicinalmente al Ministero (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero - Ufficio croci di guerra) a cura del quale saranno compilati i brevetti agli insigniti e verrà altresì provveduto alla pubblicazione dei rispettivi nomi nel *bollettino ufficiale*.

A cura dello stesso Ministero verrà altresì provveduto al rinvio dei brevetti compilati ai comandi di corpo d'armata i quali, alla loro volta, disporranno per il recapito agli interessati.

Contro le decisioni dei comandi di corpo d'armata gli interessati potranno reclamare al Ministero entro tre mesi dalla data di partecipazione della deliberata negativa, presentando però il reclamo (redatto su carta da bollo di lire 2.30) al comando del corpo d'armata che lo invierà al Ministero già istruito e coll'indicazione dei motivi che ne consigliarono la reiezione. Potranno però i comandi stessi accogliere senz'altro regolandosi nel modo già detto, i ricorsi riguardanti negative che risulteranno motivate da mero errore.

I comandi interessati provvederanno infine perchè alla presente circolare venga data la necessaria diffusione disponendo fra l'altro, perchè copia od estratto della medesima venga affissa alla porta dei distretti, caserme, ecc.

Il Ministro — GASPAROTTO

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 602 DEL 1921.

FASCICOLO N. .....

Sottonumeri (Elenchi di concessione) .....

Casato e nome .....

Paternità .....

Grado, corpo e classe .....

Luogo di nascita .....

ANNOTAZIONI.

Brevetto N. ..... *Boll. Uff. disp.* .....

del ..... *pag.* ..... *per* .....

.....

.....

N. 603. — RECLUTAMENTO. — **Avviamento isolato alle armi - Abrogazione del paragrafo 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 dicembre 1921.

Questo Ministero determina che, a modificazione di ciò che è prescritto dal paragrafo 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva, gli inscritti che incorsero in qualcuna delle sanzioni penali previste dal capo XIII del testo unico delle leggi sul reclutamento (colpevoli di omissione, di sostituzione di persona, di produzione di documenti falsi, di simulazione d'infermità, di renitenza, ecc.) e che vengono arruolati, siano avviati subito alle armi in tutti quei casi in cui è così stabilito dalle disposizioni contenute nel capo XIX del regolamento sul reclutamento.

Il predetto paragrafo 63 perciò deve considerarsi abrogato.

Nell'occasione questo Ministero determina anche che i singoli comandi di corpo d'armata abbiano la facoltà di autorizzare la presentazione anticipata isolata alle armi di quelle reclute le quali risultino in modo ineccepibile prive di qualsiasi mezzo di sussistenza. A questo riguardo è da ricordare che, a senso dell'art. 7 del regio decreto legge 20 aprile 1920, n. 452, la ferma deve decorrere dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi e perciò, sia per tale circostanza, sia per non recare soverchio danno all'istruzione dei militari alle armi, l'anzidetta facoltà deve essere esercitata solo in casi assolutamente eccezionali.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 604. — RECLUTAMENTO. — **Manifesto per l'inscrizione sulle liste di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). 1 dicembre 1921.

A partire dal 1° gennaio p. v., il manifesto per l'inscrizione sulle liste di leva da pubblicarsi dai sindaci in applicazione del paragrafo 1 del regolamento sul reclutamento dovrà essere conforme al modello qui sotto indicato.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Mod. n. 1 (§ 1 del regol. sul reclut.).

IL SINDACO

del comune di . . . . . .

Visto l'articolo 17 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497 e modificato col R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.

NOTIFICA:

1°.

Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che colla prestazione del servizio militare possono divenire tali nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre . . . . i quali hanno il domicilio nel territorio di questo comune, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro inscrizione nelle liste di leva e di fornire gli schiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori e i tutori.

2°

I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel chiedere la loro inscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita debitamente autenticato.

3°

I giovani che non siano domiciliati in questo comune, ma che vi abbiano la dimora abituale nel senso dell'art. 16 del codice civile, hanno la facoltà di farsi inscrivere su queste liste di leva per ragione di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo articolo 17 del codice stesso.

4°

Nel caso che taluno dei nati nell'anno . . . . sia morto, i genitori, tutori o congiunti, esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'uffiziale dello stato civile viene rilasciato in carta libera.

5°

Saranno inscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che, non esseendo compresi nei registri dello Stato civile, siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'inscrizione.

Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato con autentici documenti e prima dell'esame personale ed arruolamento di avere un'età minore di quella loro attribuita.

6°

Gli omessi scoperti non potranno essere ammessi alla riduzione di ferma che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode e raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della detenzione e della multa comminate dall'art. 137 del suddetto testo unico delle leggi sul reclutamento.

7°

Gli inscritti di leva che avessero diritto alla riduzione di ferma non potranno ai termini di legge ottenerla se il loro titolo non sarà comprovato avanti al consiglio di leva mediante la presentazione di tutti i prescritti documenti pienamente regolari e completi durante la leva nella quale saranno arruolati o durante il tempo in cui presteranno servizio per fatto normale di leva.

Il . . . . . *li* . . . . . 192 .

IL SINDACO

N. 605. — SCUOLE MILITARI. **Attribuzioni del direttore superiore delle Scuole militari.** — (Stato Maggiore R. Esercito — Reparto ordinamento e mobilitazione). — 1 dicembre 1921.

In attesa che vengano emanate le speciali disposizioni relative alle attribuzioni del direttore superiore delle scuole militari, si determina quanto segue:

Il direttore superiore delle scuole ha funzioni coordinate ed ispettive sulle scuole militari (eccettuate quelle allievi ufficiali di complemento e sottufficiali, quelle allievi ufficiali e sottufficiali dei CC. RR., quella di sanità militare ed il corso superiore tecnico di artiglieria e salvo le eccezioni, di cui al n. 3, per la scuola di guerra.

1° Sono pertanto sue attribuzioni:

a) la vigilanza e il funzionamento didattico delle scuole;

b) la preparazione e l'impiego degli insegnanti militari;

c) la preparazione e definizione dei programmi delle varie discipline;

d) la presidenza delle commissioni di esame, con facoltà di delega;

e) l'indirizzo educativo-militare degli allievi, per lo svolgimento delle istruzioni militari, dell'educazione fisica, nonchè dei campi e viaggi d'istruzione.

Per i collegi militari le attribuzioni di cui sopra sono limitate a quelle indicate nella lettera *e*).

2° Circa il personale il direttore delle scuole:

a) esprime parere sulle domande o destinazioni di autorità degli ufficiali di governo e degli insegnanti civili;

b) designa al Ministero della guerra i comandanti in 1° ed in 2° delle scuole militari, nonchè gli ufficiali insegnanti titolari;

c) compila le note caratteristiche dei comandanti delle scuole ed è revisore di quelle dei comandanti in seconda, degli ufficiali superiori e degli ufficiali insegnanti titolari.

La nomina e la destinazione del personale civile e militare spettano in ogni caso al Ministero, al quale i comandi delle scuole e le altre autorità militari si rivolgeranno, pel tramite della direzione superiore delle scuole, per quanto riguarda il personale medesimo.

3° Per ciò che riguarda la scuola di guerra, il direttore superiore, pur esercitando su di essa le stesse funzioni che esercita sulle altre scuole, sottomette però alla preventiva approvazione del capo di Stato Maggiore ogni provvedimento in merito all'indirizzo degli studi e delle esercitazioni pratiche e per la scelta del personale. Esercita pure su di essa funzioni ispettive, ma per delega del Ministero o del capo di Stato Maggiore del R. Esercito.

4° Il direttore superiore delle scuole è anche organo consultivo del Ministero per ogni questione concernente le scuole, sulla quale venga richiesto il suo parere. Nell'esercizio delle sue funzioni egli corrisponde:

a) con lo Stato Maggiore dell'esercito in quanto ha tratto alle direttive per l'attività didattica-militare e la preparazione culturale dei quadri;

b) col Ministero (Segretariato generale - Divisione scuole) in quanto ho tratto all'attività amministrativa, al personale e a tutte le pratiche concernenti in genere il funzionamento delle scuole;

c) con i comandi delle scuole e con le altre autorità militari, esclusivamente per quanto ha tratto all'attività didattica di cui al precedente numero 1. Di tali disposizioni direttamente impartite egli informa di volta in volta il Ministero.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 606. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1922.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 dicembre 1921.

Capo I.

FORNITURE DI VIVERI PER LE TRUPPE

Composizione della razione.

1. La razione viveri giornaliera del soldato è la seguente:

Parte fondamentale.

Pane	gr.	700
Carne bovina fresca o congelata	»	200

Pasta	gr.	180
oppure		
Riso	»	150
Legumi secchi	»	50
oppure		
Patate	»	100
Caffè tostato	»	10
Zucchero comune	»	15
oppure		
Zucchero di Stato	»	5

Generi di condimento.

Lardo oppure olio	gr.	15
Conserva di pomodoro (se a doppia concentrazione)	»	15
oppure		
Conserva di pomodoro (se a semplice concentrazione)	»	17
oppure		
Pomodori freschi	»	100
Sale	»	20
Formaggio grattugiato (tre volte la settimana)	»	10
Spezie, cipolle agli e verdura fresca	cent.	24

Avvertenze per la preparazione del rancio.

2. Quando vengono distribuite scatolette di carne di produzione nazionale, la razione s'intende costituita da mezza scatoletta per individuo. Potranno essere con essa distribuiti una razione di condimento, grammi 10 di sale e grammi 100 di patate o 50 di legumi.

3. Qualora qualche corpo o reparto rimanga momentaneamente sprovvisto di legumi secchi e patate, è autorizzato a distribuire in loro vece grammi 40 di pasta.

4. Nei presidi nei quali esistono campi agrari sperimentali, nulla osta a che in sostituzione parziale o totale delle patate o legumi secchi, vengano distribuite verdure di produzione dei campi stessi nella proporzione di grammi 200 in luogo della razione patate o legumi.

5. Quando, dato il tipo di condimento in conserva messo in distribuzione, la razione sale di grammi 10 risulti insufficiente, potrà essere convenientemente aumentata, non oltre però i grammi 20.

Somministrazioni straordinarie.

6. Alle truppe impiegate in servizio di ordine pubblico i comandi di corpo d'armata sono autorizzati a concedere, ogni qualvolta lo credessero opportuno, le seguenti somministrazioni straordinarie:

a) una razione di caffè o di vino a seconda delle disponibilità esistenti nei magazzini militari;

b) una scatoletta di carne in conserva di produzione nazionale invece di mezza.

7. Alle truppe sottoposte a speciali fatiche in occasione di campi, manovre ed istruzioni fuori quartiere per due o più giorni consecutivi, alle truppe da montagna in escursione, manovre e durante i lavori alpini ed ai militari destinati ai corsi skiatori per la durata del particolare servizio:

a) un supplemento alla razione ordinaria viveri così stabilito: pane grammi 100 (grammi 300 per le truppe da montagna in escursione e durante i lavori alpini ed ai militari destinati ai corsi skiatori), carne grammi 50, pasta o riso grammi 20;

b) un certo numero di razioni di caffè (in più della razione giornaliera) o di vino, numero che non potrà sorpassare annualmente quello di trenta di caffè oppure quindici di vino, tenendosi presente che ogni razione di vino corrisponde a due di caffè. La determinaznone per somministrare tali razioni è presa per un massimo di 20 distribuzioni di caffè o 10 di vino dal rispettivo comandante di corpo o capo di servizio e dovrà riguardare il solo personale effettivamente sottoposto alle maggiori fatiche suaccennate. La concessione di cui sopra dovrà essere comunicata dai comandanti di corpo e capi di servizio ai rispettivi comandi di corpo d'armata e alle direzioni di commissariato militare affinchè venga stabilito il genere da somministrare secondo le disponibilità dei magazzini. Le altre 10 distribuzioni di caffè o 5 di vino verranno determinate dai comandi di corpo d'armata.

8. I predetti comandi di corpo d'armata potranno pure stabilire la somministrazione giornaliera di una razione di caffè (in più della razione ordinaria) o la somministrazione di una razione di vino ogni due giorni per que piccoli drappelli di truppa che si recano a prendere parte a manovre coi quadri e ad istruzioni del genere per ufficiali per tutta la durata del servizio da compiere.

9. Per le truppe da montagna in escursione a qualunque altitudine, e per le truppe non da montagna che compiono speciali campi d'istruzione o manovre ad altitudine superiore agli 800 metri, il numero massimo di trenta distribuzioni di caffè (o 15 di vino) potrà essere sorpassato, in misura corrispondente, d'ordine dei comandi di corpo d'armata, ogni volta che il numero dei giorni di escursione o di manovra superi quello di trenta giorni.

10. Resta inteso che non si potrà disporre di eventuali rimanenze di razioni di caffè o di vino per distribuzioni lungo l'anno per motivi esranei a quelli indicati.

11. Ai militari che prendono parte al campionato nazionale annuale di educazione fisica può essere somministrato, a partire da 20 giorni prima della data d'inizio delle gare e fino al loro termine, un supplemento alla razione ordinaria e cioè: pane grammi 100, carne grammi 50, pasta o riso grammi 20.

12. Uguale supplemento alla razione ordinaria viveri a quello indicato al n. 3 potrà essere distribuito agli allievi delle scuole ufficiali di complemento e agli allievi delle scuole sottufficiali.

13. La somministrazione dell'anice quale correttivo dell'acqua nella misura di un centilitro per individuo deve essere fatta soltanto durante la stagione estiva e per comprovate ragioni igieniche, a determinati reparti su proposta dei comandi di corpo d'armata ed autorizzazione di questo Ministero. L'anice occorrente sarà fornito dalla farmacia centrale militare in base a richiesta delle direzioni di commissariato militare.

Capo II.

14. Tutti i corpi e reparti di truppa provvederanno alla fornitura dei generi nei modi e secondo le norme appresso indicate.

Servizio del pane

15. I presidi che provvedono al servizio pane ricorrendo all'industria locale stipuleranno regolari contratti della durata di dodici mesi, salvo la facoltà da parte dell'amministrazione militare di rescinderli con preavviso di trenta giorni, senza obbligo a speciale compenso.

La farina ed il cruschello verranno cedute gratuitamente dall'amministrazione al fornitore il quale le prenderà in consegna insieme alle relative tele, assumendo al riguardo tutte le responsabilità stabilite dalle leggi in vigore, per i consegnatari di beni di proprietà dello Stato.

16. Il fornitore dovrà provvedere al sale, alla legna, alla mano d'opera ed a quanto altro occorra, in genere, oltre che alla panificazione anche alla custodia ed alla buona conservazione delle materie prime avute in consegna. Nei casi ove ciò sia necessario, provvederà pure a sue spese al trasporto di quest'ultime dalla stazione ferroviaria ai propri magazzini.

17. L'amministrazione pagherà all'assuntore un compenso per ogni quintale di farina lavorata.

18. La farina verrà ceduta in quantità mai superiore al fabbisogno di 15 giorni, calcolato in base alla media della forza presente in ciascun presidio; essa dovrà essere integralmente impiegata nella lavorazione del pane militare ed, in caso di constatata mancanza o deterioramento dele genere, a qualsiasi causa dovute, l'impresa sarà tenuta a pagarne l'importo al prezzo effettivo, stabilito dal Ministero della guerra, con l'aumento del 50 per cento a titolo di penalità.

Al termine del contratto l'eventuale rimanenza delle materie prime, unitamente alle tele rispettive, dovrà essere restituita dall'amministrazione militare.

La resa di ciascun quintale di farina abburattata all'80 % non deve essere inferiore a 360-361 razioni di pane (tipo duplex) del peso di grammi 350 ciascuna. In caso però di variazioni nel tasso d'abburattamento, dovrà essere proporzionalmente aumentata o diminuita la resa.

19. L'amministrazione si riserverà sempre il diritto di vigilanza e controllare, mediante personale a ciò delegato, la lavorazione del pane e l'impiego delle farine di sua proprietà allo scopo di assicurarsi che le operazioni anzidette si svolgano in conformità dei patti contrattuali.

20. L'assuntore dovrà prestare la cauzione nella misura minima del 10 % sull'importo del valore presuntivo attribuito al contratto e calcolato naturalmente, sul solo compenso pattuito per la lavorazione del pane.

Servizio della carne, della pasta, del caffè, dello zucchero e del riso.

21. Per la carne rimangono in vigore in massima le norme contenute nella circolare n. 750 *giornale militare* 1916.

Nei contratti per la fornitura della carne fresca dovrà farsi sempre riferimento ai nuovi capitoli d'oneri per la fornitura della carne per il vitto delle regie truppe, edizione 1921.

Nei contratti per la fornitura della carne fresca dovrà stabilirsi un prezzo unico, tanto per la carne destinata alle truppe, quanto per quella destinata alle mense ufficiali ed alle persone aventi diritto a prelevamento, a norma delle disposizioni vigenti.

22. Per la pasta sarà provveduto al fabbisogno per le truppe di tutti i presidi dalle direzioni di commissariato dei rispettivi corpi d'armata e per la Sardegna dalla sezione di commissariato di Cagliari nei limiti e secondo le direttive da emanarsi dal Ministero.

23. Per il caffè provvederà normalmente la sezione di commissariato militare di Genova, alla quale pertanto saranno il primo di ogni mese, trasmesse le richieste pei bisogni del mese seguente, dalle direzioni di commissariato e per la Sardegna dalla sezione di commissariato di Cagliari.

24. Per lo zucchero di Stato e comune provvederanno le direzioni di commissariato per tutti i presidi compresi nella circoscrizione rispettiva, segnalando il 1° di ogni mese, alle intendenze delle finanze od alla sezione di commissariato militare di Genova, il fabbisogno per il mese successivo, secondo la ripartizione e le istruzioni date dal Ministero.

In detto fabbisogno sarà anche compreso lo zucchero per ospedali, per istituti militari, per le mense e per le famiglie dei militari autorizzati al prelevamento presso i magazzini militari a senso della circolare 604 del *giornale militare* 1920.

25. Per la fornitura del riso provvederà la sezione di commissariato militare di Novara in base alle richieste mensili che riceverà dalle direzioni di commissariato militari

territoriali e dalla sezione di commissariato di Cagliari. Tali richieste dovranno però essere inoltrate alla detta sezione per il tramite della direzione di commissariato di Milano.

Servizio dei legumi e delle patate.

26. Per la fornitura dei detti generi, quando non provveda direttamente il Ministero, le direzioni di commissariato provvederanno mediante acquisti dal commercio seguendo le norme stabilite nel successivo n. 57 per quanto riguarda l'approvazione degli acquisti stessi.

27. Rimane però inteso che, sempre nel caso risulti conveniente, i comandi di presidio potranno, sentito il parere della direzione di commissariato, provvedere detti generi mediante forniture locali, seguendo le norme indicate al successivo capo VI.

Servizio dei generi di condimento.

28. Formaggio da grattugiare. — Sarà provveduto dalle direzioni di commissariato, le quali rivolgeranno al Ministero le richieste per l'assegnazione del fabbisogno pei presidi dipendenti.

29. Olio e lardo. — Sarà provveduto in massima dalle direzioni di commissariato mediante acquisti diretti dal commercio. Qualora speciali motivi lo consiglino, potrà provvedersi per la fornitura dell'olio nei singoli presidi con forniture locali con contratti della durata di un trimestre, prorogabili - salvo disdetta — per un secondo trimestre.

30. Estratto di pomodoro. — I singoli corpi rivolgeranno le loro richieste alle direzioni di commissariato, alle quali il genere sarà fornito per cura del Ministero in base alle relative richieste da inviarsi com'è detto al precedente n. 13. Sono, ad ogni modo, da escludersi acquisti diretti dal commercio, non previamente autorizzati dal Ministero.

31. Il sale sarà provveduto mediante prelevamenti od acquisti, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

32. Per le cipolle, le spezie e per le verdure, sarà provveduto mediante acquisti diretti da parte dei singoli corpi e reparti, i quali si atterranno al sistema di cui all'articolo 235 del regolamento sopra indicato, ma proporzionando al fabbisogno effettivo l'anticipazione da farsi all'ufficio di maggiorità.

33. Tutti i contratti di forniture viveri saranno stipulati in base ai capitolati di oneri per le forniture di viveri alle regie truppe, edizione in vigore. Quando si tratti di generi non contemplati nei capitolati medesimi si dovranno stabilire i requisiti nei relativi contratti ai quali però verranno allegati i capitolati per formarne parte integrante.

Capo III.

FORNITURE PER GLI ALLIEVI CARABINIERI REALI E BATTAGLIONI MOBILI CC. RR.

34. Alle forniture del pane e dei viveri per gli allievi carabinieri reali sarà provveduto con prelevamenti dai panifici e dai magazzini delle sussistenze militari.

I prelevamenti dai detti magazzini verranno effettuati senza le formalità del rimborso con le stesse norme in vigore per i corpi, avvertendo però che i prelevamenti stessi dovranno essere effettuati a cura di un solo ente designato per ciascun presidio dai comandi locali.

Pei generi che non siano in distribuzione presso i magazzini medesimi, sarà seguito lo stesso sistema praticato per gli altri corpi del presidio.

I battaglioni mobili dei carabinieri reali eseguiranno i prelevamenti con le stesse norme sovra indicate versandone in tesoreria il corrispondente importo.

Capo IV.

FORNITURE PER GLI STABILIMENTI SANITARI.

35. Al pane si provvederà per regola con prelevamenti dai panifici militari.

Qualora ciò a giudizio dei comandi di corpo d'armata non si ritenga conveniente o conforme alle esigenze del serevizio, sarà provveduto — previ accordi coll'autorità presidiaria — ad includere nel contratto di fornitura pane per le truppe anche quella per gli stabilimenti sanitari. Ed ove ciò non fosse possibile sarà stipulato contratto a parte per i bisogni di tutti o di alcuni dei degenti seguendo le norme date avanti pel servizio del pane.

Comunque si terranno presenti le disposizioni di cui al precedente n. 24.

36. Alla fornitura dei viveri occorrenti per gli stabilimenti sanitari si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze.

37. Per il vino e per le altre derrate che non si trovino in distibuzione nei magazzini stessi si stipuleranno contratti a parte.

38. Qualora per particolari ragioni ed esigenze di servizio non si ritenga possibile od opportuno per taluno dei generi ricorrere ai prelevamenti in parola, si dovrà riferirne al comando del corpo d'armata il quale, sotto la propia responsabilità, potrà autorizzare la stipulazione di contratti a parte.

39. Nei casi in cui si debba provvedere mediante contratti, se nella località in cui trovasi un ospedale militare principale esistano altri ospedali di riserva, la direzione del primo provvederà all'appalto delle forniture anche per quelli di riserva, con espressa pattuizione che la fornitura sarà eventualmente estesa anche agli altri ospedali di riserva che potessero istituirsi nella stessa località durante il corso del contratto.

40. Però — in quanto alla esecuzione delle forniture — si seguiranno i criteri indicati nell'articolo 34 della circolare 331 *giornale militare* 1916, e cioè si stabilirà in contratto che esse devono effettuarsi distintamente presso i singoli ospedali e ciascuno di questi provvederà per proprio conto alla liquidazione ed al pagamento degli averi spettanti al fornitore.

41. Nelle altre località provvederà direttamente all'appalto ed a tutte le conseguenti operazioni l'ospedale di riserva del luogo, includendo anch'esso nel contratto la clausola di cui al n. 31.

42. Reggerà le forniture il capitolato per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie (edizione vigente).

43. Nei contratti dovrà stabilirsi che s'intende soppresso l'eventuale obbligo del fornitore di consegnare carne congelata.

44. Nei contratti dovrà anche inserirsi una clausola dalla quale risulti che il fornitore non avrà diritto a compensi di sorta nel caso in cui gli stabilimenti cessino in tutto o in parte di funzionare.

45. Tutti i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità, dovranno essere prelevati dai magazzini militari o, quando ciò non sia possibile, dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alle facoltà riservata dal paragrafo 32 del vigente capitolato d'oneri per le forniture per presidio.

46. I generi per gli ammalati prelevati dai magazzini di distribuzione viveri e dai panifici militari saranno valutati ai prezzi di cessione e il loro importo sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolato 172 del bilancio generale delle entrate per l'esercizio in corso, e al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio futuro.

Capo V.

FORNITURE PER GLI ISTITUTI MILITARI.

47. Alle forniture dei viveri per detti istituti si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze militari.

Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi valutati ai prezzi di cessione sarà eseguito come è detto al n. 38.

48. Pei generi non in distribuzione nei magazzini stessi e per il pane i comandi rispettivi si uniformeranno a quanto sopra è disposto per gli stabilimenti sanitari.

49. Quando si provvede alle forniture mediante contratti ,si dovranno a questi allegare i vigenti capitolati d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari dichiarando che ne fanno parte integrante.

50. Ogni scuola dovrà però stabilire nei contratti o in appositi fogli di condizioni, che faranno parte integrante dei medesimi, i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

51. In tutti i contratti dovrà essere stabilito che, durante il corso della fornitura l'assuntore ha l'obbligo di somministrare i generi anche per i corsi speciali che eventualmente potranno svolgersi in ciascuno istituto.

Capo VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

52. Nei casi in cui si addivenga alla stipulazione di contratti di forniture si dovranno osservare le norme seguenti:

53. Le aggiudicazioni dovranno essere fatte, in massima, per un semestre e con la clausola della rinnovabilità per un eguale periodo di tempo ove non venga data disdetta da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza.

54. I contratti dovranno ad ogni modo, avere una scadenza determinata in analogia a quanto prescrive l'articolo 55 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nelle aggiudicazioni sarà preferito il sistema della licitazione privata, con esperimento di miglioria seduta stante, estendendo gli inviti (redatti conformemente al modello allegato n. 1, alla circolare 743 del 1917) a tutte le persone o ditte che per la loro posizione morale e finanziaria offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio; potranno però sempre i comandi di presidio e le altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, prescegliere anche la trattativa privata (redigendo i relativi inviti conformemente ai modelli 2 e 3 allegati alla circolare predetta).

55. Quando si seguirà il sistema della licitazione spetterà alle autorità interessate di decidere se debbasi procedere il sistema della scheda segreta.

In tal caso la compilazione della scheda rimane delegata al capo dell'ufficio appaltante.

56. Per le trattative si seguirà il sistema indicato dall'art. 38 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, il sistema dell'art. 57 del regolamento stesso.

57. Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'invito alla licitazione dovranno dal capo dell'ufficio di commissariato o dal presidente del consiglio di amministrazione incaricati del deliberamento, essere fissati i prezzi dei singoli generi.

L'aggiudicazione sarà poi fatta a favore di colui che avrà offerto il ribasso maggiore per ogni cento lire di contabilità o, nel caso in cui la licitazione sia fatta in base a scheda segreta, a favore di colui che avrà offerto un ribasso, per ogni cento lire di contabilità, maggiore od almeno uguale a quello stabilito nella scheda segreta.

Quando invece sia da appaltare un solo genere, o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato alcun prezzo nell'invito alla licitazione.

58. Pei contratti di fornitura di generi per i quali sia stato imposto il calmiere, dovranno essere tenuti di base i prezzi segnati dal medesimo per le vendite all'ingrosso, i quali potranno soltanto essere aumentati di una superquota, da mantenersi nei limiti strettamente corrispondenti alle spese e agli oneri dipendenti dalla obbligazione, o inerenti alla esecuzione del servizio, spese ed oneri che, nelle vendite fatte sul comune mercato, non si sopportano.

59. Nello stabilire i prezzi non si dovrà però fare esplicito riferimento al calmiere essendo quest'ultimo variabile e suscettibile di ogni modifica. Il prezzo di ciascun genere dovrà essere pertanto ben determinato e tenuto fermo durante l'intero periodo della fornitura.

60. Nei contratti stessi sarà in modo esplicito precisato da qualunque variazione nella forza, per qualunque causa, non potrà dare diritto agi assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

61. I depositi per concorrere alle gare e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del 5 per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. Tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 31 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

62. I contratti stipulati in seguito a licitazione privata dovranno essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato n. 4 alla circolare 743 del 1917. Quelli stipulati a trattativa privata saranno redatti in conformità al modello di cui all'allegato n. 5, a meno che l'ammontare presuntivo sia inferiore alle lire quattromila, nel qual caso potranno essere stipulati sotto forma di semplici scritture private secondo i modelli degli allegati n. 6 e 7.

63. Per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, si dovrà fare sempre riferimento ai relativi capitoli d'oneri, che, firmati dalle parti contraenti, debbono formare parte integrante dei contratti ed essere allegati ai medesimi.

64. Tutti i contratti, l'importo presuntivo dei quali, calcolato in base alla forza media, superi le L. 10,000 dovranno essere approvati dal Ministero.

Pertanto, avvenuta la stipulazione, si dovranno trasmettere subito al Ministero i seguenti documenti:

a) la copia autentica del contratto in carta libera corredata di un esemplare dei capitoli d'oneri debitamente firmati per copia conforme di copia della quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito deposito della cauzione, nonchè le copie dell'invito a concorrere, delle offerte, della scheda segreta e del verbale di deliberamento quando il contratto sia stato stipulato in seguito a licitazione privata o a trattativa privata col sistema dell'articolo 58 del regolamento di amministrazione;

b) i documenti presentati dai fornitori per essere ammessi a trattare con la amministrazione, giusta la circolare 22 ottobre 1915, n. 783; le procure e gli atti attestanti la legale rappresentanza in coloro che hanno contrattato in nome e per conto di altre persone di ditte o di società commerciali;

c) i listini dei prezzi correnti delle derrate stabilite dalle competenti autorità comunali o provinciali;

d) una breve relazione, la quale dia conto delle operazioni condotte e, per i contratti stipulati col sistema della trattativa privata, dei motivi che determinarono la scelta di tale sistema.

65. I contratti, l'importo presuntivo dei quali non superi le lire 10,000 saranno approvati dalla competente autorità locale (comandante di presidio o di corpo) e l'approvazione sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto « Visto: si approva ».

66. I contratti stipulati nell'interesse di riparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo, beninteso quando il loro ammontare non superi le L. 10,000.

67. Non si dovrà procedere alla registrazione dei contrati prima che siano stati approvati dalle competenti autorità.

68. *Campioni.* — I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici che procedono agli appalti e agli acquisti.

69. *Collaudo dei generi.* — Il colllaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidio nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento e composta di un ufficiale superiore di arma combattente, presidente; di un capitano commissario e di un ufficiale farmacista bromatologo, membri.

70. *Analisi.* Le analisi dei gèneri presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale controllo ogni qualvolta lo reputino opportuno.

Il Ministero si riserva di fare eseguire dal proprio ufficio tecnico ulteriori esami dei generi stessi, al quale uopo le direzioni di commissariato avranno cura di trasmettere al Ministero medesimo un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi introdotti nei magazzini centri di rifornimento.

71. *Distribuzione dei generi.* — Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari principali di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Negli altri presidi serviti dai centri di rifornimento funzioneranno magazzini militari secondari di distribuzione viveri, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designati dal comandante del presidio secondo quanto è prescritto dalla circolare n. 302 del *giornale militare* 1911.

72. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento; per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese, per i bisogni del mese seguente, in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di sei giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Quanto al caffè rimane fermo ciò che è stato detto al n. 12 della presente circolare.

Nelle richieste per la pasta dovrà tenersi presente che, per opportunità di imballaggio, la pasta corta sarà somministrata in ragione di due terzi e quella lunga in ragione di un terzo.

73. *Dati statistici.* — I comandi di presidio, le scuole e gli ospedali militari entro il mese di gennaio trasmetteranno alla direzione di commissariato militare della propria circoscrizione, prospetto conforme all'allegato n. 8 alla circolare 743 del 1917.

Le direzioni di commissariato militare, dopo avere accertata la esatta compilazione dei prospetti ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (Divisione Sussistenze) insieme con un prospetto conforme all'alegato n. 9 alla detta cirolare, dal quale risulti in qual modo abbiano provveduto al rifornimento dei magazzini militari di distribuzione viveri della propria giuridizione.

74. *Capitolati.* — I capitolati d'oneri saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti, e scuole all'Economato di queseto Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0.75 per ogni esemplare del capitolato per la carne e per quello per i viveri, di L. 0.45 per ogni esemplare del capitolato per il pane, di L. 0.50 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, di L. 0.35 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari e di L. 0.50 per ogni esemplare del capitolato d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

Detti capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio col prescritto mod. 310,

tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio di amministrazione i capitoli d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli di amministrazione richiederanno al Ministero (Divisione sussistenze) il necesario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 607. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali nominati guardacolombaia.** — (Servizio del genio). — 1 dicembre 1921.

In seguito al risultato degli esami sostenuti dagli allievi del corso teorico pratico di colombicultura di cui alla circolare n. 426 del *giornale militare* c. a. al termine del corso stesso, i seguenti sottufficiali sono nominati guardacolombaia.

N. d'or.	CORPO	GRADO	CASATO E NOME
1	7° bersaglieri.	Aiutante battaglia	SPADA Antonio
2	50° reggimento fanteria	Id.	GALLO Giacomo
3	Deposito truppe coloniali	Maresciallo capo	SCOTTI Giuseppe
4	Scuola cent. fanteria	Maresciallo	INCLETOLLI Alessandro
5	4° deposito zappatori	Id.	GUERRA Lorenzo
6	2° bersaglieri	Id.	PROSPERI Augusto
7	50° reggimeno fanteria	Id.	PELLEGRINI Gino
8	46° id.	Id.	MANCA Giovanni
9	Scuola cent. fanteria	Id.	RUBIANESI Italo
10	51° reggimento fanteria	Id.	DI FLAVIANI Ennidio
11	Reggim. R. T. del genio	Id.	ROSANIA Alfonso
12	Regg. cav. di Monferrato	Sergente maggiore	MORGANTE Publio

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 608. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità speciali per fine servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 dicembre 1921.

Con riferimento alla circolare 482 del *giornale militare* corrente anno con la quale si portò a conoscenza dei corpi che insieme con le speciali indennità che vengono corrisposte per una volta tanto agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a senso dell'art. 4-lettera *d)* e 9 della circolare 336 del *giornale militare* 1920, ed ai sottufficiali

a senso dell'art. 16 della circolare 586 del 1919 modificato con la circolare 126 corrente anno, non doveva corrispondersi l'indennità caro-viveri, si avvertono i corpi che con le indennità stesse non deve nemmeno essere corrisposto l'assegno temporaneo mensile di cui la circolare 451 corrente anno attesochè il predetto assegno temporaneo non partecipa della natura dello stipendio, nè dell'assegno giornaliero.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 609. — TRASPORTI. — **Prezzi unitari di vendita di alcuni documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 1 dicembre 1921.

A datare dal 1 gennaio 1922 e fino a nuova disposizione, il prezzo unitario di cessione dei seguenti documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale viene stabilito come appresso:

Fascicoli di scontrini pei viaggi degli impiegati, ufficiali, sottufficiali e RR. carabinieri	L. 0,50
Detti per famiglie di impiegati, ufficiali e sottufficiali	L. 0,50
Fascicoli di scontrini pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e sottufficiali	L. 0,25
Detti per famiglie di ufficiali e sottufficiali. . . .	L. 0,25
Tessere di riconoscimento per persone (militari ed assimilati ed impiegati e rispettive famiglie) viaggianti con richiesta	L. 0,15

Coll'occasione si raccomanda vivamente alle autorità dipendenti di non omettere l'indicazione dei genitori accanto ai nomi delle persone per le quali vengono richiesti al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione trasporti e servizio postale e telegrafico) libretti di viaggio, ciò ad evitare gli inconvenienti che possono derivare dalle omonimie.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, circolare 103, anno 1921.

A pagina 115, prima colonna, depennare il capitano MARCHESE Egidio.
A pagina 125, prima colonna, depennare il tenente VENTURINI Enrico.

Dispensa 36, circolare 436, anno 1921.

A pagina 697, prima colonna, depennare il capitano SANTORO Antonino.
A apgina 704, prima colonna, depennare il tenente PARETTI Antonio.
A pagina 704, seconda colonna dopo il tenente SARACENO Paolo aggiungere il tenente SANTORO Ernesto.

Dispensa 48, circolare 533, anno 1921.

A pagina 872, seconda colonna, dopo il tenente REINA Euplio, aggiungere il tenente RAVENNA Enrico.

Dispensa 55, anno 1921, circolare 587.

A pagina 939, riga 16, invece di: DASCIONI comm. Enrico, leggasi: DANIONI comm. Enrico.

NOTIFICAZIONE.

GABINETTO DEL MINISTRO

Ufficiali in posizione ausiliaria speciale

Questo Ministero, perfettamente conscio della situazione nella quale per ragioni di diversa indole son venuti a trovarsi gli ufficiali i quali han dovuto abbandonare le file dell'Esercito per la riduzione dei ruoli organici ha in animo di fare in modo che una così eletta schiera possa essere appagata in qualche sua successiva aspirazione, frutto del contrasto tra la vita militare, dovuta abbandonare, e le realtà della vita civile.

Pertanto s'invitano i Comandi di corpo d'Armata a tener presente in ogni caso le benemerenze di questa categoria di ufficiali che dopo aver partecipato alla nostra guerra aggiunsero in gran parte - ulteriore benemerenza - la rinunzia volontaria ad un altro periodo di servizio attivo, rendendo agevole al Governo la soluzione del complesso problema dei quadri e facilitare quindi il mantenimento dei più saldi legami materiali e morali di essi, sia verso i rispettivi centri di mobilitazione, sia curando il più saldo affiatamento coi colleghi del servizio attivo.

A tale scopo si prevengono i Comandi di corpo d'Armata e gl'interessati che sono allo studio un complesso di disposizioni e provvedimenti integrativi, di natura giuridica e morale, che verranno, appena possibile, concretati per sovvenire in tutti i modi alle aspirazioni degli ufficiali in P. A. S., che si possono brevemente riassumere nelle seguenti:

1. *Denominazione.* — Alla denominazione di « Ufficiali in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici » - lunga e complessa - non si avrà difficoltà a sostituirne altra più sintetica che potrebbe essere ad es. quella di ufficiali in posizione speciale.

2. *Situazione nell'« Annuario Militare ».* — Gli ufficiali in P. A. S. che a senso dell'art. 19 del R. decreto 453 del 20 aprile 1920 debbono conseguire le eventuali promozioni ai gradi superiori subito dopo i pari grado del servizio attivo aventi uguale anzianità, saranno inscritti nella parte prima dell'*Annuario Militare.*

3. *Assegnazione ai centri di mobilitazione.* — E' anche in istudio il provvedimento della dipendenza dei sunnominati dai centri di mobilitazione della propria arma o specialità anzichè dai distretti militari come ora avviene, facilitandosi in tal modo il necessario contatto con i corpi che in caso di mobilitazione dovranno disporre e curare la continuità del loro addestramento.

4. *Giudizi di avanzamento.* — Sarà esaminata la questione che gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, se in periodo di guerra o in caso di richiamo per esercitazioni non inferiore ad un mese, possono esser chiamati a concorrere alla redazione di note caratteristiche e a far parte di Commissioni di avanzamento per gli ufficiali in S. A. P. che avessero avuto alle loro dipendenze.

5. *Uniforme.* — Agli ufficiali in posizione speciale non si applicherà il disposto dell'art. 12 n. 65 del regolamento di disciplina nell'uso dell'uniforme, ferma restando la sola disposizione di non vestirla nell'esercizio della loro attività civile.

6. *Onorificenze.* — Si sta provvedendo ad eliminare alcuni casi di mancata concessione e si fa riserva di prendere in esame la questione generale delle onorificenze agli ufficiali in P. A. S., con l'intendimento di dar loro segno palese del riconoscimento delle benemerenze da essi acquistate.

7. *Impieghi civili.* — Saranno emanati provvedimenti per potere avviare comunque gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale alla loro sistemazione nell'ambito civile in relazione alle loro attitudini ed alla loro età, prendendo opportuni accordi sia con gli altri Ministeri sia con i più importanti Istituti privati nonchè attuando altre facilitazioni che ne assicurino il collocamento.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(2237) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª **1921** 9 Dicembre

N. 610 – 21 agosto 1921. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private, ... *Pag.* 968

» **611 – 28 ottobre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1596, che adibisce al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. Esercito, anche le scuole di reclutamento allievi sottufficiali, istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278 . . . . . *Pag.* 972

» **612 – 19 novembre 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . *Pag.* 973

» **613 – 22 novembre 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . *Pag.* 973

» **614 – 5 dicembre 1921.** — AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per il 1922. *Pag.* 974

» **615 – 8 dicembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi provvedimenti tributari . . . . . *Pag.* 974

» **616 – 8 dicembre 1921.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Pagamento dei vaglia telegrafici diretti a militari. *Pag.* 975

» **617 – 8 dicembre 1921.** — DISCIPLINA MILITARE. — Nomina del commissario straordinario per il circolo militare di Roma . . . . . *Pag.* 975

» **618 – 8 dicembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso teorico pratico di radiotelegrafia o radiotelefonia per ufficiali del genio in S. A. P. . . . *Pag.* 975

» **619 – 8 dicembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso d'integrazione «E» nei locali della scuola di guerra in Torino. . . *Pag.* 976

» **620 – 8 dicembre 1921.** — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno, ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica. *Pag.* 978

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 978

Circolare N. 610. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private.** (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili). — 21 agosto 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 232, del 3 ottobre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573 quando la lesione, l'infermità o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge, non si applicano agli invalidi che abbiano perduta ogni capacità lavorativa, e a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro; così pure non si applicano agli invalidi ascritti alla nona e alla decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona, e 3 a 6 della categoria decima.

Art. 3.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra sarà formato un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati o come lavoratori nell'industria o nell'agricoltura o nel commercio.

Art. 4.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere inscritti nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento, dovranno presentare, all'atto della domanda di inscrizione, su richiesta della competente rappresentanza:

1° Il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2° Tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3° Una dichiarazione di un ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

Art. 5.

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalido stesso in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto

che questo esisterà, sarà determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale farà sempre parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni, ai termini dell'art. 8, il Collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.

Art. 6.

La rappresentanza dell'Opera nazionale, presso la quale l'invalido è iscritto, rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1° Numero d'ordine di inscrizione nel ruolo;

2° Cognome, nome, paternità, data di nascita e luogo di nascita del titolare;

3° Categoria e voce della invalidità risultante:

a) dal libretto di pensione;

b) dal referto medico-collegiale;

4° Grado di rieducazione professionale;

5° Grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6° Condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 4, n. 3, e all'art. 5;

7° Posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

Art. 7.

Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 4 di ogni mese, alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati, un prospetto numerico, in triplice copia, degli invalidi inscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In tale prospetto numerico gli inscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno aggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

La rappresentanza provinciale trasmetterà immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 8.

Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle amministrazioni dello Stato, nelle amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza goveernativa fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità,, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinariato eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Su istanza degli invalidi o mutilati inscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche

Amministrazioni, presso le Amministrazioni provinciali e comunali e presso gli Istituti soggetti a vigilanza governativa, non conforme alle disposizioni del presente articolo.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto sino al compimento del 39° anno.

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei quali le ammissioni di invalidi rimangono limitate alle qualifiche indicate nella tabella annessa al regolamento in applicazione della legge n. 481 del 25 marzo 1917, ferme restando, per tali qualifiche, le proporzioni complessive stabilite nella tabella stessa, nonchè le norme di assunzione contenute nell'art. 70 dello stesso regolamento.

Analoghe disposizioni potranno essere adottate con decreto Reale per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 10.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano i diploma di abilitazione all'esercizio del notariato sarà computato come anzianità di esercizio agli effetti dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se all'epoca del servizio militare non avevano ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisisa degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto del medico provinciale che lo presiede di due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, dal Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto.

Art. 11.

Tutti i datori di lavoro i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di dieci uomini sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

Art. 12.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Giunta Centrale Esecutiva per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno in casi eccezionali essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi, ai termini della presente legge, quelle aziende che, per le speciali loro condizioni, non possono occupare invalidi.

Art. 13.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi di guerra, dovranno - quando non vi abbiano provveduto direttamente - rivolgere le richieste di invalidi alla Giunta provinciale di collocamento od agli organi competenti da essa indicati.

Questi ultimi, qualora non abbiano disponibilità, dovranno rivolgersi alla Giunta predetta e questa, a sua volta, all'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che provvederà ad inviare il personale eventualmente disponibile in altre Provincie.

Art. 14.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11 sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione competente pel territorio, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge:

1° L'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2° Le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze, con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è inscritto.

Le denuncie, di cui al presente articolo, dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con un'ammenda da 100 a 1000 lire.

Art. 15.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicaizone della presente legge non obbiano ancora alle dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di sei mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge, devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Art. 17.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione a cui siano assunti.

Art. 18.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Art. 19.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà.

Art. 20.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si varrà a tal uopo delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei circoli d'ispezione del lavoro e dei funzionari e agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà all'emanazione del regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale sentiti la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - BENEDUCE - RODINÒ - DE NAVA - MAURI - BELOTTI.

N. 611. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1596, che adibisce al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del Regio Esercito, anche le scuole di reclutamento allievi sottufficiali, istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 28 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 281, del 1 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254, e successive modificazioni;
Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920 n. 1907;
Visto il R. decreto 21 agosto 1921 n. 1278;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le scuole di reclutamento allievi sottufficiali istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278, sono pure adibite al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. Esercito.

Art. 2.

Valgono per dette scuole le stesse norme contemplate dagli art. 2 e 3 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278, per le scuole allievi sottufficiali.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GASPAROTTO.

N. 612. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto n. 29 del 16 gennaio 1921 col quale si modificava la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il maggior generale POGGI cav. Rosolino ed il brigadiere generale PIRZIO BIROLI cav. Alessandro sono esonerati dalla carica di membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 ed in loro vece sono nominati il maggior generale ASINARI DI S. MARZANO cav. Enrico ed il brigadiere generale GRAZIOSI cav. Eugenio.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO - BERGAMASCO.

N. 613. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 22 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto n. 29 del 16 gennaio 1921 col quale si modificava la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il brigadiere generale DE LUCA cav. Marcello è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il maggior generale SQUILLACE cav. Carmelo.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Rossore, addì 22 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO - BERGAMASCO.

N. 614. — AVANZAMENTO. — **Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per il 1922.** — (Ufficio personale dei generali). — 5 dicembre 1921.

A senso del paragrafo 151 del regolamento per l'avanzamento del R. esercito, si è determinato che siano giudicati ai fini della promovibilità pel l'anno 1922 i seguenti ufficiali dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente:

Tenente generale MORCALDI cav. Luigi - per l'idoneità alla carica di comandante generale dell'arma;

Maggior generale D'AFFLITTO cav. Francesco - per l'idoneità alla carica di comandante in 2ª dell'arma;

Generali di brigata MANDUCA cav. Agostino e STERZI cav. Giuseppe - per l'idoneità alla carica di generale addetto;

I colonnelli con anzianità a tutto il 25 novembre 1919 - per l'idoneità alla carica di comandante di gruppo di legioni.

Entro il corrente mese i relativi specchi di proposta d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero, indirizzati all'Ufficio personale dei generali quelli concernenti i generali ed alla Direzione generale personale ufficiali quelli dei colonnelli.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 615. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 8 dicembre 1921.

Come già è stato portato a cognizione dei corpi con la circolare 199 del *giornale militare* c. a., per effetto dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1920 n. 1821, l'addizionale a favore dei mutilati e vedove di guerra gravante ora nella misura del 5 per cento l'importo delle imposte dirette - trà le quali è compresa la R. M. - viene elevata all'aliquota del 15 per cento, e ciò a datare dal 1° gennaio 1922.

Per l'applicazione di detta disposizione legislativa e per quello che riguarda la R. M. è da tener presente che l'addizionale così elevata deve essere applicata soltanto all'importo della imposta di R. M. che grava pagamenti riferentisi a competenze maturate dal 1° gennaio 1922, in poi; restano quindi soggette alla minore addizionale del 5 per cento gli importi di R. M. che gravano pagamenti relativi a competenze maturate in epoca anteriore al 1° gennaio 1922, benchè effettuati dopo la data stessa.

Si rammenta inoltre a tutte le amministrazioni militari l'osservanza di quanto è prescritto dal n. 11 della circolare 326 c. a. circa il versamento in tesoreria - ai rispettivi capitoli d'entrata 21 e 190 - dell'importo delle ritenute per R. M. e per addizionale, escluse le ritenute sugli stipendi e assegni fissi al cui versamento provvede il Ministero.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 616. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Pagamento dei vaglia telegrafici diretti a militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 dicembre 1921.

Il Ministero delle poste e telegrafi, allo scopo di maggiormente garantire il servizio di pagamento dei vaglia telegrafici diretti ai militari dell'Esercito e dell'Armata ha testè impartito agli uffici postali e telegrafici del Regno le seguenti disposizioni:

« I vaglia annunziati per telegrafo, diretti a militari dell'Esercito e dell'Armata, si pagano direttamente ai destinatari, i quali debbono presentarsi all'ufficio postale accompagnati dal portalettere militare, noto agli impiegati di posta, e provvisti di dichiarazioni che attestino la loro identità personale. Tali dichiarazioni, debitamente convalidate con bolli di ufficio, debbono essere rilasciate, per gli addetti all'Esercito, dai comandanti di compagnia, di squadrone, o di batteria, e, per gli addetti alla Marina, dagli ufficiali in seconda delle navi, se sono imbarcati, e degli aiutanti maggiori se non lo sono.

« I portalettere militari, debbono sempre testimoniare per iscritto la identità personale del percipiente. Tale testimonianza va fatta con la apposizione della firma dopo quella di quietanza del destinatario del vaglia, ovvero, trattandosi di destinatari analfabeti, scrivendo, dopo il segno di croce fatto dall'interessato, il nome e cognome di costui, seguito dalla propria firma ».

Si invitano pertanto tutti gli enti dipendenti ad uniformarsi alle disposizioni di cui sopra, fermo che, ove si verificassero danni per inadempienze, dovranno risponderne in proprio i responsabili.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 617. — DISCIPLINA MILITARE. — **Nomina del commissario straordinario per il circolo militare di Roma.** — (Gabinetto del ministro). 8 dicembre 1921.

A seguito della circolare 599 *giornale militare* corrente anno significasi che a commissario straordinario per la direzione e la gestione del circolo militare di Roma è stato designato il generale di divisione SCIPIONI cav. Scipione.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 618. — SCUOLE MILITARI. — **Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 dicembre 1921.

Allo scopo di assicurare i quadri per il funzionamento del servizio radiotelegrafico militare, formando degli ufficiali esperti in materia di segnalazioni elettromagnetiche, verrà svolto presso l'istituto centrale militare radiotelegrafonico ed elettrotecnico di Roma un corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per gli ufficiali in S. A. P.

Il corso avrà la durata di sei mesi ed avrà inizio il giorno 16 gennaio 1922; comprenderà le seguenti principali materie d'insegnamento:

1° Radiotelegrafia e radiotelefonia generale;
2° Conferenze sui raggi catodici e sui raggi X - teorie sulle radio-attività;

3° Conferenze sulla radiotelegrafia per il suolo (geotelegrafia) e sui mezzi speciali di comunicazione;
4° Tecnica radiotelegrafica, radiotelefonica e radiogoniometrica;
5° Stazioni rediotelegrafiche terrestri ed aeree;
6° Misure elettriche e radiotelegrafiche;
7° Motori a scoppio e materiali elettrici.

Entro la prima quindicina di luglio avranno luogo gli esami finali.

Potranno essere ammessi al corso anzidetto dieci ufficiali del genio in S. A. P. (ufficiali superiori, capitani, subalterni) che abbiano frequentato con buon esito almeno i primi due corsi dell'accademia militare, ovvero abbiano compiuto con successo il primo biennio della facoltà di matematica in una R. università.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del generale di divisione del genio debitamente corredate di esplicito parere delle autorità gerarchiche non più tardi del 30 dicembre c. a.

Il Ministro GASPAROTTO.

N. 619. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 dicembre 1921.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 674 del *giornale militare* 1919, in seguito a deliberazione della commissione istituita a mente del disposto del n. 4 della circolare 526 *giornale militare* 1919, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al corso di integrazione « E ».

Ufficiali ammessi a frequentare il corso:

Tenenti colonnelli.

BARBERIS cav. Filippo, artiglieria.
GELLI cav. Gastone, artiglieria.
FONTANA cav. Giovanni, artiglieria.
GIOVANNOZZI cav. Guido, artiglieria.
TAPPI cav. Mario, artiglieria.

Maggiori.

AMATO cav. Attilio, fanteria.
BUONI cav. Roberto, artiglieria.
GALIBERNO cav. Antonio, fanteria.
GALASSI cav. Ugo, fanteria.
LODOMEZ cav. Enrico, fanteria.
NEGRI cav. Federico, artiglieria.
ODDO cav. Umberto, fanteria.
QUINTIERI cav. Francesco, fanteria.
RIVIERA cav. Lauro, artiglieria.
SPICACCI cav. Guglielmo, artiglieria.
SCALA cav. Edoardo, fanteria.
VARESE cav. Mario, fanteria.
BONFATTI cav. Aldo, fanteria.
COIRO cav. Guido, artiglieria.
COTRONEI cav. Ettore, fanteria.
CACIOPPO cav. Vincenzo, fanteria.
GUASCO cav. Ettore, fanteria.
MENEGHINI cav. Achille, fanteria.
MAGRI cav. Federico, fanteria.
PROFUMI cav. Eugenio, artiglieria.
SALVATORES cav. Pasquale, artiglieria.
SCREIBER cav. Ottorino, fanteria.
UBERTIS cav. Carlo, artiglieria.

Capitani.

ALMICI Ugo, artiglieria.
BAGNOLI Guido, artiglieria.
BERTOLLI Vincenzo, fanteria.
BERGAMASCO Luigi, fanteria.
CELADA Luigi, fanteria.
CALISI Pietro, fanteria.
CARNEVALE Ottavio, fanteria.
CASTELLANO Giuseppe, artiglieria.

COCCHIERI Manlio, artiglieria.
DUCA Giovanni, fanteria.
AMOROSO Alfredo, fanteria.
ALTINI Giuseppe, fanteria.
ANDREOLI Giuseppe, artiglieria.
BELTRAMI Mario, artiglieria.
BRUTTINI Alessandro, fanteria.
BROVARONE Lorenzo, fanteria.
CASTELLANI Luigi, fanteria.
CASSINO Giovanni, fanteria.
CHIELI Menotti, artiglieria.
DE BUTTINI DI S. AGNESE Achille, cavalleria.
DE MICHELIS Ezio, fanteria.
EULA Felice, fanteria.
FERRAUDI Lodovico, fanteria.
FILIPPI Carlo, artiglieria.
GRIGLIO Roberto, fanteria.
GUARINI Filippo, fanteria.
MAZZI Alberto, fanteria.
MOROSINI Luigi, artiglieria.
MONTAGNA Dino, artiglieria.
ODONE Angelo, genio.
POLVERINI Alberto, fanteria.
POMARICI-AMBRISI Alfredo, fanteria.
PEGORARO Cesio, fanteria.
RIGHI Renato, fanteria.
ROTA Nicola, fanteria.
SUQUET Camillo, artiglieria.
SOVERA Tullio, fanteria.
TRICOLI corradino, artiglieria.
TONIZZI Ermanno, fanteria.
FANTONI Euclide, fanteria.
FUCCI Ettore, fanteria.
FANO Mario, artiglieria.
GALLO Annibale, artiglieria.
GUASCONI Aldo, fanteria.
LONGO Teodorino, fanteria.
MESSINA Vincenzo, fanteria.
MORO Federico, artiglieria.
ORTONA Giulio, artiglieria.
PIZZI Enrico, fanteria.
REGGIANI Aldo, fanteria.
RUSSO Mario, fanteria.
ROSSI Carlo, artiglieria.
SCOTTI Carlo, artiglieria.
SALERNO Giovanni, fanteria.
TELMON Edoardo, artiglieria.
TEGA Ernaldo, fanteria.

Maggiori.

ZANOTTI cav. Mario, artiglieria.
BRUNETTI cav. Brunetto, artiglieria.
BOLOGNA cav. Guido, fanteria.
CASSATA cav. Ruggero, fanteria.
CHIRIELEISON Domenico, artiglieria.
DE RIENZI cav. Adolfo, fanteria.
MONTICELLI cav. Furio, fanteria.
MALAGUTI cav. Bruno, fanteria.
MARIOTTI cav. Adamo, artiglieria.
PESCAROLO cav. Daniele, fanteria.
MARCHESI cav. Umberto, fanteria.
VARDA cav. Giovanni, fanteria.

Capitani.

BIONDI Consalvo, fanteria.
BIFFI Giuseppe, artiglieria.
CAFIERO Gennaro, fanteria.
CRAPANZANO Salvatore, fanteria.
DOMENICONI Italo, fanteria.
DABBENI Ottorino, cavalleria.
GREGORI Claudio, fanteria.
GRANDI Pietro, genio.
LAGORIO Eugenio, fanteria.
LIUZZI Giorgio, artiglieria.
MATTIOLI Riccardo, fanteria.
MACERATINI Mario, artiglieria.
NEGRONI Giorgio, fanteria.

Ufficiali ammessi e dispensati dalla frequenza:

Tenente colonnello.

MONTANARO cav. Carlo, fanteria.

Maggiori.

CIAMPA cav. Nicola, artiglieria.
MULLER cav. Giuseppe, fanteria.
OXILIA cav. Giovanni, artiglieria.
RUSSO cav. Biagio, fanteria.

Capitani.

ANGIANI Guglielmo, fanteria.
ABBONDANZA Ugo, fanteria.
BUTTA' Ugo, fanteria.
CAMUSSO Michele, artiglieria.
GIGLIOLI Mario, artiglieria.
PUCCI DELLE STELLE Mario, fanteria.
POMPEI Osvaldo, fanteria.

Maggiori.

CONFORTI cav. Lucio, fanteria.
DE BIASIO cav. Ettore, fanteria.
LOPINTO cav. Carlo, fanteria.
ROMANO cav. Angelo, artiglieria.

Capitani.

AZZOLINI Giuseppe, fanteria.
BATTISTA Albino, artiglieria.
BUTTURINI Pietro, fanteria.
MANZETTI Ferruccio, fanteria.
MORICCA Oreste, fanteria.
RICCI Gaetano, fanteria.
SCARLATTI Enrico, fanteria.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 620. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno, ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 8 dicembre 1921.

A modificazione della circolare n. 488 *giornale militare* corrente anno, questo Ministero, nell'intento di maggiormente favorire l'elevamento scientifico degli ufficiali medici, tenuto anche conto del numero delle domande presentate per il concorso ai posti di assistente militare alle cliniche universitarie, ed agli istituti scientifici del Regno, ha determinato che il numero dei posti messi a concorso per le varie cliniche, già compreso nella circolare sopra citata, e da assegnarsi a capitani medici in S. A. P. sia modificato come segue:

Per la clinica oculistica, n. 5;
Per la clinica otorinolaringoiatrica, n. 4;
Per la clinica dermosifilopatica n. 4.

Gli ufficiali medici da destinarsi quali assistenti militari saranno scelti fra quelli che già inviarono la domanda ed i relativi documenti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, circolare 103, anno 1921.

A pagina 125, seconda colonna, depennare il tenente GAJ Renzo

Dispensa 11ª, circolare 162, anno 1921.

A pagina 200, seconda colonna, depennare i tenenti SERRAZANETTI Ivo e FADIGATI Giovanni.

Dispensa 36ª, circolare 436, anno 1921.

A pagina 695, seconda colonna, depennare il capitano GASTALDI Marco.

Dispensa 50ª, circolare 545, anno 1921.

A pagina 883, prima delle parole: Ordine del giorno all'esercito, inserire il seguente titolo: N. 545. — 1 novembre 1921. — *Onorificenze e ricompense.* — R. decreto, che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto. *Pag.* 883

A pagina 884, in testa al titolo della predetta circolare, invece di: N. 545. — 1 novembre 1921, leggasi: Circolare 545.

Di seguito allo stesso titolo, dopo le parole: Soldato Ignoto, aggiungasi: — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 1 novembre 1921.
Alla 6ª riga dell'art. 2, invece di: Dato a Roma, lì, leggasi: Dato a Roma, addì.

Dispensa 52, anno 1921, circolare 556.

A pag. 908, nella colonna « Grado e carica dell'ufficiale » alle parole: « Uff. sup addetti all'istituto geografico » sostituire le parole: « ufficiali superiori addetti ad Istituto militare ».

Dispensa 56, anno 1921, circolare 590.

A pagina 942, nel titolo della circolare, quarta riga, invece di: (Gazzetta ufficiale n. 207, leggasi: (*Gazzetta ufficiale* n. 237.
A pagina 941, nel sommario, circolare 592, invece di: R. decreto n. 1921, leggasi: R. decreto n. 1555.
A pagina 944, nel titolo della circolare 592, prima riga, invece di: R. decreto n. 1921, leggasi: R. decreto n. 1555.
A pagina 953, dopo il titolo della circolare 605, terza riga, invece di: coordinate, leggasi: coordinative.

Dispensa 56, anno 1921, circolare 604.

A pagina 952, prima riga dell'articolo 1, dopo le parole: servizio militare, aggiungasi: (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912 n. 555).
Fra la quinta e la sesta riga dello stesso articolo, ed a capo intercalare, aggiungasi il seguente periodo: Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 14 della legge succitata, i residenti in questo comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2366) — Roma, 1921-22 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1921 — 16 Dicembre

N. 621 – 23 ottobre 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1555, che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento . . . *Pag.* 982

» 622 12 novembre 1921. PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922 . . . . . *Pag.* 983

» 623 23 novembre 1921. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471 . . . . . *Pag.* 988

» 624 – 9 dicembre 1921. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471 . . . . . *Pag.* 988

» 625 – 15 dicembre 1921. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo di corrispondenza al reclusorio militare di Gaeta . . . . . *Pag.* 989

» 626 – 15 dicembre 1921. MATRICOLA. — Denuncia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata . . . . . *Pag.* 989

» 627 15 dicembre 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria . . . . . *Pag.* 989

» 628 – 15 dicembre 1921. RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1882. . *Pag.* 990

» 629 – 15 dicembre 1921. SCUOLE MILITARI. — Corso di studio presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 990

» 630 – 15 dicembre 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei graduati di truppa della classe 1901 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento . . . . . *Pag.* 995

» 631 – 15 dicembre 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa. *Pag.* 996

» 632 – 15 dicembre 1921. — TRASPORTI. — Documenti di identificazione per ufficiali in congedo . . . . . *Pag.* 997

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 997

Circolare N. 621. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1555, che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 276, del 25 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;
Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Le speciali norme delle singole amministrazioni, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, determinano i casi in cui la indennità è dovuta per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito di piccole distanze, e fissano altresì la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica spettante ».

Art. 2.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni eventualmente già emanate dalle singole amministrazioni in forza del detto comma 2 dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 3.

Le indennità di cui al precedente art. 1 non competono al personale chiamato a prestar servizio da una ad altra amministrazione o da uno ad altro ufficio, dipendente dalla medesima amministrazione, nello stesso luogo di residenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - DE NAVA.

N. B. Il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 è pubblicato nella circolare 607-1918.

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 592 del *giornale militare* c. a.

N. 622. - PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922.** — (Direzione generale artiglieria). — 12 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 285, del 6 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della marina;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto l'art. 28 della legge 6 luglio 1911, n. 683, relativo agli operai borghesi della guerra, esteso agli operai della marina, in virtù dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1915, n. 1898;

Visto l'art. 46 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alle pensioni dei famigli della R. accademia navale e della R. scuola meccanici;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 348, sulle pensioni degli operai del silurificio di S. Bartolomeo;

Visti i regi decreti 16 e 30 maggio 1920, nn. 707 e 732, circa gli indennizzi di licenziamento agli operai giornalieri degli stabilimenti militari;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Ritenuta la necessità di ridurre in breve termine il numero degli operai borghesi dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, anche in relazione alla chiusura, riduzione o cessione all'industria privata di stabilimenti militari di lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I capi operai ed operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti della R. marina che abbiano raggiunto o raggiungano entro il 30 giugno 1922 il 65° anno di età saranno collocati a riposo, purchè contino almeno 25 anni di servizio.

Pel predetto personale operaio e per quello che venga comunque collocato a riposo od in riforma, su domanda o di autorità, entro il termine suindicato, è sostituito il trattamento di pensione di cui nella seguente tabella a quello stabilito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, dell'art. 28 dela legge 6 luglio 1911, n. 683, e dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1915, n. 1898:

CATEGORIE	a 25 anni di servizio — Giornate dell'ultima mercede	Aumento per ogni anno di servizio utile — Giornate dell'ultima mercede	Massimo a 25 anni di servizio — Lire	Massimo assoluto — Lire
Capi operai con mercede giornaliera di L. 14 o più	150	5	2100	3000
Capi operai con mercede giornaliera inferiore a L. 14	150	5	1700	2600
Operai con mercede giornaliera di L. 14 o più	150	5	2000	2400
Operai con mercede giornaliera superiore a L. 8, ma inferiore a L. 14	150	5	1500	2000
Operai con mercede giornaliera di L. 8 o meno	150	5	900	1200

In nessun caso la pensione di riposo può essere inferiore a L. 900.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base ad otto ore di lavoro al giorno.

Art. 2.

I salariati di cui all'art. 1, appartenenti a stabilimenti da sopprimersi, ridursi o cedersi all'industria privata e che non ottengono di essere trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, ove contino almeno 20 anni di servizio utile agli effetti della pensione, saranno collocati a riposo entro il 30 giugno 1922, con diritto alla stessa pensione che, sulla base dell'ultima mercede, loro competerebbe qualora avessero compiuti 5 anni in più di servizio.

Inoltre, quelli, fra essi che contino 36, 37, 38, 39 oppure 40 anni o più di servizio utile agli effetti della pensione, avranno diritto, fino al compimento del 65° anno di età, ad una indennità annuale, non riversibile in caso di morte, pari rispettivamente a 5, 10, 15, 20 o 25 giornate dell'ultima mercede, escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia.

I benefici sopraindicati, dell'aggiunta di 5 anni di servizio agli effetti della pensione e dell'indennità annuale pagabile fino al 65° anno di età, potranno, per coloro che contino almeno 24 anni, sei mesi ed un giorno di servizio utile a pensione, essere sostituiti, su domanda, da una indennità per una volta tanto, pari a 150 giornate di mercede, escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia.

Coloro che contino da 15 a meno di 20 anni di servizio utile agli effetti della pensione saranno collocati a riposo entro il termine su indicato e avranno diritto, previa l'aggiunta di 5 anni di servizio, ad una pensione vitalizia, sulla base dell'ultima loro mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), ma col trattamento rispettivamente stabilito per gli operai che vengono riformati con un servizio da 20 a meno di 25 anni.

Gli aumenti di servizio per campagna di guerra valgono anche per il raggiungimento dei periodi minimi sopra indicati di 20 e 15 anni di servizio.

A tutto il personale di cui sopra sarà inoltre corrisposto, per una volta tanto, un indennizzo pari a 180 giornate dell'ultima mercede, aumentata del soprassoldo di mancato cottimo o di quello ad economia.

Ai soli effetti dell'art. 162 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dell'art. 10 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, la pensione ai capi operai della guerra ed ai capi lavoranti della marina come sopra collocati a riposo sarà liquidata come se avessero prestato, in più del servizio effettivamente compiuto in tali qualifiche, il periodo di tempo intercedente fra la decorrenza del collocamento a riposo e la data di compimento del 65° anno di età, ferma restando la disposizione che l'aumento del quinto della pensione è computabile anche al di sopra dei massimi stabiliti.

I ministri della guerra e della marina hanno facoltà di applicare le disposizioni del presente articolo anche al personale operaio di stabilimenti non indicati nel 1° alinea, in base a domande degli interessati, ove esigenze di servizio lo consentano, o di ufficio, se ciò si renda necessario per riduzioni di organici.

Le disposizioni del presente articolo non sono, però applicabili a coloro che, all'atto del collocamento a riposo, contino almeno 65 anni di età e 25 di servizio utile a pensione.

Qualora venga emanata una legge generale sul trattamento di quiescenza per gli operai dello Stato, la medesima sarà applicata al personale tutto collocato a riposo a mente del presente articolo, escluso quello di cui al precedente capoverso.

Art. 3.

I capi operai e gli operai a matricola della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti permanenti della marina aventi meno di 15 anni di servizio utile a pensione, gli apprendisti permanenti, i garzoni, i lavoranti provvisori, nonchè gli operai straordinari ed i lavoranti giornalieri o avventizi mantenuti in servizio (perchè mutilati od invalidi di guerra, vedove od orfani di guerra o congiunti di militari, impiegati od operai morti o divenuti permanentemente inabili per cause di lavoro, o infine perchè in servizio, senza interruzione, da data anteriore al 1° luglio 1914), i quali, appartenendo a stabilimenti da chiudersi, ridursi o cedersi all'industria privata, non ottengano di essere trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati entro il 30 giugno 1922, e saranno loro corrisposte:

1° Una indennità pari:

Pel personale a matricola, permanente o provvisorio;

a) a 90 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di L. 1500 pei capi operai della guerra e capi lavoranti della marina; di L. 1200 per gli operai e lavoranti in genere e di L. 600 per le operaie che abbiano famiglia seco loro convivente ed a carico;

b) a 60 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di L. 400 per le altre operaie, e di L. 150 per gli apprendisti ed i garzoni;

Pel personale straordinario, giornaliero od avventizio sopraindicato;

c) a 60 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di L. 700 per gli operai e lavoranti in genere e di L. 500 per le operaie che abbiano famiglia seco loro convivente ed a carico;

d) a 40 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di L. 300 per le altre operaie e di L. 100 per gli apprendisti e pei garzoni.

Un supplemento all'indennità di cui sopra, nella misura appresso indicata, verrà corrisposto a coloro che si licenzino volontariamente nei primi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche se appartengono al personale straordinario, giornaliero od avventizio sopraindicato:

L. 300 pei licenziamenti domandati nel 1° mese;

L. 250 pei licenziamenti domandati nel 2° mese;

L. 200 pei licenziamenti domandati nel 3° mese.

2° Tante quote giornaliere delle indennità di caroviveri (comprese quelle suppletive stabilite pei membri della famiglia) quante sono le giornate di mercede costituenti l'indennità di cui al comma 1°;

3° Tre giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia e le indennità di caroviveri), per ogni mese di servizio effettivo compiuto (anche promiscuamente nel personale operaio o lavorante, a matricola o permanente, a ruolo, provvisorio, straordinario, giornaliero ed avventizio), compreso il servizio militare prestato dopo l'assunzione in qualità di operaio.

Per coloro che, appartenendo al personale a matricola, permanente o provvisorio, contino almeno 4 anni di servizio compiuti, la somma dovuta a norma del presente comma non potrà essere inferiore a L. 3000;

4° Il rimborso delle spese di viaggio pel raggiungimento del domicilio eletto, anche per le persone di famiglia conviventi ed a carico, consistente:

a) nel prezzo del biglietto in 2ª classe, pei capi operai della guerra e pei capi lavoranti della marina ed in 3ª classe per gli operai, i lavoranti, le operaie, gli apprendisti ed i garzoni, viaggi da effettuarsi a tariffa militare pel capo famiglia ed a tariffa differenziale C per i membri della famiglia;

b) negli altri assegnamenti e rimborsi stabiliti pel trasferimento del personale operaio, a matricola o permanente e delle loro famiglie dai regolamenti in vigore, col raddoppiamento del soprassoldo spettante al capo famiglia e del compenso fisso dovuto a ciascun membro della famiglia.

Il trattamento stabilito dal comma 4° compete soltanto per le persone che comprovino di essersi trasferite ad altro comune entro sei mesi dalla data del licenziamento; però un'anticipazione fino a tre quarti del relativo ammontare potrà, con modalità da stabilirsi, essere concessa a coloro che ne facciano domanda;

5° Infine, a favore del personale a matricola o permanente di cui nel presente articolo, le amministrazioni della guerra e della marina provvederanno a proprie spese:

a) all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia in base al R. decreto-legge 21 luglio 1919, n. 603, dal 1° luglio 1920 o dalla successiva data di effettiva ammissione, fino a quella del licenziamento, purchè non avessero superata l'età di anni 65 nel giorno dal quale l'assicurazione dovrebbe decorrere;

b) ad un versamento alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, a titolo di assicurazione facoltativa, corrispondente a L. 100 per il primo anno di servizio ed a L. 50 per ogni anno successivo, fino al 30 giugno 1920, computandosi come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, e valutando tutti i servizi comunque resi allo Stato in qualità di operaio, lavorante, apprendista e garzone, anche nel personale straordinario, giornaliero od avventizio, nonchè i servizi militari, comunque prestati, anche precedentemente all'assunzione nel personale operaio o lavorante, escluso però il servizio militare in qualsiasi momento prestato per obblighi di leva.

Le disposizioni di cui nel presente articolo non sono applicabili agli operai e lavoranti straordinari, giornalieri ed avventizi, trattenuti oltre il 31 ottobre 1920 per motivi diversi da quelli sopra indicati, anche se ciò siasi verificato nell'interesse del servizio.

I ministri della guerra e della marina hanno, invece, facoltà di applicare le disposizioni medesime anche al personale operaio o lavorante di stabilimenti non indicati nel primo alinea, in base a domanda degli interessati, ove esigenze di servizio lo consentano.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili, all'atto della riammissione, anche agli individui del personale operaio o lavorante borghese degli stabilimenti da chiudersi, ridursi o cedersi all'industria privata che al 30 giugno 1922 non si trovassero in servizio, o perchè chiamati alle armi, o perchè sottoposti a giudizio, o per altri motivi, purchè la riammissione sia da essi ottenuta in virtù di tassative disposizioni regolamentari.

Art. 5.

E' esteso al personale lavorante borghese permanente della R. marina l'art. 157 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, numero 70, relativo agli operai borghesi della guerra.

Art. 6.

All'art. 163 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed all'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 360, è sostituito il seguente:

« Per gli operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra, addetti ai polverifici od a lavori insalubri, da determinarsi e classificarsi con decreto reale, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 154, comma *b*) del testo unico approvato col R. decreto 21 febbraio 1895,n . 70, il servizio effettivamente prestato nei polverifici od in lavori insalubri è aumentato di un quarto nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa, per altro, eccedere i limiti massimi stabiliti.

« Tale aumento di servizio è valido altresì per diminuire di altrettanto tempo i limiti fissati dal comma *a*) del predetto art. 154 ».

All'art. 13 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, è sostituito il seguente:

« Pel personale lavorante borghese permanente addetto ai polverifici od a lavori insalubri, da determinarsi e classificarsi con decreto reale, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 1, comma *b*), della legge 26 dicembre 1901, n. 518, il servizio effettivamente prestato nei polverifici od in lavori insalubri è aumentato di un quarto nello stabilire la somma da essegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa, per altro, eccedere i limiti massimi stabiliti.

« Tale aumento di servizio è valido altresì per diminuire di altrettanto tempo i limiti fissati dai comma *a*) e *c*) del predetto art. 1 ».

Art. 7.

Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni del personale lavorante permanente della R. marina e le loro famiglie sono applicabili anche agli operai della fabbrica dei siluri di S. Bartolomeo (Spezia), nonchè ai famigli della R. accademia navale e della R. scuola meccanici, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Però ai famigli cui, a mente dell'art. 46 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e delle norme preesistenti era già assicurato un trattamento di quiescenza a carico dell'Erario, si applicheranno queste ultime norme se per essi più favorevoli.

La legge 15 luglio 1906, n. 348, è abrogata.

I contributi di cui all'art. 8, comma *b*), della legge stessa, coi relativi interessi composti, versati per gli operai della fabbrica dei siluri, attualmente in servizio, fatta deduzione di un quinto del loro ammontare, saranno restituiti all'Erario.

Analoga restituzione sarà effettuata all'Erario pei contributi versati dallo Stato pei famigli della R. accademia navale e della R. scuola meccanici.

Art. 8

Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni degli operai della R. marina sono applicabili anche agli operai già dipendenti dall'ex Governo austro-ungarico e che siano passati o passino, previo acquisto della cittadinanza italiana, alla dipendenza della R. marina.

Essi però avranno diritto di optare pel trattamento di pensione in base alle leggi ex austro-ungariche, se più favorevoli.

Art. 9.

I ministri della guerra e della marina sono autorizzati a corrispondere agli operai che saranno collocati a riposo a mente del presente decreto un acconto mensile, non eccedente i quattro quinti della pensione presunta, a carico del debito vitalizio.

E' data facoltà al ministro del tesoro di provvedere a tutte le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Questo decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà applicabile al personale in esso considerato che in tal giorno si trovi in servizio ed alle rispettive famiglie.

Esso sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — BERGAMASCO — GASPAROTTO — DE NAVA.

N. 623. — DISCIPLINA MILITARE. **Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.** — (Gabinetto del ministro). — 23 novembre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Articolo unico

Alla commissione stessa è aggiunto come membro supplente il tenente colonnello di fanteria COSTA cav. Carlo.

Il predetto decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 23 novembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 624. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commisione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.** — (Gabinetto del ministro). — 9 dicembre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Articolo unico

Alla commissione stessa è aggiunto come membro supplente il colonnello di fanteria CERUTTI cav. Carlo Giovanni.

Il predetto decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 9 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 625. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. - **Indirizzo di corrispondenza al reclusorio militare di Gaeta.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 dicembre 1921.

Ad evitare il ripetersi degli inconvenienti verificatisi nel recapito delle richieste di stampati agli stabilimenti militari di pena di Gaeta, si ricorda che esse vanno così indirizzate:

«Comando degli stabilimenti militari di pena - Direzione laboratori» - Gaeta.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 626. — MATRICOLA. — **Denuncia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata.** — (Direzione generale leva e truppa). 15 dicembre 1921.

Poichè col 31 dicembre corrente i distretti militari - ai sensi del paragrafo 757 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento - debbono far luogo alla denuncia per diserzione dei militari che non hanno risposto alle chiamate alle armi, questo Ministero stima opportuno di richiamare i comandi di distretto alla osservanza delle istruzioni date in materia con la circolare n. 695, del *giornale militare* del 1919, avvertendo però che, entro il 30 giugno 1922, i comandi di distretto dovranno trasmettere al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un elenco numerico - non nominativo - dei militari ripartiti per classi di leva che risultino tuttavia disertori.

I comandi di corpo d'armata s'interesseranno che tale trasmissione sia fatta entro l'indicato termine di tempo da tutti - indistintamente - i distretti dipendenti.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 627. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 dicembre 1921.

1. Per opportuna norma dei comandi, corpi ed uffici interessati si partecipa che alle sottonotate pubblicazioni relative all'arma di artiglieria è stato assegnato il numero d'ordine qui di seguito indicato:

— Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume 1°, (fascicolo provvisorio) - Servizio dell'obice da 100/17, modello 914, edizione 1921 - (V. circolare n. 428 del *giornale militare* c. a.).

N. d'ordine assegnato 1172 dell'elenco pubblicazioni provvisorie.

Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna - Volume 1-bis (provvisorio) - Servizio del cannone da 75/13 (per batterie da montagna e someggiate), edizione 1921 - (V. circolare n. 557 del *giornale militare* c. a.).

N. d'ordine assegnato 1166 dell'elenco pubblicazioni provvisorie).

— Istruzione sul materiale da 75 mod. 912 per l'artiglieria a cavallo, edizione 1921 - (V. circolare n. 558 del *giornale militare* c. a.).

N. d'ordine assegnato 1160 dell'elenco pubblicazioni in vigore.

— Tavole di tiro per il pezzo da 77/27 mod. 905/908, edizione 1921 - (V. circolare n. 568 del *giornale militare* c. a.).

N. d'ordine assegnato 246-A dell'elenco pubblicazioni provvisorie.

2. Allo scopo di eliminare ogni possibile dubbio, già manifestato da qualche deposito di artiglieria, si conferma che tutte le pubblicazioni indicate nella circolare n. 460

del *giornale militare* del corrente anno - sia dell'elenco pubblicazioni provvisorie (pagine del *giornale militare* 733, 734, 735, 736 e 737) sia dell'elenco pubblicazioni in vigore (pagine del *giornale militare* 737, 738, 739 e 740) sono abolite.

Conseguentemente tali pubblicazioni debbono essere depennate dai rispettivi elenchi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 628. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1882.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 dicembre 1921.

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina che tutti i militari ancora alle armi o già congedati (fatta eccezione pei sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti nati nell'anno 1882 e provenienti da qualunque classe di leva siano - col 31 dicembre 1921 - collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui alla sezione 2 del capo XXVIII del regolamento sul reclutamento e quelle del paragrafo 85 del regolamento per le matricole.

Giova avvertire che - in attesa di nuove disposizioni al riguardo - i fogli matricolari delle classi prosciolte - dal 1874 al 1882 dovranno esser conservati presso i distretti di vecchia formazione.

Si avverte anche che - continuando a rimanere in vigore l'ordinamento provvisorio che non prevede più il reparto della forza in Esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale - occorre considerare che si trovano in identica posizione rispetto agli obblighi di servizio tutti gli uomini delle classi dal 1883 al 1901 inclusa.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 629. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di studio presso la scuola di guerra.** (Stato Maggiore R. Esercito). — 15 dicembre 1921.

Allo scopo di preavvisare tempestivamente gli ufficiali e senza pregiudizio di quanto sarà definitivamente sancito da opposite disposizioni di legge circa il nuovo ordinamento della scuola di guerra; premesso che gli ammaestramenti della recente guerra e il sempre maggior sviluppo assunto dallo scibile militare hanno dato maggior rilievo alla necessità di un perfezionamento professionale e di una più ampia cultura negli ufficiali aspiranti ad assumere un così importante comando quale quello di reggimento, si comunica:

1. Nell'autunno del 1922 avrà inizio presso la scuola di guerra il 1° corso regolare biennale di studio per gli ufficiali di fanteria - cavalleria - artiglieria - genio e aeronautica con lo scopo di accrescere e diffondere la cultura degli ufficiali coltivando particolarmente in essi quelle doti e cognizioni atte a renderli idonei a raggiungere i comandi superiori a quello di battaglione e, nel tempo stesso, di preparare gli ufficiali per il servizio di stato maggiore.

2. Potranno essere ammessi a tale corso i capitani - che alla data del 1° gennaio 1922 abbiano non meno di 4 anni di grado - i maggiori e i tenenti colonnelli che:

a) ne facciano domanda (carta da bollo da L. 2);

b) abbiano, quelli cui è fatto obbligo, frequentato con esito favorevole i corsi di perfezionamento o d'applicazione a norma delle circolari 177 e 198 del *giornale militare* 1920 (specificare nella domanda l'epoca del corso frequentato);

c) abbiano ottenuto il parere di tutte le autorità gerarchiche e di una speciale commissione nominata dal Ministero della guerra che decide definitivamente ed inappellabilmente sulla ammissibilità al concorso.

Le autorità compilatrici delle note caratteristiche dovranno unire alla domanda un rapporto circa le qualità dell'ufficiale aspirante all'ammissione al corso e le autorità gerarchiche dovranno esprimere parere motivato sul rapporto stesso. I rapporti dovranno essere uniti alle domande;

d) abbiano superato le prove scritte e orali di cui al programma che fa seguito alla presente circolare.

Gli ufficiali che non poterono in precedenza frequentare od ultimare la scuola di guerra e i corsi d'integrazione (circolari 526 *giornale militare* 1919 e 231 *giornale militare* 1920) perchè caduti agli esami o per altre cause, seguiranno, qualora soddisfino alle condizioni di cui sopra, le stesse modalità stabilite per gli altri ufficiali.

Avuto riguardo, inoltre, alle importati conseguenze di cui al n. 14, sono allo studio provvedimenti intesi a permettere ai candidati falliti nel concorso di poter ripetere più volte in successivi anni gli esami d'ammissione alla scuola.

3. La trasmissione delle domande sarà fatta per via gerarchica al Ministero della guerra (Stato maggiore del R. Esercito) nella seconda metà del mese di febbraio 1922. Esse dovranno pervenire allo Stato Maggiore pel tramite della direzione generale personale ufficiali (ufficio del direttore generale).

Il Ministero notificherà alle stesse autorità i nomi degli ufficiali ammessi al concorso e di quelli che ne furono esclusi.

4. Gli esami scritti (tema di cultura generale militare; tema di applicazione tattica) avranno luogo (con le modalità stabilite nei numeri 8, 9, 10, 11 della circolare 231 *giornale militare* 1920) il 14 e 15 aprile 1922, dalle ore 9 in poi, presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica Eritrea, Somalia e comando del corpo di spedizione del Meiterraneo Orientale. Gli ufficiali concorrenti dovranno presentarsi ai detti comandi il mattino del giorno precedente a quello in cui incomincieranno gli esami.

Le medesime modalità saranno seguite per la prova scritta di francese, che avrà luogo invece l'ultimo giorno del mese di agosto dello stesso anno.

Per quanto riguarda la composizione della comissione di cui al n. 8 della circolare 231 ora citata è fatta facoltà di sostituire gli ufficiali ivi indicati con altri di grado immediatamente inferiore, ove non fosse possibile ottemperare alla prescrizione della circolare stessa.

5. Gli esami orali si effettueranno nella prima quindicina del mese di ottobre 1922 presso la scuola di guerra, dove gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nei giorni che saranno indicati dal comando della scuola stessa.

6. Per essere ammessi alle prove orali e alla prova scritta di francese occorre che i concorrenti abbiano riportato nelle prove scritte, di cui al primo comma del n. 4, non meno di 10/20 in ciascuna materia.

Le relative comunicazioni agli interessati verranno fatte a suo tempo dal Ministero per mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Per essere poi dichiarati ammissibili al corso i concorrenti medesimi dovranno raggiungere colle prove scritte e orali la media complessiva di 12/20; oppure raggiungere nella media generale i 13/20, se in qualche materia vi sia stata insufficienza, purchè tale insufficienza sia espressa da un punto non inferiore ad 8/20 e non sia nell'esame di cultura generale militare, nè in quello di applicazione tattica.

Per le medie di cui sopra a ciascun esame è attribuito un coefficiente di importanza che risulta per ciascuna materia dal programma annesso.

7. Agli ufficiali ammessi agli esami orali sarà concesso, in uno o due periodi, a seconda delle esigenze di servizio, quel tempo di licenza ordinaria cui ancora avessero diritto nel biennio ed in più 30 giorni di licenza speciale immediatamente prima degli esami orali.

8. I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, dovranno farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice e saranno liberi di ritirarsi.

9. Il candidato che durante gli esami si ritirasse dalle prove scritte o da quelle orali, o che venisse rimandato al corpo in seguito a rapporto della commissione di vigilanza, senza avere ultimato gli esami, dovrà essere considerato come fallito nel concorso.

10. La commissione esaminatrice sarà composta col personale insegnante della scuola di guerra completato con altro designato dal Ministero della guerra. Spetterà al direttore superiore delle scuole militari di proporre al Ministero la designazione del personale eventualmente necessario per completare quello della scuola, di formare la commissione e di presiederla con facoltà di delega al comandante della scuola stessa.

11. Non è fatto obbligo di frequentare il corso di cui trattasi agli ufficiali che vi saranno ammessi.

Agli ufficiali non frequentatori saranno applicate le norme speciali per gli ufficiali allievi non frequentatori dei corsi d'integrazione (circolare n. 526 *giornale militare* 1919 e n. 231 *giornale militare* 1920 (e pertanto, saranno comandati alla scuola di guerra almeno un mese prima del termine delle lezioni del corso e vi resteranno sino ad esami ultimati.

12. Saranno ammessi al corso i primi 120 allievi classificati idonei all'esame di ammissione. Di essi, graduati in ordine di merito, i primi classificati, che ne abbiano fatta domanda, saranno ammessi come allievi frequentatori (in n. di 90 al massimo) e i rimanenti quali allievi non frequentatori.

13. Gli allievi frequentatori rimarranno quindi senz'altro comandati alla scuola di guerra e gli altri saranno rinviati subito ai loro corpi od uffici per cura del comando della scuola.

I nomi degli ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare* e ciò varrà come partecipazione ai corpi od uffici cui essi appartengono.

Gli allievi frequentatori si faranno raggiungere a Torino dal proprio attendente e dai loro cavalli se ne sono provvisti.

14. Sono allo studio provvedimenti legislativi intesi a stabilire che tutti gli ufficiali debbano avere frequentato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra (corsi d'integrazione compresi) per poter affrontare gli accertamenti relativi alla idoneità al comando di un reggimento (o corrispondente) e parimenti sono allo studio le condizioni attinenti alla conseguita idoneità al termine dei corsi stessi.

Per effetto di disposizioni transitorie la necessità di cui sopra non rifletterebbe gli attuali tenenti colonnelli.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Programma per gli esami d'ammissione alla scuola di guerra.

Gli esami d'ammissione comprendono le prove scritte e orali di cui appresso:

I. - PROVE SCRITTE.

a) *Cultura militare* (*coefficiente* 10).

(Tempo assegnato: ore 8).

Il candidato deve svolgere un tema su tre che gli sono proposti riflettenti questioni di arte militare secondo il quadro tracciato nei corsi di perfezionamento, con particolare riguardo ad argomenti di maggiore attualità e limitatamente al nostro esercito; oppure riflettenti questioni di storia militare secondo il seguente programma:

1. Caratteri generali dell'arte militare ai tempi di Federico II. - La campagna del 1757;

2. Caratteri generali dell'arte militare durante la rivoluzione francese e durante l'impero. - La campagna del 1796-97 in Italia;

3. L'arte militare nella seconda metà del secolo XIX. - La campagna del 1866 in Boemia e in Italia.

(Per la preparazione si prestano i trattati di storia militare del Corsi e del Moreno).

I concorrenti devono, colla trattazione del tema prescelto, dar prova del loro grado di cultura, e dimostrare come abbiano saputo ampliare ed elevare le conoscenze professionali acquisite nelle scuole mercè letture ed osservazioni di guerra, nonchè dimostrare la loro attitudine a ben ragionare del soggetto, a disporre, coordinare e sviluppare logicamente le loro idee e ad asprimerle con chiarezza ed efficacia.

b) *Applicazione tattica (coefficiente 10).*

(Tempo assegnato: ore 4).

Il candidato deve svolgere un tema di applicazione tattica relativo all'impiego di una minore unità della propria arma (non superiore al battaglione o unità equivalente) convenientemente inquadrata (dalla situazione enunciata nel tema) con altre armi.

Lo svolgimento del tema consisterà essenzialmente nella compilazione per iscritto di tutti gli ordini (scritti e verbali) che, al caso pratico, il candidato darebbe per l'impiego del reparto, e nel tracciamento della situazione (o situazioni) su di uno schizzo dimostrativo al 5000, che viene distribuito col tema.

c) *Lingua francese (coefficiente 5).*

(Tempo assegnato: ore 3).

Il candidato deve dimostrare durante una breve composizione scritta (redazione di una facile lettera o trattazione di un facile argomento) di sapere usare correttamente la lingua francese con l'aiuto del vocabolario.

II. - PROVE ORALI.

a) *Cultura militare (coefficiente 10).*

(Durata: 30 minuti).

Questa prova serve di complemento alla prova scritta ed è intesa a meglio accertare il grado di cultura dei concorrenti.

Il candidato dovrà sapere discutere e fornire schiarimenti sul proprio tema scritto di cultura militare; inoltre dovrà rispondere a interrogazioni riflettenti le questioni di arte militare e di storia militare nel quadro tracciato per la prova scritta.

b) *Impiego delle minori unità delle varie armi (coefficiente 10).*

(Durata: 30 minuti).

Il candidato deve sapere illustrare il tema di applicazione tattica ed inoltre dimostrare di conoscere il pratico impiego delle minori unità sulla base della regolamentazione tattica in vigore per le varie armi.

c) *Nozioni di diritto pubblico e di economia politica (coefficiente 6).*

(Durata: 20 minuti).

Questo esame ha lo scopo di constatare che il candidato possiede quella conoscenza delle istituzioni fondamentali di diritto pubblico italiano e delle nozioni elementari di economia politica che sono necessarie per seguire con profitto l'esposizione sistematica che di entrambe quelle materie verrà fatta nei corsi della scuola.

1. Concetto e definizione del diritto. Distinzioni in diritto pubblico e in diritto privato. Fonti del diritto. Impero della legge nello spazio e nel tempo.

2. Carattere dello statuto albertino. Sue fonti dirette.

3. Il Re. Prerogative e norme della successione monarchica.

4. Il gabinetto. I ministri. Il presidente del Consiglio. Responsabilità penale dei ministri.

5. La legge elettorale politica italiana.

6. Prerogative dei membri delle Camere e funzionamento di esse.

7. L'ordine giudiziario. I diritti individuali. Lineamenti dei rapporti fra Chiesa e Stato.

8. Organizzazione dell'amministrazione in generale. I Ministeri.

9. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Funzioni essenziali.

10. Amministrazione locale. Lineamente generali della legge comunale e provinciale.

11. Gli Stati quali soggetti del diritto internazionale.

12. Gli oggetti del diritto internazionale: territorio, fiumi, mare, atmosfera. Le persone nei loro rapporti con gli Stati.

13. Relazione fra gli Stati. Trattati. Convenzioni. Convenzioni giurisdizionali.

14. Diritto diplomatico e consolare. Relazioni diplomatiche. Diritti degli agenti. Congressi e conferenze.

15. Controversie internazionali e mezzi per dirimerle: pacifici, coercitivi, non bellici, coercitivi bellici, guerra e diritto bellico.

16. Nozioni sullo sviluppo storico dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. Concetti fondamentali sull'economia politica, suo metodo, sue partizioni.

17. La produzione della ricchezza. Gli elementi fondamentali della produzione. La natura. Il lavoro. Il capitale. I diversi tipi di industria. Le industrie estrattive. Le industrie manifattrici. L'industria agraria.

18. La distruzione della ricchezza. La proprietà. Il salario. L'interesse. Il profitto. La rendita.

19. La circolazione della ricchezza. Nozioni fondamentali sullo scambio, il valore e i prezzi. La moneta. Il credito. La carta moneta. Le banche di emissione. Gli istituti di credito mobiliare, fondiario, e agrario. Le operazioni di borsa.

20. La popolazione. La disoccupazione. L'emigrazione. La colonizzazione. L'imperialismo.

(Per la preparazione all'esame si presta il « Prospetto delle lezioni di scienze sociali alla scuola di guerra » di Costanzo Rinaudo, 1° e 2° volume).

(Potranno anche essere utilmente consultate le seguenti opere: G. Mosca: Appunti di diritto costituzionale. - Orlando: Principî di diritto amministrativo. - Grasso: Principî di diritto amministrativo. - E. Nazzari: Sunto di economia politica).

d) *Geografia* (*coefficiente* 10).

(Durata: 30 minuti).

Il candidato sarà tenuto ad esporre la materia del programma in termini puramente elementari e descrittivi, valendosi anche dell'atlante scolastico che gli sarà messo a disposizione durante l'esame.

1. La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre; continenti e parti del mondo; le grandi fasce climatiche (zone e regioni artiche, temperate, tropicali, equatoriali); climi continentali e climi marittimi; le acque continentali, i maggiori laghi e fiumi della terra.

2. Le grandi razze umane e la loro distribuzione sulla superficie terrestre; densità della popolazione; i grandi popoli della terra, la loro distribuzione, le loro lingue e religioni; i principali Stati del mondo.

3. La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura e la distribuzione sulla terra dei principali tipi di coltura, allevamento del bestiame e pesca; le maggiori regioni industriali della terra; il commercio e le maggiori vie di comunicazione marittime e terrestri.

4. Descrizione generale, fisica e politica dell'Africa.
5. » » » » dell'Asia.
6. » » » » dell'Oceania e America Meridionale.
7. » » » » dell'America Settentrionale.
8. » » » dell'Europa.
9. » » politica dell'Europa.
10. Descrizione del sistema alpino.
11. Descrizione generale fisica dell'Italia.
12. » » politica dell'Italia.

Regno d'Italia, Repubblica di S. Marino, Fiume, le colonie; andamento dei confini; regioni italiane sotto dominio estero; qualità e distribuzione della popolazione; dati sommari dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

(Per la preparazione si presta qualunque testo scolastico del genere di quello del Pasanisi, e l'atlante scolastico di geografia moderna del Marinelli, entrambi editi da Albrighi, Segati e C.).

e) *Francese* (*coefficiente* 5).

(Durata: 20 minuti).

Il candidato deve dimostrare, mediante conversazione, di saper usare correntemente la lingua francese e inoltre, di saper leggere speditamente in francese e tradurre a prima vista, sia dal francese all'italiano, sia dall'italiano in francese, brani comuni di autori moderni.

f) *Lingua tedesca e inglese* (*facoltativa*).

(Durata: 20 minuti).

Il candidato può far domanda di essere esaminato in una delle lingue suindicate.

Egli deve dimostrare di saper leggere un brano della lingua prescelta e di saperlo tradurre in italiano e di conoscere le regole grammaticali.

Per ogni punto superiore ai 14/20 conseguito in questo esame il candidato aumenta la sua media generale di 0,05 centesimi.

Nota. - I candidati possono rivolgersi alla scuola di guerra (ufficio comando) per quelle indicazioni bibliografiche supplementari che desiderassero avere per la preparazione agli esami.

N. 630. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Promozione a sergente dei graduati di truppa delle classi 1901 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 dicembre 1921.

1. In base all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, quale fu modificato con l'altro decreto-legge 10 febbraio 1921 n. 125, i comandi di corpo sono autorizzati a sottoporre, a cominciare dal 1° gennaio 1922, ad apposito esperimento pratico di un mese presso le compagnie o reparti corrispondenti i caporali maggiori e caporali alle armi delle classi 1901 e anteriori che aspirino alla promozione a sergente.

2. Coloro i quali superino con esito favorevole il relativo esperimento e siano giudicati idonei all'avanzamento potranno essere promossi sergenti per coprire i posti effettivamente vacanti nel corpo stesso o man mano che le vacanze si verifichino.

I riusciti idonei saranno promossi sergenti nell'ordine di classificazione se abbiano compiuto almeno dodici mesi di servizio, di cui sei mesi di caporale o di caporale e caporale maggiore cumulativamente, o quando verranno a compiere tale anzianità.

3. La decorrenza della promozione dovrà sempre essere posteriore al termine dell'esperimento e non potrà esser ad ogni modo anteriore al 1° febbraio 1922.

4. Durante l'anno 1922 potranno essere fatti nuovi esperimenti pei soli graduati delle classi 1901 e anteriori, quando lo richiedano le esigenze del servizio.

5. Non è consentita la promozione a sergente di graduati comandati ad incarichi fuori corpo non contemplati dalle tabelle graduali e numeriche di formazione finchè rimangono in tale posizione.

6. La promozione a sergente è subordinata all'assunzione della ferma di due anni per coloro che non abbiano compiuto ancora due anni di servizio.

In detta ferma è computato il servizio già prestato, ma i graduati che abbiano già prestato più di un anno di servizio non potranno essere promossi se non obbligandosi a rimanere per un anno almeno alle armi, dopo ottenuta la promozione, salvo a commutare tale obbligo nell'assunzione della rafferma di un anno di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, con decorrenza dal giorno in cui avranno compiuto due anni di servizio.

I graduati che abbiano compiuto oltre due anni di servizio, dovranno all'atto della promozione a sergente assumere la rafferma di un anno di cui al precedente comma con decorrenza dalla data della promozione.

I graduati riusciti idonei all'esperimento, ma che non intendono assumere gli obblighi di cui ai due comma precedenti, non potranno essere promossi sergenti, ma saranno promossi caporali maggiori, ove già non lo siano, e otterranno la dichiarazione di idoneità a sergente, in base alla quale potranno conseguire la promozione, in occasione di richiamo per mobilitazione.

7. I comandi di corpo dovranno far presente ai graduati dipendenti che, giusta l'art. 12 del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, al sergente spetta un premio di mille lire al compimento della ferma di due anni ed un premio di cinquecento lire al compimento della rafferma di un anno.

Si avverte però, ad ogni buon fine, che il diritto ai detti premi spetta al militare che sia già rivestito del grado di sergente al compimento della ferma o della rafferma che dànno rispettivamente titolo ai premi stessi.

Per conseguenza mentre il militare, che non ha compiuto due anni di servizio all'atto della promozione a sergente, può con tale promozione aspirare al premio di lire mille e poscia, con l'assunzione della rafferma di un anno, anche a quello di lire cinquecento, il militare che abbia comunque prestato più di due anni di servizio al momento della promozione può solamente aspirare al premio di lire cinquecento, alla condizione che assuma la rafferma annuale all'atto della promozione stessa.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 631. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 dicembre 1921.

Richiamandosi alle norme impartite con la precedente circolare n. 352 del *giornale militare* del corrente anno al fine di evitare da parte dei singoli enti ritardi ed omissioni ripetutamente lamentati e quasi sempre ingiustificati, questo Ministero prescrive che, a cominciare dal 1 gennaio 1922, le situazioni numeriche della forza alle armi al primo giorno di ogni trimestre vengano sempre raccolte dai comandi di divisione militare, i quali, senza riepilogarle, dovranno rimetterle in plico raccomandato al Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione 2ª leva) al più presto possibile e ad ogni modo non oltre il 15° giorno di ogni trimestre.

I comandi di divisione cureranno a loro volta di impartire d'urgenza precise disposizioni agli enti dipendenti, invitandoli a non inviare direttamente al Ministero le rispettive situazioni.

Essi dovranno altresì evitare di trasmettere tali situazioni in vari plichi successivi, come già si è dovuto lamentare pel passato, importando ciò da parte del Ministero una ulteriore corrispondenza per sollecitare l'invio delle situazioni non ritrovate nei plichi precedentemente ricevuti.

I comandi di divisione vorranno infine segnalare al Ministero gli enti che eventualmente non corrispondessero alle disposizioni suaccennate, con l'indicazione dei provvedimenti presi.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 632. — TRASPORTI. — **Documenti di identificazione per ufficiali in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 15 dicembre 1921.

E' da presumere che quasi tutti gli ufficiali in congedo (complemento, milizia territoriale e riserva) che desideravano di riavere, debitamente annullato agli effetti dei viaggi, il libretto mod. A loro distribuito, in via eccezionale durante la guerra (circolare n. 438 *giornale militare* 1920), lo abbiano ormai chiesto ed ottenuto, per servirsene *quale mezzo di identificazione personale;* questo Ministero, pertanto, determina che tale facoltà cessi col 30 giugno 1922.

Conseguentemente i comandi dei distretti militari, che conservano i libretti degli ufficiali in parola (circolare 727 *giornale militare* 1918), non più tardi del 31 luglio p. v., li invieranno, in uno o più pieghi raccomandati, accuratamente confezionati, al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico), acompagnati da un elenco nel quale siano esattamente precisati: cognome, nome, grado e categoria degli ufficiali, nonchè il numero distintivo dei libretti spediti.

Nel termine di tempo predetto i comandi medesimi spediranno i timbri metallici «annullato» a questo Ministero, al quale soltanto resterà così la facoltà di annullare i libretti di viaggio dei personali (civili e militari) che cessano *definitivamente* dall'effettivo servizio.

Della presente circolare il Ministero spedirà un congruo numero ai singoli comandi di divisione affinchè ne curino la maggiore diffusione per mezzo dei dipendenti distretti militari.

Il Ministro — GASPAROTTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1921, circolare 436.

A pagina 702, prima colonna, depennare il capitano VENDITTI Giovanni.
A pagina 704, prima colonna, depenniare il tenente PETTAZZI Umberto.

Dispensa 57ª, anno 1921, circolare 614.

A pagina 974, undecima riga, dopo le parole: STERZI cav. Giuseppe, invece di: per l'idoneità alla carica di generale addetto; leggasi: per l'idoneità alla carica di comandante in 2ª dell'arma;

Dispensa 56ª, anno 1921, circolare 592.

A pagina 944, in fondo alla circolare medesima, dopo l'annotazione: il decreto luogotenenziale, ecc., aggiungasi a capoverso la seguente annotazione: La presente circolare è abolita e sostituita dalla circolare 621 *giornale militare* c. a.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30.

(2504) — Roma, 1921-22 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1921 — 23 Dicembre

N. 633 – 3 ottobre 1921. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul pezzo da 75/13 mod. 915. P. B. - Edizione 1919 » . . *Pag.* 1000

» **634 – 28 ottobre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1579, con cui la « Fondazione Manlio Marenesi », eretta in ente morale, in base al decreto luogotenenziale 19 novembre 1916 n. 1710 col capitale di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento lancieri di Montebello (8), attualmente soppresso, viene devoluta a favore del reggimento Nizza cavalleria, ed è approvato il nuovo statuto organico dell'ente . . . . . *Pag.* 1000

» **635 – 28 ottobre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1580, che erige in ente morale la « Fondazione Venanzetti », costituita coll'offerta di lire 5300 nominali fatta dall'ing. Alberto Venanzetti di Milano a favore del museo storico dell'arma del genio avente sede in Roma, ed approva lo statuto organico relativo. *Pag.* 1002

» **636 – 24 novembre 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto con cui viene istituito come ente di fatto il museo storico della brigata granatieri di Sardegna con sede in Roma . . . . . *Pag.* 1003

» **637 – 15 dicembre 1921.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901. *Pag.* 1004

» **638 – 22 dicembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contabilità dei materiali - Prospetto valutativo delle variazioni . . . . . *Pag.* 1005

» **639 – 22 dicembre 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi provvedimenti tributari - Aumento delle tasse di bollo e di registro . . *Pag.* 1005

» **640 – 22 dicembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 1006

» **641 – 22 dicembre 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 1007

» **642 – 22 dicembre 1921.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneoterminali. *Pag.* 1008

» **643 – 22 dicembre 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei caporali maggiori provenienti dai corsi delle scuole allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 1008

» **644 – 22 dicembre 1921.** — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . *Pag.* 1009

» **645 – 23 dicembre 1921.** — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nel primo semestre dell'anno 1902 e di quelle nate in anni anteriori ed arruolate durante la leva sulla classe 1902 . . . *Pag.* 1010

» **646 – 23 dicembre 1921.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la cessazione e trasferimento di stabilimenti di artiglieria . . . . *Pag.* 1031

AVVISI . . . . . *Pag.* 1031

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1032.

Circolare N. 633. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul pezzo da 75/13 mod. 915 P. B. » Edizione 1919 ».** — (Direzione generale artiglieria). — 3 ottobre 1921.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sul pezzo da 75/13 mod. 915 P. B. - edizione 1919 ».

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie, loro occorrenti, direttamente all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,25.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 634. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1579, con cui la « Fondazione Manlio Marenesi », eretta in ente morale, in base al decreto luogotenenziale 19 novembre 1916 n. 1710, col capitale di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°), attualmente soppresso, viene devoluta a favore del reggimento Nizza cavalleria, ed è approvato il nuovo statuto organico dell'ente.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 28 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 279, del 29 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 19 novembre 1916 n. 1710, col quale la « Fondazione Manlio Marenesi », costituita coll'oblazione di lire duemila nominali — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % — fatta a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°), dal dott. Cesare Marenesi, chirurgo primario dell'ospedale civile di Este (Padova), venne eretta in ente morale;

Considerato che, essendo il reggimento lancieri di Montebello (8°) stato sciolto in conseguenza del nuovo ordinamento provvisorio dell'arma di cavalleria di cui all'articolo 13 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 451, e parte degli elementi residuali di esso stati assorbiti dal reggimento Nizza cavalleria, si rende opportuno devolvere la « Fondazione Manlio Marenesi » a favore di questo reggimento;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Manlio Marenesi », già eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 19 novembre 1916 n. 1710 e destinata a favore del reggimento lancieri Montebello (8°) ora soppresso, viene devoluta a favore del reggimento Nizza cavalleria.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta Fondazione formato di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE MANLIO MARENESI »
a favore del reggimento Nizza cavalleria.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Manlio Marenesi » l'offerta di lire duemila nominali che, fatta a favore del reggimento lancieri di Montebello (8º) dal dott. Cesare Marenesi, chirurgo primario dell'ospedale civile di Este (Padova), allo scopo di onorare la memoria del figlio Manlio, sottotenente nel detto reggimento, deceduto per fiero morbo il 13 giugno 1915, ed in attestato di perenne affettuoso ricordo al corpo cui appartenne, viene devoluta in seguito allo scioglimento del medesimo, a favore del reggimento Nizza cavalleria, quale naturale depositario dei ricordi e delle tradizioni del reggimento soppresso, del quale ha in parte assorbito anche gli elementi.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di L. 2000 (duemila), investite in due cartelle del prestito nazionale al 5 %, e convertite in due certificati di rendita nominativi intestati alla « Fondazione Manlio Marenesi » e depositati nella cassa del reggimento Nizza cavalleria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del reggimento Nizza cavalleria, il quale annualmente, nel giorno 3 ottobre ricorrenza del genetliaco del defunto ufficiale, erogherà la rendita disponibile in premi — nella misura da 5 a 50 lire e nel numero che secondo le circostanze egli vorrà determinare — e quei caporali o soldati del detto corpo, i quali abbiano compiuto atti di valore, così in tempo di guerra come in tempo di pace, o altrimenti si siano resi meritevoli di distinzione per disciplina e condotta esemplare nel disimpegno scrupoloso e diligente del proprio dovere.

Potranno ricevere i premi di cui sopra anche i militari congedati i quali appartengano alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non siano stati beneficati.

Art. 4.

I premi che in un anno rimanessero indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo, e così di anno in anno, per essere poi conferiti tutti insieme al momento opportuno, sempre secondo le condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 5.

Il comandante del reggimento è responsabile delle somme, costituenti i premi non conferiti, le quali debbono essere depositate nella cassa postale di risparmio, in libretto intestato al reggimento, con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate.

Art. 6.

Annualmente avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento, dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente viene provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 635. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1580, che erige in ente morale la « Fondazione Venanzetti », costituita coll'offerta di lire 5300 nominali fatta dall'ing. Alberto Venanzetti di Milano a favore del museo storico dell'arma del genio avente sede in Roma, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 28 ottobre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'oblazione di lire cinquemilatrecento nominali - investite in cartelle del prestito nazionale 5 per cento - fatta dall'ingegnere Alberto Venanzetti di Milano affinchè la relativa rendita annuale sia destinata ad incremento del museo storico dell'arma del genio avente sede in Roma, mediante acquisto di libri, cimeli, stampe, riguardanti la storia dell'arma del genio e l'ingegneria militare;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911 riguardante lo costituzione del detto museo storico;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Venanzetti », costituita coll'oblazione fatta dall'ingegnere Alberto Venanzetti di Milano per l'importo complessivo di lire cinquemilatrecento nominali e destinata ad incremento del museo storico del genio militare in Roma, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE VENANZETTI » A FAVORE DEL MUSEO STORICO DEL GENIO MILITARE.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Venanzetti » l'offerta di lire 5300 (cinquemila trecento) nominali - investite in cartelle del prestito nazionale 5 per cento - fatta a favore del museo storico del genio militare avente sede in Roma dall'ing. Alberto Venanzetti di Milano.

Art. 2

L'attività dell'ente è rappresentata dal detto capitale nominale di lire 5300 (cinquemila trecento), le cui cartelle del prestito nazionale saranno convertite in un certificato di consolidato nominativo, intestato alla «Fondazione Venanzetti» e depositato presso la direzione del museo.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione del museo storico del genio militare.

Art. 4.

La rendita di cui al precedente art. 2 sarà devoluta esclusivamente per l'acquisto, a cura del predetto consiglio d'amministrazione, di materiali, libri, documenti, stampe, memorie, cimeli, ecc. riguardanti la storia dell'ingegneria militare e le varie manifestazioni dell'arma del genio.

Art. 5.

Annualmente il consiglio di amministrazione del museo darà notizia al ministero della guerra degli acquisti fatti colla rendita derivante dal capitale della fondazione.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà la direzione del museo.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 636. -- DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto con cui viene istituito come ente di fatto il museo storico della brigata granatieri di Sardegna con sede in Roma.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio politico militare). — 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Volendo dare anche alla brigata granatieri, a somiglianza di quanto facemmo nel 1909 per i bersaglieri e nel 1911 per l'arma del genio, una prova della Nostra speciale benevolenza, per gli ottimi servizi resi in ogni circostanza di guerra e di pace;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' costituito in Roma il museo storico della brigata ganatieri di Sardegna, il quale sarà retto da apposito statuto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Al museo sarà affidata in custodia la collezione dei documenti e dei cimeli che concorrono ad illustrare le origini e la storia della brigata e sarà affidato il compito della ulteriore raccolta di detti documenti e cimeli.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

N. 637. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 dicembre 1921.

1. Questo Ministero determina che il giorno 15 gennaio 1922 sia iniziato ed entro venti giorni al massimo sia condotto a termine l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901 e rimasti ancora alle armi perchè non compresi nei precedenti invii in congedo, purchè alla data suddetta abbiano complessivamente compiuto almeno ventidue mesi di effettivo servizio.

Dovranno congedarsi alla data stessa, qualora abbiano compiuto ventidue mesi di servizio, anche i militari nati anteriormente all'anno 1901 arruolati in leve successive a quella sulla propria classe di nascita, quali omessi presentatisi spontanei o considerati tali; rimandati per legali motivi; rivedibili; renitenti cui sia stata cancellata la nota di renitenza in via amministrativa o che siano stati assolti o amnistiati (costoro pel principio sancito dalla circolare 315 del *giornale militare* 1920 avrebbero dovuto compiere due anni di servizio).

2. Alla stessa data saranno pure congedati i militari arruolati durante la leva sulla classe 1901 che abbiano titolo al congedamento colla classe 1900 a senso del n. 3 lettera *a*) della circolare n. 591 del *giornale militare* 1920 (1) purchè abbiano complessivamente compiuto almeno venti mesi di effettivo servizio (pari ai 14 mesi prestati colla classe 1901 più 6 mesi prestati precedentemente).

Se i militari suddetti, furono prosciolti dall'arruolamento volontario di guerra o mandati rivedibili per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, l'invio in congedo potrà aver luogo anche se essi contino complessivamente soltanto quindici mesi di effettivo servizio (pari ai 14 mesi prestati colla classe 1901 più un mese di servizio prestato precedentemente).

3. I militari nelle condizioni di cui ai precedenti nn. 1 e 2 che non abbiano ancora compiuto i periodi di servizio rispettivamente indicati nei numeri stessi saranno inviati in congedo a mano a mano che li compiranno.

4. Le disposizioni per effettuare il congedamento ordinato dalla presente circolare sono quelle stesse contenute nei numeri 2 e seguenti della circolare 351 del *giornale militare* 1921, quali furono chiarite e completate dalla successiva circolare 385.

In seguito a inconvenienti verificatisi si richiama in modo speciale l'attenzione sul n. 3 della citata circolare 351, il quale esclude dal congedamento i sottufficiali di carriera ed i sergenti vincolati ad obblighi di servizio speciale.

Per quanto riguarda la riassunzione in servizio di militari specializzati dell'arma aeronautica si terrà presente la circolare 439 del *giornale militare* 1921.

Per quanto riguarda gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi si terrà presente inoltre la circolare 512 del *giornale militare* 1921.

5. Lo specchio graduale e numerico, distinto per arma, corpo e specialità dei militari congedati in base alla presente circolare, sarà inviato dai distretti a questo Ministero entro il giorno 1° marzo 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

---

(1) Trattasi di militari arruolati durante la leva sulla classe 1901 che abbiano prestato un precedente servizio alle armi per un periodo superiore ai sei mesi o come volontari di guerra o come inscritti di leve precedenti mandati poi rivedibili alla leva 1901 in seguito a rassegna.

N. 638. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Contabilità dei materiali - Prospetto valutativo delle variazioni.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 22 dicembre 1921.

Con le circolari n. 326 e n. 378, pubblicate sul *giornale militare* del c. a., sono state impartite le necessarie istruzioni ai corpi per iniziare le scritturazioni contabili al 1 luglio p. p., per quanto riguarda, anche, la contabilità del materiale.

Allo scopo di agevolare le scritturazioni si fa presente che le richieste di scarico relative ai materiali passati ad altre amministrazioni dipendenti da questo Ministero devono essere registrate sul registro valutativo mod. 21 soltanto dopo di essere restituite, debitamente quietanzate, dal corpo ricevente il materiale.

Il numero d'ordine cronologico, che è allora assegnato ad esse richieste, deve essere comunicato al corpo ricevente il materiale per le relative annotazioni nelle proprie scritture.

La comunicazione di detto numero può essere fatta a mezzo di una lettera a stampa, sulla quale sarà indicato, per la relativa identificazione, la data e l'ammontare totale della richiesta di scarico, oltre il numero d'ordine cronologico che è stato assegnato alla stessa.

Ad evitare, poi, una inutile perdita di tempo ed il rinvio ai corpi compilatori dei prospetti, si raccomanda vivamente che per i materiali del gruppo B siano compilati tanti separati prospetti, quante sono le categorie, che entrano a far parte di esso gruppo.

Per il servizio del materiale d'artiglieria valgono le norme contenute nelle circolari anzidette, le quali, nel loro insieme, non fanno che richiamare le disposizioni contenute nel regolamento n. 161, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, e nelle istruzioni relative n. 189, approvate con decreto ministeriale 31 dicembre 1916.

L'uso dei modelli allegati alle circolari anzidette è obbligatorio per tutti i corpi, enti, ecc. Essi corrispondono, tranne qualche piccola variazione, ai prospetti mod. 15 e 48 G di cui ai paragrafi 199 e 220 del regolamento e 397 dell'Istruzione sul servizio del materiale d'artiglieria, ed all'antico prospetto mod. 251.

E' da tener presente, però, che il titolo II di essi prospetti è stato fuso, nel nuovo prospetto mod. 251, col titolo I per semplificare il prospetto stesso.

Pertanto tutte le variazioni da imputare ai titoli III devono essere imputate ai titoli II del nuovo prospetto mod. 251; quelli dei titoli IV ai titoli III; e così di seguito.

La registrazione ai titoli delle varie partite, per quanto riguarda i materiali d'artiglieria, deve essere fatta, seguendo la suddivisione indicata a pagina 86 delle sopradette istruzioni. Tutte le variazioni contenute nelle parti 1, 2, 3, 4, 5, di detta suddivisione devono essere imputate al titolo VII del registro mod. 251, e del relativo riepilogo, modificando opportunamente la dicitura del titolo stesso.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 639. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Nuovi provvedimenti tributari - Aumento delle tasse di bollo e di registro.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 22 dicembre 1921.

La legge 20 agosto 1921 n. 1178 sulle spese dipendenti dai terremoti, ha fra l'altro aumentato dal 1 gennaio 1922, dal 15 per cento al 20 per cento, l'addizionale alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.

Tra le tasse degli affari di cui trattasi vi sono quelle di registro e bollo che interessano le amministrazioni militari; epperciò il Ministero richiama l'attenzione dei corpi su detto aumento in vigore, ripetesi, dal 1 gennaio 1922.

Poichè per il continuo succedersi di variazioni sulle aliquote di tasse, possono facilmente sorgere dubbi ed incertezze, il Ministero reputa opportuno far presente quanto segue:

Per quanto riguarda la tassa di registro della quale i corpi debbono, del resto, fare una valutazione soltanto approssimativa (parag. 85 dell'istruzione sulla stipula-

zione dei contratti), occorre avvertire che alla tassa applicabile, normalmente, ai contratti di forniture, somministrazioni, appalti, ecc. colle amministrazioni militari, nella misura dell'1,50 per cento, sul valore complessivo del contratto (art. 52 della tariffa di tasse - circolare 656 del 1919) - è da aggiungere l'1 per cento a norma della legge 11 agosto 1921 n. 1081 (circolare 510 del 1921); sulla aliquota così risultante è da computarsi l'addizionale 20 per cento di cui tratta la presente e poi infine ancora sull'aliquota così risultante il 7 per cento a titolo di tassa d'archivio (circolare 178 del 1920). Esemplificando, sopra un contratto dell'importo di L. 100,000 la tassa di registro deve essere applicata nella misura di L. 1,500; a quest'importo deve aggiungersi quello di L. 15 (circolare 510 del 1921), sulla somma risultante di L. 1515 deve computarsi l'addizionale 20 per cento, il che eleva complessivamente la tassa a L. 1818; infine su tale ultimo importo occorre ancora calcolare il 7 per cento con che la tassa resta definitivamente stabilita in L. 1945.30 (in più per bollo di quietanza lire 1.20).

Nulla resta innovato per quanto riguarda i diritti di segreteria - dovuti per gli atti in forma pubblica - amministrativa - i quali sono sempre riscossi in base alla tabella *B* annessa al testo unico di legge per le tasse sulle concessioni governative del 6 gennaio 1918 n. 135, riportato nelle istruzioni sulla stipulazione dei contratti.

Per quanto riguarda infine la tassa di bollo il Ministero, ricordato che l'addizionale 20 per cento colpisce tutte le tasse di bollo di importo da una lira in su e che nulla rimane mutato circa la modalità d'applicazione delle preesistenti addizionali 5 per cento e 15 per cento, fa pieno riferimento alle precedenti circolari in materia (n. 550, 583 del 1920 - 334 e 346 del 1921) raccomandandone la più scrupolosa osservanza.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 640. SCUOLE MILITARI. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 22 dicembre 1921.

Presso l'istituto geografico militare si inizierà il 1° marzo 1922 un nuovo corso pratico di topografia, avente come i due precedenti, lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali in servizio attivo permanente di arma combattente, ad eseguire lavori topografici di genere vario e ad impartire l'insegnamento della topografia nelle scuole e nei corpi.

Il corso avrà la durata di circa un anno; i migliori allievi potranno essere trattenuti per un ulteriore corso di perfezionamento.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, e vi avranno perciò prevalenza lavori di campagna.

Gli ufficiali inferiori (esclusi i sottotenenti) delle categorie sopraindicate, preferibilmente quelli provvisti di licenza d'istituto tecnico (sezione agrimensura o fisico-matematica) e abili nel disegno, potranno presentare domanda di ammissione al corso, indirizzandola alla direzione dell'istituto geografico militare pel tramite dei comandi di corpo. Questi inoltreranno tali domande non più tardi del 10 gennaio p. v., corredandole di informazioni sui titoli di studio posseduti dal richiedente, sulla sua presunta attitudine a lavori topografici (abilità nel calcolo, nel disegno, robustezza fisica, vista, adattabilità alla vita disagiata, operosità e zelo abituali in servizio e, se, o no, ammogliato). I documenti comprovanti gli studi fatti verranno presentati all'atto della presentazione all'istituto per parte degli ufficiali ammessi al corso.

I richiedenti verranno sottoposti ad un esperimento di disegno su di un modello e con norme che l'istituto invierà direttamente ai corpi.

Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'istituto, esaminerà i titoli ed i saggi dei candidati, classificandoli in una graduatoria di merito; e la direzione dell'istituto stesso provvederà ad avvertire direttamente gli ammessi, i cui nomi verranno segnalati al Ministero per la pubblicazione nel *giornale militare*.

Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi alla sede dell'istituto in Firenze il giorno 1 marzo 1922, rimanendovi comandati per la durata del corso stesso.

La direzione dell'istituto potrà esonerare dal corso, in qualsiasi momento, informandone il Ministero, coloro che dimostrassero insufficiente attitudine o ricavassero, per qualsiasi causa, scarso profitto dall'insegnamento.

Per cura dei corpi cui appartengono, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato (disarmato) per le funzioni di attendente, per quelle di personale di fatica, nei lavori di campagna. Per queste mansioni non è da considerarsi il soldato che attende ai cavalli dell'ufficiale.

Gli ufficiali aventi propri cavalli di servizio, non potranno trasportarli seco se non dopo una permanenza al corso di 3 mesi.

Un secondo soldato dovrà essere fornito dai corpi stessi, e a richiesta della direzione dell'istituto, per il periodo dei lavori di campagna, quando non fosse possibile o conveniente valersi della mano d'opera borghese. Tutti i soldati dovranno essere robusti e di ottima condotta.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 641. — SCUOLE MILITARI. **Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 22 dicembre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 438 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi degli ufficiali medici di complemento ammessi al corso presso la suola di applicazione di sanità militare per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente che è stato iniziato il 1° dicembre 1921:

Sottotenente medico	ACCETTA Amilcare	—	Distretto Campagna.
Tenente medico	AGOSTINI Augusto	—	Id. Perugia.
Sottotenente medico	AIELLO Giuseppe	—	Id. Catania.
Id.	ARACRI Antonio	—	Id. Catanzaro.
Tenente medico	AVOLIO CARO Guido	—	Id. Siracusa.
Sottotenente medico	BELLELLI Carlo	—	Id. Campagna.
Id.	CACCIATORE Domenico	—	Id. Girgenti.
Id.	CIPRIANO Salvatore		Id. Caserta.
Id.	de CESARE Giannino		Id. Napoli.
Id.	GARGIULO Francesco	—	Id. Napoli.
Tenente medico	GELANZE' Celestino	—	Id. Roma.
Sottotenente medico	GIACOBBE Corradino		Id. Aquila.
Id.	GIUDICE Camillo	—	Id. Taranto.
Id.	IASELLI Mario	—	Id. Caserta.
Id.	LA ROCCA Roberto	—	Id. Palermo.
Id.	LO BIANCO Domenico	—	Id. Palermo.
Id.	LONGO Domenico	—	Id. Catania.
Id.	MANIERI Alberto		Id. Lecce.
Id.	MATARAZZO Lucio		Id. Campagna.
Id.	MONASTRA Salvatore	—	Id. Palermo.
Tenente medico	MORI Annibale	—	Id. Milano.
Id.	ODDO Vincenzo	—	Id. Girgenti.
Sottotenente medico	PANDOLFI Edoardo	—	Id. Castrovillari.
Id.	PAOLILLO Stanislao	—	Id. Siracusa.
Id.	PASSANTE Carmine	—	Id. Catanzaro.
Tenente medico	PAVONE Giuseppe	—	Id. Palermo.
Id.	PALMIERA Ugo	—	Id. Napoli
Sottotenente medico	PERNICE Vincenzo		Id. Cefalù.
Id.	PURCARO Giuseppe	—	Id. Avellino.
Id.	REVIGLIO Giuseppe	—	Id. Torino.
Id.	SALME' Ettore	—	Id. Siracusa.

Sottotenente medico	SANDRETTI Ernesto	—	Distretto Aquila.
Id.	SANTORSOLA Domenico	—	Id. Lecce.
Id.	SCARPA Angiolino	—	Id. Campagna.
Id.	SCIALDONE Bartolomeo	—	Id. Caserta.
Id.	TREPICCIONI Emanuele		Id. Barletta.
Id.	TARQUINI Cairoli	—	Id. Sulmona.
Id.	VIRGILLO Saverio	—	Id. Catanzaro.
Id.	ZANFAGNA Riccardo	—	Id. Caserta.
Id.	ZONA Demetrio	—	Id. Caserta.
Id.	CARNOVALE Francesco	—	Id. Catanzaro.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 642. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneotermali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 23 dicembre 1921.

Questo Ministero determina che, nella prossima stagione invernale-primaverile, funzioni lo stabilimento balneo-termale militare di Ischia dal giorno 8 gennaio al 6 aprile 1922.

Verranno effettuate quattro mute, della durata di 20 giorni ciascuna. L'inizio e la fine di ciascuna muta saranno così regolati:

1ª muta, dall'8 gennaio al 27 gennaio;
2ª muta, dal 31 gennaio al 19 febbraio;
3ª muta, dal 23 febbraio al 14 marzo;
4ª muta, dal 18 marzo al 6 aprile.

Le visite e le proposte per l'ammissione alle cure in parola verranno effettuate dagli ufficiali medici dei corpi soltanto per i militari di truppa; quelle relative agli ufficiali e sottufficiali saranno praticate esclusivamente presso gli ospedali militari principali e succursali, nei giorni ed ore, che verranno all'uopo prestabiliti da ciascun comandante di divisione.

I direttori di sanità provvederanno affinchè presso ciascun ospedale sia comandato, per l'esecuzione di tali visite, un ufficiale superiore medico, in modo da ottenere uniformità di criterio, nonchè la massima garanzia, per quanto concerne l'esattezza con cui debbono venire effettuati gli accertamenti e le relative proposte.

Si ritiene opportuno richiamare in modo speciale l'attenzione degli ufficiali medici, incaricati di visitare gli ammittendi a cure termali, affinchè le proposte vengano compilate esclusivamente nei casi in cui ne esista una manifesta indicazione terapeutica, evitando, come purtroppo è accaduto per lo passato, l'invio alle cure di individui affetti da forme riuscite ad esiti inamovibili e che senza dubbio non possono ritrarne alcun utile vantaggio.

Del resto, per la compilazione e la trasmissione delle proposte, varranno le stesse norme e gli stessi criteri stabiliti dalla circolare 129 *giornale militare*, 1921.

I direttori di sanità, raccolti tali documenti e dopo averli rigorosamente controllati, ne cureranno la trasmissione a questo Ministero non oltre il 15 gennaio 1922.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 643. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Promozione a sergente dei caporali maggiori provenienti dai corsi delle scuole allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1921.

In relazione alle disposizioni date con la precedente circolare n. 303 del *giornale militare* del corrente anno, questo Ministero rammenta che le promozioni a sergente dei caporali maggiori provenienti dalle scuole allievi sottufficiali che hanno conseguito

l'idoneità a sergente nel primo esame, dovranno essere effettuate con la decorrenza dal 1º gennaio 1922.

Per quelli che otterranno l'idoneità a sergente nell'esame di riparazione le promozioni a sergente saranno effettuate con decorrenza dal 1º febbraio 1922.

S'intende che, giusta il primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, le promozioni a sergente saranno effettuate dai comandi dei corpi ai quali i caporali maggiori di cui trattasi sono stati assegnati effettivi dopo il termine del corso e nei quali continueranno a prestar servizio. Tali promozioni saranno effettuate indipendentemente da vacanze d'organico, a mente del paragrafo 32 del regolamento sull'avanzamento.

Si conferma che potranno essere promossi sergenti soltanto quei graduati dichiarati idonei che assumano la ferma di due anni, col computo del servizio già prestato, e quelli arruolati volontari, i quali, in tal caso, commuteranno la ferma di tre anni in quella di due.

Qualora, all'atto della promozione a sergente, i graduati avessero eventualmente compiuto oltre un anno di servizio, nell'assumere la ferma di due anni, dovranno altresì obbligarsi a rimanere per un anno almeno alle armi dopo ottenuta la promozione, salvo a commutare tale obbligo nell'assunzione della rafferma di un anno di cui all'art. 3 del citato R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, con decorrenza dal giorno del compimento dei due anni di servizio.

Gli idonei negli esami a sergente, che non intendessero assumere gli obblighi di servizio suindicati, otterranno soltanto la dichiarazione d'idoneità a sergente e rimarranno col grado di caporale maggiore nel corpo stasso in cui si trovano per seguire la sorte della loro classe.

Entro il 15 gennaio ed entro il 15 febbraio 1922, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero, raccogliendoli dai corpi dipendenti, gli elenchi nominativi dei già allievi delle scuole sottufficiali che, avendo assunto la prescritta ferma, siano stati promossi sergenti rispettivamente dopo il primo esame o dopo l'esame di riparazione.

Queste promozioni a sergente dei graduati che hanno frequentato i corsi degli allievi sottufficiali sono indipendenti da quelle contemplate dalla circolare n. 630 del corrente anno relativa ai graduati che avranno semplicemente superato il prescritto esperimento, le quali promozioni sono, invece, subordinate alle vacanze d'organico rimaste dopo le promozioni degli allievi sottufficiali di cui tratta la presente circolare.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 644. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 22 dicembre 1921.

In applicazione del R. decreto 22 giugno 1020 n. 900, fu pubblicata sul *giornale militare* 1920, la circolare n. 458, con la quale si davano ai corpi le disposizioni necessarie a disciplinare gli arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

In detta circolare si prescriveva altresì l'invio a questo Ministero (Ragioneria), dei rendiconti delle somministrazioni effettuate ai militari che contraggono il detto arruolamento.

Si richiama pertanto l'attenzione dei corpi sul disposto di detta circolare, avvertendo che di quelle di dette spese per le quali non potesse aversi il rimborso per mancanza o ritardo della relativa comunicazione, questo Ministero riterrà responsabile il consiglio di amministrazione del corpo.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 645. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nel primo semestre dell'anno 1902 e di quelle nate in anni anteriori ed arruolate durante la leva sulla classe 1902.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 dicembre 1921.

Presentazione delle reclute.

1. — Questo Ministero determina che col giorno 23 gennaio 1922 si inizi la chiamata alle armi dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1902 quali nati nel primo semestre di quell'anno o come capilista, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando il detto fratello sia stato già congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari, i quali abbiano compiuto il 26º anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplato dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento; nonchè tutti coloro che siano stati precettati ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva chiamata alle armi.

2. — Sono altresì chiamati alle armi i giovani residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino mediterraneo, arruolati durante la leva sulla classe 1902 quali nati nel primo semestre di quell'anno o capilista.

Essi dovranno presentarsi alle armi non oltre il 15 marzo 1922.

I comandi dei distretti cureranno, ad ogni buon fine, di precettare le dette reclute a mezzo delle autorità consolari ed eventualmente a mezzo delle famiglie se queste si trovino nel Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari, cui verrà inviato un esemplare della presente circolare, si varranno a loro volta dei mezzi che riterranno più opportuni per rendere di pubblica ragione siffatta disposizione.

Esse dovranno altresì tener presenti le disposizioni dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero relative alle ammissioni al ritardo della presentazione alle armi, alla concessione totale o parziale dei mezzi di viaggio, ecc.

3. — Saranno esclusi dalla presentazione alle armi:

a) i capilista residenti nel Regno o all'estero ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla *terza* categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) i capilista residenti nel Regno ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo alla assegnazione alla *seconda* categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920, i quali abbiano prestato servizio militare per un periodo non inferiore ai sei mesi. Quelli residenti all'estero sono esclusi anche se non abbiano prestato alcun periodo di servizio;

c) *fino a nuovo avviso*, le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma, ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto legge n. 452 del 20 aprile 1920;

d) le reclute aventi diritto alla dispensa provvisoria dal servizio per l'articolo 90 della legge sul reclutamento;

e) fino a nuovo ordine le reclute residenti nei paesi transoceanici.

Militari che hanno prestato servizio anteriormente alla chiamata.

4. — Poichè con ogni probabilità i militari che verranno alle armi colla classe 1902 dovranno compiere sotto le armi un servizio della durata di 12 mesi, il Ministero determina che quelli di essi che abbiano già prestato nell'esercito un servizio non inferiore a tale durata siano lasciati in congedo illimitato (ad es.: volontari ordinari od

allievi dei collegi militari prosciolti dall'arruolamento contratto, militari nati in anni precedenti mandati rivedibili poi alla leva sulla classe 1902 in seguito a rassegna, ecc.).

Quelli dei predetti militari che avessero prestato un servizio minore di 12 mesi, dovranno venire alle armi, ed essere assegnati ad un corpo dell'arma stessa in cui precedentemente servirono se rimasero alle armi sei mesi o più: in caso contrario ad un reggimento di fanteria.

Essi saranno poi congedati di mano in mano che verranno a completare il predetto periodo di servizio di 12 mesi.

5. — I capilista residenti nel Regno ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo alla assegnazione alla seconda categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920, verranno congedati allorchè avranno compiuto sei mesi di servizio alle armi, computandovi quell'eventuale minor periodo che avessero già prestato.

Reclute che si trovano nelle colonie.

6. — Le reclute che si trovano in Eritrea, in Libia o nei territori del Mediterraneo orientale occupati dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelle che invece eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviate a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea che le incorporerà nei dipendenti reparti.

Ritardi della chiamata per ragioni sanitarie.

7. — Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata che, qualora per ragioni sanitarie dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (Direzione generale leva e truppa), adottando frattanto le misure profilattiche del caso.

Cittadinanza.

8. — Si avverte che non è più applicabile il decreto luogotenenziale del 14 luglio 1919 (circolare n. 496 del *giornale militare* 1918) per effetto del quale era limitata alla data della chiamata alle armi della classe di nascita la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Manifesto.

9. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato al più presto possibile un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (Direzione generale leva e truppa), ed una ai prefetti e sottoprefetti, ai commissari civili della Venezia Giulia e Tridentina e di Zara (1), ai comandi di legione della R. guardia per la P. S., ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza e alle Capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere di urgenza ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità possibile e si compiano al massimo entro sei giorni.

---

(1) La copia del manifesto al Commissario civile di Zara sarà inviata dal distretto militare di Ancona, il quale provvederà pure alla pubblicazione.

Essi dovranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno, al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini.

Permessi e proroghe alla presentazione alle armi.

10. — Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi; e perciò essi potranno largheggiare nella concessione di permessi alle reclute per ritornare ai rispettivi comuni in attesa della partenza per i centri e di autorizzazioni a pernottare fuori di caserma a quelle residenti nella città sede del distretto.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i permessi di cui sopra i distretti possono rilasciare le richieste mod. B gialle per fruire della tariffa ridotta; ma il prezzo del biglietto deve essere pagato dalle reclute.

Qualora il numero delle reclute che debbono recarsi alle case loro in permesso fosse rilevante, il comandante del distretto dovrà darne avviso in tempo utile alle stazioni di partenza.

11. — In armonia a quanto dispone il n. 60, lettera *d*), del regolamento sulle licenze, quale fu modificato del R. decreto del 22 gennaio 1911, il Ministero determina che le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, siano, dai comandanti di distretto, lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi, facendone annotazione sul foglio di congedo.

Abolizione del volontariato di un anno e delle surrogazioni di fratello.

12. — Si rammenta che, giusta l'articolo 14 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 (circolare 250 del *giornale militare*) sono aboliti il volontariato di un anno e le surrogazioni di fratello.

Ritardi della chiamata.

13. — Possono essere ammesse a ritardare il servizio al 26° anno di età o sino al termine degli studi ed alle condizioni previste dalla legge tutte le reclute che comprovino di essere studenti regolari in una delle Università del Regno o in uno degli Istituti, assimilati alle università, annoverati nel n. 4 del manifesto annesso alla presente circolare.

Le dette reclute possono chiedere l'ammissione al cennato beneficio, *senza che occorra la loro personale presentazione al distretto per subirvi la visita medica.*

Per coloro che seguono i corsi di studi in Università od Istituti esteri il riconoscimento della assimilazione alle Università del Regno è devoluto *esclusivamente* al Ministero, cui debbono pertanto essere rivolte le domande coi documenti prescritti, come è detto nella circolare n. 189 del *giornale militare* corrente anno.

14. — Per gli studenti che frequentano l'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonchè per i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie, saranno emanate quanto prima speciali disposizioni.

15. Coloro che non possedessero il requisito del tiro a segno prescritto per l'ammissione al ritardo del servizio, potranno ugualmente essere ammessi al ritardo stesso, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino di eseguire le lezioni di tiro, conseguendo la idoneità prescritta dal paragrafo 524, lettera *c)* del regolamento sul reclutamento, e ciò prima della chiamata alle armi delle reclute della classe 1903, sotto pena di essere privati in avvenire del beneficio dell'ammissione alla continuazione del ritardo del servizio.

16. Possono altresì, in base all'art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento, fruire del beneficio del ritardo gli allievi missionari degli Istituti indicati in apposito elenco che verrà tempestivamente comunicato ai distretti militari.

Rinvio in congedo provvisorio per avere un fratello alle armi.

17. — Le reclute le quali all'atto della chiamata, abbiano alle armi un fratello *per fatto di leva*, saranno, su richiesta della famiglia, rinviate in congedo illimitato provvisorio, per cura del comando del distretto cui i militari stessi si presentino, con le norme e le modalità prescritte dai paragrafi 67 e seguenti dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

Non sono tenute a presentarsi personalmente al distretto le reclute per le quali sia stato dimostrato che abbiano titolo al congedo provvisorio.

Nel determinare sull'esistenza di tale titolo e sulla sua durata si dovrà tener presente che il beneficio stesso può esser concesso solamente quando la contemporaneità della chiamata o presenza alle armi di due fratelli nell'esercito o nel corpo RR. Equipaggi *dipenda da fatto di leva* come è specificato al n. 10 del manifesto allegato.

18. — Se il fratello sotto le armi è arruolato volontario o comunque ascritto a ferma superiore a quella di leva, egli procura titolo al congedo provvisorio soltanto nel caso e pel tempo in cui siano alle armi i militari della stessa sua classe di nascita e della sua stessa ferma di leva.

Parimenti se uno dei fratelli, od entrambi, siansi presentati alle armi con una classe posteriore a quella di nascita, per qualunque motivo *diverso* dalla rivedibilità (cioè per omissione o renitenza alla leva, rimandi, ritardi, residenza all'estero, diserzione, ecc.), il congedo provvisorio non può essere concesso se non nel caso e pel tempo in cui si trovino alle armi i militari ascritti alla stessa loro classe di nascita e con egual ferma. Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nel corpo della R. guardia per la P. S., nella R. guardia di finanza e nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, purchè siano anche inscritti nei ruoli dell'esercito o del corpo RR. equipaggi come arruolati di leva e siano ancora alle armi i militari della loro stessa classe di nascita e della stessa loro ferma di leva.

19. — Agli effetti delle precedenti disposizioni, i militari in licenza straordinaria di convalescenza e quelli in attesa dell'espletamento di atti medico-legali intesi alla concessione della pensione di guerra, si debbono considerare come sotto le armi *per fatto di leva*.

Rinvio alla chiamata della classe successiva.

20. — Della facoltà conferita all'amministrazione dall'art. 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di rinviare alla chiamata della classe successiva i militari indispensabili al governo di aziende e stabilimenti al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia, il Ministero intende che si faccia uso con prudente discernimento in guisa che le concessioni non debbano in alcun modo esorbitare dai precisi termini della legge e riuscire a detrimento delle esigenze militari.

Deve quindi aversi presente che la disposizione della legge, riferendosi alle giovani reclute *indispensabilmente necessarie* al governo di aziende, può trovare applicazione solo in quei rarissimi casi in cui l'attività dell'azienda o dello stabilimento si arresterebbe senza l'opera personale della recluta, che non possa in modo alcuno essere sostituita.

Questo Ministero pertanto, mentre affida ai comandanti dei distretti militari l'incarico di decidere inappellabilmente sulle domande ad essi presentate, avverte che li terrà personalmente responsabili di ogni ingiustificata larghezza nelle concessioni.

21. — Le domande delle reclute, in carta bollata da lire una, dovranno essere possibilmente presentate qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso il distretto e saranno prese in considerazione soltanto se già munite dei documenti prescritti dal n. 71 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 e cioè:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti almeno la iscrizione ad una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento dell'azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute, addette ad aziende agricole, il compito di rilasciare l'oradetto certificato è affidato ai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o presentate dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

Sulle domande presentate in tempo utile e regolarmente documentate i comandanti dei distretti chiederanno ancora informazioni al competente comando dell'arma dei CC. RR. retto da ufficiale perchè dichiari formalmente se, a suo giudizio, sia indiscutibilmente provato che l'attività dell'azienda o dello stabilimento si arresterebbe senza l'opera personale della recluta, la quale non può in modo alcuno essere sostituita.

In attesa della decisione i comandanti dei distretti potranno lasciare in licenza le reclute che abbiano presentato in tempo utile domande regolarmente documentate.

22. — Ad un secondo e definitivo rinvio alla chiamata alle armi della classe 1903 potranno aspirare anche le reclute della classe 1901 che già ottennero il rinvio alla chiamata della classe 1902 perchè furono riconosciute trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

Giuste le disposizioni di cui al n. 72 delle istruzioni per l'applicazione di detto R. decreto-legge, esse dovranno inviare in plico raccomandato al distretto, prima del giorno fissato per la presentazione, un certificato del sindaco ed un altro della Camera di commercio, ovvero del direttore della cattedra ambulante di agricoltura, nei quali si attesti che, durante l'anno di rinvio già ottenuto, essi osserveranno le prescrizioni a cui era subordinata la concessione, che attesero cioè effettivamente al governo della azienda o dello stabilimento

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

23. — Le reclute che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti con successiva circolare, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè presentino la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 1) e comprovino di possedere almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equivalente o superiore, giusta le norme contenute nel n. 9 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 148 del *giornale militare* del 1921.

Detti aspiranti dovranno inoltre produrre *d'urgenza* gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Contemporaneamente i comandi di distretto richiederanno d'urgenza al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, nonchè le informazioni riservate di cui al § 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai rispettivi comandi di corpo d'armata che, a senso del § 333 della cennata Istruzione, decideranno circa l'ammissibilità degli aspiranti.

Tale decisione sarà presa *d'urgenza*, affinchè coloro che siano giudicati non ammissibili possano essere precettati a presentarsi dopo trascorso un mese dalla data d'inizio della presente chiamata alle armi, avvertendo che, ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, il tempo trascorso in congedo provvisorio non è computato nella ferma che tali militari devono compiere alle armi.

Aspiranti allievi sottufficiali.

24. — Anche le reclute che aspirano alla ammissione ai corsi allievi sottufficiali che verranno istituiti con apposita circolare saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi qualora presentino il diploma di maturità ovvero il certificato comprovante che hanno frequentato con profitto la 4ª classe elementare. Esse inoltre dovranno produrre d'*urgenza* il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Per le ulteriori pratiche di ammissione i comandi di distretto seguiranno le stesse norme fissate dal precedente n. 23. per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

Carabinieri reali, R. guardia di finanza e R. guardia per la P. S.

25. — Alle reclute che desiderino di essere ammesse nell'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti e gli ufficiali dei carabinieri dovranno far presenti i larghi benefici economici e di carriera che sono loro concessi, come è detto nelle circolari 382 e 523 del *giornale militare* del 1919.

26. — Tutte le reclute hanno facoltà di imprendere direttamente servizio nel corpo della R. guardia di finanza fino al giorno precedente a quello fissato per la loro presentazione al distretto.

Durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio al suddetto corpo solamente le reclute che rimangono disponibili dopo fatte le assegnazioni alle truppe da montagna.

Quelle di tali reclute che faranno domanda per essere ammesse nella R. guardia di finanza durante la loro permanenza al distretto prima della visita medica o dell'osservazione vi saranno trattenute in attesa dell'esito definitivo delle pratiche per l'ammissione. Le loro domande dovranno essere trasmesse di urgenza ai competenti circoli.

La recluta che, dopo giunta alla legione allievi guardie di finanza, non fosse accettata, verrà segnalata al comandante del rispettivo distretto di leva, il quale, in base alla tabella di assegnazione, indicherà alla legione stessa il corpo in cui la detta recluta deve essere assegnata ed al quale sarà poi avviata a cura e spese del corpo della R. guardia di finanza.

27. — Per quanto riguarda l'ammissione nella R. guardia per la P. S. si richiama il disposto delle circolari 516 e 549 del *giornale militare* del 1919.

28. — Se dopo 15 giorni dall'inizio della chiamata rimanessero ancora presso i distretti reclute in attesa di assegnazione ai carabinieri reali, alle guardie di finanza, e alla regia guardia per la P. S. il comandante del distretto, dopo aver avuto cura di sollecitare dalle autorità competenti l'invio delle necessarie informazioni, le assegnerà ad uno dei corpi indicati nella relativa tabella aggregandole però provvisoriamente ad un corpo che si trovi nella stessa sede, o nelle vicinanze del distretto.

Se dopo che sarà trascorso un altro mese, non sarà stato preso ancora un definitivo provvedimento in merito alle domande di ammissione nei suddetti corpi speciali, le reclute saranno avviate ai corpi del R. esercito a cui erano già state assegnate, salvo ad essere poi eventualmente trasferite ai corpi speciali stessi.

Giunte ai corpi, le reclute non possono più far domanda di passaggio nei reali carabinieri, nella R. guardia di finanza e nella R. guardia per la P. S.

R. Corpo delle truppe coloniali della Libia.

29. — Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno farne domanda al comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono, in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti prescritti *pei militari in congedo* dal n. 2 della circolare 458 del *giornale militare* del 1920.

I distretti potranno accettare le domande fino al giorno precedente a quello fissato per la partenza dei militari pel corpo e, riconosciutele regolari, tratterranno i

militari stessi in attesa del definitivo espletamento delle pratiche prescritte dalla circolare succitata.

Giunte ai corpi le reclute potranno peraltro sempre aspirare all'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica con le modalità prescritte, *pei militari alle armi*, dalla circolare di cui sopra e, più specialmente da quella n. 553 del *giornale militare* c. a.

Visite ai distretti.

30. — Le reclute al loro giungere al distretto saranno sottoposte a visita medica affinchè sia confermata la loro idoneità al servizio militare.

Quelle, la cui idoneità non fosse confermata, saranno inviate in osservazione all'ospedale militare per i conseguenti provvedimenti.

Norme per l'assegnazione ai corpi.

31. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comando del rispettivo corpo d'armata.

I comandi dei distretti nel fare le assegnazioni procureranno di assecondare nei limiti del possibile le aspirazioni delle reclute.

Appena ricevute le tabelle di assegnazione, i distretti avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

Le reclute che si presenteranno ad altro distretto anzichè al loro distretto di leva, se nella visita sanitaria saranno confermate idonee, dovranno essere assegnate per conto del proprio distretto ad uno dei corpi da questo reclutati. A tal uopo il distretto di presentazione segnalerà telegraficamente a quello di leva il numero delle reclute da assegnarsi, indicando l'arma e specialità per le quali siano idonee. Il distretto di leva, a sua volta, farà conoscere a quello di presentazione l'assegnazione da darsi alle reclute di cui trattasi.

32. I comandi dei distretti militari accorderanno una licenza di trenta giorni, senza assegni, decorrente dal giorno fissato per la loro presentazione alle armi, alle reclute che presenteranno il certificato rilasciato dal Comando del corpo d'armata, il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso di istruzione premilitare.

Le dette reclute hanno altresì facoltà di designare l'arma ed il corpo ove preferirebbero prestare servizio, scegliendoli anche all'infuori della tabella di assegnazione del proprio distretto di leva e di tale designazione dovrà tenersi il maggior conto: senza però che essa costituisca un vero *diritto* ad ottenere l'assegnazione preferita allorchè o non si riconosca in esse il possesso dei voluti requisiti ovvero esigenze di servizio non consentano l'assegnazione stessa.

33. — Si avverte che nella ripartizione delle reclute tra le varie armi e specialità non si dovrà, in massima, tener conto, come in passato, di particolari requisiti fisici salvo, beninteso, le eccezioni appresso indicate per talune specialità.

Dovrà invece più che in passato aversi a base delle ripartizioni il criterio di impiegare le reclute a seconda della loro professione.

Alle varie specialità del genio quelli che esercitano professioni affini al servizio delle specialità medesime: minatori, barcaioli, carpentieri, calafati, muratori, fornaciari, telegrafisti, ferrovieri, elettricisti, addetti ad impianti idraulici, ecc. Lo stesso dicasi per gli automobilisti ed aviatori.

Quanto alle altre professioni (meccanici, falegnami, sellai, calzolai, armaiuoli, pirotecnici, operai in prodotti chimici) la ripartizione dovrà farsi fra le varie armi, in proporzione alle quote stabilite nelle tabelle di assegnazione quando non vi siano speciali indicazioni.

Inoltre, le reclute che comprovassero di essere state riconosciute dalla Federazione Ginnastica campioni di qualche ramo sportivo (ciclismo, podismo, nuoto, pugilato, box, ecc.), dovranno essere dai distretti assegnate ed avviate alla Scuola Centrale di Educazione fisica in Roma, facendone speciale segnalazione alla Scuola stessa.

Le quote stabilite per le armi speciali devono essere date ad ogni modo al completo.

Le eventuali deficienze che si riscontrassero nel contingente assegnabile in confronto a quello preventivato con le tabelle dovranno essere ripartite esclusivamente fra i reggimenti di fanteria di linea.

Qualora, invece, si verificasse un'esuberanza di contingente, questa dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea e quelli dei bersaglieri, in soprannumero alle quote fissate, limitando, beninteso, la maggiore assegnazione ai bersaglieri soltanto a coloro che presentassero tutti i requisiti appresso indicati per la destinazione a tale specialità di m. 1.65 a m. 1.75. Saranno preferiti i montanari e i colligiani.

Le reclute che, a suo tempo, si presenteranno ai distretti siccome reduci dall'estero, qualora presentassero spiccate attitudini fisiche o professionali per le armi e servizi speciali, potranno esservi destinate anche in soprannumero alle quote prestabilite con le tabelle.

Granatieri.

34. — Ai granatieri saranno assegnate le reclute aventi almeno la statura di m. 1.75 fino al limite della quota stabilita per ogni distretto nella relativa tabella.

Bersaglieri.

35. — Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere ben aitanti della persona, ampie di petto, gagliarde, agili e resistenti alla corsa. Dovranno avere la statura di m. 1.65 a m. 1.75. Saranno preferiti i montanari e i colligiani.

Alpini.

36. — Le quote stabilite per gli alpini non debbono essere completate con le prime reclute che affluiscono ai distretti, ma si dovrà aspettare che siasi presentato l'intero contingente dei comuni di reclutamento alpino.

Le reclute da assegnarsi agli alpini dovranno essere assolutamente prescelte fra quelle dei mandamenti montani o da considerarsi montani.

Non dovranno destinarsi agli alpini, le reclute per le quali, all'atto della chiamata, siano tuttora in corso presso i consigli di leva le pratiche per l'eventuale ascrizione alla ferma ridotta.

I comandanti dei distretti di reclutamento alpino, nel cui territorio sia molto estesa la emigrazione temporanea, sono autorizzati a completare le quote preventivate per gli alpini con le reclute che si presenteranno in ritardo.

I militari che furono mandati rivedibili in leve precedenti non debbono essere assegnati agli alpini, salvo il caso in cui, pel genere di malattia che causò la rivedibilità, diano affidamento di poter compiere utile servizio nella specialità.

sere assegnati agli alpini, salvo il caso in cui, pel genere di malattia che causò la rivedibilità, diano affidamento di poter compiere utile servizio nella specialità.

Dovranno escludersi in modo assoluto i già rivedibili per oligoemia, gracilità, malattie dell'apparato respiratorio o dell'apparato motore.

In ogni caso, dovranno escludersi dall'assegnazione agli alpini gli elementi che non siano completamente idonei a servire in tale specialità.

Cavalleria.

37. — Nel fare le destinazioni a tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza:

a) alle reclute che abbiano pratica del cavalcare;

b) alle reclute che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo;

c) alle reclute che abbiano soltanto conformazione atta al cavalcare.

Si avverte inoltre che le reclute da destinarsi ai lancieri dovranno essere inoltre prescelte fra quelle più alte di statura.

Il limite minimo di statura per queste reclute resta ad ogni modo fissato a m. 1.65.

Si dovrà infine evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che abbiano tuttora in corso presso i consigli di leva le pratiche per l'eventuale ascrizione alla ferma ridotta, nonchè quelle che, pure avendo i requisiti dianzi accennati, siano operai specializzati, che, ad istruzione cominciata, potrebbero, come tali, essere trasferite a reparti speciali dell'esercito.

Palafrenieri.

38. — Le reclute da assegnarsi come palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti stabiliti per la cavalleria, dando preferenza a quelle che risultassero specialmente pratiche di allevamento di cavalli.

Artiglieria.

39. — Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna ed ai gruppi someggiati debbono avere la statura non inferiore a m. 1,72, essere dotate di notevole robustezza e possibilmente scelte tra quelle dei comuni montani.

Le quote di questa specialità debbono essere date al completo, epperciò qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite di statura scendendo, ove occorra, fino a metri 1,68.

Le reclute da assegnarsi come operai di artiglieria da montagna dovranno possibilmente avere gli stessi requisiti fisici richiesti per le reclute da assegnarsi alle batterie.

Le quote fissate per l'artiglieria da montagna e per i gruppi someggiati non debbono essere completate con i primi giunti; i comandanti di ciascun distretto pertanto, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute a tale specialità, aspetteranno che sia stato visitato l'intero contingente del distretto.

40. — Le reclute da assegnarsi all'artiglieria a cavallo dovranno essere prescelte fra quelle che abbiano gli stessi requisiti richiesti per la cavalleria.

Anche per l'artiglieria da campagna si avranno presenti tali requisiti dopo però provveduto alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo.

41. — I distretti, che, secondo le tabelle, dovranno fornire reclute ai gruppi dell'artiglieria contraerei, cureranno di dare al completo la quota fissata per gli automobilisti, e ripartiranno la quota stabilita per gli artiglieri nel modo seguente: 15 % operai vari (a preferenza meccanici); 30 % studenti di scuole secondarie; 55 % provvisti di minore istruzione (escludendo, ad ogni modo, gli analfabeti).

42. — Il numero degli analfabeti da destinarsi alle varie specialità dell'arma di artiglieria (esclusa, s'intende quella indicata nel numero precedente) dovrà essere limitato ad un'aliquota media del 30 % in rapporto alle quote fissate dalle tabelle.

Artificieri.

43. — I distretti di reclutamento per l'artiglieria pesante, da costa, per i zappatori ed i minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute di professione di operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare i corsi artificieri.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

44. — Ai telegrafisti ed ai radio-telegrafisti del genio i comandi dei distretti faranno le seguenti assegnazioni nei limiti delle quote fissate dalle tabelle:

a) reclute di professione telegrafisti, radio-telegrafisti, telefonisti o guardafili (ancorchè avventizi) le quali appartengono ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come minimo titolo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti; impiegati di amministrazioni pubbliche o private; commessi, ecc., che diano affidamento di diventare buoni telegrafisti o radiotelegrafisti frequentando apposito corso;

c) reclute pratiche di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc.; meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Le assegnazioni saranno fatte indistintamente da tutti i distretti, i cui comandanti, nel procedere alla scelta, avvertiranno che da questa assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

Pontieri del genio.

45. — Ai pontieri del genio dovranno essere assegnate reclute manifestamente robuste, con statura non inferiore a m. 1.66 e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai, e anche facchini, manovali, o contadini e muratori.

Ferrovieri del genio.

46. — Tutti i distretti segnaleranno al comando del reggimento ferrovieri del genio e terranno a disposizione di esso le reclute di professione cantonieri, fochisti e manovali abilitati a fochisti, accudienti, sotto capi applicati e telegrafisti, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi, freni e manovre e operai di officine i quali risultino in servizio delle ferrovie dello Stato e secondarie.

Le segnalazioni al predetto reggimento dovranno essere numeriche e non nominative e dovranno esser fatte telegraficamente.

Il comando del reggimento ferrovieri del genio, fatta la scelta, indicherà a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate al suddetto reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo la loro attitudine.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamnte alla sede del reggimento.

Resta inteso che, quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Dall'assegnazione a questa specialità vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

Automobilisti.

47. — Le reclute da assegnarsi agli automobilisti dovranno essere scelte tra quelle che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili.

Inoltre dovranno assegnarvisi quelle che con documenti comprovino d'aver servito in qualità d'operai presso officine e stabilimenti automobilistici.

Ove non si riesca a completare le quote coi predetti elementi, potranno essere assegnate agli automobilisti reclute pratiche di autoveicoli ed operai in genere.

Si raccomanda, ad ogni modo, ai comandanti dei distretti militari di curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi agli automobilisti e principalmente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle.

Aeronautica.

48. — Le assegnazioni a quest'arma saranno fatte in base alle particolari indicazioni delle tabelle dei singoli distretti.

Le reclute da assegnarsi ai servizi generali al suolo non dovranno avere requisiti specifici, ma solo possedere l'idoneità generica al servizio militare. Quelli invece da assegnarsi ai servizi di governo e di manovra d'apparecchi aerei dovranno possedere requisiti adatti allo scopo. Saranno esclusi gli analfabeti.

I comandanti dei distretti chiederanno se intendono seguire corsi di pilotaggio d'aeroplano a tutte le reclute che posseggono i seguenti requisiti fisici: udito ottimo; vista

ottima con visus 1; apparato nervoso, respiratorio, circolatorio ottimi; peso non superiore ai chilogrammi 80.

Fatta la scelta ogni distretto comunicherà telegraficamente al Ministero (Comando superiore d'aeronautica) il numero dei volontari pei corsi di pilotaggio e li terrà a sua disposizione.

Le reclute prescelte saranno poi a cura dei distretti avviate ai centri indicati nelle rispettive tabelle.

Da questa specialità vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

Reclute per colombaie militari.

49. — Tutti i militari che presentandosi ai distretti si dichiarino colombicultori o dilettanti dello sport colombofilo e producano un certificato della Federazione colombofila italiana che comprovi tale loro qualità ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno essere assegnati al battaglione del genio telegrafisti reclutato dai distretti stessi, per essere destinati alla specialità colombofili.

Sanità.

50. — Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati, potranno essere assegnate in preferenza le reclute che vi acconsentano.

Al servizio di portaferiti le reclute saranno assegnate anche di autorità.

I distretti assegneranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina e chirurgia, farmacia, chimica pura e bromatologica, chimica e farmacia, nonchè coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori, visto che, di regola, gli ordini maggiori non vengono conferiti a coloro che debbono soddisfare ancora agli obblighi di servizio sotto le armi.

Assegneranno inoltre, fino al completamento della quota, studenti in genere, impiegati, commessi di farmacia e simili.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gl'inservienti d'ospedale e i contadini che possibilmente non siano illetterati.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in mancanza, le reclute che posseggono la piena attitudine al servizio militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere qualche cuoco, qualche barbiere e qualche arruotino di fino.

Sussistenza.

51. — Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Gli uomini da assegnarsi alle compagnie stesse per il servizio generale debbono essere, possibilmente: pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Operai.

52. — Le reclute che aspirino all'assegnazione ad un corpo in qualità di operai, dovranno presentare al Distretto un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai non dovranno in massima essere sottoposti ad esperimento per la constatazione della loro abilità professionale. Solo quando i distretti lo ravvisassero necessario potranno essere avviati a subire un esperimento presso uno stabilimento militare prossimo alla sede del distretto.

Tutte le reclute le quali abbiano ottenuta una destinazione come operai saranno segnalate in modo speciale al Comando del corpo o del reparto cui furono assegnate, indicando per ognuna il rispettivo mestiere e la professione esercitata.

Invece, quelle reclute che non avessero ottenuto la chiesta assegnazione come conduttori di caldaie a vapore, aiutanti di sanità, ortopedici, disinfettatori, fotografi, disegnatori, armaiuoli, meccanici, maniscalchi, sellai, ecc., dovranno, dopo un mese dalla data fissata per la presente chiamata, essere segnalate *nominativamente* al Ministero (Divisione 2ª truppa) con l'indicazione del corpo cui vennero effettivamente destinate.

Norme speciali per la destinazione delle reclute riconosciute idonee in modo permanente ai soli servizi sedentari.

53. — Per la destinazione delle reclute riconosciute idonee ai servizi sedentari in modo permanente si osserveranno le seguenti norme:

a) quelle provviste di un titolo di studio (licenza elementare, studenti di scuole tecniche, ginnasiali, commerciali, ecc.) dovranno dai Comandi dei distretti essere ripartite fra i corpi e specialità a cui devono fornire le reclute in proporzione alla quota stabilita con la relativa tabella, per essere adibite esclusivamente al servizio di *scritturali*.

b) i comandi dei distretti cureranno di segnalare *nominativamente* con l'indicazione del titolo di studio posseduto, le reclute destinate al servizio di *scritturali*, tanto ai comandi dei corpi di assegnazione quanto al comando del corpo d'armata, nel cui territorio trovansi stanziati i corpi stessi. Faranno altresì speciale menzione di quelle di esse che dimostrassero di essere pratiche di *dattilografia*.

c) giunte ai corpi, le reclute onde trattasi, dovranno essere adibite al servizio di scritturali subito dopo aver ricevuto una sommaria istruzione militare, che, ad ogni modo, non dovrà durare oltre un mese dal loro effettivo incorporamento;

d) trascorso tale mese, i comandi dei corpi d'armata, valendosi delle indicazioni avute dai distretti, ed in relazione ai reali bisogni segnalati dai corpi ed uffici dipendenti, provvederanno ad assicurare i servizi di scritturazione, modificando con opportuni trasferimenti di corpo, ed, occorrendo, anche di arma, le assegnazioni di *scritturali* fatte dai distretti, ai quali, peraltro, occorrerà darne comunicazione per le occorrenti variazioni matricolari;

e) effettuati tali movimenti i comandi dei corpi d'armata invieranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione 2ª truppa) un prospetto numerico delle reclute destinate come scritturali ai singoli corpi ed uffici, raggruppate in base ai titoli di studio posseduti;

f) su tutti i ruoli e fogli matricolari, di dette reclute, alla variazione di: « Giunto alle armi ed assegnato al . . . . dovrà seguire la seguente: « Destinato esclusivamente ai servizi di scritturale, ai quali dovrà essere adibito anche in caso di richiamo alle armi »;

g) si fa obbligo ai comandi dei corpi di non distogliere le reclute destinate ai servizi di scritturazione dalle loro mansioni *per nessuna ragione*. Le dette reclute dovranno pertanto essere escluse da tutti i servizi attivi, compresi quelli di ordine pubblico;

h) resta inteso che, in analogia a quanto è sopra disposto, la speciale destinazione di *scritturali* dovrà essere data anche a quei militari provvisti di titoli di studio che, durante il servizio sotto le armi, venissero assegnati ai servizi sedentari in modo permanente.

i) si avverte infine che, in nessun caso, i comandi dei distretti potranno trattenere anche temporaneamente presso di essi delle reclute per adibirle come scritturali.

54. — Tutte le altre reclute assegnate ai servizi sedentari in modo permanente, e sprovviste di titoli di studio dovranno essere dai distretti ripartite fra le varie armi e servizi per fornire gli elementi destinati a cariche speciali (operai, piantoni, attendenti, ecc.).

Reclute mancanti alla chiamata alle armi per malattia.

55. — Un mese dopo la chiamata alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti militari verificheranno, con la scorta dei certificati medici ricevuti ed in base alle particolari informazioni che potranno assumere, se fra le reclute mancanti alla chiamata perchè ammalate, ve ne siano di quelle affette da infermità la cui natura, o gravità,

possa far presumere che esse non abbiano a riacquistare l'idoneità al servizio militare, ed in tal caso provvederanno perchè le reclute stesse siano sottoposte a visita medica, anche a domicilio, quando non possano presentarsi al distretto, da un ufficiale medico delegato e proposte poi, se del caso, a rassegna.

Ove occorra che la detta visita sia passata al domicilio delle reclute e nelle città, sedi del distretto, manchi l'ufficiale medico, il comandante del distretto stesso si rivolgerà al comandante del distretto viciniore, nel cui capoluogo si trovi un ufficiale medico affinchè faccia delegare tale ufficiale alla visita di cui sopra.

La dichiarazione relativa al risultato di detta visita dovrà poi essere trasmessa al comando del distretto militare a cui appartengono le reclute di cui trattasi.

Qualora venga anche in seguito a risultare che altre delle reclute mancanti alla partenza per malattia si trovino nelle condizioni suaccennate, i comandanti dei distretti provvederanno a loro riguardo, di mano in mano che occorrerà, nel modo suddetto.

Disertori che si presentano.

56. — A chiarimento del 2° alinea del § 697 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dalle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, si avverte che i militari di cui all'art. 153 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbono, dai distretti cui si presentano, essere assegnati effettivi ad uno dei corpi normalmente reclutati dal rispettivo distretto di leva.

Il comandante del distretto però, anzichè avviare senz'altro il militare al corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione ed un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che dovrà giudicarlo, o almeno in località non lontana.

Questo corpo provvederà perchè il detto militare sia subito vestito, equipaggiato ed istruito, acciocchè possa prendere parte a tutti i servizi, come è appunto stabilito dal paragrafo 697 sopra citato.

A giudizio ultimato, il militare stesso, se assolto, sarà senz'altro avviato al corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva; se condannato, vi sarà avviato soltanto dopo l'espiazione della pena.

Disposizioni matricolari.

57. — I distretti cureranno che a riguardo dei militari assegnati in modo permanente ai servizi sedentari non sia omessa, nella variazione relativa al loro arruolamento, l'annotazione di cui al n. 13, lettera *b*), penultimo capoverso della circolare n. 431 del *giornale militare* 1920.

Le dichiarazioni dei direttori degli ospedali concernenti tale assegnazione e che vanno incluse nei fogli matricolari mod. 59 impiantati dai consigli di leva, saranno dai distretti stralciate e poste nelle cartelle individuali di cui al n. 93 (3° comma) del regolamento per le matricole.

58. — All'atto della partenza pei corpi delle reclute i distretti cureranno che nei ruolini di marcia (mod. 720 del catalogo) risultino soltanto quelle presenti, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli unicamente i fogli matricolari con i certificati penali di tali reclute, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole.

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, segnaleranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che, essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, indicandone il motivo.

Per assicurare il controllo dell'arrivo ai corpo delle reclute avviate collettivamente o isolatamente, il Ministero rammenta che la compilazione degli avvisi d'arrivo non esime i comandi dei corpi e reparti dal restituire ai distretti anche l'elenco di cui al secondo e terzo comma del § 65 del regolamento per le matricole.

59. — Nella variazione di assegnazione ad un corpo da inscriversi nella matricola dei militari di classi precedenti, tenuti a compiere la ferma con gli uomini della classe 1902, dovrà farsi cenno di questo obbligo.

In modo analogo si regoleranno i distretti stessi per le reclute inviate temporaneamente in licenza, e ciò allo scopo di poterle precettare nel caso in cui non si presentassero a tempo debito al distretto.

Per gli ammalati, provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico e, ove occorra, ricoverati in un ospedale militare per i conseguenti provvedimenti.

60. — I distretti terranno in evidenza, in appositi registri corredati di tutte le necessarie indicazioni, la posizione delle reclute che ottennero il rinvio ad altra chiamata in applicazione dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 ed avranno cura di iscrivere sulla loro matricola la seguente variazione:

« Rinviata la presentazione del servizio militare alla chiamata alle armi della classe 1903 li. . . . . ».

61. — Nei biglietti di licenza e nei fogli di congedo illimitato provvisorio degli uomini che rimangono in licenza o in congedo illimitato dovrà farsi risultare quando dovranno far ritorno alle armi.

62. — Nelle variazioni stabilite dai nn. 68 e 69 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 a riguardo dei militari che verranno a trovarsi nel caso contemplato dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sarà aggiunta la classe cui appartiene il fratello il cui nome sia nelle variazioni stesse indicato.

Contrassegni personali.

63. — I contrassegni personali delle reclute che verranno incorporate dovranno essere raccolti con la massima cura per potere, in base ai contrassegni stessi, identificarle più agevolmente in ogni evenienza.

A tale scopo, i contrassegni trascritti per cura dei consigli di leva sui fogli matricolari dovranno essere rigorosamente controllati, alla presenza delle reclute, tanto al loro arrivo ai distretti, quanto al loro arrivo ai corpi. Inoltre, nel completare sui fogli stessi le indicazioni degli altri contrassegni che non furono raccolti dai consigli di leva (sopracciglia, fronte, bocca e viso), si dovrà fare attenzione a quei segni particolari che fossero per avventura sfuggiti ai periti sanitari dei consigli di leva e trascriverli sui detti fogli matricolari.

64. — Per ottenere poi che tale completamento sia fatto con quella diligenza che non potrebbe normalmente essere usata dai distretti all'atto della chiamata per l'affrettato lavoro che essi devono compiere in tale circostanza, questo Ministero, a modificazione di quanto venne stabilito col n. 7 della circolare n. 77 del 1914, determina che il còmpito di completare i contrassegni personali sia affidato ai comandi dei corpi a cui le reclute saranno assegnate, i quali hanno maggior agio che quelli dei distretti di adempiere a tale còmpito con la diligenza e la esattezza necessarie.

Foglio di riconoscimento.

65. — Il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione dovrà essere conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

66. — I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati, in maniera da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa di far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 220 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso

che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

67. — L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 29 gennaio 1922 secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal Ministero (Ufficio Trasporti).

Personale per l'accompagnamento.

68. — I corpi potranno inviare ai distretti per il ricevimento delle reclute, capitani in luogo di subalterni.

Questi capitani dovranno essere scelti fra i meno anziani del corpo che li invia.

Per ricevere ed accompagnare le reclute, i corpi invieranno ai distretti di preferenza sergenti e sergenti maggiori, anzichè marescialli.

Qualora eccezionalmente fossero inviati marescialli ~~ed~~ i distretti non potessero fornire loro alloggio conveniente, i marescialli medesimi saranno, se lo chiedano, autorizzati ad alloggiare fuori di caserma.

I marescialli, dovendo accompagnare le reclute, sono obbligati, per ragioni di servizio, a viaggiare in 3ª classe e prendere posto nelle stesse vetture o negli stessi scompartimenti dei piroscafi ove si trovino gli uomini che devono accompagnare, perchè non venga meno sui medesimi la vigilanza immediata e personale che si reputa necessaria.

Qualora i comandanti di distretto prevedessero di poter ora fornire a qualche corpo l'intera quota di contingente per esso preventivata con la tabella numerica di assegnazione, ne daranno comunicazione in tempo utile al comando del detto corpo, perchè questo possa ridurre il personale da inviarsi ai distretti pel ricevimento ed accompagnamento delle proprie reclute.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

69. — Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute presso i distretti saranno osservate le norme di cui ai nn. 26 e 27 della circolare 239 del *giornale militare* 1920.

Oggetti di corredo e viveri.

70. — Alle reclute non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della coperta da campo, della gavetta, della tazza e del cucchiaio da portarsi dalle reclute stesse al corpo o centro cui verranno assegnate.

Esse terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto la rispettiva destinazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un bracciale di tela bianca, con l'indicazione: distretto di . . . . . (città sede del distretto), da portarsi al braccio sinistro.

Il pane ed i viveri alle reclute, durante la loro permanenza al distretto, dovranno essere, senza alcuna eccezione, somministrati in natura, in ragione del numero di reclute effettivamente presenti e conviventi al rancio.

I comandi di presidio interessati cureranno che siano assegnati ai distretti soldati rancieri già pratici del servizio, in modo da garantire una buona confezione del rancio.

Per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione si distribuiranno di massima viveri di viaggio (pane e scatoletta di carne), addebitandone il prezzo a quello ordinario di cessione (lire 1 per ogni razione pane da gr. 700 e lire 1 per ogni scatoletta di carne).

Rendiconto delle assegnazioni.

71. — Ogni comando di distretto il giorno 5 febbraio 1922 invierà per *telespresso* a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto provvisorio delle assegnazioni fatte, conforme al seguente modulo:

« A tutto il giorno 4 febbraio 1922 assegnate reclute N. . . . . ».

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione N. . . . . ».

Pel giorno 23 febbraio 1922 tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (edizione 1920), distinguendo nell'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) il numero delle reclute assegnate ai vari centri come operai, distinti per mestiere.

Indicheranno anche separatamente le reclute lasciate in congedo per aver fatto domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento ed ai corsi allievi sottufficiali, le reclute rinviate ad altra chiamata per l'articolo 10 del R. decreto 30 aprile 1920, n. 452, le reclute ammesse al ritardo del servizio come studenti universitari, quelle rinviate in congedo illimitato provvisorio per avere un fratello alle armi per fatto di leva, nonchè quelle a cui è stata prorogata la presentazione per ragioni di studi e di esami.

72. — Un mese dopo la data fissata (15 marzo 1922) per la presentazione alle armi delle reclute residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del Bacino mediterraneo, i comandi dei distretti trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto suppletivo da cui risulti:

1° Il numero delle reclute rimpatriate, distintamente per ogni Stato di provenienza;

2° Il numero delle reclute assegnate a ciascun corpo;

3° Il numero delle reclute che non hanno risposto alla chiamata, indicandone, possibilmente, i motivi (ammessi alla dispensa provvisoria - ammessi al ritardo del servizio - mancanti senza giustificato motivo, ecc.).

Relazione sulla chiamata.

73. — I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero entro il 28 febbraio 1922 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — GASPAROTTO.

Allegato N. 1.

MANIFESTO

per la chiamata alle armi dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1902, quali nati nel primo semestre dell'anno 1902 o capilista.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. — Gli uomini arruolati durante la leva sulla classe 1902 quali nati nel primo semestre dell'anno 1902 o capilista sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Nota-bene. — I comandi dei distretti di Trieste, Trento, Gorizia, Bolzano e Tolmino, pur non dovendo provvedere direttamente alla chiamata alle armi ed alla assegnazione

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) *i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio*, perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando detto fratello sia stato congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) *i militari di classi precedenti* ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento; nonchè tutti coloro che siano stati precettati ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva chiamata alle armi.

2. — Sono altresì chiamati alle armi gli uomini residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino mediterraneo, arruolati durante la leva sulla classe 1902 quali nati nel primo semestre dell'anno 1902 o capilista.

Essi dovranno presentarsi alle armi non oltre il 15 marzo 1922.

3. — Saranno esclusi dalla presentazione alle armi:

a) i capilista residenti nel Regno o all'estero ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il titolo all'assegnazione alla terza categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) i capilista residenti nel Regno ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il titolo all'assegnazione alla seconda categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920 e che abbiano compiuto alle armi un periodo di servizio non minore di sei mesi. Quelli residenti all'estero sono esclusi anche se non abbiano prestato alcun periodo di servizio.

c) *fino a nuovo avviso* le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto legge n. 452 del 20 aprile 1920;

d) le reclute aventi diritto alla dispensa provvisoria dal servizio per l'articolo 90 della legge sul reclutamento;

e) le reclute residenti nei paesi transoceanici.

4. — Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno o di uno dei seguenti istituti assimilati alle università:

---

delle reclute, dovranno tuttavia pubblicare il *manifesto* in tutti i Comuni compresi nella propria giurisdizione territoriale, apportandovi le seguenti modificazioni:

1° Abolire il 2° comma del n. 1;

2° Sostituire all'intero n. 19 il seguente altro:

« Le reclute residenti nei comuni compresi nel territorio dei distretti di Trieste, Trento, Gorizia, Bolzano e Tolmino si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza, munite del foglio di congedo illimitato provvisorio per essere riuniti in drappelli ed avviate al comando del distretto militare più vicino ».

3° Sostituire all'intero n. 21 il seguente altro:

« Le reclute, giunte al distretto di presentazione, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 pel giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

A tali reclute non sono però dovute nè il rimborso delle spese di trasporto nè l'indennità se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

4° Omettere la pubblicazione dello *specchio* indicante i giorni di presentazione alle armi delle reclute.

R. politecnico di Torino;
R. scuola politecnica di Napoli;
RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma;
R. istituto tecnico superiore di Milano;
R. scuola superiore navale di Genova;
R. accademia scientifico-letteraria di Milano;
R. istituto di studi superiori di Firenze;
R. istituto di scienze sociali di Firenze;
R. istituto orientale di Napoli;
RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, di Torino e di Milano;
RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici;
R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;
RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari;
R. istituto forestale di Vallombrosa;
R. istituto superiore di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella);
Università commerciale «Luigi Bocconi» in Milano;
R. scuola superiore di architettura di Roma;
RR. istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai *corsi speciali* od al *corso medio*, secondo periodo del *corso comune*);
RR. istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma;
Civico liceo musicale Benedetto Marcello di Venezia;
Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura);
Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali);
Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;
RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'inscrizione al tiro a segno.

Essi possono, altresì, chiedere l'ammissione al beneficio del ritardo *senza che occorra la loro personale presentazione al distretto per subirvi la visita medica.*

5. — Per gli studenti che frequentano l'ultimo corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonchè per i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie saranno emanate quanto prima speciali disposizioni.

6. — Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

7. — Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

8. — Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia possono ottenere il rinvio alla chiamata della classe 1903, facendone domanda in carta bollata da lire una al distretto possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso il distretto stesso in attesa della partenza per i corpi.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento della azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute addette ad aziende agricole il predetto certificato dovrà essere rilasciato dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o presentate dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

9. — Le reclute della classe 1901, le quali, per trovarsi nelle condizioni del precedente numero, ottennero già il rinvio alla chiamata della classe 1902, potranno aspirare ad un secondo e definitivo rinvio alla classe 1903. A tale scopo esse dovranno far pervenire in plico raccomandato al distretto, prima del giorno fissato col presente manifesto per la loro presentazione alle armi, un certificato del Sindaco ed un altro della Camera di commercio, ovvero del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura nei quali si attesti che, durante l'anno di rinvio già ottenuto, essi osservarono le prescrizioni cui era subordinata la concessione, che attesero, cioè, effettivamente al governo della azienda o dello stabilimento.

10. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuto a motivi personali.

Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nelle guardie di finanza, nella R. guardia per la P. S., negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

11. — Si avverte che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

12. — Con successive disposizioni saranno istituiti corsi allievi ufficiali di complemento ai quali potranno essere ammesse le reclute comprese nella presente chiamata, le quali posseggano almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equipollente o superiore.

Le reclute che presenteranno al distretto domanda d'ammissione ai suddetti corsi comprovando di possedere il titolo suddetto saranno lasciate in congedo illimitato fino all'apertura dei corsi stessi.

Detti aspiranti, dovranno altresì produrre d'urgenza il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Quelli che venissero riconosciuti non ammissibili ai corsi, saranno chiamati alle armi dopo un mese dalla data di inizio della presente chiamata, avvertendo che, ai termini dell'art. 7 del R. decreto legge 20 aprile 1920, n. 452, il tempo trascorso in congedo illimitato provvisorio non è computato nella ferma che essi devono compiere alle armi.

13. — Anche le reclute che aspirassero all'ammissione nei corsi allievi sottufficiali, che verranno istituiti con apposita circolare, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino alla apertura dei corsi stessi.

Dette reclute dovranno all'uopo presentare insieme colla domanda il diploma di maturità o dil certificato comprovante che hanno frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

Dovranno inoltre produrre sollecitamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Gli aspiranti allievi sottufficiali riconosciuti non ammissibili saranno al pari degli

aspiranti allievi ufficiali di complemento di cui al numero precedente e colle stesse modalità chiamati alle armi dopo un mese dall'inizio della presente chiamata.

14. — Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

15. — Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

16. — Le reclute le quali presenteranno al comando del distretto militare il certificato rilasciato dal comando del corpo d'armata il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso d'istruzione premilitare hanno facoltà di designare l'arma ed il corpo nel quale preferirebbero prestar servizio, per quel conto che potrà esserne tenuto, in relazione ai loro requisiti e compatibilmente con le esigenze del servizio.

Esse potranno altresì ottenere dal distretto una licenza di trenta giorni, senza assegni, decorrente dal giorno della loro presentazione alle armi.

17. — Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri, nel corpo della R. guardia di finanza o nella R. guardia per la P. S. dovranno farne domanda a questo distretto, dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è di tre anni.

18. — Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno farne domanda al distretto in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

d) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio.

19. — Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato, e del documento atto a conseguire l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie, tranne le linee di navigazione.

20. — Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

21. — Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 5.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 5.

22. — La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del Comune (3)	GIORNI d'arrivo al distretto (4)

. . . . . *addì* 1 *gennaio* 1922.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Allegato n. 2.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Foglio di riconoscimento.

di . . . . . *figlio di* . . . . . .
e di . . . . . *nato il* . . . . . .
nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . . .
Professione o condizione . . . . . .
mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .
classe . . . . . *categoria* . . . . . .
Professione o condizione . . . . . .
sa leggere . . . . . *scrivere* . . . . . .
Assegnazione avuta . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 646. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per la cessazione e trasferimento di stabilimenti di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 23 dicembre 1921.

In esecuzione del R. decreto n. 607 in data 13 maggio 1920 (circolare 304 del *giornale militare*) che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale del Regno, il Ministero determina:

1° Col 1 gennaio p. v. e con norme analoghe a quelle contenute nella circolare 374 del *giornale militare* 1920, cesserà di funzionare il sottoindicato stabilimento:

OFFICINA DI COSTRUZIONE DI ARTIGLIERIA DI GENOVA

2° Il consiglio di amministrazione, costituito in ufficio stralcio, passerà:

a) in carico alla direzione di artiglieria di Piacenza - ed in consegna alla sezione di artiglieria di Genova - tutti i materiali, sia delle officine, che del consiglio, che alla chiusura dei conti risulteranno in rimanenza al 31 dicembre corr.;

b) in forza alla predetta direzione il personale operaio;

c) le commesse di lavoro non ultimate all'anzidetta data saranno chiuse e passate alla sezione di artiglieria di Genova per l'ultimazione.

3° Il personale dell'ufficio stralcio sarà amministrato dalla stessa direzione di artiglieria di Piacenza.

4° In relazione al R. decreto n. 451 in data 20 aprile 1920 (circolare 248 del *giornale militare*) il Ministero determina altresì che la direzione delle esperienze d'artiglieria, col 31 gennaio prossimo, sia trasferita da Ciriè a Nettuno.

In conseguenza di tale provvedimento la direzione stessa col 1 febbraio p. v. cesserà di funzionare a Ciriè, lasciando in questa località apposita sezione staccata delle esperienze (senza consiglio di amministrazione e con funzioni amministrative analoghe a quelle delle sezioni staccate delle direzioni d'artiglieria), la quale sia amministrativamente che tecnicamente, sarà alla diretta dipendenza della direzione delle esperienze.

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISI

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1922.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* per l'anno 1922 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e bollettino ufficiale	L. 70
Giornale militare e Rassegna dell'Esercito . .	» 55
Bollettino ufficiale e Rassegna dell'Esercito . .	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1921 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **7** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. **6** — riceverà in premio, franco di porto, il volume del colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana,** con 7 tavole fuori testo (del valore in commercio di L. 9);

L. **70** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera dal colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (in vendita in commercio a L. 100).

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

Si avverte che le circolari nn. 451 e 548 del *giornale militare* c. a. si riferiscono solamente agli impiegati civili dell'amministrazione centrale, e pertanto i corpi ed uffici dovranno astenersi di fare proposte in base alle succitate circolari, per impiegati civili delle amministrazioni provinciali.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 56ª, anno 1921, circolare 606.

A pagina 955 - 1ª, 2ª e 3ª riga, unire con una graffa le parole:

Pasta
oppure
Riso

4ª, 5ª e 6ª riga, unire con una graffa le parole:

Legumi secchi
oppure
Patate

7ª, 8ª e 9ª riga, unire con una graffa le parole:

Zucchero comune
oppure
Zucchero di Stato

12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª riga, unire con una graffa le parole:

Conserva di pomodoro (se a doppia concentrazione)
oppure
Conserva di pomodoro (se a semplice concentrazione)
oppure
Pomodori freschi

21ª riga, invece di: grammi 100 di patate e 50 di legumi, leggasi: grammi 100 di patate o 50 di legumi.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40.

(2584) — Roma, 1921-22 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1921 — 30 Dicembre

N. 647 – 3 novembre 1921. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero Austro-Ungarico pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno . . . . . *Pag.* 1034

» 648 – 9 novembre 1921. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1731, che reca norme circa la presunzione di morte di militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni . . . . . *Pag.* 1044

» 649 – 4 dicembre 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1789, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 . . . . . *Pag.* 1045

» 650 – 22 dicembre 1921. — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie . . . . *Pag.* 1046

» 651 – 23 dicembre 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale viene soppresso l'ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 1046

» 652 – 24 dicembre 1921. — MATRICOLA. — Sistemazione agli effetti matricolari della posizione dei militari scomparsi in prigionia . . . . . *Pag.* 1047

» 653 – 29 dicembre 1921. — RECLUTAMENTO. — Facilitazioni procedurali per l'applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452 del 30 aprile 1920 . . *Pag.* 1048

» 654 – 29 dicembre 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Addebiti per danni al materiale . . . . . *Pag.* 1048

» 655 – 29 dicembre 1921. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da già marescialli e da già aiutanti di battaglia delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri reali, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471. . . . *Pag.* 1049

» 656 – 29 dicembre 1921. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi metallici per elmetti, (con 24 tavole di disegno). . . . . *Pag.* 1049

» 657 – 29 dicembre 1921. — PENSIONI. — Norme di applicazione del R. decreto-legge n. 1603 in data 12 novembre 1921 . . . . . *Pag.* 1054

» 658 – 29 dicembre 1921. — SCUOLE MILITARI - CONCORSI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . *Pag.* 1055

» 659 – 29 dicembre 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra . . *Pag.* 1055

» 660 – 29 dicembre 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria. *Pag.* 1056

» 661 – 29 dicembre 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso d'istruzione tecnico automobilistica . . . . . *Pag.* 1056

» 662 – 29 dicembre 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di alunni militari di truppa della classe 1901 . . . *Pag.* 1057

» 663 – 29 dicembre 1921. — TRASPORTI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Limitazione della franchigia telegrafica. *Pag.* 1058

AVVISO . . . . . *Pag.* 1059

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1060

Circolare N. 647. PENSIONI. **R. decreto-legge n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero Austro-Ungarico pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno.** (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione pensioni). — 3 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 563;
Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;
Visto il Nostro decreto in data 21 novembre 1920 n. 1741, nonchè la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e con quelli della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli ex-militari dell'esercito e dell'armata del cessato Impero Austro-Ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, e di Zara annessi al Regno, che, in occasione del servizio militare prestato nella guerra 1914-918, abbiano perduto in tutto o in parte, la capacità a proficuo lavoro per una delle infermità previste nell'allegata tabella *A* è accordato un assegno di invalidità continuativo o rinnovabile e un aumento provvisorio nella misura stabilita nella annessa tabella *B*.

L'assegno e l'aumento predetti non vengono liquidati quando, a determinare o ad aggravare l'infermità, abbia concorso il dolo o la colpa grave del militare, o quando l'infermità stessa dipenda da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio.

Art. 2.

Alle vedove e ai figli e alle figlie nubili minori di anni 21, legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti, dei militari di cui all'articolo precedente, i quali ultimi siano deceduti o scomparsi per fatti in relazione col servizio militare prestato nella guerra 1914-918, è concesso un assegno alimentare continuativo e un aumento provvisorio nella misura stabilita nell'allegata tabella *C*.

Se fra i compartecipi all'assegno alimentare vi siano orfani di età inferiore ai 14 anni, l'assegno stesso viene corrisposto nella misura e con le modalità indicate nella allegata tabella *D*.

Non si fa luogo alla concessione dell'assegno alimentare e allo aumento provvisorio quando la vedova e gli orfani che vi dovrebbero partecipare paghino complessivamente L. 500 per imposte dirette erariali ad anno.

Art. 3.

Se alcuno dei militari contemplati nell'art. 1 figlio legittimo, legittimato o naturale, legalmente riconosciuto, ed unico sostegno di padre quinquagenario o incapace a qualsiasi proficuo lavoro, per una delle infermità comprese nella categoria 1ª della tabella *A*, o di madre vedova, sia morto o scomparso per fatti in relazione al servizio militare prestato nella guerra 1914-918, senza lasciare vedova o figli, i genitori hanno diritto all'assegno alimentare continuativo e all'aumento provvisorio nella misura stabilita dall'allegata tabella *C*.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto si considerano come militari anche gli appartenenti a corpi ausiliari dell'esercito e dell'armata del cessato Impero austro-ungarico, nonchè i militari occupati, durante il servizio attivo, come operai negli stabilimenti, cantieri o laboratori dell'esercito e dell'armata medesima e i lavoratori militarizzati che prestarono servizio in zona di operazione.

Art. 5.

Con successivo decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per la liquidazione, la concessione, il godimento, il trasferimento, la perdita e la revoca degli assegni di invalidità, degli assegni alimentari e degli aumenti provvisori previsti nei precedenti articoli.

Art. 6.

Il godimento delle concessioni di cui al presente decreto non può decorrere da una data anteriore al 1º ottobre 1921.

Gli assegni di invalidità, gli assegni alimentari e gli aumenti provvisori liquidati a' sensi del presente decreto, sono revocati quando vengano meno le condizioni prescritte per conseguirli.

Art. 7.

La concessione degli assegni di invalidità, degli assegni alimentari e degli aumenti provvisori stabiliti nei precedenti articoli è subordinata al possesso della cittadinanza italiana, ottenuta ai termini dei trattati approvati con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 e ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.

Agli effetti del disposto del precedente comma la cittadinanza è valida solo quando la domanda per conseguirla sia stata presentata in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto.

La concessione degli assegni di invalidità, degli assegni alimentari e degli aumenti provvisori potrà essere revocata, con le norme che saranno stabilite nel decreto Reale di cui all'art. 5 nei casi di perdita della cittadinanza italiana, di trasferimento di residenza fuori del Regno senza la preventiva autorizzazione, e per altri fatti che evidentemente dimostrino essere venuto meno il bisogno degli assegni e degli aumenti predetti.

Art. 8.

Il trattamento consentito dal presente decreto non si può cumulare con quello che eventualmente possa spettare, in base alle norme già vigenti alla data dell'armistizio (4 novembre 1918) nella cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 9.

Nell'attesa della liquidazione dell'assegno di ivalidità, dell'assegno alimentare e dell'aumento provvisorio di cui al presente decreto, gli interessati continuano a percepire i sussidi provvisori previsti dal decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563.

L'ammontare di tali sussidi, corrisposti per il periodo successivo al 1º ottobre 1921, dovrà detrarsi dall'importo della concessione che fosse disposta a norma del presente decreto.

Art. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stanziati nello stato di previsione del Ministero del tesoro i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto trasportandoli anche da altri capitoli dello stato di previsione medesimo concernenti le spese dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1921, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA - GASPAROTTO - BERGAMASCO.

Tabella A.

TABELLA delle categorie d'infermità per i militari appartenenti all'esercito e all'armata del cessato Impero austro-ungarico.

PRIMA CATEGORIA.

Gruppo *a*).

1. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi proficuo lavoro e indispensabile l'internamento del medesimo in un manicomio o istituto analogo.
2. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare o isolamento o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto la cecità assoluta, o la riduzione dell'acutezza visiva corretta al solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
4. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
5. La perdita dei tre arti o quella totale delle due mani e di un piede insieme.
6. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
7. La tubercolosi e le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a qualsiasi attività fisica, si da rendere necessaria la degenza continua o quasi continua in letto.

Gruppo *b*).

8. La perdita totale di una mano e dei due piedi.
9. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici o di altre sette dita.

Gruppo *c*).

10. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a sè od agli altri, senza raggiungere però gli estremi contemplati dal n. 1) del gruppo *A*).
11. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).
12. La perdita di un arto superiore e di uno inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

13. La perdita totale di una mano e di un piede.

14. La perdita totale di due pollici e di altre sei dita, o la perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, o la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.

15. La perdita totale di ambo i piedi.

16. Tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

SECONDA CATEGORIA.

1. Le paralisi permanenti, sia d'origine centrale che pariferica, interessanti muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudichino inguaribili.

2. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto l'afasia ed altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da essere comprese nella precedente categoria.

3. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio.

4. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo.

5. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi di minor gravità di quelle comprese nella categoria prima, fino al limite della riduzione dell'acutezza visiva binoculare fra 1/50 a 1/25 della normale, ovvero della cecità assoluta e permanente in un occhio, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/25 e 1/12 della normale.

6. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente.

7. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.

8. L'anchilosi tempore-mascellare permanente, o tale o quasi.

9. La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permaneni di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.

10. La perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

11. Le distruzioni di ossa della faccia, specie le mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa, o della bocca, tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione e la favella oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.

12. L'immobilità del capo, in completa flessione od estensione, da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente o lo incurvamento notevole e permanente della colonna vertebrale.

13. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.

14. Tutte le altre lesioni o affezioni organiche della laringe della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

15. Le lesioni ed affezioni del tubo gastrico-enterico e delle glandole annesse, con grave e permanente deperimento della costituzione.

16. L'ano prete naturale, la incontinenza delle feci, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore, e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale, ribelle ad ogni cura.

17. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito urinario.

18. L'evirazione, fino alla sola perdita quasi totale del pene.

19. L'artrite cronica, che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

20. La perdita di un braccio o di un avambraccio (disarticolazione o amputazione al terzo superiore dell'uno e dell'altro).

21. La perdita totale della mano destra o delle dita di essa.

22. La perdita totale di sei dita delle mani, compresi ambo i pollici e gli indici.

23. La perdita totale di cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra.

24. La perdita totale di otto dita delle mani.

25. La perdita totale di cinque dita fra le due mani compresi ambo i pollici.

26. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.

27. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
28. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice, e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
29. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
30. La perdita di una coscia al terzo superiore.
31. L'anchilosi completa dell'anca, o del ginocchio, in flessione molto accentuata.
32. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto astragalica, dei due piedi.
33. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
34. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
35. Le cicatrici e gli altri esiti gravi e permanenti delle scottature o di altre lesioni, che ledano notevolmente la funzione di arti, di organi o di regioni importanti.

TERZA CATEGORIA.

1. La epilessia, a meno che per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.
2. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso.
3. L'arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
4. Gli aneurismi arteriosi ed arterio-venosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
5. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/25 ed 1/4 della normale.
6. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/12 ed 1/4 della normale; oppure con alterazioni irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico al campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale e le zone più prossime al centro, ovvero sotto forma di lacuna di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settore equivalenti.
7. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali permanenti) che siano accompagnate da gravi complicazioni, o abbiano prodotto una diminuzione nella funzione uditiva bilaterale tale, che la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
8. La tubercolosi polmonare e tutti gli altri processi tubercolari di qualsiasi organo ed apparecchio, che non abbiano tale gravità da essere equiparati all'infermità di cui alle categorie precedenti.
9. L'ernia viscerale molto voluminosa o che a prescindere dal suo volume sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
10. L'anchilosi totale di una spalla.
11. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.
12. La perdita totale della mano sinistra o delle dita di essa.
13. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.
14. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.
15. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
16. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi l'indice e l'altro pollice.
17. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano i pollici.
18. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
19. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
20. La perdita totale di ambo i pollici.
21. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita fra le due mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
22. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le due mani che non siano i pollici e l'altro indice.

23. La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita fra le due mani che non siano quelle dei pollici.

24. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

25. La perdita di una coscia al terzo medio od al terzo inferiore.

26. La perdita di una gamba, o di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio tarsica o la sotto-astragalica.

27. Amputazione tarso metatarsica dei due piedi.

28. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove ad otto dita, compresi gli alluci.

29. La lussazione, non riducibile di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

30. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

QUARTA CATEGORIA.

1. Le nevriti ed i loro esiti permanenti, dimostratisi ribelli ad ogni cura.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta fra un quarto e due terzi della normale.

3. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, e le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, e settori equivalenti.

4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.

5. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.

6. La perdita totale delle prime due dita della mano sinistra.

7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

8. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

9. La perdita totale del pollice destro, insieme con quella del corrispondente metacarpo, ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime dita della stessa mano.

10. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita, fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

11. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle ultime due falangi di sei o cinque dita fra le due mani che non siano dei pollici.

12. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, fra le due mani compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, fra le due mani, compresa quella di uno dei pollici.

13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.

14. La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce.

15. Le atrofie muscolari persistenti di origine periferica e di grado notevole.

16. Le ernie muscolari, le rotture dei muscoli, o dei tendini, le contrature, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee e aponevrotiche, quando, con l'alterata funzione muscolare, rechino notevoli e permanenti disturbi ad importanti movimenti.

QUINTA CATEGORIA.

1 Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti nonchè i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli a cura.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio - essendo l'altro integro - che ne riducano la acutezza visiva fra 1/50 e 1/12 della normale o quella della visione periferica in un occhio sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro,

oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producono disturbi della masticazione, della deglutizione e della parola, congiuntamente o separatamente senza che raggiungano il grado di cui alle categorie precedenti.

5. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

6. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.

7. L'anchilosi completa dell'articolazione di una mano (radiocarpica).

8. La perdita totale di quattro dita, fra le due mani, che non siano i pollici, nè gli indici.

9. La perdita totale delle ultime tre dita di una mano.

10. La perdita totale dei due indici.

11. La perdita totale del pollice destro.

12. La perdita totale del pollice della mano sinistra, insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

13. La perdita totale di uno degli indici, e di altre due dita fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

14. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

15. La perdita della falange ungueale di cinque a tre dita delle mani, compresa quella di due pollici.

16. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella di un pollice.

17. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le due mani, che non sia quella dei pollici.

18. La perdita totale di tre dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.

19. La perdita totale di uno degli indici o di un altro dito della stessa mano, escluso il pollice.

20. La perdita totale del polllice sinistro.

21. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

22. La amputazione tarso-metarsica di solo piede.

23. La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi compresi i due alluci.

24. La perdita totale di sette o sei dita tra i due piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.

25. La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi che non siano gli alluci.

26. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

27. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.

28. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due piedi, compreso un alluce; o delle ultime quattro dita di un solo piede.

29. La perdita totale di sei o cinque dita fra i due piedi che non siano gli alluci.

30. La perdita di un alluce, o della falange ungueale di esse, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.

31. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica) senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.

32. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

33. L'accorciamento, considerevole (non minore di 5 centimetri) di un arto inferiore.

34. Le cicatrici della faccia o di qualsiasi altra parte del corpo, o siano estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi alle infermità di cui al n. 35 della seconda categoria.

AVVERTENZE.

Nei casi non contemplati espressamente nella presente tabella, le infermità debbono ascriversi alla categoria che comprende infermità equivalente per il grado di inabilità a proficuo lavoro che ne deriva, e nel procedere a tale classificazione qualora si tratti di più infermità coesistenti si tiene conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

La perdita assoluta e permanente della funzione di organi, di arti o di loro segmenti, è equiparata alla perdita anatomica dei medesimi.

Invece non è equiparabile in nessun caso alla perdita anatomica di organi, arti o loro segmenti, la diminuzione permanente della funzione di essi, che deve perciò essere ascritta ad una delle categorie inferiori comprendente infermità equivalenti per il grado di inabilità al proficuo lavoro, che deriva dalla diminuita funzione. Non si tiene conto di questa diminuzione quando non sia di tale gravità, da raggiungere il grado di inabilità corrispondente a quello dell'ultima categoria di infermità.

Le parole «grave, notevole, ecc.» usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione «assoluta, totale, completa», applicata alla perdita di organi o di funzioni s'intende denotare la perdita intera, senza tenere calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di esso, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico e fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado d'invalidità per l'ascrizione della infermità stessa a quella delle categorie che comprende infermità equivalenti, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza ossia nello stato di riposo della accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni di visos (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De-Wecket o Baroffio fondato sul principio della Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

a	5	metri	V = 5/5	ossia	V = 1 (normale)
a	7.5	»	V = 5/7.5	»	V = 2/3
a	10	»	V = 5/10	»	V = 1/2
a	15	»	V = 5/15	»	V = 1/3
a	20	»	V = 5/20	»	V = 1/4
a	30	»	V = 5/30	»	V = 1/6
a	40	»	V = 5/40	»	V = 1/8
a	50	»	V = 5/50	»	V = 1/10

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore 5 rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo e il denominatore esprime la distanza in metri, a

cui le lettere o i segni corrispondenti di una data linea della scala, sono percepiti da un occhio normale. Se per esempio, l'individuo in esame distingue, a 5 metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta 5/40; ossia V=1/8.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V=1/10) ossia quando a 5 metri non vengono più distinti neppure le lettere, o i segni, di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà far avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza non più costante ma variabile a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale.

Se per esempio, il soggetto in esame distingue a soli 2 metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50, ossia V=1/25.

Al disotto di 1/50 frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a 1 metro le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può più determinare se non col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V=dita a 50,30,20,10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizion totale del senso della forma (visus) conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui abolito il senso suddetto sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale o otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, della carie degli ossicini e delle pareti, di colestestoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti, per dedurre il carattere di gravità e di rimanenza della lesione, e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi almeno per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice emozione labirintica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

DE NAVA.

Tabella *B*.

Sussidi continuativi o temporanei e aumenti provvisori di cui all'art. 1 del Regio decreto.

Per le infermità elencate alla 1ª categoria, gruppo *A* della tabella *A* annessa al presente decreto-legge, assegno di inabilità continuativa, L. 4000 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 2000.

Per le infermità elencate alla 1ª categoria, gruppo *B* della tabella *A* annessa al presente decreto-legge, assegno di inabilità continuativa, L. 2800 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 1600.

Per le infermità elencate alla 1ª categoria, gruppo *C* della tabella A annessa al presente decreto-legge, assegno di inabilità continuativa, L. 2200 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 1500.

Per le infermità elencate alla 2ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa, L. 1800 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 840.

Per le infermità elencate alla 3ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa, L. 1400 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 600.

Per le infermità elencate alla 4ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa, L. 900 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 400.

Per le infermità elencate alla 5ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa, L. 600 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Tabella *C*.

Assegni alimentari per le vedove, gli orfani ed i genitori dei militari morti o scomparsi, a sensi dell'art. 2, primo comma, e dell'art. 3 del R. decreto.

Per i genitori, assegno alimentare L. 600 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova o per un orfano solo, assegno alimentare L. 600 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e un figlio o per due orfani, assegno alimentare L. 750 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e due figli o per tre orfani, assegno alimentare L. 900 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e tre o più figli e per quattro e più orfani, assegno alimentare L. 1000 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Riducendosi il numero dei compartecipi l'assegno viene ridotto nella misura stabilita per il numero dei rimanenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Tabella *D*.

Assegni alimentari per le vedove e gli orfani nel caso del 2° comma dell'art. 2 del R. decreto.

Per un orfano solo, assegno alimentare L. 900 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e un figlio, o per due orfani, assegno alimentare, L. 1050 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e due figli, o per tre orfani, assegno alimentare L. 1150 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e tre figli, o per quattro e più orfani, assegno alimentare L. 1250 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

I figli assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità elencata nella prima categoria della tabella *A*, annessa al presente decreto sono equiparati ai minori di anni 14 agli effetti del decreto stesso.

Riducendosi il numero dei compartecipi l'assegno viene ridotto nella misura stabilita per il numero dei rimanenti.

Se la vedova e i figli, per un motivo qualsiasi, vivano separati, alla vedova e ai figli di età maggiore dei 14 anni viene devoluta una somma non maggiore di quella che spetterebbe loro in applicazione della tabella *C*) annessa al presente decreto e la rimanenza è divisa in parti eguali tra gli orfani di età minore di quella sovraindicata.

Quando tutti i figli abbiano raggiunto l'età di anni 14 l'assegno alimentare viene ridotto nella misura stabilita alla tabella *C*) predetta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

N. 648. PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1731, che reca norme circa la presunzione di morte di militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni.** — (Direzione generale personale civile e affari generali). — 9 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 293, del 15 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896 n. 256 e 22 maggio 1913 n. 484;

Visti i decreti luogotenenziali 27 giugno 1915 n. 1103 e 12 novembre 1916 n. 1598;

Visti i regi decreti 15 agosto 1919 n. 1467 e 11 gennaio 1920 n. 40;

Ritenuta l'opportunità di facilitare la liquidazione definitiva delle pensioni di guerra in favore dei congiunti di militari scomparsi, anche quando l'autorità militare non sia in grado di rilasciare la dichiarazione di irreperibilità a norma delle vigenti disposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri per la guerra per la marina e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Ai soli effetti del conferimento della pensione di guerra è presunta la morte del militare per cause di servizio, quando, in mancanza dell'atto di morte e della dichiarazione di irreperibilità risulti, da atto giudiziale di notorietà e da informazioni delle autorità del luogo di residenza della famiglia che il militare stesso, anteriormente alla scomparsa prestava servizio in campagna di guerra, o era prigioniero presso il nemico, e che non ha dato notizie da almeno un biennio.

Ai casi suddetti è applicabile l'art. 3 della legge 2 luglio 1896 n. 256.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 9 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA - BERGAMASCO - SOLERI - GASPAROTTO.

N. 649. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1789, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 dicembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 296, del 19 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 luglio 1921 n. 1013, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-922 fino a quando non siano tradotti in legge, e non oltre il 31 dicembre 1921 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge, con le note di variazione e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, presentato alla Camera il 25 novembre 1920 e modificato con nota di variazione presentata alla Camera il 25 giugno 1921, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria complessiva di L. 1.058.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che possano occorrere per diretta conseguenza della guerra nell'esercizio finanziario 1921-922;

Visto l'art. 5 del disegno di legge sopra ricordato il quale autorizza fra altro il Governo del Re ad effettuare dalle somme assegnate al capitolo n. 64 «Spese per la guerra» trasporti di fondi ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi ed il funzionamento dei relativi servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento.

Cap. n. 18.	Ufficiali del R. Esercito, esclusi quelli dei RR. carabinieri, ecc.	L. 56.900.000
» » 19.	Sottufficiali, caporali e soldati	» 9.000.000
» » 21.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc.	» 1.500.000
» » 23.	Indennità eventuali	» 20.000.000
» » 26.	Spese per i ricoverati agli stabilimenti, ecc.	» 5.000.000
» » 27.	Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	» 2.000.000
» » 29.	Spese generali dei corpi, istituiti, ecc.	» 8.000.000
» » 54.	Carabinieri reali, ufficiali, ecc.	» 4.000.000
» » 55.	Carabinieri reali, sottufficiali, ecc.	» 10.000.000
» » 56.	Indennità eventuali ai carabinieri reali	» 10.000.000
		126.400.000

In diminuzione.

Cap. n. 64.	Spese per la guerra	L. 126.400.000

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO.

N. 650. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 306 del 30 dicembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della pubblica istruzione;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497 è fatta la seguente aggiunta:
« Quando la leva di una classe venga iniziata prima dell'anno in cui gli inscritti che vi appartengono compiano il ventesimo della età loro, il ritardo della chiamata alle armi potrà pure essere concesso ai militari arruolati nella leva stessa che siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate; nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.
« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuano gli studi nelle università, ovvero in altri istituti superiori ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GASPAROTTO - CORBINO.

N. 651. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale viene soppresso l'ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 23 dicembre 1921.

I MINISTRI DELLA GUERRA E DEL TESORO

Visto il decreto dei ministri della guerra e del tesoro 12 agosto 1920, che istituiva l'ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra;
Visto il R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635, contenente provvedimenti per facilitare l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;
Visto il R. decreto 4 dicembre 1920 n. 2000 del Ministero del tesoro, contenente norme per l'applicazione del R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635;
Considerato che può ritenersi per la maggior parte attuata l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra e la conseguente smobilitazione degli enti aventi gestione di tali materiali;

DECRETANO:

Articolo unico.

L'ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra è soppresso.

I compiti e le attribuzioni affidati al detto ispettorato dal Nostro decreto 12 agosto 1920 saranno esercitati dai comandi di corpo d'armata sotto la direzione del Ministero della guerra.

Roma, addì 23 dicembre 1921.

Il Ministro della guerra — GASPAROTTO. *Il Ministro del tesoro* — DE NAVA.

AVVERTENZA.

Con circolare a parte vengono impartite ai comandi di corpo d'armata le norme da osservare per l'attuazione dei compiti ad essi affidati per effetto del succitato decreto.

N. 652. — MATRICOLA. — **Sistemazione agli effetti matricolari della posizione dei militari scomparsi in prigionia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 dicembre 1921.

Per regolare agli effetti matricolari la posizione dei militari già prigionieri di guerra, che non risultano rimpatriati nè morti durante la prigionia e pei quali comunque non si è avuta più alcuna notizia posteriormente all'armistizio, questo Ministero determina che sui rispettivi documenti matricolari ,dopo la formula riguardante l'avvenuta cattura, sia apposta la seguente variazione:

Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data dell'armistizio, nè essendosi più avute notizie sulla sua sorte. — Circolare del giornale militare *n. 652 del 24 dicembre 1921. — (Dispaccio ministeriale n. . . . . del . . . . . - Direzione generale leva e truppa). — Li . . . . . ,*

Perchè possa eseguirsi tale variazione è indispensabile che venga ben accertata l'esistenza delle sovraccennate circostanze, in modo anche da escludere qualunque sospetto di diserzione con passaggio al nemico e ogni dubbio che il militare sia rimasto all'estero volontariamente.

All'uopo:

1. I comandi di deposito, a cui appartenevano gli ex prigionieri, avranno cura di trasmettere ai comandi dei distretti di leva tutte le informazioni e i documenti che a loro riguardo possedessero.

2. I comandi dei distretti di leva faranno le più scrupolose indagini, rivolgendosi all'arma dei CC. RR. (comandi di compagnia o di tenenza) e alle autorità del luogo di residenza della famiglia del militare, ecc.

3. Compiute le indagini, i distretti ne comunicheranno caso per caso i risultati a questo Ministero *Direzione generale leva e truppa (Ufficio notizie militari italiani prigionieri e dispersi)* il quale deciderà se possa o no effettuarsi l'iscrizione della prescritta variazione.

4. Per agevolare la ricerca dei nomi dei militari che possono presumersi scomparsi in prigionia, e pei quali dovranno compiersi le indagini di cui sopra, verrà inviato dal Ministero ai comandi interessati un elenco nominativo dei militari ex prigionieri internati in Austria e in Germania, pei quali sono riuscite vane le ricerche sinora eseguite all'estero, su richiesta delle rispettive famiglie.

5. Quando si tratti di eseguire la variazione per militari non compresi nell'elenco, i comandi di distretto, prima di provvedere a ogni indagine, ne segnaleranno i nomi, con tutte le altre indicazioni necessarie, a questo Ministero, che comunicherà le notizie eventualmente risultanti in atti, o che avrà potuto procurarsi, relative all'ex prigioniero.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 653. — RECLUTAMENTO. — **Facilitazioni procedurali per l'applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 dicembre 1921.

In relazione a quanto dispone il R. decreto-legge n. 1731 (circolare n. 648 *giornale militare* c. a.), il Ministero ricorda avere già disposto con circolare n 3036 del 22 ottobre 1920, diretta alle autorità di leva, che, agli effetti della concessione della riduzione di ferma, in base alla lettera *a*) dell'articolo 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, possa considerarsi come documento valido a provare la morte per causa di servizio di *un militare*, la copia del decreto del Ministero del tesoro, con cui venne concessa alla famiglia la pensione di guerra, in seguito alla morte o alla scomparsa del militare stesso.

Visto ora il disposto dal detto R. decreto-legge n. 1731, ne consegue che la riduzione di ferma ottenuta in base a presentazione del documento attestante la concessione di pensione, verificatosi nelle condizioni previste dal decreto-legge medesimo, è revocabile qualora, a mente dell'art. 3 della legge 2 luglio 1896 n. 256, debba cessare la concessione della pensione. Il militare interessato dovrà in tal caso compiere alle armi l'intera ferma spettantegli.

Con l'occasione si ritiene opportuno ricordare che, agli effetti della riduzione di ferma per l'art. 9 lettera *a*) del citato decreto-legge n. 425 ed allo scopo di eliminare le difficoltà che talvolta si frappongono per ottenere la sollecita formazione e il rilascio di regolari atti di morte o di certificati atti a comprovare la causa di servizio della morte stessa, il Ministero ha stabilito:

a) con circolare n. 3046 del 30 ottobre 1919, che il decesso di un fratello morto sotto le armi durante la guerra, possa essere dimostrato mediante produzione della lettera di partecipazione ufficiale dell'autorità militare, oppure di un estratto dell'elenco modello n. 139 del catalogo;

b) con circolare n. 159 del *giornale militare* del 1920, che alla detta lettera di partecipazione debba essere equiparata la partecipazione che sia stata data alla famiglia del defunto dal cappellano militare;

c) che altresì, principalmente per i morti in prigionia, si dovessero considerare come valide le comunicazioni fatte dalla Santa Sede, purchè compiute nelle debite forme e dall'autorità all'uopo autorizzata;

d) che sia ritenuta valida allo scopo di dimostrare la morte per causa di servizio di un militare la dichiarazione di morte presunta fatta dalla competente autorità giudiziaria, ai termini del R. decreto n. 1467 del 15 agosto 1919;

e) che, in applicazione della circolare n. 609 del *giornale militare* del 1919, debbano presumersi morti per causa di servizio quelli dei militari che risultino deceduti in un ospedale da campo, in una sezione di sanità o comunque in una unità sanitaria mobilitata;

f) che debbano presumersi morti per causa di servizio, in base alla circolare n. 3041 del 23 novembre 1920, i militari che risultino deceduti in prigionia.

Potranno altresì i consigli di leva ammettere alla riduzione di ferma, per il citato articolo 9, anche coloro che abbiano un fratello scomparso in prigionia e nei cui documenti matricolari sia stata apposta la variazione prescritta dalla circolare n. 652 del *giornale militare* del corrente anno, avvertendo che tale concessione è revocabile ogni qual volta venga a risultare che il presunto scomparso non si trovi nelle condizioni per cui era stato ritenuto potersi far luogo alla predetta variazione.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 654. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Addebiti per danni al materiale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1921.

Il Ministero dispone che nei casi di addebito per danni ai materiali di servizio generale (gruppo *B*, categoria II del Nomenclatore edizione 1913) siano applicati criteri analoghi a quelli fissati per gli oggetti di corredo con la circolare n. 611 *giornale mi-*

litare 1918. Quindi pei materiali regolamentari compresi nel Nomenclatore, prezzo triplo; per gli oggetti di modello vario ad uso speciale non compresi nel Nomenclatore, prezzo medio di costo da richiedersi eventualmente al Ministero (Direzione generale S. L. A.).

Tengasi presente che detti materiali, a differenza degli oggetti di corredo, non sono suddivisi in classi e vengono dimostrati nel carico a prezzo di nuovi anche se usati, perciò l'addebito dev'essere ridotto congruamente in base allo stato d'uso in cui poteva trovarsi l'oggetto al momento della perdita, come prescrive l'articolo 442, secondo capoverso, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, edizione 1911.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 655. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da già marescialli e da già aiutanti di battaglia delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri reali, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 dicembre 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Articolo unico.

Per l'esame delle domande di condono presentate da sottufficiali ed ex sottufficiali dell'esercito ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471 e delle relative norme esecutive (circolari n. 551 e 552 del *giornale militare* 1921) è nominata la seguente commissione:

MARIOTTI cav. Mario, colonnello di fanteria - Presidente;
MINGHETTI comm. dott. Arturo, capo sezione al Ministero della guerra - Vicepresidente;
TRANQUILLI cav. uff. Dante, capo sezione al Ministero della guerra - Membro;
SUSANI cav. Luigi, maggiore di fanteria - Membro;
LOMBARDI Eugenio, capitano di fanteria - Membro;
SAVARESE cav. Giuseppe, capitano di fanteria - Segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 656. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di fregi metallici per elmetti, (con 24 tavole di disegno).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1921.

Questo Ministero ha determinato di adottare per le varie armi, corpi e specialità dei fregi di metallo ossidato da applicarsi all'elmetto.

La forma e le dimensioni di ciascuno di detti fregi si rilevano dalle 24 tavole grafiche che saranno pubblicate a parte. Essi dovranno essere confezionati in lastra di ottone dello spessore di 4/10. Le gambe di fermo all'elmetto, nella distanza di mm. 35 l'una dall'altra, dovranno essere dello stesso materiale.

Nei fregi per dirigibilisti, aviatori ed automobilisti, il dirigibile l'elica e l'automobile dovranno essere di lastra alpacca dello spessore di 2/10, con gambe di fermo al fregio in filo di rame.

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria 1ª - Sezione B ed E, sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

DISTINTIVI E FREGI.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
	SEZIONE *B.*				
	FREGI				
	Da granatieri.				
504	Di granata in metallo ossidato per elmetto.	N.	0.50		Variante
505	Di granata per chepì da maresciallo . .	»	0.80		Abolito
	Da fanteria.				
511	Di disco per fregio di fucili e corona di metallo ossidato per elmetti.	»	0.25		Variante
512	Di fucili e corona di metallo ossidato senza disco per elmetti.	»	0.65		Variante
513	Di fucile e corona per berretti di panno turchino da sergente e sergente maggiore.	»	1.80		Abolito
514	Di fucile e corona per berretti di panno turchino da maresciallo.	»	2.—		Abolito
	Da bersaglieri.				
520	Di cornetta e moschetti d'oro per berretti di panno turchino da maresciallo.	»	2.60		Abolito
520	Di cornetta, moschetti e fiamma in metallo ossidato per elmetto.	»	0.55		Aggiunta
520 *bis*	Di disco per fregio di cornetta e moschetti con fiamma in metallo ossidato.	»	0.20		Aggiunta
	Da alpini.				
522	Per berretti da caporali e soldati . . .	»	0.80		Abolito
523	Per berretti da sergenti e sergenti maggiori.	»	2.—		Abolito
524	Per berretti da maresciallo	»	2.20		Abolito
522	Di cornetta, moschetti ed aquila in metallo ossidato per elmetto.	»	0.75		Aggiunta
	Da cavalleria.				
537	Di granata per berretti di panno turchino da maresciallo.	»	1.40		Abolito
538	Di lancie e corona per berretti di panno turchino da maresciallo.	»	1.40		Abolito
539	Di cornetta e corona per berretti di panno turchino da maresciallo.	»	1.60		Abolito
537	Di granata in metallo ossidato per elmetto.	»	0.75		Aggiunta

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
538	Di lancie e corona in metallo ossidato per elmetto.	N.	0.75		Aggiunta
539	Di cornetta e corona e croce in metallo ossidato per elmetto.	»	0.70		Aggiunta
	Da artiglieria da campagna.				
552	Di cannone di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.20		Abolito
552	Di cannone di metallo ossidato per elmetto	»	0.70		Aggiunta
	Da artiglieria controaerei.				
571	Di cannone granata, con fiamma e cannone alato sovrapposto alla granata in metallo ossidato per elmetto.	»	0.95		Aggiunta
	Da automobilisti.				
572	Di stella di metallo ossidato senza numero per elmetti.	»	0.65		Aggiunta
572 *bis*	Di automobile di lastra alpacca per fregio di stella per elmetto.	»	0.20		Aggiunta
	Da artiglieria da montagna.				
571	Di cannone e cornetta per berretti . . .	»	0.20		Abolito
572	Di cannone e cornetta per berretti da sergenti e sergenti maggiori.	»	2.20		Abolito
573	Di cannoni e cornetta per berretti da marescialli.	»	2.60		Abolito
573	Di cannone, cornetta ed aquila di metallo ossidato per elmetto.	»	0.85		Aggiunta
	Da artiglieria da fortezza.				
581	Di cannone e moschetti di metallo per berretto di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.20		Abolito
	Da artiglieria pesante.				
581	Di cannone e moschetti e granata in metallo ossidato per elmetti.	»	0.70		Aggiunta
	Da treno artiglieria e genio.				
586	Di stella con disco per berretti	»	0.15		Abolito
587	Di stella e numero per berretti da sottufficiali.	»	1.40		Abolito

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
588	Di stella e numero per berretti da marescialli.	N.	2.—		Abolito
589	Di stella di metallo giallo con disco per berretto di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.20		Abolito
586	Di stella in metallo ossidato per elmetto.	»	0.65		Aggiunta
587	Di disco di metallo ossidato per fregio di stella per elmetto.	»	0.20		Aggiunta
	Da artiglieria pesante campale e da costa.				
692	Di cannone bandiera di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.20		Abolito
692	Di cannone, bandiera e granata con fiamma in metallo ossidato per elmetto.	»	0.70		Aggiunta
	Da genio.				
604	D'appie di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.20		Abolito
612	Di ancore di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.20		Abolito
621	Di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato del 6° genio.	»	0.20		Abolito
629	Di granata, frecce e dirigibile per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.35		Abolito
626	Di granata, frecce e dirigibile per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.55		Abolito
627	Di granata, frecce e dirigibile per berretti da sottufficiali.	»	1.80		Abolito
628	Di granata, frecce e dirigibile per berretti da maresciallo.	»	2.—		Abolito
604	D'appie di metallo ossidato per elmetti.	»	0.70		Aggiunta
612	Di ancore di metallo ossidato per elmetto.	»	0.70		Aggiunta
621	Di metallo ossidato per elmetti del 6° genio.	»	0.75		Aggiunta
626	Di granata, appie, frecce in metallo ossidato per elmetti del genio telegrafisti.	»	0.90		Aggiunta
629	Di granata, frecce in metallo ossidato con sovrapposto dirigibile in alpacca, per elmetti.	»	0.90		Aggiunta
	Da compagnie di sanità.				
646	Di stella di metallo con disco per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.15		Abolito
646	Di stella di metallo ossidato con disco per elmetti.	»	0.85		Aggiunta

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
	Da compagnie di sussistenza.				
651	Di stella di metallo con disco per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	N.	0.15		Abolito
651	Di stella di metallo ossidato con disco per elmetti.	»	0.85		Aggiunta
	Da militari del battaglione aviatori.				
700	Di granata, frecce e motore di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato.	»	0.25		Abolito
700	Di granata, frecce in metallo ossidato con elica in alpacca sovrapposta per elmetti.	»	0.90		Aggiunta
656	Di granata, lancie e cornetta per berretti.	»	0.50		Abolito
657	Di granata, lancie e cornetta per berretti da sottufficiali.	»	2.—		Abolito
658	Di granata, lancie e cornetta per berretti da maresciallo.	»	2.40		Abolito
656	Di granata, lancie e cornetta di metallo ossidato per elmetto.	»	0.75		Aggiunta
	SEZIONE *E.*				
	Oggetti da carabinieri reali.				
1146 *bis*	Fregi di granata con fiamma in metallo ossidato.	»	0.60		Aggiunta

La prima provvista dei fregi suddetti sarà fatta dall'Opificio militare di Torino.

Pertanto i corpi faranno pervenire al più presto il fabbisogno dei fregi stessi agli Uffici V. E. delle Direzioni di commissariato militare, i quali trasmetteranno all'Opificio predetto un riepilogo del fabbisogno dei vari centri.

In seguito, i corpi provvederanno agli ordinari bisogni mediante acquisti diretti per cura dei rispettivi Consigli d'amministrazione ed invieranno ogni trimestre, alle Direzioni di commissariato, un elenco dei fregi acquistati coll'indicazione del prezzo pagato.

Qualora presso i corpi esistano fregi metallici, i quali non differiscano apparisce ntemente dal campione-tipo prescelto dal Ministero e non ledano in alcun modo le esigenze della disciplina, dovranno i fregi stessi continuare ad essere impiegati fino a consumazione delle scorte esistenti nei magazzini.

Il Ministro — GASPAROTTO

N. 657. - PENSIONI. **Norme di applicazione del R. decreto-legge n. 1603 in data 12 novembre 1921.** (Direzione generale artiglieria). — 29 dicembre 1921.

In relazione al R. decreto-legge, 12 novembre 1921, n. 1603 (circolare 622 *giornale militare*) il Ministero dispone:

1° Che con la data del 1° marzo 1922 sia dato corso a tutti i collocamenti a riposo di operai, stati sospesi, lasciando in libertà gli operai stessi alla data suindicata;

2° Che siano con la maggiore possibile sollecitudine espletate le pratiche pel collocamento a riposo degli operai i quali, avendo già compiuto 65 anni di età, contino almeno 25 anni di servizio.

Anche questi operai dovranno essere collocati a riposo con la data del 1° marzo 1922 e lasciati in libertà alla data stessa;

3° Che siano sottoposti sollecitamente a visita medica pel collocamento a riposo od in riforma, tutti gli operai i quali contando almeno 18 anni di servizio siansi resi inabili al lavoro per infermità inguaribili. Essi saranno lasciati in libertà dal primo giorno della quindicina successiva alla data della sfavorevole dichiarazione medica o della sfavorevole visita medica di appello se questa venga richiesta dagli interessati;

4° Che gli operai, i quali compiranno 25 anni di servizio e 65 di età entro il 30 giugno 1922 debbono essere collocati a riposo. La data del collocamento a riposo dovrà essere quella successiva al giorno in cui le due condizioni anzidette si verificheranno. Dalla stessa data poi le direzioni dovranno lasciare in libertà i detti operai.

Per ciascuno di essi dovranno essere perciò avviate di mano in mano le pratiche di collocamento a riposo, con l'anticipazione sufficiente perchè alla data suindicata, che come si è detto, dovrà contenersi entro il 30 giugno 1922, possa darsi corso senz'altro al provvedimento.

A tutti gli operai che saranno come sopra collocati a riposo od in riforma, sarà concesso un acconto mensile sulla pensione presunta pari ai 4/5 della pensione stessa in attesa della liquidazione definitiva da parte della Corte dei conti, acconto che sarà pagato in base agli elenchi mensili, dei quali il primo corredato dal decreto ministeriale di concessione ed i successivi recanti in testa il riferimento al detto decreto. Di tali anticipazioni le direzioni chiederanno il rimborso al Ministero trimestralmene colle modalità che verranno comunicate;

5° Che gli operai a matricola degli stabilimenti da sopprimersi o da alienare debbono essere, secondo i casi, o trasferiti in altre sedi di lavoro se ciò sia possibile, o collocati a riposo, se contino almeno 15 anni di servizio utile a pensione, o licenziati con il trattamento eccezionale di cui all'art. 3 del decreto-legge;

6° In merito alle disposizioni di cui al n. 5, si determina:

a) che, nei collocamenti a riposo od in riforma degli operai appartenenti agli stabilimenti di cui al precedente n. 5 saranno concessi, oltre ai miglioramenti comuni e generali (ar. 1 e 6 del decreto-legge), ulteriori eccezionali benefici (art. 2) dei quali potranno avvantaggiarsi anche gli operai che presentassero la relativa domanda appena notificata la soppressione o l'alienazione dello stabilimento.

Gli stessi ulteriori benefici sul trattamento di pensione sono estensibili agli operai di tutte le altre sedi di lavoro che, trovandosi nelle condizioni prescritte, domandino il collocamento a riposo od in riforma, purchè non si tratti di individui che abbiano compiuto, o che compiano, entro il 30 giugno 1922, 65 anni di età e 25 di servizio, e purchè in ogni caso concorra il consenso dell'amministrazione. Tale consenso potrà essere dato dal Ministero solo nel caso che le competenti direzioni, nel trasmettere le domande, dichiarino esplicitamente di poter fare a meno dell'opera degli operai proposti pel collocamento a riposo, *senza chiederne, almeno per un quinquennio, la sostituzione;*

b) per quanto concerne i licenziamenti, le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge, avranno applicazione, su domanda, per tutti indistintamente gli operai appartenenti agli stabilimenti di cui al precedente n. 5, ed altresì per gli operai delle altre sedi di lavoro; per costoro è necessario il consenso dell'amministrazione che potrà

essere accordato dal Ministero dietro la dichiarazione di cui alla lettere *a*) e nei limiti, per gli operai a matricola, delle esuberanze agli organici;

7° le disposizioni stabilite dal R. decreto-legge suindicate non sono applicabili al personale operaio straordinario che non trovasi nelle condizioni volute dall'art. 3 del decreto stesso e che non venne licenziato entro il 31 ottobre 1920.

A questo personale straordinario, se ammesso anteriormente al 1° novembre 1918, spetta, invece, l'indennizzo stabilito dalla circolare 331 del 1920;

8° Agli operai già lasciati in libertà per effetto dell'oggetto n. 29 del foglio d'ordine n. 14 (della direzione generale di artiglieria), dovrà cessare la concessione della 1/2 paga con tutto il giorno antecedente alla data di collocamento a riposo od in riforma;

9° Per i collocamenti a riposo di autorità, in dipendenza delle eliminazioni degli operai esuberanti agli organici di cui al terzultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge, saranno emanate in seguito speciali disposizioni.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 658. — SCUOLE MILITARI - CONCORSI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 29 dicembre 1921.

Per sopperire alle nuove esigenze che si verificano nell'insegnamento della logistica presso la scuola di guerra, il Ministero è venuto nella determinazione di indire il concorso per un altro insegnante titolare di logistica oltre a quello previsto dalla circolare 587 *giornale militare* 1920.

Le modalità per tale nuovo concorso sono quelle stesse stabilite dalla circolare n. 587 sopracitata, salvo che il termine utile per la presentazione della domanda viene stabilito al 31 marzo 1922; quello per la presentazione del lavoro originale e degli eventuali titoli aggiuntivi viene fissato al 1° giugno 1922, e che la prova pratica avrà luogo entro la 1ª decade del mese di agosto 1922.

Allo scopo, poi, di permettere una più completa preparazione a quegli ufficiali che aspirano alle due cattedre di tattica poste a concorso colle circolari 587 *giornale militare* 1920 e 555 *giornale militare* c. a., il Ministero è venuto nella determinazione di protrarre i termini prescritti per il relativo concorso facendoli coincidere con quelli sopra fissati per il concorso ad insegnante titolare di logistica.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 659. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra.** - (Direzione generale personale ufficiali). — 29 dicembre 1921.

Allo scopo di rendere più omogenei e quindi più proficui i corsi di perfezionamento che si svolgono conformemente al disposto della circolare 177 *giornale militare* 1920, questo Ministero è venuto nella determinazione di ammettere, d'ora in poi, a ciascun corso di perfezionamento, ufficiali che abbiano, presso a poco, titoli di studio equipollenti, cominciando ad ammettere, ai prossimi corsi, quelli più istruiti.

Pertanto, occorrendo graduare tutti gli ufficiali che ancora devono frequentare tali corsi, in base al titolo di studio che ciascun di essi possiede, i comandi di corpo d'armata e quelli delle truppe in colonia o comunque distaccate all'estero, trasmetteranno non oltre il 31 gennaio prossimo a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - ufficio del direttore generale) un elenco nominativo degli ufficiali di cui trattasi effettivi ai comandi, corpi, reparti e servizi da essi dipendenti *non esclusi quelli*

altrove comandati od assegnati (circolare 333 *giornale militare* 1921) indicando per ciascuno di essi il titolo di studio posseduto.

Tali elenchi, suddivisi per arma, grado e titolo di studio, dovranno contenere oltre l'indicazione del comando, reparto, ufficio o servizio dove l'ufficiale trovasi, anche l'anzianità di grado di questi e la di lui posizione (aspettativa - licenza - ricoverato in luogo di cura, in attesa di provvedimenti medico-legali, di giudizio o di inchiesta disciplinare, ecc.).

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 660. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 dicembre 1921.

Con riferimento alla circolare n. 500 del *giornale militare* c. a. il giorno 20 gennaio si inizierà il 2° corso di equitazione di campagna presso la scuola di Tor di Quinto.

I seguenti ufficiali sono comandati a frequentare detto corso (dovranno presentarsi al comando della scuola suddetta il mattino del 15, portando i loro cavalli di proprietà e di carica):

MAFFEI Achille, capitano.
ORLANDI Daniele, id.
FENULLI Dardano, id.
SANTAGATA Filippo, id.
SCOTTI D'UCCIO Amedeo, id.
VERANI Luigi, id.
ACQUARONE Pietro, id.
LANZA Riccardo, id.
CAVALLI Giuseppe, id.
LAMBERTINI Armando, id.
PAGLIANO Carlo, id.
SERENELLI Serenello, id.
POCCETTI Weiss, id.
MARINI Francesco, id.
FERUGLIO Giuseppe, id.
CARFORA Fabio, tenente.
ZANOLI Gaetano, id.
MATTIOLI Renato, id.
RAIMONDI Edoardo, id.
CERRETANI BANDINELLI Federico Augusto, id.
BONORA Giuseppe, id.
CURRENO Giuseppe, id.
TANI Ermo, id.
CERBONI Luigi, id.
VALLETTA Aristide, id.
TORRIGIANI Emilio, id.
VALENZANO Giuseppe, id.
CHIANTIA Giuseppe, tenente d'artigl.
ASINARI DI SAN MARZANO Carlo, tenente d'artiglieria.
CUONZO Giuseppe, tenente RR. CC.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 661. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica.** — (Ufficio automobilistico). — 29 dicembre 1921.

Il Ministero determina che ai corsi tecnico-automobilistici di cui alla circolare 566 *giornale militare* c. a. vi partecipino anche gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma aeronautica dato che questa ha presso i propri reparti automezzi in dotazione organica.

I comandi sottoindicati provvederanno pertanto ad avviare ad ogni corso il numero di ufficiali inferiori a fianco d'ognuno indicato:

Arma aeronautica:

1° raggruppamento aviatori da caccia, n. 1;
2° raggruppamento aviatori da bombardamento, n. 1;
3° raggruppamento aviatori di ricognizione, n. 1;
4° gruppo aerostieri, n. 1.

I comandi di corpo d'armata interessati provvederanno a segnalare i nomi degli ufficiali partecipanti ai corsi, secondo le norme stabilite dalla citata circolare 566.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 662. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di taluni militari di truppa della classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). 29 dicembre 1921.

Militari in particolari condizioni di famiglia.

1. Questo Ministero determina che il giorno 1° marzo 1922 sia iniziato l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa nati nell'anno 1901 o anteriormente, i quali abbiano compiuto almeno 15 mesi di effettivo servizio e si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:

a) figlio unico (legittimo o naturale riconosciuto) di padre vivente;

b) figlio primogenito (legittimo o naturale riconosciuto) di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 12 anni;

c) nepote unico di avo vivente che non abbia figli maschi.

2. I militari nelle condizioni suindicate che non abbiano ancora compiuti 15 mesi di servizio saranno inviati in congedo a mano a mano che li compiranno. Per il compiuto del servizio effettivo si terranno presenti anche i chiarimenti di cui alla circolare 385 del *giornale militare* 1921.

3. Sono in ogni caso esclusi dal congedamento i militari che abbiano assunto e debbano ancora compiere speciali obblighi di ferma o rafferma.

4. Le domande per l'invio in congedo debbono essere indirizzate dai militari interessati al prefetto o sottoprefetto del circondario cui essi appartengono per leva ed essere corredate dalla situazione di famiglia (Mod. 29 del regolamento sul reclutamento) e dal certificato di matrimonio dei genitori (Mod. 88). In luogo del certificato di matrimonio potrà essere sufficiente un dichiarazione, apposta nella colonna annotazioni della situazione di famiglia, attestante che i genitori del militare contrassero (indicare la data) legale matrimonio.

I *nepoti unici* dovranno aggiungervi il certificato di matrimonio degli avi (Modello 88) ed un atto di notorietà rilasciato dal sindaco attestante che l'avo non ha figli maschi nè alcun altro nepote. Anche questi due documenti potranno essere sostituiti da una dichiarazione, apposta nella colonna annotazioni della situazione di famiglia, attestante che gli avi contrassero legale matrimonio e che l'avo non ha figli maschi nè alcun altro nepote.

I *figli naturali riconosciuti* dovranno produrre, in luogo del certificato di matrimonio dei genitori, una copia del proprio atto di nascita e un atto di notorietà, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre non ha figli legittimi. Pure quest'atto di notorietà potrà essere sostituito da una semplice dichiarazione nella colonna annotazioni della situazione di famiglia. Invece occorrerà sempre produrre la copia dell'atto di nascita.

I documenti suaccennati saranno rilasciati gratuitamente dalle autorità municipali.

Le dichiarazioni sopra indicate da farsi nella colonna annotazioni della situazione di famiglia dovranno essere firmate dal sindaco.

5. I comandi di corpo dovranno trasmettere colla massima sollecitudine le domande alle competenti autorità prefettizie e agevolare, occorrendo, ai militari la raccolta dei documenti. Le autorità prefettizie, esaminate le domande accuratamente e con la massima sollecitudine, qualora riconoscano che i richiedenti si trovino in alcuna delle condizioni di cui al precedente n. 1, rilasceranno apposita dichiarazione specificando la condizione nella quale il militare si trova.

Soltanto in base a tale dichiarazione i comandi di corpo potranno procedere all'invio in congedo dei militari.

6. Le questioni che sorgessero nell'accertamento delle condizioni suddette saranno risolte dalle autorità prefettizie con i criteri che regolano le ammissioni a riduzione di ferma e specialmente con quelli enunciati colle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.

7. Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento, i comandi interessati si atterranno alle disposizioni contenute nella circolare 351 del *giornale militare* 1921, in quanto siano applicabili al congedamento disposto colle presente circolare, e tenendo

presente che, date le speciali ragioni del congedamento stesso la sua effettuazione non potrà essere ritardata se non per motivi disciplinari o per altra causa gravissima.

I militari congedati della classe 1901 saranno passati in forza ai rispettivi distretti di residenza ed inscritti sui ruoli 71-*B*., come quelli delle classi precedenti. A matricola si annoterà, dopo la variazione d'invio in congedo, l'altra « Tale nel distretto militare di . . . . . , ecc. ».

Si richiama infine la circolare 512 del *giornale militare* 1921 per quanto riguarda gli oggetti di corredo da lasciare ai congedandi.

8. Entro il giorno 1° aprile 1922 i comandi dei corpi che hanno congedati dei militari in base alla presente circolare trasmetteranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata lo specchio numerico dei militari stessi distinto a seconda che i militari si trovavano nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente n. 1.

I comandi di corpo d'armata, raccolti tali specchi, li riepilogheranno e comunicheranno tale riepilogo a questo Ministero non più tardi del 15 aprile 1922.

Militari che prestarono servizio prima della chiamata della classe 1901.

9. A cominciare dal 1° febbraio 1922 sarà effettuato l'invio in congedo illimitato dei militari venuti alle armi colla classe 1901, i quali per aver prestato un precedente servizio inferiore a sei mesi come volontari ordinari o volontari di guerra prosciolti poi dall'arruolamento o come nati in anni precedenti mandati rivedibili in seguito a rassegna alla leva sulla classe 1901, ecc. contino o vengano successivamente a contare un *complessivo servizio di almeno 20 mesi.*

Qualora, beninteso, essi abbiano titolo a congedarsi prima, in applicazione del n. 2 della circolare 637 del *giornale militare* 1921, saranno congedati in base a tale disposizione.

10. Per questi militari si terrà presente quanto è stabilito o ricordato nei precedenti numeri 3 e 7. Non occorrerà inviare il resoconto numerico del loro congedamento.

Il Ministro — GASPAROTTO.

N. 663. — TRASPORTI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Limitazione della franchigia telegrafica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1921.

Le disposizioni legislative attualmente vigenti sulla franchigia telegrafica sono state annullate con R. decreto 16 novembre 1921, emesso in virtù della legge 13 agosto 1921 n. 1080, e sostituite dalle seguenti, che andranno in vigore col 1° gennaio p. v.:

1. Sono considerati di Stato e godono della franchigia di tutte le tasse interne:

a) i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia, e quelli spediti, d'ordine Loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati;

b) i telegrammi di carattere personale, o di gabinetto, spediti e firmati personalmente del presidente del Senato del Regno, dal prsidente della Camera dei deputati, dai ministri e sottosegretari di Stato, dal primo segretario di S. M. il Re per gli ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, e dai governatori delle colonie, nonchè quelli, sempre di carattere personale o di gabinetto, spediti per conto delle alte autorità suddette, con la formula « *d'ordine* » dai rispettivi capi di gabinetto, e segretari particolari;

c) i telegrammi spediti dai Capi di Stati esteri ed alte autorità estere, indicate, volta per volta, dal presidente del Consiglio, in occasione di viaggi in Italia, e nel caso di reciprocità.

2. I telegrammi spediti per ragioni di ufficio da tutti gli altri funzionari dello Stato, dalle autorità provinciali e municipali e dalle comere di commercio sono considerati

come di Stato, ma sottoposti al pagamento delle tasse all'atto della presentazione agli uffici e soggetti a tutte le norme vigenti per la corrispondenza privata.

Per eccezione possono essere pagate a fine di mese le tasse di telegrammi accettati da autorità che hanno ufficio telegrafico proprio o che siano autorizzate dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Conseguentemente, nei riguardi della nostra amministrazione, cessa *completamente* la franchigia di cui godevano tutte le autorità militari (RR. CC. compresi) per affari relativi all'ordine, sicurezza e sanità pubblica; epperò, anche questa specie di telegrammi di Stato, sarà, dal 1° gennaio p. v., sottoposta al regime di tassazione, previsto per gli altri telegrammi spediti da autorità militari, di cui alla circolare 336 *giornale militare* 1919, la quale s'intende congruamente modificata.

Il Ministro — GASPAROTTO.

AVVISO

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1922.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* per l'anno 1922 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e bollettino ufficiale	L. 70
Giornale militare e Rassegna dell'Esercito . .	» 55
Bollettino ufficiale e Rassegna dell'Esercito . .	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1921 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. 7 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. 6 — riceverà in premio, franco di porto, il volume del colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana,** con 7 tavole fuori testo (del valore in commercio di L. 9);

L. 70 — riceverà in premio, franco di porto, l'opera dal colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (in vendita in commercio a L. 100).

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1921, circolare 436.

A pagina 698, prima colonna depennare il capitano *Bugando* Carlo.
A pagina 704, prima colonna, depennare il tenente *Parenti* Francesco.

A pagina 699, prima colonna, depennare il capitano *Capitaneo* Guerrino.
A pagina 700, prima colonna, depennare il capitano *Landini* Dino.
A pagina 700, seconda colonna, depennare il capitano *Novarino* Pietro.

Dispensa 42, anno 1921, circolare 477.

A pagina 761, prima colonna, depennare il capitano *Capitanco* Guerrino.
A pagina 761, seconda colonna, depennare il capitano *Novarino* Pietro.

Dispensa 42, anno 1921, circolare 478.

A pagina 764, depennare il capitano *Giangreco* Raffaele.

Dispensa 58, anno 1921, circolare 627:

A pagina 989, diciannovesima riga, invece di: 246 A dell'elenco pubblicazioni provvisorie, leggasi: 1161 dell'elenco pubblicazioni in vigore.

Dispensa 59ª, anno 1921, circolare 645.

A pagina 1017, decima riga, *invece di*: statura di m. 1,65 a m. 1,75. Saranno preferiti i montanari e i colligiani, *leggasi*: cialità.

Prezzo della presente dispensa **L. 0.30.**

(2675) - Roma, 1921-22 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.